

SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

LUNEDÌ 8 GIUGNO 2015

190ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda preliminarmente che, sulla base degli orientamenti emersi negli Uffici di Presidenza della scorsa settimana dedicati alla programmazione dei lavori, ha deciso di fissare per le ore 20 di oggi il termine di presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti dei relatori interamente sostitutivi degli articoli 1, 2, 3 e 8.

Fa peraltro presente che gli emendamenti e gli ordini del giorno al disegno di legge in esame verranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta in cui avrà inizio la relativa illustrazione, ossia, presumibilmente, nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Nella discussione generale interviene la senatrice **BOTTICI (M5S)**, che si sofferma preliminarmente sulle forti criticità connesse all'articolo 17, che non prevede un tetto massimo - calibrato sul reddito del soggetto donante - per l'attivazione dei meccanismi di agevolazione fiscale legati alle erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici. Inoltre, potranno beneficiare di tale misura non solo le scuole pubbliche, ma anche quelle paritarie, persistendo in una politica negativa che, negli ultimi anni, ha trascurato le scuole pubbliche e il loro ruolo educativo.

Dopo essersi riallacciata alle tante denunce provenienti da larghi settori della società civile sulla situazione disastrosa in cui versano numerose scuole, ribadisce che la tendenza a collocare sullo stesso piano gli istituti scolastici pubblici e quelli paritari concorre a privare molti studenti dei loro diritti, per il solo fatto di vivere in una realtà disagiata. In conclusione, rivendica che l'impegno del Parlamento e, in generale, delle Istituzioni, dovrebbe sempre consistere prioritariamente nell'offrire reali possibilità alle persone che si trovano in condizioni disagiate, ponendo le condizioni per una loro crescita materiale e morale. In caso contrario, si rischia seriamente di compromettere in modo irreparabile il destino di migliaia, se non milioni, di giovani.

La senatrice **BULGARELLI (M5S)** osserva come la scuola dovrebbe prima di tutto essere la sede preposta alla formazione delle persone, educandole alla convivenza civile e al rispetto reciproco, superando i limiti rappresentati da una società sempre più votata all'individualismo e alla competizione senza scrupoli.

Purtroppo, se vengono a mancare i momenti di confronto tra genitori, corpo docente e studenti, risulta impossibile fare rete al servizio delle persone ed educare al concetto per cui la diversità è una risorsa della società ben superiore alla produttività e al profitto.

Posto quindi che la scuola dovrebbe aiutare le persone ad acquisire gli strumenti per formarsi un'opinione critica, risulta inutile dissertare sul *cyberbullismo*,

piuttosto che sulla difesa dei diritti delle donne, ovvero dei diritti della persona umana, se tali valori non vengono difesi costantemente dall'attività quotidiana dei parlamentari.

Imputa quindi la responsabilità del Governo la scelta di aver presentato un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, nel quale numerose disposizioni determinano elementi di onerosità privi della necessaria copertura oppure assistiti da clausole di invarianza finanziaria assolutamente incongrue. Tale criticità vale peraltro anche per le proposte emendative presentate dai relatori, la cui copertura finanziaria risulta alquanto dubbia.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*), intervenendo incidentalmente sull'ordine dei lavori, chiede al rappresentante del Governo se sia stata ritirata o corretta una circolare diramata nei giorni scorsi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale si invitavano i dirigenti scolastici a definire, entro il prossimo 20 giugno, i numeri dell'organico del potenziamento, con un evidente fuga in avanti rispetto all'attuale stato dei lavori parlamentari.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-ILC*) fa presente di aver acquisito l'informazione per cui tale circolare è stata ritirata dal Ministero.

Interviene nel prosieguo della discussione generale la senatrice **ANITORI** (*AP (NCD-UDC)*), che individua quali elementi positivi del provvedimento le misure sulla formazione dei docenti, piuttosto che il tentativo di offrire una soluzione strutturale all'annoso problema del precariato.

Per quanto attiene alla controversa questione della chiamata diretta dei docenti da parte del dirigente scolastico, evidenzia che tale tendenza è, a volte, già in atto negli istituti scolastici delle grandi realtà urbane e che, comunque, non deve essere vista in maniera pregiudizialmente negativa, dal momento che l'individuazione del docente culturalmente più attrezzato a fornire una determinata offerta didattica - eventualmente previo colloquio e valutazione del *curriculum* - può rappresentare un elemento di maggiore trasparenza.

Fa poi presente di aver depositato alcune proposte emendative volte a correggere le modalità di composizione del comitato di valutazione, posto che risulta erronea la presenza in esso di rappresentanti dei genitori e degli studenti.

Nel ritenere poi positiva una valorizzazione, anche solo simbolica, del merito, attraverso forme di premialità, si sofferma sulla necessità di rivedere in maniera organica la figura del collaboratore scolastico, anche ai fini di una riqualificazione dei servizi offerti dal personale amministrativo e tecnico-ausiliario.

Da ultimo, sottolinea la necessità di predisporre strutturalmente nelle scuole una dotazione organica aggiuntiva che, oltre a far fronte alle esigenze derivanti dalle supplenze, aiuterebbe a superare in maniera definitiva il problema del precariato.

Infine, rivendica la necessità, sul fronte della formazione dei docenti, di un sistema unitario valido sia per la scuola pubblica sia per quella paritaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice **PUGLISI** (*PD*), intervenendo, in sede di replica, preannuncia l'intento di valutare, insieme al senatore Conte, le proposte emendative presentate, senza schemi aprioristici e con spirito del tutto costruttivo.

Ribadisce quindi come l'obiettivo primario del disegno di legge sia quello del rilancio dell'autonomia scolastica, attraverso la dotazione di risorse umane, finanziarie e strumentali certe e definite.

In coerenza con l'insegnamento di don Milani, ribadisce la *ratio* ispiratrice della riforma consistente nell'intenzione di valorizzare le singole qualità individuali dei docenti, in rapporto sinergico con le singole scuole.

Fa quindi presente che né la maggioranza né il Governo intendono minimamente rendere precaria la vita professionale dei docenti e ritiene del tutto fuorviante l'idea che, dopo un triennio, un insegnante possa anche solo rischiare di perdere il proprio posto di lavoro. Invece, di fronte ad una modifica dell'offerta formativa, sarà possibile soltanto lo spostamento del docente ad una scuola del medesimo ambito territoriale, a sua volta consistente in una rete di scuole articolata su un'entità territoriale subprovinciale.

Nel sottolineare l'urgenza di superare criticità oggi esistenti e simbolicamente rappresentate da un tasso di dispersione scolastica del diciotto per cento, rivendica l'impegno presente nel disegno di

legge sul fronte dell'investimento per la formazione degli insegnanti, oltre ai meccanismi di valutazione a cui viene sottoposto il dirigente scolastico. Invece, per quanto attiene ai docenti, non si è in presenza di una valutazione, bensì di meccanismi premiali a disposizione delle singole scuole per valorizzare l'impegno profuso.

Nel dichiara la massima disponibilità a rivedere la modalità di composizione del comitato di valutazione, sottolinea come la valorizzazione degli organi collegiali delle scuole condurrà ad un accrescimento del ruolo del Consiglio di istituto e, da ultimo, rivendica la sfida che il disegno di legge rappresenta per l'ammodernamento e il miglioramento di tutto il mondo della scuola.

Il relatore **CONTE** (AP (NCD-UDC)) giudica positivamente il collegamento delle scuole con i territori, non solo sul piano dell'alternanza scuola-lavoro, ma anche con riferimento alla modulazione dell'offerta didattica.

Ribadisce quindi come le scuole di buon livello non debbano assolutamente temere l'attività di valutazione, che deve invece essere concepita come lo stimolo ad un ulteriore miglioramento.

Nel dichiarare la disponibilità a correggere gli aspetti perfettibili della riforma, rivendica la necessità di porre al centro dell'attenzione la figura dello studente come destinatario del servizio scolastico, fermo restando il fatto che gli insegnanti devono essere posti nelle condizioni di svolgere al meglio la propria attività professionale.

Ritiene opportuno un periodo transitorio di un anno per la piena messa a regime della riforma, in quanto pensare che la completa attuazione della legge possa avvenire già dal prossimo anno scolastico rappresenterebbe un macroscopico errore.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA rinuncia all'intervento di replica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, martedì 9 giugno alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,05.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015
191ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Fa, peraltro, presente che i subemendamenti agli emendamenti dei relatori 1.3, 2.2 (testo 2), 3.2 e 8.1 saranno pubblicati in allegato al resoconto, a partire dalla seduta pomeridiana odierna.

Avverte, altresì, che il senatore Tocci ha ritirato le proposte 2.4, 2.5, 4.19, 9.71, 9.245, 10.6, 11.49, 13.12, 15.10, 18.16, 18.7, 22.52, 22.212, 23.12, 23.21 e 25.1, nonché gli ordini del giorno G/1934/2/7 e G/1934/4/7.

Inoltre, fa presente che - stante la natura di collegato alla manovra di finanza pubblica del provvedimento in esame - alcuni degli emendamenti illustrati potrebbero poi essere dichiarati inammissibili, per effetto del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento.

Il senatore **Mario MAURO** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl, IdV, VGF)*), intervenendo sull'ordine dei lavori, reputa opportuno avviare un supplemento di riflessione sul merito del provvedimento, alla luce del dibattito interno al gruppo del Partito democratico e delle dichiarazioni del presidente Renzi. Peraltro, evidenzia l'assenza, all'interno della Commissione, del rappresentante del gruppo Grandi autonomie e libertà.

Il senatore **CENTINAIO** (*LN-Aut*) evidenzia l'assenza dei senatori del gruppo del Partito democratico, inclusa la relatrice Puglisi.

Il **PRESIDENTE**, nel richiamare il fatto che è comunque presente il relatore Conte, rammenta che è in corso una riunione del gruppo del Partito democratico.

In merito al rilievo del senatore Mario Mauro, ricorda che la designazione dei rappresentanti dei vari gruppi nelle singole Commissioni rientra tra le prerogative della Presidenza del Senato, sulla base della designazione del presidente del gruppo interessato, secondo le modalità procedurali disciplinate dall'articolo 21 del Regolamento.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*), richiamando l'importanza dell'illustrazione degli emendamenti, osserva che sarebbe opportuno posticiparla una volta acquisito il parere della Commissione bilancio.

La senatrice **BLUNDO** (*M5S*) auspica che anche i senatori del gruppo di maggioranza relativa siano presenti in sede di illustrazione delle proposte emendative.

La senatrice **BIGNAMI** (*Misto-MovX*) reputa inutile procedere all'illustrazione, in assenza di quasi tutti i senatori della maggioranza.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) concorda con tale valutazione, ancor più valida alla luce dell'assenza della relatrice Puglisi.

Il **PRESIDENTE** ricorda che rientra nella discrezionalità dei relatori la possibilità di organizzare autonomamente la propria presenza ai lavori della Commissione.

Il relatore **CONTE** (*AP (NCD-UDC)*), nel proporre di avviare l'illustrazione degli emendamenti, rivendica il metodo di lavoro unitario e condiviso concertato con la relatrice Puglisi e ribadisce l'intenzione di valutare la bontà delle diverse proposte emendative, senza alcun tipo di pregiudizio.

Il senatore **MARIN** (*FI-PdL XVII*), nel dare atto al presidente Marcucci della correttezza e del senso istituzionale che hanno costantemente caratterizzato la gestione dei lavori della Commissione, reputa opportuna la presenza anche della relatrice Puglisi; propone comunque di avviare l'illustrazione soltanto dopo l'acquisizione del parere della Commissione bilancio.

La senatrice **PETRAGLIA** (*Misto-SEL*) concorda con l'opportunità di attendere il parere della Commissione bilancio, prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti.

Il **PRESIDENTE** ritiene che accedere alla proposta di posticipare l'illustrazione all'avvenuta acquisizione del parere della Commissione bilancio rischierebbe di dilatare eccessivamente i tempi di esame del provvedimento, peraltro improntati finora all'obiettivo di contemperare le diverse esigenze della maggioranza e della minoranza.

Ritiene quindi utile sospendere la seduta, di modo che anche i senatori del gruppo del Partito democratico possano prendervi parte, avvertendo che, alla ripresa, si avvierà l'illustrazione degli emendamenti.

Ricorda, inoltre, che, al termine della seduta antimeridiana, si terrà un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sulla programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 12,10.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice **SERRA** (*M5S*) illustra la proposta 1.1, nonché tutti gli altri emendamenti all'articolo 1 a sua prima firma.

Il senatore **MARIN** (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.6.

La senatrice **ANITORI** (*AP (NCD-UDC)*) illustra le proposte 1.9 e 1.64.

Il senatore **Mario MAURO** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl, IdV, VGF)*) illustra la proposta 1.11, unitamente agli altri emendamenti a propria firma relativi all'articolo 1.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-ILC*) illustra gli emendamenti 1.13, 1.35 e 1.0.1.

La senatrice **BLUNDO** (*M5S*) illustra la proposta 1.20, nonché gli altri emendamenti a sua prima firma, riferiti all'articolo 1.

La senatrice **IDEM** (*PD*) illustra l'emendamento 1.69.

Si passa quindi ad illustrare i subemendamenti relativi all'emendamento dei relatori 1.3.

Il senatore **Mario MAURO** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl, IdV, VGF)*) illustra il subemendamento 1.3/1 e gli altri subemendamenti a sua prima firma.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) illustra gli emendamenti 1.3/5 e 1.3/17.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti e subemendamenti relativi all'articolo 1.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore **GIRO** (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 2.8, oltre agli altri emendamenti a sua prima firma.

Il senatore **Mario MAURO** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) illustra l'emendamento 2.10, oltre alle altre proposte a sua prima firma.

La senatrice **ANITORI** (*AP (NCD-UDC)*) illustra le proposte 2.36, 2.58 e 2.129. Annuncia poi il ritiro dell'emendamento 2.109.

Successivamente si procede all'illustrazione dei subemendamenti relativi all'emendamento dei relatori 2.2 (testo 2).

La senatrice **BIGNAMI** (*Misto-MovX*) illustra il subemendamento 2.2 (testo 2)/15 e le altre proposte a sua prima firma.

La senatrice **BLUNDO** (*M5S*) illustra quindi il subemendamento 2.2 (testo 2)/17 e le altre proposte a sua prima firma.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) illustra il subemendamento 2.2 (testo 2)/23 e le altre proposte a sua prima firma, soffermandosi sul rischio che le finalità di potenziamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 si esauriscano in una vacua dichiarazione d'intenti, stante l'assenza di risorse finanziarie.

Altresi, da conto delle criticità derivanti dal sovraffollamento delle aule scolastiche, anche in termini di sicurezza degli edifici.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti e subemendamenti relativi all'articolo 2.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta pomeridiana, già convocata oggi alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,30.

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1934**

Art. 1

1.1

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Sopprimere l'articolo.

1.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Piano straordinario di assunzioni*). – 1. Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.

2. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:

a) con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscono tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo.

La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite.

Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a Pieno titolo nella graduatoria regionale;

b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera a) e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo consegnano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera a) del presente comma;

c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera a) del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera b) del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.

Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale

richiesta di iscrizione nella graduatoria regionale e nella graduatoria provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario.

All'esito del censimento il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.

3. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 2:

a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera a), comma 2, del presente articolo;

c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera b), comma 2, del presente articolo.

4. in deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedono l'abilitazione;

c) i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera b) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

5. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.

6. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore agli 80 giorni nell'anno scolastico.

Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 3, del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare

l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale».

Conseguentemente:

– *sopprimere gli articoli da 2 a 25;*

– *all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca; della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di un situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

3-octies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento"».

1.3

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Oggetto e finalità*). – 1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione degli organi collegiali ai processi decisionali e adottano modelli organizzativi orientati alla flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior

utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale.

3. Le istituzioni scolastiche effettuano la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

4. La realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione della comunità professionale scolastica, delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli studenti, lo sviluppo del metodo cooperativo, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;

b) il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo classe.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 25, comma 1, e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.4

MALAN

Sopprimere i commi 1 e 2.

1.5

SIBILIA, GIRO

Sopprimere il comma 1.

1.6

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, finalizzate alla piena attuazione dell'autonomia scolastica. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge».

1.7

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 1 sostituire le parole: «Al fine», con le seguenti: «Al fine di garantire nelle istituzioni scolastiche statali, attraverso un confronto aperto delle diverse posizioni culturali, una formazione democratica e libera delle studentesse e degli studenti, nel pieno rispetto dell'unitarietà del sistema scolastico nazionale quanto a risorse e qualità dell'offerta formativa,».

1.8

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle studentesse e».

1.9

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 1 dopo le parole: «studenti,» aggiungere le seguenti: «di migliorare la formazione morale e culturale della persona, anche in relazione al territorio di appartenenza,».

1.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «e territoriali», aggiungere le seguenti: «valorizzando le diversità in tutte le loro espressioni».

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo le parole: «dispersione scolastica», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento agli alunni ed alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento, promuovere l'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti, nonché realizzate percorsi di accoglienza, orientamento e supporto in favore delle loro famiglie;

dopo le parole: «società della conoscenza», aggiungere le seguenti: «quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui;

dopo le parole: «per tutti i cittadini», aggiungere le seguenti: «riequilibrando l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi diretti in via prioritaria ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità ed alle zone territoriali all'interno delle quali l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrasti con l'esercizio sostanziale del diritto all'istruzione e alla formazione».

Consequentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione degli ulteriori interventi relativi al sostegno agli alunni ed alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento, all'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti, alla realizzazione di percorsi di accoglienza, orientamento e supporto in favore delle loro famiglie, al riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa a favore dei cittadini che presentino bassi livelli di scolarità e residenti in zone territoriali all'interno delle quali l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrastati con l'esercizio sostanziale del diritto all'istruzione e alla formazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200 milioni annui a decorrere dal 2016».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 13.

Consequentemente all'articolo 25, comma 3, dopo le parole: «derivanti dagli articoli», inserire le seguenti: «1, comma 4-bis,» e sopprimere le parole: «13, comma 1.».

1.11

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire la parola: «stili», con la parola: «forme».

1.12

MARIO MAURO

Al comma 1 sostituire la parola: «stili», con la parola: «tendenze».

1.13

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «di realizzare una scuola aperta», aggiungere le seguenti: «come contesto capacitante».

1.14

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «cittadinanza attiva», aggiungere le seguenti: «e di percorsi di legalità».

1.15

CENTINAIO

Al comma 1, dopo le parole: «diritto allo studio», aggiungere le seguenti: «e la qualità del medesimo».

Consequentemente, dopo le parole: «per gli studenti», aggiungere le seguenti: «nonché l'efficienza e l'efficacia dell'offerta formativa per tutti i cittadini».

1.16

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e pari opportunità di successo formativo».

1.17

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo le parole: «di garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per gli studenti e l'educazione permanente per tutti i cittadini», inserire le seguenti: «, nel rafforzamento dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia».

1.18

FUCKSIA, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere il periodo che va da «la presente legge» fino a «dotazione finanziaria».

1.19

SIBILIA, GIRO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «di cui» fino a: «modificazioni».

1.20

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche in relazione alla dotazione finanziaria».

1.21

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche in relazione alla dotazione finanziaria».

1.22

SIBILIA, GIRO

Al comma 1, sopprimere le parole da «anche» fino a «finanziaria».

1.23

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, MONTEVECCHI, BLUNDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Per i fini di cui al comma 1 nelle istituzioni scolastiche statali in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione è garantita la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale e la laicità. Ciascuna Istituzione scolastica svolge la sua attività attraverso i seguenti organi secondo specifiche competenze:

a) il collegio dei docenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 297/94 con il compito di realizzare l'autonomia didattica di cui il decreto Presidente della Repubblica 275/99

b) il consiglio di istituto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 297/94 con il compito di realizzare l'autonomia organizzativa

c) il dirigente scolastico, cui spetta di assolvere alla funzione di promozione e coordinamento dell'istituzione scolastica e a tal fine svolge tutte le funzioni previste dall'articolo 396 della legge 297/94.

Per consentire una più ampia partecipazione di tutte le componenti scolastiche sono istituiti, secondo modalità definite con regolamento approvato dai singoli Consigli di Circolo o d'Istituto: il consiglio dei genitori, il consiglio del personale tecnico-amministrativo e, nelle scuole secondarie, il consiglio degli studenti.

Tali consigli devono essere preventivamente consultati per l'elaborazione del POF e hanno facoltà di fare proposte agli organi di governo, che sono tenuti a decidere in merito nei tempi previsti dal regolamento di cui al precedente capoverso.

Per istituzioni scolastiche si intende, a seconda delle specifiche competenze, l'articolazione definita nel presente comma».

1.24

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

1.25

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'autonomia del sistema scolastico statale e, nel suo ambito, delle istituzioni a tutti i livelli, si realizza con il rafforzamento della partecipazione decisionale degli organi collegiali».

1.26

SIBILIA, GIRO

Sopprimere il comma 2.

1.27

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al perseguimento delle finalità delle istituzioni scolastiche contribuiscono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, e, sulla base delle norme statutarie, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi».

1.28

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica».

1.29

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, dopo le parole: «le istituzioni scolastiche» inserire le seguenti «nell'ambito dell'autonomia del sistema scolastico statale».

1.30

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere la seguente: «statali».

1.31

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e le istituzioni formative accreditate per i percorsi d'istruzione e formazione professionale».

1.32

CENTINAIO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico» con le seguenti: «alla qualità e pari opportunità, efficienza ed efficacia dell'offerta formativa per tutti i cittadini».

1.33

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, FUKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla massima flessibilità, diversificazione», con le seguenti: «alla qualità dell'offerta formativa e pari opportunità per tutti i cittadini».

1.34

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, FUKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla massima flessibilità, diversificazione», con le seguenti: «all'autonomia».

1.35

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVellini

Al comma 2, sostituire le parole: «alla massima», con le seguenti: «a valorizzare gli elementi di».

1.36

MALAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «massima».

1.37

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «flessibilità, diversificazione,».

1.38

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, dopo le parole: «servizio scolastico,» aggiungere le seguenti: «la lotta alla dispersione scolastica,».

Conseguentemente dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.

2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai

docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.

3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a 20.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

1) quanto a 100 milioni per l'anno 2015, con l'assegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 settembre 2015, di una quota parte di pari importo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il medesimo termine del 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti;

2) quanto a 200 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante soppressione dell'articolo 13».

1.39

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, dopo le parole: «nonché all'integrazione» aggiungere le seguenti: «all'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti».

Conseguentemente dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle alunne migranti)

1. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.

2. Ai fini di cui al comma precedente lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni ed alle alunne migranti almeno un'ora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, nonché per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un Fondo per l'alfabetizzazione dei migranti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il quale è autorizzato uno stanziamento di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

1.40

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, dopo le parole: «nonché all'integrazione» aggiungere le seguenti: «, alla valorizzazione delle diversità».

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Valorizzazione delle diversità)

1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.

2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, n. 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge del 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. Su richiesta di ogni singola scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.

4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.

5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.

6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.

7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.

8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.

9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole risorse per l'istituzione di un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente:

- *All'articolo 9, comma 9, sopprimere il primo periodo e sopprimere l'articolo 13.*

- *All'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «agli oneri derivanti dagli articoli», inserire le seguenti: «1-*bis*» e sopprimere le parole: «13, comma 1».*

1.41

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, dopo le parole: «nonché all'integrazione», aggiungere le seguenti: «diritto allo studio».

Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Diritto allo studio)

1. Lo Stato riconosce a tutti il diritto all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, garantendo a tale scopo l'accesso gratuito alle scuole statali di base e superiori, quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui.

2. Lo Stato assicura al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025.

3. Lo Stato riconosce, nel rispetto di quanto sancito dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, l'importanza fondamentale del settore statale all'interno del sistema dell'istruzione nazionale e stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione, all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3, lo Stato realizza interventi volti a:

a) rimuovere gli ostacoli che impediscano l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;

b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità e alle zone territoriali all'interno delle quali

l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrasti con l'esercizio sostanziale del diritto all'istruzione e alla formazione;

c) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi.

5. Al tal fine, viene istituito un Fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali, in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le forme di erogazione delle borse di studio di cui al successivo comma 7 del presente articolo, nonché le ulteriori modalità di finanziamento del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base al principio della condizione reddituale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

7. Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 4 e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, lo Stato garantisce l'erogazione di borse di studio alle studentesse e agli studenti iscritti alla scuola pubblica e statale, quale strumento di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione. A tal fine, i beneficiari di tali interventi devono essere individuati sulla base del principio della condizione reddituale, attraverso i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai fini dell'attuazione delle finalità del presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Consequentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

All'articolo 25, comma 3, dopo le parole: «agli oneri derivanti dagli articoli», inserire le seguenti: «1-bis».

1.42

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 2, dopo le parole: «contesto territoriale.», aggiungere le seguenti: «al fine di rendere sempre più la scuola un luogo educativo e di cultura, capace di costruire ambiti formativi liberi ed efficaci, funzionali alla crescita e alla maturazione delle giovani generazioni.».

1.43

MARIO MAURO

Al comma 2, sopprimere la parola: «triennale».

1.44

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dell'offerta», aggiungere le seguenti: «educativa e».

1.45

MARIO MAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «dei sapere e delle competenze», con le parole: «delle conoscenze e della preparazione».

1.46

MARIO MAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «dei saperi e delle competenze», con le parole: «delle nozioni e delle capacità».

1.47

MARIO MAURO

Al comma 2, sopprimere le parole: «delle studentesse e».

1.48

MARIO MAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «delle studentesse e degli studenti», con le parole: «delle allieve e degli allievi».

1.49

DI BIAGIO

Al comma 2, dopo le parole: «al territorio con il pieno coinvolgimento», sono inserite le seguenti parole: «delle famiglie».

1.50

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche. Lo Statuto e il regolamento di funzionamento disciplinano le funzioni degli organi dell'istituzione scolastica e le relative attribuzioni».

1.51

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e altresì con il pieno coinvolgimento di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni».

1.52

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È istituita presso il MIUR la Rete educativa nazionale (REN) con articolazioni territoriali, presso ogni Regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono individuate d'intesa con le amministrazioni e gli Enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I nuclei hanno lo scopo di esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto dell'esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale».

1.53

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sopprimere il comma 3.

1.54

MARIO MAURO

Al comma 3, dopo la parola: «cooperativo» aggiungere le seguenti: «e partecipativo».

1.55

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «nel rispetto della libertà di insegnamento» aggiungere le seguenti. «, del pluralismo culturale e del principio della laicità dello Stato,».

1.56

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire la parola: «interazione» con le seguenti: «scambio di idee».

1.57

FUCKSIA, BLUNDO

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «interdisciplinari», inserire le seguenti: «, con introduzione di laboratori inerenti ad attività alternativa all'offerta formativa scolastica, volte a stimolare negli alunni creatività e riscontrare in se stessi attitudini ed interessi diversi da quelli legati alla programmazione didattica».

1.58

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 3, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio, degli spazi orari residui;

b-bis) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di *handicap* secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e agli alunni stranieri;».

1.59

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, la lettera b) sostituire con la seguente:

«b) la promozione di attività laboratoriali mediante le quali accrescere le competenze e le conoscenze di base, la valorizzazione culturale e formativa derivante anche da viaggi d'istruzione, pianificati e promossi per l'approfondimento di temi di studio specifici».

1.60

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera b), sostituire il periodo da: «tenuto conto» a: «famiglie» con il seguente: «considerate le predisposizioni degli studenti e le scelte delle famiglie».

1.61

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «anche attraverso la subordinazione dell'orario scolastico settimanale alle richieste delle famiglie».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*ter*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 700 milioni a decorrere dal 2015.

3-*quater*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*quinqüies*. Possono essere altresì escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*bis* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinqüies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

1.62

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.63

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera c) sostituire la parola: «programmazione» con la seguente: «pianificazione».

1.64

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'eventuale istituzione di classi aperte e codocenze».

1.65

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-*bis*) il pieno coinvolgimento di regioni, province, Città metropolitane e comuni».

1.66

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica. L'Osservatorio individua, nel rispetto dell'autonomia scolastica, le più idonee strategie e gli ambiti di intervento per la prevenzione del fenomeno e la riduzione del tasso di

abbandono, e – in accordo con l'obiettivo comunitario di rientrare sotto la soglia del 10 per cento entro il 2020 – acquisisce ed elabora i dati e le informazioni su base nazionale. In particolare, è data facoltà alle scuole secondarie di secondo grado di istituire la figura di un tutor scolastico e/o operatore psicopedagogico per gli alunni, scelto tra i docenti in servizio che abbiano almeno tre anni di anzianità di ruolo e che siano in possesso dei requisiti, stabiliti dal Collegio docenti, coerenti con le funzioni da svolgere in modo tale che, di concerto con il Consiglio di classe, possa proporre gli interventi didattici più opportuni per contrastare il rischio dell'abbandono scolasti tra i ragazzi.».

1.67

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.».

1.68

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.».

1.69

IDEM

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, con cadenza almeno semestrale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta una relazione al Parlamento sugli effetti e sulle ricadute sistemiche della presente legge».

1.70

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. È istituita presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca la Rete educativa nazionale (REN) con articolazioni territoriali, presso ogni Regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono individuate d'intesa con le amministrazioni e gli Enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I Nuclei hanno lo scopo di esercitare autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale».

1.0.1

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, DE PIN, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-*bis*.

ORDINAMENTO DEL "SERVIZIO NAZIONALE DI ISTRUZIONE"

Art. 1-*bis*.

(Il "Servizio nazionale di istruzione")

1. Le scuole statali autonome, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e le scuole paritarie private e degli enti locali di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, costituiscono il Servizio nazionale di istruzione.

2. Il Servizio nazionale di istruzione si qualifica come servizio da rendere alla persona del discente e al Paese, in termini di educazione, formazione, anche professionale e istruzione, in attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.

3. Ogni istituzione scolastica elabora e realizza il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in conformità ai principi di eguaglianza sostanziale, di imparzialità, di

trasparenza, di giustizia, di buon andamento, di partecipazione e di sussidiarietà, improntando l'organizzazione dell'attività ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

4. È garantita la libertà d'insegnamento, l'autonomia professionale dei docenti e la libertà progettuale, nello svolgimento dell'attività didattica, di ricerca e di insegnamento, ai «fini della piena fruizione dei diritti e dell'adempimento dei doveri, che fanno capo al discente all'interno del servizio.

5. Al discente sono garantiti i diritti inviolabili alla libertà di apprendimento, alla continuità di esso e alla propria diversità anche di natura culturale e ideologica, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione.

6. Il discente ha diritto ad una prestazione didattica secondo standard di qualità e di quantità, definiti dall'ente erogatore della prestazione, coerentemente con le finalità e gli Obiettivi generali del Servizio nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

7. Le istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono espressione di autonomia funzionale, al cui interno il discente vanta il diritto soggettivo e il dovere sociale di svolgere la propria personalità attraverso l'acquisizione di apprendimenti liberi, critici, sistematici e unitari, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione.

8. Al fine della maturazione di una consapevole cittadinanza comunitaria e, altresì, del progresso civile ed economico dell'Unione europea, per ogni attività progettuale e di ricerca, nell'ambito del servizio nazionale d'istruzione si ispira ai principi dell'Unione europea.

Art. 1-ter.

(Regioni ed enti locali)

1. Le Regioni, in rapporto alle funzioni ad esse delegate, e gli enti locali in rapporto ai compiti e funzioni ad essi trasferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di funzionamento del "Servizio nazionale di istruzione" collaborano con le istituzioni scolastiche nella rilevazione della domanda di formazione discendente dalle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

Art. 1-quater.

(Articolazione del comparto scuola)

1. Il comparto scuola è unico. Esso è articolato, ai fini della contrattazione collettiva, nelle seguenti aree autonome:

- a) area della funzione docente;
- b) area della funzione dirigente;
- c) area della funzione ispettiva tecnica;
- d) area della funzione amministrativa, tecnica e ausiliaria.».

Consequentemente, all'articolo 2, comma 9, sostituire le parole: «dirigenti scolastici», con le seguenti: «istituti scolastici».

Art. 2

2.1

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere l'articolo.

2.2 (testo 2)

I Relatori

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"Art. 2

(Autonomia scolastica e offerta formativa)

1. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, è istituito per ogni istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica, l'organico dell'autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, come delineate dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al presente articolo. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

2. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative.

3. Le istituzioni scolastiche individuano, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali e di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, anche in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue straniere, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrated learning*; alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica, economico-finanziaria e dell'educazione all'autoimprenditorialità;
- d) introduzione e potenziamento delle competenze nella musica, sotto il profilo pratico e teorico, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nello spettacolo dal vivo, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- e) potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica anche attraverso l'educazione interculturale, alla pace e alla solidarietà, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture e la consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- f) sviluppo di comportamenti responsabili e consapevoli ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e del patrimonio culturale;
- g) potenziamento dell'educazione fisica e promozione di comportamenti ispirati al rispetto delle regole e alla lealtà sportiva, a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei *social network* e dei *media* nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica anche attraverso percorsi formativi individualizzati con il coinvolgimento degli studenti nell'attività didattica anche attraverso lo sviluppo di programmi di *tutoraggio*;
- k) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, del 18 dicembre 2014;
- l) prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo anche informatico;
- m) attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013;
- n) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e migliorare la collaborazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- o) incremento dell'alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
- p) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

q) definizione di un sistema di orientamento scolastico e lavorativo delle studentesse e degli studenti.

4. Le istituzioni scolastiche possono prevedere l'apertura pomeridiana delle scuole, la riduzione del numero di studenti per classe in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in presenza di studenti portatori di bisogni educativi speciali o l'articolazione delle classi in gruppi, anche con potenziamento del tempo-scuola e rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

5. In relazione a quanto disposto dalla lettera d) del comma 3, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

6. Nell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g) e n) nonché al fine di rafforzare l'educazione a un'alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e dalla pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per l'oggetto di ciascun decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo del presente comma.

7. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale "118" del Servizio Sanitario Nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.

8. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 8, viene fissata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche per poter elevare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

9. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – (*Piano triennale dell'offerta formativa*). –

1. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre precedente al triennio di riferimento, con la partecipazione di tutte le componenti, il piano triennale dell'offerta formativa. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le stesse adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studio, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da soddisfare:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricula e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni e di studenti con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. Il piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche.

4. Il collegio dei docenti elabora il piano triennale in relazione agli aspetti didattici e progettuali dell'offerta formativa sulla base delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto.

5. Per la predisposizione del piano e in coerenza con le finalità di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.

6. Le istituzioni scolastiche, anche per consentire una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa nel Portale Unico dei dati della scuola e nel sito *internet* dell'istituzione scolastica; sono altresì pubblicate eventuali revisioni del piano triennale.».

10. L'ufficio scolastico regionale verifica che il Piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

11. All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge.

12. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i piani di dimensionamento della rete scolastica sono disposti con cadenza triennale ed entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, salva la possibilità di disporre variazioni del piano nelle ipotesi in cui le istituzioni scolastiche si trovino in situazioni di sottodimensionamento per effetto dell'articolo 19, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e successive modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

13. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso le sedi delle istituzioni scolastiche.

14. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione (NEET), favorire la conoscenza della

lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'INDIRE, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei Centri di istruzione degli adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, il Ministero è autorizzato a modificare il predetto regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

15. L'insegnamento agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 fino all'anno 2021.

17. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

18. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche con riferimento all'articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.

19. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 3, lettere d) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo."

2.2

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Autonomia scolastica e offerta formativa*). – 1. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, è istituito per ogni istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica, l'organico dell'autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle stesse, come delineate dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al presente articolo. Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

2. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative.

3. Le istituzioni scolastiche individuano, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali e di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, anche in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue straniere, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrated learning*; alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non

italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica, economico-finanziaria e dell'educazione all'autoimprenditorialità;

d) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia delle arti, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei, dei teatri e degli altri istituti pubblici e privati operanti in questi settori;

e) potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica anche attraverso l'educazione interculturale, alla pace e alla solidarietà, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture e la consapevolezza dei diritti e dei doveri;

f) sviluppo di comportamenti responsabili e consapevoli ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e del patrimonio culturale;

g) potenziamento dell'educazione motoria e promozione di comportamenti ispirati al rispetto delle regole e alla lealtà sportiva, a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti, praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo, al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,

k) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali e con bisogni specifici di apprendimento, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, del 18 dicembre 2014;

l) prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;

m) l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013;

n) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e migliorare la collaborazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

o) incremento dell'alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

q) definizione di un sistema di orientamento scolastico e lavorativo delle studentesse e degli studenti.

4. Le istituzioni scolastiche possono prevedere l'apertura pomeridiana delle scuole, la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o l'articolazione delle classi in gruppi, anche con potenziamento del tempo-scuola e rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

5. In relazione a quanto disposto dalla lettera *d)* del comma 3, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

6. Nell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere *g)* e *n)* nonché al fine di rafforzare l'educazione a un'alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle

gare concernenti i relativi servizi di fornitura, possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e dalla pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per l'oggetto di ciascun decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo del presente comma.

7. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, in collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale «118» del Servizio Sanitario Nazionale o con il contributo delle realtà del territorio, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

8. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, entro il mese di settembre il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, eroga alle scuole i quattro dodicesimi del fondo di funzionamento dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva gli ulteriori otto dodicesimi, che saranno erogati entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 8, viene fissata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche per poter elevare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

9. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – (*Piano triennale dell'offerta formativa*). – 1. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre precedente al triennio di riferimento, con la partecipazione di tutte le componenti, il piano triennale dell'offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le stesse adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studio, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da soddisfare:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricula e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni e di studenti con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. Il piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche.

4. Il collegio dei docenti elabora il piano triennale in relazione agli aspetti didattici e progettuali dell'offerta formativa sulla base delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto.

5. Per la predisposizione del piano e in coerenza con le finalità di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.

6. Le istituzioni scolastiche, anche per consentire una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa nel Portale Unico dei dati della scuola e nel sito internet dell'istituzione scolastica; sono altresì pubblicate eventuali revisioni del piano triennale."

10. L'ufficio scolastico regionale verifica che il Piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

11. All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge.

12. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i piani di dimensionamento sono disposti con cadenza triennale ed entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, salva la possibilità di disporre variazioni del piano nelle ipotesi in cui le istituzioni scolastiche si trovino in situazioni di sottodimensionamento per effetto dell'articolo 19, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e successive modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

13. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all'articolo 7, comma 7, e all'articolo 8.

14. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 12, comma 4.

15. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso le istituzioni scolastiche.

16. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione (NEET), favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'INDIRE, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei Centri di istruzione degli adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, il Ministero è autorizzato a modificare il predetto regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

17. L'insegnamento agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

18. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 fino all'anno 2021.

19. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

20. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche con riferimento all'articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.

27. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 3, lettere *d*) e *f*), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

2.3

CORSINI, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI, MANASSERO, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di realizzare l'autonomia e la riorganizzazione dell'intero sistema educativo di istruzione e di formazione, nel quadro dei valori della Costituzione, il potenziamento dell'offerta formativa di cui al presente Capo si fonda sui seguenti criteri che richiedono di essere applicati in modo necessariamente unitario in tutto il territorio nazionale, assicurando la, sostanziale parità di trattamento tra tutti coloro che fruiscono del servizio dell'istruzione quale interesse primario di rilievo costituzionale:

a) sviluppare in modo equilibrato obiettivi, contenuti e metodi educativi e didattici dei diversi ordini, gradi e indirizzi del sistema educativo, valorizzando l'identità culturale del Paese e nel rispetto della libertà di insegnamento e di apprendimento di cui all'articolo 33 della Costituzione;

b) promuovere il mandato che dalla Costituzione ricevono i docenti, i dirigenti, gli studenti, i genitori e i diversi soggetti che con essi collaborano in ordine ai rispettivi ruoli, ad operare in una scuola aperta a tutti come previsto all'articolo 34 della Costituzione, quale essenziale luogo di socializzazione, di arricchimento spirituale ed elevazione culturale e professionale per tutti coloro che partecipano alla vita dell'istituzione scolastica;

c) riconoscere alla Costituzione stessa un adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado».

2.4

MINEO, TOCCI, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE
RITIRATO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di realizzare l'autonomia e la riorganizzazione dell'intero sistema educativo di istruzione e di formazione, nel quadro dei valori della Costituzione, il potenziamento dell'offerta formativa di cui al presente Capo si fonda sui seguenti principi che richiedono di essere applicati in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando la sostanziale parità di trattamento tra tutti coloro che fruiscono del servizio dell'istruzione quale interesse primario di rilievo costituzionale:

a) sviluppare in modo equilibrato obiettivi, contenuti e metodi educativi e didattici dei diversi ordini, gradi e indirizzi del sistema educativo, valorizzando l'identità culturale del Paese e nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33, primo comma, della Costituzione.

b) promuovere il mandato che dalla Costituzione ricevono i docenti, i dirigenti, gli studenti, i genitori e i diversi soggetti che con essi collaborano in ordine ai rispettivi ruoli, ad operare in una scuola aperta a tutti come previsto all'articolo 34, primo comma, della Costituzione, quale essenziale luogo di socializzazione, di arricchimento spirituale ed elevazione culturale per tutti coloro che partecipano alla vita dell'istituzione scolastica;

c) riconoscere alla Costituzione stessa un adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado».

2.5

TOCCI

RITIRATO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di realizzare l'autonomia e la riorganizzazione dell'intero sistema educativo di istruzione e di formazione, nel quadro dei valori della Costituzione, il potenziamento dell'offerta formativa di cui al presente Capo si fonda sui seguenti principi che richiedono di essere applicati in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando la

sostanziale parità di trattamento tra tutti coloro che fruiscono del servizio dell'istruzione quale interesse primario di rilievo costituzionale:

a) sviluppare in modo equilibrato obiettivi, contenuti e metodi educativi e didattici dei diversi ordini, gradi e indirizzi del sistema educativo, valorizzando l'identità culturale del Paese e nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33, primo comma, della Costituzione;

b) promuovere il mandato che dalla Costituzione ricevono i docenti, i dirigenti, gli studenti, i genitori e i diversi soggetti che con essi collaborano in ordine ai rispettivi ruoli, ad operare in una scuola aperta a tutti come previsto all'articolo 34, primo comma, della Costituzione, quale essenziale luogo di socializzazione, di arricchimento spirituale ed elevazione culturale per tutti coloro che partecipano alla vita dell'istituzione scolastica;

c) riconoscere alla Costituzione stessa un adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado».

2.6

RUSSO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di realizzare l'autonomia e la riorganizzazione dell'intero sistema educativo, di istruzione e di formazione, nel quadro dei valori della Costituzione, il potenziamento dell'offerta formativa di cui al presente Capo si fonda sui seguenti criteri, che richiedono di essere applicati in modo necessariamente unitario in tutto il territorio nazionale, assicurando la sostanziale parità di trattamento tra tutti coloro che fruiscono del servizio dell'istruzione quale interesse primario di rilievo costituzionale:

a) sviluppare in modo equilibrato obiettivi, contenuti e metodi educativi e didattici dei diversi ordini, gradi e indirizzi del sistema educativo, valorizzando l'identità culturale del Paese e nel rispetto della libertà di insegnamento e di apprendimento di cui all'articolo 33 della Costituzione;

b) promuovere il mandato che dalla Costituzione ricevono i docenti, i dirigenti, gli studenti, i genitori e i diversi soggetti che con essi collaborano in ordine ai rispettivi ruoli, ad operare in una scuola aperta a tutti come previsto all'articolo 34 della Costituzione, quale essenziale luogo di socializzazione, di arricchimento spirituale e di elevazione culturale e professionale, per tutti coloro che partecipano alla vita dell'istituzione scolastica;

c) riconoscere alla Costituzione stessa un adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado».

2.7

RUSSO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di realizzare l'autonomia e la riorganizzazione del sistema nazionale di istruzione, il potenziamento dell'offerta formativa si basa sui seguenti criteri:

a) sviluppo equilibrato di obiettivi, contenuti e metodi educativi e didattici dei diversi ordini, gradi e indirizzi del sistema educativo;

b) valorizzazione dell'identità culturale del Paese ed europea, nel rispetto della libertà di insegnamento;

c) promozione della scuola come realtà di socializzazione, di arricchimento spirituale e di elevazione culturale e professionale nel rispetto dei principi presenti negli articoli 33 e 34 della Costituzione;

d) insegnamento dei principi costituzionali nelle scuole di ogni ordine e grado.

2.8

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autonomia scolastica, reti di scuole e offerta formativa»;

b) al comma 1, le parole da: «Al fine di» fino a «sistema scolastico pubblico», sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia, di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, nonché al fine di favorire la migliore *governance* territoriale e l'efficienza organizzativa, e di realizzazione le istituzioni scolastiche si costituiscono in rete, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Le reti di scuole condividono gli elementi di offerta formativa territoriale e/o di filiera e le attività progettuali, valorizzando la sinergia tra le scuole della rete, siano scuole del medesimo o di diverso grado»;

c) al comma 2 le parole: «istituzioni scolastiche» sono sostituite con le seguenti: «reti di scuole»;

d) al comma 3 le parole: «istituzioni scolastiche» sono sostituite con le seguenti: «reti di scuole»

e) Conseguentemente, le parole: «istituzioni scolastiche» ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti: «reti di scuole»;

f) al comma 10, capoverso «Art. 3», il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il piano triennale dell'offerta formativa di rete è elaborato dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei docenti ed i consigli d'istituto, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio».

2.9

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie, tecnologiche e materiali e coordinamento delle risorse umane, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico».

2.10

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 1 sostituire le parole da: «Al fine di» fino a «sistema scolastico pubblico» con le seguenti: «1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia, di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, nonché al fine di favorire la migliore governance territoriale e l'efficienza organizzativa, e di realizzazione le istituzioni scolastiche si costituiscono in rete, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275. Le reti di scuole condividono gli elementi di offerta formativa territoriale e/o di filiera e le attività progettuali, valorizzando la sinergia tra le scuole della rete, siano scuole del medesimo o di diverso grado».

2.11

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma I le parole: «il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce» sono sostituite con le seguenti: «gli organi di governo delle istituzioni scolastiche, nell'ambito delle specifiche competenze e responsabilità, garantiscono».

2.12

FUCKSIA

Al comma I, dopo la parola: «dirigente scolastico», inserire le seguenti: «il cui incarico presso ciascuna istituzione scolastica non può avere una durata superiore ai cinque anni».

2.13

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «il dirigente scolastico, », aggiungere le seguenti: «in conformità ai principi regolativi delle comunità professionali e dei contesti capacitanti,».

2.14

BLUNDO, PUGLIA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA, FUCKSIA, SERRA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il dirigente scolastico,» inserire le seguenti: «di concerto con il collegio dei docenti e».

2.15

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nel rispetto delle competenze degli organi collegiali».

2.16

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 1 sopprimere le parole: «nel rispetto delle competenze degli organi collegiali», le parole: «istituzioni scolastiche» ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «reti di scuole».

2.17

SIBILIA, GIRO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nel rispetto delle competenze degli organi collegiali».

2.18

SERRA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel rispetto delle competenze degli organi collegiali», con le seguenti: «in sinergia con gli organi collegiali e nel rispetto delle relative competenze».

2.19

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «garantisce un» con le parole: «si fa carico dell' ».

2.20

FUCKSIA, SERRA

Al comma 1, dopo le parole: «tecnologiche e materiali», inserire le seguenti: «assumendo in sostanza un ruolo di natura amministrativa»

2.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «nel rispetto della libertà d'insegnamento e delle relazioni sindacali».

2.22

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 1, dopo le parole: «sistema scolastico pubblico» aggiungere il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche si dotano di uno statuto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti».

2.23

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 1 dopo le parole: «sistema scolastico pubblico» aggiungere le seguenti: «Le istituzioni scolastiche si dotano di uno statuto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti».

2.24

MALAN

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ogni istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e ogni indirizzo di quelli secondari di secondo grado è dotato dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al presente articolo».

2.25

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di realizzare le esigenze didattiche, organizzative e progettuali definite nel Piano triennale, è istituito l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica.

2.26

SIBILIA, GIRO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per l'intera istituzione» fino a: «istituzione scolastica».

2.27

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica».

Consequentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «di sostegno», aggiungere le seguenti: «se in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno».

2.28

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «reti di scuole».

Consequentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «reti di scuole».

2.29

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire la parola: «progettuali» con la parola: «programmatiche».

2.30

MALAN

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «I docenti dell'organico dell'autonomia», inserire le seguenti «, nel rispetto della libertà di insegnamento,».

2.31

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «concorrono alla realizzazione del» con le seguenti: «realizzano il».

Consequentemente al comma 10, alinea, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico» con le seguenti: «di concerto con i genitori, gli studenti, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado, e in accordo con il dirigente scolastico».

2.32

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «di potenziamento», sostituire le parole: «di sostegno», con le seguenti: «di integrazione».

2.33

DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «In ogni istituzione scolastica è previsto in organico il posto di un dirigente scolastico e di un direttore SGA».

2.34

FUCKSIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A partire dall'anno scolastico 2016/17 l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Consequentemente l'età per l'accesso al lavoro è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni».

2.35

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il consiglio d'istituto coadiuva e supporta il dirigente scolastico nelle attività di cui al comma 1.».

2.36

ANITORI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative fatta salva la priorità di scelta educativa dei genitori, esercitata attraverso il consenso informato e accompagnata da insegnamenti alternativi ove le iniziative prese dalla scuola si configurino in contrasto con le linee educative della famiglia e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8».

2.37

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Al comma 2, le parole: «Le istituzioni scolastiche» sono sostituite con le seguenti: «Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche».

2.38

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 2 e seguenti, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» ovunque ricorrano, con le seguenti: «reti di scuole».

2.39

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 2, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «reti di scuole».

2.40

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «, con il coinvolgimento delle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,».

2.41

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, dopo le parole: «proprie scelte» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente,».

2.42

MARIO MAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «agli insegnamenti» con le seguenti: «alle discipline».

2.43

CENTINAIO

Al comma 2, dopo le parole: «alle attività curricolari» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente,».

2.44

DI BIAGIO

All'**articolo 2**, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 2, dopo le parole: «educative e organizzative» aggiungere le seguenti: «, attraverso il coinvolgimento attivo delle famiglie degli studenti, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione italiana»;*

2) *al comma 12, dopo le parole: «n. 93 del 2013» inserire le seguenti: «e garantendo il diritto dei genitori alle scelte educative nei confronti dei propri figli per quanto riguarda le attività di sensibilizzazione proposte»;*

3) *dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il piano dell'offerta formativa, include, per ciascuna iniziativa curriculare ed extracurriculare, l'indicazione dell'eventuale impegno economico a carico delle famiglie, l'indicazione dei contenuti dell'attività, della metodologia seguita e dei materiali di riferimento, nonché l'indicazione degli esperti che porteranno avanti l'iniziativa. Resta salva, la facoltà, per le famiglie stesse, di optare per l'esonero dell'alunno dalla partecipazione ad attività che non ne rispecchino le scelte educative»;

4) *al comma 14, dopo le parole: «organico dell'autonomia,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Collegio docenti,».*

2.45

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8».

2.46

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di posti destinati al personale ATA».

2.47

LO GIUDICE, GOTOR, GUERRA, MANASSERO, PEGORER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il piano definisce i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento da parte del dirigente scolastico, come previsto all'articolo 9, comma 2».

2.48

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, e, sulla base delle norme statutarie, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Nell'attuazione di esso, dovranno, essere valorizzati la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori, il patto educativo tra famiglie e docenti e tra istituzione scolastica e territorio».

2.49

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Al comma, 3, premettere alle parole: «Le istituzioni scolastiche» le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'istruzione impartita per almeno dodici anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, pari a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-*ter* a 2-*sexies*.

2-*ter*. A decorrere dal termine di cui al comma 2-*sexies*, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 10 per cento.

2-*quater*. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-*ter* è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-*quinquies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEL quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-*sexies*. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-*ter* ha efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.50

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 3 sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti «reti di scuole».

Conseguentemente sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» ovunque ricorrenti con le seguenti «reti di scuole».

2.51

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 3, dopo la parola: «realizzare» inserire le seguenti: «- previa approvazione degli organi collegiali o del consiglio d'istituto- ».

2.52

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Al comma 3, dopo le parole: «e degli spazi di flessibilità», inserire le seguenti: «e delle priorità risultanti dal confronto con le istituzioni e rappresentanze locali».

2.53

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «delle attività progettuali», aggiungere le seguenti: «del potenziamento del tempo pieno e dell'introduzione della compresenza nella scuola primaria».

2.54

SIBILIA, GIRO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «per» fino a: «seguenti».

Consequentemente, sopprimere le lettere da a) a s).

2.55

FASIOLO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «individuati come prioritari tra i seguenti:» fino alla fine del comma.

2.56

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 3, dopo le parole: «obiettivi formativi individuati», aggiungere le seguenti: «dalla scuola autonomamente come prioritari».

2.57

LO MORO

Al comma 3, lettera a), premettere la seguente:

«0a) potenziamento della conoscenza della Costituzione italiana mediante l'inserimento tra le discipline curriculari dell'insegnamento della "educazione alla Costituzione"» .

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 0a), pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.58

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) formazione culturale ed umana della persona;».

2.59

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, lettera a), alle parole: «valorizzazione e potenziamento» premettere le seguenti: «valorizzazione e potenziamento della conoscenza della lingua e della civiltà latina e».

2.60

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «delle competenze linguistiche», con le seguenti: «delle varie competenze linguistiche scelte dagli studenti o dalle famiglie».

2.61

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «italiano» aggiungere le seguenti: «e al latino».

2.62

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «alla lingua inglese» aggiungere le parole: «, arabo, cinese ed altre lingue dell'Unione Europea».

2.63

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, lettera a), abrogare le seguenti parole: «della metodologia Content language integrated learning».

2.64

MALAN

Al comma 3, lettera 1) sostituire le parole: «Content language integrated learning», con le seguenti: «della immersione linguistica».

2.65

FUCKSIA, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «learning», inserire le seguenti: «valorizzazione dell'apprendimento della lingua latina, da inserire nell'offerta formativa delle scuole medie inferiori;».

2.66

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, MONTEVECCHI

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). valorizzazione e sviluppo delle competenze storiche, agendo sulle indicazioni nazionali che preludono ai programmi e dunque all'offerta formativa relativa sia alla scuola primaria sia alla scuola secondaria di primo grado, mediante il ripristino dell'insegnamento del ciclo completo di storia dall'antichità fino alla storia contemporanea nonché l'introduzione dell'insegnamento del latino fin dalla scuola primaria inteso come approfondimento ineludibile nello studio delle radici culturali, del senso di identità e di appartenenza e della documentazione scritta di un popolo».

2.67

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche e lo sviluppo del pensiero critico;».

2.68

LO GIUDICE, GOTOR, MANASSERO, PEGORER

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) potenziamento delle competenze umanistiche e storico-filosofiche;».

2.69

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, SERRA

Al comma 3, alla lettera c), dopo le parole: «pratica e nella cultura musicali», inserire le seguenti: «, prevedendo l'insegnamento sin dalla scuola primaria di almeno uno strumento musicale,».

2.70

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «nella pratica e nella cultura musicali», aggiungere le seguenti: «nella geografia».

2.71

FUCKSIA

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «storia dell'arte», inserire le seguenti: «attraverso l'introduzione nella scuola elementare, dell'insegnamento delle relative materie».

2.72

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «storia dell'arte» inserire le seguenti: «nella tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione internazionale».

2.73

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «storia dell'arte», aggiungere le seguenti: «nella lingua e nella cultura latina».

2.74

DI GIORGI, FAVERO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «nel cinema,» inserire le seguenti: «nel teatro, nella danza, nei circhi e spettacoli viaggianti, nei festival,».

2.75

MARCUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «nel cinema» inserire le seguenti: «nello spettacolo dal vivo».

Conseguentemente, alla lettera e), dopo le parole: «all'arte» inserire le seguenti: «e alle arti performative».

2.76

MALAN

Al comma 3, lettere c) e f), sostituire la parola: «media», con la seguente: «mezzi».

2.77

D'ADDA, GOTOR

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, potenziamento dell'attività filosofico-speculativa, in sé e nelle sue manifestazioni attraverso i tempi, quale capacità intellettuale che mira a sviluppare una concezione critica della realtà del mondo e dell'uomo, secondo le specificità dei diversi orientamenti scolastici.».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 2, comma 3, pari a 2 milioni di euro annui per l'anno 2015 e a 4 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.78

RUVOLO, SCAVONE

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «in tali settori.», aggiungere alla fine le seguenti: «A tal fine i docenti di ruolo e non, che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso (A028 Educazione artistica) (A025 Disegno e Storia dell'arte) ambito disciplinare K01A, sono da considerarsi abilitati, a tutti gli effetti di legge, per la classe di concorso A061 (Storia dell'Arte)».

2.79

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato C1 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, relativo al riordino degli istituti professionali, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo "Produzioni industriali ed artigianali", da un'ora di insegnamento di "storia dell'arte"».

Conseguentemente:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A tale fine è autorizzata una spesa nel limite massimo di euro 1,8 milioni nell'anno 2015, di euro 7,2 milioni nell'anno 2016, di euro 10,8 milioni a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c-bis) del comma 3 si provvede, quanto a euro 7,2 milioni nell'anno 2016, a euro 10,8 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «10,2 milioni».

2.80

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato B2 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo al riordino degli istituti tecnici, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo "Turismo", da un'ora di insegnamento della materia "arte e territorio"».

Conseguentemente:

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A tale fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1,1 milioni nell'anno 2015, di euro 4,5 milioni nell'anno 2016, di euro 6,8 milioni a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c-bis) del presente comma si provvede, quanto a euro 4,5 milioni nell'anno 2016, a euro 6,8 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «10,9 milioni.

2.81

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di storia dell'arte (classe di concorso A061) laddove la materia sia già presente; .

Conseguentemente,

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 3,6 milioni nell'anno 2015, di euro 14,4 milioni nell'anno 2016, di euro 25,2 milioni nell'anno 2017, di euro 36 milioni nell'anno 2018 e di euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera *c-bis)* del comma 3, si provvede, quanto a euro 14,4 milioni nell'anno 2016, a euro 25,2 milioni nell'anno 2017, a euro 36 milioni nell'anno 2018 e a euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «8,4 milioni».

2.82

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) ripristino dell'insegnamento di storia dell'arte nella scuola secondaria di secondo grado;».

2.83

MALAN

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) valorizzazione e potenziamento delle capacità critiche individuali, anche attraverso la discussione dei messaggi trasmessi dal personale docente;».

2.84

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) sviluppo e potenziamento delle conoscenze e delle competenze in materia di diritto ed economia, anche attraverso i principi e le azioni di cittadinanza attiva e con l'inserimento dell'ora di educazione civica in tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado;».

2.85

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza, attraverso la valorizzazione del dialogo tra culture, il rispetto delle differenze e la cura dei beni comuni nonché potenziamento e reintroduzione dello studio delle materie giuridico-economiche».

2.86

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) potenziamento delle competenze in materia di diritto ed economia anche relative alla cultura della legalità e delle regole della vita civile; lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso

l'adozione di comportamenti e lo svolgimento di attività improntati al rispetto dei diritti e dei doveri, all'assunzione di responsabilità, alla solidarietà verso i più deboli, alla cura del bene comune».

2.87

MALAN

Al comma 3, lettera d) premettere alle parole: «sviluppo delle competenze» le seguenti: «nel contesto della valorizzazione e del potenziamento delle capacità critiche individuali, anche attraverso la decodificazione dei meccanismi di propaganda occulta e la discussione dei messaggi trasmessi dal personale docente e dai testi proposti».

2.88

MALAN

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: «e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale», con le parole: «attraverso la valorizzazione dei principi democratici e costituzionali, dell'educazione interculturale».

2.89

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera d) dopo le parole: «tra le culture» aggiungere le seguenti: «l'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di solidarietà e parità di genere».

2.90

BATTISTA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, ROMANO, ZIN

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «dei diritti e dei doveri» inserire le seguenti: «, mediante l'istituzione di ore dedicate all'insegnamento dell'educazione civica nelle classi della scuola secondaria di secondo grado;».

2.91

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «dei diritti e dei doveri» aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione allo studio della Costituzione italiana e della normativa comunitaria».

2.92

CENTINAIO

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «tra le culture» aggiungere le seguenti: «nonché il rispetto delle identità ed autonomie locali».

2.93

MALAN

Al comma 3, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente: «sviluppo delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria, dei modi e dei sistemi di produzione dei beni e della ricchezza, dei meccanismi del mercato e del funzionamento delle imprese anche in una prospettiva di autoimprenditorialità».

2.94

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 3, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: «potenziamento delle conoscenze» con le seguenti: «lo studio della Costituzione italiana, della normativa comunitaria, potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, sviluppo del pensiero critico, nonché delle conoscenze».

2.95

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità».

2.96

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «e di educazione all'autoimprenditorialità».

2.97

GATTI

Al comma 3, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e di educazione all'autoimprenditorialità».

2.98

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Al comma 3, lettera d), abrogare le seguenti parole: «e di educazione all'imprenditorialità».

2.99

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «educazione all'autoimprenditorialità», aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche (classe di concorso A019) nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado e nel triennio degli istituti tecnici e professionali;».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies.

2-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 2-sexies, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 4 per cento.

2-quater. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-sexies. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-ter ha efficacia decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.100

CENTINAIO

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) potenziamento dell'offerta formativa nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, attraverso l'introduzione:

a) di un'ora di insegnamento di "geografia generale ed economica" in una delle due classi del primo biennio degli istituti professionali e degli istituti tecnici, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia;

b) di due ore settimanali di insegnamento autonomo della geografia nella prima classe e di due ore settimanali nella seconda classe nel primo biennio dei licei, ferma restando la previsione di tre ore di insegnamento autonomo della storia».

2.101

CENTINAIO

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) individuazione di interventi finalizzati a promuovere l'attività di solidarietà tra le famiglie degli studenti con progetti mirati all'organizzazione di una rete familiare per lo scambio del tempo e delle competenze al fine di migliorare la normale attività degli studenti nella fase di approfondimento delle materie scolastiche a casa».

2.102

CENTINAIO

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) potenziamento le iniziative volte alla programmazione nella scuola dell'obbligo di campagne di sensibilizzazione verso comportamenti di buona cittadinanza ispirati ai valori della solidarietà anche attraverso progetti volti a coinvolgere i giovani e giovanissimi in attività di volontariato».

2.103

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di «Diritto ed Economia» (classe di concorso A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora.

Consequentemente:

- *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«*3-bis*. È autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 3,6 milioni nell'anno 2015, di euro 14,4 milioni – nell'anno 2016, di euro 25,2 milioni nell'anno 2017, di euro 36 milioni nell'anno 2018 e di euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera *d-bis*) del comma 3 si provvede, quanto a euro 14,4 milioni nell'anno 2016, a euro 25,2 milioni nell'anno 2017, a euro 36 milioni nell'anno 2018 e ad euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- *all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni», con le seguenti: «8,4 milioni».*

2.104

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «della legalità», aggiungere le seguenti: «e dell'identità di genere e del superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale».

2.105

FUCSIA, BLUNDO, SERRA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «sostenibilità ambientale» aggiungere le seguenti: «di una cultura di tutela e protezione degli animali,».

2.106

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «ambientale», inserire le seguenti: «della natura e degli animali».

2.107

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di comportamenti socio-culturali volti ad eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e pratiche basati sull'idea dell'inferiorità, della donna e a promuovere la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali».

2.108

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, della tutela e della promozione del relativo patrimonio, nonché potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, e sviluppo dello spirito critico;».

2.109

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da incentivare attraverso agevolazioni economiche per gli studenti e i docenti di ogni ordine e grado scolastico».

2.110

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

2.111

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

2.112

CHIAVAROLI, GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) potenziamento della didattica con il supporto della musicoterapia, da implementare attraverso il riconoscimento della figura professionale del musicoterapeuta, al fine di individuare metodologie didattiche alternative per il trattamento di patologie di carattere psichico che interessano tutte le fasce di età e utilizzare la musica come mezzo a fini diagnostici e curativi;».

2.113

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «potenziamento delle discipline motorie e», con le seguenti: «potenziamento delle discipline motorie, prevedendo in particolare un aumento del monte ore dedicato all'attività sportiva autorizzata la spesa nel limite massimo di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, nonché lo».

Conseguentemente al comma 5 inserire, infine, il seguente periodo: «Al fine di sviluppare negli studenti l'attitudine alla collaborazione e alla cooperazione all'interno di un gruppo, in coerenza con, quanto disposto dalla lettera g) del comma 3, gli istituti di ogni ordine e grado sono tenuti, anche prevedendo rapporti di collaborazione con i laureati in scienze motorie, a incentivare la creazione di squadre di istituto riferibili alle varie discipline sportive».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 17 e 18 e al comma 3 dell'articolo 25 sopprimere le parole "nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

2.114

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «potenziamento delle discipline motorie e», con le seguenti: «potenziamento delle discipline motorie, prevedendo in particolare un aumento del monte ore dedicato all'attività sportiva è autorizzata la spesa nel limite massimo di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, nonché lo».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 17 e 18 e al comma 3 dell'articolo 25 sopprimere le parole: «nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

2.115

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «all'alimentazione», aggiungere le seguenti: «anche attraverso l'introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado di specifici corsi di educazione alimentare,».

2.116

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «all'alimentazione», aggiungere le seguenti: «anche attraverso l'introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado di specifici corsi di educazione alimentare,» .

2.117

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «con particolare riferimento all'alimentazione», inserire la seguente frase: «, anche attraverso l'istituzione presso le Scuole di ogni ordine e grado di corsi di educazione alimentare».

2.118

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, lettera g), dopo la parola: «sport» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso percorsi , mirati all'educazione a un'alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali,».

2.119

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.»

2.120

FUCKSIA, BLUNDO

Al comma 3, alla lettera g), dopo le parole: «agonistica» inserire il seguente periodo: «Ai fini di effettuare un efficace programma di prevenzione e promozione della salute è introdotta nelle scuole elementari e medie inferiori, la figura del medico scolastico;».

2.121

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis). Promozione di uno stile di vita sostenibile e che valorizzi lo sport, sviluppare percorsi disciplinari mirati alla educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, e che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali».

2.122

FUCKSIA, BLUNDO

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis. Promozione di una cultura della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, attraverso specifiche attività di formazione avvalorate dall'esempio della testimonianza anche attraverso incontri con le vittime di infortuni sul lavoro, al fine di sviluppare più efficacemente una cultura della prevenzione;».

2.123

FUCKSIA, BLUNDO

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis). È incaricato di svolgere l'attività di medico scolastico, un medico specialista con i requisiti previsti all'articolo 38 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Gli elenchi dei medici scolastici, che possono essere nominati dai dirigenti scolastici per svolgere le funzioni di cui al presente comma sono pubblicizzati presso i siti *internet* istituzionali degli ordini dei medici regionali».

2.124

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis). sviluppo delle competenze in materia di difesa e tutela dell'ambiente mediante l'utilizzo dei Parchi e delle aree protette per scopi segnatamente didattico-culturali con percorsi didattici finalizzati all'apprendimento *de visu* delle tipicità naturali presenti nelle Aree protette e dei relativi meccanismi che le governano, oltre che alla conoscenza e all'approfondimento del valore storico-artistico dei siti e dei beni culturali dislocati al loro interno».

2.125

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Sostituire il comma 3, lettera h), con la seguente:

«h) sviluppo della cultura digitale degli studenti e degli insegnanti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei media digitali per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione di competenze lavorative, cognitive e sociali.»

2.126

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) sviluppo dell'alfabetizzazione informatica degli studenti al fine di diffondere le conoscenze alle famiglie per ridurre il *digital divide*;»

2.127

FUCKSIA, BLUNDO

Al comma 3, lettera i), dopo la parola: «laboratorio» inserire le seguenti: «anche inerenti ad attività alternative all'offerta formativa scolastica, volte a stimolare negli alunni creatività e a sviluppare attitudini ed interessi diversi da quelli legati alla programmazione didattica».

2.128

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, lettera i), aggiungere, infine, le parole: «, anche attraverso un incremento del monte-ore destinato a tali attività».

2.129

ANITORI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 3, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) potenziamento delle discipline tecnico pratiche di laboratorio nel primo biennio al fine di combattere la dispersione scolastica, nel secondo biennio al fine di rendere più consapevoli gli allievi attraverso maggiori competenze e abilità, acquisite attraverso l'ampiamiento del POF permettendo così loro una scelta mirata per approdare nel mondo del lavoro»

2.130

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera l), dopo le parole: «dispersione scolastica», aggiungere le seguenti: «anche prevedendo l'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età».

2.131

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera l), dopo le parole: «dispersione scolastica,» aggiungere le seguenti: «attraverso interventi rivolti alle alunne ed agli alunni in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento».

2.132

CENTINAIO

Al comma 3, lettera l), dopo le parole: «, anche informatico», aggiungere le seguenti: «per un'ampia diffusione di una cultura antinfortunistica e a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, nonché».

2.133

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera l), dopo le parole: «dell'inclusione scolastica», aggiungere le seguenti: «anche con protocolli e strumenti per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni, con particolare riferimento ai BES, valorizzando metodologie di apprendimento cooperativo e linguistico comunicativo integrato».

2.134

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «attraverso percorsi individualizzati e personalizzati» con le seguenti: «o diversamente abili anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati progettati anche in base all'eventuale diagnosi funzionale».

2.135

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «associazioni di settore», con le seguenti: «associazioni no profit»;

2.136

IDEM

Al comma 3, lettera l) dopo le parole: «delle associazioni di settore» aggiungere le seguenti: «, promozione e valorizzazione delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati quale strumento utile e pertinente per contrastare le difficoltà di inserimento scolastico, di apprendimento e di diritto al successo formativo degli alunni adottati».

2.137

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno d'età e l'anticipo di un anno dell'inizio della scuola dell'obbligo attraverso la generalizzazione dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia».

Consequentemente dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Ai fini dell'attuazione dell'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno d'età e dell'anticipo di un anno dell'inizio della scuola dell'obbligo attraverso la generalizzazione dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, di cui alla lettera l) comma 3, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 200 milioni annui a decorrere da 2016».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13

Conseguentemente all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole: «2, commi 22 e 23» con le seguenti: «2, commi 22, 23 e 24-bis» e sopprimere le parole: «13, comma 1».

2.138

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 3, lettera l) aggiungere infine il seguente periodo: «realizzazione di una raccolta annuale da parte del MIUR dei dati relativi alla dispersione scolastica e delle causa della stessa, suddivisi per provincia, per regione e per tipologia di scuola».

2.139

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «terzo settore », aggiungere le seguenti: «, associazioni culturali e sportive».

2.140

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, lettera m), abrogare: «e le imprese».

2.141

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Al comma 3, lettera m), in fine dopo la parola: «imprese», aggiungere le seguenti: «anche attraverso attività e competenze riconosciute in funzione del curriculum dello studente.».

2.142

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

Al comma 3, lettera m) aggiungere infine le seguenti parole: «che favoriscono l'alternanza scuola-lavoro».

2.143

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 3, lettera n).

2.144

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 3, sostituire la lettera n), con le seguenti:

«n) apertura pomeridiana delle scuole;

n-bis) riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;».

2.145

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) istituzione del tempo prolungato per tutte le scuole dell'infanzia e primaria con riduzione del numero di alunni per classe nelle scuole primarie determinato in un massimo di 21 allievi o di 20 in caso della presenza di bambini disabili».

2.146

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 3 lettera n) dopo le parole: «apertura pomeridiane delle scuole» inserire le seguenti: «avvalendosi delle risorse in organico del personale ATA assegnato nell'organico dell'autonomia».

2.147

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 3 lettera n) dopo le parole: «e riduzione del numero degli alunni e di studenti per classe», inserire le seguenti: «in applicazione della normativa sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81 del 2008) e in presenza di allievi e studenti portatori di bisogni educativi speciali,».

2.148

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, lettera n), dopo le parole: «gruppi di classi» aggiungere le seguenti: «fino al raggiungimento, entro l'anno scolastico 2017-2018, di un numero massimo di 22 alunni per classe».

2.149

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, lettera n), sostituire le parole da: «del tempo scolastico» fino alla fine della lettera con le seguenti: «del tempo pieno e l'introduzione del modello della compresenza nella scuola primaria».

2.150

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 3 alla lettera n) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il dirigente scolastico dovrà dichiarare la conformità di ogni singolo ambiente classe al numero degli allievi/studenti in esso ospitati, con apposita dichiarazione rilasciata sotto la sua responsabilità in quanto titolare dell'attività, così come previsto da D.M. Interno 26 agosto 1992 »Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica« punto 5.0 dell'allegato, ».

2.151

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Al comma 3, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il numero di studenti per classe non può superare comunque le 23 unità, salvo motivata deroga; all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

2.152

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3 sopprimere la lettera o).

2.153

FUCKSIA, BLUNDO

Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) incremento, ai fini dell'orientamento lavorativo, di progetti di alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, anche attraverso la previsione di specifici progetti formativi, che prevedano ore di lavoro in studi professionali, aziende e imprese anche uninominali con cui vengono stipulate apposite convenzioni, previa definizione di un programma formativo ben specificato e finalizzato e relazionato in modo da monitorare la qualità dell'esperienza formativa svolta».

2.154

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) valorizzazione dell'alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione anche attraverso l'istituzione di un portale informatico espressamente dedicato destinato a favorire l'incontro tra le scuole, gli studenti e le aziende interessate all'attivazione di tali percorsi;».

2.155

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «garantendo comunque un limite minimo di ore nella misura fissata dall'articolo 4, comma 1»;

b) alla lettera s) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «permanente connesso con le politiche attive del lavoro».

2.156

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 3, lettera o) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo comunque un limite minimo di ore nella misura fissata dall'articolo 4».

2.157

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso un incremento delle ore di laboratorio negli istituti tecnici e professionali».

2.158

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 3, lettera p).

2.159

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, lettera p), sostituire le parole: «individualizzati e» con le seguenti: «in reti di scuole con il».

2.160

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

Al comma 3, alla lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'attività didattica, anche attraverso lo sviluppo di programmi di tutoraggio».

2.161

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«*p-bis*) valorizzazione dei percorsi di studi personalizzati coerenti con i piani educativi individuali degli alunni con bisogni educativi speciali, comunicazione annuale da parte degli insegnanti di sostegno degli obiettivi raggiunti e giustificazione di eventuali insuccessi;».

2.162

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«*p-bis*) potenziamento dello studio della Costituzione italiana, della normativa comunitaria e delle conoscenze storiche e filosofiche e lo sviluppo del pensiero critico».

2.163

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, sopprimere la lettera q).

2.164

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera q), sopprimere le parole: «alla premialità e».

2.165

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, dopo la lettera q, inserire la seguente:

«*q-bis*) le scuole secondarie, a partire da quelle di secondo grado, effettuano una programmazione su 5 giorni settimanali».

2.166

CENTINAIO

Al comma 3, sostituire la lettera r), con la seguente:

«*r*) realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, attraverso l'istituzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, di classi per l'inserimento scolastico degli studenti stranieri il cui livello di alfabetizzazione della lingua italiana non consente la normale frequenza, presso ciascuna scuola ovvero in rete tra istituti. La determinazione del numero delle classi per l'inserimento scolastico deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli studenti stranieri aventi diritto all'accesso alla scuola dell'obbligo che necessitano di un sostegno linguistico, della loro distribuzione sul territorio provinciale e delle prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato. La finalità delle classi per l'inserimento scolastico è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione, anche con

progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni, al fine di dotare l'alunno degli strumenti linguistici necessari al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione».

Consequentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dalla lettera q) del comma 3, attuano piani di studio personalizzati che prevedono:

- a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua denominata "italiano lingua 2";
- b) il costante monitoraggio delle classi per l'inserimento scolastico da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale;
- c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;
- d) la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura italiana;
- e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;
- f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;
- g) l'educazione alla cittadinanza».

Consequentemente all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera r) pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, a 25 milioni di euro per il 2016 e a 20 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.167

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera r), premettere le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 sono istituiti, laddove necessario, corsi di».

Consequentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettera r) a partire dall'anno scolastico 2015-2016 è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 12 milioni annui, a decorrere dal 2015».

Consequentemente all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35» *con le seguenti:* «a euro 23».

2.168

CENTINAIO

Al comma 3, lettera r), dopo le parole: «corsi e laboratori» aggiungere le seguenti: «ovvero apposite classi di inserimento temporaneo».

2.169

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) promozione della creazione di aule digitali come spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e strategie didattiche alternative, dotate di connessione di rete a banda larga, dispositivi multimediali degli studenti e della scuola in una rete dinamica e interattiva mediante la quale ciascuno studente può accedere ai contenuti proposti dal docente, scaricare il materiale didattico di volta in volta prodotto e interagire con docenti e studenti dello stesso o di altri istituti così da congiungere ogni componente della comunità scolastica nazionale in un reale *network* dinamico e in continua crescita».

2.170

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) promozione di una percentuale del monte ore curriculare complessivo presso altra sede non convenzionale, in particolare all'aperto, al fine di intrecciare i temi peculiari di ciascun territorio con le singole discipline scolastiche e garantire percorsi esperienziali per le diverse

materie scolastiche, anche in accordo con gli enti locali per la stipula di apposite convenzioni di durata almeno triennale».

2.171

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) adozione di formulazioni orarie di erogazione dell'insegnamento diverse dalla scansione usualmente definita in moduli da 60 minuti, con la possibilità di abbreviare o allungare i moduli per favorire una organizzazione curriculare e didattica che rispetti le necessità cognitive degli alunni nel rispetto delle recenti ricerche in cronobiologia».

2.172

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) adozione di progetti che trasformino la spazialità della didattica a scuola, per superare la rigidità imposta dallo spazio-classe che limita le potenzialità cognitive degli alunni e le potenzialità degli insegnanti, in modo tale che lo spazio dell'edificio scolastico nella sua interezza possa diventare una risorsa per sviluppare la didattica e gli stili e i metodi di insegnamento-apprendimento».

2.173

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) valorizzazione e potenziamento delle discipline storico-filosofiche, per la loro particolare funzione di accrescimento del senso critico e della creatività, nonché di sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerenti la formazione e l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza».

2.174

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) valorizzazione e potenziamento delle discipline storico-geografiche per la loro particolare propensione all'accrescimento del senso civico e della creatività, nonché allo sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerente a "Cittadinanza e Costituzione"».

2.175

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) ripristino dell'orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria da 27 a 30 ore, con estensione in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie fino a 40 ore settimanali, corrispondenti al tempo pieno».

2.176

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) nell'ambito della cultura nazionale sono adottati progetti di promozione delle culture locali anche attraverso programmi miranti alla valorizzazione e all'approfondimento delle lingue minoritarie e dei dialetti regionali».

2.177

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) adozione di metodi di insegnamento che favoriscano l'*outdoor education*, rafforzi le metodologie didattiche pedagogiche accreditate dal mondo scientifico come il metodo Montessori, dell'educazione libertaria, della pedagogia steineriana».

2.178

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) promozione di processi di innovazione didattica e di ricerca educativa con il coinvolgimento di esperti del mondo universitario, maestri di strada ed esperienze all'avanguardia nel sistema scolastico nazionale».

2.179

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) adozione di progetti educativi basati sullo svolgimento di attività laboratoriali e sulla presenza di materiali didattici personalizzati per gli studenti e differenziati per tipologia di apprendimento nell'ambiente, per il superamento della didattica frontale e basata sull'insegnamento orale-visivo-passivizzante».

2.180

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) potenziamento dell'offerta formativa *extracurriculare* su proposte di studenti e genitori appartenenti alla scuola o alle reti di scuole, sottoposte a consultazione diretta e votate, a scrutinio segreto, dalle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275».

2.181

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) promozione della stimolazione multisensoriale e multimodale attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione e l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità e bisogni educativi speciali con lo svolgimento di opportune attività didattiche in uno spazio digitale che rappresenta un luogo fisico integrato delle tecnologie multimediali».

2.182

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) promozione dello sviluppo di reti di docenti finalizzate alla redazione e alla produzione di testi scolastici multimediali disponibili *online* gratuitamente per gli studenti e alla produzione di *e-book* in base all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104».

2.183

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) individuazione di sistemi e percorsi formativi individualizzati finalizzati al maggiore coinvolgimento e al sostegno degli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento, con bisogni educativi speciali e con disturbi specifici dell'apprendimento».

2.184

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) ripristino dell'organizzazione a moduli e delle compresenze nella scuola primaria e superamento del modello del docente unico di riferimento con orari di insegnamento prevalente e compiti di coordinamento».

2.185

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) sviluppo della didattica esperienziale e all'aperto e sviluppo di abilità concrete da parte dello studente».

2.186

CENTINAIO

Al comma 3, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«*r-bis*) individuazione come materie in contrasto con le attività extracurricolari autorizzabili nell'ambito dell'autonomia degli istituti, l'insegnamento dell'arabo e l'apprendimento e studio del Corano.

2.187

CENTINAIO

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) promozione, soprattutto nelle scuole, la tutela delle tradizioni e dei riti che contraddistinguono le festività cattoliche, a partire dal Natale, riconoscendo alle radici cristiane un valore fondante della nostra cultura.

2.188

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 3, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «permanente connesso con le politiche attive del lavoro».

2.189

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 3, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al mondo del lavoro».

2.190

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) promozione della consapevolezza emotiva nella conoscenza e nella decifrazione delle proprie emozioni, consentendo l'ottimizzazione delle proprie risorse e producendo un potenziamento dell'apprendimento cognitivo attraverso l'istituzione dell'ora di educazione sentimentale nelle scuole.

Consequentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, lettera s-bis), è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Consequentemente all'articolo 9, comma 9, primo periodo sopprimere le parole: «a euro 12 milioni per l'anno 2015 e» e all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

All'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «2, commi 22 e 23» inserire le seguenti: «3-bis,».

2.191

ELENA FERRARA

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«s-bis. avvio, potenziamento e valorizzazione della metacognizione, della riflessione sul proprio apprendimento, del metodo a imparare».

2.192

IDEM

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere, in fine, la seguente:

«s-bis) valorizzazione e tutela del diritto allo studio degli alunni adottati, anche in considerazione delle linee di indirizzo emanate al riguardo dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.193

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Sopprimere il comma 4.

2.194

SIBILIA, GIRO

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «in relazione» fino a: «comma 3».

2.195

RUSSO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, anche in deroga alle vigenti disposizioni, sono assegnati due incarichi dirigenziali aggiuntivi di livello non generale, di cui uno con funzioni tecnico ispettive, conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in eccedenza rispetto al contingente degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, ripartito tra le altre regioni.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis, pari a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.196

SIBILIA, GIRO

Sopprimere il comma 5.

2.197

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 5.

2.198

SERRA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «possono prevedere» con le seguenti: «devono prevedere».

2.199

PIGNEDOLI, BERTUZZI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «a chilometro zero» con le seguenti: «di qualità provenienti dal sistema produttivo locale».

2.200

PIGNEDOLI, BERTUZZI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e dalla pesca sociale».

2.201

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 5 inserire, infine, il seguente periodo: «Al fine di sviluppare negli studenti l'attitudine alla collaborazione e alla cooperazione all'interno di un gruppo, in coerenza con quanto disposto dalla lettera g) del comma 3, gli istituti di ogni ordine e grado sono tenuti, anche prevedendo rapporti di collaborazione con i laureati in scienze motorie, a incentivare la creazione di squadre di istituto riferibili alle varie discipline sportive.».

2.202

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Ogni singola regione e provincia autonoma attribuisce le risorse finanziarie pubbliche disponibili alle istituzioni scolastiche accreditate, sulla base del criterio principale della "quota capitaria", individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti a ogni istituzione scolastica, tenendo conto del costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, alla tipologia dell'istituto, alle caratteristiche qualitative delle proposte formative, all'esigenza di garantire stabilità nel tempo ai servizi di istruzione e di formazione offerti, nonché a criteri di equità e di eccellenza».

2.203

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 6 dopo le parole: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono aggiunte le seguenti: «previo pareri favorevoli del Consiglio Superiore Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali, adottati entro trenta giorni».

2.204

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «in base al numero degli studenti e ai Piani triennali di cui ai commi precedenti».

2.205

CENTINAIO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Il piano triennale dell'offerta formativa viene presentato dai dirigenti scolastici al collegio dei docenti che possono proporre eventuali modifiche. Una volta condiviso e predisposto il piano triennale, questo viene presentato all'ufficio scolastico regionale che ne valuta i contenuti e la fattibilità in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente».

2.206

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 7 dopo le parole: «L'Ufficio scolastico regionale» sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Consiglio regionale dell'istruzione di cui all'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 30/6/1999, n. 233,».

2.207

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 7, dopo le parole: «L'ufficio scolastico regionale aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio regionale dell'istruzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233».

2.208

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 7, dopo le parole: «L'ufficio scolastico regionale» aggiungere le seguenti: «anche sulla base del reddito medio familiare regionale, dei dati sulla dispersione scolastica e dell'occupabilità degli studenti nonché del numero di alunni per classe.».

2.209

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 7, dopo le parole: «L'ufficio scolastico regionale» aggiungere le seguenti: «anche sulla base del reddito medio disponibile su base regionale, delle famiglie, quale accertato dall'ISTAT, dei dati sulla dispersione scolastica nonché del numero di alunni per classe».

2.210

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVellini

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche», aggiungere le seguenti: «, per mezzo degli organi collegiali,»;*

2) *al comma 10, capoverso «Art. 3», sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

«4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.».

2.211

ORELLANA

Al comma 8, dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche», inserire le seguenti: «per mezzo dei propri organi collegiali».

Conseguentemente al comma 10, capoverso: «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «con la partecipazione di tutte le sue componenti», con le seguenti: «per mezzo dei propri organi collegiali».

2.212

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 8, le parole: «ottobre dell'anno scolastico precedente al», sono sostituite con le seguenti: «settembre del primo anno del».

2.213

FASIOLO

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «ottobre» con la seguente: «settembre».

2.214

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 8, sopprimere la parola: «formative».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 9, primo periodo sopprimere le parole: «a euro 12 milioni per l'anno 2015 e» e sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 3, sopprimere le parole: «13, comma 1».

2.215

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «può essere rivisto», con le seguenti: «deve essere rivisto».

2.216

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 9, dopo le parole: «L'Ufficio scolastico regionale» sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Consiglio regionale dell'istruzione di cui all'articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1999, n. 233,».

2.217

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 9, dopo la parola: «presentata» inserire le seguenti: «entro il 15 dicembre».

2.218

ORELLANA, BOCCHINO

Al comma 9, sostituire le parole: «dirigenti scolastici», con le seguenti: «istituti scolastici».

2.219

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 9, dopo le parole: «dirigenti scolastici», inserire le seguenti: «di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio d'istituto».

2.220

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 9, sostituire le parole: «nonché le eventuali revisioni annuali», con le seguenti: «e le revisioni annuali del piano triennale».

2.221

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.».

2.222

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rivedibile annualmente» con le seguenti: «soggetto ogni anno a conferma e ad eventuale revisione da parte del consiglio di circolo o d'istituto».

2.223

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rivedibile annualmente» con le seguenti: «soggetto ogni anno alla eventuale revisione da parte del consiglio di circolo o di istituto».

2.224

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'attuazione del piano è monitorata dal collegio docenti che ne relaziona all'Ufficio scolastico regionale anche ai fini della verifica».

2.225

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 10 alinea comma 2, dopo le parole: «gli obiettivi generali» aggiungere la seguente: «formativi».

2.226

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: «a norma dell'articolo 8 e» aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di riduzione progressiva del numero di alunni per classe, in modo da superare le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e».

2.227

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «, anche al fine di orientarla verso la sensibilizzazione e la crescita educativa, culturale ed emotiva degli alunni, la promozione dei principi di parità di genere e di solidarietà sociale, l'integrazione e l'inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica, l'alfabetizzazione degli alunni migranti».

2.228

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: «gli insegnamenti e le discipline tali da coprire».

2.229

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso Art. 3, comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: «e le discipline».

2.230

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso Art. 3, comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: «anche di gruppi minoritari»

2.231

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso Art. 3, comma 2, lettera a), dopo le parole: «monte orario» aggiungere le seguenti: «di ciascuno».

2.232

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso Art. 3, comma 2, lettera a), dopo le parole: «quota di autonomia dei curricoli» aggiungere le seguenti: «, all'obiettivo di riduzione progressiva del numero di alunni per classe, in modo da superare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81»

2.233

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso Art. 3, comma 2, lettera a), dopo le parole: «del numero di alunni con disabilità» inserire le seguenti: «e della connessa necessità di raggiungere la media di un docente ogni due alunni disabili in tutte le classi, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»

2.234

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso Art. 3, comma 2, lettera a), dopo le parole: «del numero di alunni con disabilità» inserire le seguenti: «tenendo conto del rapporto di un docente ogni due alunni disabili, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»

2.235

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso Art. 3, comma 2, lettera a), dopo le parole: «del numero di alunni con disabilità» inserire la seguente: «accertata»

2.236

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: «del numero di alunni con disabilità» inserire la seguente: «accertata».

2.237

CENTINAIO

Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le parole: «nel rispetto delle risorse di organico disponibili».

2.238

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 10, capoverso 3 comma 2, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Riservati ad insegnanti provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno e in mancanza di questi ad educatori professionali;»

2.239

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 10, capoverso Art. 3, comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «tenendo in considerazione la necessità di attribuire le cattedre unicamente a docenti in possesso delle competenze didattico-disciplinari richieste per lo svolgimento dei singoli insegnamenti».

2.240

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «tenendo in considerazione la necessità di attribuire le cattedre unicamente a docenti in possesso delle competenze didattico-disciplinari richieste per lo svolgimento dei singoli insegnamenti».

2.241

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 10, capoverso, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) il fabbisogno relativo ai posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario;».

2.242

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c*) il fabbisogno dei servizi necessari per le innovazioni metodologiche-didattiche».

2.243

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c*) il fabbisogno relativo ai posti del personale ATA».

2.244

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 10, capoverso «Art. 3» sopprimere le parole da: «nel rispetto dei limiti» fino alle: «22 giugno 2009, n.119» e aggiungere infine le seguenti: «Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà alla ridefinizione dei criteri e dei parametri di determinazione dell'organico del personale ATA indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. La ridefinizione dei criteri di determinazione dell'organico dovrà tenere conto della complessità degli Istituti articolati su più plessi, ai quali dovrà essere garantita una dotazione organica minima di almeno tre collaboratori scolastici per ciascun plesso. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere per lo svolgimento delle funzioni di assistente amministrativo dovranno essere trasformati in rapporti di lavoro subordinato. Progressivamente dovrà essere garantita, altresì, la trasformazione dei contratti di esternalizzazione dei servizi di ausiliariato e pulizia in contratti di lavoro subordinato».

2.245

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 3, sopprimere le parole da: «, nel rispetto» fino a: «n. 119»;

Conseguentemente, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla ridefinizione dei criteri e dei parametri di determinazione dell'organico del personale ATA indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. La ridefinizione dei criteri di determinazione dell'organico deve tener conto degli istituti articolati su più plessi, ai quali deve essere garantita una dotazione organica minima di almeno tre collaboratori scolastici per ciascun plesso. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere per lo svolgimento delle funzioni di assistente amministrativo sono trasformati in rapporti di lavoro subordinato».

2.246

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 10, al capoverso 3, comma 3, le parole: «nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119,» sono soppresse.

2.247

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 3, dopo le parole: «di attrezzature materiali» aggiungere le seguenti: «, e di servizi».

2.248

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso: «Art. 3», comma 3, sopprimere le parole da: «nonché i piani» fino alla fine del capoverso.

2.249

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «nonché i» con le seguenti: «anche sulla base dei».

2.250

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 3, sopprimere le parole: «dell'istituzione scolastica».

2.251

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 10, capoverso «Art. 3» i commi 4 e 5 sono sostituiti con i seguenti:

«4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio d'istituto e tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti. Il piano è adottato dal Consiglio d'istituto.

5. Ai fini dell'elaborazione del piano di cui al comma precedente, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio».

2.252

TOCCI, MINEO

Al comma 10, capoverso «Art. 3» sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto».

2.253

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Al comma 10, capoverso «Art. 3» sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il piano è proposto e votato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è ratificato dal consiglio di circolo o d'istituto. In caso di mancata ratifica motivata, il piano torna all'esame del collegio dei docenti per una nuova proposta».

2.254

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 10, capoverso «Art. 3» il comma 4 è così riformulato:

«4. Il piano triennale dell'offerta formativa di rete è elaborato dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei docenti ed i consigli d'istituto, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio di cui all'articolo 2-*bis* della presente legge».

2.255

SIBILIA, GIRO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il piano è elaborato dal Dirigente scolastico ed è approvato dal consiglio di circolo o di istituto.».

2.256

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «dal collegio dei docenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «, modificato e approvato dal collegio docenti e può essere predisposto da un'apposita commissione eletta nell'ambito del collegio dei docenti. Nella elaborazione del piano triennale sono, altresì coinvolti genitori e studenti, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i quali possono proporre e votare progetti educativi da inserire nel piano triennale».

2.257

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «sulla base degli indirizzi» fino alla fine del comma con le seguenti: «, con la partecipazione dei genitori e, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado, degli studenti nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti istituzionali, culturali sociali ed economici del territorio ed è adottato dal consiglio d'istituto».

2.258

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «sulla base degli indirizzi» fino alla fine del comma con le seguenti: «e adottato dal consiglio d'Istituto, con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturale del territorio».

2.259

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «sulla base degli indirizzi» fino alla fine del comma con le seguenti: «e adottato dal consiglio d'istituto, in accordo con il dirigente scolastico, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali attori economici, sociali e culturali del territorio».

2.260

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, dopo le parole: «degli indirizzi» inserire le seguenti: «definiti dal consiglio di circolo o di istituto,».

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la parola «definiti» con la seguente: «definite».

2.261

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «per le attività della scuola» fino a: «il Piano è approvato» con le seguenti: «generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato».

2.262

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «per le attività della scuola» fino a «il piano è approvato» con le seguenti: «generali per le attività della scuola e delle scelte generali i gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano è adottato».

2.263

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma quarto, dopo le parole: «attività della scuola» aggiungere le seguenti: «, delle scelte pedagogiche, didattiche, culturali ed educative».

2.264

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo sopprimere le parole: «definiti dal dirigente scolastico».

2.265

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «definiti» con la seguente: «proposti».

2.266

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dal dirigente scolastico» con le seguenti: «dalla specifica funzione strumentale eletta dal collegio docenti».

2.267

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dirigente scolastico» con le seguenti: «consiglio di circolo o d'istituto».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

2.268

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 10, al punto 4, dopo le parole: «dal dirigente scolastico.», aggiungere le seguenti: «di concerto con il collegio dei docenti».

2.269

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «approvato» con la seguente: «adottato».

2.270

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 5, sostituire le parole da: «il dirigente scolastico promuove» fino a «territorio» con le seguenti: «il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai principali attori economici, sociali e culturali del territorio».

2.271

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 5, sostituire le parole da: «il dirigente scolastico promuove» fino a «territorio» con le seguenti: «il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai principali soggetti istituzionali, culturali, sociali, economici del territorio».

2.272

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 5, sostituire le parole: «il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le» con le seguenti: «il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai rappresentanti delle».

2.273

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 10, capoverso, comma 5, dopo le parole: «il dirigente scolastico», aggiungere le seguenti: «sentiti gli enti locali di riferimento».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «con gli enti locali e».

2.274

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 10, capoverso: «Art. 3», comma 5, dopo le parole: «il dirigente scolastico promuove» inserire le seguenti: «, sulla base delle indicazioni del collegio docenti,».

2.275

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 10 alinea, comma 5, sostituire la parola: «promuove» con la seguente: «sviluppa».

2.276

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso: «Art. 3», comma 5, sostituire le parole: «tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati» con le seguenti: «inserisce almeno un progetto didattico formulato».

2.277

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso: «Art. 3», comma 5, sostituire le parole: «dagli organismi e dalle associazioni dei» con la seguente: «dai».

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «degli studenti» con le seguenti: «dagli studenti».

2.278

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 10, capoverso: «Art. 3», comma 5, sostituire le parole: «dagli organismi e dalle associazioni» con le seguenti: «dai rappresentanti».

2.279

CENTINAIO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nel piano triennale, coerentemente con le finalità previste dal precedente comma, è indicato il fabbisogno relativo ai posti ATA».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015, a 250 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.280

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere i commi 11 e 13.

Consequentemente,

all'articolo 8, comma 3, sostituire le parole: «della dotazione organica», con le seguenti: «per il potenziamento dell'offerta formativa»;

all'articolo 9, sopprimere i commi 2, 3 e 5;

all'articolo 10:

a) al comma 1, dopo le parole: «nell'organico dell'autonomia» inserire le seguenti: «nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015»;

b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «i vincitori presenti» con le seguenti: «i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito», e sopprimere le parole: «nelle graduatorie»;

c) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;

d) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «i vincitori» con le seguenti: «i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito»;

e) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «del personale docente» inserire le seguenti: «, nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2,»;

f) sopprimere i commi 5, 6, 7;

g) al comma 10 sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2018»;

h) al comma 11 sostituire le parole: «2016/2017» con le seguenti: «2017/2018»;

all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente

svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziata dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma *3-quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma *3-bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-quater* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresì escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-quater* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma *3-ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi *3-quinquies* e *3-sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

2.281

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere i commi 11 e 13.

Consequentemente:

all'articolo 9, sopprimere i commi 2, 3 e 5;

all'articolo 10:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'organico dell'autonomia» inserire le seguenti: «nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015»;

al comma 2, sopprimere le parole: «e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4»;

al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «i vincitori presenti» con le seguenti: «i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito», e sopprimere le parole: «nelle graduatorie»;

al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;

al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «i vincitori» con le seguenti: «i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito»;

al comma 4, lettera b), dopo le parole: «del personale docente» inserire le seguenti: «nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2,»;

sopprimere i commi 5, 6, 7;

al comma 10, sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2018»;

al comma 11, sostituire le parole: «2016/2017» con le seguenti: «2017/2018»;

all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono rassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*quinquies*. Possono essere altresì escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

2.282

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere i commi 11 e 13.

Conseguentemente,

all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa» con le seguenti: «e per il sostegno»;

all'articolo 9 sopprimere i commi 2, 3 e 5 all'articolo 10:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «nell'organico dell'autonomia» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015»;

b) al comma 2 sopprimere le parole: «e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4»;

c) al comma 2, lettera a), sostituire le parole «i vincitori presenti» con le seguenti: «i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito», e sopprimere le parole: «nelle graduatorie»;

d) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;

e) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «i vincitori presenti» con le seguenti: «i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito»;

f) al comma 4, lettera b) dopo le parole «del personale docente» inserire le seguenti: «nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2»;

g) sopprimere i commi 5, 6, 7;

h) al comma 10 sostituire la parola «2015» con la seguente: «2018»;

i) al comma 11 sostituire le parole «2016/2017» con le seguenti: «2017/2018».

2.283

SIBILIA, GIRO

Sopprimere il comma 12.

2.284

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 12, dopo le parole: «offerta formativa» inserire le seguenti: «elaborato dal collegio dei docenti».

2.285

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 12, sostituire le parole: «l'attuazione dei principi di pari opportunità» con le seguenti: «la creazione di laboratori educativi finalizzati alla promozione del principio di uguaglianza».

2.286

SACCONI, MANCUSO, ANITORI

All'articolo 2, comma 12, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «dei principi di pari opportunità», aggiungere le seguenti: «fra i sessi.»;

b) dopo le parole: «prevenzione della violenza», sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «contro le donne»;

c) dopo le parole: «tutte le discriminazioni», aggiungere le seguenti: «fra i sessi».

2.287

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 12, dopo le parole: «e grado l'educazione» aggiungere le seguenti: «all'affettività e».

Conseguentemente, dopo le parole: «violenza di genere» aggiungere le seguenti: «, dei pregiudizi basati sull'orientamento sessuale»

2.288

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 12, dopo le parole: «parità tra i sessi», aggiungere le seguenti: «all'affettività e alla sessualità consapevole, al fine di contrastare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale»

2.289

MALAN

Al comma 12, sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «legata al sesso».

2.290

SACCONI, MANCUSO, ANITORI

Al comma 12, dopo le parole: «gli studenti, i docenti ed i genitori», aggiungere le seguenti: «di cui dovrà essere acquisito l'esplicito consenso».

2.291

SACCONI, MANCUSO, ANITORI

Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo:

«La libertà di educazione dei genitori nei confronti dei figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche e la responsabilità educativa dei medesimi genitori sono riconosciute e garantite nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e la libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva, dalla legge 27 maggio 1991, n. 176».

2.292

MALAN

Al comma 12, aggiungere il fine i seguenti periodi: «Tutte le attività di cui al comma precedente devono essere concordate con le famiglie, le quali devono essere preventivamente informate sul loro specifico contenuto. Ove richiesto, l'approvazione avviene con voto segreto».

2.293

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato ed adottato dagli organi collegiali con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275».

2.294

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «sono pubblicati nel», inserire le seguenti: «sito web delle singole istituzioni scolastiche di appartenenza e nel».

2.295

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 13, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È allegata ai singoli piani triennali e anch'essa ivi pubblicata una relativa scheda riepilogativa e di sintesi al fine di facilitare l'approccio informativo del contenuto dei piani stessi».

2.296

TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Sopprimere commi 14 e 16.

E conseguentemente aggiungere:

«Art. 8-bis. – Il personale da assumere ai sensi della presente legge è assegnato, secondo le normative vigenti, alle singole scuole per i posti comuni e di sostegno e alle reti di scuole per il potenziamento dell'offerta formativa» e all'articolo 9 sopprimere i commi 2, 3, 4, 5».

2.297

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:

«Per l'anno scolastico 2015/2016 le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno necessario all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8 a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatta con delibera del collegio dei docenti e adottata dal consiglio d'istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa»;

all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente:

«Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono assegnati dall'Ufficio scolastico regionale»;

all'articolo 9, sopprimere i commi 2, e 3.

2.298

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Sopprimere il comma 14.

2.299

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 14.

2.300

CENTINAIO

Sopprimere il comma 14.

2.301

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Sopprimere il comma 14.

2.302

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS

Sopprimere il comma 14.

2.303

SIBILIA, GIRO

Sopprimere il comma 14.

2.304

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 14, dopo le parole: «Il dirigente scolastico» aggiungere le seguenti: «sentito il Collegio dei docenti».

2.305

ORELLANA, BOCCHINO

Al comma 14, dopo le parole: «Il dirigente scolastico», inserire le seguenti: «in collaborazione con il Comitato di Valutazione e il Consiglio di istituto».

2.306

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 14, le parole: «individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9», sono sostituite dalle seguenti: «assegna il personale docente ai posti dell'organico dei docenti con le modalità previste all'articolo 396, comma 2, lettera d) del Testo Unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

2.307

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 14, sostituire le parole: «individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia», con le seguenti: «propone l'incarico di docenza al personale».

2.308

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 14, le parole: «individua il personale» sono sostituite con le seguenti: «individua i posti».

2.309

TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, DIRINDIN, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Al comma 14 sostituire le parole: «ai posti dell'organico dell'autonomia» con le seguenti: «ai posti dell'organico dell'autonomia per il potenziamento dell'offerta formativa».

Al comma 16, sostituire le parole: «all'organico dell'autonomia» con le seguenti: «ai posti dell'organico dell'autonomia per il potenziamento dell'offerta formativa».

Conseguentemente:

all'articolo 8, comma 8, dopo: «la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche» sostituire: «del medesimo ambito territoriale» con: «coincidenti con i confini degli ambiti territoriali».

all'articolo 8, al comma 12, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Il personale docente già assunto o da assumere in ruolo a tempo indeterminato sui posti comuni o di sostegno conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza o di nuova nomina».

Conseguentemente:

All'articolo 9, sostituire il primo periodo del comma 2, con il seguente:

«Il dirigente scolastico anche tenendo conto delle candidature o delle preferenze presentate dai docenti:

a) propone, per la copertura dei posti di potenziamento dell'offerta formativa, gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati a tale scopo agli ambiti territoriali di riferimento;

b) assegna la nuova sede di titolarità ai docenti che hanno fatto domanda di trasferimento, ai fini o in seguito alla mobilità professionale o territoriale, per i posti della sua scuola vacanti nell'ambito territoriale;

c) assegna la sede di titolarità, sui posti comuni o di sostegno disponibili e vacanti, ai docenti, nominati sui posti di potenziamento dell'offerta formativa dell'ambito territoriale, che ne abbiano fatto richiesta, avendone titolo, al termine di un triennio di incarico».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire:

a) *il primo alinea del comma 2 con il seguente:* «Sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8 comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo»;

b) *il comma 5 con il seguente:*

«5. Le assunzioni nei posti comuni e di sostegno comportano l'attribuzione della titolarità nelle scuole prescelte nei corrispondenti ambiti territoriali. Le assunzioni nei posti di potenziamento dell'offerta formativa si riferiscono all'ambito territoriale prescelto. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c) esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre obbligatoriamente l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e fra le scuole in essi indicate. All'assunzione nella sede di titolarità o nell'ambito territoriale si provvede seguendo l'ordine delle province, come da preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto e per le scuole. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie».

c) *al comma 6:* «i soggetti di cui al comma 5» *con:* «i posti di cui all'articolo 9 comma 2».

d) *i primi tre periodi del comma 12 con i seguenti:*

«12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti comuni, di sostegno e di potenziamento, vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.

Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato, nominati nelle scuole o in esse incaricati in via provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, in quanto assegnati, agli ambiti territoriali a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione delle nuove sedi di titolarità o degli incarichi triennali. I docenti nominati a tempo indeterminato, con titolarità nelle scuole, partecipano solo a domanda».

All'articolo 22, al comma 2, lettera b), punto 4: «indeterminato» *aggiungere:* «con la titolarità nella scuola prescelta».

2.310

TOCCI

Al comma 14 sostituire le parole: «ai posti dell'organico dell'autonomia» con le seguenti: «ai posti dell'organico dell'autonomia per il potenziamento dell'offerta formativa».

Al comma 16 sostituire le parole: «all'organico dell'autonomia» *con le seguenti:* «ai posti dell'organico dell'autonomia per il potenziamento dell'offerta formativa».

Conseguentemente:

all'articolo 8, al comma 12, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il personale docente già assunto o da assumere in ruolo a tempo indeterminato sui posti comuni o di sostegno conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza o di nuova nomina».

Conseguentemente:

all'articolo 9, sostituire il primo periodo del comma 2, con il seguente: «Il dirigente scolastico anche tenendo conto delle candidature o delle preferenze presentate dai docenti:

a) propone, per la copertura dei posti di potenziamento dell'offerta formativa, gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati a tale scopo agli ambiti territoriali di riferimento;

b) assegna la nuova sede di titolarità ai docenti che hanno fatto domanda di trasferimento, ai fini o in seguito alla mobilità professionale o territoriale, per i posti della sua scuola vacanti nell'ambito territoriale;

c) assegna la sede di titolarità, sui posti comuni o di sostegno disponibili e vacanti, ai docenti, nominati sui posti di potenziamento dell'offerta formativa dell'ambito territoriale, che ne abbiano fatto richiesta, avendone titolo, al termine di un triennio di incarico».

Conseguentemente:

all'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo alinea del comma 2 con il seguente: «Sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8 comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo: »;

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le assunzioni nei posti comuni e di sostegno comportano l'attribuzione della titolarità nelle scuole prescelte nei corrispondenti ambiti territoriali. Le assunzioni nei posti di potenziamento dell'offerta formativa si riferiscono all'ambito territoriale prescelto. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c) esprimono, l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre obbligatoriamente l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e fra le scuole in essi indicate. All'assunzione nella sede di titolarità o nell'ambito territoriale si provvede seguendo l'ordine delle province, come da preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto e per le scuole. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie».

c) sostituire al comma 6 le parole: «i soggetti di cui al comma 5» con le seguenti: «i posti di cui all'articolo 9 comma 2»;

d) sostituire i primi tre periodi del comma 12 con i seguenti:

«12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti comuni, di sostegno e di potenziamento, vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.

Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato, nominati nelle scuole o in esse incaricati in via provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, in quanto assegnati, agli ambiti territoriali a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione delle nuove sedi di titolarità o degli incarichi triennali. I docenti nominati a tempo indeterminato, con titolarità nelle scuole, partecipano solo a domanda».

2.311

CENTINAIO

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in base a criteri da stabilirsi tramite regolamento per la valutazione dei titoli e dei servizi che ciascun insegnante può annoverare nella sua carriera».

2.312

CENTINAIO

Sopprimere il comma 16.

2.313

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Sopprimere il comma 16.

2.314

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, CAMPANELLA, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 16.

2.315

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 16.

2.316

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'USR assegna i docenti da destinare alle istituzioni scolastiche sulla base della ripartizione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8 comma 3, rispettando quanto stabilito dall'articolo 10, a seguito della predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatto dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio di istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa».

2.317

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Le istituzioni scolastiche, definito il piano dell'offerta formativa, nominano il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, utilizzando gli stessi criteri delle GAE negli albi territoriali».

2.318

SERRA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 16, sostituire le parole: «il dirigente scolastico individua i docenti», con le seguenti: «il dirigente scolastico nomina i docenti secondo l'ordine delle relative graduatorie divise per gradi d'istruzione e classi di concorso».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi» con le seguenti: «secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge».

2.319

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 16, sostituire le parole da: «il dirigente scolastico» fino a «di cui all'articolo 9», con le seguenti: «le istituzioni scolastiche individuano i docenti da destinare all'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica di riferimento, utilizzando gli stessi criteri delle GAE negli albi territoriali,».

2.320

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, CAMPANELLA, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 16, sostituire le parole da: «individua i docenti, fino a di cui all'articolo 9» con le seguenti: «con le modalità di all'articolo 396, comma 2, lettera d), del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, individua i docenti da destinare all'organico funzionale».

2.321

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 16, sostituire la parola: «individua», con le seguenti: «propone al collegio dei docenti».

2.322

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 16, sostituire la parola: «docenti» con la seguente: «posti».

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto» con le seguenti: «di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio di istituto, entro il 30 giugno 2015».

2.323

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 16, sostituire le parole: «all'organico dell'autonomia» con le seguenti: «per il potenziamento dell'offerta formativa».

2.324

SIBILIA, GIRO

Al comma 16, sopprimere le parole da: «redatta» fino a: «d'istituto».

2.325

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 16, dopo la parola: «redatta» aggiungere le seguenti: «entro il 31 luglio 2015».

2.326

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 16, alla fine del periodo, sostituire la parola: «sentiti» con le seguenti: «di concerto con».

2.327

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 16, aggiungere infine, le seguenti parole: «entro e non oltre il 30 agosto 2015».

2.328

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Sopprimere il comma 17.

2.329

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 17, dopo le parole: «della lingua inglese» aggiungere le seguenti: «sin dalla scuola dell'infanzia e per l'insegnamento».

2.330

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 17, sostituire le parole: «della musica e dell'educazione motoria» con le seguenti: «e della musica» e aggiungere infine il seguente periodo: «Per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati insegnanti laureati e abilitati nelle classi di concorso A029 e A030».

2.331

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

Al comma 17 dopo le parole: «della musica» aggiungere le seguenti: «dell'informatica, inclusi i moduli dell'ECDL,».

2.332

IDEM

Al comma 17, sostituire le parole: «educazione motoria» con le seguenti: «educazione fisica».

2.333

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 17, dopo le parole: «dell'educazione motoria» inserire le seguenti: «nella scuola dell'infanzia e».

2.334

IDEM

Al comma 17, sostituire le parole: «in possesso di competenze certificate» con le seguenti: «in possesso del titolo di studio richiesto per l'abilitazione relativa alle classi di concorso di lingua inglese, musica ed educazione fisica».

2.335

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 17, sostituire le parole: «abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'articolo 12 comma 4,» con le seguenti: «di madre lingua o abilitati all'insegnamento nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti, purché in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento nella scuola primaria».

2.336

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 17, sostituire dalle parole: «ai quali è assicurata» fino alla fine del comma con le seguenti: «purché in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento nella scuola primaria».

2.337

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 17, dopo le parole: «ai quali è assicurata» aggiungere le seguenti: «preliminarmente all'assunzione dell'incarico».

2.338

IDEM

Al comma 17, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, è istituita la classe di concorso per l'accesso al ruolo del personale docente per la scuola primaria per l'insegnamento della lingua inglese, dell'educazione musicale e dell'educazione fisica.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.339

IDEM

Al comma 17, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Si istituisce il ruolo dei docenti di educazione fisica della scuola primaria, con cattedra articolata su un orario di insegnamento settimanale di 22 ore più 2 di programmazione. I docenti di scuola primaria su posto comune in possesso di diploma ISEF o laurea in scienze motorie transitano a domanda nel nuovo ruolo dei docenti di educazione fisica della scuola primaria con contemporanea compensazione di posto comune in organico aggiuntivo. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.340

CASTALDI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, garantisce la presenza negli organici di diritto delle scuole primarie di docenti di educazione fisica».

2.341

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, è istituita la classe di concorso per l'accesso al ruolo del personale docente per la scuola primaria per l'insegnamento della lingua inglese, dell'educazione musicale e dell'educazione fisica».

2.342

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie».

2.343

SIBILIA, GIRO

Al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per l'insegnamento della lingua inglese sono utilizzati insegnanti madrelingua».

2.344

GIRO

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dalla lettera d) del comma 3 del presente articolo, l'insegnamento di diritto e di economia, da garantirsi in tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, ove non previsto dai piani di studio, anche attraverso il potenziamento dell'offerta formativa, è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, assegnati all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi».

2.345

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. L'insegnamento di esecuzione e interpretazione, musica d'insieme, teoria analisi e composizione, tecnologie musicali, storia della musica, storia della danza, tecniche della danza, laboratorio coreutico, laboratorio coreografico, teoria e pratica musicale per la danza, nei licei musicali e coreutici, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, avvalendosi di docenti abilitati nelle classi di concorso A031 A032 A077 come da allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e successive note, anche in ruolo in altri gradi di istruzione».

2.346

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come modificato dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è altresì assicurata l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese nella scuola dell'infanzia utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti in possesso di titoli e di requisiti adeguati, attraverso metodi idonei all'insegnamento ai bambini dai tre ai sei anni di età, ovvero, in subordine, mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modificare le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, introducendo espresso riferimento all'acquisizione delle nozioni fondamentali della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, nonché la conoscenza delle nozioni fondamentali della lingua inglese e delle relative tecniche di insegnamento agli alunni della scuola dell'infanzia quale requisito necessario ai fini del curricolo dei docenti della scuola dell'infanzia».

2.347

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Per l'insegnamento delle materie d'indirizzo nei licei musicali e coreutici, sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento di discipline musicali e coreutiche anche in altri gradi di istruzione, purché posseggano competenze professionali coerenti con l'insegnamento da impartire».

2.348

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Sopprimere il comma 18.

2.349

SIBILIA, GIRO

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole da «per il potenziamento» fino a «nonché».

2.350

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 18 dopo le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «previo parere favorevole del CSPI,».

2.351

DI GIORGI, FAVERO

Al comma 18, dopo le parole: «al diploma di specializzazione,», inserire le seguenti: «dei diplomi pregressi e».

2.352

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: «le realtà associative del territorio e del terzo settore», con le seguenti: «le associazioni no profit».

2.353

SIBILIA, GIRO

Sopprimere il comma 20.

2.354

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 20, dopo le parole: «livelli di istruzione degli adulti», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo a coloro che risiedono in aree socialmente ed economicamente svantaggiate».

2.355

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 20, dopo le parole: «stranieri adulti», aggiungere le seguenti: «richiedenti asilo ovvero in possesso del permesso di soggiorno».

2.356

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 20, aggiungere, in fine, le parole: «tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) ampliare l'offerta formativa anche attraverso progetti integrati in collaborazione con agenzie formative pubbliche e private, al fine di valorizzare l'alternanza scuola-lavoro;

b) favorire una maggiore flessibilità, anche attraverso la costituzione presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di ambienti tecnologici che utilizzino materiali innovativi, utili a realizzare la fruizione a distanza;

c) sviluppare le competenze del personale docente;

d) favorire il ruolo strategico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche attraverso convenzioni con le Regioni e partenariati con gli attori delle reti territoriali».

2.357

SIBILIA, GIRO

Sopprimere il comma 21.

2.358

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA, URAS

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato attraverso la promozione e realizzazione di attività di autoaggiornamento e formazione professionale su specifiche tematiche inerenti le diverse tipologie di disabilità e di altri bisogni educativi speciali, al fine di rafforzare le competenze in ambito pedagogico e metodologico-didattico, con particolare riguardo all'autismo, alle disabilità intellettive ed alle disabilità sensoriali. Ai fini dell'attuazione degli interventi relativi all'autismo è autorizzata la spesa nel limite massimo».

Conseguentemente:

all'articolo 9, comma 9, primo periodo sostituire le parole: «a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35» con le seguenti: «11».

2.359

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità, nonché il loro coinvolgimento nelle attività motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, sono assicurati anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione e la presenza, all'interno degli istituti scolastici, di figure professionali specifiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente alla lettera d), comma 2 dell'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «degli studenti con disabilità», inserire le seguenti: «, in particolare mediante il loro coinvolgimento nelle attività motorie,»;

b) sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, prevedendo in particolare la presenza, all'interno dell'istituto scolastico, di figure professionali specificamente correlate alla tipologia di disabilità dello studente, che garantiscano il coinvolgimento del medesimo nelle attività motorie, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;».

2.360

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI
Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità, nonché il loro coinvolgimento nelle attività motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, sono assicurati anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione e la presenza, all'interno degli istituti scolastici, di figure professionali specifiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.361

SERRA, FUCSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 21, sostituire le parole: «il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione» con le seguenti: «l'utilizzo delle differenti metodologie educative e formative nonché mediante l'impiego di ausili elettronici e informatici per la comunicazione e l'apprendimento».

2.362

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 21, dopo le parole: «differenti modalità di comunicazione», aggiungere le seguenti: «tra cui la lingua italiana dei segni (LIS),».

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, lettera d), dopo le parole: «differenti modalità di comunicazione», aggiungere le seguenti: «tra cui la lingua italiana dei segni (LIS),».

2.363

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 21, dopo le parole: «anche attraverso» aggiungere le seguenti: «l'istituzione di una specifica classe di concorso sul sostegno e».

2.364

ORRÙ

Al comma 21, dopo le parole: «modalità di comunicazione», inserire le seguenti: «e un'adeguata valorizzazione del ruolo degli assistenti specialistici per l'autonomia e la comunicazione».

2.365

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 22, sostituire le parole: «126 milioni» con le seguenti: «326 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13 e all'articolo 25, comma 3 le parole: «13, comma 1».

2.366

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 22, sostituire le parole: «126 milioni annui» con le seguenti: «200 milioni annui».

Conseguentemente, all'articolo 25, apportare le seguenti variazioni:

a) al comma 3:

1) all'alinea, sostituire rispettivamente le parole: «2.860,3 milioni, 2.909,5 milioni, a 2.903,7 milioni, 2.911,2, 2.955,067 milioni, 3.000,637 milioni,», con le seguenti: «2.860,77 milioni, 2.909,79 milioni, 2.903,81 milioni, 2.911,76 milioni, a 2.955,141 milioni, 3.000,711 milioni,»;

2) alla lettera b), sostituire rispettivamente le parole: «36.441.000 euro» e «76.137.000 euro», con le seguenti: «110.441.000 euro» e «150.137.000 euro»;

b) al comma 4, sostituire rispettivamente le parole: «362.650.250 euro», «376.160.500 euro», «404.869.000 euro», «449.693.000 euro», «459.753.950 euro», «357.652.500 euro» con le seguenti: «436.650.250 euro», «450.160.500 euro», «478.869.000 euro», «523.693.000 euro» «533.753.950 euro», «431.652.500 euro».

2.367

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Sostituire i commi 23 e 24 con il seguente:

23. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2015-2016, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128/2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2.368

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 23 sostituire le parole: «7 milioni» con le seguenti: «27 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 25, apportare le seguenti variazioni:

a) al comma 3:

1) all'linea, sostituire rispettivamente le parole: «2.860,3 milioni, 2.909,5 milioni, a 2.903,7 milioni, 2.911,2 milioni, 2.955,067 milioni, 3.000,631 milioni,», con le seguenti: «2.860,23 milioni, 2.909,25, milioni, 2.903,27 milioni, 2.911,22 milioni, 2.955,089 milioni, a 3.000,659 milioni,»;

2) alla lettera b), sostituire rispettivamente le parole: «36.441.000 euro» e «76.137.000 euro», con le seguenti: «56.441.000 euro» e «96.137.000 euro»;

b) al comma 4, sostituire rispettivamente le parole: «362.650.250 euro», «376.160.500 euro», «404.869.000 euro», «449.693.000 euro», con le seguenti: «382.650.250 euro», «396.160.500 euro», «424.869.000 euro», «469.693.000 euro».

2.369

RUSSO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono sospese le procedure di rinnovo degli organi di governo delle istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della medesima legge. È altresì abrogato il limite al rinnovo del mandato degli organi statutari previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Nelle more dell'emanazione del regolamento relativo alle procedure di reclutamento del personale delle istituzioni AFAM previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono sospese le procedure di formazione di nuove graduatorie d'Istituto del personale docente e tecnico-amministrativo. Per assicurare la temporanea copertura dei residui posti disponibili nell'ambito delle dotazioni organiche delle singole Istituzioni al termine delle operazioni di assegnazione dei posti a livello nazionale, è altresì prorogata, limitatamente all'anno accademico 2015-16, la validità delle graduatorie d'Istituto già in vigore nell'anno accademico 2014-2015. Al Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, anche in deroga alle vigenti disposizioni, sono assegnati due incarichi dirigenziali aggiuntivi di livello non generale, con funzioni tecnico ispettive, conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in eccedenza rispetto al contingente complessivo degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis, pari a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.370

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 24 dopo le parole: «Nelle more» sono inserite le seguenti: «della elezione dei consigli regionali dell'istruzione all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1999, n. 233 e ».

2.371

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: «ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale», con le seguenti: «definizione delle procedure per l'integrazione del Consiglio universitario nazionale con le rappresentanze dell'Alta formazione artistica e musicale».

2.372

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 24 aggiungere infine il seguente periodo: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ridefinite le competenze degli Organi Collegiali della scuola istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974, n. 416».

2.373

IDEM

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. L'articolo 307 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 307. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici Scolastici Regionali e del dirigente ad essi preposto, che per la specifica funzione da ricoprire in ogni ambito territoriale, si avvale della collaborazione di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento."

24-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione della comma 24-*bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3, 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.374

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

La rubrica è così sostituita: «Autonomia scolastica, reti di scuole e offerta formativa».

2.375

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Alla rubrica, sostituire le parole: «Autonomia scolastica» con le seguenti: «Rete scolastica».

2.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale)

1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.

2. La scuola, anche attraverso l'educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

3. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.

4. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.

5. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo dell'istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

6. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

7. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, d'intesa con le regioni e con le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale.

8. Le linee guida di cui al comma 7, forniscono indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che attestano il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione polite (pari opportunità nei libri di testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.

11. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2015 ed di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Consequentemente all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «euro 12 milioni per l'anno 2015» e sopprimere l'articolo 13.

2.0.2

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVellini

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Servizio Ispettivo Tecnico)

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge, è istituito il servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola. La dotazione organica dei dirigenti tecnici è di seicento unità, di cui il 50 per cento assegnato alla scuola unitaria di base: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e il 50 per cento assegnato alle scuole del secondo ciclo di istruzione.

2. La funzione ispettiva tecnica ha il compito di svolgere attività di assistenza tecnicodidattica per ciascuna istituzione scolastica ed educativa, nonché attività di coordinamento, promozione e vigilanza nel territorio, delle attività disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, secondo un piano nazionale di intervento, predisposto dalla conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico di cui al comma 3, approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I dirigenti tecnici hanno il compito, altresì, di svolgere attività di consulenza, ove richiesta, per Regioni, Province e Comuni, in rapporto alla gestione del servizio scolastico nel territorio e ad attendere alle ispezioni disposte dagli uffici scolastici regionali, dagli uffici centrali e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. È istituita la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico nazionale, presieduta da un sottosegretario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Essa elegge nel proprio seno, tra i dirigenti tecnici, un vicepresidente, che resta in carica tre anni, non immediatamente rieleggibile; è composta di dieci dirigenti tecnici, di cui quattro appartenenti alla scuola unitaria di base e sei all'area del secondo ciclo di istruzione, da un capo dipartimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un responsabile di ufficio scolastico regionale, da un rappresentante di Regione, da un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione designato dal suo presidente e da due rappresentanti del settore imprenditoriale.

4. La conferenza nazionale di cui al comma 3, predispone il piano nazionale di intervento per lo svolgimento del servizio ispettivo tecnico nelle Regioni; svolge attività di studio, di ricerca, di proposta, di consulenza sulle materie di competenza; elabora proposte sulle modalità di valutazione dei dirigenti scolastici; redige ogni biennio una relazione sull'andamento del sistema nazionale di istruzione. La relazione è inviata dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, al Parlamento, al Governo, alle Regioni e al Parlamento europeo.

5. il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce con proprie direttive le linee strategiche di intervento in ordine all'organizzazione e gestione del servizio ispettivo tecnico nel territorio nazionale, nel rispetto delle funzioni delegate alle regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

6. In ciascuna Regione è istituita la conferenza dei dirigenti tecnici che elegge, nel proprio seno, il presidente che dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile. Sono membri di diritto della conferenza il responsabile dell'ufficio scolastico regionale, un rappresentante della Regione e due rappresentanti del settore imprenditoriale. La conferenza elabora annualmente il piano regionale di intervento, in attuazione del piano nazionale di cui al comma 4. Nel piano regionale sono definiti i piani annuali di attività dei singoli dirigenti tecnici; il piano regionale di intervento è trasmesso alla conferenza nazionale, di cui al comma 4, e alla Regione.

7. L'accesso al ruolo dei dirigenti tecnici si articola in due distinte procedure concorsuali: una riguardante l'area della scuola unitaria di base, l'altra riguardante l'area del secondo ciclo di istruzione. L'accesso al ruolo avviene mediante concorso per esame e titoli al quale è ammesso il personale docente ed educativo in possesso di laurea, che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di nove anni e i dirigenti scolastici che abbiano effettivamente prestato un servizio di tre anni. Nella valutazione dei titoli, il servizio prestato come dirigente scolastico è valutato congruamente. Il reclutamento avviene attraverso tre prove scritte e una prova orale. La prima prova scritta, con particolare riferimento alle specifiche competenze attribuite alla funzione dirigente tecnica, attiene ai profili didattico – organizzativi e funzionali del servizio da erogare nell'ambito del settore di riferimento. La seconda prova scritta attiene agli specifici assetti di *status* dei discenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. La terza prova scritta consiste nella stesura critica di una relazione ispettiva disposta da organo competente, in ordine a fatti relativi alla gestione didattico-organizzativa dell'istituzione scolastica.

La commissione esaminatrice è composta da due docenti universitari, uno dei quali docenti in una disciplina e da due dirigenti tecnici, con almeno cinque anni di servizio nel ruolo e un dirigente amministrativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è nominato tra i docenti universitari.

8. Il 10 per cento dei posti di dirigente tecnico riferito all'area del secondo ciclo di istruzione, con particolare riferimento a specifici settori dell'istruzione tecnica e professionale, è riservato a dirigenti di azienda con almeno cinque anni di incarico effettivamente svolto. L'accesso al ruolo avviene mediante concorso per titoli ed esame, col possesso di una specifica laurea. Il concorso consta di una prova scritta relativa al settore professionale di riferimento, di una prova orale e della frequenza di un corso di formazione di sei mesi. I posti non coperti con la procedura concorsuale vanno in aumento ai rispettivi settori di riferimento.

9. L'assegnazione della sede di servizio ai vincitori del concorso a dirigente tecnico è assegnata secondo l'ordine di graduatoria.

10. I trasferimenti dei dirigenti tecnici si effettuano in base ad una tabella di titoli valutabili, approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non si fa luogo ad assegnazione provvisoria di sede.

11. L'incarico di dirigente tecnico è conferito a tempo indeterminato.

12. Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti tecnici sono in particolare responsabili del conseguimento dei risultati connessi al pieno e corretto esercizio della funzione, in connessione alle attribuzioni ad essi conferite. La valutazione è effettuata triennialmente. I nuclei di valutazione sono composti da un dirigente generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un dirigente tecnico e da un esperto anche non appartenente ai ruoli dello stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta preventivamente i criteri generali che informano la valutazione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

13. In tema di responsabilità disciplinare dei dirigenti tecnici trovano applicazione le sanzioni disciplinari riguardanti i dirigenti scolastici.

14. Sono fatte salve le disposizioni in materia di trattamento economico vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i dirigenti tecnici in servizio.

15. Con successivo regolamento sono emanate le norme sulla disciplina del regolamento, i suoi contenuti specifici della prova orale, sulla individuazione dei titoli valutabili, culturali, di servizio, professionali e pubblicazioni e, inoltre, sulla formazione e tirocinio.»

2.0.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2015-2016, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Per l'a.a. 2015/2016 gli assunti con contratto a tempo indeterminato provenienti dalle graduatorie di cui alla legge 4 giugno 2004 n. 143, assumono servizio nella sede presso la quale hanno svolto l'ultimo anno accademico di docenza.

Per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto dall'art. 35 comma 5-*bis* del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, i neo assunti con contratto a tempo indeterminato devono permanere nella prima sede di servizio per un periodo non inferiore a due anni.

2. I docenti delle Istituzioni Afam che abbiano maturato nell'ultimo triennio almeno 360 giorni di servizio effettivo sono inseriti in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua con proprio decreto le modalità per la redazione delle graduatorie di cui al presente comma.

2-*bis*. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2013-2014, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) sono prorogati fino all'emanazione delle graduatorie nazionali previste al comma 2.

2-*ter*. Entro centottanta giorni dall'emanazione della presente legge è licenziato il regolamento previsto dall'art. 2 comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'a.a. 2015/2016.

3. Al fine di dare attuazione alle linee programmate che degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con deliberazione motivata, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore dell'Istituzione, a personale dell'area «Elevata professionalità» del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire.

Salvo non sia prevista una durata inferiore, l'incarico è triennale, rinnovabile, e comunque cessa alla scadenza del consiglio di amministrazione che lo ha deliberato.

Il personale incaricato e titolare presso altra sede deve assicurare una presenza di almeno diciotto ore settimanali presso l'istituzione chiamante.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la contrattazione decentrata nazionale definisce misurare l'articolazione tra parte fissa e parte variabile delle indennità previste per il personale dell'area «Elevata professionalità» del comparto Afam.

In subordine, in assenza di detto personale l'incarico è attribuito con le stesse modalità a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-*bis*. Fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il personale precario in servizio alla data di emanazione della presente legge e appartenente all'area «Elevata professionalità» o alla terza area di cui all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, è assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare dei tre anni di servizio.

3-*ter*. Al personale docente di II fascia in servizio presso le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, che siano in possesso degli altri requisiti previsti dagli statuti delle Istituzioni di appartenenza, è attribuito l'elettorato passivo nelle procedure per le elezioni del Direttore.

3-*quater*. Le Istituzioni di cui all'art. 1 della legge 508/99 sono autorizzate a bandire concorsi per posti di professore di prima fascia riservati al personale della stessa Istituzione, già in servizio con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di seconda fascia alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto, alla predetta data, almeno 5 anni di servizio. I concorsi sono banditi dalle singole Istituzioni previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a valersi sulle cessazioni dal servizio dall'anno accademico 2014/15. Le modifiche all'organico avvengono secondo le procedure di cui al DPR 132/03, art. 7, comma 7. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nel ruolo dei docenti di prima fascia in applicazione dell'art. 485 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994.

3-*quinqües*. Con le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto vigente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disciplinata la mobilità territoriale e professionale del personale docente e tecnico-amministrativo delle Istituzioni Afam.

4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema «dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata a partire dall'anno finanziario 2015 la spesa di 3 milioni di euro.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto».

2.0.4

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Consiglio dell'autonomia)

1. Al fine di rafforzare l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, è istituito il consiglio dell'autonomia con compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:

a) adotta lo statuto;

b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;

c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;

d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;

e) approva il conto consuntivo;

f) delibera il regolamento di istituto;

g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;

h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10;

i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.

2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.

3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e, il regolamento di cui al comma 1, lettera a), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorso sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.

5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.

6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

7. Il Consiglio dell'autonomia è l'organo con compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. Esso è composto da un numero, di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il dirigente scolastico è membro di diritto;

b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;

c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;

d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà, di cui all'articolo 1, comma 2, in numero non superiore a due;

e) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.

8. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

9. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio».

2.0.5

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Costituzione di fondazioni e consorzi a sostegno di istituzioni scolastiche autonome)

1. Le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria *superior* e formative accreditate, singolarmente o in rete, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni e consorzi finalizzati al sostegno della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli *standard* di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi collegiali.

2. I *partner* previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni *non profit*.».

2.0.6

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Costituzione di fondazioni e consorzi a sostegno di istituzioni scolastiche autonome)

1. Le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore e formative accreditate, singolarmente o in rete, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni e consorzi finalizzati al sostegno della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli *standard* di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica; ferme restando le competenze degli organi collegiali.

2. I *partner* previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni *non profit*.».

2.0.7

SACCONI, MANCUSO, ANITORI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Consenso informato dei genitori alle attività proposte dalla scuola)

1. La realizzazione di attività integrative, facoltative e progettuali, di natura curriculare o extracurriculare, inserite nel piano dell'offerta formativa o non comprese in esso, rivolte agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell'infanzia, che riguardano, direttamente o indirettamente, la relazione nella sua dimensione psichica, affettiva e spirituale, l'educazione all'affettività e alla sessualità e, in generale, temi eticamente sensibili, è soggetta alle seguenti condizioni:

a) entro quindici giorni dall'approvazione dell'attività da parte del consiglio d'istituto e comunque prima del suo svolgimento, i genitori devono essere adeguatamente informati sui contenuti, sui soggetti promotori e sui soggetti attuatori dell'attività;

b) i genitori devono dare il proprio consenso in forma scritta alla partecipazione dell'alunno all'attività, fermi restando la loro responsabilità educativa e il loro diritto di proporre attività alternative;

c) per gli alunni i cui genitori non hanno dato il consenso ai sensi della lettera b), la scuola deve prevedere apposite attività sostitutive assicurando che tale scelta non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione».

Art. 3

3.1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere l'articolo.

3.2

I RELATORI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (*Curriculum dello studente*). – 1. Per potenziare l'elemento orientativo dell'istruzione e garantire la personalizzazione del percorso di studi adeguandolo alle attitudini e agli interessi degli studenti, le scuole secondarie di secondo grado prevedono nel secondo biennio e nell'ultimo anno, nel rispetto della tipologia e delle finalità dei singoli corsi di studio, la realizzazione del *curriculum* dello studente, costituito da insegnamenti obbligatori e da insegnamenti opzionali, a scelta dello studente, oltre che da insegnamenti facoltativi.

2. Il *curriculum* dello studente, raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte di insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

3. Tali insegnamenti, sono attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all'articolo 2. A tal fine possono essere utilizzati la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità dell'istituzione scolastica.

4. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare iniziative e percorsi formativi diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti, la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

5. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del *curriculum* dello studente.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel *curriculum* dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui all'articolo 16, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del *curriculum* dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

7. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 1.

8. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati secondo idonee modalità che tengano conto anche delle eventuali difficoltà degli studenti di origine straniera.

9. All'attuazione delle disposizioni del primo comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.3

DI GIORGI, MARCUCCI, IDEM, FASIOLO, ELENA FERRARA, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI, FAVERO
Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare l'elemento orientativo dell'istruzione e di garantire la personalizzazione del percorso di studi adeguandolo alle attitudini e agli interessi dello studente, le scuole secondarie di secondo grado prevedono, nel rispetto della tipologia e delle finalità dei singoli corsi di studio, la realizzazione di un percorso formativo dello studente, costituito da una parte obbligatoria e da parte opzionale, a scelta dello studente, oltre che da discipline facoltative, inserito nel curriculum dello studente.

1-bis. Il *curriculum* dello studente individua il profilo dello studente associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

1-ter. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all'articolo 2, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel *curriculum* dello studente».

3.4

SIBILIA, GIRO

Al comma 1, sopprimere le parole da «Le scuole» a «flessibilità».

Consequentemente, sostituire le parole: «Tali insegnamenti», con le seguenti: «Gli insegnamenti opzionali».

3.5

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567».

3.6

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 1, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono prevedere nel POF».

3.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «introducono» aggiungere le seguenti: «sentiti gli enti locali di riferimento».

3.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «opzionali».

Consequentemente:

- *al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e sono inseriti», fino alla fine del comma;*

- *sopprimere i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12.*

3.9

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire la parola: «opzionali» con le parole: «a scelta degli studenti».

3.10

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e sono inseriti nel curriculum dello studente».

Consequentemente:

- *sopprimere i commi 3 e 4;*

- *all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: «curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e il».*

3.11

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «nel curriculum dello studente» fino alla fine del comma con le seguenti: «carta dello studente»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «del curriculum» con le seguenti: «della carta dello studente»;*

c) *sopprimere il comma 4.*

3.12

ELENA FERRARA, IDEM, DI GIORGI, MARCUCCI, MARTINI, FASIOLO, ZAVOLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole: «ne individua il profilo associandolo ad una identità digitale e»;*

b) *aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui all'articolo 16, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze».*

Consequentemente, sopprimere il comma 4.

3.13

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

Al comma 1, dopo la parola: «culturali» aggiungere le seguenti: «di tirocinio, di tutoraggio».

3.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 2.

3.15

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Sopprimere il comma 2.

3.16

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 2 le parole: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare» sono sostituite con le seguenti: «Le scuole secondarie di secondo grado possono prevedere nel POF».

3.17

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico» con le seguenti: «Le scuole secondarie di II grado».

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le istituzioni scolastiche non possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti privati».

3.18

FUCKSIA, BLUNDO, SERRA

Al comma 2, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare» con le seguenti: «gli organi collegiali possono individuare».

3.19

SERRA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare» con le seguenti: «gli organi collegiali, di concerto con il dirigente scolastico, individuano».

3.20

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico» con le seguenti: «Le scuole secondarie di II grado».

Consequentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «nel rispetto dell'autonomia» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2009, n. 167, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure».

3.21

SIBILIA, GIRO

Al comma 2, sopprimere le parole: «, di concerto con gli organi collegiali,».

3.22

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: «di concerto» fino a: «collegiali»;

b) al comma 5 sopprimere le parole da: «possono» a: «autonomia» con la seguente: «selezionano».

3.23

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «di concerto» fino a: «collegiali».

3.24

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «può individuare» aggiungere le seguenti: «, sentito il pedagogista di riferimento dell'istituzione scolastica,».

3.25

CENTINAIO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «può individuare» aggiungere le seguenti: «, sentito il pedagogista di riferimento dell'istituzione scolastica,».

3.26

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e iniziative diretti,» aggiungere le seguenti: «all'orientamento post scolastico ed».

3.27

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti» con le seguenti: «delle inclinazioni e dei talenti di tutti gli studenti, in modo particolare di quelli disabili, con bisogni educativi speciali (BES) e con difficoltà dell'apprendimento».

3.28

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «studenti» aggiungere le seguenti: «dell'ultimo biennio».

3.29

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del merito scolastico e dei talenti» con le seguenti: «delle inclinazioni e dei talenti di tutti gli studenti, in particolare di quelli che presentano bisogni educativi speciali e difficoltà di apprendimento».

3.30

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.31

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «A tale fine possono essere utilizzati, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 2001, n. 44, anche finanziamenti esterni.»

3.32

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni».

3.33

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «utilizzati anche finanziamenti esterni» con le seguenti: «utilizzati solo finanziamenti pubblici».

Consequentemente all'articolo 9, comma 9, sopprimere il primo periodo.

3.34

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure e la completa autonomia di scelta nell'utilizzo delle risorse».

3.35

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure».

3.36

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la completa autonomia di scelta nell'utilizzo delle risorse».

3.37

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «senza ricorrere ad alcuna sponsorizzazione negli Istituti scolastici».

3.38

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «compresi uelli derivanti da sponsorizzazioni», con le seguenti: «senza che ci siano sponsorizzazioni negli Istituti scolastici».

3.39

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli studenti delle scuole paritarie sono esclusi dal programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti e dal riparto delle risorse complessivamente disponibili per tale finalità».

3.40

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il dirigente scolastico può stipulare convenzioni di tirocinio con le aziende operanti nel territorio limitrofo all'istituto scolastico per favorire le esperienze formative degli alunni, anche in alternanza scuola-lavoro».

3.41

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: «curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e il».

3.42

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, sostituire le parole: «tiene conto», con le seguenti: «può tenere conto in modo apprezzabile ma non vincolante ai fini della valutazione».

3.43

DI GIORGI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, FASIOLO, ZAVOLI, FAVERO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

– *all'articolo 16, comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 3» inserire le seguenti: «condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica;*

– *all'articolo 22, comma 2, lettera l), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) disciplina della mappatura digitale di curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze».

3.44

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: «curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e il».

3.45

GIRO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione inseriscono il curriculum di ciascuno studente nel Portale unico di cui all'articolo 16, comma 1, anche includendo la mappatura di curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze».

3.46

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di garantire il diritto alla riservatezza dei dati personali il *curriculum* e le valutazioni di ciascuno studente non possono essere divulgate né inserite nel Portale Unico di cui all'articolo 16 comma 4».

3.47

MARCUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, FASIOLO, ZAVOLI

Al comma 4 dopo la parola: «anche» aggiungere le seguenti: «al fine di una mappatura della progettazione e valutazione per competenze».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «includendo» fino alla parola: «competenze».

3.48

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 5, le parole: «Le istituzioni scolastiche possono» sostituire con le seguenti: «Il Collegio dei docenti può».

3.49

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 5 sostituire le parole da: «possono» a: «autonomia» con la seguente: «selezionano».

3.50

MARIO MAURO

Al comma 5, sopprimere la frase: «, nell'ambito dell'organico dell'autonomia,» e aggiungere dopo la parola «docenti» le parole: «e consulenti».

3.51

MARTINI, ELENA FERRARA, IDEM, DI GIORGI, MARCUCCI, FASIOLO, ZAVOLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati, secondo idonee modalità che tengano conto anche delle eventuali difficoltà degli studenti di origine straniera».

3.52

SIBILIA, GIRO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le attività di orientamento scolastico e di *placement* sono svolte dalle istituzioni scolastiche anche attraverso l'istituzione di appositi uffici.».

3.53

SIBILIA, GIRO

Sopprimere il comma 7.

3.54

FUCKSIA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, sono realizzate con carattere obbligatorio iniziative di formazione permanente rivolte agli studenti in collaborazione istituzionale con il Sistema nazionale del soccorso sanitario (118) del Servizio sanitario nazionale e, ove occorra, con il contributo delle realtà del territorio formalmente riconosciute e coordinate dal 118, nel rispetto 4 dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.55

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e la tutela della salute, è previsto l'obbligo per i docenti e per il personale ATA della Scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, anche attraverso la promozione di specifiche iniziative rivolte agli studenti, di conseguire la formazione specifica inerente la manovra disostruttiva di Heimlich, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.56

FEDELI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nelle scuole secondarie di primo e di secondo livello, sono realizzate con carattere obbligatorio iniziative di formazione permanente rivolte agli studenti in collaborazione istituzionale con il Servizio di Emergenza Territoriale "118" del Servizio Sanitario Nazionale e, ove occorra, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.57

FEDELI, DE BIASI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nelle scuole secondarie di primo e di secondo livello, sono realizzate con carattere obbligatorio iniziative di formazione permanente rivolte agli studenti in collaborazione istituzionale con il Servizio di Emergenza Territoriale "118" del Servizio Sanitario Nazionale e, ove occorra, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.58

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 7, dopo la parola: «soccorso» aggiungere le seguenti: «e delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

3.59

MANCUSO

Al comma 7 dopo la parola: «soccorso» aggiungere le parole: «e delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

3.60

MORGONI

Al comma 7, dopo le parole: «nelle scuole», inserire le seguenti: «primarie e».

3.61

MORGONI

Al comma 7, dopo le parole: «nelle scuole» inserire le seguenti: «primarie e».

3.62

FEDELI

Al comma 7, sostituire le parole: «sono promosse iniziative specifiche» con le seguenti: «sono realizzate con carattere obbligatorio iniziative di formazione permanente».

3.63

FEDELI, DE BIASI

Al comma 7, sostituire le parole: «sono promosse iniziative specifiche» con le seguenti: «sono realizzate con carattere obbligatorio iniziative di formazione permanente».

3.64

FEDELI

Al comma 7, dopo le parole: «rivolte agli studenti» inserire le seguenti: «in collaborazione istituzionale con il Servizio di Emergenza Territoriale "118" del Servizio Sanitario Nazionale e, ove occorra».

3.65

FEDELI, DE BIASI

Al comma 7, dopo le parole: «rivolte agli studenti» inserire le seguenti: «in collaborazione istituzionale con il Servizio di Emergenza Territoriale "118" del Servizio Sanitario Nazionale e, ove occorra».

3.66

MARIO MAURO

Al comma 7, sostituire la parola: «realtà» con la parola: «imprese».

3.67

IDEM

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Nei primi tre anni della scuola primaria, i docenti esprimono una valutazione complessiva e annuale sul rendimento degli studenti, motivata sullo stato e sul livello delle conoscenze e delle competenze raggiunte in relazione alle capacità personali ed al progresso individuale, non facendo ricorso a giudizi di merito periodici e annuali tramite valutazioni espresse in voti alfanumerici. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono criteri omogenei per la definizione delle valutazioni.».

3.68

IDEM

Dopo il comma 7, in fine, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini della migliore informazione per le famiglie sul rendimento scolastico degli studenti, le istituzioni scolastiche di primo e di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia e garantendo la tutela dei dati personali, promuovono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un accesso semplice ed immediato, da potersi prevedere anche tramite l'utilizzo degli strumenti telematici, alle verifiche scritte degli studenti da parte di almeno uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale».

3.69

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di tutelare la libertà di insegnamento e di apprendimento e di favorire l'innovazione didattica e l'uso delle nuove tecnologie, nelle scuole secondarie non sono previsti test scolastici obbligatori. I docenti possono scegliere di utilizzare materiali didattici alternativi e gli studenti possono usare altri libri di testo o materiali purché siano in linea con gli obiettivi curricolari.».

3.0.1

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Statuto del discente)

1. Al fine di garantire ai discenti una prestazione didattica secondo gli standard di qualità e di quantità definiti, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, in rapporto al tipo di scuola frequentato, è adottato lo "Statuto del Discente".
2. Ogni attività progettuale e di insegnamento è svolta in attuazione dei diritti di cui il discente è titolare. La garanzia del diritto inviolabile alla propria diversità è posta a fondamento dell'attuazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione. Ogni istituzione scolastica, nell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, in rapporto a particolari tipi di diversità accertata, è tenuta a definire modelli organizzativi di prestazione didattica in attuazione di tale diritto.
3. A ciascun discente, titolare del diritto inviolabile alla libertà di apprendimento, è riconosciuto il diritto alla propria libertà di pensiero, di parola e di critica, nell'ambito di un confronto attivo e responsabile con chi rappresenta l'istituzione scolastica e in rapporto alle finalità della stessa. Ciò al fine di assicurare al discente la partecipazione ai processi formativi e l'instaurazione del metodo democratico nella scuola.
4. Ai discenti del secondo ciclo di istruzione sono riconosciuti spazi di aggregazione, per fini culturali e di sport, consonanti con le finalità del sistema nazionale di istruzione e il diritto di assemblea, come momenti significativi di partecipazione attiva e responsabile alla vita e alle specifiche attività della propria comunità scolastica.
5. Ai discenti stranieri è garantita e tutelata la propria diversità culturale e religiosa, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato. Nei loro confronti vanno attuate iniziative di accoglienza e di attività interculturali.
6. In ogni istituzione scolastica del secondo ciclo è istituito il consiglio dei discenti che dura in carica un anno, composto da nove membri in rappresentanza delle classi che compongono il corso di studi. Il consiglio elegge tra i propri membri, il coordinatore. Il consiglio dei discenti esprime proposte al dirigente scolastico e agli organi collegiali in ordine alla partecipazione dei medesimi alla vita della comunità scolastica e ad iniziative riguardanti l'attività didattica. È compito del dirigente scolastico e dei docenti fornire una costante informazione ai discenti sui contenuti e sulle finalità del piano dell'offerta formativa e sui risultati da conseguire. Ciascun discente ha diritto di essere adeguatamente informato sui criteri adottati per la propria valutazione.
7. La componente genitori delle istituzioni scolastiche ha titolo a presentare alle medesime istituzioni motivate proposte in tema di attività didattica relativa a particolari bisogni formativi dei discenti. Gli organismi destinatari delle proposte devono pronunciarsi motivatamente sulle stesse e, in caso di accoglimento, devono predisporre i relativi piani di attività.
8. Enti e associazioni hanno titolo a presentare proprie proposte agli stessi organismi di cui alla precedente lettera f) del presente articolo e per le stesse materie, al fine di garantire ogni utile

apporto propositivo e progettuale in ordine al perseguimento delle finalità del sistema nazionale di istruzione, in aderenza ai reali bisogni formativi da soddisfare.

9. I doveri che fanno capo ai discenti attengono, in rapporto all'età, a comportamenti coerenti con le finalità del sistema nazionale di istruzione e delle istituzioni scolastiche, in termini di rispetto di sé e degli altri, dell'istituzione di appartenenza, delle leggi dello Stato, al fine di acquisire la consapevolezza che, senza l'adempimento dei propri e degli altrui doveri, non risulta possibile la piena fruizione dei propri e degli altrui diritti.

10. I doveri che fanno capo ai discenti sono individuati in rapporto all'età e all'ordine di scuola frequentato, tenendo conto, altresì, del grado di autonomia di giudizio generalmente acquisito nella fascia di età presa in considerazione.

11. Il potere disciplinare nei confronti dei discenti ha per fine di garantire – attraverso il perseguimento delle finalità del sistema nazionale di istruzione – l'integrità della prestazione didattica. Esso consiste in un potere di vigilanza atto a consentire l'adempimento dei compiti spettanti a ciascuno di essi.

12. L'individuazione dei doveri dei discenti deve tenere conto che il loro adempimento, correlato all'esercizio dei diritti, costituisce una delle condizioni per il libero e pieno sviluppo della persona e per l'instaurazione del metodo democratico all'interno della comunità scolastica.

13. Le sanzioni disciplinari, applicabili ai discenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni, sono irrogate dal dirigente scolastico sentito il consiglio di classe.

14. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni sono irrogate da una commissione composta dal dirigente scolastico che la presiede, da due docenti con contratto a tempo indeterminato, eletti dal collegio dei docenti e da due studenti designati dal consiglio dei discenti tra i propri membri che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Nelle scuole secondarie di primo grado la componente dei discenti è sostituita da due genitori eletti dalla relativa assemblea. I provvedimenti adottati in materia di sanzioni disciplinari sono definitivi;

15. Ogni sanzione disciplinare è proporzionata all'infrazione commessa. A richiesta del discente sanzionato o, nel caso di discenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, a richiesta dei genitori, la sanzione può essere convertita nello svolgimento di attività confacenti al ripristino della turbativa arrecata alla comunità scolastica.

16. Con proprio regolamento ogni istituzione scolastica definisce le sanzioni disciplinari applicabili, graduando le, tenendo conto dei principi contenuti nel presente articolo. Per i discenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, spetta al collegio dei docenti definire adeguati criteri di intervento nell'area della disciplina sentiti i genitori e il consiglio di gestione.

Art. 3-ter.

(Statuto del docente)

1. Al fine di assicurare un proficuo esercizio professionale della funzione docente e la libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità del sistema nazionale di istruzione, è adottato lo "Statuto del docente", ispirato ai principi di cui al presente articolo.

2. Ai sensi dello Statuto di cui al precedente comma l'esercizio professionale della funzione docente si sostanzia prioritariamente nella rilevazione della domanda, soggettiva e oggettiva, di formazione, nella progettazione formativa attraverso la elaborazione del piano dell'offerta formativa, nello svolgimento dell'attività di insegnamento, nella collaborazione alla gestione dell'attività didattica, nella partecipazione agli organi collegiali, nella valutazione dei discenti e nella autovalutazione di istituto, nella formazione e nell'aggiornamento.

3. L'esercizio professionale della funzione docente ha la finalità di promuovere il pieno e libero sviluppo civile, culturale e morale, della personalità di ciascun discente, ai fini dell'acquisizione di una cittadinanza consapevole e di una disponibilità alla partecipazione democratica.

4. I diritti e i doveri che ineriscono alla professione docente vanno definiti in rapporto e coerentemente alle finalità del sistema nazionale di istruzione.

5. La revisione delle forme e delle modalità di reclutamento del personale docente va effettuata in rapporto e coerentemente all'ampliamento delle competenze culturali e professionali richieste per la realizzazione delle finalità del sistema nazionale di istruzione.

6. È istituita una Commissione per la definizione del "Codice deontologico della professione docente, dirigente e dirigente tecnica nella scuola", composta di quindici membri, tre docenti, tre dirigenti scolastici, due dirigenti tecnici, tre rappresentanti di ordini professionali, due docenti universitari e due esperti. I membri della Commissione sono nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Commissione è presieduta da un Sottosegretario.

7. Il codice, di cui al comma 6 del presente articolo, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Le sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei docenti, dei dirigenti scolastici e degli ispettori tecnici sono quelle contenute dalle norme vigenti in materia.

8. Le norme del presente statuto trovano applicazione nei confronti del personale educativo, con gli opportuni adattamenti.

9. La posizione retributiva dei docenti è congruamente rivalutata in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dalla sua entrata in vigore. La rivalutazione è effettuata anche nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola».

3.0.2

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Comunicazione e propaganda politica nelle scuole – Partecipazione di esterni su temi politicamente sensibili)

1. Nelle scuole pubbliche e paritarie, fatta salva la libertà di insegnamento, è vietato ai dirigenti scolastici e ai docenti svolgere propaganda politica nei confronti dei discenti ovvero diffondere fra questi ultimi e le loro famiglie notizie false o esposte in modo mistificatorio, atte a orientarli politicamente o a diffondere il discredito sulle istituzioni.

2. Il regolamento di istituto stabilisce le modalità per la distribuzione di materiale a contenuto politico o politicamente sensibile, che può essere vietato a tutti ovvero consentito a tutti a parità di condizioni. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ad iniziative dei docenti.

3. Nei casi in cui soggetti diversi dai dirigenti scolastici, dai docenti e discenti dell'istituto, e in particolare soggetti politici quali eletti o nominati nelle istituzioni, rappresentanti di partiti e forze sociali, sono chiamati ad esprimersi in assemblee o altre attività che coinvolgono i discenti su argomenti politicamente sensibili, va promossa e tutelata la rappresentazione della pluralità delle opinioni presenti nella società.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, i Dirigenti scolastici segnalano le partecipazioni di cui al comma 2, corredate dai criteri in base ai quali la partecipazione è stata decisa, con almeno dieci giorni di anticipo a ogni Direzione Regionale dell'Istruzione che lo pubblica in apposita sezione del proprio sito informatico, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, entro cinque giorni dal ricevimento e comunque almeno sette giorni prima della data in cui detta partecipazione avviene. I criteri di cui al periodo precedente non possono comportare l'esclusione di soggetti politici in relazione alla loro minore competenza specialistica o culturale o discriminare in alcun modo le opposizioni rispetto a coloro che hanno ruoli di maggioranza nei rispettivi organi. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma comporta l'obbligo di annullamento delle iniziative ovvero il pagamento da parte dei responsabili in solido delle spese per l'uso indebito dei locali scolastici con una somma pari ad almeno 100 euro all'ora dando comunicazione ai discenti e alle famiglie di quanto avvenuto.

4. Esponenti di altre forze politiche o sociali, se idonei in relazione ai criteri di cui al comma 3, possono chiedere di partecipare a detti incontri anche dopo i termini di cui al primo periodo.

5. Ai medesimi siti informatici di cui al comma 3 possono essere segnalate violazioni delle norme di cui ai commi precedenti.

6. I Dirigenti Regionali, o loro delegati, in collaborazione con i dirigenti scolastici, fatti salvi i provvedimenti di loro competenza, prendono le misure necessarie a ripristinare la pluralità delle opinioni di cui al comma 2, o la verità dei fatti in caso di violazione del comma 1.

7. I Dirigenti scolastici vigilano sull'applicazione delle norme di cui ai commi da 1 a 4, tutelano i diritti dei discenti che, direttamente o attraverso i genitori, ne abbiano segnalato la violazione, forniscono a tutti i docenti e a tutti i discenti adeguata informazione sul contenuto del presente articolo, entro i primi trenta giorni di scuola successivi all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 4

4.1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere l'articolo.

4.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Al fine di» aggiungere le seguenti: «ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché».

Conseguentemente:

a) al comma 1, primo periodo:

1) sostituire le parole: «400 ore» con le seguenti: «200 ore».

2) sostituire le parole: «200 ore» con le seguenti: «100 ore».

b) al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Con lo scopo principale di favorire adeguato collegamento con il territorio nonché la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie didattiche in continua evoluzione e al passo, con i risultati delle ultime ricerche nel campo, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le Regioni e gli enti locali, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, promuovono, come parte integrante dell'attività curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare ed interdisciplinare:

a) i progetti di scuola aperta mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e orari diversi da quelli della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;

b) i progetti di scuola diffusa finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico, intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgersi in altre sedi e in appositi spazi digitali.

8-*ter*. Nel bilancio previsionale del MIUR è istituito, a decorrere dall'anno 2016, un Fondo determinato "Scuole aperte e diffuse" pari a 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate le risorse di cui al presente comma a ciascuna Regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.

8-*quater*. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche.

8-*quinq*ues. Alle attività rientranti nei progetti di scuola aperta e diffusa si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 8-*ter* del presente articolo e delle risorse derivanti dal concorso dei soggetti pubblici e privati partecipanti».

4.3

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Al fine di» aggiungere le seguenti: «ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché».

4.4

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire la parola: «lavoro» con le seguenti: «inserimento lavorativo».

4.5

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «orientamento degli studenti,», inserire le seguenti: «con particolare attenzione a quelli con bisogni educativi speciali,».

4.6

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio», con le seguenti: «in coerenza con le modifiche che verranno apportate dai futuri decreti legislativi in materia di riordino degli indirizzi, di ridefinizione del monte ore, nonché dell'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità effettivamente disponibili ed esercitabili, dopo l'entrata in vigore della presente legge».

4.7

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno 400 ore» e «almeno 200 ore» rispettivamente con le seguenti: «al massimo 400 ore» e «al massimo 200 ore».

4.8

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «400» e «200» rispettivamente con le parole: «600» e «400».

4.9

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «400» e «200» rispettivamente con le parole: «500» e «300».

4.10

MARIO MAURO

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «400» e «200» rispettivamente con le parole: «300» e «100».

4.11

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.», con le seguenti: «di almeno 200 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 100 ore nel triennio.».

4.12

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno 400 ore», con le seguenti: «norma 200 ore» e le parole: «almeno 200 ore» con le seguenti: «norma 100 ore».

4.13

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «400 ore», con le seguenti: «200 ore».

Conseguentemente, sostituire le parole: «200 ore» con le seguenti: «100 ore».

4.14

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 1, le parole: «almeno 400 ore» sono sostituite con le seguenti: «un massimo di 2 settimane durante il periodo scolastico e 6 settimane durante il periodo estivo», e le parole: «almeno 200 ore», con le seguenti: «un massimo di 2 settimane durante il periodo scolastico e 6 settimane durante il periodo estivo».

4.15

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione sono autorizzate ad introdurre percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nel primo biennio dei percorsi, per un numero di ore complessivamente non superiori a 100.».

4.16

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «di cui all'articolo 2», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento allo sviluppo di competenze lavorative, cognitive e sociali tali da rinforzare la cultura del lavoro e dell'apprendimento continuo.».

4.17

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli studenti iscritti presso istituti liceali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono facoltativi. Per gli studenti iscritti presso istituti tecnici e professionali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono obbligatori per la metà del monte ore previsto dal presente articolo e, quale parte integrante del percorso formativo, possono svolgersi all'interno delle regolari attività didattiche.».

4.18

DALLA ZUANNA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I percorsi di alternanza possono avere inizio a partire dal giugno successivo alla conclusione della frequenza scolastica del primo biennio».

4.19

TOCCI

RITIRATO

Al comma 2 dopo le parole: «ordini professionali,» inserire le seguenti: «con la Pubblica Amministrazione».

4.20

TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Al comma 2 dopo le parole: « professionali,» inserire le seguenti: «con la Pubblica Amministrazione,».

4.21

MARIO MAURO

Al comma 2, dopo la parola: «musei» aggiungere la seguente: «fondazioni».

4.22

IDEM

Al comma 2, dopo le parole: «patrimonio ambientale» aggiungere le seguenti: «o di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».

4.23

CHIAVAROLI, BIANCONI, MANCUSO, GIUSEPPE ESPOSITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare i percorsi di alternanza scuola lavoro, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione possono realizzare i percorsi di alternanza scuola – lavoro per l'acquisizione delle competenze previste dai profili professionali degli indirizzi di studio anche mediante formazione in assetto lavorativo, gestita sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa per offrire al territorio prodotti o servizi innovativi realizzati dagli studenti con il supporto didattico della scuola o della rete di scuole e istituzioni pubbliche e private coinvolte nel progetto. Tali attività, all'interno delle Botteghe – scuola, sono finalizzate a far acquisire ai giovani, oltre al titolo di studio, le competenze necessarie per svolgere professioni collegate al settore dell'artigianato artistico e tradizionale tramandando sapori e mestieri tipici del Made in Italy. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata una spesa di euro 2 milioni annui per la realizzazione e la valorizzazione delle migliori esperienze di Botteghe – scuola, nei settori strategici del Made in Italy, in base alla vocazione produttiva di ciascun territorio. Entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca provvederà attraverso alla pubblicazione di un avviso pubblico, con le relative indicazioni, per l'elaborazione di proposte progettuali, almeno una per Regione».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4.24

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 3.

4.25

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I percorsi in alternanza e i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, individuati dal programma formativo personalizzato, possono essere svolti, secondo il piano dell'offerta formativa, sia nel limite dell'orario complessivo annuale dei piani di studio sia durante la sospensione delle attività didattiche».

4.26

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'alternanza non può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche; essa può essere svolta con la modalità dell'impresa formativa simulata».

4.27

DI BIAGIO

Al comma 3, dopo le parole: «può essere svolta» inserire le seguenti: «in orario extracurricolare e» e dopo le parole: «impresa formativa simulata.» inserire le seguenti parole: «La partecipazione ai percorsi di alternanza scuola lavoro costituisce credito formativo nella valutazione finale dell'alunno.».

4.28

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «durante la sospensione» fino a: «nonché».

4.29

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, alla fine del primo periodo inserire il seguente: «Alla retribuzione dell'alternanza provvedono in parti uguali le imprese, di cui al comma 8 del presente articolo, e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. L'indennità lorda e il monte ore vengono stabiliti con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione senza oneri aggiunti vi a carico della finanza pubblica».

4.30

MARIO MAURO

All'articolo 4, comma 3, dopo la parola: «estero» aggiungere le seguenti: «coinvolgendo enti pubblici e privati stranieri».

4.31

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Al comma 3, dopo le parole: « anche all'estero» aggiungere le seguenti: «, e deve tenere conto delle inclinazioni degli studenti».

4.32

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il compenso dei docenti per l'attività oltre il proprio orario di servizio è stabilito in sede negoziale con le RSU».

4.33

DALLA ZUANNA

Alla fine del comma 4, prima del punto, aggiungere le seguenti parole: «e agli enti in cui si svolge l'alternanza di esprimere una valutazione sull'attività svolta dallo studente».

4.34

DALLA ZUANNA

Alla fine del comma 4 aggiungere il seguente periodo: «la Carta espliciti le modalità con cui allo studente sia impedito di svolgere attività di alternanza scuola-lavoro presso un ambito in cui vi sia interazione stretta con persone a lui legate da un rapporto di parentela o affinità fino al, secondo grado».

4.35

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività degli studenti saranno retribuite con un compenso forfettario a carico dell'azienda o ente di inserimento, stabilito nelle convenzioni di cui al comma 8 del presente articolo».

4.36

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le attività degli studenti sono retribuite con un compenso forfettario a carico dell'azienda o altro soggetto di inserimento».

4.37

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, sostituire le parole da: «di concerto» fino a: «coinvolgimento di enti pubblici» con le seguenti: «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.38

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, sostituire le parole: «sentito il», con le seguenti: «e di concerto con il».

4.39

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, dopo le parole: «è adottato», aggiungere le seguenti: «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.40

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel regolamento di cui al presente comma è previsto un codice etico da far sottoscrivere a tutti i soggetti esterni coinvolti e che affermi il rispetto dell'ambiente, l'estraneità a qualsiasi ambiente criminale e le norme d'impiego degli studenti, nonché la costituzione di commissioni composte da docenti e studenti per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro».

4.41

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La citata Carta dei diritti e dei doveri degli studenti è riportata in tutte le Convenzioni, di cui al comma 8 del presente articolo, che le istituzioni scolastiche stipulano con i soggetti esterni nell'ambito dell'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro».

4.42

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 6, sostituire le parole da: «Le scuole secondarie» fino a «risorse disponibili», con le seguenti: «L'attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono svolte dalle imprese che accolgono le studentesse e gli studenti in attività di formazione-lavoro».

4.43

IDEM, MARCUCCI, ELENA FERRARA, FASIOLO, DI GIORGI, PARENTE, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI

Al comma 6, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in collaborazione con istituzioni e imprese a invarianza di risorse».

4.44

MARIO MAURO

Al comma 6, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».

4.45

DALLA ZUANNA

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna istituzione scolastica può impiegare le risorse assegnate sotto questa voce anche per stipulare contratti con persone in grado di seguire l'organizzazione dell'attività di stage di concerto con il dirigente e i docenti.».

4.46

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per sviluppare e diffondere le competenze informatiche, le scuole secondarie di secondo grado incentivano tirocini curriculari presso aziende del settore operanti nell'ambito territoriale limitrofo all'Istituto scolastico. Il tirocinio concorre al conseguimento dei crediti formativi qualora l'alunno, successivamente alla conclusione dello stesso, garantisca la formazione degli alunni delle classi inferiori durante le attività laboratoriali previste dal piano triennale dell'offerta formativa».

Consequentemente all'articolo 7, comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quanto disposto all'articolo 4, comma 6-bis».

4.47

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per sviluppare e diffondere le competenze informatiche, le scuole secondarie di secondo grado incentivano tirocini curriculari presso aziende del settore operanti nell'ambito territoriale limitrofo all'Istituto scolastico. Il tirocinio concorre al conseguimento dei crediti formativi qualora l'alunno, successivamente alla conclusione dello stesso, garantisca la formazione degli alunni delle classi inferiori durante le attività laboratoriali previste dal piano triennale dell'offerta formativa».

4.48

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le attività proposte agli studenti devono avere carattere formativo e non esecutivo e devono essere concordate con l'Istituzione scolastica. Le imprese individuate per l'inserimento degli studenti devono ispirare la propria attività all'articolo 36 della Costituzione».

4.49

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. L'istituzione scolastica, sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto, provvede alla selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro».

4.50

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico» con le seguenti: «Il consiglio d'istituto».

4.51

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 8, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico» con le seguenti: «Il consiglio d'istituto».

4.52

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il dirigente scolastico» inserire le seguenti: «, sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto, per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro».

4.53

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 8 dopo le parole: «Il dirigente scolastico» inserire le seguenti: «, previo parere favorevole del Collegio dei docenti,».

4.54

FUCKSIA, BLUNDO, SERRA

Al comma 8, dopo le parole: «dirigente scolastico», inserire le seguenti: «di concerto con gli organi collegiali,».

4.55

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il dirigente scolastico» inserire le seguenti: «, di concerto con un comitato paritetico costituito da docenti e studenti».

4.56

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il dirigente scolastico» inserire le seguenti: «, in raccordo con gli enti locali anche attraverso i servizi per l'impiego».

4.57

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il dirigente scolastico» inserire le seguenti: «d'intesa con i docenti delle discipline coinvolte e con delibera del collegio docenti e adottata dal consiglio d'istituto,».

4.58

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «individua» con le seguenti: «e il consiglio di istituto individuano».

4.59

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 8, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico individua», con le seguenti: «Il dirigente scolastico, avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto, può individuare».

Conseguentemente al comma 8, sostituire le parole: «e stipula», con le seguenti: «e stipulare».

4.60

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 sopprimere le parole: «all'interno del registro di cui al comma 9»;*

b) *sopprimere il comma 9;*

c) *al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «possono concorrere» con le seguenti: «concorrono»;*

d) *al comma 12, terzo periodo, sopprimere le parole da: «i suddetti» fino a: «pubblica».*

4.61

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 8 sopprimere le parole: «all'interno del registro di cui al comma 9».

4.62

MARIO MAURO

Al comma 8, dopo la parola: «privati» aggiungere: «anche stranieri».

4.63

FUCKSIA, BLUNDO

Al comma 8, dopo le parole: «privati», inserire le seguenti: «compresi gli studi professionali e le aziende uninominali».

4.64

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

Al comma 8 dopo le parole: «attività culturali e del turismo» aggiungere le seguenti: «ovvero con aziende e centri di rilevante importanza su base regionale, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure».

4.65

DALLA ZUANNA

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La scheda viene pubblicata sul sito dell'istituzione scolastica».

4.66

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 8 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il sistema dei servizi per l'impiego collabora con le istituzioni scolastiche e formative per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e per l'organizzazione delle propedeutiche attività di orientamento degli studenti».

4.67

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il dirigente scolastico, qualora si sia avvalso di una o più imprese non inserite nel registro di cui al comma 9, invita i relativi titolari a regolarizzare l'iscrizione della propria impresa ai fini di una successiva convenzione».

4.68

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra l'Agenzia delle entrate, gli enti locali e gli istituti statali d'istruzione secondaria superiore nei quali sia previsto l'insegnamento delle materie estimo e topografia al fine di consentire agli studenti iscritti agli ultimi due anni del triennio scolastico di avere un'esperienza professionale mediante una collaborazione attiva nell'ambito delle rilevazioni catastali».

4.69

DALLA ZUANNA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al termine di ogni anno scolastico, ogni struttura con cui sono state stipulate le convenzioni che hanno dato effettivamente luogo ad attività di stage redige una scheda di valutazione dell'attività di collaborazione con l'istituzione scolastica. La scheda viene pubblicata sul sito dell'istituzione scolastica».

4.70

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. I percorsi di alternanza scuola-lavoro concorrono al completamento del curriculum dello studente di cui al comma 1 dell'articolo 3, nonché all'attribuzione di crediti formativi, qualora lo studente garantisca la formazione di alunni della scuola primaria, nell'ambito delle attività previste dal piano dell'offerta formativa di ciascuna scuola».

4.71

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i criteri generali, relativi alle risorse finanziarie disponibili, nonché ai requisiti necessari per gli enti interessati ad ospitare gli studenti e al riconoscimento dei crediti formativi, ai quali le convenzioni devono attenersi».

4.72

MANCUSO

Sopprimere il comma 9.

4.73

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Sopprimere il comma 9.

4.74

MARIO MAURO

Al comma 9, dopo la parola: «nazionale» inserire la seguente: «internazionale».

4.75

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, ELENA FERRARA, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

conseguentemente, sopprimere il comma 10.

4.76

DALLA ZUANNA

Al comma 9 sopprimere la lettera b)

4.77

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. I requisiti necessari affinché le piccole e medie imprese interessate possano iscriversi al registro di cui al comma 9, sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, Università e ricerca.

9-*ter*. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 9-*bis*, fino a sette anni dalla data di inizio dell'attività dell'impresa o dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, si applicano le disposizioni a favore delle *startup* innovative di cui agli articoli 26 e 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

9-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-*ter*, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».

4.78

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 10, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è definita dalle Regioni, sulla base di linee generali formulate, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle Regioni stesse di concerto col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sancite con intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997».

4.79

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 12.

4.80

DI GIORGI, MARTINI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, FASIOLO, ZAVOLI, FAVERO

Sopprimere il comma 12.

4.81

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Fermo restando le prerogative delle Regioni e delle Province autonome in materia di Istruzione e formazione professionale, e il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, per innalzare il livello generale delle competenze e per assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti, le istituzioni formative, anche in rete con le istituzioni scolastiche, definiscono una programmazione triennale cui concorrono lo Stato, le Regioni e le Province autonome, orientata ai criteri di flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio, integrazione delle strutture, efficienza nell'impiego delle risorse, introduzione di tecnologie innovative e coordinamento con il contesto territoriale. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è valorizzata sulla base di piani di intervento adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

4.82

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Fermo restando le prerogative delle Regioni e delle Province autonome in materia di Istruzione e formazione professionale, e il rispetto dei Livelli Essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, per innalzare il livello generale delle competenze e per assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti, le istituzioni formative, anche in rete con le istituzioni scolastiche, definiscono una programmazione triennale cui concorrono lo Stato, le Regioni e le Province autonome, orientata ai criteri di flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio, integrazione delle strutture, efficienza nell'impiego delle risorse, introduzione di tecnologie innovative e coordinamento con il contesto territoriale.

L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è valorizzata sulla base di piani di intervento adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

4.83

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 12 sostituire le parole: «possono concorrere» con la seguente: «concorrono».

4.84

MARIO MAURO

Al comma 12, sostituire la parola: «assolvimento» con la seguente: «adempimento».

4.85

ZAVOLI, MARTINI, DI GIORGI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, FASIOLO

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole da: «L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è valorizzata sulla base di piani di intervento adottati», con le seguenti: «L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è valorizzata e arricchita dalle regioni sulla base dei livelli di servizio e dei tempi di attuazione definiti».

4.86

MARIO MAURO

Al comma 12, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

4.87

MARIO MAURO

Al comma 12, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «cento giorni».

4.88

MARIO MAURO

Al comma 12, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

4.89

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 12 sopprimere le parole da: «i suddetti» fino a: «pubblica».

4.90

GIRO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza dagli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44.»

4.91

GIRO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche: nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ogni scuola secondaria di secondo grado è istituito lo "Sportello Placement", con il compito di svolgere attività di orientamento al lavoro per gli studenti, favorendo i primi contatti con l'aziende, anche attraverso l'organizzazione di *career days*, e assistendo aziende ed enti pubblici che manifestino interesse nella ricerca e selezione di studenti. Gli sportelli *Placement* gestiscono i contatti con aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali, che offrano opportunità di formazione e di lavoro rivolte agli studenti.

Inoltre offrono un servizio di supporto alla redazione del curriculum vitae, alla preparazione al colloquio di lavoro e all'elaborazione del progetto professionale.».

Art. 5

5.1

MARIO MAURO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Possono altresì chiedere il trasferimento a un altro centro provinciale ai sensi della manovra vigente» con le seguenti: «Non possono chiedere il trasferimento a un altro centro provinciale ai sensi della manovra vigente».

5.2

MARIO MAURO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti della scuola primaria» con le seguenti: «Ad essi non spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti della scuola primaria».

5.3

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*) Dopo il comma 9 dell'articolo 191 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto il seguente comma:

"9-*bis*. Per i corsi di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, commi 1 e 6"».

5.0.1

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(parità scolastica in materia di sostegno)

1. Per l'insegnamento di sostegno agli alunni disabili, certificati ai sensi della legge 104/1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62/2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2015. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse».

Consequentemente: all'articolo 24, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al primo capoverso, sostituire le parole:* «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 22 e 23, 4, comma 7, 7, comma 7, 9, commi 9 e 17, 12, commi 3 e 5, 13, comma 1, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, commi 6 e 9, 19, comma 6, 20, comma 16, e 21, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.933,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.955,867 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.999,087 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.038,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,» *con le seguenti:* «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 22 e 23, 4, comma 7, 5-*bis*, 7, comma 7, 9, commi 9 e 17, 12, commi 3 e 5, 13, comma 1, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, commi 6 e 9, 19, comma 6, 20, comma 16, e 21, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.100 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, e a 3.138,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,»;

b) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-*bis*) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.».

Art. 6

6.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Sopprimere il comma 1.

6.2

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da:* «integrato da» *fino alla fine;*

b) al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi».

6.3

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «integrato da» fino alla fine.

6.4

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «semplificare e snellire» con le seguenti: «ampliare».

6.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

6.6

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

6.7

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere l'obbligo per le Fondazioni di dare evidenza agli allievi, al momento dell'iscrizione, dei costi che essi dovranno sostenere, specificando quali costi siano riconducibili agli esami conclusivi dei percorsi e al rilascio del diploma».

6.8

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, tenuto conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente dell'anno precedente».

6.9

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 3, sopprimere le lettere c), d), e).

6.10

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

6.11

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

6.12

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

6.13

CENTINAIO

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «non inferiore a 100.000 euro», con le seguenti: «non inferiore a 50.000 euro».

6.14

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

6.15

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) semplificare il modello di *governance* delle Fondazioni, cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori, di cui agli allegati a) e b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, con l'obiettivo di eliminare il Consiglio di indirizzo e di affidarne i relativi compiti all'Assemblea di partecipazione, nonché di attribuire maggiore autonomia alle singole Fondazioni nella determinazione della composizione della Giunta esecutiva».

6.16

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 7, le parole: «entro novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni»; dopo le parole: «competenti», sono aggiunte le seguenti: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

6.17

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro novanta giorni», con le seguenti: «entro sessanta giorni»; e dopo le parole: «competenti», aggiungere le seguenti: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

6.18

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Gli istituti superiori devono garantire a tutti gli studenti iscritti la possibilità di completare l'intero ciclo di istruzione nello stesso istituto».

6.19

GIANLUCA ROSSI

Sostituire i commi 9 e 10, con i seguenti:

«9. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione per il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), gli atti e i provvedimenti adottati dal MIUR in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3 comma 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.

10. Al fine di consentire all'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di continuare a garantire gli *standard* formati vi di qualità attuali, nelle more della emanazione della nuova normativa che disciplinerà il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistico musicale, il contributo statale per l'anno 2015 è pari a euro 1 milione. L'erogazione del contributo di cui al periodo precedente è finalizzato al pagamento delle spese del personale e alla copertura degli oneri di funzionamento connessi all'attività istituzionale.

10-*bis*. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015-2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera *e*), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli istituti musicali pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle seguenti condizioni:

a) accorpamento degli istituti ai conservatori statali su base regionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti *ex* pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione del solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

10-*ter*. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla valutazione delle istanze e ne stila una graduatoria secondo i caratteri di urgenza e procede con proprio decreto alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli istituti fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente comma. Per l'attuazione del comma 10-*bis* è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

6.20

MARIO MAURO

Al comma 9, sostituire le parole: «la spesa di euro 1 milione per l'anno 2015» con le parole: «la spesa di euro 500.000 per l'anno 2015».

6.21

CENTINAIO

Al comma 9, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «500 mila».

6.22

CENTINAIO

Al comma 9, sostituire le parole: «euro 1.000.000» con le seguenti: «euro 500.000.

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: « pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015».

6.23

GINETTI

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 9 del presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

6.24

MARTINI

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 9 del presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».

6.25

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente al comma 11 sostituire le parole: «euro 2 milioni» con le seguenti: «euro 1 milione».

6.26

BUEMI

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, al comma 11, le parole: «euro 2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1 milione».

6.27

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015/2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera e), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle seguenti condizioni:

a) conversione in Conservatori o accorpamento degli Istituti ai Conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione del solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita l'ANVUR, procede alla valutazione delle istanze, ne stila una graduatoria secondo i caratteri di urgenza e procede con proprio decreto alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli Istituti fino ad esaurimento dei fondi individuati allo scopo dal presente comma. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno 2015 di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.28

MARTINI, GINETTI

Sostituire il comma 10, con i seguenti:

«10. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e a sostegno del processo di graduale razionalizzazione degli istituti superiori di studi musicali non statali *ex pareggiati* nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli Istituti superiori di studi musicali *ex pareggiati*, è autorizzato ad erogare il contributo complessivo di euro 1 milione per l'anno 2015 ed euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, si provvede a ripartire le risorse di cui al presente comma sulla base dei criteri, di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

10-*bis*. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, pari ad euro 1 milione nel 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e ad euro 10 milioni annui a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Consequentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 9 del presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

6.29

MARCUCCI, DI GIORGI, MARTINI, GINETTI

Sostituire il comma 10, con i seguenti:

«10. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e nell'arco del triennio 2015-2017, secondo quanto stabilisce il medesimo comma 7 alla lettera *e*), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli istituti musicali *pareggiati* che avanzino richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle seguenti condizioni:

a) conversione in conservatori o accorpamento degli istituti ai conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi entro il 31 dicembre 2018 e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti *ex pareggiati* statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione del personale a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

10-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 10 del presente articolo, si provvede:

a) per l'anno 2015 mediante riduzione, pari a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) per l'anno 2015, mediante l'attuazione della seguente disposizione:

– al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: *'l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione'* sono sostituite con: *'l'aliquota dello 0,25 per cento sul valore della transazione'*;

c) a decorrere dall'anno 2015 mediante l'applicazione di un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

d) a decorrere dall'anno 2016, quanto a 60 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 9 del presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

6.30

DI GIORGI, MARTINI, MARCUCCI, FAVERO

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e nell'arco del triennio 2015-2017, secondo quanto stabilisce il medesimo comma 7 alla lettera *e)*, è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli istituti musicali pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle seguenti condizioni:

"a) conversione in conservatori o accorpamento degli istituti ai conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi entro il 31 dicembre 2017 e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti *ex* pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione di tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge"».

10-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 10 del presente articolo, si provvede:

"a) per l'anno 2015 mediante riduzione, pari a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) per l'anno 2015, mediante l'attuazione della seguente disposizione:

– al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: 'l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione' sono sostituite con: 'l'aliquota dello 0,25 per cento sul valore della transazione';

c) a decorrere dall'anno 2015 mediante l'applicazione di un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

d) a decorrere dall'anno 2016, quanto a 60 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 9 del presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

6.32

GINETTI, MARTINI

Sostituire il comma 10, con i seguenti:

«10. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015-2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera e) è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli istituti musicali pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle seguenti condizioni:

a) conversione in conservatori o accorpamento degli istituti ai conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi entro il 31 dicembre 2017 e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione di tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

10-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante l'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) per l'anno 2015, al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione' sono sostituite con: l'aliquota dello 0,25 per cento sul valore della transazione';

b) a decorrere dall'anno 2015 mediante l'applicazione di un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c) per l'anno 2015, quanto a 1 milione di euro, e, a decorrere dall'anno 2016, quanto a 50 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Consequentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 9 del presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

6.33

MARINELLO, TORRISI, DI GIACOMO

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015/2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera e), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli Istituti Musicali pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle seguenti condizioni:

a) conversione in Conservatori o accorpamento degli Istituti ai Conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione del solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, procede alla valutazione delle istanze, ne stila una graduatoria secondo i caratteri di urgenza e procede con

proprio decreto, alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli Istituti fino ad esaurimento dei fondi individuati allo scopo dal presente comma. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 5 milioni per l'anno 2015, di euro 15 milioni annui per l'anno 2016, di euro 5 milioni per l'anno 2017.

10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.34

MARINELLO, TORRISI, DI GIACOMO

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015/2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera e), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione dei soli Istituti Musicali pareggiati che presentano rilevanti residui passivi per le spese di personale e che avanzino richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle seguenti condizioni:

a) conversione in Conservatori o accorpamento degli Istituti ai Conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione del solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, procede alla valutazione delle istanze, ne stila una graduatoria secondo i caratteri di urgenza e procede con proprio decreto, alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli Istituti fino ad esaurimento dei fondi individuati allo scopo dal presente comma. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 1 milione per l'anno 2015, di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2016».

Consequentemente al comma 11, sostituire le parole: «9 e 10» con le seguenti: «9, 10 e 10-bis».

6.35

GIANLUCA ROSSI

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015-2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera e), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli istituti musicali pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle seguenti condizioni:

a) conversione in conservatori o accorpamento degli istituti ai conservatori statali su base regionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi entro il 31 dicembre 2017 e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione di tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

10-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla valutazione delle istanze e ne stila una graduatoria secondo i caratteri di urgenza e procede con proprio decreto alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli istituti fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente comma. Per l'attuazione del comma 10-bis è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

6.36

MARTINI, GINETTI

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015-2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera e), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli istituti musicali pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle seguenti condizioni:

a) conversione in conservatori o accorpamento degli istituti ai conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione di tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 10 del presente articolo, si provvede:

a) per l'anno 2015 mediante riduzione, pari a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) per l'anno 2015, mediante l'attuazione della seguente disposizione:

– al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole:

"l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione" sono sostituite con: "l'aliquota dello 0,25 per cento sul valore della transazione";

c) a decorrere dall'anno 2015 mediante l'applicazione di un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

d) a decorrere dall'anno 2016, quanto a 60 milioni di euro annui, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui corrispondente all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Consequentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 9 del presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

6.38

GIANLUCA ROSSI

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «istituti superiori di studi musicali ex pareggiati», inserire le seguenti: «e delle accademie storiche e civiche».

Consequentemente al secondo periodo del medesimo articolo, dopo le parole: «agli istituti», inserire le seguenti: «e alle accademie».

6.39

MARIO MAURO

Al comma 10, sostituire le parole: «un contributo complessivo di euro 1 milione per l'anno 2015 e di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «un contributo complessivo di euro 1 milione per l'anno 2015 e di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016».

6.40

RUVOLO, MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), gli atti e i provvedimenti adottati dal MIUR in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma

1, della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono perfetti ed efficaci. Al fine di consentire all'ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche- di poter continuare a garantire gli *standard* formativi di qualità attuali, nelle more della emanazione della nuova normativa che disciplinerà il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistico musicale, il contributo statale di funzionamento per l'anno 2015 è pari a euro 1.800.000 per assicurare il pagamento di costi del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale.

Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015-2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7, alla lettera *e*), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle seguenti condizioni:

a) accorpamento degli Istituti ai Conservatori statali su base regionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti *ex* pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione del solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito l'Anvur, procede alla valutazione delle istanze, stila una graduatoria delle stesse secondo i caratteri di urgenza e procede con proprio decreto alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli Istituti fino ad esaurimento dei fondi individuati allo scopo dalla presente legge. Per l'attuazione del presente comma l'onere complessivo massimo è pari a euro 5.000.000 per l'anno 2015, a euro 10.000.000 nell'anno 2016, a euro 17.000.000 nell'anno 2017 e a euro 20.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze».

6.41

RUVOLO, MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015-2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera *e*), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli Istituti Musicali pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca alle seguenti condizioni:

a) conversione in Conservatori o accorpamento degli Istituti ai Conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti *ex* pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione del solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-*ter*. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita l'ANVUR, procede alla valutazione delle istanze, ne stila una graduatoria secondo i caratteri di urgenza e procede con proprio decreto, alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli Istituti fino ad esaurimento dei fondi individuati allo scopo dal presente comma. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

10-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* del presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2015 e a euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma lettera *o*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

6.42

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2015-2016, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso In via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128/2013 e indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

6.43

GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. A decorrere dall'anno accademico 2015/2016 è prevista la possibilità di una graduale statizzazione delle accademie storiche e civiche, legalmente riconosciute, che abbiano presentato istanza ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015, di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. A tale fine, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è predisposta una graduatoria basata sull'urgenza derivante dalla sostenibilità economica di lungo periodo.

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

6.44

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera i-octies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la parola: "università", *inserire le seguenti*: "e delle Fondazioni, cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori, di cui agli allegati a) e b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008"».

6.45

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la parola: "modificazioni", sono *inserite le seguenti*: "e delle Fondazioni, cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori, di cui agli allegati a) e b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008"».

6.46

PANIZZA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano il sistema dei percorsi dell'Alta Formazione Professionale è equiparato a quello degli Istituti tecnici superiori, disciplinato dalle rispettive normative provinciali in materia, anche con riferimento ai titoli di accesso, nel rispetto degli standard minimi definiti per le figure nazionali di riferimento».

6.47

PANIZZA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano il sistema dei percorsi dell'Alta Formazione Professionale è equiparato a quello degli Istituti tecnici superiori, disciplinato dalle rispettive normative provinciali in materia, anche con riferimento ai titoli di accesso, nel rispetto degli standard minimi definiti per le figure nazionali di riferimento».

6.0.1

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Istituti superiori di studi musicali)

1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e di un processo di razionalizzazione degli istituti superiori di studi musicali non statali *ex pareggiati* nell'ambito del sistema dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli istituti superiori di studi musicali *ex pareggiati*, è autorizzato a erogare il contributo complessivo di euro 1 milione per l'anno 2015 ed euro 6 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, si provvede a ripartire le risorse di cui al presente comma sulla base di criteri; di cui al comma 5 dell'articolo 19 del disegno di legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 1 milione nel 2015 e ad euro 6 milioni annui a decorrere dal 2016, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

6.0.2

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, CATALFO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015 – 2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera *e*), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli istituti musicali *pareggiati* che avanzino richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle seguenti condizioni:

a) conversione in conservatori o accorpamento degli istituti ai conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi entro il 31 dicembre 2017 e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti *ex pareggiati* statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione di tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

6.0.3

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, CATALFO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015 – 2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera *e*), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli istituti musicali *pareggiati* che avanzino richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle seguenti condizioni:

a) conversione in conservatori o accorpamento degli istituti ai conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi entro il 31 dicembre 2017 e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti *ex pareggiati* statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione di tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze».

6.0.4

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Prevedere nell'ambito della attuazione del "libretto formativo del cittadino", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il riconoscimento e la esportabilità della formazione in materia di sicurezza sul lavoro già espletata, in modo che tale formazione sia sempre più legata al cittadino lavoratore lasciando all'azienda l'obbligo formativo per il tutoraggio e la formazione dei rischi specifici aziendali».

Art. 7

7.1

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 1, dopo le parole: «degli studenti» inserire le seguenti: «e dei docenti».

7.2

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, dopo le parole: «le competenze digitali degli studenti» inserire le seguenti: «e di favorire la personalizzazione della didattica, con particolare riguardo ai BES e alla disabilità».

7.3

SERRA, FUCSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 1, dopo le parole: «per la banda ultralarga» inserire le seguenti: «anche attraverso l'incremento dei fondi ad esso destinati».

7.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, inserire, infine, le parole: «tenendo conto degli investimenti effettuati dagli enti locali nel campo dell'innovazione digitale e tecnologica delle scuole».

7.5

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di tutelare gli studenti dalla precoce esposizione a radiofrequenze è vietato installare ripetitori WI-FI presso le scuole d'infanzia, primarie, secondarie e gli Istituti superiori frequentati da ragazzi di età al di sotto di 16 anni.

1-*ter*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* non si applica negli Istituti scolastici che scelgono di usare tecnologia di connessione internet e trasmissione dati *upload* e *download* via cavo.

1-*quater*. L'Istituto superiore di sanità senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato avvia di concerto con il Ministero dell'ambiente una commissione di studio per la valutazione dei reali effetti delle onde prodotte dai ripetitori WI-FI su bambini e ragazzi nell'età pre-adolescenziale e adolescenziale al fine di redigere delle linee guida in grado di stabilire le eventuali condizioni e criteri di installazione dei ripetitori WI-FI».

7.6

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di tutelare gli studenti dalla precoce esposizione a radiofrequenze è vietato installare ripetitori WI-FI presso le scuole d'infanzia, primarie, secondarie e gli Istituti superiori frequentati da ragazzi di età al di sotto di 16 anni.

1-*ter*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* non si applica negli Istituti scolastici che scelgono di usare tecnologia di connessione internet e trasmissione dati *upload* e *download* via cavo.

1-*quater*. L'Istituto superiore di sanità senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato avvia di concerto con il Ministero dell'ambiente una commissione di studio per la valutazione dei reali effetti delle onde prodotte dai ripetitori WI-FI su bambini e ragazzi nell'età preadolescenziale e adolescenziale al fine di redigere delle linee guida in grado di stabilire le eventuali condizioni e criteri di installazione dei ripetitori WI-FI».

7.7

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «associazioni, organismi del terzo settore e imprese», con le seguenti: «associazioni no profit».

7.8

CENTINAIO

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) inserimento negli istituti tecnici e professionali delle ore di insegnamento affidate ai docenti di laboratorio (ITP) in tutti gli indirizzi ed in tutte le articolazioni, sulla base del monte ore esistente prima del riordino del secondo ciclo di istruzione *ex* articolo 64, comma 4-*bis*, della legge 6 agosto 2008, n. 133».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*). Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, lettera *a-bis*) dell'articolo 7, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015, a 250 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7.9

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, lettera *b*), dopo le parole: «la formazione» inserire le seguenti: «l'integrazione».

7.10

DI BIAGIO

Al comma 3, lettera *b*), dopo le parole: «innovazione delle istituzioni scolastiche», inserire le seguenti parole: «, prevedendo anche la possibilità di implementare modalità di didattica a distanza per gli allievi disabili o temporaneamente impossibilitati a frequentare le lezioni».

7.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera *c*), dopo le parole: «istituzioni scolastiche ed educative» inserire le seguenti: «ed enti locali».

7.12

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera *d*), dopo le parole: «innovazione didattica» inserire le seguenti: «e per il contrasto alle forme di cyberbullismo».

7.13

CENTINAIO

Al comma 3, lettera *d*), aggiungere, infine, le parole: «a tal fine il MIUR individua, sulla base dei curricula, i docenti con conoscenze e abilitazioni informatiche, nonché precedenti esperienze lavorative in ambito informatico, designandoli a livello provinciale per l'insegnamento delle competenze digitali agli studenti».

7.14

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

Al comma 3, dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

«*d-bis*) formazione degli alunni attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti che hanno già acquisito le competenze informatiche, a seguito dei percorsi formativi di cui all'articolo 4».

7.15

MARIO MAURO

Al comma 3, sopprimere la lettera *e*).

7.16

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, lettera *e*), aggiungere in fine le seguenti parole: «In particolare per il personale assistente tecnico con competenze informatiche sono previsti percorsi formativi finalizzati alla introduzione nelle istituzioni scolastiche del profilo di "amministratore di sistema"».

*Consequentemente, dopo il comma *e*) inserire il seguente:*

«*e-bis*) introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado di almeno un assistente tecnico esperto di tecnologie informatiche. A tal fine sono istituiti appositi corsi di riconversione del personale tecnico soprannumerario su laboratori non più previsti dagli attuali ordinamenti, in possesso di titoli di studio che non consentono l'accesso ad altra tipologia di laboratorio esistente».

7.17

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 3, lettera e), aggiungere infine il seguente periodo: «In particolare per il personale assistente tecnico con competenze informatiche saranno previsti percorsi formativi finalizzati alla introduzione in tutte le istituzioni scolastiche del profilo di "Amministratore di sistema"»;

7.18

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado di almeno un assistente tecnico esperto di tecnologie informatiche. A tal fine verranno istituiti appositi corsi di riconversione del personale assistente tecnico soprannumerario su laboratori non più previsti dagli attuali ordinamenti, in possesso di titoli di studio che non consentono l'accesso ad altra tipologia di laboratorio esistente».

7.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «e sentito il Consiglio superiore della Pubblica istruzione di cui al Decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999».

7.20

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) diffusione di aule digitali come spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e strategie didattiche innovative con la presenza di dispositivi della tipologia *tablet* PC posti in rete i quali ciascuno studente può accedere ai contenuti proposti dal docente, scaricare il materiale didattico di volta in volta prodotto e interagire con docenti e studenti dello stesso o di altri istituti per lo sviluppo di una comunità scolastica nazionale in un reale *network* dinamico e in continua crescita».

7.21

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) promozione della produzione di testi scolastici multimediali disponibili online gratuitamente per gli studenti nonché la produzione di *e-book* in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

7.22

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) la stimolazione multisensoriale e multimodale attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione per l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità e bisogni educativi speciale».

7.23

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) inserimento della figura degli assistenti tecnici anche nelle scuole del primo ciclo di istruzione».

7.24

DI GIORGI, ZAVOLI, MARCUCCI, MARTINI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, FAVERO

Al comma 3, sopprimere le lettere h) e i).

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico – amministrativo e studenti, sulla base dei seguenti criteri:

1) Tutela della riservatezza dei dati personali, con particolare riferimento agli studenti e ai minori;

2) Modalità di trattamento dei dati personali degli studenti raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alle attività di navigazione su piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, alla fruizione o alla produzione di contenuti didattici digitali».

7.25

ORELLANA, BOCCHINO

Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali dei docenti».

7.26

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

7.27

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) previsione dell'obbligo per tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di rendere disponibili gratuitamente per gli studenti dell'istituto le opere e i materiali per la didattica, prodotti autonomamente».

7.28

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*. Al fine di agevolare la comprensione e l'utilizzo, da parte del cittadino, delle procedure telematiche con la pubblica amministrazione, nei locali scolastici o degli altri uffici pubblici, durante gli orari di apertura, è prevista la predisposizione di *front office* gestiti dagli studenti che aderiscono ai percorsi formativi gratuiti previsti dal piano triennale dell'offerta formativa».

7.29

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «possono individuare», con la seguente: «individuano».

7.30

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «può», con la seguente: «deve».

7.31

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, SERRA

Al comma 4, dopo le parole: «un insegnante tecnico-pratico», aggiungere le seguenti: «o un assistente tecnico esperto di tecnologie informatiche».

7.32

DI BIAGIO

Al comma 4 dopo le parole: «insegnante tecnico-pratico», aggiungere le seguenti: «e/o un assistente tecnico».

7.33

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o un assistente tecnico con comprovate e certificate abilità e conoscenze informatiche».

7.34

IDEM

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«*4-bis*. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia e al fine della migliore tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica di livello internazionale, nonché di quelli ospedalizzati o assenti periodicamente per ragioni personali e familiari, garantiscono la pubblicazione dei materiali didattici proposti in classe nel sito *internet* dell'istituzione scolastica. Per le finalità di cui al presente comma, i dirigenti scolastici individuano un docente, in funzione di *tutor*, che assicuri la messa a disposizione dei materiali *on-line*, nonché la propria reperibilità per almeno un'ora al giorno. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7.35

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 5, sostituire la parola: «occupabilità» con la seguente: «orientamento».

Consequentemente, al medesimo comma, lettera b) dopo la parola: «lavoro» inserire le seguenti: «all'orientamento formativo».

7.36

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCXSIA, CATALFO

Al comma 5, sostituire la parola: «occupabilità» con la seguente: «orientamento».

7.37

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 5, sostituire le parole: «associazioni, fondazioni», con le seguenti: «associazioni no profit».

7.38

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 5, lettera a) dopo le parole: «della formazione» aggiungere le seguenti: «allo studio del territorio e».

7.39

CHIAVAROLI, GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sostegno della didattica attraverso l'implementazione dei corsi in musicoterapia aventi seguenti scopi:

- 1) insegnamento della pratica musicale;
- 2) introduzione della musica quale momento di accompagnamento nello svolgimento di attività libere o guidate, singole o di gruppo, in ambito riabilitativo e didattico;
- 3) utilizzo della musica come mezzo terapeutico nel trattamento di patologie di carattere psichico che interessano tutte le fasce di età;
- 4) utilizzo della musica come mezzo a fini diagnostici e curativi».

7.40

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «fuori dell'orario scolastico» aggiungere le seguenti: «anche al fine della promozione di progetti di sensibilizzazione verso temi sociali come tutela dei beni paesaggistici e dell'integrazione sociale degli immigrati».

7.41

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 6, dopo le parole: «del decoro degli spazi» aggiungere le seguenti: «e della loro pulizia».

7.42

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «30» con la seguente: «60».

Consequentemente dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere il seguente:

«3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della

salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

7.43

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 7, sostituire le parole: «30 milioni annui» con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 25, apportare le seguenti variazioni:

a) al comma 3:

1) all'alinea, sostituire rispettivamente le parole: «2.860,3 milioni, 2.909,5 milioni, a 2.903,7 milioni, 2.911,2 milioni, 2.955,067 milioni, 3.000,637 milioni», con le seguenti: 2.860,23 milioni, 2.909,25, milioni, 2.903,27 milioni, 2.911,22 milioni, 2.955,089 milioni, a 3.000,659 milioni,»;

2) alla lettera b), sostituire rispettivamente le parole: «36.441.000 euro» e «76.137.000 euro», con le seguenti: «56.441.000 euro» e «96.137.000 euro»;

b) al comma 4, sostituire rispettivamente le parole: «362.650.250 euro», «376.160.500 euro», «404.869.000 euro», «449.693.000 euro», con le seguenti: «382.650.250 euro», «396.160.500 euro», «424.869.000 euro», «469.693.000 euro».

7.44

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire e semplificare il percorso di orientamento alla scelta universitaria, gli istituti scolastici, in accordo con le Università del proprio territorio, propongono, organizzano e coordinano incontri di orientamento per gli studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado».

7.0.1

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Dopo il Capo II inserire il seguente:

«Capo II-bis

NORME IN MATERIA DI DIRIGENZA SCOLASTICA E ISTITUZIONE DELLA VICEDIRIGENZA SCOLASTICA

Art. 7-bis.

(Funzione dirigente)

1. I dirigenti scolastici di cui al comma 16, dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto della libertà d'insegnamento, dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, della libertà progettuale di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275, e delle competenze degli organi collegiali scolastici, fermo restando l'unicità della funzione docente, hanno la rappresentanza legale delle istituzioni scolastiche, sono responsabili della gestione unitaria delle stesse e, altresì, dei risultati da conseguire, in relazione alle finalità del sistema nazionale di istruzione.

2. I risultati valutabili attengono a due distinte categorie:

*a) ai risultati conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica organizzata, che si compendia nel piano dell'offerta formativa, in termini di apprendimenti acquisiti dai discenti, in rapporto a *standard* di qualità e quantità definiti, in relazione alle finalità del sistema nazionale di istruzione;*

b) ai risultati conseguenti allo svolgimento dell'attività amministrativa e contabile, di natura strumentale rispetto all'attività istituzionale svolta.

3. Il dirigente scolastico, quale responsabile dei risultati, garantisce il pieno e adeguato esercizio della funzione docente, la funzionalità degli organi collegiali che presiede e, altresì, le condizioni più adeguate per l'esercizio dei diritti che fanno capo ai discenti e per l'adempimento dei doveri.

4. L'incarico di dirigente scolastico è conferito a tempo indeterminato.

Art. 7-ter.

(Reclutamento dei dirigenti scolastici)

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si effettua, separatamente, per la scuola unitaria di base; scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e per le scuole del secondo ciclo di istruzione. Il corso-concorso, per esami e titoli, bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ha cadenza annuale. Ad esso può partecipare il personale docente ed educativo che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, nel particolare settore di riferimento, almeno cinque anni di effettivo servizio, con il possesso della laurea.

2. Per l'area della scuola unitaria di base la prima prova attiene alle problematiche, di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nelle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", del 4 settembre 2012. La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio. La terza prova scritta verte sulle problematiche relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al decreto 1 febbraio 2001, n. 44. Segue la prova orale e la valutazione dei titoli.

3. Per l'area del secondo ciclo di istruzione la prima prova scritta attiene alle problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, relativi alla riforma dell'istruzione professionale, dell'istruzione tecnica e dei licei. La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio. La terza prova scritta verte sulle problematiche relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al decreto 1 febbraio 2001, n. 44. Segue la prova orale e la valutazione dei titoli.

4. La commissione esaminatrice è composta da un docente universitario di scienze dell'educazione che la presiede, da un dirigente tecnico del settore di riferimento, da due dirigenti scolastici con almeno cinque anni di servizio effettivo nel ruolo e da un dirigente amministrativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. I candidati vincitori del concorso effettuano un periodo di tirocinio e formazione di un anno.

6. Con successivo regolamento sono emanate le norme sulla disciplina del reclutamento, sui contenuti specifici della prova orale, sulla individuazione dei titoli valutabili, culturali, di servizio, professionali e pubblicazioni e, inoltre, sulla formazione e tirocinio, nel pieno rispetto della peculiarità ordinamentale della dirigenza scolastica alla luce del comma 16 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.

Art. 7-ter.

(Assegnazione di sede)

1. I vincitori del concorso per dirigente scolastico hanno titolo alla sede di servizio secondo la posizione occupata nella graduatoria definitiva, in rapporto alle sedi effettivamente disponibili.

Art. 7-quater.

(Trasferimenti di sede)

1. I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici, nell'ambito della stessa regione, si effettuano in base ad una tabella di titoli valutabili approvata con decreto del Ministro all'istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, su posti effettivamente vacanti.

2. I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici da regione a regione si effettuano analogamente e successivamente ai trasferimenti di sede nell'ambito della stessa regione e su posti effettivamente disponibili.

3. Non si fa luogo ad assegnazione provvisoria annuale di sede.

Art. 7-quinquies.

(Responsabilità dirigenziale)

1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale prevista per i pubblici dipendenti, i dirigenti scolastici sono assoggettati alla relativa responsabilità propria della funzione, in ordine ai risultati conseguenti all'elaborazione e attuazione del piano dell'offerta formativa, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in rapporto agli *standard* di qualità e di quantità definiti, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nonché in ordine all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

2. Presso ogni ufficio scolastico regionale sono istituiti nuclei di valutazione, in rapporto al numero delle istituzioni scolastiche, composti da un dirigente tecnico, che lo presiede, da un dirigente scolastico con almeno dieci anni di servizio nella qualifica e con sede di servizio in provincia diversa da quella del dirigente valutato e da un dirigente amministrativo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Tutti i membri dei nuclei di valutazione devono avere frequentato un apposito corso di formazione con esame finale.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta preventivamente i criteri generali che informano la valutazione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

4. I risultati negativi riscontrati, previa contestazione e contraddittorio, comportano per il dirigente scolastico interessato la revoca dell'incarico e la restituzione al ruolo di provenienza, ove richiesta.

5. La valutazione del dirigente scolastico è effettuata triennialmente.

6. In caso di gravi carenze nello svolgimento e nella organizzazione dell'attività progettuale e didattica, nonché nella gestione amministrativa e contabile, la valutazione dei risultati è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza prevista.

Art. 7-sexies.

(Responsabilità disciplinare)

1. In tema di responsabilità disciplinare dei dirigenti scolastici trovano applicazione le sanzioni attualmente vigenti in materia.

2. Se uno o più docenti dell'istituzione scolastica di appartenenza, attraverso richiesta congruamente motivata, invochi un intervento ispettivo, sia in ordine a problemi relativi alla gestione didattico-organizzativa che a quella amministrativo-contabile, l'ufficio competente a provvedere, è tenuto a disporla entro un mese dalla richiesta, col vincolo di un esaustivo accertamento e verifica dei fatti lamentati. Eventuali comportamenti di ritorsione del dirigente scolastico nei confronti del richiedente, o dei richiedenti, costituisce forma grave di responsabilità disciplinare, ferme restando la responsabilità amministrativa, contabile, civile e penale, prevista per i pubblici dipendenti. Analoghe iniziative possono essere attivate anche dai genitori.

3. Le iniziative di cui al comma 2 vanno considerate come forme specifiche di partecipazione, aventi la finalità di garantire il buon andamento del servizio e la sua trasparenza.

Art. 7-septies.

(Vicedirigenza scolastica)

1. È istituita la qualifica di vicedirigente scolastico nel rispetto e in coerenza con quanto stabilito nel comma 16 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. I vicedirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli provinciali.

3. Ai vicedirigenti scolastici si applicano le norme di stato giuridico del personale docente, con i necessari adattamenti, avuto riguardo alla specificità della qualifica.

Art. 7-octies.

(Reclutamento dei vicedirigenti scolastici)

1. Il reclutamento dei vicedirigenti scolastici avviene mediante un concorso per esami e titoli, da svolgersi in sede regionale con cadenza annuale. I candidati indicano nella domanda di partecipazione al corso la provincia per la quale intendono concorrere.

2. Al concorso è ammesso il personale docente ed educativo laureato che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni.

3. Il reclutamento dei vicedirigenti scolastici si effettua separatamente:

a) per la scuola unitaria di base;

b) per le scuole del secondo ciclo di istruzione.

4. Il concorso per titoli ed esami consta di due prove scritte e di una prova orale. La prima prova scritta, relativamente al concorso per le scuole dell'infanzia e primo ciclo di istruzione, verte sulle problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nelle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" del 16 novembre 2012. La seconda prova scritta verte sulle tematiche relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di cui al decreto 1 febbraio 2001, n. 44. La prima prova scritta, per il concorso nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, verte su problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, relativi al riordino degli istituti professionali, al riordino degli istituti tecnici e alla revisione dell'assetto ordinamentale organizzativo e didattico dei licei. La seconda prova scritta verte sulle stesse tematiche relative al concorso per le scuole dell'infanzia e primo ciclo di istruzione.

5. La tabella di valutazione dei titoli è definita con decreti del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

6. Le nomine dei vicedirigenti scolastici sono effettuate secondo l'ordine delle graduatorie provinciali per le sedi disponibili.

7. Il 30 per cento dei posti disponibili in ogni concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici è riservato ai vicedirigenti con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato. I posti non coperti si aggiungono ai posti non riservati messi a concorso.

8. La commissione esaminatrice è composta da un dirigente tecnico della specifica area di riferimento che la presiede, e da due dirigenti scolastici con almeno sette anni di servizio nel ruolo.

9. Con successivo regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla entrata in vigore della prestene legge, sono emanate le norme sulla disciplina del regolamento, sui contenuti specifici della prova orale, sulla individuazione dei titoli valutabili: culturali, di servizio, professionali, pubblicazioni e, inoltre, sulla formazione e tirocinio.

Art. 7-nonies.

(Attribuzione di competenze)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le competenze attribuibili ai vicedirigenti scolastici, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

2. In caso di assenza del dirigente scolastico, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. Se l'istituzione è priva di vicedirigente, si fa luogo a reggenza.

3. La retribuzione economica dei vicedirigenti scolastici è determinata in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

7.0.2

CHIAVAROLI, BIANCONI, MANCUSO, GIUSEPPE ESPOSITO

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istruzione degli adulti: nuovi assetti organizzativi e didattici)

1. Per sostenere e favorire – nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 – la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2012, n. 263, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei *neet*, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta con proprio decreto un Piano di Azione per l'Innovazione dell'Istruzione degli Adulti che prevede la realizzazione – a decorrere dall'a.s. 2015/2016 – delle azioni finalizzate a:

a) sviluppare, consolidare, potenziare e aggiornare le competenze del personale scolastico – richieste ai vari livelli – per sostenere e favorire la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 con particolare riferimento ai seguenti ambiti: Rete Territoriale di Servizio; Centro di attività di ricerca sperimentazione e sviluppo; Commissione per la definizione del patto formativo individuale; progettazione per unità di apprendimento; percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena;

b) sostenere e favorire la progettazione e l'applicazione degli strumenti di flessibilità, di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 con particolare riferimento a quello ivi previsto alla lettera c), nonché la costituzione, presso i Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti, di ambienti-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a realizzare la "fruizione a distanza", di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 secondo parametri di alta professionalità individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto;

c) ampliare e potenziare l'offerta formativa prevista dai nuovi assetti organizzativi e didattici delineati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in modo da promuovere il raccordo tra i percorsi di istruzione di primo livello, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 e altre tipologie di percorsi formativi, nonché con i percorsi di istruzione e formazione professionale e realizzare progetti integrati con la collaborazione di altre agenzie formative pubbliche e private, anche per valorizzare l'alternanza scuola-lavoro nei CPIA;

d) sostenere e favorire il ruolo strategico dei CPIA per la costruzione del sistema integrato per l'apprendimento permanente di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, riconosciuto nell'Accordo siglato in CU il 10 luglio 2014, fermo restando la possibilità di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, in modo da sviluppare e potenziare partenariati con gli attori delle reti territoriali per l'apprendimento individuati nella citata legge 28 giugno 2012, n. 92;

2. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 la parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata alla realizzazione delle azioni previste dal Piano di Azione per l'Innovazione dell'Istruzione degli Adulti, di cui all'articolo .. , legge ... finanziate, secondo i criteri e le modalità ivi stabiliti con la parte di Fondo di cui al comma 1".

3. Il MIUR, in collaborazione rispettivamente con l'INDIRE e l'INVALSI, avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il monitoraggio e la valutazione dei percorsi di istruzione degli adulti, come previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, alla fine di garantire il miglioramento della qualità, l'innovazione permanente e l'aggiornamento dei percorsi medesimi; il monitoraggio e la valutazione devono concludersi entro dodici mesi dal loro avvio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

4. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 è così sostituito: "A partire dall'a.s. 2016/2017, i centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni da adottare con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti".

5. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, è abrogata la lettera *b*); conseguentemente la successiva lettera *c*) è sostituita con la lettera *b*).

6. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "fermo restando la competenza esclusiva delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, i suddetti percorsi sono progettati e realizzati sulla base delle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10".

7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, dopo le parole: "in alternanza scuola-lavoro" sono inserite le seguenti: "e agli adulti iscritti ai percorsi di istruzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263".

8. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 440/97 dopo le parole: "alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica" sono inserite le seguenti: "al potenziamento dell'ampliamento dell'offerta formativa dei CPIA".

9. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2013 dopo le parole: "sistema educativo di istruzione e formazione" sono inserite le seguenti: "ivi compreso il sistema di istruzione degli adulti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263,".

10. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 98 del 2011, è inserita la seguente lettera: *a-bis*). I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di iscrizione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento dei titoli previsti in esito ai percorsi di istruzione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263».

7.0.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Valorizzazione delle diversità)

1. Il Sistema educativo di istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.

2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.

Consequentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. Su richiesta di ogni singola scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.

4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.

5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.

6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.

7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro *Handicap*, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.

8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.

9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.

10. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Consequentemente

All'articolo 9, comma 9, sopprimere il primo periodo e sopprimere l'articolo 13.

All'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «7, comma 7 « inserire le seguenti: «7-bis» e sopprimere le parole: «13, comma 1,».

7.0.4

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2015/2016, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 per il programma di didattica integrativa di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari 3,6 milioni di per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2015/2016, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 per il programma di didattica integrativa di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Consequentemente all'articolo 9, comma 9, sostituire le parole: «euro 12 milioni» con le seguenti: «euro 8,4 milioni» e le parole: «46 milioni» con le seguenti: «34,6 milioni»

Consequentemente all'articolo 25, comma 3, dopo le parole: «7, comma 7» inserire le seguenti: «7-bis».

7.0.6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assegnazione risorse alle istituzioni scolastiche)

1. L'assegnazione di risorse aggiuntive, autorizzate da disposizioni di legge o di regolamento, alle Istituzioni scolastiche, avviene previo bando pubblico adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 8

8.1

I RELATORI

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8. – (Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa). –

1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui all'articolo 1 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge, è determinata la dotazione organica e la sua ripartizione su base regionale.

3. Il riparto della dotazione organica tra le Regioni è effettuato in base al numero delle classi per i posti comuni e in base al numero degli alunni per i posti di potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata ai sensi del comma 2, tenendo conto, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Per i posti di potenziamento, il riparto considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Il riparto della dotazione organica per i posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni con disabilità. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

4. Con decreto dell'Ufficio scolastico regionale la dotazione organica regionale è ripartita tra gli ambiti territoriali, nel rispetto delle esigenze dei lavoratori disabili, e quindi assegnata alle singole istituzioni scolastiche.

5. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le Regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla Provincia o alla Città metropolitana, considerando:

a) la popolazione scolastica;

b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri e negli ospedali, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

6. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 12, comma 4.

7. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale.

9. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

10. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti accordi di rete.

11. Gli accordi di rete individuano:

a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

b) i piani di formazione del personale scolastico;

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

12. L'istruttoria sugli atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica e sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi, al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche.

13. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza, il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

14. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. Per l'anno scolastico 2015/2016:

a) gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale;

b) l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 nonché i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al terzo periodo del comma 3 del presente articolo, questi ultimi nel limite massimo di cui all'articolo 25, comma 1;

c) il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9, a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto».

Consequentemente, all'articolo 9, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ambito territoriale di riferimento», aggiungere le seguenti: «prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni,».

Consequentemente sopprimere i commi 16 e 17 dell'articolo 2 e i commi 14, 15 e 16 dell'articolo 8.

8.2

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «istituzioni scolastiche», sono sostituite con le seguenti: «reti di scuole»;

b) al comma 8, il primo periodo è soppresso;

c) al comma 11, le parole: «può essere», sono sostituite con la parola «è»; e le parole: «in base a specifici accordi», sono soppresse.

8.3

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 1, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche», con le seguenti: «reti di scuole».

8.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e comprende, altresì l'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ed educativo».

8.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene, il numero di alunni per classe non può essere superiore a 22, diminuito a 20 in caso di presenza di alunno certificato in situazione di *handicap*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite massimo di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Consequentemente, all'articolo 9, comma 9, sopprimere il primo periodo e sopprimere l'articolo 13.

All'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «7, comma 7», inserire le seguenti: «8 comma 1-bis», e sopprimere le parole: «13, comma 1,».

8.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene, il numero di alunni per classe non può essere superiore a 22. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Consequentemente sopprimere l'articolo 13.

All'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «comma 7 » inserire le seguenti: «8, comma 1-bis» e sopprimere le parole: «13, comma 1,».

8.7

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa sono prioritariamente assegnati ai docenti inidonei».

8.8

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 2.

8.9

BRUNI

Al comma 2, sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «quinquennale».

8.10

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI

Al comma 2, sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «annuale».

8.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita», con le seguenti: «sentiti il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole: «nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei Comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle Province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi».

8.12

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita», con le seguenti: «sentiti il Consiglio superiore della Pubblica istruzione di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e».

8.13

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nel limite massimo di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge», inserire le seguenti: «per quanto riguarda il personale docente».

8.14

DI BIAGIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) la parola: «regionali» ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «provinciali» e la parola: «Regioni», ovunque ricorra è sostituita dalla parola: «Province»;

b) la parola: «regionale» ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «provinciale» e la parola: «Regione», ovunque ricorra è sostituita dalla parola: «Provincia».

c) Conseguentemente il comma 6 è soppresso.

8.15

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 3.

8.16

TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Al comma 3, dopo le parole: «Il riparto della dotazione organica tra le Regioni è» sostituire le parole: «effettuato sulla base del numero delle classi» con le seguenti: «finalizzato a diminuire e a equilibrare tra le diverse situazioni territoriali il rapporto tra numero degli alunni e numero dei docenti dell'organico dell'autonomia».

8.17

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole da: «delle classi» fino a: «assegnata» sono sostituite con le seguenti: «degli alunni»;

b) al comma 9, dopo le parole: «della ricerca» sono aggiunte le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

c) il comma 13 è soppresso.

8.18

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 3, sostituire le parole da: «delle classi» fino a: «assegnata» con le seguenti: «degli alunni».

8.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «numero delle classi» fino a: «alunni» con le seguenti: «numero degli alunni per i posti comuni e».

8.20

FASIOLO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di piccole isole» inserire le seguenti: «o di aree caratterizzate dalla presenza di minoranze linguistiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482».

8.21

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di aree interne,» con le seguenti: «di aree a basso reddito medio procapite,».

8.22

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei Comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle Province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi».

8.23

FASIOLO

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale».

Consequentemente, sopprimere il comma 15.

8.24

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

8.25

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «di valore nazionale», aggiungere le seguenti: «come l'integrazione».

8.26

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 3, le parole: «In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

8.27

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Consequentemente, sopprimere i commi da 4 a 13.

8.28

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

8.29

MANCUSO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La mobilità del personale docente avviene secondo il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. Il personale docente è assegnato con titolarità presso un'istituzione scolastica specifica e può rientrare, nella medesima istituzione scolastica, nell'organico dell'autonomia in caso di esubero».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

8.30

MILO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La mobilità del personale docente avviene secondo il CCNL. Il personale docente è assegnato con titolarità presso un'istituzione scolastica specifica e può rientrare, nella medesima istituzione scolastica, nell'organico dell'autonomia in caso di esubero».

8.31

D'ANNA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La mobilità del personale docente avviene secondo il CCNL. Il personale docente è assegnato con titolarità presso un'istituzione scolastica specifica e può rientrare, nella medesima istituzione scolastica, nell'organico dell'autonomia in caso di esubero».

8.32

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «I ruoli del personale docente sono provinciali, articolati in ambiti territoriali e per reti di scuole, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto».

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «promuovono», con la seguente: «dispongono»; al comma 11, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e tra le reti di scuole, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità del personale della scuola».

8.33

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 4 sostituire le parole: «sono regionali,», con la seguente: «sono», e al medesimo comma sostituire le parole: «inferiore alla Provincia o alla Città metropolitana, non superiore ad un distretto scolastico».

8.34

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 4, dopo le parole: «e tipologie di posto» aggiungere le seguenti: «, che riportano, per ciascun docente, il curriculum professionale senza vincoli di punteggio o graduatoria.».

8.35

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 4, dopo le parole: «e tipologie di posto», aggiungere le seguenti: «, che riportano, per ciascun docente, il curriculum professionale senza vincoli di punteggio o graduatoria.».

8.36

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 4, primo periodo, inserire, infine, le seguenti parole: «e in base al punteggio conseguito nella graduatoria di provenienza».

8.37

DI BIAGIO

Al comma 4, dopo le parole: «tipologie di posto.» inserire le seguenti: «A ciascun docente è assegnato un punteggio sulla base di criteri definiti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e dopo le parole: «di cui al presente comma» sono aggiunte le seguenti parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge, definisce la struttura degli ambiti territoriali, le disposizioni relative all'iscrizione e alla permanenza negli stessi e i criteri di attribuzione del punteggio da assegnare ai docenti nell'albo territoriale».

8.38

MARIO MAURO

Al comma 4 sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2016» con le parole: «entro il 1° gennaio 2016».

8.39

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, di aree a forte processo migratorio e di aree caratterizzate da alti tassi di dispersione scolastica nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere».

Consequentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti sono costituite a libera scelta da due o più istituzioni scolastiche ad invarianza delle singole dotazioni organiche e sono finalizzate:

a) alla valorizzazione delle risorse professionali, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale, volti in particolar modo a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

b) alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica».

8.40

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «tenendo anche conto» inserire le seguenti: «del tasso di povertà assoluta provinciale e».

8.41

FASIOLO

Al comma 4, secondo periodo, lettera c), dopo le parole: «delle piccole isole» inserire le seguenti: «, o delle aree caratterizzate dalla presenza di minoranze linguistiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482».

8.42

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È istituita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una commissione per la individuazione di figure professionali del personale docente, nel quadro delle finalità del sistema nazionale di istruzione, in attuazione di quanto disposto nel comma 16 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. La commissione è composta da cinque membri, due docenti, due dirigenti scolastici e un dirigente tecnico, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri eleggono, tra di loro, il presidente. All'individuazione delle figure professionali si provvede tramite decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.».

Consequentemente abrogare il comma 6, dell'articolo 9.

8.43

D'ANNA

Sopprimere il comma 5.

8.44

MILO

Sopprimere il comma 5.

8.45

CENTINAIO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. La legge identifica l'ambito territoriale di competenza per stabilire l'assegnazione dell'organico dell'autonomia».

8.46

MARIO MAURO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale».

8.47

IDEM, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle esigenze dei lavoratori disabili e dei soggetti titolari della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

8.48

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 7, dopo le parole: «Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale», sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Consiglio regionale per l'istruzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233».

8.49

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «l'organico dell'autonomia», con le seguenti: «il tetto massimo di spesa destinabile all'organico dell'autonomia».

8.50

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere i commi 8, 9, 10 e 11.

8.51

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per ciascun ambito territoriale, così come definito nel comma 4, entro il 31 dicembre 2015 sono indette le elezioni per il Consiglio scolastico locale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1998, 233, con i compiti di cui al predetto decreto, cui si aggiunge altresì, tramite la costituzione di una rete di scuole, la funzione di valorizzazione delle risorse professionali, di gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché di realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale».

8.52

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 8, sopprimere le parole da: «Gli uffici scolastici regionali» fino a: «del medesimo ambito territoriale» sono soppresse.

8.53

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Gli uffici scolastici regionali», aggiungere le seguenti: «e sentiti gli enti locali interessati, al fine di garantire il raccordo con il piano della programmazione della rete scolastica».

8.54

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 8, sostituire le parole: «nonché alla realizzazione» con le seguenti: «che non possono essere gestite in maniera ottimale dagli uffici centrali e periferici dello Stato e degli enti locali, e alla gestione».

8.55

MARIO MAURO

Al comma 9, sostituire le parole: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro cento cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.56

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 9, dopo le parole: «della ricerca» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

8.57

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 9, le parole: «emana apposite linee guida riguardanti i principi per» sono sostituite con le seguenti: «, previo parere favorevole del CSPI emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto, n. 400 per definire».

8.58

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 10.

8.59

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 10 lettera a), dopo le parole: «nella rete,» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto delle titolarità di cattedra e».

8.60

MANCUSO

Sopprimere i commi 11 e 12.

8.61

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 11.

8.62

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 11.

8.63

D'ANNA

Sopprimere il comma 11.

8.64

MILO

Sopprimere il comma 11.

8.65

MANCUSO

Sopprimere il comma 11.

8.66

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Sopprimere il comma 11.

8.67

SIBILIA, GIRO

Al comma 11, sopprimere la parola: «amministrativi».

8.68

MARIO MAURO

Al comma 11, sopprimere le parole: «trattamento di fine rapporto del personale della scuola».

8.69

SIBILIA, GIRO

Al comma 11, sopprimere le parole: «non strettamente connessi».

8.70

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 11, sostituire le parole: «può essere», con le seguenti: «è»; sopprimere le parole: «in base a specifici accordi».

8.71

FASIOLO

Al comma 11, aggiungere in fine le seguenti parole: «con conseguente rideterminazione del fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario da destinare allo svolgimento delle predette attività. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8.72

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'istituzione scolastica individuata quale scuola capo fila della rete verrà dotata di adeguato personale amministrativo, coordinato da un DSGA.»

8.73

SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Prima dell'immissione in ruolo, il personale docente al quale è stata riconosciuta l'invalidità civile comunica, tempestivamente, la propria invalidità al Ministero per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge».

8.74

D'ANNA

Sopprimere il comma 12.

8.75

MILO

Sopprimere il comma 12.

8.76

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Sopprimere il comma 12.

8.77

MANCUSO

Sopprimere il comma 12.

8.78

BRUNI

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza o di servizio per i Dos. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale e ha la precedenza sui neossunti. Dall'anno scolastico 2016/ 2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali, riconoscendo la precedenza ai docenti già in ruolo all'entrata in vigore della presente legge».

8.79

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVellini

Al comma 12, dopo le parole: «scuola di appartenenza», aggiungere le seguenti: «e non potrà essere dichiarato soprannumerario per effetto di ampliamento e diversificazione dell'offerta formativa».

8.80

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 12, dopo le parole: «scuola di appartenenza», aggiungere le seguenti: «e quella presso cui ha fatto domanda di mobilità, essendoci la disponibilità del posto».

8.81

GIRO

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni

provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 7 presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione».

8.82

MARIO MAURO

Al comma 12, sostituire le parole: «Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale» con le seguenti: «Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2017/2018 è assegnato a domanda a un ambito territoriale».

8.83

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Al comma 12, sostituire le parole: «è assegnato a domanda a un ambito territoriale.», con le seguenti: «è assegnato a domanda ad altro istituto dello stesso ambito territoriale, in caso di posti vacanti, altrimenti resta a disposizione delle scuole dell'intero ambito territoriale; in alternativa può presentare domanda di trasferimento ad un istituto di diverso ambito.»

8.84

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.

8.85

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Dall'anno scolastico 2019-2020 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali sulla base di una graduatoria contenuta in uno specifico CCNI, con cadenza triennale, in ottemperanza al principio di legittimità».

8.86

MARIO MAURO

Al comma 12, sostituire le parole: «dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti professionali» con le seguenti: « dall'anno scolastico 2017/2018 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti professionali».

8.87

MARGIOTTA

Al comma 12, dopo le parole: «ambiti territoriali» aggiungere le seguenti: «il personale educativo di ruolo nei convitti, in quanto equiparato al personale docente della scuola primaria, partecipa alla mobilità professionale prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a pari merito con i docenti della scuola primaria e partecipa altresì ai bandi per l'ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola primaria ed in caso di esubero, è destinatario di riconversione professionale previa partecipazione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno».

8.88

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Sopprimere il comma 13.

8.89

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. Gli ambiti territoriali sono organizzati in graduatorie divise per classi di concorso secondo l'anzianità di servizio e i titoli posseduti dai docenti; sono altresì definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Consequentemente, all'articolo 9, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi» con le seguenti: «secondo l'ordine delle relative graduatorie».

8.90

DI BIAGIO

Al comma 13, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del rapporto organico, per ogni scuola autonoma o reti di scuole, di un insegnante ogni due alunni portatori di disabilità».

8.91

ANITORI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 13, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «e nel rispetto del rapporto organico per ogni scuola autonoma o rete di scuole, di un insegnante ogni due alunni con handicap».

8.92

SAGGESE

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'organico per i posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità, garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità»

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 8, comma 14, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies.

2-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 2-sexies, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 10 per cento.

2-quater. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEL quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-sexies. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-ter ha efficacia decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.93

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 19 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 330 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma *3-quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma *3-bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2016.

3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-quater* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea".

3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-quater* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale".

3-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma *3-ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi *3-quinquies* e *3-sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

8.94

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corti costituzionali n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

All'onere derivante dalla seguente disposizione pari a 80 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica, al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.95

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, e incrementato per gli anni successivi fino a coprire il rapporto uno a due tra alunni e docenti secondo le nuove certificazioni e iscrizioni registrate, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, della legge 8 novembre 2013, n. 128. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13 e all'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «7, comma 7» inserire le seguenti: «8 comma 14» e sopprimere le parole: «13, comma 1,».

8.96

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'organico per i posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità, garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti "in deroga" in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010».

8.97

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, SERRA

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'organico per i posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto, nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità, garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti "in deroga" in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010».

8.98

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. Nel decreto di determinazione dell'organico, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca assicura che l'organico dei posti di sostegno sia costituito in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.99

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. Nel decreto di determinazione dell'organico, di cui al comma 2, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura che l'organico dei posti di sostegno sia costituito in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19,

comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.100

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

8.101

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. L'organico dei posti di sostegno è determinato in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.102

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. L'organico dei posti di sostegno è incrementato al fine di garantire il rispetto della media di un docente ogni due alunni disabili, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.103

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. L'organico per gli insegnamenti curricolari di esecuzione e interpretazione e laboratorio di musica d'insieme nei licei musicali viene determinato annualmente sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica sentito l'Ufficio scolastico regionale».

8.104

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. Sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria;».

8.105

MARIO MAURO

Al comma 15, sostituire le parole: «a livello regionale» con le seguenti: «a livello nazionale».

8.106

FASIOLO

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella regione Friuli Venezia Giulia la dotazione organica del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, determinata a livello regionale per le scuole con lingua d'insegnamento sloveno o con insegnamento bilingue sloveno-italiano, verrà determinata e quantificata separatamente dalla dotazione organica delle scuole di lingua italiana».

8.107

SCAVONE, DI MAGGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, per l'anno scolastico 2015/2016 è

indetta una procedura straordinaria di mobilità territoriale interprovinciale riservata al personale docente di ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, con priorità assoluta rispetto al personale destinatario del piano straordinario di assunzioni di cui al presente articolo».

8.108

MARIO MAURO

Sopprimere il comma 16.

8.109

DI BIAGIO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Per assicurare il pieno e funzionale svolgimento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari, anche in considerazione delle rilevanti novità introdotte dalla presente legge, la norma sulla riduzione di organico del personale amministrativo tecnico ed ausiliario prevista dalla legge di stabilità 2015 è abrogata. La disciplina delle supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è demandata ad un decreto ministeriale, adottato di concerto tra i Ministri dell'Istruzione Università e Ricerca, di Economia e Finanze ed il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge».

8.110

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Al comma 14 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, la parola: "521", è abrogata».

8.0.1

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-*bis*.

(Articolazione della professione docente nell'organico dell'autonomia)

1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente *senior*, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata.

2. Nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, quota parte della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 6 è destinata ai docenti esperti ed ai docenti *senior*. Tale quota parte è distribuita tra le Regioni, le Province e le istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. In prima applicazione, per ciascuna istituzione scolastica sono individuati due docenti esperti. Il numero di docenti esperti e *senior* è gradualmente incrementato, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 11, sino alla concorrenza del quindici per cento della dotazione organica.

3. L'incarico di docente esperto è riservato ai soggetti confermati nei ruoli a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma precedente. Il docente esperto è nominato dal dirigente scolastico, tenuto conto dei crediti maturati e del *curriculum* professionale, sentito il Collegio dei docenti. Ai soli docenti esperti possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna, di orientamento, di *placement* per l'attivazione dell'alternanza scuola-lavoro, di tirocini *extra-curricolari* e dell'apprendistato, nonché di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. L'incarico, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con la funzione di docente *senior*. In sede di prima attuazione, la designazione dei docenti esperti è effettuata dal dirigente scolastico su proposta del Collegio dei docenti, tenuto conto dei titoli didattici e dei titoli professionali e culturali, nonché dello svolgimento di incarichi e di funzioni strumentali all'insegnamento.

4. Il docente *senior* è individuato dal dirigente scolastico, tenuto conto del *curriculum* professionale, nel limite dei posti di cui al comma 2. Il docente svolge funzioni di coordinamento in relazione agli aspetti organizzativi e progettuali dell'istituzione scolastica, a stretto contatto con il dirigente scolastico, nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza. La funzione, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con quella di docente esperto».

8.0.2

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Dopo l' articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Articolazione della professione docente nell'organico dell'autonomia)

1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata.

2. Nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, quota parte della dotazione organica dell'autonomia è destinata ai docenti esperti ed ai docenti *senior*. Tale quota parte è distribuita tra le Regioni, le Province e le istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. In prima applicazione, per ciascuna istituzione scolastica sono individuati due docenti esperti. Il numero di docenti esperti e *senior* è gradualmente incrementato, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 11, sino alla concorrenza del quindici per cento della dotazione organica.

3. L'incarico di docente esperto è riservato ai soggetti confermati nei ruoli a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma precedente. Il docente esperto è nominato dal dirigente scolastico, tenuto conto dei crediti maturati e del *curriculum* professionale, sentito il Collegio dei docenti. Ai soli docenti esperti possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna, di orientamento, di *placement* per l'attivazione dell'alternanza scuola-lavoro, di tirocini *extra-curricolari* e dell'apprendistato, nonché di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. L'incarico, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con la funzione di docente *senior*. In sede di prima attuazione, la designazione dei docenti esperti è effettuata dal dirigente scolastico su proposta del Collegio dei docenti, tenuto conto dei titoli didattici e dei titoli professionali e culturali, nonché dello svolgimento di incarichi e di funzioni strumentali all'insegnamento.

4. Il docente senior è individuato dal dirigente scolastico, tenuto conto del *curriculum* professionale, nel limite dei posti di cui al comma 2. Il docente svolge funzioni di coordinamento in relazione agli aspetti organizzativi e progettuali dell'istituzione scolastica, a stretto contatto con il dirigente scolastico, nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza. La funzione, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con quella di docente esperto».

8.0.3

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente *senior*, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

2. Ai docenti esperti e *senior* possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, per esigenze connesse con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Ai soli docenti *senior* possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Gli incarichi aggiunti vi di cui al presente comma sono remunerati con specifiche retribuzioni, a carattere temporaneo, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

3. L'avanzamento dal livello professionale di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni di valutazione, in ordine ai titoli professionali acquisiti in servizio. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli professionali di docente esperto e di docente *senior* e le modalità di ripartizione del contingente presso le singole scuole. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche.

4. L'avanzamento dal livello professionale di docente esperto a quello di docente senior avviene, a domanda, mediante superamento di concorso e di corso di formazione, volti a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante. Il concorso e il corso di formazione sono svolti a livello di rete di scuole».

8.0.4

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Nucleo di valutazione del funzionamento

degli istituti e Conferenza di rendicontazione)

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, un nucleo di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque componenti assicurando in ogni caso la presenza di soggetti esterni individuati dal Consiglio d'istituto sulla base di criteri di competenza.

2. Il nucleo di valutazione predispose un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 4 e del Piano di miglioramento.

3. I Dirigenti scolastici, sul Piano triennale dell'offerta formativa e sulle procedure e sugli esiti dell'attività dei nuclei di valutazione, promuovono annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio e invia una relazione in merito all'Ufficio Scolastico Regionale».

Art. 9

9.1

BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Sopprimere l'articolo.

9.2

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere l'articolo.

9.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

9.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6;

sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2-*bis* del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato».

9.5

GOTOR

Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:

«1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale del personale docente, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio».

Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere il comma 5.

9.6

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I dirigenti scolastici di cui al comma 16, dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto della libertà d'insegnamento, dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, della libertà progettuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e delle competenze degli organi collegiali scolastici, fermo restando l'unicità della funzione docente, hanno la rappresentanza legale delle istituzioni scolastiche, sono responsabili della gestione unitaria delle stesse e, altresì, dei risultati da conseguire, in relazione alle finalità del sistema nazionale d'istruzione.

1-*bis*. I risultati valutabili attengono a due distinte categorie:

a) ai risultati conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica organizzata, che si compendia nel piano dell'offerta formativa, in termini di apprendimenti acquisiti dai discenti, in rapporto a *standard* di qualità e quantità definiti, in relazione alle finalità del sistema nazionale di istruzione;

b) ai risultati conseguenti allo svolgimento dell'attività amministrativa e contabile, di natura strumentale rispetto all'attività istituzionale svolta.

1-*ter*. Il dirigente scolastico, quale responsabile dei risultati, garantisce il pieno e adeguato esercizio della funzione docente, la funzionalità degli organi collegiali che presiede e, altresì, le condizioni più adeguate per l'esercizio dei diritti che fanno capo ai discenti e per l'adempimento dei doveri.

1-*quater*. L'incarico di dirigente scolastico è conferito a tempo indeterminato».

Consequentemente abrogare il comma 17.

9.7

IDEM, MARCUCCI, ELENA FERRARA, ZAVOLI, MARTINI, DI GIORGI, FASIOLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica, e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, assicurando il buon andamento e il rispetto delle norme generali e dei principi fondamentali dell'istruzione. A tale scopo, svolge compiti di gestione, di organizzazione e di coordinamento. Il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 165 del 2001, nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti».

9.8

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, le competenze del dirigente scolastico sono qualificate e potenziate in relazione al ruolo centrale che egli assume nella gestione della scuola e nella determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Unitamente al potenziamento e alla qualificazione del dirigente scolastico cresce anche la figura del direttore dei servizi generali e amministrativi che lo coadiuva per la parte amministrativa e contabile. In particolare, il dirigente scolastico assicura il buon andamento dell'istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia e insieme al direttore dei servizi generali e amministrativi svolge funzioni di gestione delle risorse finanziarie strumentali e dei risultati del servizio. Inoltre il dirigente scolastico è responsabile delle scelte didattiche e formative nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti».

Consequentemente, nella rubrica, dopo le parole dirigente scolastico aggiungere le seguenti: «e del direttore dei servizi generali e amministrativi».

9.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il dirigente scolastico, fermo restando le competenze già attribuite con l'articolo 396 del testo unico in materia di istruzione, (di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) e nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale del personale docente, assicura il regolare funzionamento degli organi di partecipazione democratica ed a tale scopo svolge

le necessarie attività organizzative e di coordinamento ed è responsabile della tempestiva esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali. L'articolo 25 del testo unico del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed ogni altra norma incompatibile con i principi di collegialità e di gestione democratica della scuola, sono abrogati».

9.10

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il dirigente scolastico partecipa al governo delle istituzioni scolastiche con le modalità e le competenze definite nell'articolo 2 della presente legge. L'articolo 25 del decreto legislativo Testo unico 30 marzo 2001, n. 165, ed ogni altra norma incompatibile con i principi di collegialità e di gestione democratica della scuola sono abrogate».

9.11

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente competenti».

9.12

ORELLANA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo le parole: «Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica», inserire le seguenti: «e nel rispetto della libertà di insegnamento».

9.13

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 1, dopo le parole: «il buon andamento», aggiungere le seguenti: «e garantisce con indicazioni di indirizzo l'unitarietà del percorso pedagogico e didattico dell'istituto».

9.14

DI BIAGIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «e di coordinamento», inserire le seguenti: «, nel confronto attivo con il Collegio Docenti, il Consiglio d'Istituto e le famiglie degli studenti»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «anche tenendo conto delle», con le seguenti: «prioritariamente sulla base dei punteggi attribuiti ai docenti, relativamente ai titoli posseduti, nelle graduatorie di provenienza e tenendo conto anche del curriculum e delle eventuali», e le parole: «Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire» sono soppresse;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «Sono valorizzati», inserire le seguenti: «i punteggi acquisiti mediante titoli di merito e titoli di servizio,»;*

d) *al comma 4 dopo le parole: «al relativo ambito territoriale», inserire le seguenti: «nonché cause di incompatibilità derivanti da condizionamenti illeciti, anche di natura clientelare. Presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è istituita, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita commissione con compiti di monitoraggio e rilevazione di eventuali anomalie in merito all'assegnazione degli incarichi e alla violazione dei principi di cui al presente comma. Nel raccogliere segnalazioni ed evidenze, la commissione provvede a istituire apposite istruttorie sui casi segnalati, propedeutiche all'eventuale revoca del mandato di dirigenza scolastica, laddove le violazioni risultino accertate».*

e) *al comma 7, dopo le parole: «allo scopo di migliorare la qualità didattica.», inserire le seguenti: «Il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 è così modificato:*

«1) All'articolo 9, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo quanto disposto dall'articolo 5, commi 2 e 3, da un numero di bambini non inferiore a 15 e non superiore a 20 alunni".

2) All'articolo 10, comma 1, le parole: "Salvo il disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni", sono sostituite dalle seguenti parole: "Salvo il disposto

dell'articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono costituite, di norma, da non meno di 12 e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 e non meno di 6 alunni";

3) All'articolo 11, comma 1, le parole: "Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti" sono sostituite dalle seguenti parole: "Le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, da non meno di 16 e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti";

4) All'articolo 16, comma 1, le parole: "Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi" sono sostituite dalle seguenti parole: "Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 24 e non più di 27 allievi"».

9.15

CENTINAIO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti».

9.16

FUCKSIA, BLUNDO

Al primo comma, sopprimere le parole: «nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti».

9.17

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti».

9.18

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVellini

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché», alla fine del periodo.

9.19

GOTOR, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.» *con le seguenti:* «Il Comitato per la valutazione dei docenti istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge assicura la valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il Comitato per la valutazione dei docenti propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi».

Ai commi 3, e 5 sostituire ove ricorrano le parole: «dirigente scolastico» *con le seguenti:* «Comitato per la valutazione dei docenti» *e al comma 4 sostituire le parole:* «il dirigente scolastico» *con le seguenti:* «ogni membro del Comitato per la valutazione dei docenti».

Conseguentemente:

all'articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor*».

all'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

«sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna

annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione".

Al comma 4, capoverso "Art. 11", sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

"2. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

3. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da quattro docenti dell'istituzione scolastica individuati dal consiglio di istituto.

4 Il comitato è integrato da due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione senza diritto di voto e individuati ogni due anni dal consiglio di istituto.

5. Il comitato decide sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo sentito il parere del docente al quale sono affidate le funzioni di *tutor*'».

9.20

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 1, dopo le parole: «del servizio nonché» inserire le seguenti: «è responsabile dell'erogazione delle premialità e».

9.21

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonché», inserire le seguenti: «, in pieno accordo con il collegio docenti che esprime parere vincolante,».

9.22

SERRA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e del merito dei docenti».

9.23

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «e del merito dei docenti», con le seguenti: «nel rispetto del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione».

9.24

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «e del merito dei docenti» con le seguenti: «nel rispetto del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione».

9.25

VICECONTE, GIUSEPPE ESPOSITO, ANITORI, CHIAVAROLI, BIANCONI, DI GIACOMO

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «nonché nella scelta dei coadiutori».

9.26

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Al comma 1, in fine dopo le parole: «del merito dei docenti», aggiungere le seguenti: «secondo i principi regolativi delle comunità professionali e dello sviluppo di contesti capacitanti.».

9.27

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «Nello svolgimento dei compiti di organizzazione, gestione amministrativa e contabile, il Dirigente Scolastico è coadiuvato dal Direttore SGA che sovrintende ai servizi amministrativi e generali coordinando il relativo personale, posto alle sue dirette dipendenze. Il Direttore SGA esercita le funzioni previste da norme di legge e regolamento e da quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro nell'ambito delle direttive di massima emanate dal Dirigente scolastico».

9.28

DALLA ZUANNA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'incarico del dirigente in un'istituzione scolastica ha durata triennale rinnovabile una sola volta. Il secondo triennio è prorogato di uno o due anni in caso di periodo precedente l'età obbligatoria per la collocazione a riposo».

9.29

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 13:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la valorizzazione delle competenze del personale docente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a destinare 200 milioni di euro annui per i fondi MOF da destinare all'implementazione delle funzioni strumentali, dei collaboratori e delle altre figure di supporto al dirigente scolastico».

b) alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «del merito;».

9.30

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.

9.31

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Sopprimere i commi 2 e 3.

9.32

CENTINAIO

Sopprimere il comma 2.

9.33

MALAN

Sopprimere il comma 2.

9.34

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Sopprimere il comma 2.

9.35

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Il Dirigente scolastico, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica previsti dal Piano triennale di cui all'articolo 2, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione tra quelle ricevute».

9.36

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, l'USR provvede, sulla base di graduatorie previste dalle norme già vigenti e con la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza:

a) con l'assegnazione a tempo indeterminato del personale trasferito d'ufficio o a domanda;

b) con l'assegnazione del personale nominato ai sensi dell'articolo 10.

Il DS assegna i docenti dell'istituzione scolastica alle cattedre e ai posti dell'organico funzionale sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio d'Istituto e dalle proposte deliberate dal Collegio dei Docenti».

9.37

MANCUSO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La copertura di posti dell'istituzione scolastica avviene secondo le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per titoli e servizi posseduti. I posti saranno attribuiti in considerazione del titolo specifico di abilitazione posseduto».

Consequentemente, abrogare il comma 3.

9.38

MILO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La copertura di posti dell'istituzione scolastica avviene secondo le modalità previste dal CCNI per titoli e servizi posseduti. I posti saranno attribuiti in considerazione del titolo specifico di abilitazione posseduto».

9.39

D'ANNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La copertura di posti dell'istituzione scolastica avviene secondo le modalità previste dal CCNI per titoli e servizi posseduti. I posti saranno attribuiti in considerazione del titolo specifico di abilitazione posseduto».

9.40

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I dirigenti scolastici della rete di scuola propongono gli incarichi di docenza, provvedono, con concorso di rete di scuola anche eventualmente costituite appositamente, all'assunzione dei docenti per la copertura dei posti dell'autonomia assegnati alle istituzioni scolastiche cui sono preposti, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2».

9.41

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I dirigenti scolastici della rete di scuola propongono gli incarichi di docenza, provvedono, con concorso di rete di scuola anche eventualmente costituite appositamente, all'assunzione dei docenti per la copertura dei posti dell'autonomia assegnati alle istituzioni scolastiche cui sono preposti, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2».

9.42

PICCOLI, MARIN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico viste le domande di trasferimento inserite nel sistema informatico del MIUR, verso il proprio istituto, ne attribuisce priorità, per l'ordine di arrivo. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire. Tale possibilità è consentita solo per un eventuale completamento di posto e per un limitato numero di ore. Nell'attribuire la priorità il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado».

Consequentemente, sopprimere il comma 4.

9.43

GIRO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti dell'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità e di tutela di particolari esigenze familiari, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti, che devono essere corredate dal *curriculum vitae et studiorum* dei predetti docenti, al fine di far emergere il possesso delle relative esperienze e competenze culturali e professionali. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente, sui posti dell'organico dell'autonomia, unicamente in classi di concorso o posti per i quali sia titolare dei relativi titoli di abilitazione e specializzazione».

9.44

MARIO MAURO, DI MAGGIO, COMPAGNONE, SCAVONE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell'ambito territoriale di riferimento. I docenti sceglieranno gli incarichi proposti dal dirigente scolastico mediante scorrimento della graduatoria dell'ambito territoriale all'uopo istituita. Il dirigente scolastico può utilizzare docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire».

9.45

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Il dirigente scolastico non può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute».

Consequentemente: sopprimere i commi 3 e 8.

9.46

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Dirigente scolastico, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica previsti dal Piano triennale di cui all'articolo 2, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 tenendo conto delle domande presentate rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte del MIUR, sentiti gli Uffici scolastici regionali e provinciali».

Consequentemente, sopprimere il comma 3.

9.47

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico individua i docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, tenendo conto del punteggio di ciascun candidato posseduto nelle graduatorie ad esaurimento o di merito di provenienza.».

Consequentemente abrogare i commi 3, 4 e 5.

9.48

BRUNI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi».

9.49

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il dirigente scolastico assegna i docenti alle cattedre ed ai posti dell'organico funzionale sulla base del Piano triennale di cui all'articolo 2, dei criteri generali deliberati dal Consiglio di istituto e delle proposte deliberate dal Collegio dei docenti».

9.50

FUCKSIA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'ufficio scolastico regionale dà pubblicità, anche attraverso i siti *internet*, degli incarichi di docenza disponibili nell'organico dell'autonomia per la copertura dei posti assegnati alle istituzioni scolastiche sulla base del piano triennale di cui all'articolo 8, per poi procedere alle assunzioni in ruolo secondo le modalità previste da norme di legge e di regolamento».

Consequentemente, sopprimere i commi 3 e 5.

9.51

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'ufficio scolastico regionale dà pubblicità degli incarichi di docenza disponibili nell'organico dell'autonomia per la copertura dei posti assegnati alle istituzioni scolastiche sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2, per poi procedere alle assunzioni in ruolo secondo le modalità previste da norme di legge e di regolamento».

Consequentemente sopprimere il comma 3.

9.52

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'ufficio scolastico regionale dà pubblicità degli incarichi di docenza disponibili nell'organico dell'autonomia per la copertura dei posti assegnati alle istituzioni scolastiche sulla base del piano triennale di cui all'articolo. Il personale docente di ruolo già in servizio indica la preferenza di dieci istituzioni scolastiche all'interno della propria regione di appartenenza. Sulla base delle preferenze espresse, il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza. La proposta è ratificata a maggioranza dal Collegio docenti».

9.53

CENTINAIO

Al comma 2, premettere le parole: «Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto a emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA, genitori e studenti».

9.54

CENTINAIO

Al comma 2, premettere le parole: «Sulla base dei criteri stabiliti da apposito regolamento in merito alla valutazione dei titoli del personale docente di cui all'articolo 2, comma 15».

9.55

ELENA FERRARA, MARCUCCI, FASIOLO, DI GIORGI, IDEM, PARENTE, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017».

9.56

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il dirigente scolastico», con le seguenti: «l'ufficio scolastico regionale».

Consequentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nell'ordine di punteggio conseguito nelle graduatorie in cui erano precedentemente iscritti».

9.57

ORELLANA, BOCCHINO

Al comma 2, dopo le parole: «Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico», inserire le seguenti: «, in accordo con il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto,».

9.58

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Il dirigente scolastico», inserire le seguenti: «sentito il Collegio dei docenti».

9.59

CENTINAIO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il dirigente scolastico», inserire le seguenti: «di concerto con gli organi collegiali».

9.60

CENTINAIO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «propone», con le seguenti: «e gli organi collegiali propongono».

9.61

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 2, dopo le parole: «incarichi ai docenti», inserire la seguente: «non».

9.62

DI GIORGI, MARCUCCI, IDEM, ELENA FERRARA, ZAVOLI, MARTINI, FASIOLO, FAVERO

Al comma 2, dopo le parole: «ambito territoriale di riferimento», inserire le seguenti: «prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni».

9.63

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di riferimento», aggiungere le seguenti: «purché in possesso di specifica abilitazione».

9.64

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 2 sostituire le parole: «anche tenendo», con la seguente: «tenendo», e sopprimere le parole: «medesimi».

Al medesimo comma dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: «in applicazione dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale».

9.65

CENTINAIO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presentate dai docenti medesimi», aggiungere le seguenti: «rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte dei MIUR, sentiti gli uffici scolastici regionali e provinciali».

9.66

MARCUCCI, IDEM, ELENA FERRARA, ZAVOLI, MARTINI, DI GIORGI, FASIOLO

Al comma 2, al termine del primo periodo, dopo la parola: «medesimi», aggiungere le seguenti parole: «e di quanto indicato dall'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

9.67

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Al comma 2, sopprimere il periodo dalle parole: «Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti» fino alla fine del comma.

9.68

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo dalle parole: «Il dirigente scolastico» fino a: «insegnamenti da impartire».

9.69

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.70

GOTOR, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, TOCCI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Consequentemente, sopprimere il comma 8.

9.71

TOCCI

RITIRATO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.72

MALAN

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.73

GOTOR, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.74

LO GIUDICE, GOTOR, GUERRA, MANASSERO, PEGORER

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze coerenti con gli insegnamenti da impartire».

9.75

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

9.76

DI GIORGI, FAVERO

Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alle parole:* «il dirigente scolastico» *premettere le seguenti:* «Qualora per un determinato insegnamento non siano disponibili docenti abilitati,»;

b) *dopo le parole:* «utilizzare i docenti» *aggiungere la seguente:* «abilitati»;

c) *sopprimere le parole:* «da quelle per le quali sono abilitati».

9.77

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Al comma 2, infine aggiungere il seguente periodo: «I docenti che accettano insegnamenti diversi da quelli per i quali posseggono l'abilitazione sono tenuti, nell'arco del triennio di utilizzazione, a frequentare percorsi formativi gratuiti, gestiti in convenzione tra scuola e università, finalizzati all'acquisizione dell'abilitazione specifica. Nel caso di mancata iscrizione ai corsi o di mancato superamento dell'esame abilitante, non potranno più essere conferiti incarichi senza il possesso della specifica abilitazione».

9.78

GUERRA, FORNARO, GOTOR, LO GIUDICE, MANASSERO

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso».

9.79

VICECONTE, GIUSEPPE ESPOSITO, ANITORI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, dopo le parole: «con gli insegnamenti da impartire» aggiungere le seguenti parole: «il dirigente scolastico ha la facoltà di esonerare dall'insegnamento il vicario».

9.80

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, solo nel caso in cui le ore di insegnamento della relativa materia non superino un terzo dell'orario di cattedra settimanale complessivo».

9.81

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Nel formulare la proposta d'incarico di docenza al personale docente di cui al comma 2, il dirigente scolastico non è vincolato ad alcun punteggio o graduatoria rinvenibile all'interno degli ambiti territoriali.

2-ter. Il personale docente di ruolo che accetti un incarico triennale da altra istituzione scolastica conserva per sei anni (due trienni consecutivi) la titolarità nella sede di appartenenza al momento dell'accettazione della proposta d'incarico.».

9.82

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il personale docente di ruolo che accetti un incarico triennale da altra istituzione scolastica conserva per sei anni (due trienni consecutivi) la titolarità nella sede di appartenenza al momento dell'accettazione della proposta d'incarico.».

9.83

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Sopprimere il comma 3.

9.84

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 3.

9.85

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 3.

9.86

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Sopprimere il comma 3.

9.87

MILO

Sopprimere il comma 3.

9.88

D'ANNA

Sopprimere il comma 3.

9.89

BRUNI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. L'incarico ha durata quinquennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati l'anzianità di servizio, il *curriculum*, le esperienze e le competenze professionali. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei *curricula* dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito *internet* dell'istituzione scolastica».

9.90

MARIO MAURO, DI MAGGIO, COMPAGNONE, SCAVONE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei punteggi in graduatoria dei docenti incaricati sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito *internet* dell'istituzione scolastica.».

9.91

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'attribuzione, da parte dell'istituto scolastico, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto di una graduatoria di merito che adopera gli stessi criteri e punteggi applicati alle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.».

9.92

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 3, sostituire la parola: «formula» con le seguenti: «e il Comitato per la valutazione dei docenti formulano».

9.93

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.

9.94

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

9.95

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 3, sopprimere le parole: «L'incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta formativa».

9.96

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 3, dopo la parola: «durata» aggiungere la parola: «almeno».

9.97

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta formativa», con le seguenti: «triennale ed è rinnovato automaticamente se non in presenza di gravi e giustificati motivi».

9.98

DI BIAGIO

Al comma 3, sostituire la parola: «triennale», con le seguenti: «almeno sessennale».

9.99

DI GIORGI, FAVERO

Al comma 3, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «durata triennale» *inserire le seguenti:* «e si intende»;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «salvo accertata inadeguatezza del docente o in presenza di gravi mancanze sul piano disciplinare e deontologico o nel caso che il Piano dell'offerta formativa ne preveda esplicitamente una durata limitata nel tempo in relazione a esigenze specifiche.».

9.100

GUERRA, FORNARO, GOTOR, LO GIUDICE, MANASSERO

Al comma 3, sostituire la parola: «rinnovabile» con le seguenti: «ed è poi rinnovato purché».

9.101

DALLA ZUANNA

Al comma 3 dopo le parole: «L'incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta formativa» inserire le seguenti: «il mancato rinnovo dell'incarico deve essere motivato e la motivazione va pubblicata sul sito dell'istituzione scolastica e sul Portale di cui all'articolo 16».

9.102

MARTINI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'incarico può durare al massimo sei anni».

9.103

MALAN

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il dirigente redige e pubblica nel sito internet dell'istituzione scolastica la graduatoria di tutti i docenti che hanno avanzato la propria candidatura o comunque sono stati da lui proposti, indicando per ciascuno i punteggi attribuiti nei vari elementi considerati».

Consequentemente sopprimere il comma 4.

9.104

D'ADDA, GOTOR

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, e possono essere svolti colloqui» con le seguenti: «Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, le pubblicazioni, i corsi di aggiornamento, i master e possono essere svolti colloqui».

9.105

MALAN

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «le esperienze» inserire le seguenti: «i risultati ottenuti nell'insegnamento svolto».

9.106

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 3, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e possono essere svolti colloqui».

9.107

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole: «e possono essere svolti colloqui», con le seguenti parole: «e nel rispetto del principio della continuità della didattica, con particolare riguardo agli alunni con disabilità».

9.108

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, dopo le parole: «svolti colloqui» inserire il seguente periodo: «In ogni modo si deve tener conto, secondo un principio qualificante, del punteggio di ciascun candidato posseduto nelle graduatorie ad esaurimento o di merito di provenienza».

9.109

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 3 dopo le parole: «svolti colloqui» inserire le seguenti: «e/o test psicoattitudinali nell'ottica di individuare le caratteristiche professionali atte a garantire le finalità previste nel Piano dell'offerta formativa».

9.110

DALLA ZUANNA

Al comma 3, aggiungere, le seguenti parole: «e del Portale di cui all'Articolo 16, secondo modalità che facilitino la consultazione comparativa. Sui medesimi siti vanno pubblicati anche i nominativi e i curriculum dei docenti che hanno fatto domanda per l'incarico e non sono stati selezionati, nonché le motivazioni che hanno condotto alla scelta del docente selezionato».

9.111

MARTINI

Al comma 3, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «qualora non siano intervenute condizioni di demerito stabilite da apposita direttiva del ministro per l'istruzione».

9.112

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «modalità», con le seguenti: «criteri oggettivi».

Consequentemente, alla stessa lettera b), sopprimere le parole: «anche attraverso lo svolgimento di colloqui».

9.113

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I ruoli del personale docente sono regionali. Gli uffici scolastici regionali determinano i posti comuni e di sostegno da attribuire alle singole istituzioni scolastiche. Per il potenziamento dell'offerta formativa gli uffici scolastici regionali determinano graduatorie regionali, articolate aree territoriali e suddivise in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto rispettando i punteggi ereditati dalle GAE. Gli uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza delle aree territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica».

9.114

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Sopprimere il comma 4.

9.115

SIBILIA, GIRO

Sopprimere il comma 4.

9.116

MARIO MAURO, DI MAGGIO, COMPAGNONE, SCAVONE

Sopprimere il comma 4.

9.117

FASIOLO

Sopprimere il comma 4.

9.118

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Sopprimere il comma 4.

9.119

MARTINI, MARCUCCI, IDEM, ELENA FERRARA, ZAVOLI, DI GIORGI, FASIOLO

Al comma 4, dopo le parole: «nel conferire gli incarichi», inserire le seguenti: « ai docenti», e sopprimere le parole: «,con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.».

9.120

MALAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «l'assenza di».

9.121

MALAN

Al comma 4, dopo la parola: «rapporti» inserire le seguenti: «, anche passati,».

9.122

ORELLANA, BOCCHINO

Al comma 4, sostituire le parole: «secondo grado», con le seguenti: «terzo grado».

9.123

MALAN

Al comma 4, dopo la parola: «, entro il secondo grado,» inserire le seguenti: «, di convivenza, di relazioni anche temporanee, di situazioni debitorie o creditorie».

9.124

ORELLANA, BOCCHINO

Al comma 4, sopprimere le parole: «con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.».

9.125

ORELLANA, BOCCHINO

Al comma 4, sostituire le parole: «con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.», con il seguente periodo: «il dirigente scolastico che non ottemperi agli obblighi sanciti dal presente comma incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente».

9.126

GUERRA, FORNARO, GOTOR, LO GIUDICE, MANASSERO

Al comma 4, sostituire le parole: «con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale» con le seguenti: «con i docenti a cui intende conferire l'incarico».

9.127

GUERRA, FORNARO, GOTOR, LO GIUDICE, MANASSERO, PEGORER

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, né fra questi e soggetti che abbiano effettuato erogazioni liberali alla scuola, ai sensi dell'articolo 17, in misura superiore a cinquemila euro.».

9.128

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e in caso di segnalazione da parte del collegio docenti circa la scarsa trasparenza dei dirigenti nell'attribuzione degli incarichi.».

9.129

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «qualora non vengano scelti secondo il criterio del maggior punteggio in graduatoria.».

9.130

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: «, con l'esclusione dei comuni montani, delle isole minori e dei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti».

9.131

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Sopprimere il comma 5.

9.132

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 5.

9.133

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Sopprimere il comma 5.

9.134

GIRO

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. Nel caso di mancata realizzazione di quanto previsto al precedente periodo, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti, attraverso convocazioni da parte dall'ufficio scolastico regionale competente, sulla base del punteggio in possesso degli aspiranti aventi titolo collocati negli ambiti territoriali.

5-*bis*. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono annualmente stabiliti i criteri per l'attribuzione e per il calcolo del punteggio da assegnare agli aspiranti collocati negli ambiti territoriali, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal presente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenza spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del presente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015".

9.135

MARIO MAURO, DI MAGGIO, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Il docente» fino alla fine del comma.

9.136

IDEM, ZAVOLI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, MARTINI, DI GIORGI, FASIOLO

Al comma 5, terzo periodo sostituire le parole: «alle assegnazioni» con le seguenti: «al conferimento degli incarichi» e infine aggiungere le seguenti parole: «, anche tenuto conto delle preferenze espresse dai docenti".

9.137

CENTINAIO

Al comma 5, aggiungere, infine, le parole: «tenuto conto, nella scelta, delle classi di abilitazione più afferenti all'offerta formativa dell'istituzione scolastica".

9.138

BRUNI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, consentendo ai docenti già in ruolo all'entrata della presente legge di conservare il posto nell'ambito del comune di titolarità o di servizio per il personale Dos.».

9.139

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, SERRA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo il punteggio di ciascun candidato posseduto nelle graduatorie ad esaurimento o di merito di provenienza».

9.140

CENTINAIO

Dopo il comma 5, aggiunge il seguente:

«5-*bis*. In coerenza con quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10, l'assegnazione della sede di servizio del personale docente assunto in attuazione del piano straordinario di cui al medesimo articolo 10 è disposta dagli uffici scolastici territoriali sulla base della posizione occupata nella graduatoria di iscrizione, tenendo conto delle preferenze espresse da parte degli aventi diritto, con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti dell'organico dell'autonomia. In sede di contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità del personale docente saranno individuate modalità di utilizzazione prioritaria di coloro che documentino nell'apposito curriculum specifiche competenze professionali, coerenti con i fabbisogni definiti dai piani dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche».

9.141

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In coerenza con quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10, l'assegnazione della sede di servizio del personale docente assunto in attuazione del piano straordinario di cui al medesimo articolo 10 è disposta dagli uffici scolastici territoriali sulla base della posizione occupata nella graduatoria di iscrizione, tenendo conto delle preferenze espresse da parte degli aventi diritto, con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti dell'organico dell'autonomia. In sede di contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità del personale docente saranno individuate modalità di utilizzazione prioritaria di coloro che documentino nell'apposito

curricolo specifiche competenze professionali, coerenti con i fabbisogni definiti dai piani dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche».

9.142

GIRO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi ai sensi del terzo comma della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti la disciplina, i criteri e le modalità per le assegnazioni d'ufficio, di cui al precedente comma, nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e nelle ipotesi di inerzia del dirigente scolastico nella formulazione delle proposte suddette e nel conferimento dei relativi incarichi».

9.143

DALLA ZUANNA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. L'Ufficio Scolastico Regionale verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 3 e 4. In caso di esito negativo della verifica l'Ufficio Scolastico Regionale dispone il rinnovo della procedura.»

9.144

MALAN

Sopprimere il comma 6.

9.145

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 6.

9.146

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Sopprimere il comma 6.

9.147

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sopprimere il comma 6.

9.148

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 2 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Il Collegio dei docenti può individuare fino all'8 per cento di docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia con funzione di supporto all'organizzazione dell'attività didattica e alla realizzazione delle progettualità previste dal piano dell'offerta formativa. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della funzione pubblica».

9.149

CENTINAIO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I dirigenti scolastici possono individuare fino a due docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti individua un docente per ogni specifico grado di istruzione con il compito di coordinare e ottimizzare le attività previste dal piano dell'offerta formativa a livello didattico e di organizzazione della didattica».

9.150

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il Collegio dei docenti entro il 10 settembre di ogni anno elegge, a maggioranza qualificata di 2/3 nel proprio ambito, tre collaboratori del dirigente scolastico. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

9.151

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il Collegio dei docenti entro il 10 settembre di ogni anno elegge, a maggioranza qualificata di 2/3 nel proprio ambito, tre collaboratori del dirigente scolastico».

9.152

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Con cadenza triennale il collegio docenti individua, proporzionalmente al numero di alunni della scuola, da tre a sette docenti tra quelli di ruolo che si siano resi disponibili, che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'incarico è rinnovabile per una sola volta al termine dei tre anni.»

9.153

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Con cadenza triennale il collegio docenti individua fino a tre docenti, tra quelli di ruolo che si siano resi disponibili, che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'incarico è rinnovabile per una sola volta al termine dei tre anni.»

9.154

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il collegio docenti elegge tre docenti che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.»

9.155

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I dirigenti sono coadiuvati nell'organizzazione dell'istituzione scolastica dal personale docente secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dal contratto collettivo nazionale.»

9.156

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, MONTEVECCHI

Sostituire il primo periodo del comma 6 con il seguente: «I dirigenti scolastici, nel decidere dell'organizzazione dell'Istituzione, devono coordinarsi con almeno 3 docenti di ruolo, mentre hanno facoltà di agire in piena autonomia sugli aspetti gestionali e amministrativi».

9.157

FUCKSIA, BLUNDO, SERRA

Al comma 6, le parole: «dirigente scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «organo collegiale».

9.158

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Il dirigente scolastico», inserire le seguenti: «di concerto con il Collegio dei docenti».

9.159

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «fino al 10 per cento di».

9.160

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 6 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «3 per cento». Al medesimo comma dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Collegio dei Docenti può individuare fino al sette per cento di docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia con funzione di supporto all'organizzazione dell'attività didattica e alla realizzazione delle progettualità previste dal Piano dell'Offerta Formativa».

9.161

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 6, al primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «fermo restando il monte ore complessivo stabilito dal CCNL.»

9.162

MARIO MAURO, DI MAGGIO, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 6, sopprimere le parole da: «Dall'attuazione» sino alla fine del comma.

9.163

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Sopprimere il comma 7.

9.164

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 7.

9.165

FUCKSIA, BLUNDO, SERRA

Al comma 7, sostituire la parola: «dirigente scolastico» con le seguenti: «organo collegiale».

9.166

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 7, dopo le parole: «Il dirigente scolastico,» inserire le seguenti: «di concerto con il consiglio d'istituto e tenuto conto delle indicazioni fornite dal collegio dei docenti,».

9.167

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 7, dopo la parola: «disponibili» inserire le seguenti: «di concerto con gli enti locali interessati per la programmazione delle aule e degli spazi necessari».

9.168

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 7, dopo la parola: «disponibili» inserire le seguenti: «previo raccordo con gli enti locali interessati per la programmazione delle aule e degli spazi necessari.»

9.169

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 7, dopo le parole: «n. 81» inserire le seguenti: «fino a raggiungere un massimo di 22 alunni per classe entro l'anno scolastico 2017-2018,».

9.170

IDEM

Al comma 7, in fine, aggiungere, il seguente periodo: «In ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, i dirigenti scolastici assicurano un numero di alunni e studenti per classe non superiore, di norma, alle 23 unità. Per l'anno scolastico 2015-2016, in regime transitorio, il numero massimo di studenti per classe non supera comunque le 25 unità. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

9.171

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 7 aggiungere il periodo: «Tale riduzione non può e non deve comportare un aumento degli alunni e degli studenti in altre classi».

9.172

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedendo nelle classi frequentate da alunni con disabilità non più di un alunno certificato con disabilità grave e non più di due alunni certificati con disabilità non grave.»

9.173

IDEM

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in rapporto anche alle esigenze formative degli alunni disabili.»

9.174

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Sopprimere il comma 8.

9.175

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia della stessa classe concorsuale, o in possesso di corrispondente abilitazione o titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento della disciplina da supplire, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili se in possesso della necessaria abilitazione.»

9.176

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia della stessa classe concorsuale, o comunque in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della disciplina da supplire, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili se in possesso della necessaria abilitazione.»

9.177

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia nel caso in cui questo sia in possesso delle corrispondenti competenze didattico-disciplinari desumibili dalla classe di concorso in cui è iscritto. Qualora non vi sia disponibilità di personale della dotazione organica dell'autonomia con i suddetti requisiti, il dirigente scolastico effettua le sostituzioni con il personale in possesso di abilitazione nella stessa classe concorsuale del docente assente. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.»

9.178

MARIO MAURO, DI MAGGIO, COMPAGNONE, SCAVONE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia, a condizione che sia in possesso di idoneo titolo di studio e nell'ambito dello stesso ordine scolastico.»

9.179

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 8, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «due».

9.180

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 8, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «tre».

9.181

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 8, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quattro».

9.182

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 8, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

9.183

MILO

Al comma 8 dopo le parole: «fino a dieci giorni» inserire le seguenti: «eccetto per il personale della scuola dell'infanzia e primaria».

9.184

D'ANNA

Al comma 8 dopo le parole: «fino a dieci giorni» inserire le seguenti: «eccetto per il personale della scuola dell'infanzia e primaria».

9.185

MANCUSO

Al comma 8 dopo le parole: «fino a dieci giorni» inserire le seguenti: «eccetto per il personale della scuola dell'infanzia e primaria».

9.186

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 8, sostituire le parole: «con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.», con le seguenti: «con personale dell'organico dell'autonomia, compatibilmente con gli impegni assunti nell'ambito di interventi previsti dalle ore non impegnate in percorsi opzionali, progetti o iniziative di potenziamento dell'offerta formativa previsti dal piano dell'offerta formativa. Detto personale, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.»

9.187

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 8, sostituire le parole: «con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.», con le seguenti: «con personale dell'organico dell'autonomia, salvo non sia impegnato in percorsi opzionali stabili e solo per le ore concorrenti all'orario di cattedra dell'ordine di scuola di appartenenza. Detto personale, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.»

9.188

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 8, dopo le parole: «organico dell'autonomia», inserire le seguenti: «solo se il docente è in possesso dell'abilitazione specifica all'insegnamento, relativa al grado di scuola, disciplina e tipologia di posto; diversamente si attinge dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché dalle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. Le suddette continuano a esplicitare la propria efficacia sino all'effettiva immissione in ruolo del personale docente ivi iscritto».

9.189

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di copertura dei posti vacanti e disponibili, al personale della dotazione organica dell'autonomia viene conferito il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento».

9.190

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale prevista per i pubblici dipendenti, i dirigenti scolastici sono assoggettati alla relativa responsabilità propria

della funzione, in ordine ai risultati conseguenti all'elaborazione e attuazione del piano dell'offerta formativa, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in rapporto agli *standard* di qualità e di quantità definiti, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nonché in ordine all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

8-ter. In tema di responsabilità disciplinare dei dirigenti scolastici trovano applicazione le sanzioni attualmente vigenti in materia. Nel caso in cui uno o più docenti dell'istituzione scolastica di appartenenza, attraverso richiesta congruamente motivata, invochi un intervento ispettivo, sia in ordine a problemi relativi alla gestione didattico-organizzativa che a quella amministrativo-contabile, l'ufficio competente a provvedere, è tenuto a disporla entro un mese dalla richiesta, col vincolo di un esaustivo accertamento e verifica dei fatti lamentati. Eventuali comportamenti di ritorsione del dirigente scolastico nei confronti del richiedente, o dei richiedenti, costituisce forma grave di responsabilità disciplinare, ferme restando la responsabilità amministrativa, contabile, civile e penale, prevista per i pubblici dipendenti. Analoghe iniziative possono essere attivate anche dai genitori».

Consequentemente, all'articolo 2, abrogare il comma 10.

9.191

CENTINAIO

Sopprimere il comma 9.

9.192

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Sopprimere il comma 9.

Consequentemente, all'articolo 25, comma 3, le parole: «9, commi 9 e 17», sono sostituite con le seguenti: «9, comma 16».

9.193

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 9, sostituire le parole: «In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici», con le seguenti: «In relazione alle competenze attribuite alle istituzioni scolastiche ed all'impegno del dirigente scolastico per garantire la piena realizzazione del governo democratico delle istituzioni scolastiche,».

9.194

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione di dirigente scolastico, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. I contenuti e i criteri secondo cui si svolgono le attività di formazione sono individuati dall'Ufficio scolastico regionale in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».

9.195

DI BIAGIO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In ragione delle nuove incombenze organizzative, amministrative e contabili derivanti alle Istituzioni Scolastiche dalla presente legge, che aumenteranno le funzioni dei Direttori SGA, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 si stanziava un fondo di euro 8 milioni per l'anno 2015 e di euro 24 milioni dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'indennità di direzione quota base dei Direttori SGA».

9.196

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

9.197

ORELLANA, BOCCHINO

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13 e 14.

9.198

GOTOR, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, TOCCI

Al comma 11, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, ovvero i soggetti che alla data del 30 aprile 2014 avevano un contenzioso giudiziario pendente a seguito di rinnovazione concorsuale e che, alla data di entrata in vigore della legge, non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva in merito al suddetto contenzioso, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;».

9.199

ROMANO, SOLLO, BUEMI

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «tutte le fasi di procedure concorsuali», con le seguenti: «tutte le prove concorsuali di procedure anche».

9.200

CENTINAIO

Al comma 11, lettera a), dopo le parole: «successivamente annullate in sede giurisdizionale,» inserire le seguenti: «ovvero i soggetti che alla data del 30 aprile 2014 avevano un contenzioso giudiziario pendente a seguito di rinnovazione concorsuale e che, alla data di entrata in vigore della legge, non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva in merito al suddetto contenzioso.».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis). Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11, dell'articolo 9, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015, a 250 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

9.201

AMATI, FABBRI, MORGONI, VERDUCCI

Al comma 11, dopo la lettera a), inserire lo seguente:

«a-bis) i soggetti in possesso del diploma ISEF o dell'equiparato diploma di laurea triennale in scienze motorie, utilmente collocati con riserva nelle graduatorie in esito al superamento delle prove concorsuali relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, espletate in virtù di provvedimento cautelare del giudice amministrativo, i quali siano stati esclusi dalla partecipazione al concorso in ragione del mancato possesso del titolo di laurea magistrale ma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito il predetto titolo».

9.202

BUEMI

Al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) i soggetti che, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, siano stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le abbiano superate;».

9.203

DE POLI

Al comma 11, lettera b), dopo le parole: «26 novembre 2004» inserire le seguenti: «nonché ai concorsi di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* IV Serie Speciale, n. 56 del 14 luglio 2011».

9.204

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006,» con le seguenti: «al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006 e al decreto direttoriale del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,».

9.205

MARGIOTTA

Al comma 11, lettera b), dopo le parole: «della legge 3 dicembre 2010, n. 202» la seguente frase: «Per tutti i contenziosi ancora pendenti al Consiglio di Stato e in attesa di sentenza definitiva del concorso ds. 2011, l'attuazione delle diverse modalità di soluzione è affidata agli Uffici scolastici Regionali».

9.206

BUEMI

Al comma 11, alla lettera b), parole: «e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006,» con le seguenti: «ovvero nell'ambito del contenzioso dinanzi al giudice del lavoro riguardante quei soggetti che, avendo partecipato al concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, hanno ottenuto, per l'a.s. 2014-2015, la conferma dell'incarico di presidenza,».

9.207

BUEMI

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Tali soggetti hanno la precedenza, nell'immissione in ruolo, rispetto ai partecipanti individuati alla lettera b) del presente comma».

9.208

BUEMI

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

Consequentemente, al comma 13, sostituire le parole: «lettera a)», con le seguenti: «lettere a) e b-bis)».

9.209

ORRÙ

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

Consequentemente, al comma 13, sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettere a) e b-bis)».

9.210

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) i soggetti, partecipanti al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, la cui impugnativa dell'esito delle prove è ancora pendente innanzi al Consiglio di Stato».

Consequentemente, al comma 9, sostituire le parole: «12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35» con la seguente: «23».

9.211

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) i soggetti che, avendo superato la prova preselettiva prevista dall'articolo 8 del bando di concorso per esame e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso».

Consequentemente, al comma 9 sostituire le parole: «12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35» con la seguente: «23».

9.212

MARIO MAURO, COMPAGNONE, DI MAGGIO

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso relativo alla non ammissione alle prove orali del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

9.213

BRUNI

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c*) i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso relativo alla non ammissione alle prove orali al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

9.214

VICECONTE, MANCUSO

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b)bis* i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso relativo alla non ammissione alle prove orali al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

9.215

MANCUSO, ANITORI

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso relativo alla non ammissione alle prove orali del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

9.216

GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) i soggetti che, superata la prova preselettiva, hanno, alla data di entrata in vigore della presente legge, contenzioni ancora in atto relativi al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

Consequentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, saranno riformulate in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 10».

9.217

SIBILIA

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) i soggetti che, superata la prova preselettiva, hanno, alla data di entrata in vigore della presente legge, contenzioni ancora in atto relativi al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

Consequentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle Regioni in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, saranno riformulate in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 9».

9.218

ROMANO, SOLLO, BUEMI

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) i soggetti che, pur non avendo superato la prova preselettiva del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con provvedimento amministrativo successivo sono stati ammessi alle prove scritte e orali e le hanno superate».

9.219

TORRISI, PAGANO

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

Consequentemente, al comma 13 le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b-bis)».

9.220

GIRO

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c*) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

Consequentemente, al comma 13 sostituire la parola: «lettera a)» con le seguenti: «lettere a) e c)».

9.221

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

Al comma 9 sostituire le parole: «12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35» con la seguente: «23».

9.222

SCAVONE, COMPAGNONE, DI MAGGIO, MARIO MAURO

Sopprimere il comma 15.

9.223

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Sostituire il comma 15 con i seguenti:

«15. Previo esaurimento degli idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, bandito con decreto direttori aie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai fini della copertura dei posti vacanti, si effettua, separatamente, per la scuola unitaria di base, scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e per le scuole del secondo ciclo di istruzione, tramite corso-concorso, per esami e titoli, bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, con cadenza annuale. Ad esso può partecipare il personale docente ed educativo che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, nel particolare settore di riferimento, almeno cinque anni di effettivo servizio, con il possesso della laurea. Per l'area della scuola unitaria di base la prima prova attiene alle problematiche, di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nelle "Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", del 4 settembre 2012. La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio. La terza prova scritta verte sulle problematiche relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al decreto 1 febbraio 2001, n. 44. Segue la prova orale e la valutazione dei titoli. Per l'area del secondo ciclo di istruzione la prima prova scritta attiene alle problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, relativi alla riforma dell'istruzione professionale, dell'istruzione tecnica e dei licei. La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio. La terza prova scritta verte sulle problematiche relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al decreto 1 febbraio 2001, n. 44. Segue la prova orale e la valutazione dei titoli. La commissione esaminatrice è composta da un docente universitario di scienze dell'educazione che la presiede, da un dirigente tecnico del settore di riferimento, da due dirigenti scolastici con almeno cinque anni di servizio effettivo nel ruolo e da un dirigente amministrativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I candidati vincitori del concorso effettuano un periodo di tirocinio e formazione di un anno.

15-bis. Ai fini della realizzazione delle disposizioni di cui al comma 15 della presente legge, tramite regolamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono emanate le norme sulla disciplina del reclutamento, sui contenuti specifici della prova orale, sulla individuazione dei titoli valutabili, culturali, di servizio, professionali e pubblicazioni e, inoltre, sulla formazione e tirocinio, nel pieno rispetto della peculiarità ordinamentale della dirigenza scolastica alla luce del comma 16 dell'articolo 21 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59.»

9.224

SCAVONE, COMPAGNONE, DI MAGGIO, MARIO MAURO

Al Comma 15, sopprimere le seguenti parole: «e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione».

9.225

SCAVONE, COMPAGNONE, MARIO MAURO

Al comma 15, dopo le parole: «ufficio scolastico regionale di destinazione», inserire le seguenti: «, se la domanda di assunzione è rivolta ad una Regione diversa da quella in cui è stato espletato il concorso originario».

9.226

RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1-sexies, della legge 31 marzo 2005, n. 43, e fino a quando l'Amministrazione non copra tutti i posti disponibili a dirigente scolastico con dirigenti di ruolo, a partire dall'anno scolastico 2015/2016 non saranno più conferiti incarichi di reggenza scolastica.

A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 gli incarichi di Dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche prive di dirigenza vengono conferite, entro il termine perentorio del 31 luglio, dal dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale che compila entro il termine perentorio del 15 luglio, distinte graduatorie per fascia (I, II, e III) in cui confluiscono i docenti che hanno titolo a presentare domanda secondo i seguenti criteri:

I fascia: hanno titolo a presentare domanda ed essere inseriti in I fascia i docenti, in possesso di laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento ed equipollenti ivi compresi i

docenti di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 228 articolo 1 comma 107 in possesso di tutti i seguenti titoli vincolanti:

- a) essere docente di ruolo nella scuola statale da almeno 5 anni;
- b) essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie sia di primo, sia di secondo grado;
- c) avere ricoperto negli anni, anche non consecutivi, sia come docente a tempo indeterminato, sia come docente a tempo determinato tutti i seguenti incarichi: Collaboratore del dirigente scolastico; Responsabile della vigilanza di plesso; Componente della Giunta Esecutiva; Componente del Consiglio d'Istituto.

II fascia: hanno titolo a presentare domanda ed essere inseriti in II fascia i docenti, in possesso di laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento ed equipollenti ivi compresi i docenti di cui alla legge 24 dicembre 2012 , n. 228 articolo 1 comma 107 in possesso di tutti i seguenti titoli vincolanti:

- a) essere docente di ruolo nella scuola statale da almeno 5 anni;
- b) aver ricoperto per un periodo non inferiore a due anni l'incarico di preside o di coordinatore didattico presso un'Istituzione Scolastica paritaria.

III fascia: hanno titolo a presentare domanda ed essere inseriti in III fascia i docenti, in possesso di laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento ed equipollenti ivi compresi i docenti di cui alla legge 24 dicembre 2012 , n. 228 articolo 1 comma 107 in possesso di tutti i seguenti titoli vincolanti:

- a) essere docente di ruolo nella scuola statale da almeno 5 anni;
- b) avere ricoperto negli anni, anche non consecutivi, sia come docente a tempo indeterminato, sia come docente a tempo determinato almeno uno dei seguenti incarichi: Collaboratore del dirigente scolastico; Responsabile della vigilanza di plesso; Componente della Giunta Esecutiva; Componente del Consiglio d'Istituto;
- c) aver ricoperto per almeno un anno l'incarico di preside o di Coordinatore didattico presso un'Istituzione scolastica paritaria.

Ai fini della compilazione delle relative graduatorie, i docenti che hanno svolto gli incarichi di cui alla lettera b) presso le Istituzioni scolastiche situate in piccole isole è attribuita la precedenza nell'ordine della rispettiva graduatoria, nell'assegnazione dell'incarico di dirigenza sulle piccole isole, se disponibile o richiesta dall'interessato, nelle Istituzioni scolastiche ubicate in piccole isole; inoltre per ogni incarico svolto di cui alle lettere precedenti, il punteggio per singolo incarico è raddoppiato.

Gli incarichi di dirigenza scolastica nelle piccole isole hanno durata non inferiore ad un triennio rinnovabile.

Le domande di aspiranti al conferimento dell'incarico a dirigente scolastico devono essere inoltrate all'Ufficio scolastico regionale della regione dove il docente è titolare.

Solo in casi di necessità i dirigenti degli uffici scolastici regionali possono attingere, nel rispetto della relativa fascia di graduatoria al fine di coprire, con contratto non inferiore a un triennio rinnovabile, i posti rimasti a qualsiasi titolo privi di dirigenti scolastici, dalle graduatorie di altre Regioni.

I docenti individuati per l'attribuzione dell'incarico di dirigenza fuori dalla Regione di servizio hanno facoltà di accettare o non accettare l'incarico».

9.227

MARCUCCI, ELENA FERRARA, FASIOLO, DI GIORGI, IDEM, PARENTE, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI
Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. In attesa della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la valorizzazione e la valutazione dei docenti e dei risultati ottenuti dall'istituzione scolastica, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di miglioramento triennale, alla qualità didattica, alla limitazione della dispersione scolastica e tasso di ripetenza, all'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali e alla coesione tra le diverse componenti dell'istituzione scolastica».

Conseguentemente, al comma 17, sostituire le parole: «processo di valutazione», con le seguenti: «sistema di valutazione di cui al comma 16».

9.228

MARCUCCI, ELENA FERRARA, FASIOLO, DI GIORGI, IDEM, PARENTE, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI
Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. La valutazione dei dirigenti scolastici si effettua ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L'individuazione degli indicatori per la valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, tiene conto dei seguenti criteri generali:

- a) correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;
- b) apprezzamento e valorizzazione degli impegni e dei meriti professionali del personale dell'istituto, nelle dimensioni individuali e collegiali;
- c) contributo al miglioramento degli esiti formativi degli allievi e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
- d) promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica e dei rapporti con il contesto sociale».

Consequentemente, al comma 17, sostituire le parole: «processo da valutazione», con le seguenti: «sistema di valutazione di cui al comma 16».

9.229

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Sostituire il comma 16, con il seguente:

«La valutazione dei dirigenti scolastici è affidata a un organismo di esperti designati dal CSPI, che tiene conto dei risultati della valutazione di cui al comma 1 articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e della valutazione espressa dai Collegi dei docenti delle istituzioni scolastiche cui i dirigenti sono assegnati. Per le operazioni di cui al presente comma l'organismo così individuato può avvalersi della consulenza di un ente esterno. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio».

Consequentemente è soppresso il comma 17 e al comma 3 dell'articolo 25, della presente legge le parole: «9, commi 9 e 17», sono sostituite con le seguenti: «9, comma 16».

9.230

CENTINAIO

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto ad emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA, genitori e studenti».

9.231

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 16, le parole da: «dei criteri utilizzati», fino a: «dei docenti», sono soppresse.

Consequentemente, all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 9, comma 3, terzo periodo».

9.232

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 16, sopprimere le parole da: «dei criteri utilizzati», fino a: «dei docenti e».

Consequentemente, all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 9, comma 3, terzo periodo».

9.233

CENTINAIO

Al comma 16, sostituire le parole: «dei criteri utilizzati», fino a: «dei docenti», con le seguenti: «del giudizio espresso dal collegio dei docenti al termine del triennio in cui si svolge l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa».

9.234

CENTINAIO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, in occasione del rinnovo dei Consigli di istituto negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si provvede ad effettuare una consultazione tra docenti, genitori e personale ATA, volta alla valutazione complessiva dell'operato dei Dirigenti scolastici. Detta valutazione viene trasmessa al MIUR e va ad integrare le altre valutazioni dei medesimi».

9.235

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Il dirigente scolastico valutato negativamente, sulla base di parametri tra cui la crescita del tasso di dispersione scolastico, può perdere, anche interamente, la parte di retribuzione variabile».

9.236

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Il consiglio d'istituto, occupandosi della gestione e dell'amministrazione trasparente degli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione statali italiani valuta l'operato del dirigente scolastico e ne invia l'esito al Ministero dell'istruzione, università e ricerca».

9.237

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 17.

Consequentemente:

all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente», aggiungere le seguenti: «, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario».

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRAP e dell'IRPEF, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

13-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis. – (Acquisto di pubblicità on line). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

13-quater. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

13-*quinquies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

13-*sexies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

Sopprimere l'articolo 13;

*all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi 13-*bis* e 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies* e 13-*sexies*;*

all'articolo 25, comma 3 sopprimere le parole: «13, comma 1».

9.238

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente: all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «potenziamento», aggiungere le seguenti: «presso la scuola dell'infanzia,» dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale».

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

13-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 17-*bis*. – (*Acquisto di pubblicità on line*). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.

All'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno

finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 13-bis e 13-ter».

All'articolo 25, comma 3 sopprimere le parole: «13, comma 1».

9.239

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 17, dopo le parole: «articolo 25, comma I, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «con l'aggiunta obbligatoria di due dirigenti del ruolo tecnico ispettivo del Ministero, di due docenti e di due rappresentante dei genitori dell'istituto».

9.240

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 17 dopo le parole: «articolo 25, comma I, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» inserire le seguenti: «con l'aggiunta obbligatoria di due dirigenti del ruolo tecnico ispettivo e di due docenti».

9.241

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 17 dopo le parole: «articolo 25, comma I, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «con l'aggiunta obbligatoria di due dirigenti del ruolo tecnico ispettivo».

9.242

DI BIAGIO

Al comma 17, sostituire le parole: «incarico triennale» con le seguenti: «incarico almeno sessennale».

9.243

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 17, sopprimere il terzo, il quarto ed il quinto periodo.

9.244

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 17, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

9.245

TOCCI

RITIRATO

Al comma 17, sostituire le parole da: «per il triennio 2016-2018 possono», fino alla fine del comma con i seguenti periodi: «possono essere attribuiti, a Dirigenti scolastici in servizio da almeno 5 anni, per il triennio 2016-2018, incarichi temporanei per le funzioni ispettive. Tali incarichi per dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono assegnati nell'ambito di tutti i posti vacanti della corrispondente dotazione organica così come definita ed articolata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Tali incarichi possono essere attribuiti anche superando temporaneamente le percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, primo periodo, modificare come segue:
sostituire 8.313.000 per il 2016, 37.563.000 per il 2017, 18.863.000 per il 2018 rispettivamente con 15.313.000, 44.563.000 e 25.863.000.

9.246

MINEO, TOCCI, RICCHIUTI, GATTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Al comma 17, sostituire le parole da: «per il triennio 2016-2018 possono», fino alla fine del comma con il seguente periodo: «possono essere attribuiti, a Dirigenti scolastici in servizio da almeno 5 anni, per il triennio 2016-2018, incarichi temporanei per le funzioni ispettive. Tali incarichi per dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono assegnati nell'ambito di tutti i posti vacanti della corrispondente dotazione organica così come definita ed articolata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Tali incarichi possono essere attribuiti anche superando temporaneamente le percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, primo periodo, modificare come segue:
sostituire 8.313.000 per il 2016, 37.563.000 per il 2017, 18.863.000 per il 2018 rispettivamente con 15.313.000, 44.563,000 e 25.863.000.

9.247

MARCUCCI, IDEM, ELENA FERRARA, ZAVOLI, MARTINI, DI GIORGI, FASIOLO

Al comma 17, al quarto e al sesto periodo, sostituire ove ricorrano le parole: «in servizio presso il», con la seguente: «del» e ove ricorrano le parole: «comma 6», con le seguenti: «commi 5-bis e 6».

9.248

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 17, dopo le parole: «Ai fini di cui al presente comma», inserire le seguenti: «è potenziato il contingente ispettivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 ed».

9.249

BUEMI

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Al fine di garantire i principi di trasparenza, equilibrio, incorruttibilità ed imparzialità, per il dirigente scolastico, con particolare riferimento ai compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento, di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché di selezione del personale docente, è prevista: la permanenza dei dirigenti scolastici di scuola media inferiore nel medesimo istituto scolastico in via ordinaria per tre anni, rinnovabili una sola volta per altri tre anni, previa valutazione del Ministero in ordine al proficuo rendimento nel periodo considerato e la permanenza dei dirigenti scolastici di scuola media superiore nel medesimo istituto in via ordinaria per cinque anni, rinnovabili una sola volta per altri cinque anni, previa valutazione del Ministero in ordine al proficuo rendimento nel periodo considerato.

17-ter. Con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di cui al precedente comma 15-bis, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con il medesimo decreto è definita, a carico dei soggetti di cui al comma 17-bis, che non intendano trasferirsi in altro istituto scolastico, la procedura di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni in ordine al transito nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni».

9.250

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. I dirigenti scolastici sono inseriti in albi regionali gestiti dagli Uffici Scolastici Regionali con durata triennale e rinnovabile. I dirigenti predispongono entro il mese di febbraio dell'anno precedente all'inizio dell'incarico triennale o del rinnovo triennale un progetto relativo alla gestione e valorizzazione degli istituti scolastici su cui chiedono l'incarico. Un comitato di valutazione della proposta dirigenziale eletto dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, sentiti i rappresentanti degli studenti e delle famiglie, sceglie entro il mese di luglio dell'anno scolastico precedente l'inizio di un nuovo incarico in maniera motivata la proposta più consona e adeguata alle caratteristiche dell'istituto scolastico. La composizione del comitato di valutazione della dirigenza è definita nella sua organizzazione con separato regolamento attuativo garantendo la presenza di tutte le componenti della comunità scolastica. I dirigenti che non sono chiamati direttamente dalle scuole tornano all'albo regionale e sono collocati nelle istituzioni scolastiche rimaste prive della dirigenza e sono scelti con provvedimento motivato dell'Ufficio Scolastico Regionale. L'operato di quest'ultimi è sottoposto annualmente entro il mese di luglio alla valutazione del comitato di valutazione di cui sopra».

9.251

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici, nell'ambito della stessa regione, si effettuano in base ad una tabella di titoli valutabili approvata con decreto del Ministro all'istruzione dell'Università e della ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, su posti effettivamente vacanti. I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici da regione a regione si effettuano analogamente e successivamente ai trasferimenti di sede nell'ambito della stessa

regione e su posti effettivamente disponibili. Non si fa luogo ad assegnazione provvisoria annuale di sede».

9.252

TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Dopo comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Per i prossimi bandi di assunzione degli ispettori tecnici, ai fini della qualificazione della funzione, sono definiti i seguenti criteri:

1. competenze teorico-pratiche in campo educativo e nella gestione dei sistemi educativi complessi, al CV e, in particolare alle competenze conquistate sul campo e mostrate con una relazione ragionata che documenti: capacità di sostenere i compiti dei dirigenti scolastici in quanto *leader* di comunità educative e la capacità di favorire la costruzione e manutenzione dei processi cooperativi nelle scuole e tra scuole;
2. profilo professionale di "promotori di sviluppo/potenziamento educativo e di innovazione pedagogica e didattica condivisa delle scuole, reti di scuole e reti territoriali dell'apprendimento, della formazione e della ricerca";
3. capacità di promuovere "percorsi e occasioni di formazione dei docenti che abbiano caratteri partecipativi e fondati su esperienza e proposta operativa e che siano in particolare mirati all'innovazione della didattica e alla didattica laboratoriale";
4. capacità di sostenere "il miglioramento dell'offerta delle scuole autonome anche sulla base dei processi in atto di autovalutazione (RAI TV) e di valutazione" delle scuole stesse; i progetti e le azioni ordinarie e straordinarie di contrasto della dispersione scolastica e del fallimento formativo nonché dell'esclusione precoce in particolare di bambini e ragazzi stranieri e con disabilità e bisogni educativi speciali; "le azioni che le scuole mettono in campo, anche in rete e d'accordo con ogni altra agenzia educativa del territorio e con Università e centri di ricerca, Asl, Tribunale per i minori, ecc. per contrastare i diversi fenomeni di disagio (bullismo, *cyberbullismo*, violenze, dipendenze, ecc.) e per affrontare emergenze educative evidenziate dalle scuole"; "i percorsi di orientamento e orientamento"».

9.253

MARINELLO, TORRISI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo il numero 12) è aggiunto il seguente: "13) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ubicate nei territori degli enti stessi";
- b) al comma 2 dopo le parole: "numero 8)" aggiungere le seguenti: "e 13)"».

9.254

DALLA ZUANNA

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Ogni istituzione scolastica facente parte del sistema scolastico nazionale è soggetta, con cadenza almeno triennale, alla visita fra pari, da parte di una commissione composta da tre docenti appartenenti ad ambiti territoriali confinanti con quello della scuola soggetta a visita, e presieduta dal docente con maggior anzianità di servizio. Obiettivo principale della visita è valutare la corrispondenza fra il piano di offerta formativa e le azioni intraprese dal dirigente scolastico e dalle altre componenti della scuola per la realizzazione del piano stesso. La visita ha una durata massima di una settimana lavorativa, e si svolge mediante (a) analisi dei documenti prodotti dall'istituzione scolastica nel corso del periodo oggetto della visita; (b) colloqui anche individuali con rappresentanze numericamente significative delle diverse componenti dell'istituzione scolastica e di esponenti delle istituzioni del territorio coinvolte dell'attività dell'istituzione scolastica. Ogni singolo docente e ogni esponente ATA può accedere su preventiva richiesta a un colloquio individuale con la commissione e può far pervenire preventivamente alla commissione documentazione. La visita fra pari non sostituisce l'azione ispettiva messa in atto dal nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 9, comma 17. Entro un mese dalla conclusione della visita, la commissione redige una relazione sintetica concernente (a) le condizioni di contesto in cui l'istituzione scolastica si trova a operare; (b) i punti di forza e di debolezza delle azioni intraprese dall'istituzione scolastica, con particolare attenzione all'attività del dirigente scolastico; (c) le possibili azioni per migliorare l'azione dell'istituzione scolastica. La relazione è pubblicata sul sito dell'istituzione scolastica e sul Portale unico di cui all'articolo 16. La relazione fa parte degli elementi per la valutazione del dirigente scolastico, di cui all'articolo 9, comma 16. I docenti della commissione vengono individuati dalla Direzione Scolastica Regionale, dietro presentazione di domanda corredata da *curriculum*, in

base alle loro specifiche esperienze, tenuto conto delle caratteristiche della scuola soggetta a visita. Se le domande presentate non sono in numero sufficiente, la Direzione Scolastica Regionale individua i docenti incaricati della visita fra quelli di ruolo negli ambiti territoriali confinanti con la scuola soggetta a visita. Un docente, nel corso di un anno scolastico, può partecipare al massimo a tre commissioni che svolgono la visita, in tre settimane fra loro non consecutive. Nel tempo di svolgimento della visita, i docenti sono sostituiti nella loro attività di insegnamento mediante il ricorso all'organico dell'autonomia. Le visite si svolgono a partire dall'anno scolastico 2017-18. Tale provvedimento non comporta oneri per lo Stato».

9.0.1

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione e competenze della vicedirigenza)

1. È istituita la qualifica di vicedirigente scolastico nel rispetto e in coerenza con quanto stabilito nel comma 16 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I vicedirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli provinciali e ad essi si applicano le norme di stato giuridico del personale docente, con i necessari adattamenti, avuto riguardo alla specificità della qualifica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le competenze attribuibili ai vicedirigenti scolastici, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

2. Il reclutamento dei vicedirigenti scolastici avviene mediante un concorso per esami e titoli, da svolgersi in sede regionale con cadenza annuale. I candidati indicano nella domanda di partecipazione al corso la provincia per la quale intendono concorrere. Al concorso è ammesso il personale docente ed educativo laureato che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni.

3. Il reclutamento dei vicedirigenti scolastici si effettua separatamente:

- a) per la scuola unitaria di base;
- b) per le scuole del secondo ciclo di istruzione.

4. Il concorso per titoli ed esami consta di due prove scritte e di una prova orale. La prima prova scritta, relativamente al concorso per le scuole dell'infanzia e primo ciclo di istruzione, verte sulle problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nelle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" del 16 novembre 2012. La seconda prova scritta verte sulle tematiche relative alla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche di cui al decreto 1 febbraio 2001, n. 44. La prima prova scritta, per il concorso nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, verte su problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, relativi al riordino degli istituti professionali, al riordino degli istituti tecnici e alla revisione dell'assetto ordinamentale organizzativo e didattico dei licei. La seconda prova scritta verte sulle stesse tematiche relative al concorso per le scuole dell'infanzia e primo ciclo di istruzione.

5. La tabella di valutazione dei titoli è definita con decreti del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

6. Le nomine dei vicedirigenti scolastici sono effettuate secondo l'ordine delle graduatorie provinciali per le sedi disponibili.

7. Il 30 per cento dei posti disponibili in ogni concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 8 della presente legge, è riservato ai vicedirigenti con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato. I posti non coperti si aggiungono ai posti non riservati messi a concorso.

8. La commissione esaminatrice è composta da un dirigente tecnico della specifica area di riferimento che la presiede, e da due dirigenti scolastici con almeno sette anni di servizio nel ruolo.

9. Con successivo regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme sulla disciplina del regolamento, sui contenuti specifici della prova orale, sulla individuazione dei titoli valutabili: culturali, di servizio, professionali, pubblicazioni e, inoltre, sulla formazione e tirocinio.

10. In caso di assenza del dirigente scolastico, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. Se l'istituzione è priva di vicedirigente, si fa luogo a reggenza.

11. La retribuzione economica dei vicedirigenti scolastici è determinata in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola».

9.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Albi regionali dei docenti abilitati)

1. Sono costituiti gli albi regionali dei docenti abilitati, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione e classi di concorso, a cui hanno diritto ad iscriversi coloro che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.

2. In fase di prima attuazione, ai fini del piano straordinario di assunzione di cui all'articolo 10, sono iscritti negli albi regionali distinti per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione di docenti di cui all'articolo 10, comma 2.

3. Ai fini del presente articolo, è pubblicato un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 1, incluse la domanda di iscrizione all'albo e l'espressione delle regioni di preferenza avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

9.0.3

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Stato giuridico e reclutamento dei docenti)

1. La Repubblica assicura la libertà di insegnamento, riconosce e valorizza l'autonomia e la crescita professionale dei docenti, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito.

2. La Repubblica riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, nelle quali essi possono sviluppare la propria dimensione professionale.

3. La funzione docente è rivolta prioritariamente alla formazione integrale della persona e all'educazione dei giovani all'autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L'assolvimento di tali compiti, in collaborazione con la famiglia di ciascun allievo, e i relativi risultati educativi costituiscono l'oggetto della specifica responsabilità professionale del docente».

S10.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO

Stralciare l'articolo.

Art. 10

10.1

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Piano straordinario di assunzioni*). 1. – Per l'anno scolastico 2015-2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminato gli iscritti negli albi di cui all'articolo 8-bis, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i soggetti presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dello settembre 2010, n. 249.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), sono assunti, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono inseriti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale di cui all'articolo 8-ter;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i soggetti di cui al comma 2 lettera a), gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati ai sensi del predetto decreto.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi regionali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.

6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l'articolo 7, comma 3, lettera d).

7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predette, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non

sciogliono la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dallo settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicitare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.

12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici su base regionale per titoli ed esami, banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».

10.2

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. A partire dall'a.s. 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, inclusi nelle GAE, abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di oltre 36 mesi per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti ivi compreso il sostegno.

2. Analogamente con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA sui posti liberi tramite l'istituzione di un organico funzionale.

3. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 31 maggio 2015 ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud; relativamente ai posti Ata è finalizzato all'apertura delle scuole al territorio, all'integrazione degli alunni disabili con riferimento all'assistenza di base e all'estensione della figura dell'assistente tecnico nella scuola del primo ciclo.

4. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.

5. Con apposito DM sarà indetto entro l'entrata in vigore della presente legge un TFA speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

6. Nella fase di transizione verso il nuovo sistema di formazione iniziale [vedi articolo 21 comma 1 punto c)], si prevede il mantenimento del TFA al fine di consentire a chi è già laureato/laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

7. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

8. Terminata la fase transitoria del piano pluriennale il reclutamento avverrà per pubblico concorso indetto con Decreto Ministeriale».

Consequentemente sopprimere gli articoli 17 e 18 e al comma 3 dell'articolo 25 sopprimere le parole: «nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

10.3

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Piano straordinario di assunzioni*). – 1. Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.

2. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:

a) con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1 comma 605 lettera c) e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscono tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola Regione in cui richiedere l'immissione in ruolo.

La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite.

Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale;

b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle Graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera a) e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo conseguano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera a) del presente comma.

c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera a) del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera b) del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.

Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della Regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella Graduatoria regionale e nella Graduatoria Provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario.

All'esito del censimento il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.

3. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 2:

a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 40 serie speciale, concorsi ed

esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera *a)*, comma 2 del presente articolo;

c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie Provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera *b)*, comma 2, del presente articolo;

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo sono assunti, nell'ambito della Regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedono l'abilitazione;

c) i docenti iscritti nelle Graduatorie Provinciali di cui al comma 2, lettera *b)* del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera *b)* del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera *b)* del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

5. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.

6. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera *c)*, comma 3 del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale».

Conseguentemente, dopo il comma 3, dell'articolo 25 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*ter*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*ter*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

3-*quater*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*quinquies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*bis* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-*septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

3-*octies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».

10.4

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Piano straordinario di assunzioni*). – 1. Per l'anno scolastico 2015-2016 il Miur realizza un censimento di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e di tutti i docenti iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

2. Il censimento è finalizzato a verificare le competenze didattico-disciplinari dei docenti iscritti nelle graduatorie di cui al comma 1, al fine di verificare la corrispondenza con il fabbisogno reale delle singole istituzioni scolastiche, determinato dall'articolazione di curricula e programmi e sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa.

3. Contestualmente all'elaborazione dei piani triennali dell'offerta formativa da parte di ciascuna istituzione scolastica, e sulla base delle risultanze del censimento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 elabora un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.

4. Sono assunti a tempo indeterminato:

a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

5. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale e, qualora non vi sia disponibilità, i soggetti residuali appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma vengono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

d) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente, confluiscono nelle Graduatorie Provinciali dei docenti abilitati, istituite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e sono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato;

3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016;

3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresì escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dei 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

3-*octies*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decretollegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

10.5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Piano straordinario di assunzioni*). – 1. Per gli anni scolastici 2015-2020; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.

2. Sono assunti a tempo indeterminato:

a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttori aie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 40 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

c) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, e coloro i quali vi si iscriveranno entro il 31 agosto 2019.

3. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della Regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedono l'abilitazione;

c) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, e coloro i quali vi si iscriveranno entro il 31 agosto 2019 sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente

comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera *b*) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

4. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.

5. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera *c*), comma 2 del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*ter*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*ter*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

3-*quater*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*quinqies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*bis* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinqies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-*septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dei 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

3-*octies*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

10.6

TOCCI

RITIRATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Piano straordinario di assunzioni*). – 1. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle Graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'art. 11 comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

2. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2015 ai sensi delle disposizioni della presente legge. L'organico è finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.

3. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.

4. Con apposito Decreto Ministeriale è indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

5. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

6. Le assunzioni sono disposte sulla base delle disposizioni normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge e, per la fase transitoria, avvengono attingendo dalle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 10, pari a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies.

2-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 2-sexies, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 10 per cento.

2-quater. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e dell'e finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-sexies. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-ter ha efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.7

LO GIUDICE, GOTOR, MANASSERO, PEGORER

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. – (*Piano straordinario di assunzioni*) – 1. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

2. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2015 ai sensi delle disposizioni della presente legge. L'organico è finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del Mezzogiorno.

3. Le assunzioni sono effettuate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari attualmente vigenti.

4. Con apposito Decreto Ministeriale è indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

5. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

6. Le assunzioni sono disposte ai sensi delle disposizioni normative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, per la fase transitoria, avvengono attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 10, pari a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies.

2-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 2-sexies, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 10 per cento.

2-quater. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEL quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-sexies. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-ter ha efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.8

GOTOR, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, TOCCI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. – (*Piano straordinario di assunzioni*) – 1. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle Graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11 comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

2. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2015 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.

3. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.

4. Con apposito Decreto Ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

5. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

6. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi vigenti all'entrata in vigore della presente legge e, per la fase transitoria, avverranno attingendo: dalle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».

10.9

TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. – (*Piano straordinario di assunzioni*) – 1. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle Graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'art. 11 comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

2. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2015 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.

3. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.

4. Con apposito Decreto Ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

5. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

6. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi vigenti all'entrata in vigore della presente legge e, per la fase transitoria, avverranno attingendo: dalle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola

statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».

10.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. – (*Piano straordinario di assunzioni*) – 1. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle Graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo II, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

2. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2015 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.

3. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.

4. Con apposito Decreto Ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale 249/2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

5. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

6. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».

10.11

CENTINAIO

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per posti comuni e per quelli di sostegno.

1. Tutti i docenti che abbiano stipulato un contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2014/2015 (con almeno 180 giorni di servizio in ruolo) e nei precedenti anni scolastici

possono fare richiesta di mobilità territoriale e professionale straordinaria per l'anno scolastico 2015/2016.

2. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01, 1 e 2 dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.12

CENTINAIO

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per posti comuni e per quelli di sostegno.

1. Per chi ha superato l'anno di prova entro il 31/08/2014, è possibile fare richiesta di mobilità territoriale e professionale straordinaria per l'anno scolastico 2015/2016.

2. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01, 1 e 2 dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.13

CENTINAIO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 il MIUR è autorizzato ad attuare un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e nelle singole istituzioni scolastiche su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni dal servizio e per trasferimento».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015, a 250 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.14

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 il MIUR è autorizzato ad attuare un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico

dell'autonomia e nelle singole istituzioni scolastiche su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni di servizio e per trasferimento».

10.15

CENTINAIO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sostituire le parole: «Per l'anno scolastico 2015/2016» con le seguenti: «Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018»;*

2) *al comma 2 dopo il punto b), inserire il seguente: «c) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017»;*

3) *al comma 3 sostituire le parole: «I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2» con le seguenti: «I soggetti che appartengono a due o a tutte le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2»;*

4) *sostituire il comma 4 con il seguente: «In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate.*

Nell'anno scolastico 2015/2016:

a) i vincitori e gli idonei sono assunti, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite della metà posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 8;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti in coda alle assunzioni di cui alle lettere a) e b) sui posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle relative fasi.

A decorrere dall'a.s. 2016/2017 gli iscritti nelle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, saranno assunti in subordine alla graduatoria di cui alla lettera b) nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, e, per la restante parte nel limite della metà dei posti di cui alla lettera a). In caso di esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) si procederà allo scorrimento dei posti per gli iscritti di cui alla lettera a).

5) *al comma 5 aggiungere il periodo: «In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, si procede all'assunzione l'anno scolastico successivo»;*

6) *al comma 10 premettere il seguente periodo: «A decorrere dallo giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2».*

7) *al comma 10, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° settembre» con le seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2018, solo se esaurite», e conseguentemente sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettere b) e c)»;*

8) *al comma 11 aggiungere, in fine, il periodo: «La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere usate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale»;*

9) *sostituire il primo capoverso del comma 13 con il seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale».*

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai predetti commi dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.16

ROMANO

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «Per l'anno scolastico 2015/2016,» con le seguenti: «Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018,».

Consequentemente, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017».

2) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2» con le seguenti: «I soggetti che appartengono a due o a tutte le categorie di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 2»*

3) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate. Nell'anno scolastico 2015/2016:

a) i vincitori e gli idonei sono assunti, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite della metà posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 8, comma 4;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di cui alla lettera b-bis) del comma 2, sono assunti in coda alle assunzioni di cui alle lettere a) e b) sui posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle relative fasi.

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 gli iscritti nelle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, saranno assunti in subordine alla graduatoria di cui alla lettera b) nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, e, per la restante parte, nel limite della metà dei posti di cui alla lettera a). In caso di esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e b-bis) si procederà allo scorrimento dei posti per gli iscritti di cui alla lettera a)».

4) *al comma 5, sostituire il sesto periodo con il seguente: «In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, si procede all'assunzione l'anno scolastico successivo.»*

5) *al comma 10, premettere il seguente periodo: «A decorrere dal 1° giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2.»*

6) *al comma 10, all'alinea, sostituire la parola: «2015» con le seguenti: «2018» e sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e b-bis),»*

7) *al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere usate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale.»*

10.17

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per l'anno scolastico 2015-2016» con le seguenti: «Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018» e le parole: «piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato» con le seguenti: «piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato».

Conseguentemente:

al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nella graduatoria di istituto di II fascia. Tale graduatoria, a seguito della entrata in vigore della presente legge, si trasforma in graduatoria provinciale valida per il reclutamento. I docenti che conseguono l'abilitazione dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno chiedere, con domanda, l'inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza semestrale, entro e non oltre il 31 agosto 2017, data entro la quale la graduatoria si trasformerà in graduatoria ad esaurimento»;

al comma 3, sostituire le parole: «a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b)», con le seguenti: «alle categorie di cui alle lettere a), b) e c)»;

al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo»;

al comma 9, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettere a), b) e c)».

dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies.

2-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 2-sexies, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari all'1 per cento.

2-quater. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEL quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-sexies. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-ter ha efficacia decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.18

TOCCI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «anno scolastico 2015/2016» aggiungere le seguenti: «e fino all'anno scolastico 2020/2021»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per soli titoli di validità quinquennale riservato al personale docente abilitato ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010, e s.m.i., che terrà conto di quanto previsto al comma 17, lettere a) e b), e che avrà validità limitata agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021.»;*

c) *dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. I vincitori del concorso per soli titoli di cui al comma 1-bis sono inseriti in un piano di assunzione quinquennale sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia che residuano dalle fasi di cui al comma 4 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 fino all'anno scolastico 2020/2021.

4-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna a redigere e a pubblicare un censimento per stabilire il numero dei posti vacanti e disponibili residuali dalle fasi di cui al comma 4, che devono essere coperti ai sensi del comma 4-bis. I risultati di tale censimento sono impiegati per il bando del concorso di cui al comma 17.»;

d) *al comma 10 dopo le parole: «lettere a), b) e c),» inserire le seguenti: «e ai commi 4-bis e 4-ter.»;*

e) *dopo il comma 10 inserire il seguente: «10-bis. A decorrere dal 10 settembre 2016, le graduatorie del concorso per soli titoli di cui al comma 1-bis perdono efficacia ove risultino esaurite.»;*

f) *al comma 17, sostituire le parole: «entro il 1° ottobre 2015» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».*

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 10, pari a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies.

2-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 2-sexies, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 10 per cento.

2-quater. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-sexies. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-ter ha efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.19

GOTOR, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI

Al comma 1 dopo: «2015/2016» aggiungere: «e fino al 2020/2021» e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un concorso per soli titoli di validità quinquennale riservato al personale docente abilitato ai sensi del decreto ministeriale n. 249/2010 e succo modo e int. che terrà conto di quanto previsto al successivo comma 17 lettere a) e b), e avrà validità limitata agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021».

Conseguentemente:

dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. I vincitori del concorso per soli titoli di cui al comma 1-bis sono inseriti in un piano di assunzione quinquennale sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia che residuano dalle fasi di cui al comma precedente a decorrere dall'A.S. 2016/2017 fino all'A.S. 2020/2021.

4-ter. «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna a redigere e a pubblicare un censimento per stabilire il numero dei posti vacanti e disponibili residuali dalle fasi precedenti da coprire con il precedente comma 4-bis. I risultati saranno impiegati per il bando del concorso di cui al comma 17.»

Al comma 5 dopo le parole: «lettere a), b) e c),» aggiungere le parole: «e al comma 4-bis e 4-ter.».

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dallo settembre 2016 le graduatorie del concorso per soli titoli di cui al comma 1-bis perdono efficacia ove risultino esaurite.».

Al comma 17, sostituire le parole: «entro il 1° ottobre 2015» con le parole: «entro il 31 dicembre 2015.

10.20

MINEO, TOCCI, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1 dopo le parole: «2015/2016» aggiungere le seguenti: «e fino al 2020/2021». dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un concorso per soli titoli di validità quinquennale riservato al personale docente abilitato ai sensi del decreto del ministero n. 249/2010 e succo modo e int. che terrà conto di quanto previsto al successivo comma 17 lettere a) e b), e avrà validità limitata agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021,»;

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I vincitori del concorso per soli titoli di cui al comma 1-bis sono inseriti in un piano di assunzione quinquennale sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia che residuano dalle fasi di cui al comma precedente a decorrere dall'A.S. 2016/2017 fino all'A.S. 2020/2021»;

dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna a redigere e a pubblicare un censimento per stabilire il numero dei posti vacanti e disponibili residuali dalle fasi precedenti da coprire con il precedente comma 4-bis. I risultati saranno impiegati per il bando del concorso di cui al comma 17»;

al comma 5 dopo le parole: «lettere a), b) e c),» aggiungere le parole: «e al comma 4-bis e 4-ter,»;

dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis, A decorrere dal 1° settembre 2016 le graduatorie del concorso per soli titoli di cui al comma 1-bis perdono efficacia ove risultino esaurite»;

al comma 17, sostituire le parole: «entro il 1° ottobre 2015» con le parole: «entro il 31 dicembre 2015».

10.21

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia».

Conseguentemente,

al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente»;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «a) e b)» con le seguenti: «a), b) e b-bis)».

10.22

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è autorizzato ad attuare» con le seguenti: «realizza, entro il 31 agosto 2015».

10.23

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è autorizzato ad attuare» con le seguenti: «realizza».

10.24

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è autorizzato ad attuare» con le seguenti: «attua».

10.25

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente», aggiungere le seguenti: «, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario».

Conseguentemente:

dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-ter. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

18-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

18-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

sopprimere l'articolo 13.

10.26

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di personale docente» inserire le seguenti: «ed educativo nonché di assistenti tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, dopo la parola: «docente» inserire le seguenti: «e di assistenti tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici».

10.27

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «docente» inserire le parole: «ed educativo».

10.28

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a tempo indeterminato» fino a: «statali», con le seguenti: «a tempo determinato da trasformare in tempo indeterminato dopo tre anni di servizio svolti senza demerito e con valutazioni positive da parte del dirigente scolastico e il Consiglio d'Istituto».

10.29

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e

collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale».

Consequentemente:

dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti».

c) sopprimere l'articolo 13.

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 18-bis;

e) Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro nel 2015 e a 450 milioni all'anno a decorrere dal 2016. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

«13-*quater*. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni di euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

13-*quinquies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

13-*sexies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

10.30

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale».

Consequentemente:

dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 510 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

18-quater. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

18-quinquies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

18-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

sopprimere l'articolo 13;

all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: "è incrementata", aggiungere le seguenti: "in aggiunta a quanto previsto dai commi 18-bis e 18-sexies dell'articolo 10"».

10.31

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «potenziamento», aggiungere le seguenti: «presso la scuola dell'infanzia,».

Consequentemente:

a) al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «i vincitori» con le seguenti: «i candidati che hanno superato le prove concorsuali»;

b) al comma 4 lettera a) sostituire le parole: «i vincitori» con le seguenti: «i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2»;

c) al comma 12 sopprimere le parole: «ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo».

10.32

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «potenziamento», aggiungere le seguenti: «nella scuola dell'infanzia,».

Consequentemente:

al medesimo comma:

dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale».

dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità *online*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti"».

Consequentemente:

sopprimere l'articolo 13;

all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 18-bis e 18-ter».

all'articolo 25, comma 3 sopprimere le parole: «13, comma 1».

10.33

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «potenziamento», aggiungere le seguenti: «nella scuola dell'infanzia».

10.34

DI GIORGI, MARCUCCI, IDEM, ELENA FERRARA, ZAVOLI, MARTINI, FASIOLO, FAVERO

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado» sono soppresse.

10.35

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «del dirigente scolastico», con le seguenti: «dell'istituto scolastico».

10.36

CENTINAIO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dirigente scolastico», aggiungere le seguenti: «e tenendo conto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche degli abilitati di II fascia laddove per materia le graduatorie ad esaurimento risultino esaurite».

10.37

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assegnati al 30 giugno 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Acquisto di pubblicità *online*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-*quater*. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

18-*quinquies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

18-*sexies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) *sopprimere l'articolo 13;*

c) *all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti*

d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 18-*bis* e 18-*sexies*'».

all'articolo 25, comma 3 sopprimere le parole: «13, comma 1».

10.38

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale».

Conseguentemente:

dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRPEF e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti»;

sopprimere l'articolo 13;

*all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 18-*bis* e 18-*ter*».*

all'articolo 25, comma 3 sopprimere le parole: «13, comma 1».

10.39

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del potenziamento dell'offerta formativa e del funzionamento del servizio scolastico il comma 332 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato».

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

10.40

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del potenziamento dell'offerta formativa e del funzionamento del servizio scolastico la lettera a), comma 334 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppressa».

Consequentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere il seguente:

«3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

10.41

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del potenziamento dell'offerta formativa e del funzionamento del servizio scolastico il comma 333 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato».

Consequentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere il seguente:

«3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

10.42

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, per l'anno scolastico 2015-2016, un piano straordinario di mobilità professionale su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico funzionale e dell'autonomia, con particolare riguardo al passaggio dai

posti di sostegno ai posti comuni e relativa eliminazione del vincolo quinquennale. Ai soggetti che partecipano al piano straordinario di mobilità professionale non si applica la disciplina di cui all'articolo 7, comma 4, relativa all'iscrizione negli albi territoriali».

10.43

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita una Graduatoria Provinciale dei docenti abilitati in cui confluiscono i docenti iscritti entro il 30 giugno 2015 nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. Tale graduatoria è aggiornata annualmente ed è valida ai fini dell'immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 in subordine all'attuazione del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 e sulla base del fabbisogno reale delle singole istituzioni scolastiche».

10.44

TORRISI, PAGANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È istituita una fascia aggiuntiva alle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), riservata a tutti i docenti in possesso di Titolo di Abilitazione conseguito attraverso le procedure previste dalla legge. La fascia aggiuntiva diventa parte integrante delle GAE. I docenti inseriti nella Fascia Aggiuntiva delle GAE vengono collocati in Coda alla Prima Fascia delle Graduatorie di Istituto sulla base del loro punteggio, e la soppressione della seconda fascia delle Graduatorie di Istituto».

10.45

TORRISI, PAGANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È istituita una fascia aggiuntiva alle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) riservata a tutti i docenti in possesso di Titolo di Abilitazione conseguito attraverso le procedure previste dalla Legge, compresi gli idonei al concorso ddg 82-2012 e con almeno 36 mesi di servizio nella scuola statale. La fascia aggiuntiva diventa parte integrante delle Graduatorie ad Esaurimento».

10.46

TORRISI, PAGANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È istituita una fascia aggiuntiva alle Graduatorie ad Esaurimento riservata ai docenti che abbiano effettuato almeno 36 mesi di servizio nella scuola statale. La fascia aggiuntiva diventa parte integrante delle Graduatorie ad Esaurimento».

10.47

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le rinunce dei posti comuni e di sostegno destinati alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado sono destinati al personale educativo della scuola dell'infanzia statale».

10.48

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi di cui all'articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale».

10.49

CENTINAIO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. A partire dall'anno scolastico 2015-16, con piano triennale, sono assunti a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, per la copertura dei posti vacanti e

disponibili nell'organico dell'autonomia e per copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni dal servizio e per trasferimento».

10.50

DI BIAGIO

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 2, le parole:* « Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi territoriali di cui all'articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo», *sono sostituite dalle seguenti parole:* «Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1, sono effettuate sulla base degli albi territoriali di cui all'articolo 8, comma 4, nei quali sono iscritti»;

2. *Al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) i docenti iscritti a pieno titolo nella II fascia delle graduatorie d'istituto di ogni provincia e gli idonei del concorso del 2012 inseriti nelle graduatorie di merito».

Consequentemente, al comma 4) lettera c), dopo le parole: «nelle graduatorie ad esaurimento.», *inserire le seguenti:* «I posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale, sono coperti attraverso l'assunzione dei docenti di cui al comma 2, lettera b-bis, nella misura del 50 per cento mediante i docenti della II fascia delle graduatorie d'istituto e nella misura del 50 per cento mediante gli idonei inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012».

3. *Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-bis. Entro il 30 giugno 2015, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento i docenti afferenti le seguenti categorie:

a) docenti abilitati inseriti nella II fascia;

b) docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82;

d) docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria;

e) docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

È altresì consentito l'inserimento con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato decreto ministeriale 249 del 2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca definisce con proprio decreto le modalità di attribuzione dei punteggi per le categorie inserite nella presente lettera e le modalità di scioglimento dell'eventuale riserva».

4. *Al comma 4, lettera c), dopo le parole:* «fasi precedenti», *inserire le seguenti:* «e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie,»;

5. *Al comma 5, le parole:* «in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione», *sono soppresse;*

6. *Al comma 7, le parole da:* «Le disponibilità di posti sopravvenute», *fino a:* «fasi di cui al comma 4», *sono sostituite dalle seguenti:* «Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione sono messe a disposizione per il completamento delle assunzioni dalle graduatorie di cui al comma 2, lettera b)».

10.51

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, primo periodo, le parole: «Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi di cui all'articolo 8», sono sostituite con le seguenti: «Sono assunti a tempo indeterminato con piano triennale a partire dall'anno scolastico 2015-16 nelle istituzioni scolastiche per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni dal servizio e per trasferimento o iscritti negli albi di cui all'articolo 8».

10.52

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, all'alinea dopo la parola: «assunti», sono aggiunte le seguenti: «con contratto».

10.53

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, alinea, sopprimere le seguenti parole: «e iscritti negli ambiti di cui all'articolo 8, comma 4».

10.54

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «i vincitori», fino a: «nelle graduatorie», con le seguenti: «i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito».

10.55

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «vincitori presenti», con le seguenti: «candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «nelle graduatorie».

10.56

GIRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a) la parola: «vincitori» è sostituita dalla seguente: «soggetti»;

Conseguentemente,

a) al comma 4, lettera a), la parola: «vincitori» è sostituita dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2, lettera a)»;

b) al comma 4, lettera c), le parole: «vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento» sono sostituite dalle altre: «soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b)»;

c) al comma 18, primo periodo, le parole da: «iscritti» fino a: «2012» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2, lettera a)».

10.57

TORRISI, PAGANO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «i vincitori» con le seguenti: «i soggetti».

Conseguentemente, al comma 4, lettere a) e c) sostituire le parole: «vincitori» con le seguenti: «soggetti di cui al comma 2 lettera a)».

10.58

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le seguenti: «e gli idonei», ed aggiungere, in fine, le seguenti: «e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge».

Conseguentemente,

dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18-*quater*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità *online*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

b) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «è incrementata», aggiungere le seguenti: «in aggiunta a quanto previsto dal comma 18-bis dell'articolo 10».

18-*quinquies*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma I, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

18-*sexies*. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie

superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

18-*septies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

18-*octies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) sopprimere l'articolo 13,

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-*bis* a 18-*octies*».

10.59

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le seguenti: «e gli idonei», ed, in fine, aggiungere, le seguenti parole: «e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge. In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-*ter* della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 750 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRAP e dell'IRPEF, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti».

18-*ter*. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18-quater. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

- a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
- b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
- c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
- d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
- b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
- c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
- d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-quinquies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

18-sexies. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

18-septies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

18-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6:
 - 1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
 - 2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
- b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
- b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,
- c) sopprimere l'articolo 13,

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-*bis* a 18-*octies*».

10.60

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le seguenti: «e gli idonei», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti»;

b) alla lettera b), alla fine del periodo, inserire il seguente periodo: «In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-*ter* della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Acquisto di pubblicità *online*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati online, anche attraverso centri *media* e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-*quater* I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-quinquies. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,3 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1,5 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) sopprimere l'articolo 13,

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-bis a 18-quinquies».

10.61

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le seguenti: «e gli idonei», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti»;

b) alla lettera b), alla fine del periodo, inserire il seguente: «In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015,

stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità *online*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri *media* e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-quater. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento".

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-quinquies. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) *sopprimere l'articolo 13,*

d) *all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-bis a 18-octies».*

10.62

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le seguenti: «e gli idonei», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti».

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità *online*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri *media* e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-quater. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre

1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere"».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) sopprimere l'articolo 13,

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-bis a 18-quater».

10.63

GOTOR, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, lettera a) dopo le parole: «i vincitori», inserire le seguenti: «ed i soggetti iscritti a pieno titolo»;

2. al comma 4, lettere a) e c) sostituire ovunque ricorra la parola: «vincitori», con le seguenti: «soggetti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo»;

3. al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 2», sostituire le parole: «lettera b)», con le seguenti: «lettere a) e b)».

10.64

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le seguenti: «e gli idonei».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 4, alla lettera a), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le seguenti: «e gli idonei»;

2) al comma 4, alla lettera c), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le seguenti: «e gli idonei».

3) sopprimere il comma 18.

10.65

DI MAGGIO, MARIO FERRARA

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le seguenti: «ed idonei».

10.66

MANCUSO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le predette graduatorie non siano sufficienti per la copertura dei posti si procede all'assunzione su base provinciale del personale abilitato inserito in seconda fascia graduatoria d'istituto fino alla totale copertura dei posti disponibili».

10.67

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 2, lettera a), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «, e nelle graduatorie di merito vigenti relativi ai concorsi precedenti».

10.68

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la lettera b), con le seguenti:

«b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla presente lettera anche i possessori di diploma magistrale conseguito entro il 2002 e considerato valido ai fini dell'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia.

b-bis) coloro che entro il 30 giugno 2015 abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento a seguito di una delle seguenti modalità:

1) scuole speciali di insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

2) tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

3) percorsi abilitanti speciali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 marzo 2013, n. 249;»

b) al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) in deroga all'articolo 399 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nella Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 4;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 25 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase; c) i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 2 sono assunti nel limite del restante 25 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento».

c) al comma 5, sostituire le parole: «di cui al comma 4, lettere a), b) e c),», con le seguenti: «di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d),».

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere il seguente: «3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

GOTOR, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, TOCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ivi inclusi, a far data dal 1° luglio 2015, coloro che abbiano conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249»;

2) *al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:*

«b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, per come stabilito alla lettera a) del comma 2, sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati ai sensi del predetto decreto».

10.70

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 2, lettera b), abrogare le parole: «a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.71

MILO

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «il personale docente» aggiungere le seguenti: «ed educativo».

10.72

D'ANNA

Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «il personale docente» aggiungere le seguenti: «ed educativo».

10.73

MANCUSO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «il personale docente» aggiungere le seguenti: «ed educativo».

10.74

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera b), alla fine del periodo, aggiungere il seguente: «In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente».

Consequentemente,

a) dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro

dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-ter. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

- a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
- b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
- c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
- d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
- b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
- c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
- d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere"».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9;

c) sopprimere l'articolo 13;

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-bis a 18-quater».

10.75

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera b), alla fine del periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge.»

Conseguentemente,

a) dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 250 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e

delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità *online*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online* anche attraverso centri media e operatori terzi sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*) visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-quater. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere"».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) sopprimere l'articolo 13,

d) *all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-bis a 18-quater».*

10.76

GOTOR

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che risultano ancora efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge»;*

2) *al comma 10, sopprimere il secondo periodo.*

10.77

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale 249/2010, previa frequenza di un tirocinio formativo attivo speciale».

10.78

LO GIUDICE, GOTOR, MANASSERO, PEGORER

Al comma 2, lettera b), aggiungere alla fine le seguenti parole: «nonché coloro i quali abbiano conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002;».

10.79

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nonché coloro i quali abbiano conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002».

10.80

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: «, nonché i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e, con riserva, coloro che la conseguiranno entro il 31 marzo 2016, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.».

10.81

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: «, nonché i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e, con riserva, coloro che la conseguiranno entro il 31 marzo 2016, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.».

10.82

LO GIUDICE, GOTOR, MANASSERO, PEGORER

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e, con riserva, coloro che la conseguiranno entro il 31 marzo 2016, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.».

10.83

GOTOR, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «nonché gli ammessi alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario che, avendo legittimamente sospeso la frequenza delle stesse, impossibilitati a riprenderla in seguito a quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4-ter della legge del 6 agosto 2008, n. 133, hanno conseguito l'abilitazione attraverso i corsi istituiti con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, articolo 10 entro la data di entrata in vigore della presente legge».

10.84

ZAVOLI, FASIOLO, MARCUCCI, IDEM, ELENA FERRARA, MARTINI, DI GIORGI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire: «, esclusivamente con il punteggio ed i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avvenute per il triennio 2014/2017».

10.85

GOTOR, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, TOCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera b) con la seguente:

«*b-bis*) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'a.a. 2012-13 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo»

2) al comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati di cui alla lettera *b-bis*) del comma 2;

c-bis) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati;»

3) dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1° settembre 2015, la procedura concorsuale prevederà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui al comma 2, lettera *b-bis*)».

10.86

GOTOR, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, TOCCI

Apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera b) con la seguente:

«*b-bis*) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'a.a. 2012-13»

2) al comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) gli abilitati di cui alla lettera *b-bis*) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l'ordine di punteggio conferito dalla tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014;

c-bis) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati di cui alla lettera *b-bis*) del comma 2;»

3) al comma 5 dopo le parole: «lettere a), b)» sostituire le parole: «e c)» con le seguenti: «, c) e *c-bis*)».

10.87

ZIZZA, LIUZZI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) esclusivamente per le classi di concorso della Tabella C ed in caso di esaurimento delle relative graduatorie, i docenti della seconda fascia di istituto che alla data di entrata in vigore

della presente legge abbiano maturato servizi, anche non continuativi, per almeno 36 mesi su posti vacanti, negli anni scolastici dal 2009 al 2015 incluso;

b-ter) all'onere derivante dall'attuazione della lettera *b-bis)*, valutato in 20 milioni per l'anno 2015 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b-quater) alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma *b-bis)*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

10.88

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, aggiungere le lettere:

«*b-bis)* gli idonei al concorso di cui al punto *a)*;

b-ter) i docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche statali».

Consequentemente, al comma 3 le parole: «1 soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «1 soggetti che appartengono a più di una delle categorie di cui alle lettere a), b), b-bis) e b-ter)».

10.89

CENTINAIO

Al comma 2, dopo la lettera *b)*, aggiungere le seguenti:

«*b-bis)* gli idonei al concorso di cui al punto *a)*;

b-ter) i docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche statali».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis)* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 10, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.90

BUEMI

Al comma 2, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche».

Consequentemente, al comma 4, lettera c), dopo le parole: «fasi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche,».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera b-bis) del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

10.91

BUEMI

Al comma 2, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche».

Consequentemente, al comma 4, lettera c), dopo le parole: «fasi precedenti» aggiungere le seguenti: «e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche,».

10.92

TORRISI, PAGANO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) gli iscritti a pieno titolo nelle seconde fasce delle Graduatorie di Istituto, che abbiano effettuato 36 mesi di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali a far data dall'1 settembre 2015».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b)» *con le seguenti:* «alle categorie di cui alle lettere a), b) e *b-bis*) del comma 2».

10.93

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) gli iscritti a pieno titolo nelle seconde fasce delle graduatorie d'istituto che abbiano effettuato 36 mesi di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali alla data di approvazione della presente legge».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b)», *con le seguenti:* «I soggetti che appartengono alle categorie di cui alle lettere a), b) e c)».

10.94

GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) I soggetti iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale di strumento musicale di cui al comma 18-*bis* del presente articolo, sono assunti in coda alle assunzioni degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma b), sui posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili».

Conseguentemente, aggiungere dopo il comma 18 il seguente:

«18-*bis*. È istituita per gli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 la graduatoria regionale dei docenti di strumento musicale (Classe a77), riservata agli abilitati non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. A tal fine, l'ufficio scolastico regionale provvede, alla costituzione di una graduatoria regionale a cui accedere tramite un concorso per soli titoli».

10.95

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015, laddove il fabbisogno di personale docente in una determinata classe di concorso risulti superiore alla disponibilità di docenti in possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) del presente comma».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «a) e b)» *con le seguenti:* «a), b) e *b-bis*)».

10.96

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui alle lettere a) e b)», *con le seguenti:* «a), b), e *b-bis*)».

10.97

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002 sono iscritti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

10.98

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) i possessori del titolo di abilitazione A077, conseguito presso i conservatori di musica all'esito dei percorsi abilitanti ordinari definiti dal decreto ministeriale n. 194 dell'11 novembre 2011».

10.99

CENTINAIO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Gli abilitati in Strumento Musicale che abbiano conseguito il Diploma Accademico di II Livello a indirizzo didattico e il successivo anno di tirocinio formativo attivo ai sensi dell'articolo 3 comma 3, del decreto ministeriale 249 del 2010, istituiti presso i Conservatori di Musica; si riserva una quota di posti, determinata ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 914 del 2013 e relativa Tabella, ai corsisti che conseguiranno il titolo finale nell'anno accademico 2015/2016».

Consequentemente, all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera b-bis. del comma 2, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;».

10.100

DI BIAGIO

Al comma 2, dopo la lettera b), sono inserite la seguente lettera:

«b-bis) i docenti iscritti a pieno titolo nella II fascia delle graduatorie d'istituto di ogni provincia e gli idonei del concorso del 2012 inseriti nelle graduatorie di merito. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale, valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio con le graduatorie di idonei del concorso del 2012 inseriti nelle graduatorie di merito, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017».

10.101

ANITORI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) ove le graduatorie di cui alla lettera b) risultassero già esaurite si procede con l'assunzione del personale per i posti vacanti o disponibili dalle graduatorie di istituto di seconda fascia soltanto per coloro che hanno maturato 36 mesi di servizio su posti vacanti al momento della domanda di ammissione ai posti spettanti il ruolo».

10.102

D'ANNA

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) gli iscritti a pieno titolo alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande cui al comma 3, nelle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017 decretato con il decreto ministeriale 353 del 22 maggio 2014, che hanno svolto tre anni di servizio continuativi in una classe di concorso presso le scuole statali».

10.103

ANITORI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, esclusivamente per le classi di concorso della Tabella C ed in caso di esaurimento delle relative graduatorie, i docenti della seconda fascia di istituto che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato servizi, anche non continuativi, per almeno 36 mesi su posti vacanti, negli anni scolastici dal 2009 al 2015 incluso».

10.104

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo

previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2007, n. 131».

10.105

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nelle graduatorie di merito in vigore, nonché gli abilitati con PAS o TFA».

10.106

SAGGESE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché coloro i quali abbiano conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002».

10.107

SAGGESE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi incluso il personale educativo di cui all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, inserito nelle medesime graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di istituto».

10.108

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) gli iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie d'istituto di II fascia, già selezionati con procedura concorsuale su fabbisogno, che abbiano acquisito l'abilitazione all'insegnamento a conclusione dei percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA) di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249».

Consequentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b)», con le seguenti: «alle categorie di cui alle lettere a), b) e c)»;

al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo»;

al comma 9, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettere a), b) e c)».

all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, nel limite di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies.

2-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 2-sexies, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari all'1 per cento.

2-quater. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-sexies. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-ter ha efficacia decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.109

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) coloro che entro il 30 giugno 2015 abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento a seguito di una delle seguenti modalità:

1) scuole speciali di insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

2) tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

3) percorsi abilitanti speciali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 marzo 2013, n. 249;"

b) al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

"4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nella Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 4;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 25 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 2 sono assunti nel limite del restante 25 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

d) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento."

c) al comma 5, sostituire le parole: "di cui al comma 4, lettere a), b) e c),", con le seguenti: "di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d),".

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere il seguente:

«3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

10.110

RUTA, RICCHIUTI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) gli iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie d'istituto di II fascia, già selezionati con procedura concorsuale su fabbisogno, che abbiano acquisito l'abilitazione all'insegnamento a conclusione dei percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA) di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249».

Consequentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b)», con le seguenti: «alle categorie di cui alle lettere a), b) e c)»;

al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo»;

al comma 9, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettere a), b) e c)».

all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, nel limite di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*);

b) a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.111

CALEO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

"c) gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che abbiano conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-13 e che abbiano maturato almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitante";

b) al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l'ordine di punteggio attribuito ai sensi della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 maggio 2014, n. 308";

c) al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: "nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento" con le seguenti: ", gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249" e, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "e questi rispetto agli abilitati";

d) al comma 13, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "In sede di prima applicazione, le predette procedure concorsuali dovranno prevedere una riserva di posti per il personale abilitato attraverso i percorsi formativi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 lettera c)"».

10.112

CALEO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

"c) gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che abbiano conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-13";

b) al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l'ordine di punteggio attribuito ai sensi della

tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 maggio 2014, n. 308";

c) al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: "nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento" con le seguenti: ", gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento nonché gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2" e, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "e questi rispetto agli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2";

d) al comma 5, dopo la parola: "b)", inserire le seguenti: "b-bis),".

10.113

CALEO

Apportare le seguenti modificazioni:

«1) al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ", ivi inclusi, a far data dal 1 luglio 2015, coloro che abbiano conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249";

2) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "graduatorie ad esaurimento del personale docente", inserire le seguenti: ", ai sensi di quanto previsto alla lettera b) del comma 2" e sostituire le parole: "nella provincia" con le seguenti: "nell'ambito della provincia";

3) al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: "nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento" con le seguenti: ", gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249" e, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "e agli abilitati ai sensi del predetto decreto"».

10.114

LO GIUDICE, GOTOR, MANASSERO, PEGORER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'a.a. 2012-13»;

b) Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l'ordine di punteggio conferito dalla tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014»;

c) Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2;

d) Al comma 5 dopo le parole: «lettere a), b) e c)» aggiungere le seguenti: «d)».

10.115

BRUNI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, gli abilitati TFA e gli abilitati PAS delle Graduatorie d'Istituto con almeno 36 mesi di servizio alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre 2012 (concorso scuola 2012)».

10.116

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) esclusivamente per le classi di concorso della Tabella C ed in caso di esaurimento delle relative graduatorie, i docenti della seconda fascia di istituto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato servizi, anche non continuativi, per almeno 36 mesi su posti vacanti, negli anni scolastici dal 2009 al 2015 incluso».

10.117

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) esclusivamente per le classi di concorso della Tabella C ed in caso di esaurimento delle relative graduatorie, i docenti abilitati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno tre anni di servizio negli anni scolastici dal 2008 al 2015 incluso».

10.118

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) esclusivamente per le classi di concorso della Tabella C ed in caso di esaurimento delle relative graduatorie, i docenti abilitati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno 365 giorni di servizio negli anni scolastici dal 2008 al 2015 incluso».

10.119

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) esclusivamente per le classi di concorso della Tabella C ed in caso di esaurimento delle relative graduatorie, i docenti abilitati alla data del 30 giugno 2015 che, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento».

10.120

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) gli iscritti a pieno titolo nelle seconde fasce delle graduatorie d'istituto che abbiano effettuato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali alla data di approvazione della presente legge».

10.121

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) gli iscritti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie d'istituto che abbiano effettuato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali alla data di approvazione della presente legge».

10.122

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) gli iscritti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie d'istituto che abbiano effettuato almeno 365 giorni di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali alla data di approvazione della presente legge».

10.123

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) esclusivamente per lo classe di concorso C050 (5C), i docenti abilitati alla data del 30 giugno 2015 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato servizi per almeno tre anni di servizio negli anni scolastici dal 2008 al 2015 incluso».

10.124

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) esclusivamente per la classe di concorso C050 (5C), i docenti abilitati alla data del 30 giugno 2015 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato servizi per almeno 36 mesi di servizio negli anni scolastici dal 2008 al 2015 incluso».

10.125

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) esclusivamente per lo classe di concorso C050 (5C), i docenti abilitati alla data del 30 giugno 2015 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato servizi per almeno 365 giorni negli anni scolastici dal 2008 al 2015 incluso».

10.126

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti vacanti in organico di diritto, del personale non assunto a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1».

10.127

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti vacanti in organico di diritto, del personale non assunto a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1».

10.128

MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento del personale docente restano chiuse, limitatamente ai docenti in possesso del diploma di maturità magistrale, del diploma triennale di scuola magistrale ovvero di titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'a.s. 2001/02 che hanno maturato 36 mesi di servizio sull'organico di diritto e/o di fatto, è consentito l'inserimento nella terza fascia delle predette graduatorie nella medesima provincia in cui si è espletato il servizio».

10.129

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge».

10.130

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento (GAE) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015, e, con riserva, i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge».

10.131

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione (PAS) conseguita entro il 30 giugno 2015, con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge».

10.132

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002».

10.133

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento istituita dal comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è soppressa e i docenti ivi iscritti confluiscono nella terza fascia delle medesime graduatorie. Nella medesima terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono altresì iscritti coloro i quali abbiano conseguito, entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma magistrale».

10.134

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento istituita dal comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è soppressa e i docenti ivi iscritti confluiscono nella terza fascia delle medesime graduatorie».

10.135

RUSSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti in possesso della laurea magistrale in scienze della formazione primaria immatricolati negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, i quali sono a tal fine inseriti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

10.136

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Laddove il fabbisogno di personale docente in una determinata classe di concorso risulti superiore alla disponibilità effettiva di docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 2, al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 nella classe di concorso in questione».

10.137

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 4, dopo la parola: «vincitori», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «e idonei».

Conseguentemente, dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 450 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità *online*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita

di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-*quater*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-*quinquies*. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,3 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1,5 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società"».

b) *all'articolo 9, sopprimere il comma 9.*

c) *sopprimere l'articolo 13.*

d) *all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-*bis* a 18-*quater*».*

10.138

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le seguenti: «e idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo pendente»;*

b) alla lettera c), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le seguenti: «e idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo pendente».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 500 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità *online*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-quater. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-quinquies. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1,5 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9.

c) sopprimere l'articolo 13.

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-bis a 18-quater».

10.139

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «i vincitori», aggiungere le seguenti: «e idonei che abbiano conseguito l'abilitazione»;

b) alla lettera c), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le parole: «e idonei che abbiano conseguito l'abilitazione».

10.140

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le seguenti: «e idonei che abbiano conseguito l'abilitazione».

10.141

CENTINAIO

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dei posti vacanti e disponibili», aggiungere le seguenti: «nell'organico di diritto nelle singole istituzioni scolastiche e».

10.142

GIUSEPPE ESPOSITO, PAGANO, TORRISI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) si considera sanata, con l'immediato scioglimento della riserva, la posizione di coloro i quali, inseriti nelle graduatorie di merito con riserva dal 2009, hanno frequentato i corsi PAS conseguendo l'abilitazione all'insegnamento, ma che avevano altresì conseguito analogha abilitazione, per la stessa classe di concorso, nei precedenti corsi abilitanti speciali previsti dal decreto ministeriale n. 137 del 2007, conseguendo però, allora, il titolo abilitante con riserva;».

10.143

CENTINAIO

Al comma 4, sostituire lettera c), con la seguente:

«c) i vincitori, gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento che residuano nelle fasi precedenti sono assunti sui posti effettivamente vacanti nell'organico dell'autonomia. Gli ulteriori posti vacanti nell'ambito del piano triennale assunzionale sono attribuiti con contratto a tempo indeterminato ai docenti idonei al concorso di cui al punto a) del comma 4 e ai docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio presso la scuola statale».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, lettera c), dell'articolo 10, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e fino a 50 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.144

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 4 la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) i vincitori, gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento che residuano nelle fasi precedenti sono assunti sui posti effettivamente vacanti nell'organico dell'autonomia. Gli ulteriori posti vacanti nell'ambito del piano triennale assunzionale sono attribuiti con contratto a tempo indeterminato ai docenti idonei al concorso di cui al punto a) del comma 4 e ai docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio presso la scuola statale».

10.145

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti sui posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albi territoriali. Qualora non vi sia disponibilità, i soggetti residuali appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma vengono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017».

10.146

CENTINAIO

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) gli insegnanti delle graduatorie d'istituto (GI) della 2 fascia abilitati con il percorso abilitante speciale (PAS) ed il tirocinio formativo attivo (TFA), previo espletamento di concorso per soli titoli».

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12. – 1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma i devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (*e-learning*) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua

5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016».

b) *all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera c-bis) del comma 4, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.147

CENTINAIO

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) gli idonei delle graduatorie di merito (GM)».

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12. – 1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali

secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (*e-learning*) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016».

b) all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera *c-bis*.) comma 4, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.148

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Al comma 4, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente:

«*d*) dopo l'esaurimento delle graduatorie ad esaurimento per ciascun ordine e grado di scuola e per ciascuna classe di concorso, si procede all'assunzione dei precari abilitati iscritti nelle graduatorie di istituto costituite ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato almeno trentasei mesi di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. A tal fine sono costituite in ciascuna provincia per ciascun ordine e grado di scuola e per ciascun posto o classe di concorso, apposite graduatorie con validità triennale, finalizzate alle assunzioni sui posti dell'organico dell'autonomia che si rendono disponibili dopo la conclusione delle operazioni di assunzione del personale di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria si procede all'assunzione degli iscritti nelle graduatorie triennali soltanto dopo l'assunzione dell'ultimo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 10, comma 4, lettera *d*), nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-*ter* a 2-*sexies*.

2-*ter*. A decorrere dal termine di cui al comma 2-*sexies*, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari all'1 per cento.

2-*quater*. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-*ter* è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-*quinquies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEL quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-*sexies*. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche

stesse la disposizione di cui al comma 2-ter ha efficacia decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.149

CENTINAIO

Al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) dopo l'esaurimento delle graduatorie ad esaurimento per ciascun ordine e grado di scuola e per ciascuna classe di concorso, si procede all'assunzione dei precari abilitati iscritti nelle graduatorie di istituto costituite ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato almeno trentasei mesi di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. A tal fine sono costituite in ciascuna provincia per ciascun ordine e grado di scuola e per ciascun posto o classe di concorso, apposite graduatorie con validità triennale, finalizzate alle assunzioni sui posti dell'organico dell'autonomia che si rendono disponibili dopo la conclusione delle operazioni di assunzione del personale di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria si procede all'assunzione degli iscritti nelle graduatorie triennali soltanto dopo l'assunzione dell'ultimo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento».

Consequentemente all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera c-bis.) comma 4, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.150

GOTOR

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) I soggetti di cui al comma 2, lettera b), iscritti in seguito al decreto ministeriale 1° aprile 2014, n. 235, a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 nelle province autonome di Trento e Bolzano possono presentare nei dieci giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di altre province del territorio nazionale, laddove ciò sia consentito da specifiche disposizioni delle stesse province autonome e saranno inseriti in coda alla graduatoria della provincia prescelta. Il personale di cui sopra potrà concorrere alle assunzioni previste dalla presente legge in ambito provinciale o, in subordine nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 lettera c)».

10.151

MARIO MAURO, COMPAGNONE, DI MAGGIO

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) i soggetti di cui all'articolo 15 comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 e articolo 1 comma 19 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, ancorché in subordine alle Graduatorie ad Esaurimento».

10.152

MANCUSO

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Gli iscritti nella graduatoria di seconda fascia d'istituto nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle fasi precedenti».

10.153

TORRISI, PAGANO

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) gli iscritti nelle seconde fasce delle Graduatorie di Istituto con almeno 36 mesi di servizio statale, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale».

10.154

PICCOLI, MARIN

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4 lettere *a)*, *b)*, e *c)*, esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle Province, secondo la preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Al fine di non creare instabilità occupazionale nella copertura dei posti con docenti provenienti da graduatorie di altre Province, l'assunzione può essere disposta sui posti che si sono resi disponibili per pensionamento successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione».

10.155

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono esprimere l'ordine di preferenza tra le province e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli istituti scolastici delle province indicate, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017».

10.156

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono esprimere l'ordine di preferenza tra le province e sono assunti, nell'ambito degli istituti scolastici delle province indicate, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017».

10.157

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «*a)*, *b)* e *c)*», con le seguenti: «*b)* e *c)*».

10.158

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e quelli».

10.159

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «tra i posti di sostegno», aggiungere le seguenti: «solo nella fase di cui alla lettera *c)* del comma 4».

10.160

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

10.161

CENTINAIO

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «tra tutti gli ambiti territoriali», aggiungere le seguenti: «e, fatta eccezione per i docenti di educazione fisica,».

10.162

MARCUCCI, IDEM, ELENA FERRARA, ZAVOLI, MARTINI, DI GIORGI, FASIOLO

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «ambiti territoriali», aggiungere le seguenti: «a livello nazionale».

10.163

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «a partire dalla classe di concorso», inserire le seguenti: «, per cui siano abilitati,».

10.164

CENTINAIO

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «dando priorità al grado di istruzione superiore», aggiungere le seguenti parole: «Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 che, secondo la previsione del comma 15 dell'articolo 2, sono assunti prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis.) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;».

10.165

CENTINAIO

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «istruzione superiore» inserire le seguenti: «ed al conseguimento dell'abilitazione con i PAS (Percorso abilitante speciale) e TFA (Tirocinio formativo Attivo)».

Ai maggiori operi si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni per l'anno 2015 e a 400 milioni a decorrere dal 2016.

10.166

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 5, quinto periodo, sopprimere dalle parole: «in caso di inserimento» fino alla fine del comma.

10.167

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione», con le seguenti: «In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, si procede all'assunzione giuridica in attesa dell'assunzione economica da effettuarsi sui posti disponibili negli anni successivi».

10.168

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.

10.169

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.

10.170

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 5 sostituire le parole: «In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione» con le seguenti: «In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, si procede all'assunzione giuridica in attesa delle nuove disponibilità di cattedre o di potenziamento dell'organico».

10.171

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, sesto periodo, sostituire le parole: «non si procede all'assunzione» con le seguenti: «si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017;».

10.172

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 5, sesto periodo, sostituire le parole: «non si procede all'assunzione» con le seguenti: «si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017;».

10.173

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La rinuncia, nell'ambito del medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria».

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

10.174

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 6.

10.175

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

Sopprimere il comma 6.

10.176

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'assegnazione della sede di servizio del personale docente assunto in attuazione del piano straordinario è disposta dagli uffici scolastici territoriali sulla base della posizione occupata nella graduatoria di iscrizione, tenendo conto delle preferenze espresse da parte degli aventi diritto, con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti dell'organico dell'autonomia. In sede di contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità del personale docente sono individuate modalità di utilizzazione prioritaria di coloro che documentino nell'apposito curriculum specifiche competenze professionali, coerenti con i fabbisogni definiti dai piani dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche».

Conseguentemente, al comma 12 dopo le parole: «per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale», aggiungere le seguenti: «e per tutte le reti di scuole».

10.177

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per una piena valorizzazione delle competenze del personale docente e ai fini del potenziamento della qualità didattica, nella fase di assegnazione degli incarichi si procede all'assunzione a tempo indeterminato di personale docente esclusivamente sulle classi di concorso per le quali sia in possesso dello specifico titolo di abilitazione, ricorrendo qualora necessario al personale iscritto nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131».

10.178

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 7.

10.179

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trenta».

10.180

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

10.181

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

10.182

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 7, sostituire dal secondo periodo fino alla fine del comma con i seguenti: «In caso di non accettazione della proposta, l'avente diritto riceve ancora un massimo di altre quattro proposte, e nel caso di mancata accettazione decade dal diritto in ordine al piano di assunzioni straordinario. In ogni fase di cui al comma 4 delle assegnazioni, la disponibilità dei posti è potenziata con quelli ai quali gli aventi diritto hanno rinunciato. In relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del Piano straordinario di assunzioni, le istituzioni scolastiche attingono alle graduatorie esistenti per contratti di supplenze brevi e saltuarie».

10.183

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 7, sostituire le parole da: «In caso di mancata accettazione», fino alla fine del comma con le seguenti: «In caso di non accettazione della proposta, l'avente diritto riceve ancora un massimo di altre due proposte, e nel caso di mancata accettazione decade dal diritto in ordine al piano assunzionale straordinario. In ogni fase di cui al comma 4 delle assegnazioni, la disponibilità dei posti è potenziata con quelli ai quali gli aventi diritto hanno rinunciato».

10.184

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «mancata accettazione nel termine e con le modalità predetti» con la seguente: «rinuncia».

10.185

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato» con le seguenti: «sono destinatari di un'ulteriore proposta di assunzione a tempo determinato, da accettare espressamente entro i successivi dieci giorni, salvo il caso in cui abbiano espressamente rinunciato».

10.186

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato» con le seguenti: «sono destinatari di un'ulteriore proposta di assunzione a tempo determinato, da accettare espressamente entro i successivi dieci giorni».

10.187

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 7, sopprimere dalle parole da: «Le disponibilità» fino alla fine del comma.

10.188

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

10.189

FASIOLO

Al comma 7, terzo periodo, sostituire lo parola: «sopravvenute» con le seguenti: «che si siano verificate».

10.190

MARCUCCI, ELENA FERRARA, FASIOLO, DI GIORGI, IDEM, PARENTE, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI

Al comma 7, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Le risorse finanziarie rese disponibili per il piano straordinario di assunzioni nell'anno scolastico 2014/2015 a seguito delle rinunce di cui al secondo periodo sono utilizzate per il potenziamento della scuola dell'infanzia».

10.191

GATTI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, TOCCI

Al comma 7, dopo le parole: «supplenza breve e saltuaria» aggiungere le seguenti: «tranne che al personale delle attuali graduatorie di II e III fascia di istituto che sia in possesso del titolo di Dottore di Ricerca e abbia condotto almeno 12 mesi di attività di ricerca post-dottorale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 c. 1 della presente legge».

Consequentemente, al comma 14 dopo le parole: «abilitazione all'insegnamento» alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti: «ovvero non abilitati, ma in possesso del titolo di dottore di ricerca (PhD) in una disciplina compresa tra o affine a quelle della classe per la quale concorrono e che abbiano conseguito i crediti formativi universitari di cui all'articolo 22, c. 2b.2.1 della presente legge».

10.192

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 8, sopprimere le parole da: «in deroga» fino alla fine del comma.

10.193

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 9.

10.194

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 9.

10.195

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Sopprimere il comma 9.

10.196

MARINELLO, TORRISI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In ogni caso, prima di avviare le assunzioni di cui al comma 2, si tiene conto delle richieste di trasferimento dei docenti con nomina a tempo indeterminato di cui al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 293, come da ultimo modificato dal dall'arto 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, seguendo l'ordine cronologico delle richieste».

10.197

FAVERO, DI GIORGI, FASIOLO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Ai fini dell'attuazione del piano straordinario di assunzioni di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti in materia di quote di riserva in favore dei docenti appartenenti alle categorie protette di cui alle leggi 12 marzo 23 novembre 1998, n. 407, 12 marzo 1999, n. 68, 3 agosto 2004, n. 206 nonché all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e all'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

10.198

CENTINAIO

Sopprimere il comma 10.

Consequentemente, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. – 1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (*e-learning*) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016».

Consequentemente all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;».

10.199

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 10.

10.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 10.

10.201

DI BIAGIO

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b) mantengono efficacia ai fini dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato fino al completo esaurimento delle stesse. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato, in via straordinaria, ad adottare, con proprio decreto, l'aggiornamento anticipato delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti per consentire l'inserimento nella prima fascia di tali graduatorie per le seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002. È altresì consentita la presentazione della domanda con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato DM249/2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013».

10.202

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2020».

10.203

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2019».

10.204

CENTINAIO

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2018».

Consequentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «Dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Dal 1° settembre 2018».

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. – 1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (*e-learning*) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016».

Consequentemente all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;».

10.205

CENTINAIO

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2018».

Consequentemente, all'articolo 25, comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 10, comma 10, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.206

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2015», inserire le seguenti: «previo accertamento dell'effettiva immissione in ruolo di tutti i soggetti presenti,».

10.207

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

10.208

LO GIUDICE, GOTOR, MANASSERO, PEGORER

Al comma 10, dopo le parole: «Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado» aggiungere le seguenti: «, se esaurite».

10.209

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 11.

10.210

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Le graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti

vacanti in organico di diritto, del personale non assunto a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1».

10.211

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 11, le parole: «La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'Istituto» sono così sostituite: «Le graduatorie di circolo e d'istituto » e le parole: «fino all'anno scolastico 2016/17 compreso» sono così sostituite: «fino all'anno scolastico 2019/20 compreso».

10.212

TORRISI, PAGANO

Al comma 11, sostituire le parole: «La prima fascia delle graduatorie» con le seguenti: «Le graduatorie» e le parole: «2016-2017» con le seguenti: «2019-2020».

10.213

TORRISI, PAGANO

Al comma 11, sostituire le parole: «La prima fascia delle graduatorie» con le seguenti: «Le graduatorie».

10.214

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 11, sostituire le parole: «la prima fascia», con le seguenti: «le fasce».

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «continua», con la seguente: «continuano»; sopprimere le parole: «, fino all'anno scolastico 2016/2017».

10.215

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 11, sostituire le parole: «la prima fascia», con le seguenti: «le fasce;».

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «continua», con la seguente: «continuano;»; sostituire le parole: «2016/2017», con le seguenti: «2019/2020».

10.216

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 11, sostituire le parole: «la prima fascia», con le seguenti: «le fasce».

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «continua», con la seguente: «continuano;», sostituire le parole: «2016/2017», con le seguenti: «2017/2018».

10.217

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 11, sostituire le parole: «la prima fascia», con le seguenti: «le fasce».

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «continua», con la seguente: «continuano;».

10.218

DI BIAGIO

Al comma 11, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole da: «, fino all'anno scolastico 2016/2017» a: «di cui al comma 1 del presente articolo», sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale»;

c) «nonché per i soggetti, i possesso di abilitazione, appartenenti alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. È altresì consentita la presentazione della domanda con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato decreto ministeriale 249 del 2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti, entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità di

aggiornamento delle graduatorie di cui al presente comma, al fine di inserirvi i soggetti sopraelencati».

10.219

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 11, sopprimere le parole: «fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso».

10.220

MILO

Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso».

10.221

D'ANNA

Al comma 11, sopprimere le parole: « fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso».

10.222

MANCUSO

Al comma 11, sopprimere le parole: «fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso».

10.223

TORRISI

Al comma 11, sostituire le parole: «2016/2017», con le seguenti: «2019/2020».

10.224

CENTINAIO

Al comma 11, sostituire le parole: «2016/2017» con le seguenti: «2017/2018».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:

«c-bis) ai maggiori oneri derivanti dal comma 11 dell'articolo 10 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.225

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 11 sopprimere le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.226

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le suddette graduatorie di circolo e d'istituto, a partire dall'anno scolastico 2016/17, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 12.

10.227

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: «Le suddette graduatorie di circolo e d'istituto, a partire dall'anno scolastico 2016/17, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato».

10.228

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, CAMPANELLA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI

Al comma 11, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le suddette graduatorie d'istituto, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti vacanti in organico di diritto».

10.229

DALLA ZUANNA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Per l'anno scolastico 2015-16 i trasferimenti interprovinciali del personale docente sono effettuati su tutti i posti vacanti e disponibili. Gli Uffici Scolastici Regionali provvedono ad integrare i movimenti già pubblicati entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

10.230

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, ELENA FERRARA, ZAVOLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 possono iscriversi nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente esclusivamente coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento».

10.231

FASIOLO, ELENA FERRARA, DI GIORGI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione».

10.232

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

Sopprimere il comma 12.

10.233

SCILIPOTI ISGRÒ

Sopprimere il comma 12.

10.234

IDEM, MARTINI, ELENA FERRARA, ZAVOLI, DI GIORGI, MARCUCCI, FASIOLO

Al comma 12, premettere alle parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017» le seguenti: «Per l'anno scolastico 2015/2016 i posti del potenziamento non possono essere destinati alle operazioni di mobilità, anche di carattere annuale, del personale docente».

10.235

CENTINAIO

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo, ivi inclusi coloro che terminano il periodo di prova nell'anno scolastico 2014/2015, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinati entro il 30 maggio 2015 per posti comuni e per quelli di sostegno. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015 a 250 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.236

PADUA

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale sul limite del cinquanta per cento dei posti vacanti dell'organico dell'autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2013/2014 e che hanno conseguentemente assolto al vincolo triennale per la mobilità, di cui all'articolo 2 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.,

in osservanza di quanto previsto dall'articolo 15, comma 10-*bis*, del decreto-legge 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Il rimanente cinquanta per cento rimane vincolato al territorio e a disposizione dei docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui all'articolo 10 della presente legge e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015-2016, agli ambiti territoriali, e suddiviso in percentuali uguali in ambito regionale per quanto concerne i vincitori di concorso e in ambito provinciale per gli iscritti nelle graduatorie permanenti provinciali GAE ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Il personale destinatario della mobilità straordinaria partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016 agli ambiti territoriali, stipulano contratti sul rimanente cinquanta per cento di posti vacanti dell'organico dell'autonomia in ambito della provincia per gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento provinciale GAE e in ambito regionale per quanto concerne i vincitori del concorso a cattedra. Eventuali posti non attribuiti sono ridistribuiti o alle GAE o ai vincitori di concorso su base regionale. Chi non rientra in tale piano partecipa alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale di cui al primo periodo, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d'istruzione sono effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni straordinarie a tempo indeterminato previsto per l'a.s. 2015/2016. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.237

PADUA

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale sul limite del cinquanta per cento dei posti vacanti dell'organico dell'autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Il rimanente cinquanta per cento rimane vincolato al territorio e a disposizione dei docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui all'articolo 10 della presente legge e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015-2016 agli ambiti territoriali, e suddiviso in percentuali uguali in ambito regionale per quanto concerne i vincitori di concorso e in ambito provinciale per gli iscritti nelle graduatorie permanenti provinciali GAE ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Il personale destinatario della mobilità straordinaria partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza sulla provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 15, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016 agli ambiti territoriali, stipulano contratti sul rimanente cinquanta per cento di posti vacanti dell'organico dell'autonomia in ambito della provincia per gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento provinciale GAE e in ambito regionale per quanto concerne i vincitori del concorso a cattedra. Eventuali posti non attribuiti sono ridistribuiti o alle GAE o ai vincitori di concorso su base regionale. Solo chi non rientra in tale piano partecipa alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale di cui al primo periodo, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d'istruzione sono effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni straordinarie a tempo indeterminato previsto per l'a.s. 2015/2016. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.238

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale sul limite del 50 per cento dei posti vacanti dell'organico dell'autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, tenendo conto che il rimanente 50 per cento rimarrà vincolato al territorio e suddiviso in percentuali uguali in ambito regionale per quanto concerne i vincitori di concorso e in ambito provinciale per gli iscritti nelle graduatorie permanenti provinciali GAE ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Il personale assunto entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, stipulano contratti sul rimanente 50 per cento di posti vacanti dell'organico dell'autonomia in ambito della provincia per gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento provinciale GAE e in ambito regionale per quanto concerne i vincitori del concorso su cattedra, eventuali posti non attribuiti verranno ridistribuiti o alle GAE o ai vincitori di concorso su base regionale. Solo chi non rientra in tale piano partecipa alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite del 50 per cento dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati».

10.239

FUCKSIA

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale sul limite del 50 per cento dei posti vacanti dell'organico dell'autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, tenendo conto che il rimanente 50 per cento rimarrà vincolato al territorio e suddiviso in percentuali uguali in ambito regionale per quanto concerne i vincitori di concorso e in ambito provinciale per gli iscritti nelle graduatorie permanenti provinciali GAE ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Il personale assunto entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, stipulano contratti sul rimanente 50 per cento di posti vacanti dell'organico dell'autonomia in ambito della provincia per gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento provinciale GAE e in ambito regionale per quanto concerne i vincitori del concorso su cattedra, eventuali posti non attribuiti verranno ridistribuiti o alle GAE o ai vincitori di concorso su base regionale. Solo chi non rientra in tale piano partecipa alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livella nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite del 50 per cento dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati».

10.240

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, ELENA FERRARA, MARTINI, ZAVOLI

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia», inserire le seguenti: «ad eccezione dei posti assegnati ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 2».

10.241

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 12, dopo le parole: «rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015», aggiungere le seguenti: «sia su posto comune che di sostegno» e dopo le parole: «in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «e in deroga al vincolo quinquennale su posto di sostegno, definito dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016».

10.242

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 12, sopprimere le parole da: «Tale personale partecipa» fino alla fine del comma.

10.243

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 12, sopprimere le parole da: «Tale personale partecipa» fino alla parola: «autorizzati».

10.244

GOTOR, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI

Al comma 12, dopo le parole: «ambiti territoriali a livello nazionale,», sostituire le parole: «in deroga al vincolo triennale» con le seguenti: «in deroga ad ogni vincolo».

10.245

IDEM, ZAVOLI, MARTINI, DI GIORGI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, FASIOLO

Al comma 12, alla fine del terzo periodo, dopo la parola: «triennale», aggiungere le seguenti: «è comunque garantita la permanenza nella Regione di assunzione ai soggetti di cui al comma 2, lettera a)».

10.246

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 12 sostituire le parole da: «Limitatamente» fino a: «interprovinciale» con le seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2014-2015, i docenti assunti a tempo indeterminato possono richiedere per l'anno successivo l'assegnazione provvisoria, anche in deroga al vincolo triennale».

10.247

CENTINAIO

Al comma 12 dopo le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2015-16, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014-15, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale.», aggiungere le seguenti: «Limitatamente all'anno scolastico 2015-16 le assegnazioni concesse in via provvisoria sono definitive e i posti liberati dai docenti assegnati, facendo parte dell'organico dell'autonomia, sono disponibili per le seguenti immissioni in ruolo».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.248

CENTINAIO

Al comma 12 dopo le parole: «anche in deroga al vincolo triennale sopra citato» aggiungere le seguenti parole: «e a quello quinquennale per i docenti di sostegno».

Conseguentemente, sostituire le parole: «nel limite dei» con le parole: «su tutti i».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente

riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.249

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 12, quarto periodo, sostituire le parole: «l'assegnazione provvisoria interprovinciale» con le seguenti: «il trasferimento».

10.250

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 12, al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; i predetti docenti non confluiscono negli ambiti territoriali».

10.251

RUSSO

Al comma 12, sostituire, l'ultimo periodo, con il seguente: «Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca su tutti i posti di organico dell'autonomia disponibili, i quali vengono prioritariamente attribuiti a tutti i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014-2015 e con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2015-2016, come sopra descritte».

10.252

MANCUSO

Al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

10.253

CENTINAIO

Al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: «nel limite dei» con le parole: «su tutti i».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.254

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 12 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per il personale di cui al precedente periodo che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti aver prestato servizio sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per una durata superiore ai trentasei mesi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, ad avviare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico, le cui occorrenti risorse finanziarie saranno stanziare nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2016».

Consequentemente, dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis

(Acquisto di pubblicità *online*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui

l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-ter. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

- a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
- b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
- c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
- d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
- b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
- c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
- d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-quater. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1,5 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

b) *all'articolo 9, sopprimere il comma 9,*

c) *sopprimere l'articolo 13,*

d) *all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-bis a 18-quater».*

10.255

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BENCINI, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, MOLINARI

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il personale di cui al precedente periodo che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti aver prestato servizio sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per una durata superiore ai trentasei mesi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, ad avviare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico, le cui occorrenti risorse finanziarie saranno stanziare nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2016».

10.256

CENTINAIO

Al comma 12, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Transitoriamente, sono assunti con priorità i soggetti con 36 mesi di servizio complessivi, anche non continuativi, nella scuola statale».

All'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.257

SAGGESE

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'assegnazione si tiene conto dei posti assegnati nell'anno scolastico 2015/2016 ai vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, al fine di garantire ai medesimi la permanenza nella Regione di vincita del concorso».

10.258

GIRO

Al comma 12, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 7 presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione».

10.259

CENTINAIO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 è concessa la mobilità per i docenti di sostegno su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, di fatto e funzionale nonché la garanzia della mobilità di seconda fase dal passaggio dall'insegnamento di sostegno a quello della materia.

12-ter. Il vincolo quinquennale relativo all'insegnamento di sostegno è abrogato ed equiparato al vincolo triennale della mobilità interprovinciale e per il computo degli anni relativi a tale vincolo sono valutati anche gli anni di servizio svolti nel periodo precedente all'assunzione a tempo indeterminato sul posto di sostegno.

12-quater. Il personale docente assunto in ruolo su sostegno ed ottenuto il passaggio su materia, può mantenere quota parte del proprio orario di servizio sul profilo del sostegno a domanda».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter, e 12-quater, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.260

RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. – (Disposizioni ai fini della mobilità territoriale e professionale per i docenti di ruolo).
– Al fine di garantire la mobilità territoriale e professionale provinciale dei docenti di ruolo in

considerazione del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 e dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8, onde evitare eventuali disparità di trattamento e contenzioso giurisprudenziale, i docenti che hanno presentato domanda di mobilità territoriale e professionale provinciale per l'anno scolastico 2015/2016 e per il biennio precedente ove, dopo la pubblicazione dei movimenti, non avessero ottenuto il movimento richiesto, vengono trasferiti d'ufficio sul movimento richiesto.

Hanno diritto al trasferimento d'ufficio sul movimento richiesto docenti che posseggono seguenti requisiti:

a) essere stati trasferiti d'ufficio, nei vari anni scolastici, quali perdenti posto nella scuola di titolarità avendo altresì conservato il diritto al rientro con priorità nella scuola di ex titolarità in quanto espressa come prima preferenza nelle domande di mobilità, presentata nei vari anni, che comunque non può essere inferiore a tre anni;

b) avere prodotto per un periodo inferiore a tre anni consecutivi domanda di passaggio di cattedra provinciale o di ruolo provinciale non avendolo ottenuto.

I docenti aventi diritto al movimento richiesto di cui ai punti a) e b) sono trasferiti sul movimento richiesto o in alternativa in una classe di concorso affine equivalente o corrispondente, a cura dell'Ufficio scolastico regionale per il tramite delle proprie articolazioni territoriali (le quali pubblicheranno detti movimenti, entro il termine perentorio di 15 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge) ed assegnati, con titolarità, secondo l'ordine delle preferenze espresse nel modello di domanda e in base alle precedenza ed al punteggio loro spettante, su cattedra, o su spezzone orario ove completeranno, in tale ipotesi, l'orario obbligatorio di servizio a disposizione della scuola di titolarità assegnata, prioritariamente per la sostituzione dei colleghi assenti nonché per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Nell'ipotesi che non esistano cattedre o spezzoni di orario per la classe di concorso richiesta ai fini del passaggio di cattedra provinciale o del passaggio di ruolo provinciale tali da costituire ore di lezione, il docente viene comunque trasferito sul movimento richiesto o in alternativa in una classe di concorso affine equivalente o corrispondente, assegnato, con titolarità, ad una scuola dove viene messo a disposizione prioritariamente per la sostituzione dei colleghi assenti nonché per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Al personale di cui sopra non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali».

10.261

RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il personale docente di ruolo, in assegnazione provvisoria da almeno tre anni consecutivi in provincia diversa dalla titolarità, a domanda ottengono prioritariamente la stabilizzazione nella provincia di residenza».

10.262

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 13.

10.263

MARCUCCI, ELENA FERRARA, FASIOLO, DI GIORGI, IDEM, PARENTE, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI

Apportare le seguenti modificazioni:

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:

a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui all'articolo 8 e sono destinatari della proposta di incarico di cui all'articolo 9 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della Regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione, comportano il depennamento dalla graduatoria di merito;

b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformità con quanto previsto dall'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come

modificato dalla presente legge, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di specifiche prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle prove dà luogo ad una distinta graduatoria di merito formulata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, ai concorsi di cui alla lettera a) non si applica l'articolo 13, comma 5, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni;

c) per l'assunzione del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e per il personale educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle predette graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui all'articolo 8 e sono destinatari della proposta di incarico di cui all'articolo 9 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 274».

Il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 17, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali».

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente comma:

«15-bis. Agli articoli 400 e 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione", ove ricorrono, sono soppresse».

Al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:

1. *alla lettera a), le parole:* «Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso», *sono soppresse;*

2. *alla lettera c), prima delle parole:* «al secondo periodo del comma 02», *premettere le seguenti:* «al primo periodo del comma 02 le parole: "dei concorsi regionali per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "dei concorsi di cui al comma precedente e"»;

3. *dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:* «e-bis. Al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso"; conseguentemente, dopo la lettera e-bis. è aggiunta la seguente: "e-ter. Al comma 14, la parola: 'è' è sostituita dalle seguenti: 'può essere'"»;

4. *la lettera f), è sostituita dalla seguente:* «f) al comma 19, dopo le parole: "i candidati", sono aggiunte le seguenti: "dichiarati vincitori" e le parole: "eventualmente disponibili", sono sostituite dalle seguenti: "messi a concorso"»;

5. *dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:* «g-bis. Il comma 17 è abrogato».

10.264

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Il reclutamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado avviene mediante concorsi per titoli banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati dagli organismi competenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite con regolamento nazionale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Ai concorsi possono accedere esclusivamente gli insegnanti iscritti agli albi regionali. Il reclutamento avviene per un triennio con vincolo di permanenza nella istituzione scolastica di assegnazione. Al termine del triennio, l'istituzione scolastica conferma il docente in ruolo, sulla base della valutazione dell'attività didattica svolta, secondo i criteri indicati dal regolamento di cui al precedente comma. Il docente confermato ha diritto di partecipare ai bandi delle reti scolastiche per il trasferimento ad

altra istituzione scolastica, informandone preventivamente l'istituzione scolastica di appartenenza, almeno sei mesi prima dell'anno scolastico del previsto trasferimento».

10.265

BUEMI

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni. In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 10 ottobre 2015. La partecipazione al concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

10.266

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 13 il periodo: «Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami.» viene sostituito con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola è disciplinato dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». Di conseguenza il comma 14 è soppresso.

10.267

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 13 sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con esclusione delle Regioni e limitatamente a quelle classi di concorso o posti di insegnamento ove non risultino ancora esaurite le Graduatorie di cui al comma 2 lettera a) e b)».

10.268

DI BIAGIO

Al comma 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "dal presente articolo" inserire le seguenti parole: "e fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato di tutti i docenti attualmente abilitati all'insegnamento e in attesa di assunzione, in caso di vacanza di posti per l'insegnamento";

b) le parole: "La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa." sono sostituite dalle seguenti parole: "La determinazione dei posti da mettere a concorso è effettuata sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa e non può superare i limiti di tale fabbisogno, per posto comune o per sostegno, sulle diverse classi di concorso"».

10.269

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nazionali su base regionale" sono sostituite con le parole: "banditi dalle reti di scuole con cadenza almeno triennale";

b) al secondo periodo, le parole: "dalle istituzioni scolastiche", sono soppresse;

c) dopo le parole: "dell'offerta formativa" sono aggiunte le seguenti: "accertato dagli uffici scolastici regionali per la copertura dei posti vacanti e disponibili"».

10.270

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 13 sostituire le parole: «nazionali su base regionale» con le seguenti: «banditi dalle reti di scuole con cadenza almeno triennale».

10.271

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «su base regionale per titoli ed esami» aggiungere le seguenti: «con esclusione delle regioni e limitatamente a quelle classi di concorso o posti di insegnamento ove non risultino ancora esaurite le graduatorie di cui al comma 2, lettera b)».

10.272

CENTINAIO

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «per titoli ed esami» inserire le seguenti: «riconoscendo un punteggio maggiore alla precedente docenza nelle scuole statali per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, ed alle abilitazioni con i PAS (Percorso abilitante speciale) e TFA (Tirocinio formativo Attivo)».

10.273

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 13, dopo le parole: «ed esami», aggiungere le seguenti: «previo il superamento di specifiche prove psicoattitudinali».

10.274

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 13, sopprimere le parole: «dalle istituzioni scolastiche».

10.275

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 13, dopo le parole: «dell'offerta formativa», aggiungere le seguenti: «accertato dagli uffici scolastici regionali per la copertura dei posti vacanti e disponibili».

10.276

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole: «per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e».

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: «educativo», aggiungere le seguenti: «laddove esaurite le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 196».

10.277

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Al comma 13, sostituire le parole: «Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo», con le seguenti: «Per il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative statali».

10.278

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: «personale educativo», aggiungere le seguenti: «nonché, sino alla definizione delle relative classi di concorso, per il personale proveniente anche da altro ruolo in servizio nei licei musicali e coreutici e nei licei sportivi per le materie di indirizzo».

10.279

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, MOLINARI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 13, sostituire le parole: «fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento», con le seguenti: «non oltre tre anni, e comunque fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 450 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Acquisto di pubblicità *online*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri *media* e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-*quater*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-*quinquies*. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1,5 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) sopprimere l'articolo 13,

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-*bis* a 18-*quater*».

10.280

GIRO

Al comma 13, aggiungere in fine i seguenti periodi: «I bandi di concorso prevedono che una quota pari al 40 per cento di ciascuna procedura concorsuale è riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami ovvero siano risultati inseriti, per il medesimo posto o classe di concorso, nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale antecedente. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione».

10.281

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 13, aggiungere in fine, seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 sono banditi concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale per soli titoli, riservati al personale docente in possesso del titolo abilitante e validi ai fini dell'immissione in ruolo fino all'assorbimento della seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131».

10.282

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 è concessa la mobilità per i docenti di sostegno su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, di fatto e funzionale nonché la garanzia della mobilità di seconda fase dal passaggio dall'insegnamento di sostegno a quello della materia.

13-*ter*. Il vincolo quinquennale relativo all'insegnamento di sostegno è abrogato ed equiparato al vincolo triennale della mobilità interprovinciale e per il computo degli anni relativi a tale vincolo sono valutati anche gli anni di servizio svolti nel periodo precedente all'assunzione a tempo indeterminato sul posto di sostegno.

13-*quater*. Il personale docente assunto in ruolo su sostegno ed ottenuto il passaggio su materia, può mantenere quota parte del proprio orario di servizio sul profilo del sostegno a domanda».

10.283

DI MAGGIO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il personale di cui al decreto-legge n. 66 del 2001 titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con funzione ATA e mansioni di assistente amministrativo, alla data di entrata in vigore della presente legge partecipa di diritto alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 554 del Testo unico n. 297 del 1994 ai fini della immissione in ruolo nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presenta apposita istanza di partecipazione concorsuale, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 2001.

Con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca saranno definiti modalità e termini per la partecipazione concorsuale finalizzata alla sola immissione in ruolo escludendo il diritto al conferimento di rapporti di lavoro a tempo determinato (incarico annuale) per cui nelle

more della immissione in ruolo, i contratti in essere continuano ad essere prorogati fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti.

Alla relativa spesa si fa fronte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i piani annuali previsti nell'ambito delle immissioni in ruolo programmate dall'amministrazione scolastica».

10.284

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al fine di garantire una tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti, solo a conclusione delle operazioni di mobilità i posti destinati alla mobilità interregionale che ammontano al 30 per cento, non coperti per difetto di aspiranti, saranno annualmente conferiti mediante assunzioni a tempo indeterminato ai candidati idonei che sono inclusi nelle graduatorie regionali dei concorsi di cui al DDG 13 luglio 2011 del Ministero dell'istruzione, università e ricerca fino all'esaurimento delle graduatorie medesime. I candidati di cui sopra confluiscono, a domanda, in una graduatoria nazionale compilata sulla base dei punteggi ottenuti nelle graduatorie regionali di provenienza».

10.285

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 15, comma 10-bis, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppresse le parole, l'assegnazione provvisoria».

10.286

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 15, comma 10-bis della legge n. 128 dell'8 novembre 2013, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: »dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità« sono sostituite con: »subito dopo il superamento dell'anno di prova».

10.287

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: »dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità« sono sostituite con: »già durante l'anno di prova».

10.288

TORRISI, PAGANO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. A partire dall'anno scolastico 2016-2017 i posti disponibili per le immissioni in ruolo sono ricoperti per scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento Docenti di cui al comma 2».

10.289

MANCUSO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il personale abilitato partecipa, per il 70 per cento dei posti disponibili, al concorso pubblico per soli titoli».

10.290

MILO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il personale abilitato partecipa, per il 70 per cento dei posti disponibili, al concorso pubblico per soli titoli».

10.291

D'ANNA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il personale abilitato partecipa, per il 70 per cento dei posti utilizzabili, al concorso pubblico per soli titoli».

10.292

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di abilitazione, in un apposito albo regionale, distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

14-*ter*. Gli iscritti agli albi regionali possono, a domanda, chiedere il passaggio all'albo di un'altra Regione solo al termine del primo quinquennio dall'iscrizione all'albo di appartenenza. Essi conservano i titoli acquisiti».

10.293

FASIOLO, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Per i posti dell'organico di sostegno, in relazione all'elevato fabbisogno, i candidati in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno non iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento accedono ad una specifica procedura concorsuale. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.294

RUVOLO, MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, che abbiano maturato il requisito del servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro la data di svolgimento della prova finale dei suddetti corsi speciali».

10.295

D'ANNA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Nella fase di transazione il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca indirizzerà coloro che hanno maturato il requisito di 360 giorni di insegnamento alla data di entrata in vigore della presente legge ad un percorso speciale di abilitazione senza oneri a carico della finanza pubblica».

10.296

MILO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Nella fase di transizione il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca avvierà coloro che hanno maturato il requisito di 360 giorni di insegnamento alla data di entrata in vigore della presente legge a un percorso speciale di abilitazione senza oneri a carico della finanza pubblica».

10.297

MANCUSO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nella fase di transizione, coloro che avranno maturato il requisito di 360 giorni di insegnamento alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno avviati dal MIUR in un percorso di abilitazione senza oneri a carico della finanza pubblica».

10.298

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente sopprimere il primo periodo del comma 9 dell'articolo 9.

10.299

MARIO MAURO

Al comma 15, sostituire la parola: «partecipazione» con la seguente: «adesione».

10.300

DI BIAGIO

Al comma 15, le parole: « è stabilito nei relativi bandi» sono sostituite dalle seguenti parole: «non può essere, in ogni caso, superiore ai 10 euro».

10.301

MARIO MAURO

Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: «triennale» con la seguente: «quinquennale».

10.302

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 16, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

«a) sopprimere le parole: "e comunque alla scadenza del predetto triennio";

b) sostituire le parole: "10 per cento" con "50 per cento"».

10.303

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVellini

Al comma 16, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

«a) sopprimere le parole: " e comunque alla scadenza del predetto triennio";

b) sostituire le parole: "10 per cento", con le seguenti: "50 per cento"».

10.304

CENTINAIO

Al comma 16, lettera a) nel penultimo periodo, sopprimere le parole: «e comunque alla scadenza del predetto triennio».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 lettera a) dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.305

GIRO

Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera a) l'ultimo periodo è soppresso».

Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) al comma 15 è aggiunto il seguente periodo: "La predetta graduatoria è composta da un numero massimo di soggetti pari ai posti banditi per ciascuna procedura maggiorato del 10 per cento";

e-ter) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

"8. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:

a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;

b) le prove concorsuali e i relativi programmi;

c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;

d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;

e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici"».

Conseguentemente, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

«h) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-*bis*, 17 e 20 dell'articolo 400, i commi 1 e 2 dell'articolo 402 sono abrogati».

10.306

GIRO

Al comma 16, alla lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-*bis*) al comma 15 è aggiunto il seguente periodo: "La predetta graduatoria è composta da un numero massimo di soggetti pari ai posti banditi per ciascuna procedura maggiorato del 10 per cento"».

10.307

DI BIAGIO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, definisce con proprio decreto un piano pluriennale di assunzioni, in linea con il fabbisogno dei diversi ambiti territoriali, finalizzato ad armonizzare e garantire lo scorrimento delle graduatorie attualmente in vigore relativamente a:

a) graduatorie ad esaurimento;

b) graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82;

c) graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 10 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353».

10.308

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«17. Il Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° ottobre 2016, un concorso che dia accesso al sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti che le procedure per l'accesso alla professione previsto all'articolo 22 comma 2 lettera b) per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendano tali nel triennio 2016-2019 nell'organico dell'autonomia. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale, o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso;».

10.309

MARIO MAURO

Al comma 17, sostituire la parola: «bandisce» con la seguente: «pubblica».

10.310

ANITORI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 17, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «entro il 1° ottobre 2015» *con le parole:* «non oltre il 30 giugno 2015»;

b) *sostituire le parole:* «concorso per titoli ed esami» *con le parole:* «concorso per soli titoli»;

c) dopo le parole: «tali nel triennio.» aggiungere le seguenti: «Il presente concorso ha precedenza su ogni altro concorso successivo e non prevede il limite di idonei di cui al comma 16 lettera a)».

10.311

ZIZZA, LIUZZI

Al comma 17, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «entro il 1° ottobre 2015» con le parole: «non oltre il 30 giugno 2015»;

b) sostituire le parole: «concorso per titoli ed esami» con le parole: «concorso per soli titoli»;

c) dopo le parole: «tali nel triennio.» aggiungere le seguenti: «Il presente concorso ha precedenza su ogni altro concorso successivo e non prevede il limite di idonei di cui al comma 16 lettera a)».

10.312

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Al comma 17, primo periodo, le parole: «entro il 1° ottobre 2015» sono sostituite con le parole: «non oltre il 30 giugno 2015».

10.313

PAGANO, TORRISI

Al comma 17, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «concorso per titoli ed esami» con le seguenti: «concorso per soli titoli»;

b) dopo le parole: «tali nel triennio.» aggiungere il seguente periodo: «Il presente concorso ha precedenza su ogni altro concorso successivo e non prevede il limite di idonei di cui al comma 16 lettera a)».

10.314

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: «per titoli ed esami», con le seguenti: «per soli titoli».

10.315

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Al comma 17, primo periodo, le parole: «concorso per titoli ed esami» sono sostituite con le seguenti: «concorso per soli titoli».

10.316

IDEM, MARTINI, ZAVOLI, DI GIORGI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, FASIOLO

Al comma 17, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al personale docente impegnato nelle commissioni e sottocommissioni di esame è riconosciuto l'esonero dall'insegnamento per il periodo occorrente per le relative attività e comunque non oltre il termine dell'anno scolastico 2015-2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, sopprimere le parole: «a 2.983.000 euro per l'anno 2015».

Per l'anno 2016, le risorse destinate alla realizzazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, sono ridotte di euro 5.966.000.

10.317

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Al comma 17, dopo il primo periodo (che si chiude con «triennio»), aggiungere il seguente: «Il presente concorso ha precedenza su ogni altro concorso successivo e non prevede il limite di idonei di cui al comma 16, lettera a).».

10.318

CENTINAIO

Al comma 17, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con il tirocinio formativo attivo».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera *a-bis*) comma 17, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.319

GATTI

Al comma 17, sopprimere la lettera b).

10.320

GATTI

Al comma 17, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo non inferiore a centottanta giorni in un unico anno scolastico, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado».

10.321

MARIO MAURO

Al comma 17, lettera b), sostituire la parola: «prestato», con la seguente: «svolto».

10.322

MARIO MAURO

Al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «duecento giorni».

10.323

MARIO MAURO

Al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «centonovanta giorni».

10.324

MARIO MAURO

Al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «centosettanta giorni».

10.325

MARIO MAURO

Al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «centosessanta giorni».

10.326

MARIO MAURO

Al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «centocinquanta giorni».

10.327

MARIO MAURO

Al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «centoventi giorni».

10.328

MARIO MAURO

Al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «cento giorni».

10.329

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 17, lettera b), sostituire la parola: «statali», con le seguenti: «pubbliche statali e paritarie».

10.330

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, BENCINI, MOLINARI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 17, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) il titolo di dottore di ricerca».

10.331

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, BENCINI, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 17, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con tirocinio formativo attivo;».

10.332

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 17, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con tirocinio formativo attivo;».

10.333

DALLA ZUANNA

Alla fine del comma 17, aggiungere la seguente lettera:

«c) Il possesso del dottorato di ricerca in disciplina attinente a quella messa a concorso».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Eventuali posti in organico rimasti vacanti e disponibili al termine del piano straordinario previsto al comma 1, verranno assegnati al termine del suddetto piano straordinario, già a partire dal 2015, mediante procedura ordinaria».

10.334

DI BIAGIO

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. In via transitoria, si procede all'indizione straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2015. La partecipazione al concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 10 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353, e agli idonei del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per le finalità di cui al presente comma, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, il concorso per titoli di cui al presente comma sostengono una sessione di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato.

La graduatoria del concorso per soli titoli è costituita su base regionale e concorre alle immissioni in ruolo del personale docente secondo le modalità di seguito indicate:

a) nell'anno scolastico 2015/16 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti al termine della procedura di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b);

b) negli anni scolastici 2016/2017, 2017/18, 2018/2019 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami, di cui al comma 17, nel limite di un terzo dei suddetti posti;

c) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/22 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite del restante 50 per cento dei suddetti posti;

d) negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 si procede all'assunzione dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite di un terzo dei suddetti posti.

In caso di mancato assorbimento della graduatoria per titoli, gli aspiranti iscritti in essa mantengono il diritto all'assunzione in ruolo su altre classi di concorso per le quali siano in possesso del relativo titolo di abilitazione, per il cui conseguimento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna a predisporre percorsi agevolati di formazione».

10.335

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale n. 66/2001 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dei piani annuali previsti per l'assunzione di personale scolastico fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al decreto ministeriale n. 66/2001 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal testo unico 297/94, in relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al decreto ministeriale n. 66/2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato».

10.336

ORRÙ

Sostituire il comma 18, con il seguente:

«18. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera e), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato il tirocinio formativo attivo nell'anno accademico 2011-2012 e conseguito il titolo TFA I ciclo nell'anno accademico 2012-2013, si dispone il loro inserimento nella quarta fascia aggiuntiva delle predette graduatorie (IV GAE) a decorrere dal giugno 2015 e si provvede altresì all'aggiornamento delle graduatorie medesime entro il mese di luglio-agosto 2015 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire l'inserimento nel piano assunzione di questa categoria di abilitati per le classi di concorso esaurite in subordine alla III fascia GAE e le cattedre di sostegno rimaste vacanti».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 10, comma 18, nel limite di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies.

2-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 2-sexies, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari all'1 per cento.

2-quater. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-sexies. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-ter ha efficacia decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.337

MARIO MAURO

Al comma 18, sostituire le parole: «i soggetti» con le seguenti: «Le persone».

10.338

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 18, sopprimere le parole: «a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.339

BUEMI

Al comma 18, primo periodo, le parole: «a pieno titolo» sono soppresse.

10.340

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: «25 settembre 2012», aggiungere le seguenti: «e tutti i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni».

Consequentemente dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*ter*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1,5 miliardi a decorrere dal 2016.

3-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso

di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

10.341

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Al comma 18, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012», aggiungere le seguenti: «nonché gli iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie di istituto di II fascia,».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 10, comma 18, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.342

CENTINAIO

Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: «25 settembre 2012», aggiungere le seguenti: «nonché, nei limiti delle risorse disponibili previste a legislazione vigente, i docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 10, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015, a 250 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.343

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 18 dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012,» aggiungere le seguenti: «nonché gli abilitati con i percorsi di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81,».

10.344

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 18, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012,», aggiungere le seguenti: «, nonché gli abilitati con i percorsi di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81,».

10.345

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: «con decorrenza giuridica», inserire le seguenti: «dal 10 settembre 2015».

10.346

MARCUCCI, ZAVOLI, MARTINI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, FASIOLO

Al comma 18, ultimo periodo, sostituire le parole: «dall'articolo 39», con le seguenti: «dagli articoli 39 e 40».

10.347

DI GIORGI, FAVERO

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016 si prevede l'assunzione nei Licei Musicali dei docenti precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento appartenenti alle classi di concorso A031, A032, A077 con 3 anni di servizio nei Licei Musicali medesimi, prima di procedere alle utilizzazioni del personale di ruolo non in esubero, secondo le seguenti modalità:

a) sono conteggiati nel totale dei posti vacanti da assegnare nel piano straordinario di assunzione per l'anno scolastico 2015-2016 anche tutti i posti di insegnamento di discipline musicali presso i licei musicali ordinamentali che sono ad oggi e da sempre interamente liberi, vacanti e necessitano di essere coperti;

b) prima di procedere ad eventuali utilizzazioni o a straordinaria riapertura di mobilità nelle citate sedi del personale docente a tempo indeterminato, non in esubero, prevista dall'articolo 6-bis

dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Utilizzazioni personale docente per Anno Scolastico 2015-2016 del 13 maggio 2015, si stabilizzano nell'organico dei licei musicali tutti quei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento classi di concorso A031, A032, A077, in possesso dei requisiti richiesti dalle attuali normative, con almeno 3 anni scolastici di servizio specifico nei licei musicali nelle discipline di "Esecuzione ed interpretazione", "Laboratorio musica d'insieme", "Storia della musica", "Teoria Analisi e Composizione" e "Tecnologie musicali" nei licei musicali.

18-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 18-bis presente articolo, si provvede:

a) per l'anno 2015, mediante l'attuazione della seguenti disposizione:

– al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione" sono sostituite con: "l'aliquota dello 0,22 per cento sul valore della transazione";

b) a decorrere dall'anno 2015 mediante l'applicazione di un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c) a decorrere dall'anno 2016, quanto a 30 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.348

SAGGESE

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. È istituita la graduatoria provinciale dei docenti di strumento musicale per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 (Classe a77), riservata agli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. A tal fine, l'ufficio scolastico provinciale provvede, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale, valida per il conferimento degli incarichi annuali e per il reclutamento, da ottenere mediante il punteggio attribuito dalla scuola capo fila a ciascun docente all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda fascia triennio 2014/2017. I docenti abilitati successivamente al 31 luglio 2014 possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria provinciale entro i termini previsti, con istanza da presentare all'ambito territoriale della provincia scelta all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto triennio 2014/2017, ai quali viene attribuito il punteggio spettante in base alla tabella di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 22 maggio 2014, n. 353. Gli iscritti nella graduatoria provinciale di strumento musicale sono assunti in coda alle assunzioni degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, sui posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle relative fasi, previo superamento dell'anno di prova avente valore concorsuale».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 8, comma 14, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies.

2-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 2-sexies, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 10 per cento.

2-quater. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei

produttori dei sistemi, nonché della SOGEL quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-sexies. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma *2-ter* ha efficacia decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.349

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«*18-bis*. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera *c*), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato il tirocinio formativo attivo nell'anno accademico 2011-2012 e conseguito il titolo TFA I° ciclo nell'anno accademico 2012-2013, si dispone l'inserimento nella quarta fascia aggiuntiva (IV Gae) delle predette graduatorie a decorrere da giugno 2015 e si provvede altresì all'aggiornamento delle graduatorie medesime entro il mese di luglio/agosto 2015 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire l'inserimento nel piano assunzione di questa categoria di abilitati per le classi di concorso esaurite, in subordine alla III fascia Gae, e le cattedre di sostegno rimaste vacanti».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«*2-bis*. Agli oneri di cui all'articolo 10, comma *18-bis*, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da *2-ter* a *2-sexies*.

2-ter. A decorrere dal termine di cui al comma *2-sexies*, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari all'1 per cento.

2-quater. Il prelievo sulle vincite di cui al comma *2-ter* è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEL quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-sexies. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma *2-ter* ha efficacia decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della legge presente legge».

10.350

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVellini

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«*18-bis*. I possessori del titolo di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A077 conseguito presso i Conservatori di musica all'esito dei percorsi abilitanti ordinari di cui all'articolo 3, comma 3 e articolo 9 del decreto 249/2010 sono esclusi dalla previsione dell'articolo 15, comma *27-bis* del decreto 25 marzo 2013, n. 81. Essi godono del diritto di accedere a una graduatoria istituita appositamente per possessori del titolo abilitante ordinario per la classe A077 e preordinata all'immissione in ruolo sui posti vacanti nelle scuole secondarie di primo grado, la quale deve essere costituita entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e aggiornata ogni biennio. Tale graduatoria sarà utilizzata con priorità per l'immissione in ruolo sui posti vacanti nel numero e sulla tipologia di posti individuati come disponibili all'atto delle procedure concorsuali di cui sopra, a partire dall'anno 2015/2016».

10.351

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Entro l'a.s. 2015/2016 Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca darà avvio al bando di concorso per titoli ed esami per i Direttori dei servizi generali e amministrativi, per tutti i posti disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado.

18-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuoverà un piano di assunzione straordinario pluriennale per il restante personale ATA a copertura dei posti disponibili nell'organico delle scuole di ogni ordine e grado».

10.352

RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. I docenti abilitati tramite i corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005 n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, sciolgono la riserva e rientrano a pieno titolo nel piano di assunzioni straordinario previsto dalla presente normativa».

10.353

PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-*bis*. Al piano straordinario di assunzioni partecipano parimenti gli iscritti nelle graduatorie provinciali della Regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli iscritti in tali graduatorie che residuano dal piano di assunzioni della provincia di appartenenza, sono assunti sui posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. A tal fine, presentano apposita domanda di assunzione a tempo indeterminato ed esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali nazionali secondo le modalità e le fasi stabilite precedentemente nel presente articolo».

10.354

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 15, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "l'assegnazione provvisoria"».

10.355

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 15, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: "dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità" sono sostituite con le seguenti: "già durante l'anno di prova"».

10.356

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 15, comma 10-*bis* della legge n. 128 dell'8 novembre 2013, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: "dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità" sono sostituite con le seguenti: "subito dopo il superamento dell'anno di prova"».

10.0.1

CENTINAIO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Transitoriamente, sono assunti con priorità gli idonei delle graduatorie di merito (GM)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 12 con il seguente: «Art. 12 – 1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (*e-learning*) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.

All'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera d) comma 3, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.0.2

CENTINAIO

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Transitoriamente, sono assunti con priorità i soggetti con 36 mesi di servizio complessivi, anche non continuativi, nella scuola statale».

Conseguentemente all'articolo 25, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui presente articolo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.0.3

CENTINAIO

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Transitoriamente, sono assunti con priorità coloro che hanno già espletato tre supplenze annuali nella scuola statale».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.0.4

CENTINAIO

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Transitoriamente, sono assunti con priorità i docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche statali».

Consequentemente, all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.0.5

CENTINAIO

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Transitoriamente, per offrire definitiva soluzione al fenomeno del precariato scolastico è stabilito un piano quinquennale, per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020, di immissione in ruolo del personale docente ed educativo presente all'interno delle graduatorie ad esaurimento, degli idonei del concorso 2012, del personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie dei docenti abilitati, nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a trentasei mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2015/2016.

2. Le immissioni in ruolo di cui al comma 1 sono effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo la determinazione degli organici sulla base dei seguenti criteri:

a) abbassamento dei limiti del numero degli alunni per classe stabilito nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'agibilità dei plessi scolastici;

b) ripristino del tempo pieno e delle compresenze nella scuola primaria.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante l'apposito fondo denominato "La Buona Scuola" e per gli oneri residuali con corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.0.6

PADUA

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. La validità delle graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, è prorogata fino al 31 agosto 2017. Le suddette graduatorie sono utilizzate, con riferimento ad ogni anno scolastico, nella misura del cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste di cui al comma 3 del presente articolo, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della legge 186 del 2003. Qualora le graduatorie di cui al presente comma siano esaurite prima del 31 agosto 2016, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sono interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003. L'articolo 10, comma 10, della presente legge si applica alle graduatorie di cui ai precedenti periodi a partire dallo settembre 2017.

2. Alla procedura di cui all'articolo 3 della legge 186 del 2003 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 17, della presente legge.

3. La percentuale dell'organico dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, stabilito dall'articolo 2 della legge 186 del 2003, è rideterminata negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 rispettivamente nella misura pari all'ottanta per cento e al novanta per cento; a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 è pari al cento per cento. All'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 186/2003 le

parole: "70 per cento" sono sostituite con: "80 per cento, dal 1° settembre 2015", con: "90 per cento, dal 1° settembre 2016" e con: "100 per cento, dal 1° settembre 2017".

4. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale docente di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*ter* della legge 3 febbraio 2006, n. 27.

5. L'articolo 10, comma 9, della presente legge non si applica agli insegnanti di religione a tempo indeterminato come precisato dal DDG 11 marzo 2010, articolo unico, comma 2.

6. L'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8 della presente legge comprende, ai sensi dell'articolo 9 della legge 121/1985, anche i posti per l'insegnamento della religione cattolica».
10.0.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, MOLINARI

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Delega al Governo per l'avvio di un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 8, il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi, al fine di avviare nel comparto scuola a partire dall'anno scolastico 2016-2017, un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, tecnico ed amministrativo, in deroga alle limitazioni di contingenti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111, che consenta di ridurre l'attuale divario anagrafico tra docente e discente e, conseguentemente, innovare i metodi della didattica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di un programma che preveda la sostituzione integrale del *turn over* di personale docente, assistente, tecnico ed amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado;

b) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi attraverso una riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra docenti ed alunni, che tenga anche conto delle particolari esigenze formative degli alunni disabili e di quelli di diversa nazionalità;

c) adozione di un programma adeguato di assistenza e di sostegno agli alunni portatori di handicap, attraverso una rideterminazione delle dotazioni organiche che garantisca l'affiancamento e la permanenza in classe di un docente di sostegno per l'intero orario richiesto dal progetto-didattico educativo;

d) adozione di un programma capace di fronteggiare il declino delle competenze ed il diffondersi dell'analfabetismo di ritorno, di promuovere l'inclusione linguistica e culturale degli immigrati residenti nel nostro Paese e di risolvere le situazioni di disagio sociale ed ambientali e degli alunni;

e) promozione del cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali anche attraverso l'introduzione di nuove materie d'insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale e l'educazione alimentare, il potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, lo sviluppo del pensiero critico, e l'implementazione dell'insegnamento di materie quali diritto ed economia;

f) definizione delle procedure di assunzione prevedendo prioritariamente che la metà dei posti in organico vacanti e disponibili vengano coperti attingendo dalle graduatorie di merito del concorso pubblico ordinario e la restante metà vengano coperti attingendo dalle graduatorie ad esaurimento aggiornate che comprendano i docenti vincitori di concorsi precedenti, i docenti idonei al concorso indetto con Decreto ministeriale n. 82 del 24 settembre 2012, i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunti nell'anno scolastico 2015/2016, i docenti abilitati mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo, i docenti in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma, ed altre categorie di docenti precari della scuola inclusa la scuola dell'infanzia;

g) previsione della copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.

3. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

10.0.8

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano straordinario di assunzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario ATA)

1. Al fine di garantire un maggior supporto all'attività didattica attraverso un potenziamento della funzionalità organizzativa all'interno delle singole istituzioni scolastiche e al fine di rendere effettiva l'autonomia scolastica, per l'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in possesso dei seguenti requisiti:

a) maturazione delle 36 mensilità di servizio, anche non continuative, svolte presso istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;

b) inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero negli elenchi provinciali ad esaurimento, ovvero nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze annuali o fino al termine delle lezioni, ovvero nelle graduatorie di circolo e d'istituto».

Consequentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 270 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

10.0.9

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano straordinario di assunzione di docenti di sostegno)

1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 l'organico dei posti di sostegno, determinato sulla base dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2015-2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 19 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'anno scolastico 2015-16 sono assunti, nei ruoli di educatore:

a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3 dell'articolo 10, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti in possesso dell'abilitazione per il sostegno».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,

per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-ter. I regolamenti determinano risparmi pari a 1,5 miliardi a decorrere dal 2016.

3-*quater*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-ter le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*quinquies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-ter le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

10.0.10

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esaurimento graduatorie personale docente AFAM e progressione di carriera del personale docente di seconda fascia)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128 è così sostituito:

"2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato per titoli, dei docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto a tempo indeterminato nella seconda fascia, con almeno 8 anni di servizio di ruolo nella medesima disciplina, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili non superiore al 50 per cento per le Accademie di belle arti e al 20 per cento per i Conservatori di musica e per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Le restanti quote si intendono assegnate alle assunzioni a tempo indeterminato del personale incluso nelle graduatorie nazionali vigenti.

3. La quota dei posti vacanti e disponibili delle Accademie di belle arti di cui al comma 2 si intende riferita esclusivamente alle cattedre di prima fascia relative agli insegnamenti articolati in due fasce. Per le altre istituzioni la quota si intende riferita alle cattedre degli insegnamenti del corrispondente settore disciplinare.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si definiscono le modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 2. Tali modalità non possono dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.

5. I posti resi vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 2 nelle Accademie di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatorie nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta».

10.0.11

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano straordinario di assunzioni di educatori e pedagogisti)

1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito come stabilito dai commi 2 e 3 dell'articolo 8, garantisce che tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, di ogni ordine e grado, abbiano nel proprio organico di diritto almeno un educatore. Per l'anno scolastico 2015-16 sono assunti, nei ruoli di educatore:

a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami bandito per le classi di concorso PPPP e L030;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso del personale educativo (PPPP) e L030.

2. A partire dall'anno scolastico 2016-17 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico, da effettuarsi secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6, garantisce che tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, di ogni ordine e grado, abbiano nel proprio organico di diritto almeno un pedagogo. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, bandisce un concorso per titoli ed esami aperto a tutti coloro che siano in possesso del diploma di laurea nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche ovvero siano in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso L030.

10.0.12

CASTALDI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano straordinario di assunzioni dei docenti di educazione fisica)

1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, garantisce la presenza negli organici di diritto delle scuole primarie di docenti di educazione fisica. A tal fine sono assunti:

a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami bandito per la classe di concorso A029 e A030;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3 dell'articolo 10, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A029 e A030».

10.0.13

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Salvaguardia previdenziale del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni)

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data dello settembre 2016, nel limite massimo di 3.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31

dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico, non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2016, di 105 milioni di euro per l'anno 2017, di 101 milioni di euro per l'anno 2018, di 94 milioni di euro per l'anno 2019 e di 81 milioni di euro per l'anno 2020».

Consequentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «165 milioni per il 2016, di euro 95 milioni per il 2017, di euro 99 milioni per il 2018, di euro 106 per il 2019, di euro 119 per il 2020 e di euro 100 a decorrere dal 2021».

All'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «commi 9 e 17,» inserire le seguenti: «10-bis,».

S11.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Stralciare l'articolo.

Art. 11

11.1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere l'articolo.

11.2

GIRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Modifiche all'articolo 11 e alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione VII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 inerenti il periodo di formazione e di prova).* – 1. Gli articoli 438, 439 e 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 438. - *(Norme comuni sul periodo di formazione e di prova).* – 1. Il positivo superamento del periodo di formazione e di prova determina la conferma nei ruoli di appartenenza.

2. La validità del periodo di formazione e di prova è subordinata allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di immissione in ruolo.

3. Il periodo di formazione e di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le linee guida relative agli indirizzi delle attività di formazione, all'individuazione dei soggetti deputati all'erogazione, al loro svolgimento e alle relative valutazioni. Le attività di formazione sono disciplinate annualmente con decreto direttoriale.

5. I provvedimenti di cui agli articoli 439 e 440 sono definitivi.

Art. 439. - *(Periodo di formazione e di prova per la conferma in ruolo dei dirigenti scolastici).*
– 1. Il periodo di formazione e di prova per i dirigenti scolastici è valutato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, anche sulla scorta degli elementi conoscitivi forniti da apposite visite ispettive.

2. Nel corso del periodo di formazione e di prova, sono valutati:

a) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione di dirigente scolastico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente;

b) l'ottemperanza al codice disciplinare vigente, nonché alla normativa vigente collegata all'esercizio di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione;

c) le attività di formazione svolte.

3. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, con parere motivato, conferma il dirigente scolastico in ruolo in caso di esito positivo o lo riconsegna, in caso di esito negativo, al ruolo di appartenenza, sulla base della disciplina prevista dal relativo CCNL.

4. Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dai vigenti CCNL dell'Area V della dirigenza scolastica, nelle parti non incompatibili con le presenti disposizioni.

Art. 440. - *(Anno di formazione e di prova per la conferma in ruolo del personale docente ed educativo)*. – 1. L'anno di formazione e di prova del personale docente ed educativo è valutato dal dirigente scolastico anche sulla base di una istruttoria di un docente di ruolo al quale sono affidate le funzioni di *tutor*, sentiti il collegio docenti e il consiglio di istituto, in possesso di abilitazione sulla specifica classe di concorso ovvero, in caso di impossibilità, su classe di concorso affine. Il dirigente scolastico, con parere motivato e documentato, esprime una valutazione positiva o negativa.

2. Nel corso dell'anno di formazione e di prova, sono valutate, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe:

a) le effettive capacità didattico-disciplinari e docimologiche, finalizzate alla progressione degli apprendimenti degli alunni come delineate dalla normativa vigente;

b) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione docente e l'ottemperanza al codice disciplinare vigente;

c) le attività di formazione svolte.

3. In caso di esito positivo dell'anno di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla conferma in ruolo.

4. In caso di esito negativo del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo nella pubblica amministrazione, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.

5. L'anno di formazione e di prova è richiesto anche per i passaggi di cattedra e di grado. In caso di esito negativo, si procede alla restituzione alla cattedra o al grado di provenienza".

2. Il decreto di cui al novellato articolo 438, comma 4 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.3

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo)*. – 1. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito all'articolo 8 della presente legge, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 80 giorni nell'anno scolastico.

2. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

3. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psicoattitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni.»

11.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo)*. – 1. In attesa di una nuova disciplina sulla formazione e il reclutamento per la prova ed il periodo di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 438, 438 e 440 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; relative alle scuole di ogni ordine e grado, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

11.5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo*). – 1. Il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo è svolto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994».

11.6

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. Nelle more di una nuova disciplina sulla formazione e reclutamento per la prova ed il periodo di formazione continua ad applicarsi la normativa di cui agli articoli 11 – 438 – 439 – 440 del T.U.N. 297/94».

11.7

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «assunto ai sensi dell'articolo 10».

11.8

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 1 sopprimere le parole: «assunto ai sensi dell'articolo 10».

11.9

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire la parola: «assunto» con la seguente: «stabilizzato».

11.10

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire la parola: «sottoposto» con la seguente: «assoggettato».

11.11

DI BIAGIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «di formazione e di prova,» sono inserite le seguenti: « della durata di 180 giorni»;*

b) *al comma 2, le parole: «dell'anno di formazione e di prova» sono sostituite dalle seguenti: «del periodo di formazione e di prova»;*

c) *al comma 3, le parole: «, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse»;*

d) *al comma 5, le parole: «senza obbligo di preavviso», sono sostituite dalle seguenti parole: «con un preavviso di almeno 60 giorni e con atto ufficiale che specifichi le motivazioni della valutazione negativa. Entro 15 giorni dalla comunicazione, il docente può inviare una memoria scritta che è posta agli atti nel fascicolo dell'istruttoria dello stesso e a seguito della quale il 'dirigente scolastico, sentito il Collegio Docenti, può rivedere la valutazione precedentemente effettuata.».*

11.12

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In materia di riordino degli organi di rappresentanza dell'istruzione di livello territoriale è ripristinato il Consiglio superiore della pubblica istruzione con competenze e composizione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «di prova» inserire le seguenti: «la disciplina delle commissioni di valutazione esterne».

11.13

MARIO MAURO

Al comma 2, sostituire la parola: «subordinato» con la seguente: «condizionato».

11.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO

Sopprimere il comma 3.

11.15

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Consiglio superiore della docenza, composto da docenti eletti dal personale docente appartenente alle Scuole statali di ogni ordine e grado. Le modalità di elezione sono definite in apposito decreto ministeriale emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

3-bis. Il Consiglio fornisce pareri obbligatori e facoltativi al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca su progetti di legge e regolamenti riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola di ogni ordine e grado, e inoltre adotta il Codice deontologico della funzione docente, in cui si elencano norme, regole e principi etici della docenza di qualità cui ogni singolo docente deve necessariamente ispirarsi nell'esercizio della propria funzione formativa ed educativa.

3-ter. Il personale docente ed educativo è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico anche sulla base dei precetti contenuti nel Codice deontologico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge».

11.16

CENTINAIO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La valutazione del periodo di prova è affidata al Consiglio di intersezione per la scuola dell'infanzia, al Consiglio di interclasse per la scuola primaria ed al consiglio di classe per la scuola secondaria istituiti ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, presieduti dal dirigente scolastico con la sola presenza della componente docente e coadiuvato da un docente con funzioni di *tutor* designato dal collegio dei docenti».

11.17

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La valutazione del periodo di prova è affidata al Consiglio di intersezione per la scuola dell'infanzia, al Consiglio di interclasse per la scuola primaria ed al Consiglio di classe per la scuola secondaria istituiti ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, presieduti dal dirigente scolastico con la sola presenza della componente docente e coadiuvato da un docente con funzioni di *tutor* designato dal Collegio dei docenti.».

11.18

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte di una commissione interna composta dal dirigente scolastico e da due docenti a cui sono affidate funzioni di *tutor*, sulla base di un'istruttoria di una commissione esterna composta da ispettori ministeriali e psicologi».

11.19

ORELLANA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale docente e d educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Consequentemente, all'articolo 13, sopprimere i commi 4 e 5.

11.20

BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, sopprimere le parole: «come sostituito dall'articolo 13 della presente legge.».

11.21

FUCKSIA

Al comma 3, il periodo: «da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione» è sostituito dal seguente: «da parte del comitato per la valutazione».

Consequentemente, al comma 3, sostituire le parole: «al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor,» con le seguenti: «al quale sono affidate dal comitato per la valutazione le funzioni di tutor».

11.22

CENTINAIO

Al comma 3, sostituire le parole: «del dirigente scolastico», con le seguenti: «di un comitato di valutazione nominato dal collegio dei docenti a inizio anno scolastico e».

11.23

CENTINAIO

Al comma 3, sopprimere le parole: «dirigente scolastico, sentito il».

11.24

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 3, sopprimere le parole: «dirigente scolastico, sentito il».

Consequentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tale valutazione viene espressa anche servendosi dell'operato di apposite commissioni esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le commissioni esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici, che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, sostengono un colloquio con un docente assunto in prova e, infine, redigono un rapporto che viene recepito dal comitato per la valutazione».

11.25

BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, sostituire le parole da: «dirigente scolastico fino a: sulla base di un'istruttoria di» con le seguenti: «nucleo di valutazione interno composto dal dirigente scolastico, da tre docenti nominati dal Collegio docenti e da».

11.26

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 3 sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «e dei membri docenti del».

11.27

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il comitato per la valutazione», con le seguenti: «di concerto con il comitato per la valutazione».

11.28

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 4.

11.29

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 4, dopo le parole: «della ricerca» inserire le seguenti: «da emanare entro il 30 ottobre 2015.».

Consequentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «del grado di raggiungimento degli stessi».

11.30

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 4, dopo le parole: «della ricerca» inserire le seguenti: «da emanare entro il 30 ottobre 2015».

11.31

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 4, sostituire le parole da: «individuati fino alla fine del comma», con le seguenti: «istituite e disciplinate le commissioni di valutazioni esterne di cui al comma 3, prevedendo l'implementazione del contingente di ispettori ministeriali, anche attraverso l'indizione di nuovi concorsi pubblici».

11.32

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 4 sostituire le parole: «, le modalità» con le seguenti: «e gli ulteriori parametri».

11.33

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «del grado di raggiungimento degli stessi».

11.34

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «degli ispettori ministeriali».

11.35

SIBILIA, GIRO

Sopprimere il comma 5.

11.36

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 5.

11.37

GOTOR, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI, MARTINI, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI

Sopprimere il comma 5.

11.38

GOTOR, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto a un ulteriore anno di formazione e di prova.».

11.39

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 5, premettere il seguente periodo: «In caso di valutazione positiva del periodo di formazione e di prova, il docente risulta idoneo al servizio».

Conseguentemente, al primo periodo sostituire le parole: «il dirigente scolastico» con le seguenti: «l'ufficio scolastico regionale».

11.40

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 5, premettere il seguente periodo: «In caso di valutazione positiva del periodo di formazione e di prova, il docente risulta idoneo al servizio».

11.41

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «il dirigente» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il personale docente viene nuovamente sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui esito positivo è vincolante ai fini dell'effettiva immissione in ruolo. In caso di valutazione negativa del secondo periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso».

11.42

FUCKSIA

Al comma 5 le parole: «dirigente scolastico» sono sostituite con le seguenti: «comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

11.43

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole da: «provvede alla dispensa fino alla fine del periodo», con le seguenti: «decreta il non superamento dello straordinariato e ne dispone la ripetizione, per una sola volta».

11.44

CENTINAIO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «provvede alla dispensa» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dispone la ripetizione del periodo di prova per un massimo di 6 mesi, con la nomina da parte del Collegio dei Docenti di un team di tutor».

11.45

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, SERRA

Al comma 5 sostituire le parole: «provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso» con le seguenti: «provvede al rinvio del docente di fronte ad una commissione ministeriale che verificherà la valutazione negativa».

11.46

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: «alla dispensa fino alla fine del periodo», con le seguenti: «al rinvio del docente ad una commissione ministeriale che verificherà la valutazione negativa».

11.52

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «alla dispensa fino alla fine del periodo», con le seguenti: «a comunicare l'esito al docente».

11.47

ORELLANA, BOCCHINO

Al comma 5, sostituire le parole: «con effetto immediato, senza obbligo di preavviso», con le seguenti: «previo preavviso di 30 giorni e tramite provvedimento motivato».

11.48

ORELLANA, BOCCHINO

Al comma 5, sopprimere le parole: «senza obbligo di preavviso».

11.49

TOCCI

RITIRATO

Al comma 5, al primo periodo, dopo la parola: «preavviso» aggiungere le seguenti: «ovvero a concedere la proroga di un Altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione».

11.50

MINEO, TOCCI, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Al comma 5, nel primo periodo, dopo la parola: «preavviso» aggiungere le seguenti: «ovvero a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione».

11.51

PICCOLI, MARIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di garantire la massima tutela del docente nella fase di cui al precedente comma 5, trattandosi di licenziamento, la procedura attuata dal Dirigente Scolastico deve essere avallata da una apposita commissione insediata presso le Direzioni Provinciali del Lavoro. Tale commissione composta dal direttore o da altro funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro due rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie il CCNL del comparto scuola, un Dirigente Scolastico il Dirigente dell'USR o da altro funzionario, affiancherà le commissioni già operanti ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183 ed avrà potere di intervento anche sulle procedure disciplinari attuate dai Dirigenti Scolastici».

11.0.1

GIUSEPPE ESPOSITO, PAGANO, TORRISI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Attivazione di corsi speciali per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. Gli Atenei possono attivare corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, riservati alle sotto elencate categorie di docenti che siano privi del titolo di specializzazione di sostegno, purché in possesso di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2014/2015 incluso, almeno tre anni di servizio su posti di sostegno, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2008/2009.».

Art. 12

12.1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2015 è destinata ai rinnovi del contratto collettivo nazionale del personale docente la somma aggiuntiva di 381,137 milioni di euro annui».

12.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Aggiornamento e formazione del docente*). – 1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le relative competenze professionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un piano nazionale di formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria e le Commissioni parlamentari competenti. Il primo decreto deve essere adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui agli articoli 2 e 3. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 421,137 milioni a decorrere dall'anno 2016».

12.3

SCILIPOTI ISGRÒ

Sopprimere i commi da 1 a 3.

Consequentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Aggiornamento e formazione del docente».

12.4

CENTINAIO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «continua fino alla fine del comma» con le seguenti: «professionale continua dei docenti delle scuole statali e paritarie, nonché di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».

Consequentemente sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (*e-learning*) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua».

12.5

CENTINAIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «continua dei docenti» aggiungere le seguenti: «presso la scuola statale e scuole paritarie».

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.190: per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016».

12.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «con l'esclusione dei docenti di religione;».

Consequentemente, al medesimo comma, secondo periodo dopo le parole: «per ciascun anno scolastico», aggiungere le seguenti: «è finalizzata all'esclusivo aggiornamento relativo alla materia d'insegnamento e»;

sostituire le parole: «di hardware e software», con le seguenti: «o il rinnovo di software e, nel limite di non più di un'unità ogni cinque anni, di hardware»;

sostituire le parole: «coerenti» con le con le seguenti: «strettamente connesse alle», sostituire le parole: «e utilizzo» con le seguenti: «ed i limiti di utilizzo».

12.7

CENTINAIO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Carta, dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico deve essere utilizzata per l'iscrizione a corsi e seminari per attività di aggiornamento e di qualificazione professionali, la cui frequenza è atte stata dal conseguimento di crediti formativi, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano di offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4».

12.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 500 annui» con le seguenti: «euro 322 annui».

Consequentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «euro 381,137 milioni» con le seguenti: «euro 245,452 milioni», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 333 è soppresso».

12.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 500 annui» con le seguenti: «euro 415 annui».

Consequentemente:

al comma 3 sostituire le parole: «euro 381,137 milioni» con le seguenti: «euro 316,344 milioni» dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso».

12.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 500 annui» con le seguenti: «euro 433 annui».

Consequentemente:

al comma 3 sostituire le parole: «euro 381,137 milioni» con le seguenti: «euro 330,064 milioni» dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi. Ai relativi oneri si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva».

12.11

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, ELENA FERRARA, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di natura didattico-scientifica,» e le seguenti «riferite alle materie di insegnamento e, ».

12.12

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «per l'acquisto di hardware e software» con le seguenti: «per l'acquisto di materiali didattici, software specifici per l'insegnamento nell'ambito dell'autonomia didattica riconosciuta ai docenti».

12.13

ELENA FERRARA

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali» inserire le seguenti: «purché organizzati e/o svolti da enti accreditati alla formazione dal MIUR».

12.14

MATURANI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle competenze professionali,» inserire le seguenti: «purché riconosciuti e/o svolti da enti accreditati alla formazione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a norma del decreto ministeriale 177 del 2000».

12.15

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, per rappresentazioni» fino a: «comma 4».

12.16

CENTINAIO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali».

12.17

DI GIORGI, MARCUCCI, IDEM, FASIOLO, ELENA FERRARA, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI, FAVERO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «mostre ed eventi culturali» con le seguenti: «mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo».

12.18

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Al momento del rinnovo annuale la Carta conserva la spendibilità dell'eventuale cifra residua dall'esercizio precedente, che va a sommarsi con il nuovo importo di 500 euro attribuito per l'anno di riferimento».

12.19

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al momento del rinnovo annuale la Carta conserva la spendibilità dell'eventuale cifra residua dall'esercizio precedente, che va a sommarsi con il nuovo importo di 500 euro attribuito per l'anno di riferimento».

12.20

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 2.

12.21

SIBILIA, GIRO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine.

12.22

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, sostituire le parole: «381,137 milioni» con le seguenti: «371,137 milioni».

Consequentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle reti di scuole è istituito il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, composto da un docente, provvisto di specifiche competenze, rappresentante di ciascuna istituzione scolastica della rete eletto in seno al collegio docenti, incaricato di provvedere alla valutazione della qualità delle istituzioni scolastiche sulla base di parametri stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei dati, pubblicati nel portale di cui all'articolo 16, il MIUR predispone gli interventi compensativi per le istituzioni che presentano maggiori difficoltà, come il supporto di docenti tutor nella didattica e nella collocazione di risorse aggiuntive. Il comitato di valutazione ogni anno invia una relazione al "Comitato scientifico

nazionale per l'attuazione delle indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell'insegnamento" istituito con decreto ministeriale del 19 marzo 2013».

12.23

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 4.

12.24

SIBILIA, GIRO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino a: «docente».

12.25

BUEMI

Al comma 4, primo periodo, le parole: «adempimenti connessi alla funzione docente» sono sostituite dalle seguenti: «obblighi di servizio dei docenti previsti dal CCNL».

12.26

CENTINAIO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei docenti di ruolo» aggiungere le seguenti: «presso le scuole statali e paritarie».

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016».

12.27

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche» con le seguenti: «I contenuti e i criteri secondo cui si svolgono le attività di formazione sono individuati dalle singole istituzioni scolastiche».

12.28

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche» con le seguenti: «I contenuti e i criteri secondo cui si svolgono le attività di formazione sono individuati dalle singole istituzioni scolastiche».

12.29

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «singole istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e devono prevedere corsi di informatica obbligatori per l'utilizzo degli strumenti elettronici obbligatori».

12.30

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» aggiungere le seguenti: «con le ultime ricerche in campo didattico e pedagogico».

12.31

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 4 dopo le parole: «all'articolo 2» aggiungere le seguenti: «, in accordo con le finalità di cui all'articolo 1».

12.32

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 4, dopo le parole: «dell'università e della ricerca, », aggiungere le seguenti: «tenuto conto delle indicazioni fornite dalle realtà associative facenti parte del Forum delle associazioni professionali dei docenti e dirigenti della scuola (FONADDS) e».

12.33

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 4, dopo le parole: «dell'università e della ricerca, », aggiungere le seguenti: «, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle realtà associative facenti parte del Forum delle associazioni professionali dei docenti e dirigenti della scuola (FONADDS) e».

12.34

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sentite» con le seguenti: «a seguito di contrattazione con le».

12.35

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le associazioni professionali accreditate».

12.36

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini della predisposizione delle attività di formazione, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, possono organizzare i propri percorsi in collaborazione con associazioni professionali di docenti, università ed enti di ricerca.».

12.37

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini della predisposizione delle attività di formazione, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, possono organizzare i propri percorsi in collaborazione con associazioni professionali di docenti, università ed enti di ricerca.».

12.38

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 5 sopprimere le parole: «per l'attuazione del piano nazionale di formazione».

12.39

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 5, sopprimere le parole: «per l'attuazione del piano nazionale di formazione».

12.40

CENTINAIO

Al comma 5, dopo le parole: «realizzazione delle attività formative» aggiungere le seguenti: «a beneficio della scuola statale e paritaria».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella c allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle datazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016».

12.0.1

IDEM

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Linee guida per la didattica differenziata)

1. Anche al fine di favorire, la migliore formazione in servizio dei docenti di ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente, legge, linee di orientamento per la didattica differenziata nelle istituzioni scolastiche.

2. Le linee di, orientamento di cui al comma 1 includono la previsione di misure volte a fornire ai docenti conoscenze utili ai fini della valutazione dei differenti stadi di sviluppo degli studenti di ogni età, anche mediante la diffusione di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi, o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili per la formazione continua dei docenti di cui, all'articolo 12, promuovono la conoscenza delle linee di orientamento, quale mezzo utile a promuovere la consapevolezza di un approccio didattico che valorizzi i diversi processi di crescita degli studenti».

Art. 13

13.1

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Sopprimere l'articolo.

13.2

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - 1. Per il potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto propone annualmente l'assegnazione di una somma del fondo di cui al comma destinandola all'attività di diagnosi e soluzione di eventuali difficoltà mediante la ricerca-azione, e interventi nell'ambito della qualità dell'insegnamento al fine di consolidare e potenziare il rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, migliorare le relazioni all'interno dell'istituzione scolastica e dei singoli gruppi classe e la progettualità nella metodologia didattica utilizzata volta al miglioramento complessivo della scuola.

3. La definizione delle linee generali delle attività e degli interventi di cui al comma 2 è affidata a un Comitato rinnovato ogni tre anni, costituito da rappresentanti eletti tra docenti, genitori, personale ATA e studenti, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado; la consistenza numerica di detto Comitato è definita in misura proporzionale alle dimensioni dell'istituzione scolastica con apposita delibera del Consiglio d'Istituto. L'elaborazione e la concreta attuazione delle proposte sarà affidata dal Comitato di autovalutazione al personale scolastico, che potrà servirsi di consulenze esterne e che dovrà documentare i percorsi attivati e i risultati raggiunti».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente)».

13.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Valorizzazione del merito del personale docente*). – 1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Con modalità da definire in sede di contrattazione all'Aran, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, sono definiti i criteri di assegnazione annuale al personale della suddetta somma, ferme restando le finalità di destinazione, di cui al comma 3 successivo.

3. Con decorrenza 1° settembre 2015, in coerenza con le finalità dell'organico funzionale e per promuovere l'attuazione dei Piani dell'offerta formativa di istituto, il fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola vigente è incrementato di 200 milioni nel 2015 e di 700 milioni di euro a decorrere dal 2016. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con i maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. I regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali, di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni a decorrere

dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

13.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Valorizzazione del merito del personale docente*). – 1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Con modalità da definire in sede di contrattazione all'Aran, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, sono definiti i criteri di assegnazione annuale al personale della suddetta somma, ferme restando le finalità di destinazione, di cui al comma 3 successivo.

3. Con decorrenza 1° settembre 2016, in coerenza con le finalità dell'organico funzionale e per promuovere l'attuazione dei Piani dell'offerta formativa di istituto, il fondo dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 84 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola vigente è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

4. I regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali, di cui all'allegato *C-bis* annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 250 milioni a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

13.5

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Monitoraggio dell'efficacia dell'azione educativa e relativi interventi migliorativi*) – 1. In ciascuna istituzione scolastica è costituito un nucleo per l'autovalutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità della prestazione didattica erogata, responsabile della elaborazione del piano di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, presieduto dal dirigente scolastico, ai cui rilievi va data massima pubblicità. Esso è composto, nella scuola unitaria di base, dal dirigente scolastico, da due docenti o, nel caso di istituti comprensivi, da due docenti di ogni ordine e grado, da due genitori e dal direttore dei servizi generali e amministrativi. Nelle scuole del secondo ciclo è composto dal dirigente scolastico, da due docenti, da due studenti designati dall'assemblea studentesca, e dal direttore dei servizi generali e amministrativi.

2. Per lo svolgimento dell'attività del nucleo di autovalutazione è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il nucleo di valutazione individua gli interventi di potenziamento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità della prestazione didattica tenendo conto dei fattori che influenzano l'apprendimento, del potenziamento delle competenze didattiche, disciplinari, valutative ed educative dei docenti, predisponendo, altresì, interventi di formazione e aggiornamento dei docenti. Gli interventi del presente comma sono finanziati dal fondo di cui al comma 2.

4. Il comitato di cui al comma 1 presenta relazione annuale al collegio dei docenti e al servizio tecnico-ispettivo del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca per ulteriori approfondimenti, verifiche e a fini statistici».

13.6

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Al comma 1, sopprimere le parole: «del merito».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «del merito».

13.7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, sostituire le parole: «del merito» con le seguenti: «della formazione».

Conseguentemente:

al medesimo comma sopprimere le parole da: «ripartito a livello territoriale» fino alla fine del comma.

sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alla retribuzione spettante al personale docente per le attività opzionali di formazione. Con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria, sono definite i criteri di riparto del Fondo nonché le attività di formazione».

sopprimere i commi 3 e 4.

13.8

CENTINAIO

Al comma 1, dopo le parole: «del personale docente» inserire le seguenti: «del comparto scuola statale e paritaria».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016».

13.9

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, dopo le parole: «dei docenti» inserire le seguenti: «e al tasso di dispersione scolastica».

13.10

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle reti di scuole è istituito il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, composto da un docente, dotato di specifiche competenze, rappresentante di ciascuna istituzione scolastica della rete eletto in seno al collegio docenti, incaricato di attestare la valutazione qualitativa del lavoro educativo didattico dei docenti delle istituzioni della rete scolastica sulla base di parametri stabiliti con decreto del ministero dell'istruzione da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

13.11

TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, DIRINDIN, CORSINI, LO GIUDICE

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«2. In riferimento alla previsione di cui al comma 16 dell'art. 21 della legge 59/1997 è istituita nell'ambito del ruolo docente la nuova figura professionale dell'insegnante esperto che viene scelto sulla base di un curriculum professionale che mostri competenze nella progettazione educativa, nell'innovazione della didattica, nella formazione dei formatori e nel coordinamento e conduzione partecipativa delle comunità dei docenti.

L'insegnante esperto oltre l'attività docente svolge funzioni di sostegno delle competenze educative, didattiche e cooperative dei gruppi docenti impegnati nell'innovazione e nell'integrazione anche in relazione con le occasioni di apprendimento presenti nel territorio e con la ricerca universitaria, cura i piani di formazione decisi dalle scuole, facilita le forme di mentoring e tutoring dei docenti, la progettazione educativa, l'orientamento degli studenti, la riflessione sulle emergenze educative e la diffusione delle buone pratiche nelle reti di scuole, di cui al comma 8 dell'articolo 8 della presente legge.

3. Il Governo predispone una specifica direttiva all'Aran per concordare in sede Contratto nazionale di lavoro gli standard professionali, il trattamento economico e le modalità di selezione della nuova figura professionale.

4. Per finanziare la fase di avvio della figura professionale di cui al comma 2 è utilizzato il fondo di cui al comma 1».

13.12

TOCCI

RITIRATO

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«2. In riferimento alla previsione di cui al comma 16 dell'art. 21 della legge 59/1997 è istituita nell'ambito del ruolo docente la nuova figura professionale dell'insegnante esperto con funzioni di supporto e di innovazione della didattica anche in relazione con la ricerca universitaria, di formazione e di tutoraggio dei docenti, di progettazione educativa, di orientamento degli studenti e di diffusione delle buone pratiche nelle reti di scuole, di cui al comma 8 dell'articolo 8 della presente legge.

3. Il Governo predispone una specifica direttiva all'Aran per concordare – in sede Contratto nazionale di lavoro gli standard professionali, il trattamento economico e le modalità concorsuali della nuova figura professionale.

4. Per finanziare la fase di avvio della figura professionale di cui al comma 2 è utilizzato il fondo di cui al comma 1».

13.13

MINEO, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con il seguente:

«2. Il fondo sostiene le iniziative dell'autonomia scolastica per la valorizzazione della professionalità dei docenti al fine di migliorare la qualità dei Progetti di Offerta formativa con particolare riferimento al contrasto della dispersione scolastica e all'integrazione degli studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, all'innovazione della didattica, all'alternanza scuola-lavoro, alla flessibilità educativa e didattica nelle reti di scuole».

13.14

DALLA ZUANNA

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con il seguente:

«2. Presso ogni singola istituzione scolastica il Fondo di cui al comma 1 va ad incrementare il Fondo di Istituto che viene distribuito a seconda dei criteri attualmente vigenti».

13.15

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Sopprimere i commi 2, 3, 4.

13.16

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Sopprimere i commi 2 e 3.

13.17

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere i commi 2 e 4.

13.18

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 2.

13.19

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al fine di migliorare l'offerta formativa è istituito il comitato di valutazione della rete delle istituzioni scolastiche, rinnovato a cadenza triennale, quale organismo tecnico-scientifico con il compito di valutare la qualità delle istituzioni scolastiche.

2-bis. Ciascuna rete di scuole istituisce il comitato di cui al comma 1. Il comitato è composto dai rappresentanti del personale scolastico e dei genitori, eletti dai componenti della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati la composizione, le competenze, la sede, le modalità di funzionamento, i criteri e la procedura di valutazione garantendo in particolare:

- a) la promozione della valutazione interna delle istituzioni scolastiche;
- b) la verifica dell'organizzazione ai fini dell'efficacia e dell'efficienza della gestione delle istituzioni scolastiche;
- c) la valutazione dei Evelli professionali dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA ed educativo.

2-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, entro il 31 luglio, nel proprio sito istituzionale i risultati della valutazione svolta dai comitati.

2-quater. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'implementazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e per la realizzazione del comitato di cui al comma 1».

13.20

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni vincolanti del comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.».

Consequentemente sopprimere il comma 4.

13.21

RUSSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, utilizza i fondi di cui al comma 1 per la valorizzazione dei docenti più meritevoli. Egli opera a tal fine nell'assegnazione ai docenti dell'organico dell'autonomia degli incarichi curriculari ed extracurriculari previsti nel piano triennale dell'offerta formativa. La somma del fondo di cui al comma 1 è utilizzata per la retribuzione degli incarichi così conferiti.».

13.22

CENTINAIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal collegio dei docenti, che definisce apposite griglie per la valutazione delle prestazioni, e dopo aver acquisito il parere del comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente, con motivata valutazione, una somma del fondo di cui al comma 1».

13.23

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal collegio dei docenti, che definisce apposite griglie per la valutazione delle prestazioni, e dopo aver acquisito il parere del comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente, con motivata valutazione, una somma del fondo di cui al comma 1».

13.24

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, di concerto con le RSU dell'istituzione scolastica, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione, approvata dal Collegio dei docenti».

13.25

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione, approvata dal Collegio docenti».

13.26

FUCKSIA

Al comma 2, sostituire le parole: «il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti» con la seguenti: «Il comitato per la valutazione dei docenti».

13.27

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 2, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico» con le seguenti: «Il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999».

13.28

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 2, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico» con le seguenti: «Il collegio dei docenti».

13.29

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Al comma 2, dopo le parole: «Il dirigente scolastico» inserire le seguenti: «sulla base delle risultanze di valutazione di un corpo ispettivo autonomo e appositamente formato a questo scopo, da istituirsi con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e».

13.30

CENTINAIO

Al comma 2, dopo le parole: «Il dirigente scolastico» inserire le seguenti: «previa delibera del collegio dei docenti».

13.31

SIBILIA, GIRO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «sulla base» fino alle parole: «presente articolo».

13.32

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, sostituire le parole da: «sulla base» fino a: «presente articolo» con le seguenti: «a seguito di contrattazione decentrata di istituto con le Rappresentanze sindacali unitarie di istituto,».

13.33

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Al comma 2, sostituire la parole: «dei criteri individuati dal», con le seguenti: «delle indicazioni vincolanti del».

Conseguentemente al comma 4, capoverso: «Art. 11. - (Comitato per la valutazione dei docenti)», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il comitato per la valorizzazione dei docenti compie la valutazione in base a:

a) curriculum professionale del docente;

b) qualità dell'insegnamento e innovazione didattica e metodologica apportata;

c) anzianità di servizio;

d) giudizio espresso dagli alunni al termine dell'anno/ciclo scolastico garantendo l'anonimato».

13.34

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Al comma 2, sostituire la parole: «dei criteri individuati dal», con le seguenti: «delle indicazioni vincolanti del».

Conseguentemente al comma 4, capoverso: «Art. 11. - (Comitato per la valutazione dei docenti)», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) due docenti dell'istituzione scolastica, eletti dal collegio dei docenti;

b) due, rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, individuati dal consiglio di istituto; due rappresentanti degli studenti e due rappresentanti dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, eletti dalle rispettive assemblee appositamente convocate all'inizio dell'anno scolastico.»

13.35

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 2, dopo le parole: «presente articolo», inserire le seguenti: «e con l'aggiunta di due rappresentanti dei genitori».

13.36

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le iniziative di aggiornamento professionale di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e la valorizzazione professionale dei docenti sono definite a seguito di contrattazione con le RSU, in deroga a quanto disposto dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 e dal decreto legislativo n. 150 del 2009».

13.37

SIBILIA, GIRO

Al comma 3, sopprimere le parole: «di cui al comma 2» e le seguenti da: «è destinata» fino a: «grado e».

13.38

SIBILIA, GIRO

Al comma 3, sopprimere le parole: «ha natura di retribuzione accessoria».

13.39

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «1 criteri di ripartizione della somma a disposizione dell'istituzione scolastica tra le diverse voci che costituiscono il budget sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto ovvero di un'apposita sequenza contrattuale da svolgersi presso l'Aran».

13.40

CENTINAIO

Al comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I criteri di ripartizione della somma a disposizione dell'istituzione scolastica tra le diverse voci che costituiscono il budget sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto, ovvero: di un'apposita sequenza contrattuale da svolgersi presso l'Aran».

13.41

CENTINAIO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «e come tale deve essere oggetto di contrattazione in sede di RSU di Istituto».

13.42

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. A decorrere dall'anno 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è annualmente determinata la somma corrispondente alla spesa che, a legislazione previgente, si sarebbe sostenuta per la progressione economica per anzianità del personale docente, inclusa la retribuzione professionale docente ed escluse le somme già attribuite al personale con gli istituti contrattuali di cui al comma 4. Tali somme sono rese indisponibili al fine citato, per essere destinate agli istituti contrattuali di cui al comma 4, all'esito della sessione negoziale ivi prevista.

3-*ter*. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comitati di settore di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano indirizzi, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Scuola, in materia di progressione economica del personale docente, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2.

3-*quater*. Gli indirizzi di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dei seguenti vincoli e principi:

a) la progressione economica per anzianità, attribuita al personale docente per valorizzare l'esperienza professionale maturata, è ricondotta al 30 per cento di quella sostenuta a legislazione previgente;

b) alla valutazione positiva dell'efficacia dell'azione didattica e formativa, dell'impegno professionale nell'attuazione del piano dell'offerta formativa, dei titoli professionali acquisiti in servizio e del contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica corrisponde un incremento stipendiale stabile, nel limite della spesa annua complessiva pari, per ciascun anno, al 70 per cento di quella sostenuta a legislazione previgente per la progressione economica per anzianità, detratte le risorse occorrenti per l'istituto contrattuale di cui alla lettera c). Detto incremento stipendiale ha natura retributiva, imponibile e pensionistica di trattamento fondamentale;

c) ai docenti esperti e *senior*, è riconosciuta una indennità, avente natura di trattamento accessorio, non inferiore al 10 per cento dello stipendio caratteristico della posizione economica iniziale.

d) il limite di spesa di cui alla lettera b) è ripartito tra le scuole in proporzione all'organico dei docenti. Ciascun dirigente scolastico attribuisce l'incremento stipendiale di cui alla medesima lettera b), nel limite della somma assegnata alla propria scuola, in occasione di ciascuna valutazione triennale di cui all'articolo precedente, ai docenti in servizio.

e) l'incremento stipendiale di cui alla lettera b) è distinto in tre diverse fasce economiche, definite a livello nazionale. La fascia di importo maggiore non può essere inferiore al valore che si ottiene dividendo il limite di spesa nazionale di cui alla lettera b) per l'10 per cento dei posti dell'organico docente dell'autonomia, così da far sì che le risorse disponibili non siano sufficienti ad attribuire a tutto il personale detta fascia. Le fasce di importo inferiore non possono essere superiori al valore che si ottiene dividendo il medesimo limite di spesa per, rispettivamente, il 120 per cento e il 150 per cento dei posti dell'organico, così che le risorse disponibili siano superiori a quelle occorrenti nell'ipotesi di assegnare a tutto il personale tali fasce;

f) le risorse di cui ai commi 1 e 2 eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento, anche se già assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi della lettera d), sono versate alle entrate dello Stato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per essere assegnate, l'anno successivo, al fondo nazionale per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Rimane ferma la ricostruzione di carriera prevista all'atto della conferma in ruolo del personale docente».

13.43

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è annualmente determinata la somma corrispondente alla spesa che, a legislazione previgente, si sarebbe sostenuta per la progressione economica per anzianità del personale docente, inclusa la retribuzione professionale docente ed escluse le somme già attribuite al personale con gli istituti contrattuali di cui al comma 4. Tali somme sono rese indisponibili al fine citato, per essere destinate agli istituti contrattuali di cui al comma 4, all'esito della sessione negoziale ivi prevista.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comitati di settore di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano indirizzi, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Scuola, in materia di progressione economica del personale docente, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2.

Gli indirizzi di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dei seguenti vincoli e principi:

a) la progressione economica per anzianità, attribuita al personale docente per valorizzare l'esperienza professionale maturata, è ricondotta al 30 per cento di quella sostenuta a legislazione previgente;

b) alla valutazione positiva dell'efficacia dell'azione didattica e formativa, dell'impegno professionale nell'attuazione del piano dell'offerta formativa, dei titoli professionali acquisiti in servizio e del contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica corrisponde un incremento stipendiale stabile, nel limite della spesa annua complessiva pari: per ciascun anno, al 70 per cento di quella sostenuta a legislazione previgente per la progressione economica per anzianità, detratte le risorse occorrenti per l'istituto contrattuale di cui alla lettera c). Detto incremento stipendiale ha natura retributiva, imponibile e pensionistica di trattamento fondamentale;

c) ai docenti esperti e *senior*, è riconosciuta una indennità, avente natura di trattamento accessorio, non inferiore al 10 per cento dello stipendio caratteristico della posizione economica iniziale.

d) il limite di spesa di cui alla lettera b) è ripartito tra le scuole in proporzione all'organico dei docenti. Ciascun dirigente scolastico attribuisce l'incremento stipendi al e di cui alla medesima lettera b), nel limite della somma assegnata alla propria scuola, in occasione di ciascuna valutazione triennale di cui all'articolo precedente, ai docenti in servizio.

e) l'incremento stipendiale di cui alla lettera b) è distinto in tre diverse fasce economiche, definite a livello nazionale. La fascia di importo maggiore non può essere inferiore al valore che si ottiene dividendo il limite di spesa nazionale di cui alla lettera b) per l'80 per cento dei posti dell'organico docente dell'autonomia, così da far sì che le risorse disponibili non siano sufficienti ad attribuire a tutto il personale detta fascia. Le fasce di importo inferiore non possono essere superiori al valore che si ottiene dividendo il medesimo limite di spesa per, rispettivamente, il 120 per cento e il 150 per cento dei posti dell'organico, così che le risorse disponibili siano superiori a quelle occorrenti nell'ipotesi di assegnare a tutto il personale tali fasce;

f) le risorse di cui ai commi 1 e 2 eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento, anche se già assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi della lettera d), sono versate alle entrate dello Stato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per essere assegnate, l'anno successivo, al fondo nazionale per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Rimane ferma la ricostruzione di carriera prevista all'atto della conferma in ruolo del personale docente».

13.44

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVellini

Sopprimere il comma 4.

13.45

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Comitato per la valutazione dei docenti*). - 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da quattro docenti quali membri effettivi e due docenti quali membri supplenti. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno tra il personale con incarico a tempo indeterminato.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.

6. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato, che è sostituito da un membro supplente. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501"».

13.46

GIRO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Comitato per la valutazione dei docenti*). – 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

- a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
- b) due rappresentanti dei genitori;

3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale.

d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9, nonché di un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente.

6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501"».

13.47

GIRO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Comitato per la valutazione dei docenti*). – 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

- a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
- b) un rappresentante dei genitori.

3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale.

d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9.

6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501"».

13.48

GIRO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Comitato per la valutazione dei docenti e del funzionamento delle istituzioni scolastiche*). – 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti del funzionamento delle istituzioni scolastiche, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) un rappresentante dei genitori;

c) soggetti esterni, scelti sulla base di criteri di esperienza e di competenza culturale e professionale.

3. Il Comitato, in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale.

d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

3-bis. 2. Per quanto attiene alla valutazione sul funzionamento dell'Istituto, il Comitato predispone un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e del Piano di miglioramento.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9.

6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; Inel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501"».

13.49

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Comitato per la valutazione dei docenti*). – 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da quattro docenti quali membri effettivi, due docenti quali membri supplenti e due ispettori esterni designati dal MIUR all'interno dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del dpr 28 marzo 2013 n. 80. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno tra il personale con incarico a tempo indeterminato.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento, apprezzata attraverso interviste, questionari, visite alle classi ed osservazione delle lezioni, e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodo logica;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;
- d) degli indicatori e dei parametri individuati per la autovalutazione delle scuole, ai sensi del DPR 28 marzo 2013, n. 80 – Regolamento sul sistema nazionale di valutazione.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.

6. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato, che è sostituito da un membro supplente. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

13.50

ORELLANA

Al comma 4 sostituire il capoverso «Art. 11. - (Comitato per la valutazione dei docenti)», con il seguente: « Art. 11. - (Comitato per la valutazione dei docenti). – 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il Comitato è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente dell'ufficio scolastico regionale e dai seguenti componenti individuati dal consiglio di istituto:

- a) due o quattro docenti quali membri effettivi e da uno o due docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia rispettivamente sino a cinquanta oppure più di cinquanta docenti;
- b) due rappresentanti dei genitori;

3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodo logica;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. La durata del mandato dei membri del Comitato è di tre anni scolastici ed è rinnovabile una sola volta.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

Consequentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale docente e d educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.51

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 4, sostituire il capoverso «Art. 11.» con il seguente:

«Art. 11. - (Comitato per la valutazione dei docenti). — 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da quattro docenti quali membri effettivi e due docenti quali membri supplenti. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno tra il personale con incarico a tempo indeterminato.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.

6. Il comitato valuta il servizio di; cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato, che è sostituito da un membro supplente. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

13.52

SAGGESE

Al comma 4, capoverso «Art. 11» apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato "comitato"».

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il comitato è composto da non meno di tre ispettori, nominati dal direttore generale, scelti all'interno del personale del medesimo Ufficio Scolastico Regionale avente funzioni tecnico-ispettive».

c) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole:* «; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto».

13.53

LUCHERINI

Al comma 4, capoverso «Art. 11 », sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti eletti dal collegio dei docenti:

a) quattro docenti dell'istituzione scolastica, se il collegio dei docenti è composto di un numero di docenti non superiore ad ottanta unità; sei docenti se il collegio dei docenti è composto di un numero di docenti superiore ad ottanta unità;

b) due docenti dell'istituzione scolastica in qualità di membri supplenti.

Nella composizione del comitato si garantisce la presenza dei docenti dei diversi ordini e gradi di scuola. Il comitato, nella sua composizione, è integrato da almeno un dirigente tecnico, o ispettore, individuato dagli Uffici scolastici regionali competenti a livello territoriale».

13.54

GIRO

Al comma 4, capoverso «Art. 11.» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) un rappresentante dei genitori».

13.55

GIRO

Al comma 4, capoverso «Art. 11» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) due rappresentanti dei genitori».

13.56

GOTOR, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI, MARTINI, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 4, capoverso «Art. 11.» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da quattro docenti dell'istituzione scolastica individuati dal consiglio di istituto».

13.57

ORELLANA, BOCCHINO

Al comma 4, capoverso «Art. 11.» al comma 2, dopo le parole: «durata di tre anni scolastici» inserire le seguenti: «con mandato rinnovabile una sola volta».

13.58

ORELLANA, BOCCHINO

Al comma 4, capoverso «Art. 11.» al comma 2, dopo le parole: «ed è costituito» inserire le seguenti: «da un dirigente tecnico dell'ufficio scolastico regionale e».

13.59

LUCHERINI

Al comma 4, capoverso «Art. 11.» al comma 2 sostituire le parole: «consiglio di istituto» con le seguenti: «collegio dei docenti».

Consequentemente:

a) al medesimo capoverso, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da un docente esterno dell'area disciplinare interessata appartenente ad un comitato di valutazione di un'altra istituzione scolastica e da un docente esterno appartenente ad un comitato di valutazione di un'altra istituzione scolastica».

b) al medesimo capoverso, comma 3, dopo la parola: «comitato» inserire le seguenti «, sentito un rappresentante dei genitori delle classi interessate del lavoro del docente e, per la scuola secondaria di secondo grado, un rappresentante degli studenti delle classi interessate del lavoro del docente,».

13.60

CENTINAIO

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire le parole: «consiglio di istituto» con le seguenti: «collegio dei docenti».

13.61

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tre docenti di un'altra istituzione scolastica con specifiche competenze e con una anzianità di servizio di almeno quindici anni».

13.62

SAGGESE

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) due docenti dell'istituzione scolastica, designati dal collegio dei docenti;».

13.63

LO GIUDICE, GOTOR, MANASSERO, PEGORER

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quattro docenti dell'istituzione scolastica;».

13.64

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

– alla lettera a), *sostituire le parole: «due docenti» con le seguenti: «quattro docenti afferenti ad assi culturali differenti ed eletti dal collegio dei docenti;»;*

– *sopprimere la lettera b).*

13.65

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «quattro» e sopprimere la lettera b).

13.66

CENTINAIO

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «quattro».

13.67

CENTINAIO

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, sopprimere la lettera b).

13.68

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) due rappresentanti dei genitori per la scuola dell'infanzia e sia per il primo sia per il secondo ciclo di istruzione».

13.69

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) un ispettore tecnico ed un dirigente scolastico di altro istituto scolastico;».

13.70

ORELLANA

Al comma 4, capoverso: «Art. 11», al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) due rappresentanti dei genitori;».

13.71

SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 4, capoverso «Art. 11», al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «una rappresentante degli studio» fino a: «secondo ciclo di istruzione».

13.72

FUCKSIA, SERRA

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) due ispettori tecnici».

13.73

GUERRA, FORNARO, GOTOR, LO GIUDICE, MANASSERO

Al comma 4, capoverso «Art. 11», al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) un dirigente tecnico con funzione ispettiva del Miur».

13.74

GIRO

Al comma 4, capoverso «Art. 11», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale» è *sostituito dal seguente*: «3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodo logica; c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale; d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente».

13.75

GUERRA, FORNARO, GOTOR, LO GIUDICE, MANASSERO, PEGORER

Al comma 4, capoverso «Art. 11», al comma 3 sostituire le parole: «Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:» con le seguenti: «Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, in coerenza con principi e criteri di carattere generale emanati dal Miur e tenendo in ogni caso conto:».

13.76

LUCHERINI

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) di ispezioni da svolgersi nel corso di ciascun anno scolastico e per un periodo non superiore a quindici giorni mentre il docente tiene la propria lezione. Tali ispezioni constano di esami accurati dei testi adottati dai docenti, di un confronto con gli studenti e con le famiglie degli stessi, nonché di un confronto con i colleghi. Le ispezioni si concludono con un rapporto la cui divulgazione e pubblicità spetta all'istituzione scolastica interessata;».

13.77

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 4, capoverso, comma 3, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) della disponibilità alla formazione continua e all'aggiornamento, con particolare riferimento alle pratiche didattiche innovative finalizzate alla, inclusione degli alunni disabili e degli studenti con bisogni educativi speciali;

b) della valutazione delle competenze didattico-disciplinari;

c) della capacità di propiziare una relazione educativa significativa con gli studenti, anche attraverso modalità relazionali che incentivino l'apprendimento degli alunni con maggiori difficoltà;

d) della gestione corretta del processo di apprendimento;

e) della capacità di instaurare processi cooperativi e collaborativi con altri docenti».

13.78

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

Consequentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

13.79

GUERRA, FORNARO, GOTOR, LO GIUDICE, MANASSERO, PEGORER

Al comma 4, capoverso «Art. 11», al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) del rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro».

13.80

ORELLANA, BOCCHINO

Al comma 4, capoverso: «Art. 11.», sopprimere i commi 4 e 5.

Consequentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.81

ELENA FERRARA, MARTINI, ZAVOLI, DI GIORGI, MARCUCCI, IDEM, FASIOLO

Al comma 4, capoverso: «Art. 11.», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor».

Consequentemente sopprimere il comma 5.

13.82

GIRO

Al comma 4, capoverso «Art. 11», al comma 5, dopo le parole: «tutor» aggiungere le seguenti: «nonché di un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente».

13.83

GIRO

Al comma 4, capoverso «Art. 11», al comma 5, dopo le parole: «tutor» aggiungere le seguenti: «nonché di un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente. La componente studentesca non partecipa all'espressione di predetto parere».

13.84

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Al comma 4, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 6.

13.85

CENTINAIO

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 6, sostituire le parole: «consiglio di istituto» con le seguenti: «collegio dei docenti».

13.87

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, ELENA FERRARA, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI

Al comma 4, capoverso «Art. 11», inserire, in fine, il comma 7:

«7. Concorrono assieme alle scuole alla realizzazione delle finalità previste all'art. 1, comma 1 della presente legge, collaborando ciascuno per le proprie competenze, l'INVALSI, l'INDIRE e il contingente ispettivo.

A tal fine viene istituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza per il Coordinamento del Sistema Nazionale di Valutazione e di Ricerca Educativa, che opera per la valutazione e il miglioramento della scuola e la crescita professionale dell'intero personale scolastico.

La valutazione orientata al miglioramento rappresenta occasione di riflessione per promuovere azioni correttive e forme di apprendimento organizzativo e per implementare i cambiamenti necessari per ottimizzare l'efficacia.

Obiettivi del Sistema Nazionale di Valutazione e di Ricerca Educativa sono:

a) Il sostegno ai processi di autovalutazione, miglioramento e di innovazione didattica, metodologica e organizzativa delle scuole, anche con interventi di formazione per i docenti

b) Il sostegno all'autonomia scolastica:

1) per la valorizzazione del merito del personale scolastico, tramite l'elaborazione di linee guida, strumenti e indicatori a supporto delle attività dei Nuclei per la valutazione interna dei Docenti;

2) per l'elaborazione di modalità, criteri, strumenti e indicatori a supporto delle attività di autovalutazione delle scuole;

c) la valutazione dell'efficienza ed efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso:

1) la valutazione esterna delle scuole;

2) la rilevazione degli apprendimenti degli studenti;

3) la valutazione dei Dirigenti scolastici».

13.86

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo l'articolo 560 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

"Art. 560-bis.

(Comitato per la valutazione del personale amministrativo)

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione del personale amministrativo.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);

b) un membro scelto dal personale amministrativo alloro interno.

3. Il comitato valuta l'operato del personale amministrativo, al fine dell'erogazione delle premialità e al fine di valutare le esigenze di organico nel settore amministrativo".».

13.0.1

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Valutazione scolastica)

1. Al decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

b) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 la valutazione del comportamento è espressa mediante l'attribuzione di giudizi sintetici: non sufficiente; sufficiente, buono, distinto, ottimo";

c) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 la valutazione del comportamento è espressa mediante l'attribuzione di giudizi sintetici: non sufficiente; sufficiente, buono, distinto, ottimo";

d) sostituire il comma 3 dell'articolo 2: "La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e può determinare la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo";

e) sostituire il comma 1 dell'articolo 3: "Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa con giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo); la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012";

f) il comma 2 dell'articolo 3 è così sostituito: "Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo, sono effettuate mediante l'attribuzione di giudizi sintetici (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo). La certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012";

g) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "3. Alla scuola secondaria di primo grado l'ammissione degli studenti alle classi successive, ovvero all'esame di stato a conclusione del ciclo, è deliberata, a maggioranza di due terzi, dal consiglio di classe";

h) il comma 3-bis è soppresso;

2. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente: "4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo, deliberato a maggioranza dei due terzi dal consiglio di classe, è espresso dalla certificazione delle competenze e dalla valutazione degli apprendimenti dall'alunno, espressa con il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto, ottimo). In caso di esito negativo il giudizio è «non licenziato».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è soppresso;

b) al comma 3 dell'articolo 2 da: «la valutazione» a: «decimi» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio sintetico»;

c) al comma 5 dell'articolo 2 la parola: "voto" è sostituita dalla seguente: "giudizio";

d) il comma 8 è così riformulato: La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado con un giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo);

e) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "L'ammissione all'esame di Stato è disposta dal consiglio di classe a maggioranza di due terzi, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha raggiunto un livello essenziale negli apprendimenti e nelle competenze";

f) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "È abrogato l'articolo 22, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004";

g) sostituire il comma 6 con il seguente: "All'esito dell'esame di Stato, che è espresso dal giudizio sintetico, concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e i livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno nelle varie discipline. Il giudizio finale è basato sui giudizi ottenuti nelle singole discipline nel corso dell'anno e sui giudizi ottenuti nelle singole prove d'esame. La certificazione delle competenze concorre nella valutazione complessiva dell'alunno da parte del Consiglio di classe ai fini dell'esito dell'esame di Stato";

h) al comma 7 dell'articolo 3 sopprimere le parole: "ivi compresa la prova di cui al comma 4".

i) all'articolo 3, sopprimere il comma 8».

13.0.2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13.

(Valutazione scolastica)

1. Al decreto-legge lo settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 la valutazione del comportamento è espressa mediante l'attribuzione di giudizi sintetici: non sufficiente; sufficiente, buono, distinto, ottimo";

b) sostituire il comma 3 dell'articolo 2: "La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e può determinare la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo";

c) sostituire il comma 1 dell'articolo 3: "Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa con giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo); la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012";

d) il comma 2 dell'articolo 3 è così sostituito: "Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo, sono effettuate mediante l'attribuzione di giudizi sintetici (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo). La certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012";

e) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "3. Alla scuola secondaria di primo grado l'ammissione degli studenti alle classi successive, ovvero all'esame di stato a conclusione del ciclo, è deliberata, a maggioranza di due terzi, dal consiglio di classe";

f) il comma 3-*bis* è soppresso;

2. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente: "4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo, deliberato a maggioranza dei due terzi dal consiglio di classe, è espresso dalla certificazione delle competenze e dalla valutazione degli apprendimenti dall'alunno, espressa con il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto, ottimo). In caso di esito negativo il giudizio è non licenziato".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è soppresso;

b) al comma 3 dell'articolo 2 da: «la valutazione» a: «decimi» sono sostituite dalle seguenti: "il giudizio sintetico";

c) al comma 5 dell'articolo 2 la parola: "voto" è sostituita dalla seguente: "giudizio";

d) il comma 8 è così riformulato: La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado con un giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo);

e) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "L'ammissione all'esame di Stato è disposta dal consiglio di classe a maggioranza di due terzi, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha raggiunto un livello essenziale negli apprendimenti e nelle competenze";

f) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "È abrogato l'articolo 22, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004";

g) sostituire il comma 6 con il seguente: "All'esito dell'esame di Stato, che è espresso dal giudizio sintetico, concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e i livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno nelle varie discipline. Il giudizio finale è basato sui giudizi ottenuti nelle singole discipline nel corso dell'anno e sui giudizi ottenuti nelle singole prove d'esame. La certificazione delle competenze concorre nella valutazione complessiva dell'alunno da parte del Consiglio di classe ai fini dell'esito dell'esame di Stato";

h) al comma 7 dell'articolo 3 sopprimere le parole: "ivi compresa la prova di cui al comma 4";

i) all'articolo 3, sopprimere il comma 8».

13.0.3

MARCUCCI, ELENA FERRARA, FASIOLO, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, il periodo: "licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" è sostituito dal seguente: "coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "diploma di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

c) all'articolo 2, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 2, comma 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, è abrogato;

e) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato.

2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni previgenti la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.0.4

GRANAIOLO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disciplina relativa al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS)

1. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 10 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

Art. 14

14.1

CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti oltre i 36 mesi, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si

provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

14.2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere l'articolo.

14.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

14.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, alla rubrica sopprimere le parole: «Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e».

14.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, alla rubrica sopprimere le parole: «Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e».

14.6

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione Fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a termine».

14.7

MILO

Sopprimere il comma 1.

14.8

D'ANNA

Sopprimere il comma 1.

14.9

MANCUSO

Sopprimere il comma 1.

14.10

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Sopprimere il comma 1.

14.11

GIRO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di prevenire l'abuso di contratti a termine nel settore scuola e di ottemperare a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE e dall'allegato accordo quadro CES, UNICE e CEEP, attuati con il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il fabbisogno di personale docente deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le conseguenti facoltà assunzionali annuali prevedono la copertura con contratti a tempo indeterminato di tutti i posti resisi vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia».

14.12

DI GIORGI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, MARTINI, IDEM, FASIOLO, ZAVOLI, FAVERO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei

mesi, anche non continuativi; il computo di tale periodo decorre dai contratti stipulati dall'anno scolastico 2015/2016».

14.13

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Al comma 1, dopo le parole: «posti vacanti e disponibili», aggiungere le seguenti: «se superano la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, in possesso di idoneo titolo di abilitazione sono inseriti di diritto nell'organico dei docenti a tempo indeterminato previo superamento di un corso-concorso indetto con le modalità stabilite da separato regolamento del Ministero dell'istruzione, università e ricerca».

14.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole da: «, non possono» fino alla parola: «continuativi» con le seguenti: «se superano la durata complessiva di trentasei mesi anche non continuativi in possesso di idoneo titolo di abilitazione sono inseriti di diritto nell'organico dei docenti a tempo indeterminato previo superamento di un corso-concorso inserito con le modalità stabilite da separato regolamento del MIUR».

Consequentemente

«18-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari online e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-quater. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascuno beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-quinquies. A partire dal periodo d'imposta-2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro; e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) sopprimere l'articolo 13,

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-bis a 18-octies».

14.15

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, sostituire le parole: «non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi» con le seguenti: «sono automaticamente convertiti in contratti a tempo indeterminato qualora superino la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi, a valere sul turn-over».

14.16

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso contrario di superamento del limite di durata, il contratto è convertito a tempo indeterminato con l'immediata immissione in ruolo del personale oggetto della proposta di assunzione».

Consequentemente:

1) *sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRPEF e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

2-bis. I regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali, di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.700 milioni a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati..

2-ter. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote a) valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fatti specie di cui alle citate lettere".

2-quater. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate».

2) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

3) sopprimere l'articolo 13;

4) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 2-bis a 2-quater».

14.17

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Trascorso tale termine danno luogo all'assunzione a tempo indeterminato del personale oggetto della proposta di assunzione. Per le relative variazioni di bilancio si attinge al fondo di cui al comma 2».

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi,

per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma *3-quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma *3-ter*. I regolamenti determinano risparmi pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-ter* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-ter* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma *3-ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi *3-quater* e *3-quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

14.18

ANITORI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il presente comma non sarà applicabile a coloro i quali, avendo già maturato 36 mesi e avendo già acquisito un diritto al ruolo alla data di entrata in vigore del decreto, dovranno essere inclusi in un piano quinquennale di assunzioni in ruolo attraverso esami per titoli».

14.19

ANITORI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il presente comma non sarà applicabile a coloro i quali, avendo già maturato 36 mesi e avendo già acquisito un diritto al ruolo alla data di entrata in vigore del decreto, dovranno essere inclusi in un piano quinquennale di assunzioni in ruolo attraverso esami per titoli».

14.20

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il personale di cui al precedente periodo ha diritto ad una quota riservata di posti nel primo concorso utile bandito per la categoria di appartenenza».

14.21

FASIOLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i casi di motivata necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

14.22

IDEM, MARTINI, ZAVOLI, DI GIORGI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, FASIOLO

Al comma 2, dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere la seguente: «esclusivamente».

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto all'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modificazioni, in relazione all'utilizzo dello speciale ordine di pagare in conto sospeso».

14.23

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, sostituire le parole da: «10 milioni» fine del comma con le seguenti: «60 milioni a decorrere dal 2015».

Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, per 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente».

14.24

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi.

2-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2015, ed a 51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva».

14.25

MARINELLO, TORRISI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni interpretative di cui al comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non si applicano anche al personale individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Al suddetto personale viene pertanto riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.124».

Al relativo onere, valutato in euro 15 milioni complessivi a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

14.26

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso. Per far fronte ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente».

14.27

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 333 è soppresso. Per far fronte ai relativi oneri pari a 45 milioni di euro per l'anno 2015, ed a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente».

14.28

TORRISI, PAGANO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis) Il personale che ha già raggiunto o che raggiunga il limite di cui al comma 1, è ammesso direttamente alla procedura propedeutica all'assunzione a tempo indeterminato di cui all'art. 22, comma 2, lettera b), punto 3.3)».

14.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Salvaguardia previdenziale del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni)

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data dello settembre 2015, nel limite massimo di 3.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico, non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2016, di 105 milioni di euro per l'anno 2017, di 101 milioni di euro per l'anno 2018, di 94 milioni di euro per l'anno 2019 e di 81 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «165 milioni per il 2016, di euro 95 milioni per il 2017, di euro 99 milioni per il 2018, di euro 106 per il 2019, di euro 119 per il 2020 e di euro 100 a decorrere dal 2021».

All'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «commi 9 e 17,» inserire le seguenti. «10-bis,».

Art. 15

15.1

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

15.2

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 1.

15.3

IDEM

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» con le seguenti: «dall'articolo 1, commi 328 e 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Consequentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 328, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il capoverso "Art 307" è sostituito dal seguente:

"Art. 307. – (*Organizzazione e coordinamento periferico*) – 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli Uffici Scolastici Regionali e del dirigente ad essi preposto che, per la specifica funzione da ricoprire in ogni ambito territoriale, si avvale della collaborazione di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento".

1-ter. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis si provvede mediante l'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) per l'anno 2015, al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione" sono sostituite con: "l'aliquota dello 0,25 per cento sul valore della transazione";

b) a decorrere dall'anno 2015 mediante l'applicazione di un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c) a decorrere dall'anno 2016, quanto a 50 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

15.4

IDEM

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» con le seguenti: «dall'articolo 1, commi 328 e 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Consequentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 328, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il capoverso "Art 307." è sostituito dal seguente:

"Art. 307. - (*Organizzazione e coordinamento periferico*) – 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli Uffici Scolastici Regionali e del dirigente ad essi preposto che, per la specifica funzione da ricoprire in ogni ambito territoriale, si avvale della collaborazione di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento".

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 1-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

15.5

IDEM, ZAVOLI, DI GIORGI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, FASIOLO, MARTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "non può essere posto" sono inserite le seguenti: ", se non per conferma o rinnovo,"».

15.6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per il personale della scuola, i trattenimenti in

servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo».

15.7

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Sopprimere il comma 2.

15.8

MARINELLO, MANCUSO, TORRISI

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono fatte salve, per il biennio 2016-18, le graduatorie già approvate dalle direzioni Generali in esito alle selezioni effettuate nell'anno scolastico 2013-14. Il contingente di docenti e dirigenti di cui al precedente periodo è proficuamente utilizzato ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge nelle sedi attualmente ricoperte e nelle correnti e/o ulteriori funzioni che si renderà necessario attribuire loro».

15.9

TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il personale docente, per soprappiù personale valutazione della propria inidoneità professionale, può chiedere di essere collocato fuori ruolo e utilizzato, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale, in altri compiti nella Pubblica amministrazione.

2-ter. L'utilizzazione di cui al comma 2-bis è disposta dal Miur d'intesa con il Ministro della pubblica Amministrazione, sentito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

2-quater Il Ministero della Pubblica Amministrazione di concerto con il Miur, sentite le organizzazioni sindacali, presenta alle competenti commissioni parlamentari entro sei mesi dall'approvazione della presente legge un programma per le suddette utilizzazioni.

15.10

TOCCI

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il personale docente, per soprappiù personale valutazione della propria inidoneità professionale, può chiedere di essere collocato fuori ruolo e utilizzato, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale, in altri compiti nella Pubblica amministrazione.

2-ter. L'utilizzazione di cui al comma 2-bis è disposta dal Miur d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica istruzione.

2-quater. Il ministero della pubblica amministrazione di concerto con il Miur, sentite le organizzazioni sindacali, presenta alle competenti commissioni parlamentari entro sei mesi dall'approvazione della presente legge un programma per le suddette utilizzazioni».

15.0.1

PUGLIA, BERTOROTTA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art.15-bis.

(Proseguimento del rapporto di lavoro del personale della scuola)

1. È in facoltà del personale del comparto scuola che abbia compiuto i 65 anni di età, dipendenti civili dello stato, di permanere in servizio, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

2. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica nei confronti del personale della scuola, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al predetto personale non si applica quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei

redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma *3-quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma *3-ter*. I regolamenti determinano risparmi pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-ter* le disposizioni che prevedono incentivi:

- a) finanziabili con fondi europei;
- b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-sexies. Possono essere altresì escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-ter* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

- a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
- b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma *3-ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi *3-quater* e *3-quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

15.0.2

PUGLIA, BERTOROTTA

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "1.800 soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 soggetti";
- b) le parole: "quarantottesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "settantaduesimo mese"».

Consequentemente dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma *3-quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma *3-ter*. I regolamenti determinano risparmi pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-ter* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-ter* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma *3-ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi *3-quater* e *3-quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

15.0.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga di disposizioni in materia previdenziale per il personale docente)

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

2. Ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, attivata dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2015, nel limite massimo di 4.335 soggetti e nel limite massimo di spesa di 103,63 milioni di euro per l'anno 2015, di 261,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 234,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 101,9 milioni di euro per l'anno 2018, 87,8 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.

4. Ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 e la legge n. 190 del 82014.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti di spesa di cui al comma 2, con le risorse derivanti dal comma 5.

6. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*bis* inserire il seguente:

"1-*ter*. L'importo di 960 euro di cui al comma 1-*bis*, numeri 1) e 2), è ridotto a 945 euro per l'anno 2015, 930 euro per l'anno 2016, 935 euro per l'anno 2017, 950 per ciascuno degli anni 2018 e 2019"».

15.0.4

ELENA FERRARA, PARENTE

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Piano assunzionale Ministero)

1. Al fine di garantire il necessario supporto amministrativo ai processi di piena attuazione dell'autonomia scolastica e di riorganizzazione del sistema di istruzione previsti dalla presente legge, ed in particolare allo scopo di assicurare una più efficace ed efficiente gestione delle attività di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica in materia di formulazione dell'organico dell'autonomia, di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e di valutazione dei dirigenti scolastici, come ridefinite dal presente provvedimento normativo, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato, per l'anno 2015, ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2016, di n. 413 unità di personale, dotate di competenze professionali specifiche in materia di istruzione, di cui 40 dirigenti tecnici, 330 funzionari, area In, posizione economica F1 e 43 collaboratori amministrativi, Area II, posizione economica F2.

2. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 3 potranno essere effettuate in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quinq*ues del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

3. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2016.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.0.5

CHIAVAROLI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Figura dell'assistente alla comunicazione)

1. La presente legge riconoscere la figura professionale dell'assistente alla comunicazione, sulla base di quanto già previsto dalla legge 104 del 5 febbraio 1992 e dagli articoli 42-45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'assistente alla comunicazione è un operatore socio-educativo con funzione di mediatore e facilitatore della comunicazione, dell'apprendimento, dell'integrazione e della relazione tra lo studente con disabilità sensoriale, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici.

3. Il MIUR prevede linee guida nazionali per le modalità di scelta degli assistenti alla comunicazione, la cui idoneità è sottoposta al parere dell'ENS.

4. Il MIUR coordina le attività e i moduli didattici degli assistenti alla comunicazione, tenendo conto delle particolari esigenze dei soggetti a cui sono rivolti, al fine di rendere uniformi su tutto il territorio nazionale il lavoro svolto dagli operatori di cui al comma 1».

15.0.6

DI BIAGIO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Per gli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 comma 4 lettera g) legge n. 62 del 2000».

15.0.7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Internalizzazione dei servizi di pulizia e dei servizi di collaboratore scolastico)

1. A decorrere dal gennaio 2016, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, nonché i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle medesime istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, sono inseriti, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole da almeno tre anni e con modalità di inserimento da calcolare in base alla metà del punteggio di servizio rispetto a quello del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già inserito nelle graduatorie».

15.0.8

PANIZZA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola)

1. Al comma 4-*novies*, dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "nove anni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".

2. All'attuazione della disposizione del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 25, comma 1, e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili».

15.0.9

ZIZZA, LIUZZI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 6, comma 10, della legge 23 dicembre 2010, n. 240, al secondo periodo, dopo le parole: "enti pubblici e privati" sopprimere le seguenti: "senza scopo di lucro"».

15.0.10

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Gli eventuali risparmi di spesa conseguenti a scioperi del personale dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca confluiscono nei fondi MOF».

15.0.11

CHIAVAROLI, GIUSEPPE ESPOSITO

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-bis.

ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE

DEL MUSICOTERAPEUTA

Art. 15-bis.

(Finalità)

1. La presente legge riconosce la figura professionale del musicoterapeuta, attraverso disposizioni che regolano il percorso formativo finalizzato al conseguimento del titolo di musicoterapeuta, nonché attraverso norme che ne disciplinano i doveri professionali.

Art. 15-ter.

(Commissione per il riconoscimento e la formazione professionale del musicoterapeuta)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, nomina, con proprio decreto, la Commissione per il riconoscimento e la formazione professionale del musicoterapeuta, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione è composta da esperti in musicoterapia le cui conoscenze, esperienze e risultati in materia devono essere adeguatamente documentati.

3. La selezione degli esperti di cui al comma 2 avviene mediante concorso pubblico, cui possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea specialistica in medicina;

b) diploma di conservatorio;

c) esperienza almeno decennale di attività didattica di musicoterapia nelle strutture scolastiche pubbliche o private o in corsi di formazione riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

4. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) valuta la composizione ed i programmi delle materie di studio previste dal corso universitario di musicoterapia della durata di quattro anni;

b) valuta la configurazione giuridica del corso universitario di cui alla lettera a);

c) valuta l'assegnazione delle docenze e del titolo di supervisore di tirocinio sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione medesima;

d) stabilisce i requisiti necessari affinché le scuole private possano ottenere il riconoscimento all'insegnamento della musicoterapia;

e) approva le specifiche materie di studio ed i relativi programmi proposti dalle scuole private di cui alla lettera d);

f) designa le sedi per lo svolgimento del corso universitario dove già si attua la musicoterapia, presso le quali i corsisti possono svolgere pratica e tirocinio con supervisione;

g) definisce il profilo professionale del musicoterapeuta ed il relativo codice deontologico;

h) istituisce l'albo professionale dei musicoterapeuti.

Art. 15-quater.

(Corsi di specializzazione in musicoterapia)

1. I corsi di specializzazione in musicoterapia si articolano in:

a) corsi in musicoterapia didattica, con lo scopo di insegnare la pratica musicale;

b) corsi in musicoterapia di animazione, con lo scopo di introdurre la musica quale momento di accompagnamento nello svolgimento di attività libere o guidate, singole o di gruppo, in ambito riabilitativo e didattico;

c) corsi in musicoterapia polivalente, con lo scopo di utilizzare la musica come mezzo terapeutico nel trattamento di patologie di carattere psichico che interessino tutte le fasce di età;

d) corsi in musicoterapia clinica, con lo scopo di utilizzare la musica come mezzo a fini diagnostici e curativi.

2. I corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), della durata di tre anni, si svolgono presso i conservatori e le università pubbliche e private e, al termine di essi, viene rilasciato un titolo equivalente al diploma di laurea di 10 livello.

3. Costituiscono requisiti necessari ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), il possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale e di competenze musicali di base.

4. Il corso di cui al comma 1, lettera c), è riservato a coloro che siano in possesso del titolo di laurea in medicina con specializzazione in psichiatria, ha durata di due anni e si svolge presso i conservatori e le università pubbliche e private.

5. Il corso di cui al comma 1, lettera d), è equiparato ad un corso di specializzazione post laurea della durata di quattro anni ed è riservato a laureati in medicina ed in psicologia.

Art. 15-*quiriquies*.

(Norma transitoria)

1. In via transitoria e fino a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'iscrizione all'albo professionale dei musicoterapeuti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera h), di coloro che siano in grado di provare con idonea documentazione:

a) di aver svolto per almeno tre anni l'attività di musicoterapeuta presso istituzioni pubbliche e private e di essere in possesso del titolo di laurea in medicina o in psicologia;

b) di aver conseguito il diploma di musicoterapeuta a seguito della frequenza di corsi, presso scuole accreditate, della durata non inferiore a ottocento ore complessive di teoria e a centocinquanta ore di pratica».

Art. 16.

Art. 16

16.1

CENTINAIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «statale e paritaria».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 16, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015, a 250 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro, per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

16.11

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «docenza», aggiungere le seguenti: «le operazioni di gestione amministrativa, previdenziale e di mobilità del personale docente di ruolo,».

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire dall'anno scolastico 2016-2017 le operazioni del personale di ruolo devono avvenire esclusivamente tramite sistema informativo *on line*».

16.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «15 del decreto legge, n. 133», fino alla fine del periodo con le seguenti: «6 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Una sezione del portale è dedicata ad una *community network peer to peer* a disposizione di docenti, genitori e studenti che offre mezzi di comunicazione *on-line* tra cui *forum* di discussione *chat room* per la condivisione di esperienze educative finalizzate a connettere a livello nazionale le comunità educanti del territorio».

16.9

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «15 del decreto legge, n. 133», fino alla fine del periodo con le seguenti: «6 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

16.10

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Una sezione del portale è dedicata ad una *community network peer to peer* a disposizione di docenti, genitori e studenti che offre mezzi di comunicazione *on-line* tra cui *forum* di discussione *chat room* per la condivisione di esperienze educative finalizzate a connettere a livello nazionale le comunità educanti del territorio».

16.3

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Al fine di rafforzare l'autonomia scolastica, il decreto interministeriale adottato ai sensi del presente comma sarà emanato nel rispetto del principio di trasferimento, alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa, compreso il pagamento del personale docente e non docente, attraverso l'istituzione di una quota capitaria individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti, tenendo conto del costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, alla tipologia dell'istituto, alle caratteristiche del piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del presente provvedimento».

16.4

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di rafforzare l'autonomia scolastica, il decreto interministeriale adottato ai sensi del presente comma sarà emanato nel rispetto del principio di trasferimento, alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa, compreso il pagamento del personale docente e non docente, attraverso l'istituzione di una quota capitaria individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti, tenendo conto del costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, alla tipologia dell'istituto, alle caratteristiche del piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del presente provvedimento».

16.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di armonizzare la vigente legislazione con le norme contenute nella presente legge, saranno definiti precisi ambiti operativi e responsabilità del DSGA».

16.5

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Il comma 9 è soppresso.

Consequentemente, all'articolo 25 comma 3, le parole: «16, commi 6 e 9», sono sostituite con le seguenti: «16, comma 6».

16.6

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Sostituire il comma 9, lettera c), con il seguente:

«c) alla costituzione, in ciascuna istituzione scolastica, di un nucleo per l'autovalutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità della prestazione didattica erogata, presieduto dal dirigente scolastico, ai cui rilievi va data massima pubblicità. Esso è composto, nella scuola unitaria di base, dal dirigente scolastico, da due docenti, da due genitori e dal direttore dei servizi generali e amministrativi. Nelle scuole del secondo ciclo è composto dal dirigente scolastico, da due docenti, da due studenti designati dal consiglio dei docenti al proprio interno, e dal direttore dei servizi generali e amministrativi».

ASE="00000000"

16.7

DI BIAGIO

Al Capo IV, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. I riferimenti alle "istituzioni scolastiche" previste nel Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento", Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17 dicembre 2014, sono da intendersi relativi sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 legge 62 del 2000».

Art. 17

17.1

RICCHIUTI

Sopprime l'articolo.

17.2

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Sopprimere l'articolo.

17.3

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sostituire l'articolo 17, con il seguente:

«Art. 17. – (*Buono scuola*). – 1. Agli studenti iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori, paritarie che applicano una retta di iscrizione e frequenza, è riconosciuto un corrispettivo economico definito «buono scuola». L'ammontare del buono scuola è determinato in misura proporzionale alla fascia di Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) e in relazione all'ordine e grado di scuola frequentata, secondo i parametri previsti dalla tabella allegata.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore, della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

ISEE	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado
0 – 8.000	€ 700	€ 1.600	€ 2.000
8.001 – 16.000	€ 600	€ 1.300	€ 1.600
16.001 – 28.000	€ 450	€ 1.100	€ 1.400
28.001 – 38.000	€ 300	€ 1.000	€ 1.300

17.4

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Sostituire l'articolo 17, con il seguente:

«Art. 17. – (*buono scuola*). – Agli studenti iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori, paritarie che applicano una retta di iscrizione e frequenza, è riconosciuto un corrispettivo economico definito «buono scuola». L'ammontare del buono scuola è determinato in misura proporzionale alla fascia di Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) e in relazione all'ordine e grado di scuola frequentata, secondo i parametri previsti dalla seguente tabella».

ISEE	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado
0 – 8.000	€ 700	€ 1.600	€ 2.000
8.001 – 16.000	€ 600	€1.300	€ 1.600
16.001 – 28.000	€ 450	€ 1.100	€ 1.400
28.001 – 38.000	€ 300	€ 1.000	€ 1.300

17.5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 17. – 1. Sono stanziati 7,5 milioni per l'anno 2016, 15 milioni di euro per l'anno 2017, 20,8 milioni di euro per l'anno 2018, 13,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del fondo di istituto. Ai maggiori oneri del presente articolo si provvede quanto disposto dall'articolo 25».

17.6

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «in favore» con le seguenti: «a sostegno».

17.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole: «di tutti gli istituti» sono soppresse;
- 2) il comma 5 è soppresso.

17.8

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, sostituire le parole: «di tutti gli istituti» con le seguenti: «delle scuole statali o degli enti locali».

17.41

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVellini

Al comma 1, sostituire le parole: «di tutti gli istituti», con le seguenti: «degli istituti statali».

17.9

DI GIORGI, FAVERO

Al comma 1, sostituire le parole: «di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione», con le seguenti: «di tutte le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative del sistema nazionale di istruzione e formazione».

17.42

LAI

Al comma 1, sostituire le parole: «istituti del sistema nazionale di istruzione», con le parole: «istituzioni scolastiche e istituzioni formative del sistema nazionale di istruzione e formazione».

17.10

MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 1, sostituire le parole: «istituti del sistema nazionale di istruzione», con le seguenti: «istituzioni scolastiche e istituzioni formative del sistema nazionale di istruzione e formazione».

17.11

SANTINI, PARENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «istituti del sistema nazionale di istruzione», con le parole: «istituzioni scolastiche e istituzioni formative del sistema nazionale di istruzione e formazione».

17.12

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, sostituire le parole: «del sistema nazionale di istruzione», con le seguenti: «scolastici statali e delle scuole paritarie degli enti locali».

17.13

ELENA FERRARA, MARTINI, ZAVOLI, DI GIORGI, FASIOLO, MARCUCCI, IDEM

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «istruzione», inserire le seguenti: «per il sostegno dell'offerta formativa».

17.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «del sistema nazionale di istruzione», aggiungere la seguente: «statale».

17.15

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO, CATALFO

Al comma 1, dopo le parole: «del sistema nazionale di istruzione», aggiungere la parola: «statale».

17.16

MARTINI, ZAVOLI, FASIOLO, DI GIORGI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM

Al comma 1, al primo periodo, prima delle parole: «per la realizzazione di nuove strutture», inserire le seguenti: «ivi comprese le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», e, dopo le parole: «occupabilità degli studenti», inserire le seguenti: «, nonché per l'edilizia universitaria».

17.17

GUERRA, FORNARO, GATTI, GOTOR, LO GIUDICE, MANASSERO, PEGORER

Al comma 1, sopprimere le parole: «e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti».

17.18

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «l'occupabilità degli studenti», aggiungere le seguenti: «e per il trasporto gratuito degli studenti disabili nel percorso da casa a scuola e viceversa».

17.19

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, dopo le parole: «occupabilità degli studenti» inserire le seguenti: «e incentivino la prosecuzione degli studi».

17.20

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche non possono chiedere contributi volontari generalizzati alle famiglie all'atto dell'iscrizione ad inizio anno scolastico, ma solo per singole attività didattiche inserite nel Piano dell'offerta formativa extracurricolari o per singoli progetti. Le risorse economiche derivanti dal contributo volontario delle famiglie non possono essere utilizzate per l'acquisto di materiali di consumo e attrezzature didattiche».

17.21

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire la parola: «erogazioni» con la seguente: «concessioni».

17.22

GATTI, GUERRA

Al comma 2, sostituire le parole: «alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa» con le seguenti: «alle persone fisiche e agli enti non commerciali per erogazioni non eccedenti, annualmente, i 5.000 euro, ai soggetti titolari di reddito d'impresa per erogazioni non eccedenti, annualmente, i 50.000 euro».

17.23

MARIO MAURO

Al comma 2, sostituire la parola: «cumulabile» con la seguente: «conglobabile».

17.24

RICCHIUTI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque fino ad un importo massimo complessivo di 500 euro annui».

17.25

SIBILIA, GIRO

Al comma 3, sostituire le parole: «tre quote annuali di pari importo» con le parole: «cinque quote annuali di pari importo».

17.26

ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, ZAVOLI, DI GIORGI, MARCUCCI, FASIOLO

Al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le spese di cui al comma 1 sono ammesse in detrazione nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo di imposta».

17.27

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 4.

17.28

ELENA FERRARA, ZAVOLI, MARTINI, DI GIORGI, MARCUCCI, IDEM, FASIOLO

Sopprimere, il comma 4.

17.29

GOTOR, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, TOCCI

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare; devolvono il 50 per cento di tali erogazioni in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del comma 5 del presente articolo. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali provvedono altresì a dare pubblica comunicazione della destinazione e dell'utilizzo del restante 50 per cento delle erogazioni stesse rimaste nella loro disponibilità. Tale comunicazione avviene tramite il proprio *sito web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 30 novembre 2015, sono stabiliti i criteri di riparto delle disponibilità iscritte nel fondo che sono destinate alle istituzioni scolastiche presso le quali le erogazioni liberali di cui al comma 1 risultano inferiori a una soglia determinata per alunno, annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

17.31

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo. Le erogazioni in denaro che superano i detti limiti, sono versate in apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, per essere ripartite fra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in proporzione al numero di alunni iscritti».

17.40

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 5, sostituire le parole: «I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento» con le seguenti: «Le istituzioni scolastiche

e le istituzioni formative beneficiarie delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente rispettivamente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e alla Regione presso cui sono accreditate, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento».

17.32

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 5, sostituire le parole: «I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento», con le seguenti: «Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative beneficiarie delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente rispettivamente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e alla Regione presso cui sono accreditate, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento».

17.33

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «comunicano mensilmente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento» con le seguenti: «versano mensilmente il 50 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca in funzione di parametri che considerino anche il reddito medio procapite e il tasso di dispersione scolastico».

17.34

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, sostituire le parole: «comunicano mensilmente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento», con le seguenti: «versano mensilmente il 50 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca».

Consequentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le risorse di cui al precedente comma sono ripartite secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73».

17.35

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «comunicano mensilmente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento», con le seguenti: «versano mensilmente il 20 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca in funzione di parametri che considerino anche il reddito medio pro-capite e il tasso di dispersione scolastico».

17.36

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «comunicano», con la seguente: «versano».

Consequentemente, al medesimo periodo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di tale ammontare», aggiungere le seguenti: «e della quota successivamente ricevuta»;

b) sostituire le parole: «nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla destinazione delle erogazioni stesse e ne dà pubblicazione tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche tramite il proprio sito web istituzionale comunicano la destinazione delle risorse ricevute che è rinvenibile pure sul portale telematico del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca».

17.37

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È vietata, pena la revoca del credito d'imposta di cui al precedente comma 1, ogni forma di comunicazione in merito all'erogazione liberale di cui al presente articolo che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere l'attività d'impresa o la professione svolta dal soggetto erogante nonché per il perseguimento di uno scopo di lucro».

17.38

LO GIUDICE, GOTOR, MANASSERO, PEGORER, MARTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, entro tre mesi dal loro versamento, versano il 20 per cento delle stesse in un fondo di perequazione da istituirsi presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Il suddetto fondo è ripartito annualmente tra gli istituti scolastici che abbiano beneficiato di erogazioni in una misura inferiore ad una soglia per alunno determinata annualmente con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca».

17.39

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Sopprimere gli articoli 17 e 18.

Conseguentemente al comma 3 dell'articolo 25, sopprimere le parole: «nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro, per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

17.0.1

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Dopo l'**articolo 17**, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Cinque per mille)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*novies*, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione";

b) al comma 4-*duodecies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le istituzioni scolastiche di cui al comma 4-*novies*, lettera e-*bis*), sono incluse di diritto tra i soggetti ammessi al riparto";

c) dopo il comma 4-*quaterdecies* è inserito il seguente:

"4-*quaterdecies*. 1. In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soggetti di cui al comma 4-*novies*, lettera e-*bis*), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 30 novembre 2016, destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 30 novembre 2016, sono stabiliti i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche in misura proporzionale alle scelte espresse, nel limite dell'80 per cento delle disponibilità iscritte nel fondo. La rimanente quota parte del 20 per cento del predetto fondo è destinata alle istituzioni scolastiche presso le quali l'attribuzione effettuata ai sensi del periodo precedente determina un'assegnazione per alunno inferiore a una soglia determinata annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016».

Art. 18

18.1

RICCHIUTI

Sopprimerlo.

18.2

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Sopprimere l'articolo.

18.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO

Sopprimerlo.

18.4

BUEMI

L'articolo 18 è soppresso.

18.5

TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Sostituirlo col seguente: «Art.18 – (Rifinanziamento delle borse di studio) – 1. Le borse di studio di cui ai commi 9,10,11 e12 dell'articolo 1 della legge n.62/2000 sono rifinanziate per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente con 132,2 e 75,5 milioni.

La copertura è quella già prevista per la versione dell'articolo 18 emendata»

18.6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituirlo con il seguente: «Art. 18. - 1. Sono stanziati 116 milioni di euro per l'anno 2016 e 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 della legge 10 marzo 2000, n. 62».

18.7

TOCCI, DIRINDIN

RITIRATO

Sostituirlo con il seguente: «Art. 18 – (Rifinanziamento delle borse di studio) – 1. Le borse di studio di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge n.62/2000 sono rifinanziate per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente con 132,2 e 75,5 milioni di euro».

18.8

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

«*e-bis*) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente nell'anno in cui ha effettuato la spesa non sia superiore a 22.000 euro. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il tetto massimo di spesa per alunno o studente. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera, non deve derivare una maggior onere finanziario a carico dello Stato superiore 66.400.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera *i-octies*), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera».

18.9

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, sostituire la lettera e-bis) con il seguente:

«*e-bis*) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente nell'anno in cui ha effettuato la spesa non sia superiore a 11.000 euro. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il tetto massimo di spesa per alunno o studente. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera, non deve derivare una maggior onere finanziario a carico dello Stato superiore 66.400.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera *i-octies*), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera».

18.10

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 1, il capoverso «e-bis)», è sostituito dal seguente:

«*e-bis.* le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche statali e i contributi deliberati dal Consiglio d'istituto delle Scuole statali di ogni ordine e grado per l'ampliamento dell'offerta formativa, cui viene riconosciuta la totale detraibilità fiscale».

Consequentemente dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma *3-quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma *3-ter*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1,5 miliardi a decorrere dal 2016.

3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-ter* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-ter* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma *3-ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi *3-quater* e *3-quinquies*, il Governo si avvale, del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare, la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

18.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

«*e-bis)* Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche statali e degli enti locali e i contributi deliberati dal Consiglio d'istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado, per l'ampliamento dell'offerta formativa vengono riconosciute totali detraibilità fiscali».

18.12

GOTOR, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, TOCCI

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire il primo periodo con il seguente: «le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, e della scuola secondaria di secondo grado statale, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.».

18.13

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione», con le seguenti: «le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione».

18.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «e-bis)», dopo la parola: «scuole» inserire le seguenti: «statali e paritarie,».

Conseguentemente, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I beneficiari della detrazione sono individuati con i criteri stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62;».

18.15

MINEO, TOCCI, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo la parola: «scuole» inserire le seguenti: «statali e paritarie».

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «I beneficiari della detrazione sono individuati con i criteri stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62».

18.16

TOCCI

RITIRATO

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo la parola: «scuole» inserire le seguenti: «statali e paritarie».

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «I beneficiari della detrazione sono individuati con i criteri stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62».

18.17

LO GIUDICE, GOTOR, GUERRA, MANASSERO, PEGORER

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sopprimere le seguenti parole: «del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni».

18.18

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, capoverso «e-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «del primo ciclo d'istruzione»;

b) sopprimere le parole: «del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni»;

c) sostituire le parole: «per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente», con le seguenti: «per un importo annuo non superiore a 600 euro per alunno o studente, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente non sia superiore a 11.000 euro».

18.19

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, capoverso «e-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «del primo ciclo d'istruzione»;

b) sopprimere le parole: «del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni»;

c) sostituire le parole: «per un importo annuo non superiore a 560 euro per alunno o studente», *con le seguenti:* «per un importo annuo non superiore a 600 euro per alunno o studente, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente non sia superiore a 22.000 euro».

18.20

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, capoverso «e-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «del primo ciclo d'istruzione»;

b) sopprimere le parole: «del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni»;

c) sostituire le parole: «400 euro», *con le seguenti:* «550 euro».

18.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «del sistema nazionale di istruzione», con le seguenti: «statali e paritarie degli enti locali».

18.22

CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «e-bis)», dopo le parole: «di istruzione», inserire le seguenti: «e percorsi di formazione professionale».

18.23

LO GIUDICE, GUERRA, MANASSERO, PEGORER

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sopprimere le seguenti parole: «e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,».

18.24

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sopprimere le parole: «e della scuola secondaria di secondo grado».

18.25

MANCUSO, CHIAVAROLI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «400 euro per alunno e studente», con le seguenti: «4.000 euro per alunno o studente».

18.26

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «400 euro per alunno o studente», con le seguenti: «4.000 euro per alunno o studente».

18.27

CHIAVAROLI, BIANCONI, MANCUSO, GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 1, capoverso «e-bis)» sostituire le parole: «400 euro per alunno e studente» con le seguenti: «4.000 euro per alunno o studente».

18.28

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 4.000 euro per alunno o studente».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori

maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

18.29

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 1, lettera «e-bis» sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 4.000 euro per alunno o studente».

18.30

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 3.000 euro per alunno o studente».

Consequentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 220 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

18.31

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 2.000 euro per alunno o studente».

Consequentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale dell'compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di, effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

18.32

CHIAVAROLI, BIANCONI, MANCUSO, GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 1, capoverso «e-bis)» sostituire le parole: «400 euro per alunno e studente» con le seguenti: «2.000 euro per alunno o studente».

18.33

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 400 euro per alunno o studente, aumentato del doppio per ogni anno successivo di frequenza scolastica».

Consequentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per, le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

18.34

VICECONTE, GIUSEPPE ESPOSITO, ANITORI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «a 400 euro» con le seguenti: «a 1000 euro».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18.35

CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «400 euro» con le seguenti: «1.000 euro».

18.36

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 1, capoverso «e-bis)» sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 1.000 euro per alunno o studente».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

18.37

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, capoverso «e-bis)», dopo le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» aggiungere le seguenti: «se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, ovvero a 250 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 24.000 euro».

18.38

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sopprimere le parole: «del primo ciclo d'istruzione».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» aggiungere le seguenti: «, se il reddito complessivo non superiore a 35.000 euro ed il nucleo familiare non è inferiore a 3 componenti».

18.39

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «e-bis)» dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «, che accolgano gratuitamente alunni in disagiate condizioni sociali e somministrino ad essi la refezione scolastica gratuita, ai sensi dell'articolo 339, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

18.40

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 1, capoverso «e-bis)», dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e formative».

18.41

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 1, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche» ovunque ricorrano aggiungere le seguenti: «e formative».

18.42

SCAVONE

Al comma I, capoverso «e-bis)», secondo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» inserire le seguenti: «statali e paritarie».

18.43

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI, CAMPANELLA, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «e-bis)», aggiungere, infine, il seguente periodo: «I beneficiari della detrazione sono individuati con i decreti stabiliti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, n. 106 di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62».

18.44

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, capoverso «e-bis)», aggiungere, infine, il seguente periodo: «La detrazione di cui alla presente lettera spetta nei soli casi in cui nel comune di residenza del contribuente non siano istituite scuole statali ovvero, laddove istituite, nei casi di comprovata carenza di posti disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni nei quali non risultano istituite scuole dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione statali nonché i comuni che versano in una situazione di comprovata carenza di posti disponibili».

18.45

MARTINI, ZAVOLI, DI GIORGI, MARCUCCI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e) è inserita la lettera e-bis)».

18.46

RUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all'*international School of Trieste*, di cui all'articolo 393, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.47

ANITORI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Parlamento dispone annualmente con legge di stabilità l'aumento della quota detraibile di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

18.48

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 15, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e*) è inserita la lettera *e-bis*)».

18.49

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 15, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e*) è inserita la lettera *e-bis*)».

18.50

CHIAVAROLI, BIANCONI, MANCUSO, GIUSEPPE ESPOSITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 15, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente *e bis*)».

18.51

MANCUSO, CHIAVAROLI, BIANCONI, ANITORI, DI GIACOMO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*). All'articolo 15, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e*) è inserita la lettera *e-bis*)».

18.52

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

«1-*bis*). All'articolo 15, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e*) è inserita la lettera *e-bis*)».

18.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo l'**articolo 18** aggiungere il seguente:

«**Art. 18-*bis***.

(Spese per l'istruzione scolastica ed universitaria)

1. La somma delle autorizzazioni di spesa per le missioni 22 - "Istruzione scolastica" e 23 - "Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria" sono incrementate gradualmente nell'arco di un decennio fino al raggiungimento di una somma pari ad una percentuale del prodotto interno lordo pari alla media delle risorse destinate alle stesse finalità da parte dei Paesi dell'Unione europea espresse in termini di percentuali del PIL».

18.0.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, CAMPANELLA, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Dopo l'**articolo 18**, aggiungere il seguente:

«**Art. 18-*bis***

(Spese per l'istruzione scolastica ed universitaria)

1. Lo Stato assicura al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025».

18.0.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MOLINARI

Dopo l'**articolo 18**, aggiungere il seguente:

«**Art. 18-*bis***.

(Denominazione del Ministero della pubblica istruzione).

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è denominato ministero della Pubblica istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 19

19.1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimerlo.

19.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 19.

(Scuole sicure)

1. Per la realizzazione del progetto «scuole sicure» e nell'ambito del piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, di cui all'articolo 19, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 18, comma 8 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018».

19.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, dopo le parole: «dell'efficienza energetica» inserire le seguenti: «della compatibilità con il paesaggio circostante».

19.4

VICECONTE, GIUSEPPE ESPOSITO, ANITORI, CHIAVAROLI, BIANCONI, DI GIACOMO

Al comma 1, dopo le parole: «strutturale e antisismica» aggiungere le seguenti: «in riferimento all'accessibilità da parte di portatori di handicap»

19.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «dall'apertura al territorio» inserire le seguenti: «nonché al fine di contrastare i rischi derivanti dalla presenza di amianto, avviando lavori di totale bonifica dei manufatti».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «sul proprio territorio» inserire le seguenti «tra i quali devono necessariamente essere ricompresi gli interventi di bonifica dall'amianto»

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata l'utilizzazione di quota parte, pari a 150 milioni nel triennio 2015-2017 per la realizzazione di nuovi e moderni edifici scolastici, e pari a 150 milioni, a valere nel medesimo triennio 2015-2017, per la messa in sicurezza e la bonifica dall'amianto degli edifici scolastici, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «i progetti sono valutati» inserire le seguenti: «e vengono scelti prioritariamente quelli relativi ad interventi di bonifica dall'amianto»

sostituire la rubrica con la seguente: (Scuole innovative ed interventi per contrastate i rischi derivanti dalla presenza di amianto).

19.6

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1 sostituire le parole: «dall'apertura al territorio» con le seguenti: «sulla base della più ampia fruizione della struttura scolastica nel territorio».

19.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «presso la presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «nonché due rappresentanti di Anci e Upi»

19.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. La commissione di cui al comma 1 trasmette i progetti selezionati al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento all'ente locale di riferimento per la realizzazione dell'edificio.

19.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate e nel rispetto delle norme tecniche per l'edilizia scolastica, gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla commissione di cui al comma 1, che seleziona le migliori proposte anche in termini di apertura della scuola al territorio e le trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio».

19.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È prevista la possibilità di riscatto dell'immobile da parte dell'ente locale secondo modalità agevolate da definire con INAIL.

19.11

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Nell'ambito della valutazione delle soluzioni progettuali di scuole altamente innovative di cui al comma 1, sono considerati a titolo preferenziale i progetti che prevedano:

- a) facilità di collegamento delle scuole attraverso collegamenti ciclo-pedonali;
- b) la realizzazione degli edifici scolastici in aree di smesse o che comunque non comportino ulteriore consumo di suolo;
- c) l'individuazione di spazi verdi a disposizione degli edifici scolastici;
- d) la collocazione di barriere, anche naturali per mitigare gli effetti delle fonti di inquinamento, comprese le emissioni sonore».

19.12

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, ai sensi del presente articolo gli enti locali interessati presentano progetti per la realizzazione di nuove scuole alla rispettiva regione che seleziona le migliori proposte anche in termini di necessità territoriali, sociali e di apertura della scuola al territorio. Le Regioni trasmettono tali proposte individuate al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dei nuovi edifici garantendo almeno un intervento per regione».

19.13

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 4, dopo, le parole: «commissione di esperti» inserire le seguenti: «in cui siano garantite anche competenze nell'ambito delle scienze pedagogiche».

19.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 6, sostituire la parola: «300» con la seguente: «150».

Consequentemente al medesimo comma sostituire le parole: "di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018" con le seguenti: "di euro 1.5 milioni per l'anno 2016, di euro 3 milioni per l'anno 2017 e di euro 4.5 milioni a decorrere dall'anno 2018".

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. La restante quota delle risorse di cui all'articolo 18 comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, viene destinata, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ad interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con riferimento a quelli in cui è stata censita la presenza di amianto".

sostituire la rubrica con la seguente: (Scuole innovative ed interventi per contrastare i rischi derivanti dalla presenza di amianto).

19.15

LO GIUDICE, GUERRA, MANASSERO, PEGORER, MARTINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di potenziare l'utilizzo delle risorse dai proventi dall'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinati dai contribuenti allo Stato per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri pone in essere, attraverso canali radiotelevisivi, carta stampata, affissioni murali e rete *internet*, specifiche campagne di informazione e promozione per la destinazione allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

19.16

MARTINI, ZAVOLI, DI GIORGI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, FASIOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

19.0.1

DI BIAGIO

Dopo l'**articolo 19**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. L'articolo 1, comma 8, della legge n. 62 del 2000 va interpretato nel senso che il regime fiscale Onlus di cui all'articolo 10 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997 e ss.mm.ii. è applicabile ai soggetti senza fine di lucro che gestiscono scuole paritarie, a prescindere dal possesso del requisito di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 460 del 1997, come precisato dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 10».

19.0.2

DI BIAGIO

Dopo l'**articolo 19**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. All'articolo 59 comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 446, del 1997 aggiungere: «fatto salvo il caso di concessione in comodato gratuito dell'immobile da un ente non commerciale ad altro ente non commerciale».

19.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'**articolo 19**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis decreto-legge n. 248 del 2007 convertito nella legge n. 31, del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».

19.0.4

DI BIAGIO

Dopo l'**articolo 19**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. La esenzione dall'imposta di cui all'articolo 7 comma 1 lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 si applica anche alle ONLUS di diritto ex articolo 10 comma 8 decreto legislativo 460 del 1997».

19.0.5

DI BIAGIO

Dopo l'**articolo 19**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n.223 del 1984 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: "Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui a all'articolo

1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio».

Art. 20

20.1

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di garantire una più celere manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, il dirigente scolastico può disporre autonomamente l'esecuzione di piccole opere di ordinaria manutenzione degli edifici, senza il coinvolgimento dell'amministrazione competente, utilizzando le risorse a disposizione dell'istituzione scolastica e previste dalla legislazione vigente».

20.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'Osservatorio per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 6, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è integrato nella propria composizione dalla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

20.3

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di programmazione degli interventi».

20.4

DI GIORGI, FAVERO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La composizione dell'Osservatorio è integrata con» con le seguenti: «L'Osservatorio può prevedere, in base ai temi affrontati,».

20.5

DI GIORGI, FASIOLO, MARCUCCI, IDEM, ELENA FERRARA, MARTINI, ZAVOLI, FAVERO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La composizione dell'Osservatorio è integrata con» con le seguenti: «Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche tematiche,».

20.6

DI GIORGI, ELENA FERRARA, MARTINI, ZAVOLI, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, FASIOLO, FAVERO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La composizione dell'Osservatorio è integrata con» con le seguenti: «Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche tematiche,».

20.7

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è integrata con la partecipazione delle organizzazioni civiche» inserire le seguenti: «e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche nazionali e locali».

20.8

DI GIORGI, FAVERO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è aggiornata annualmente» inserire le seguenti: «sulla base degli stessi criteri utilizzati per la programmazione triennale».

20.9

MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, ZAVOLI, DI GIORGI, FASIOLO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è aggiornata annualmente» inserire le seguenti: «sulla base degli stessi criteri utilizzati per la programmazione triennale».

20.10

MARCUCCI, FASIOLO, DI GIORGI, IDEM, ELENA FERRARA, MARTINI, ZAVOLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è aggiornata annualmente» inserire le seguenti: «sulla base degli stessi criteri utilizzati per la programmazione triennale».

20.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, BENCINI, MOLINARI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 2, dopo le parole: «legge 17 dicembre 2012, n. 221, » sopprimere la parola: «anche».

20.12

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: «anche».

20.13

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, BENCINI, MOLINARI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

20.14

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «conto dei dati» con le seguenti: «in debito conto i dati».

20.15

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, BENCINI, MOLINARI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica», inserire le seguenti: «e previa integrazione e aggiornamento del Piano da parte delle regioni, entro il 31 dicembre 2015, sulla base delle richieste degli enti locali e conseguente verifica da parte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica della omogenea distribuzione territoriale degli interventi per scuole di ogni ordine e grado».

20.16

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica» inserire le seguenti: «, che dovrà contemplare fra gli altri anche gli edifici che costituiscono la sede delle Istituzioni dell'Alta Formazione musicale e coreutica (AFAM), ».

20.17

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica» inserire le seguenti: «la quale cura il coinvolgimento e la partecipazione degli istituti scolastici e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche».

20.18

CASTALDI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «sicurezza degli edifici scolastici» inserire le seguenti: «anche in relazione a quelli in cui è stata censita la presenza di amianto».

20.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole: «le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle», inserire le seguenti: «derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 2-*bis* e quelle»;

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, è autorizza la spesa di 582 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello Stato di previsione del Ministero della Difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari", spese per costruzione e acquisizioni di impianti e sistemi (capitolo 7120) a valere sulle risorse destinate all'acquisto degli aerei da caccia denominati F35.

20.20

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole: «le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle», inserire le seguenti: «derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 2-*bis* e quelle»;

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-*bis*. In aggiunta alle somme già assegnate, è autorizza la spesa di 582 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello Stato di previsione del Ministero della Difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma

"Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari", spese per costruzione e acquisizioni di impianti e sistemi (capitolo 7120) a valere sulle risorse destinate all'acquisto degli aerei da caccia denominati F35.

20.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, dopo le parole: «le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle», inserire le seguenti: «derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 2-bis e quelle».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari al 50 per cento delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'ammontare esatto di tale quota parte. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti».

20.22

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «alla quota» con le seguenti: «ad una percentuale fissa, non inferiore al 10 per cento della quota».

20.23

DI GIORGI, FASIOLO, MARTINI, ZAVOLI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Capo del Dipartimento della protezione civile,».

20.24

MARTINI, FASIOLO, DI GIORGI, MARCUCCI, IDEM, ELENA FERRARA, ZAVOLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Capo del Dipartimento della protezione civile,».

20.25

DI GIORGI, FAVERO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.».

20.26

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «A tali fini i poteri derogatori», inserire la seguente: «esclusivamente».

20.27

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nelle Regioni in cui non sono ancora stati istituiti gli organi che sostituiscono le soppresse Province, nelle more del completamento delle procedure previste, le amministrazioni regionali avocano a sé le funzioni degli enti locali soppressi in materia di edilizia scolastica».

20.28

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica».

20.29

FUCKSIA

Al comma 5, dopo le parole: «PON FESR», inserire le seguenti: «e PON FSE».

20.30

IDEM, ELENA FERRARA, FASIOLO, DI GIORGI, MARCUCCI, MARTINI, ZAVOLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 616-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "di secondo livello" sono soppresse».

20.31

MARCUCCI, IDEM, ELENA FERRARA, ZAVOLI, MARTINI, DI GIORGI, FASIOLO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 616-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "di secondo livello" sono soppresse».

20.32

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per l'anno 2015, le Province e le Città metropolitane escludono dal computo di cui al comma 3, articolo 31, legge n. 183 del 2011 le spese in conto capitale sostenute o da sostenere entro il 31.12.15 relative ad interventi su edifici scolastici. A partire dal 2016 le spese di investimento per l'edilizia scolastica sono escluse dal pareggio di bilancio».

20.33

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «è ridotta» fino alla fine del comma con le parole: «è eliminata».

20.34

DI GIORGI, FAVERO

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015» con le seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) al sesto periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015».

20.35

DI GIORGI, FAVERO

Al comma 7, apportare le seguenti ,modificazioni:

a) al terzo periodo, prima delle parole: «versate all'entrata dello Stato» inserire le seguenti: «revocate e»;

b) al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «non avviati e»;

c) al quarto periodo, dopo le parole: «Cassa depositi prestiti S.p.a.» inserire le seguenti: «o presso il Ministero delle Infrastrutture».

20.36

DI GIORGI, FAVERO

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti» con le seguenti: «e per i quali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non sia pervenuta dagli Enti beneficiari al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la comunicazione di aggiudicazione provvisoria dei lavori,».

20.37

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 10, capoverso 2-*octies*, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «limitatamente alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e all'adeguamento degli stessi alla normativa antisismica».

20.38

DI GIORGI, FAVERO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative rispetto alle voci che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara";

b) all'articolo 88 sono aggiunti i seguenti commi:

1) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Il termine di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque giorni per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Il termine di cui al comma precedente non può essere inferiore a tre giorni per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."».

20.39

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Nella predisposizione delle gare di appalto aventi ad oggetto interventi di edilizia scolastica, l'ente aggiudicatore non può prevedere ribassi d'asta superiori al 15 per cento dell'importo dell'appalto stabilito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

20.40

DI GIORGI, FAVERO

Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e al comma 2 del medesimo articolo 10 dopo le parole: "effettuati dalle Regioni," sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso la delegazione di pagamento,"».

20.41

ELENA FERRARA, FASIOLO, DI GIORGI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e al comma 2 del medesimo articolo 10 dopo le parole: "effettuati dalle Regioni," sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso la delegazione di pagamento,"».

20.42

ELENA FERRARA, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI, DI GIORGI, FASIOLO

Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e al comma 2 del medesimo articolo 10 dopo le parole: "effettuati dalle Regioni," sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso la delegazione di pagamento,"».

20.43

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Presso l'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui al comma 1, è istituita un'apposita Anagrafe dell'edilizia scolastica, con il fine di monitorare, catalogare e classificare tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio italiano, compresi quelli adibiti a sede di Istituti dell'Alta Formazione musicale e coreutica (AFAM)"».

20.0.1

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Interventi in materia di strutture educative)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, su tutto il territorio nazionale e garantire l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica, le misure in materia di costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici e delle strutture, sono estese anche alle istituzioni formative accreditate che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, anche ,con riferimento al potenziamento dei laboratori per garantire l'evoluzione didattica e tecnologica di tali percorsi».

20.0.2

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Interventi in materia di strutture educative)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, su tutto il territorio nazionale e garantire l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica, le misure in materia di costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici e delle strutture, sono estese anche alle istituzioni formative accreditate che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, anche con riferimento al potenziamento dei laboratori per garantire l'evoluzione didattica e tecnologica di tali percorsi».

Art. 21

21.1

DI GIORGI, FAVERO

Al comma 1, dopo le parole: «indagini diagnostiche», inserire le seguenti: «degli elementi non strutturali» .

Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «indagini diagnostiche», *aggiungere le seguenti:* «sugli elementi non strutturali dei solai»;

b) *sopprimere le parole:* «di cui al comma 1 e di quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 ai sensi dell'intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sottoscritta il 28 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2009, previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca».

c) *sostituire le parole:* «possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12» *con le seguenti:* «possono essere inseriti nell'aggiornamento della graduatoria di cui all'articolo 21, comma 2».

21.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, BIGNAMI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «anche attraverso» fino a: «enti locali proprietari».

21.3

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, che deve essere potenziata mediante il diretto coinvolgimento anche degli istituti scolastici e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche» .

21.4

MARTINI, ZAVOLI, DI GIORGI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, FASIOLO

Al comma 3, sopprimere le parole: «di cui al comma 1 e di quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 ai sensi dell'intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sottoscritta il 28 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2009, previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,».

21.5

MARTINI, ELENA FERRARA, FASIOLO, DI GIORGI, MARCUCCI, IDEM, ZAVOLI, PAGLIARI

Al comma 3, le parole: «di cui al comma 1 e di quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 ai sensi dell'intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sottoscritta il 28 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2009, previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,».

21.0.1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti i seguenti:

4-*ter*. Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, alla conclusione di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 a cui devono essere allegate le atte stazioni relative a:

a) i dati relativi ai coordinatori delle attività educative e didattiche e ai docenti;

b) il numero delle sezioni, delle classi, degli alunni frequentanti e il numero di titoli di studio rilasciati divisi per tipologia, il numero di titoli di studio rilasciati a candidati privatisti;

c) la composizione degli organi collegiali;

d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF) che deve essere conservato agli atti della scuola;

e) le quietanze del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, l'ufficio scolastico regionale revoca il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico immediatamente successivo.

4-*quater*. Gli uffici scolastici regionali competenti effettuano, presso tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore ad un anno, sulla base di un apposito piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV). Ogni ufficio scolastico regionale predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Il piano è il documento in cui sono programmati i tempi e indicate le modalità delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Al dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiunti va alla retribuzione ordinaria, a partire dall'anno retributivo di riferimento e per i due anni successivi, qualora non venga predisposto il PARV entro il 30 settembre di ogni anno. Ferma restando la periodicità non superiore a un anno, le verifiche sono effettuate ogni volta che l'ufficio scolastico regionale competente le ritenga opportune o necessarie anche a seguito di segnalazioni.

4-*quinquies*. Nel caso in cui l'ufficio scolastico regionale accerti l'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati di cui al comma 4 del presente articolo o riscontri la non veridicità delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4-*ter* del presente articolo, la parità è revocata a partire dall'anno scolastico successivo per un periodo complessivo di 5 anni».

21.0.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali»;

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"i) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante".

2. Dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti i seguenti: .

"4-ter. Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, alla conclusione di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 a cui devono essere allegati le atteste stazioni relative a:

- a) i dati relativi ai coordinatori delle attività educative e didattiche e ai docenti; ,
- b) il numero delle sezioni, delle classi, degli alunni frequentanti e il numero di titoli di studio rilasciati divisi per tipologia, il numero di titoli di studio rilasciati a candidati privatisti;
- c) la composizione degli organi collegiali;
- d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF) che deve essere conservato agli atti della scuola;
- e) le quietanze del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, l'ufficio scolastico regionale revoca il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico immediatamente successivo.

4-quater. Gli uffici scolastici regionali competenti effettuano, presso tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore ad un anno, sulla base di un apposito piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV). Ogni ufficio scolastico regionale predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Il piano è il documento in cui sono programmati i tempi e indicate le modalità delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Al dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, a partire dall'anno retributivo di riferimento e per i due anni successivi, qualora non venga predisposto il PARV entro il 30 settembre di ogni anno. Ferma restando la periodicità non superiore a un anno, le verifiche sono effettuate ogni volta che l'ufficio scolastico regionale competente le ritenga opportune o necessarie anche a seguito di segnalazioni.

4-quinquies. Nel caso in cui l'ufficio scolastico regionale accerti l'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati di cui al comma 4 del presente articolo o riscontri la non veridicità delle atteste stazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4-ter del presente articolo, la parità è revocata a partire dall'anno scolastico successivo per un periodo complessivo di 5 anni.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto il seguente: "5-bis le scuole paritarie hanno l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente da inserire nel proprio organico, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa, dalle graduatorie degli istituti della provincia in cui è ubicata la sede scolastica"».

21.0.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Obbligo di residenza nel comune in cui si sostiene l'esame di maturità)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto il seguente: "2-bis. Il candidato privatista agli esami di idoneità e maturità sostiene le relative prove presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza di tali istituzioni del medesimo indirizzo di studio prescelto, nel comune di residenza il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio nella provincia di residenza, il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella regione di residenza e, infine, nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio anche nella regione di residenza, il candidato sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato privatista presenta la domanda di ammissione agli esami di maturità, non può accogliere un numero di candidati privatisti superiore al venti per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima"».

21.0.4

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

«**Art. 21-bis.**

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000, n. 62, è così riformulato: "Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché la modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo"».

21.0.5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto il seguente: "5-bis. le scuole paritarie hanno l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente da inserire nel proprio organico, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa, dalle graduatorie degli istituti della provincia in cui è ubicata la sede scolastica"».

21.0.6

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali";

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "i) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante"».

Art. 22

22.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

22.2

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

22.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere l'articolo.

22.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 1.

22.5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge».

Consequentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.»;

c) sopprimere il comma 5.

22.6

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge».

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione».

c) sopprimere il comma 5.

22.7

BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione».

22.8

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «in accordo con il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione».

22.9

VICECONTE, GIUSEPPE ESPOSITO, ANITORI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 1, dopo le parole: «entro diciotto mesi» inserire le seguenti: «ad eccezione della lettera f) del comma 2, i cui termini sono ridotti a dodici mesi».

22.10

SIBILIA, GIRO

Al comma 2, sostituire le parole: «dei principi» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «delle competenze di cui all'articolo 117 della costituzione».

22.11

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Al comma 2, lettera a), premettere le seguenti:

«a0) adozione dello «Statuto del Discente», ispirato ai seguenti principi:

1) i discenti hanno diritto ad una prestazione didattica secondo gli standard di qualità e di quantità definiti, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, in rapporto al tipo di scuola frequentato. Ogni attività progettuale e di insegnamento è svolta in attuazione dei diritti di cui il discente è titolare. La garanzia del diritto inviolabile alla propria diversità è posta a fondamento dell'attuazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione. Ogni istituzione scolastica, nell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, in rapporto a particolari tipi di diversità accertata, è tenuta a definire modelli organizzativi di prestazione didattica in attuazione di tale diritto;

2) a ciascun discente, titolare del diritto inviolabile alla libertà di apprendimento, è riconosciuto il diritto alla propria libertà di pensiero, di parola e di critica, nell'ambito di un confronto attivo e responsabile con chi rappresenta l'istituzione scolastica e in rapporto alle finalità della stessa. Ciò al fine di assicurare al discente la partecipazione ai processi formativi e l'instaurazione del metodo democratico nella scuola;

3) ai discenti del secondo ciclo di istruzione sono riconosciuti spazi di aggregazione, per fini culturali e di sport, consonanti con le finalità del sistema nazionale di istruzione e il diritto di assemblea, come momenti significativi di partecipazione attiva e responsabile alla vita e alle specifiche attività della propria comunità scolastica;

4) ai discenti stranieri è garantita e tutelata la propria diversità culturale e religiosa, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato. Nei loro confronti vanno attuate iniziative di accoglienza e di attività interculturali;

5) in ogni istituzione scolastica del secondo ciclo è istituito il consiglio dei discenti che dura in carica un anno, composto da nove membri in rappresentanza delle classi che compongono il corso di studi. Il consiglio elegge, tra i propri membri, il coordinatore. Il consiglio dei discenti esprime proposte al dirigente scolastico e agli organi collegiali in ordine alla partecipazione dei medesimi alla vita della comunità scolastica e ad iniziative riguardanti l'attività didattica. È compito del dirigente scolastico e dei docenti fornire una costante informazione ai discenti sui contenuti e sulle finalità del piano dell'offerta formativa e sui risultati da conseguire. Ciascun discente ha diritto di essere adeguatamente informato sui criteri adottati per la propria valutazione;

6) la componente genitori delle istituzioni scolastiche ha titolo a presentare alle medesime istituzioni motivate proposte in tema di attività didattica relativa a particolari bisogni formativi dei discenti. Gli organismi destinatari delle proposte devono pronunciarsi motivatamente sulle stesse e, in caso di accoglimento, devono predisporre i relativi piani di attività;

7) enti e associazioni hanno titolo a presentare proprie proposte agli stessi organismi di cui alla precedente lettera f) del presente articolo e per le stesse materie, al fine di garantire ogni utile apporto propositivo e progettuale in ordine al perseguimento delle finalità del sistema nazionale di istruzione, in aderenza ai reali bisogni formativi da soddisfare;

8) i doveri che fanno capo ai discenti attengono, in rapporto all'età, a comportamenti coerenti con le finalità del sistema nazionale di istruzione e delle istituzioni scolastiche, in termini di rispetto di sé e degli altri, dell'istituzione di appartenenza, delle leggi dello Stato, al fine di acquisire la consapevolezza che, senza l'adempimento dei propri e degli altrui doveri, non risulta possibile la piena fruizione dei propri e degli altrui diritti;

9) i doveri che fanno capo ai discenti sono individuati in rapporto all'età e all'ordine di scuola frequentato, tenendo conto, altresì, del grado di autonomia di giudizio generalmente acquisito nella fascia di età presa in considerazione;

10) Il potere disciplinare nei confronti dei discenti ha per fine di garantire – attraverso il perseguimento delle finalità del sistema nazionale di istruzione – l'integrità della prestazione didattica. Esso consiste in un potere di vigilanza atto a consentire l'adempimento dei compiti spettanti a ciascuno di essi;

11) l'individuazione dei doveri dei discenti deve tenere conto che il loro adempimento, correlato all'esercizio dei diritti, costituisce una delle condizioni per il libero e pieno sviluppo della persona e per l'instaurazione del metodo democratico all'interno della comunità scolastica;

12) le sanzioni disciplinari, applicabili ai discenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni, sono irrogate dal dirigente scolastico sentito il consiglio di classe;

13) le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni sono irrogate da una commissione composta dal dirigente scolastico che la presiede, da due docenti con contratto a tempo indeterminato, eletti dal collegio dei docenti e da due studenti designati dal consiglio dei discenti tra i propri membri che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Nelle scuole secondarie di primo grado la componente dei discenti è sostituita da due genitori eletti dalla relativa assemblea. I provvedimenti adottati in materia di sanzioni disciplinari sono definitivi;

14) ogni sanzione disciplinare è proporzionata all'infrazione commessa. A richiesta del discente sanzionato o, nel caso di discenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, a richiesta dei genitori, la sanzione può essere convertita nello svolgimento di attività confacenti al ripristino della turbativa arrecata alla comunità scolastica;

15) con proprio regolamento ogni istituzione scolastica definisce le sanzioni disciplinari applicabili, graduandole, tenendo conto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nel presente

articolo. Per i discenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, spetta al collegio dei docenti definire adeguati criteri di intervento nell'area della disciplina sentiti i genitori e il consiglio di gestione;

a01) adozione dello statuto del docente, ispirato ai seguenti principi:

1. l'esercizio professionale della funzione docente e della libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità del sistema nazionale di istruzione si sostanzia prioritariamente nella rilevazione della domanda, soggettiva e oggettiva, di formazione, nella progettazione formativa attraverso la elaborazione del piano dell'offerta formativa, nello svolgimento dell'attività di insegnamento, nella collaborazione alla gestione dell'attività didattica, nella partecipazione agli organi collegiali, nella valutazione dei discenti e nella autovalutazione di istituto, nella formazione e nell'aggiornamento;

2. l'esercizio professionale della funzione docente ha la finalità di promuovere il pieno e libero sviluppo civile, culturale e morale, della personalità di ciascun discente, ai fini dell'acquisizione di una cittadinanza consapevole e di una disponibilità alla partecipazione democratica;

3. i diritti e i doveri che ineriscono alla professione docente vanno definiti in rapporto e coerentemente alle finalità del sistema nazionale di istruzione;

4. la revisione delle forme e delle modalità di reclutamento del personale docente va effettuata in rapporto e coerentemente all'ampliamento delle competenze culturali e professionali richieste per la realizzazione delle finalità del sistema nazionale di istruzione;

5. è istituita una Commissione per la definizione del «Codice deontologico della professione docente, dirigente e dirigente tecnica nella scuola», composta di quindici membri, tre docenti, tre dirigenti scolastici, due dirigenti tecnici, tre rappresentanti di ordini professionali, due docenti universitari e due esperti. I membri della Commissione, sono nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Commissione è presieduta da un Sottosegretario;

6. il codice di cui alla lettera e) è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Le sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei docenti, dei dirigenti scolastici e degli ispettori tecnici sono quelle contenute dalle norme vigenti in materia;

7. le norme del presente statuto trovano applicazione nei confronti del personale educativo, con gli opportuni adattamenti;

8. la posizione retributiva dei docenti è congruamente rivalutata in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dalla sua entrata in vigore. La rivalutazione è effettuata anche nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

Consequentemente, al comma 1, dopo le parole: «in materia di istruzione,», inserire le seguenti: «nonché all'adozione di disposizioni volte alla statuizione dei diritti e doveri di discenti e docenti,».

22.12

VICECONTE, ANITORI, CHIAVAROLI, BIANCONI, DI GIACOMO

Al comma 2, lettera a) numero 1), dopo le parole: «fonti normative», aggiungere le seguenti: «tenendo conto dei servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali, paritarie private e degli enti locali»;

22.13

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di pari rango»

22.14

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

22.15

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

22.16

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3). Il riordino e il coordinamento formale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione».

22.17

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3). La ricognizione, il riordino e il coordinamento formale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione».

22.18

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera a), numero 3, sopprimere le parole: «e sostanziale» e le parole da: «anche apportando integrazioni» fino alla fine del numero.

22.19

MINEO, TOCCI, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Al comma 2, lettera a) numero 3), sostituire le parole da: «anche apportando integrazioni e modifiche innovative .. » fino a « .. Unione europea» con le seguenti: «al fine di garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica».

22.20

SIBILIA, GIRO

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: «anche apportando» fino a: «sistematica».

22.21

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «anche apportando integrazioni e modifiche innovative».

22.22

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 2, lettera a), al numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: «, compresa una nuova legislazione per la definizione delle nuove competenze degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, da attuare entro 180 giorni dalla emanazione della presente legge;».

22.23

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 2, lettera a), numero 4, aggiungere, in fine, le parole: «compresa una nuova legislazione per la definizione delle nuove competenze degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, da attuare entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge».

22.24

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera a) numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sottoponendo alle Camere eventuali modifiche per gli adeguamenti necessari».

22.25

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4.

22.26

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5.

22.27

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

22.28

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

22.29

RUSSO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

22.30

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) riordino, adeguamento e semplificazione dei percorsi di formazione iniziale e reclutamento per l'accesso alla professione di docente nella scuola secondaria, in modo da renderli funzionali alla valorizzazione del ruolo sociale del docente, attraverso:

1) la previsione di un corso-concorso, bandito annualmente e sulla base del fabbisogno espresso dalle singole scuole, aperto a tutti i candidati in possesso del titolo di laurea quinquennale;

2) l'accesso per i vincitori ad un corso annuale di specializzazione all'insegnamento, che comprenda gli ambiti delle materie caratterizzanti e delle materie relative alla didattica e alla pedagogia;

3) la previsione, all'interno dell'anno di specializzazione all'insegnamento, di un periodo di tirocinio professionale retribuito;

4) il riordino delle classi disciplinari di concorso, con attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare, secondo principi di valorizzazione delle competenze specifiche nella disciplina insegnata;

5) la ridefinizione della disciplina e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderle omogenee alla normativa comunitaria, prevedendo l'immissione in ruolo entro tre anni dal superamento del corso-concorso».

22.31

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1.

22.32

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1, con il seguente:

«1. Il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e il conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo prevedendo dei servizi di diritto allo studio ed agevolazioni economiche per le persone a basso reddito che accedono al percorso TFA».

22.33

GUERRA

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), dopo le parole: «l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti,» aggiungere le seguenti: «in un raccordo organico con la formazione in servizio,»

b) al numero 2), sostituire le parole: «di formazione e apprendistato professionale,» con le seguenti «di lavoro e formazione»;

c) sostituire il punto 2.1 con il seguente:

«2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nel campo delle discipline pedagogiche, in quello concernente le metodologie e le tecnologie didattiche, in discipline antroposocio-psicologiche specificamente riferite al campo dell'educazione, comunque con il limite minimo di trentasei crediti conseguibili sia come crediti curriculari (inseriti organicamente in una LM disciplinare) sia come crediti aggiuntivi (da conseguire in parallelo o successivamente ad una LM disciplinare all'interno di un'offerta formativa opportunamente predisposta dai Dipartimenti di Scienze dell'Educazione/Formazione o assimilabili) sia come integrazione di crediti curriculari e di crediti aggiuntivi;»

d) sostituire i punti da 3.1) a 4) con i seguenti:

«3.1) il conseguimento, nel corso del triennio di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso di sessanta crediti articolato in due annualità di trenta crediti ciascuna istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, destinato a completare la

preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica. Tale corso, per la sua specificità, dovrà essere incardinato presso i Dipartimenti di Scienze dell'Educazione/Formazione o similari e comunque dove queste competenze sono maggiormente presenti nei diversi Atenei;

3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;

3.3) l'effettuazione, nel corso del triennio di lavoro e formazione, di tirocini formativi accompagnati da attività di tutoraggio e da interventi di supervisione assicurati di concerto con le Università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di apprendistato effettuata di concerto con le Università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, secondo la disciplina di cui agli articoli 8 e 9;»

22.34

ANITORI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Al comma 2, lettera b), numero 1) sostituire la parola: «statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione»

22.35

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

22.36

CENTINAIO

Al comma 2, lettera b) numero 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «l'avvio di un sistema a cadenza triennale ai concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo indeterminato di docenti nella scuola statale»

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), punto 2, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

22.37

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI

Al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimesse le parole da: «con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale» sono inoltre sopprimesse le parole: «I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche».

Consequentemente sopprimere i numeri 2.2), 3), 3.1), 3.2), 3.3), 4), 5), 6), 7), 8).

22.38

SIBILIA, GIRO

Al comma 2, lettera b), numero 2) sopprimere le parole: «a un'istituzione scolastica o».

22.39

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo le parole: «istituzioni scolastiche» inserire le seguenti: «nel rispetto del diritto alla mobilità e alla famiglia del lavoratore».

22.40

ELENA FERRARA

Al comma 2, lettera b), numero 2.1), sostituire le parole: «anche in base al numero di crediti formativi universitari» con le seguenti: «relativamente al numero di crediti formativi universitari o accademici».

22.41

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Al comma 2, lettera b), numero 2.1), dopo le parole: «crediti formativi Universitari», aggiungere le parole: «e crediti formativi accademici del settore Afam».

22.42

PAGLIARI

Al comma 2, lettera b), numero 2.1), sostituire lo parola: «trentasei» con la seguente: «diciotto».

22.43

PICCOLI, MARIN

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2.2.

Al comma 2, lettera b), al numero 6, aggiungere il seguente periodo: v «In tale ambito dovrà essere previsto l'innalzamento del titolo d'accesso per l'insegnamento nelle classi di concorso di tabelle C a diploma di laurea triennale di primo livello;».

Al comma 2, lettera e), al numero 1, dopo le parole: «degli indirizzi,» inserire le seguenti: «del numero complessivo delle materie».

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«3. La ridefinizione della norma al fine di consentire agli istituti professionali statali di reintrodurre le qualifiche professionali utilizzando e riadattando in autonomia i percorsi di Progetto '92, o i percorsi sperimentali di cui alla circolare ministeriale 30 settembre 1988 numero 13626».

22.44

CENTINAIO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il punto 2.2.

22.45

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2.2, con il seguente:

«2.2. La disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di formazione e apprendistato, conforme al contratto collettivo nazionale di categoria;».

22.46

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2.2, aggiungere il seguente:

«2.2-*bis*. Il rispetto dei criteri per l'assegnazione dell'autonomia scolastica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233».

22.47

CENTINAIO

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 3, 4 e 5.

22.48

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3.

22.49

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3, con il seguente:

«3. la previsione, al di fuori del percorso di laurea abilitante a numero aperto, di un periodo di tirocinio professionale prevedendo inoltre un consiglio del tirocinio, preposto alla tutela e alla valutazione del tirocinante».

22.50

GIRO

Al comma 2, lettera b), sostituire i numeri 3.1 e 3.3 con i seguenti:

«3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, dell'abilitazione attraverso le procedure previste a legislazione vigente;

3.3) l'assegnazione, con contratto a tempo determinato di durata triennale, di incarichi annuali sull'organico dell'autonomia;».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) il numero 5 è sostituito dal seguente:

«5) l'introduzione di una quota di riserva per l'accesso ai posti di cui al punto 2) destinata a docenti già in possesso del titolo di abilitazione. Ai predetti docenti la formazione di cui al punto 3.1) è data per assoluta.»;

b) il numero 8 è sostituito dal seguente:

«8) la previsione che il conseguimento del diploma di abilitazione di cui al numero 3.1 costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle istituzioni scolastiche paritarie e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale. A tal fine, sono definiti appositi accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli Uffici scolastici regionali subordinano il riconoscimento della parità scolastica alla sottoscrizione di contratti a tempo determinato, finalizzati al conseguimento del titolo di cui al punto 3.1) e alla successiva trasformazione dei contratti a tempo indeterminato nel settore delle istituzioni scolastiche paritarie. I titoli conseguiti ai sensi del presente numero sono spendibile per l'accesso ai ruoli del personale docente statale ai sensi di quanto previsto al numero 5)».

22.51

MINEO, TOCCI, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Al comma 2 lettera b) numero 4, dopo la parola: «indeterminato» inserire le seguenti: «con la titolarità nella scuola prescelta».

Conseguentemente alla lettera g), dopo la parola: «materia» inserire le seguenti: «e della legge n. 62, del marzo 2000».

22.52

TOCCI

RITIRATO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «indeterminato» aggiungere le seguenti: «con la titolarità nella scuola prescelta»

Conseguentemente al comma 2, lettera g) dopo la parola: «materia» inserire le seguenti: «e della legge n. 62 del marzo 2000».

22.53

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 2, lettera b), numero 5, sopprimere le parole da: «nonché in merito alla valutazione» fino alla fine del numero.

22.54

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 2, lettera b), numero 5, sopprimere le parole da: «nonché in merito alla valutazione» fino alla fine.

22.55

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5, inserire il seguente:

«5-bis). Riordino delle classi disciplinari di concorso di area chimica, il cui insegnamento verrà riservato, sia per i licei che per gli istituti tecnici e professionali, ai possessori dei titoli di ammissione oggi previsti per l'accesso alla classe di concorso 13/A».

22.56

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5, inserire il seguente:

«5-bis). L'abolizione delle disposizioni normative, anche ministeriali, che prevedano l'utilizzo delle classi di concorso cosiddette atipiche, da considerarsi, a partire dall'anno 2015/2016, non più applicabili nell'ordinamento scolastico italiano».

22.57

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera b), numero 6, sostituire le parole: «secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate» con le seguenti: «secondo principi di valorizzazione delle competenze specifiche nella disciplina insegnata».

22.58

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-*bis*). L'adeguamento dell'organico di sostegno, garantendo annualmente il rapporto uno a due tra alunni e docenti a livello provinciale».

22.59

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 7).

22.60

SIBILIA, GIRO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 8).

22.61

MARTINI, MARCUCCI, IDEM, ZAVOLI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 8).

22.62

CENTINAIO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 8).

22.63

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) Le scuole secondarie paritarie possono assumere, con contratto di apprendistato professionalizzante ex decreto legislativo 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni, docenti in possesso di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso».

22.64

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) le scuole secondarie paritarie possono assumere, con contratto di apprendistato professionalizzante ex decreto legislativo 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni, docenti in possesso di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. Durante il primo anno di apprendistato tali docenti sono all'!messi, in sovrannumero, a partecipare ai corsi annuali istituiti ai sensi del precedente punto 3.1 per conseguire un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario».

22.65

CHIAVAROLI, BIANCONI, MANCUSO, GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) Le scuole secondarie paritarie possono assumere, con contratto di apprendistato professionalizzante ex decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, docenti in possesso di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. Durante il primo anno di apprendistato tali docenti sono ammessi, in sovrannumero, a partecipare ai corsi annuali istituiti ai sensi del precedente punto 3.1 per conseguire un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario».

22.66

MANCUSO, CHIAVAROLI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 8) con il seguente:

«8. Le scuole secondarie paritarie possono assumere, con contratto di apprendistato professionalizzante ex decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, docenti in possesso di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso.

Durante il primo anno di apprendistato tali docenti sono ammessi, in sovrannumero, a partecipare ai corsi annuali istituiti ai sensi del precedente punto 3.1 per conseguire un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario».

22.67

CHIAVAROLI, BIANCONI, MANCUSO, GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 8) con il seguente:

«8. In analogia con quanto previsto alla lettera b) del presente comma, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nella scuola secondaria paritaria, i docenti in possesso di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso, dovranno completare la loro preparazione iniziale attraverso un'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante ex decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, della durata massima triennale durante il quale, il primo anno, dovranno partecipare ai corsi annuali istituiti ai sensi del precedente numero 3.1 per conseguire un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario».

22.68

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis. Per gli anni scolastici 2015/2016/ 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate a utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 lettera g) della legge n. 62 del 2000».

22.69

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis. Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 4, lettera g), legge n. 62 del 2000.».

22.70

CHIAVAROLI, BIANCONI, MANCUSO, GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis. la previsione per le scuole paritarie dell'assunzione di docenti, forniti dei requisiti di cui al numero 2.1) con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, regolato dalla contrattazione di settore, che preveda al primo anno la frequenza dei corsi di cui al numero 3.1) per il conseguimento del diploma di specializzazione;».

22.71

CHIAVAROLI, BIANCONI, MANCUSO, GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis. la possibilità, fino alla regolarizzazione del piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali e della messa a regime del nuovo sistema di reclutamento previsto dal comma 2, per le scuole paritarie di utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio anche se sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 4, lettera g), legge n. 62 del 2000.».

22.72

CHIAVAROLI, BIANCONI, MANCUSO, GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis). Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga li quanto previsto all'articolo 1, comma 4, lettera g), legge n. 62 del 2000».

22.73

MANCUSO, CHIAVAROLI, BIANCONI, ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere:

«8-bis). Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 4, lettera g), legge n. 62 del 2000».

22.74

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 4, lettera g), legge n. 62 del 2000».

22.75

IURLARO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). Riordino delle modalità di assunzione e formazione dei dirigenti scolastici, nonché del sistema di valutazione degli stessi in conseguenza del rafforzamento delle loro funzioni, attraverso:

1) l'indizione periodica di concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami, volti a selezionare candidati in possesso di competenze didattiche nonché gestionali e organizzative adeguate alle nuove funzioni attribuite al dirigente scolastico ai sensi della presente legge, al fine di eliminare definitivamente il contenzioso pendente e di non violare i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di uguaglianza sanciti della Costituzione;

2) l'indizione, al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche i necessari dirigenti scolastici, un corso-concorso riservato per tutti quei candidati ricorrenti che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un contenzioso in essere, con sentenza non definitiva, avverso il decreto del Direttore Generale 13 luglio 2011 – pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4° Serie speciale, n. 56, del 15 luglio 2011 – con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto il concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi».

22.76

IDEM, ELENA FERRARA, MARCUCCI, ZAVOLI, MARTINI, DI GIORGI, FASIOLO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

22.77

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

22.78

FASIOLO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riordino della normativa in materia di convitti e di educandati, ridenominati "Istituti Educativi Statali", al fine di garantire:

1. il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, dell'autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e di sperimentazione;

2. la valorizzazione e il potenziamento della loro dimensione internazionale, intesa come opportunità per realizzare progetti che siano in grado di favorire la crescita di giovani cittadini d'Europa e del mondo, innalzando la qualità dell'offerta formativa, sviluppando le potenzialità collegate all'integrazione fra le dimensioni nazionale e internazionale delle politiche educative dell'istruzione e della formazione e coniugando i percorsi processuali con flessibilità e modularità in virtù della residenzialità e semi-residenzialità, anche attraverso l'utilizzo dei periodi di sospensione della normale attività didattica;

3. l'ammissione di studenti frequentanti i corsi di studio di cui al primo e secondo ciclo già attivati o da attivarsi, ai sensi dei regolamenti adottati in applicazione dell'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2008, n. 133, nonché di alunni provenienti da istituti esteri, già partner per comuni progetti didattici, scambi e mobilità;

4. l'emanazione di uno specifico regolamento di amministrazione e di contabilità».

22.79

RUSSO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

22.80

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: «disabilità», con le seguenti: «bisogni educativi speciali».

22.81

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «degli studenti con disabilità», inserire le seguenti: «, in particolare mediante il loro coinvolgimento nelle attività motorie,».

Conseguentemente, sostituire il punto 1), con il seguente:

«1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, prevedendo in particolare la presenza, ,all'interno dell'istituto scolastico, di figure professionali specificamente correlate alla tipologia di disabilità dello studente, che garantiscano il coinvolgimento del medesimo nelle attività motorie, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;».

22.82

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «differenti modalità di comunicazione», inserire le seguenti: «tra cui la lingua italiana dei segni (LIS),».

22.83

FASIOLO, DI GIORGI, MARCUCCI, IDEM, ELENA FERRARA, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, nella prospettiva generale di una scuola dell'inclusione, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; in funzione di un'attenta analisi dei risultati conseguiti con i corsi di formazione degli insegnanti di sostegno previsti dal decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010».

22.84

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) l'istituzione di quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria;».

22.85

GUERRA, FORNARO, GOTOR, LO GIUDICE, MANASSERO, PEGORER

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, nella prospettiva generale di una scuola dell'inclusione, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; in funzione di un'attenta analisi dei risultati conseguiti con i corsi di formazione degli insegnanti di sostegno previsti dal decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010;».

22.86

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: «attraverso l'istituzione di» inserire le seguenti: «una classe di concorso specifica per l'insegnamento sul sostegno e di».

22.87

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: «attraverso l'istituzione di» inserire le seguenti: «una classe di concorso specifica per l'insegnamento sul sostegno e di».

22.88

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del diritto alla mobilità e alla famiglia del lavoratore».

22.89

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo annualmente il rapporto uno a due tra docenti di sostegno e alunni con disabilità a livello provinciale».

22.90

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel pieno rispetto del rapporto uno a due tra docenti di sostegno e alunni con disabilità».

22.91

CENTINAIO

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. costituzione di classi speciali e di un progetto educativo di lavoro elaborato da operatori sociosanitari, insegnanti, psicopedagogisti in contatto ed ascolto con la famiglia, laddove siano presenti più alunni all'interno di un singolo istituto, affetti da malattie e patologie di tipo mentale, mantenendo questi ultimi isolati all'interno di un ambiente/classe protetto per consentire la corretta scolarizzazione, lasciando però liberi i soggetti stessi, sotto il controllo degli operatori preposti, di socializzare ed integrarsi con tutti gli alunni durante le attività ricreative e di vita dell'istituto;

2-*ter*. ottimizzazione delle risorse esistenti (un insegnante di sostegno specializzato ogni 4 alunni o in deroga in caso di malattie gravi l'articolo 12 della L. 270 del 20-05-1982) che garantisca una scolarizzazione funzionale rapportata alle reali capacità di apprendimento, non esponendo l'alunno ad ambienti che potrebbero risultare regressivi per le dinamiche mentali associate all'handicap psichico.

2-*quater*. istituzione di un'apposita commissione con la partecipazione anche delle associazioni del terzo settore impegnate nella gestione e cura di soggetti affetti da malattie psichiche e mentali, oltre che delle associazioni medico sanitarie specializzate in malattie psichiche, al fine di elaborare conettivi alla precedente normativa di settore e determinare una nuova ed urgente legislazione per favorire la scolarizzazione dei soggetti con disabilità, agevolandoli nel proprio percorso di vita».

22.92

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. la revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno agli studenti disabili, tenendo conto prioritariamente dell'esperienza maturata negli anni sui diversi tipi di disabilità; stabilendo che per ogni anno di insegnamento il docente matura uno specifico percorso professionale configurato sulla base della tipologia di disabilità dell'alunno al quale è assegnato. Tale curriculum individuale, finalizzato alla maturazione di priorità di assegnazione dell'insegnante che ha conseguito maggiore esperienza in relazione alla specifica categoria di disabilità, è elaborato sulla base dei seguenti criteri:

a) la classificazione di ciascun tipo di disabilità sulla base di singoli codici identificativi;

b) l'attribuzione ad ognuno dei summenzionati codici uno specifico punteggio, con riferimento agli anni di insegnamento in relazione ad una specifica disabilità, così da delineare il percorso professionale dell'insegnante di sostegno e ad individuare le categorie di disabilità dove ha conseguito la maggiore esperienza».

22.93

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. la previsione per gli insegnanti di sostegno del passaggio di cattedra su posto disciplinare, non prima di aver coperto il posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a dieci anni.».

22.94

FAVERO, DI GIORGI, FASIOLO

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. l'adozione di progetti e metodi di insegnamento, riconosciuti da università ed enti di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, che permettano il raggiungimento della pari opportunità di apprendimento e lo sviluppo personale e sociale degli alunni con disabilità; ».

22.95

ORRÙ

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. l'adeguata valorizzazione del ruolo degli assistenti specialistici per l'autonomia e la comunicazione».

22.96

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 22, lettera d), sostituire il numero 4, con il seguente:

«4. la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'integrazione scolastica nelle singole classi, nelle singole scuole e nell'intero sistema di istruzione, nell'ambito del regolamento sul sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;».

22.97

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. la previsione dell'indicazione nel piano dell'offerta formativa dei criteri e delle strategie di accoglienza e di realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità.».

22.98

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. previsione dell'obbligo per l'insegnante di sostegno di comunicare, alla fine di ogni anno scolastico, alla scuola e ai genitori gli obiettivi raggiunti in relazione al piano educativo individuale dell'alunno e a giustificare eventuali insuccessi.».

22.99

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. la previsione dell'obbligo per le aziende sanitarie locali e per gli enti con esse convenzionati o accreditati, che posseggono il servizio di neuropsichiatria, di pubblicare sul proprio sito internet i tempi di attesa previsti per la prima visita, per l'inizio del trattamento terapeutico e i curricula vitae di tutti gli operatori che predispongono le summenzionate certificazioni ovvero degli operatori che effettuano il trattamento terapeutico;».

22.100

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. la disciplina del profilo professionale e dello stato giuridico degli assistenti per l'autonomia per gli alunni non auto sufficienti o parzialmente non autosufficienti e degli assistenti per la comunicazione per gli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa, prevedendo un percorso di formazione iniziale e obbligatorio in servizio per tali figure e la continuità educativa per il grado di istruzione frequentato dall'alunno con disabilità;».

22.101

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. la previsione della effettiva presa in carico da parte degli insegnanti curricolari degli alunni con disabilità frequentanti le classi loro assegnate, attraverso una partecipazione corresponsabile alla predisposizione, all'attuazione e alla verifica del piano educativo individualizzato e del piano degli studi personalizzato, in correlazione con il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, limitatamente al periodo di scolarizzazione, secondo i criteri dell'*International classification of functioning, disability and health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);».

22.102

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 22, lettera d), numero 8), dopo le parole: «assistenza di base», inserire le seguenti: «igienico-personale».

22.103

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 2, lettera d), numero 8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Vanno ridefiniti i criteri dell'organico del personale ATA, secondo criteri nuovi di complessità dei diversi profili professionali, che tengano conto delle esigenze del Piano dell'offerta formativa e delle innovazioni in atto nelle scuole.

Per garantire la piena attuazione del diritto allo studio agli studenti affetti da gravi disabilità, soprattutto sensoriali e motorie vanno previste figure professionali specializzate o da specializzare, in grado di prestare l'assistenza di base per l'igiene personale con interventi anche di tipo infermieristico; prestazioni che non possono essere prestati da personale ausiliario, privo di formazione adeguata, la cui imperizia può determinare danno allo stesso disabile; secondo le esigenze scolastiche sarà determinato un organico di figure professionali che tenga conto anche del genere degli alunni in disabilità;».

22.104

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. la revisione dei criteri per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno agli studenti disabili, stabilendo che, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, agli studenti disabili vengano assegnati educatori professionali in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione e prevedendo altresì che, nella scuola secondaria di secondo grado, agli alunni con una programmazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, siano assegnati docenti di ruolo nell'area di sostegno specifica e, in mancanza di questi ultimi, gli educatori professionali che siano in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione;

9-*ter*. il ripristino della suddivisione delle aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997».

22.105

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. la revisione del percorso di formazione degli insegnanti di sostegno e degli educatori professionali prevedendo per la scuola dell'infanzia e primaria, la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico e successivo corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, la laurea triennale conseguita in materie che consentano l'abilitazione all'insegnamento e successiva laurea magistrale, nonché un anno di corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

9-*ter*. la previsione che il corso di specializzazione per i docenti di sostegno e per gli educatori professionali fornisca strumenti utili e specifici in relazione ai diversi *deficit* degli studenti;».

22.106

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. l'adozione, fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, di specifiche linee guida per favorire l'inserimento di esercizi finalizzati all'utilizzo ottimale delle capacità di attenzione, ascolto, memoria, visuspatialità e pregrafismo nel programma di tutti gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dei primi due anni della scuola primaria, di tutti gli istituti scolastici, nell'ambito della rispettiva autonomia amministrativa ed organizzativa, al fine di assicurare la riduzione delle certificazioni di falsi positivi alla valutazione dei DSA (disturbi specifici dell'apprendimento);».

22.107

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. la previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, di misure tese a garantire che nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possano essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave ovvero due alunni certificati con disabilità non grave;».

22.108

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. la previsione dell'obbligo di pubblicazione sul sito internet della scuola del curriculum vitae di tutto il personale scolastico che ha in carico lo studente disabile;».

22.109

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. la previsione del ricorso allo strumento della conciliazione pregiudiziale obbligatoria prima di avviare un'azione giurisdizionale, in caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative al diritto allo studio di tali alunni;».

22.110

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. la previsione della facoltà per il genitore dell'alunno disabile di presentare alla scuola una richiesta motivata per la sostituzione dell'insegnante di sostegno, previo avallo del neuropsichiatra ovvero da chi ha in carico l'alunno.».

22.111

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. La previsione dell'organico funzionale di rete, in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;».

22.112

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. L'adeguamento dell'organico di sostegno, garantendo annualmente il rapporto uno a due tra alunni e docenti a livello provinciale».

22.112a

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. l'assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali all'inizio dell'anno scolastico».

22.113

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. si provvede all'istituzione di albi territoriali, gestiti dagli ATP, di docenti appartenenti alla II Fascia d'Istituto ed in possesso dei titoli di specializzazione nelle attività di sostegno didattico, non presenti negli elenchi sostegno delle GAE. Tali albi di *neo* formazione verranno utilizzati in subordine agli elenchi sostegno delle GAE per il conferimento di incarichi a tempo determinato, al fine di garantire la reale attuazione del diritto a docenti specializzati per gli studenti con disabilità (articolo 13, comma 3 e articolo 14, comma 6, legge n. 104 del 1992)».

22.114

SANTINI, PARENTE

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) definizione dei criteri generali e delle modalità per l'accertamento – da parte dello Stato – del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 nella programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni, anche per quanto riguarda i profili finanziari, con la determinazione di costi *standard* su base capitaria».

22.115

DI GIORGI, FAVERO

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) definizione dei criteri generali e delle modalità per l'accertamento – da parte dello Stato – del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nella programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni, anche per quanto riguarda i profili finanziari, con la determinazione di costi *standard* su base capitaria».

22.116

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, sopprimere le lettere e), f), h), i) e l).

22.117

RUSSO

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

22.118

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «potenziamento degli insegnamenti di sostegno domiciliari con le opportune tecnologie che garantiscano l'inclusione, inoltre introduzione di un fondo di finanziamento apposito per la formazione dei docenti di sostegno nonché dei dirigenti scolastici e dei docenti curricolari, per garantire, per disabilità gravi, la presenza di un insegnante di sostegno per l'intero orario curricolare e l'acquisizione della documentazione per gli accertamenti della disabilità e bisogni educativi speciali senza alcun onere a carico delle famiglie a basso reddito, infine riconoscimento di fondi vincolati per gli enti locali che garantiscano risorse per il personale specializzato nell'assistenza materiale nelle istituzioni scolastiche».

22.119

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).

22.120

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2.

22.121

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera e) sostituire il numero 2 con il seguente:

«2. Il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali dei percorsi realizzati presso le istituzioni formative, anche attraverso il finanziamento pubblico di interventi di edilizia, messa in sicurezza e manutenzione e una rimodulazione, a parità di tempo scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio».

22.122

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera e), numero 2, dopo le parole: «attività didattiche laboratoriali» aggiungere le seguenti: «mediante il ripristino dei quadri orari in vigore precedentemente all'approvazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88».

22.123

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al numero 2, dopo le parole: «il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso» sono aggiunte le seguenti: «il finanziamento pubblico di interventi di edilizia, messa in sicurezza e manutenzione e una rimodulazione, a parità di tempo scuola, dei quadri orari degli indirizzi»;

b) dopo il numero 2, sono aggiunti i seguenti:

«3) il potenziamento dei sistemi di valutazione degli apprendimenti degli studenti inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

4) la realizzazione di misure volte a consentire a tutti gli studenti il conseguimento del diploma professionale, anche garantendo l'attivazione del IV di Istruzione e Formazione Professionale su tutto il territorio nazionale».

22.124

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 2, lettera e), al numero 2, dopo le parole: «il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso» aggiungere le seguenti: «il finanziamento pubblico di interventi di edilizia, messa in sicurezza e manutenzione e una rimodulazione, a parità di tempo scuola, dei quadri orari degli indirizzi».

22.125

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere i seguenti:

«3) il potenziamento dei sistemi di valutazione degli apprendimenti degli studenti inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

4) la realizzazione di misure volte a consentire a tutti gli studenti il conseguimento del diploma professionale, anche garantendo l'attivazione del IV di Istruzione e Formazione Professionale su tutto il territorio nazionale».

22.126

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis). Il ripristino dei titoli professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli istituti nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli *standard* internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese».

22.127

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis). Il ripristino dei titoli professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli Istituti nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli *standard* internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese».

22.128

MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis). Definizione dei criteri generali e delle modalità per l'accertamento da parte dello Stato del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 nella programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni, anche per quanto riguarda i profili finanziari, con la determinazione di costi *standard* su base capitaria».

22.129

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Sopprimere la lettera f).

22.130

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Al comma 2, lettera f) sostituire le parole: «istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia,» con le seguenti: «Trasformazione del servizio a domanda individuale da 0 a 3 anni in servizio di interesse collettivo, adeguamento delle scuole dell'infanzia comunali agli standard di quelle statali e rafforzamento delle scuole dell'infanzia statale»

Sostituire il capoverso 1.1 con il seguente: «la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale»

Sostituire il capoverso 4) con il seguente: «la statalizzazione delle scuole dell'infanzia comunali, previa richiesta da parte dei Comuni, mantenendo la gratuità della scuola dell'infanzia statale ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 444 del 1968»

I capoversi 5) e 6) sono soppressi.

22.131

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera f), alinea, sostituire le parole da: «istituzione del sistema integrato» fino a: «scuole dell'infanzia» con le seguenti: «trasformazione del servizio a domanda individuale da 0 a 3 anni in servizio di interesse collettivo, con adeguamento delle scuole dell'infanzia comunali agli standard di quelle statali e rafforzamento del servizio in capo alle scuole di infanzia statali».

22.132

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera f) dopo la parola: «istruzione, sopprimere la parola cura».

22.133

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 2, lettera f), numero 1) sostituire le parole: «la definizione» con le seguenti: «la ridefinizione, entro 5 mesi dall'approvazione della presente legge».

22.134

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera f), numero 1) dopo le parole: «la definizione», inserire le seguenti: «entro 5 mesi dall'approvazione della presente legge».

22.135

VICECONTE, ANITORI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, lettera f) numero 1), dopo le parole: «Nomenclatore interregionale» inserire le seguenti: «e dalle Indicazioni dell'Autorità Garante per l'Infanzia»;

22.136

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera f), numero 1.1) aggiungere, infine, le seguenti parole: «di cui si potenzia l'offerta formativa con la reintroduzione nella scuola dell'infanzia della compresenza».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire in seguente:

«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, al primo periodo, la parola: «40» è sostituita dalla seguente: «50», e le parole: , «con possibilità di estensione fino a 50 ore» sono soppresse».

22.137

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera f), numero 1.1), aggiungere infine la parola: «statale».

22.138

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera f), numero 1.2) sopprimere le parole: «la qualificazione universitaria e».

22.139

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera f), numero 1.3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da adeguare al nuovo percorso dell'obbligo scolastico».

22.140

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera f), numero 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella definizione di tali standard, per i principi e i criteri di cui alla lettera l), è fatto divieto alle scuole dell'infanzia paritarie gestite dagli enti territoriali di esternalizzare il servizio e le attività educative;».

22.141

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 4).

22.142

VICECONTE, ANITORI, CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 2, lettera f), numero 4), dopo le parole: «cofinanziamento dei costi di gestione» inserire le seguenti: «delle scuole paritarie».

22.143

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-*bis*) prevedere che la compartecipazione delle famiglie venga stabilita in maniera proporzionale rispetto al reddito, stabilendo anche una soglia minima di reddito entro cui è prevista la gratuità:».

22.144

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 5).

22.145

MARTINI

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5.1) La copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano d'azione per il sistema integrato viene effettuata anche avvalendosi della graduatoria ad esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.146

ELENA FERRARA, FASIOLO, DI GIORGI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5.1) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano d'azione per il sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;».

22.147

MARTINI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, IDEM, ZAVOLI, DI GIORGI, FASIOLO

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5.1) La copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano d'azione per il sistema integrato viene effettuata anche avvalendosi della graduatoria ad esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge.».

22.148

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 6).

22.149

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-*bis*) l'adozione di note metodologiche relative alla procedura di calcolo e la determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto speciale relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; nonché il «livello essenziale delle prestazioni» in maniera da garantire la quantificazione del fabbisogno di ciascuna regione sulla base del fabbisogno effettivo, superando il parametro della «spesa storica» al fine di una riqualificazione della spesa e di un progressivo riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse per l'individuazione e l'erogazione dei servizi scolastici».

22.150

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-*bis*) l'adozione di note metodologiche relative alla procedura di calcolo e la determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune delle Regioni a Statuto ordinario ed a Statuto speciale relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; nonché il «livello essenziale delle prestazioni» in maniera da garantire la quantificazione del fabbisogno di ciascuna regione sulla base del fabbisogno effettivo, superando il parametro della «spesa storica» al fine di una riqualificazione della spesa e di un progressivo riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse per l'individuazione e l'erogazione dei servizi scolastici».

22.151

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Sopprimere la lettera g).

22.152

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire la lettera g) con le seguenti:

«g) Sono individuati come servizi sussidiari, e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, le seguenti forme di contributo economico, logistico e materiale a vantaggio degli studenti:

1) borse di studio e sovvenzioni per studenti che versano in particolari condizioni di disagio economico, valutate, anche con riferimento ai criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, in relazione alle condizioni generali di vita della popolazione residente nel territorio regionale;

2) contributi economici per la copertura parziale o totale delle tasse scolastiche;

3) contributi economici per gli studenti che raggiungono eccellenti livelli di merito scolastico, anche nella forma di concorso alle spese relative a viaggi di istruzione, scambi culturali, studio o approfondimento di lingue straniere o di materie non insegnate negli ordinari programmi scolastici, pratiche sportive o ricreative;

4) servizi di ristorazione e contributi per il vitto;

5) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;

6) servizi residenziali (alloggi presso convitti, residenze o appartamenti, contributi economici per la locazione di alloggi privati, supporti nella ricerca di alloggi, od altro) per studenti residenti a rilevante distanza dalla sede degli istituti scolastici e che presentano idonei requisiti reddituali e di merito;

7) fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi e istituzione di servizi di comodato d'uso degli stessi;

8) provvidenze per agevolare l'inserimento dei lavoratori italiani e dei loro congiunti nelle scuole dei Paesi esteri in cui sono immigrati;

9) contributi agli enti locali per l'apertura di scuole comunali dell'infanzia, l'attivazione di servizi culturali e sportivi, l'edilizia scolastica, il funzionamento degli edifici e degli impianti scolastici.

g-bis) Per le finalità di cui alla presente delega è istituito un fondo perequativo statale con una dotazione pari a euro 1.000 milioni a decorrere dall'annuo 2016, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive alle Regioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione situate nel loro territorio».

Conseguentemente:

18-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».

18-*quater*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni e diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

18-quinquies. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9.

c) sopprimere l'articolo 13.

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-bis a 18-octies».

22.153

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, della Conferenza nazionale per il diritto allo studio:

1) partecipano alla Conferenza nazionale per il diritto allo studio – che viene convocata dal Ministro della Istruzione, dell'Università e della ricerca almeno una volta l'anno rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali, delle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dei sindacati di categoria e delle associazioni professionali della scuola, delle associazioni dei genitori e degli studenti, nonché dei soggetti senza scopo di lucro che agiscano nel campo del diritto allo studio in base al principio di sussidiarietà, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ministeriale, che individua le relative rappresentanze sulla base della loro rappresentatività all'interno di ciascuna componente;

2) Compiti della Conferenza sono:

– raccogliere i dati utili a monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni relative al diritto allo studio, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali e provinciali, i quali promuovono a tal fine idonee forme di collaborazione con le Regioni e gli enti locali;

– elaborare proposte atte a migliorare i provvedimenti in materia di diritto allo studio per rispondere a nuove esigenze;

- redigere ogni due anni un «Libro bianco sul diritto allo studio»;
- esprimere pareri sulla periodica ridefinizione dei livelli essenziali delle prestazioni relative al diritto allo studio».

22.154

ELENA FERRARA, IDEM, ZAVOLI, MARCUCCI, MARTINI, DI GIORGI, FASIOLO

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g). Garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso:

- 1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali;
- 2) la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di uno strumento nominativo detto "Carta dello Studente" con funzione di riconoscimento dello *status* dello studente, della gestione della sua identità digitale, e per il riconoscimento di benefici per l'accesso al patrimonio culturale italiano e per beni e servizi per il *welfare* studentesco anche in conformità con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).
- 3) la definizione delle modalità per l'uso della "Carta dello studente" come strumento per l'archiviazione digitale delle competenze acquisite anche in conformità con quanto previsto all'articolo 3 comma 1».

22.155

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g). La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni del diritto allo studio al fine di garantire l'effettività su tutto il territorio nazionale».

22.156

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali» con le seguenti: «delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione, all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, assicurando, a tal fine, adeguate risorse finanziarie. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera, viene istituito un fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali ed in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinari per soggetti a rischio abbandono, e vengono attuati interventi volti a:

- 1) rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;
- 2) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi-livelli di scolarità ed a quei territori nei quali i servizi educativi e formativi non garantiscono l'effettivo diritto all'istruzione ed alla formazione;
- 3) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi;
- 4) erogare borse di studio, quali strumenti di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione, nonché ulteriori forme di sostegno del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base alla condizione reddituale del beneficiario».

22.157

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 2, lettera g), secondo capoverso, sopprimere le parole: «con particolare riferimento al primo biennio;».

22.158

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di prevedere:

- a) l'esonero dal pagamento delle tasse, compresa la tassa del diploma, per motivi economici e per meriti scolastici degli studenti delle scuole statali;

b) misure di sostegno per il diritto allo studio per tutti gli alunni e gli studenti sulle seguenti prestazioni la completa gratuità dei libri di testo per gli alunni della scuola dell'obbligo; agevolazioni per l'acquisto di strumenti informatici per gli studenti di famiglie a basso reddito; sia anche lo strumento informatico è considerato materiale didattico, oltre ai libri di testo;

c) misure di sostegno per il diritto allo studio per tutti gli alunni e gli studenti della scuola statale l'accesso al trasporto gratuito degli alunni della scuola primaria e agevolazioni per gli studenti della scuola secondaria di primo grado anche in relazione al reddito della famiglia misure di sostegno alle mense per gli alunni della scuola primaria prevedendo la gratuità delle famiglie a basso reddito».

22.159

DI GIORGI, MARCUCCI, IDEM, FASIOLO, ELENA FERRARA, MARTINI, ZAVOLI, FAVERO

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il potenziamento della Carta dello Studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'Identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di Studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico. Alla Carta possono essere associate funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico».

22.160

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e incremento delle risorse».

22.161

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'istituzione di un fondo nazionale per il diritto allo studio».

22.162

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di minimi ineludibili di investimenti per le singole amministrazioni che tengano conto della totalità dei soggetti aventi diritto».

22.163

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 1).

22.164

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera h), numero 1.1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'estensione dell'orario di funzionamento a 50 ore per tutte le scuole autonome, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89».

Consequentemente è garantita la compresenza di un docente per un numero complessivo di 10 ore per classe.

22.165

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Alla lettera h), dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La revisione e la creazione delle classi di concorso nei percorsi formativi del settore artistico, musicale e coreutico con particolare riguardo alle specifiche discipline d'indirizzo delle scuole secondarie di secondo grado».

22.166

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Alla lettera h), comma 5, sostituire le parole: «al percorso pre-accademico» con le seguenti: «alla formazione e alla valorizzazione».

22.167

RUSSO

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

22.168

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) Riforma della normativa in materia di istituzioni e iniziative formative italiane all'estero e loro riorganizzazione, con la finalità di rendere la lingua e la cultura italiane veicolo di promozione del Sistema Paese nel mondo, tenendo conto delle nuove aree emergenti, nonché del rilancio della nostra presenza culturale nelle aree geografiche più tradizionali. L'italiano è un veicolo culturale privilegiato, anche a livello internazionale, per l'accesso ad un universo artistico, letterario e filosofico. Invece la cultura, nella sua più ampia accezione che comprende arte, paesaggio, tradizione, beni culturali e stili di vita può essere un patrimonio straordinario per il nostro Paese, sia in termini economici che per rafforzare l'influenza ed il ruolo politico dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale. Si prevede:

- 1) il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi pubblici, anche attraverso un nuovo modello di gestione del sistema;
- 2) l'integrazione dei programmi di promozione culturale con l'offerta di apprendimento linguistico nei rispettivi Paesi esteri, in un quadro di formazione interculturale e plurilinguistico, anche in sinergia con l'offerta del servizio pubblico radiotelevisivo;
- 3) la programmazione pluriennale degli interventi;
- 4) la valorizzazione delle espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e delle professionalità in esse maturate, anche ai fini della promozione culturale e linguistica;
- 5) l'integrazione delle iniziative nei sistemi formativi locali e la promozione di esperienze multi linguistiche;
- 6) la responsabilizzazione dei terminali locali del sistema con l'obiettivo di favorire la raccolta e l'impiego di risorse da destinare al sostegno di progetti di promozione linguistica e culturale e l'estensione dei *bonus* fiscali a tali iniziative;
- 7) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo».

22.169

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera i), numero 1), dopo le parole: «del personale docente e amministrativo», aggiungere le seguenti: «della scuola secondaria di secondo grado».

22.170

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:

«1-bis) La verifica delle competenze nella lingua delle singole aree linguistiche avviene tramite l'acquisizione delle certificazioni dei livelli B2, C1 e C2 rilasciate da gli enti certificatori riconosciuti per le lingue inglese, francese, spagnolo e tedesco; viene, inoltre riconosciuta come titolo aggiuntivo la certificazione della lingua del paese di destinazione.

1-ter) Il contingente destinato all'estero è formato da personale di ruolo in possesso dell'abilitazione specifica ed è ripartito per regioni in modo proporzionale al numero di docenti che operano nelle istituzioni scolastiche metropolitane. Il servizio all'estero è possibile per un massimo non ripetibile di 5 anni nelle Scuole Italiane e nei posti di rettorato presso le Università, 9 nelle Scuole europee.

1-quater) Le selezioni avvengono a cadenza triennale tramite procedure concorsuali regionali, stabilite secondo criteri omogenei con regolamento dal MIUR. Al fine della formazione delle graduatorie sono riconosciuti i titoli didattici specifici per le competenze relative agli insegnamenti disciplinari e alla glottodidattica, il MIUR nel regolamento adotta criteri utili al rafforzamento del collegamento tra le ISIE e la scuola italiana pubblica statale italiana e all'integrazione del servizio svolto all'estero con l'applicazione della metodologia CLIL nelle scuole metropolitane.

1-quinquies) Medesime procedure e criteri vengono utilizzati per la selezione del personale direttivo.

1-sexies) Alle procedure di selezione di cui alla presente lettera viene garantita la massima trasparenza e pubblicità in tutte le fasi di svolgimento».

22.171

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 2).

22.172

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera i), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l'incremento del contingente di personale dirigente, docente e ATA, di cui all'articolo 639 del D. Lgs. 297/94 che dovrà essere gradualmente incrementato fino a raggiungere un importo nel limite massimo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno, superando le riduzioni previste dai commi 11 e 12 dell'articolo 14 del DL 6 luglio 2012, n. 95, che di conseguenza sono soppressi».

Conseguentemente il comma 9 dell'articolo 9 è soppresso e al comma 3 dell'articolo 25, sostituire le parole: «9, commi 9 e 17, 12,» con le seguenti: «9, commi 17 e 12,».

22.173

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2 lettera i), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avendo cura di considerare i parametri previsti per l'ISE del personale destinato al servizio all'estero».

22.174

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 2, lettera i), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato».

22.175

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera i), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la parità di trattamento economico del personale di ruolo e a tempo determinato».

22.176

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera i), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato».

22.177

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Al comma 2, lettera i), al numero 4), sopprimere le seguenti parole: «o l'ordinamento scolastico italiano».

22.178

RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) riordino della normativa in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, con la previsione di una agenzia nazionale indipendente per la valutazione del loro operato; all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

22.179

RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) riordino della normativa in materia di reclutamento, e dei dirigenti scolastici, con la previsione di un corso/concorso o la frequenza di un'alta scuola nazionale di formazione; dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

22.180

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

22.181

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, FUKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera l), alinea, dopo le parole: «delle competenze degli studenti» inserire le seguenti: «attraverso il progressivo superamento del sistema INVALSI».

22.182

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera l), numero 1), dopo le parole: «delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione» inserire seguenti: «attraverso il progressivo superamento del sistema INVALSI».

22.183

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1. La revisione delle modalità di valutazione degli apprendimenti con il superamento della votazione in decimi per la scuola del primo ciclo; la valorizzazione della certificazione delle competenze attraverso l'adozione di un apposito modello stabilito con decreto ministeriale e negli anni intermedi di una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012».

22.184

TOCCI

Al comma 2, lettera l), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «mantenendo la presenza dei componenti esterni nelle commissioni di esame».

22.185

TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Al comma 2, lettera l), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «mantenendo la presenza dei componenti esterni nelle commissioni di esame».

22.186

IDEM

Al comma 2, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché prevedendo per i primi tre anni della scuola primaria la soppressione dell'attribuzione di voti espressi in decimi ai fini della valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e della certificazione delle competenze da essi acquisite,».

22.187

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2 lettera l), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole: «escludendo la prova Invalsi come prova d'esame».

22.188

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera l), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo per quello conclusivo del primo ciclo un'unica prova orale, deliberata dal Consiglio di classe su indicazioni del Collegio dei docenti dell'istituto scolastico, interdisciplinare e multimediale, che accerti il livello di competenze raggiunto dall'alunno».

22.189

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

«2-bis) Revisione della disciplina degli esami di maturità degli studenti privatisti prevedendo che la stessa venga sostenuta, in via prioritaria, nella provincia di residenza;

2-ter) Prevedere che le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione pubblico possano accogliere un numero limitato di studenti privatisti per gli esami di maturità;».

22.190

FUCKSIA, BLUNDO, SERRA

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) Soppressione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), con previsione di un nuovo sistema di valutazione delle istituzioni scolastiche».

22.191

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis). Revisione della disciplina degli esami di maturità degli studenti privatisti prevedendo che la stessa venga sostenuta, in via prioritaria, nella provincia di residenza».

22.192

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis). Prevedere che le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione pubblico possano accogliere un numero limitato di studenti privatisti per gli esami di maturità».

22.193

MARINELLO, TORRISI

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis). Riordino delle disposizioni relative al personale ATA al fine di assicurare la parità di trattamento economico e giuridico su tutto il territorio nazionale, tenendo conto della necessità di valutare l'anzianità di servizio maturato presso gli enti locali o gli altri enti pubblici. A tal fine, prevedere che al personale individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sia riconosciuta l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.124».

22.194

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis). Valorizzazione del personale ATA e riordino delle relative mansioni, prevedendo l'esclusiva attribuzione dei compiti di pulizia dei locali scolastici, al fine di superare progressivamente l'esternalizzazione degli stessi».

22.195

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis). Istituzione, nella scuola secondaria di primo grado e nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, di percorsi didattici interdisciplinari di educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione degli studenti sulla problematica dell'omofobia e della transfobia e a promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale».

22.196

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis). Istituzione, nella scuola secondaria di primo grado e nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, di percorsi didattici interdisciplinari di educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione degli studenti sulla problematica dell'omofobia e della transfobia e a promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale».

22.197

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis). Revisione delle norme sulla parità scolastica prevedendo:

- 1) la non gratuità dell'attività di docenza;
- 2) la decadenza del riconoscimento della parità in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale docenti e dirigente;
- 3) l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente dalle graduatorie di istituto della provincia in cui è ubicata la sede scolastica».

22.198

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis). Trasformazione dell'insegnamento della religione cattolica in storia delle religioni prevedendo:

- 1) che l'insegnamento di religione non preveda esclusivamente la dottrina cattolica;
- 2) l'istituzione di uno specifico percorso formativo, anche attraverso la modifica di attuali lauree magistrali, di uno specifico percorso formativo che dia accesso al percorso di abilitazione o all'insegnamento di storia delle religioni;
- 3) che il docente di religione sia in possesso di specifico titolo di studio abilitativo per l'insegnamento della storia delle religioni;
- 4) che non sia necessario, per il docente di religione, il possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano o dalla chiesa cattolica».

22.199

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis). Trasformazione dell'insegnamento della religione cattolica in storia delle religioni prevedendo:

- 1) che l'insegnamento di religione non preveda esclusivamente la dottrina cattolica;
- 2) l'istituzione di uno specifico percorso formativo, anche attraverso la modifica di attuali lauree magistrali, di uno specifico percorso formativo che dia accesso al percorso di abilitazione o all'insegnamento di storia delle religioni;
- 3) che il docente di religione sia in possesso di specifico titolo di studio abilitativo per l'insegnamento della storia delle religioni;
- 4) che sia necessario, per il docente di religione, il possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano o dalla chiesa cattolica».

22.200

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis). Revisione e potenziamento dei percorsi formativi riguardanti i corsi scolastici di cittadinanza e costituzione attraverso:

- 1) l'implementazione nei programmi scolastici dello studio e della conoscenza della Costituzione italiana, dei principali organi della Repubblica italiana e del loro funzionamento;
- 2) l'introduzione nei programmi scolastici dello studio e della conoscenza, anche storica, del fenomeno mafioso».

22.201

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione».

22.202

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di cui al decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999».

22.203

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di assegnazione. Il Governo, tenuto conto dei pareri espressi, entro trenta giorni dalla data di espressione del parere parlamentare ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

22.204

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette

nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

22.205

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Gli schemi di decreto sono trasmessi» inserire le seguenti: «al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per l'espressione del previsto parere e».

22.206

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Gli schemi di decreto sono trasmessi» inserire le seguenti: «al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per l'espressione del previsto parere e».

22.207

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

22.208

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «da parte delle Commissioni parlamentari» inserire le seguenti: «e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione».

22.209

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «da parte delle Commissioni parlamentari» inserire le seguenti: «e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione».

22.210

GUERRA, FORNARO, GATTI, GOTOR, LO GIUDICE, MANASSERO, PEGORER

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato».

22.211

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Sopprimere il comma 5.

22.212

TOCCI

RITIRATO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ««integrandole nel Testo Unico di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo».

22.213

MINEO, TOCCI, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Al comma 5, aggiungere, in fine le seguenti parole: «integrandoli nel Testo Unico di cui alla lettera a) del presente articolo».

22.0.1

GIRO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Dottorato di ricerca sperimentale in materia di legislazione scolastica, finalizzato alla collaborazione al riordino della normativa nazionale in materia di istruzione e formazione)

1. Al fine di garantire la qualità del riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8

febbraio 2013 n. 45 e, in particolare, ai requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 2, dell'articolo due del suddetto decreto possono attivare, previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, in via sperimentale, a partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, corsi di dottorato di ricerca aventi ad oggetto lo studio della natura, delle caratteristiche e delle problematiche connesse alla legislazione scolastica.

2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in sede di prima attivazione, al fine di promuovere la sperimentazione di cui al comma 1, partecipa in convenzione con i soggetti attivanti il corso di dottorato, nella misura del 100 per cento degli oneri finanziari.

3. La partecipazione e la convenzione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca riguarda tassativamente un solo corso di dottorato, da scegliersi tra le proposte che perverranno presso il predetto Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono fissati:

a) i requisiti di attivazione dei corsi di dottorato di cui al comma 1, da riferirsi unicamente al numero delle borse di studio da attivare, non inferiore a sei, e a quanto previsto dalle lettere d), e), f) dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45;

b) i criteri per la scelta della proposta di attivazione del corso di dottorato da finanziare in convenzione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella misura indicata dal comma 2;

c) le modalità di partecipazione delle strutture e del personale ministeriali allo svolgimento delle attività di dottorato, ivi compresa la fase della selezione dei dottorandi;

d) le modalità di collaborazione con il Governo dei dottorandi ammessi alla stesura dei decreti legislativi di cui all'articolo 21 della presente legge;

e) l'individuazione dei membri della commissione di selezione degli ammessi al corso di dottorato, da individuarsi in: il Direttore Generale per il personale scolastico pro tempore, un Dirigente Tecnico esperto in materia di legislazione scolastica, nominato dal D.G. predetto, un docente universitario indicato dalla Università prescelta;

f) la determinazione specifica dei relativi oneri finanziari.

5. Il Direttore Generale per il personale scolastico nomina, con proprio decreto, e presiede la Commissione incaricata di scegliere la proposta da finanziare, in convenzione, dal Ministero. La stessa Commissione, oltre che dal predetto Direttore Generale, è composta da un Dirigente Tecnico esperto in materia di legislazione scolastica, dal Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore o da un Dirigente tecnico da questi delegato e da un Dirigente dell'Ufficio Legislativo del Ministero.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a circa euro 386.076, di cui 128.692 per l'anno 2016, euro 128.692 per l'anno 2017 ed euro 128.692 per l'anno 2018 si provvede...

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

22.0.2

CENTINAIO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo in materia di istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù)

1. Al fine di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile, quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico e per promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di istituire i «Nuovi Giochi della Gioventù» attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la partecipazione ai Giochi degli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado;

b) la partecipazione ai Giochi soltanto a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza;

c) la partecipazione ai Giochi unicamente degli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva;

d) la previsione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

e) la previsione della stipula di protocolli annuali o pluriennali tra gli enti locali territorialmente competenti e le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI;

f) la previsione che le attività siano realizzate dagli istituti scolastici avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti privati e pubblici, enti locali, province, regioni, fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22-bis, valutati in 40 milioni di euro annui si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

Art. 23

23.1

CENTINAIO

Sopprimere il comma 1.

23.2

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Sopprimere il comma 1.

23.3

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Sopprimere il comma 1.

23.4

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Sopprimere il comma 1.

23.5

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 1.

23.6

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 1.

23.7

MARTINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è applicato fino all'attuazione dell'organico dell'autonomia».

Consequentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle more dell'espletamento del corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto-legge 104/2013 convertito in legge 128/2013 il docente con funzioni vicarie delle scuole prive di dirigente scolastico ha diritto all'esonero dall'insegnamento.»

Consequentemente, All'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: «pari a euro 90 milioni» con le seguenti: «pari a 60 milioni».

23.8

FASIOLO, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è applicato fino all'attuazione dell'organico. dell'autonomia».

Consequentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle more dell'espletamento del corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il docente con funzioni vicarie delle scuole prive di dirigente scolastico ha diritto all'esonero dall'insegnamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con i risparmi derivanti dalla mancata assunzione dei dirigenti».

23.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola».

23.10

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola».

23.11

TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge deve essere richiesto il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) di cui al decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999 da esprimersi entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo atto».

23.12

TOCCI

RITIRATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli, atti attuativi della presente legge deve essere richiesto il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), di cui al decreto legislativo n. 233, del 30 giugno 1999, da esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo atto».

23.27

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, sopprimere la parola: «non».

23.28

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 1, sostituire le parole: «non è richiesto» con le seguenti: «è previsto».

23.13

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, MOLINARI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, BIGNAMI, BENCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «non è richiesto» con le seguenti: «è obbligatorio».

23.14

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 2.

23.15

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, sopprimere la parola: «non».

23.16

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sopprimere il comma 5.

23.17

GOTOR, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI

Sopprimere il comma 5.

23.18

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le norme della presente legge sono inderogabili. Le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge saranno oggetto di revisione ed adeguamento nel successivo rinnovo del CCNL. In mancanza di revisione resta ferma la competenza del contratto sulle norme riguardanti il salario, l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'orario».

23.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro contrastanti con quanto previsto dalla presente legge saranno oggetto di revisione ed adeguamento nel successivo rinnovo del CCNL. In mancanza di revisione resta ferma la competenza del contratto sulle norme riguardanti il salario, l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'orario».

23.20

TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per la derogabilità in sede contrattuale delle norme previste nella presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001».

23.21

TOCCI

RITIRATO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per la derogabilità in sede contrattuale delle norme previste nella presente legge si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 165/2001».

23.22

MARCUCCI, FASIOLO, IDEM, ELENA FERRARA, ZAVOLI, MARTINI, DI GIORGI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «Le norme della presente legge sono inderogabili e».

23.23

ELENA FERRARA, FASIOLO, DI GIORGI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI, PAGLIARI

Al comma 5, dopo le parole: «sono inderogabili» inserire le seguenti: «da parte della contrattazione collettiva».

23.24

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «e le norme» fino alla fine del comma.

23.25

LAI

Al comma 6, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) definizione dei criteri generali e delle modalità per l'accertamento – da parte dello Stato – del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 nella programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione

professionale (leFP) realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni, anche per quanto riguarda i profili finanziari, con la determinazione di costi standard su base capitaria».

23.26

DI BIAGIO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-*bis*) la modifica di quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, salvo il disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del citato del decreto del Presidente della Repubblica, in tema di numero di alunni per classe, mediante la definizione, per le sezioni di scuola dell'infanzia, di un numero minimo di bambini non inferiore a 15 e un numero massimo non superiore a 20».

23.0.1

CENTINAIO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(esposizione del crocifisso)

1. In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l'immagine del Crocifisso.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, le rispettive amministrazioni sono tenute a emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma.

3. Gli organi costituzionali danno attuazione alle disposizioni della presente legge ai sensi dei rispettivi regolamenti.

4. Chiunque rimuove in odio ad esso l'emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 500 a 1.000 euro.

5. Alla medesima sanzione di cui al comma 4, soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rifiuti di esporre nel luogo d'ufficio l'emblema della Croce o del Crocifisso o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all'obbligo di provvedere alla collocazione dell'emblema della Croce o del Crocifisso o all'obbligo di vigilare affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d'ufficio dei suoi sottoposti, ai sensi della presente disposizione».

23.0.2

CENTINAIO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente disposizione tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

2. È fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

3. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della disposizione di cui al comma 2 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro».

23.0.3

LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA, PALERMO, PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Disposizioni per la Regione Valle d'Aosta)

1. In considerazione delle specificità dell'ordinamento scolastico regionale derivanti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché dagli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta individua le modalità, i tempi e i criteri di recepimento e di adattamento dei principi contenuti nella presente legge.

2. La Regione applica le disposizioni della presente legge in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dirigente, docente ed educativo nelle parti compatibili con il

sistema, di costituzione e gestione delle relative dotazioni organiche dei ruoli regionali e può adottare specifiche misure di armonizzazione connesse con l'appartenenza ai ruoli regionali del suddetto personale e con l'attuazione delle proprie competenze in materia di organici.

3. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli regionali del personale docente indetti dalla Regione possono essere banditi per il grado di scuola e, per la scuola secondaria, per le classi di abilitazione e di concorso anche in caso di indisponibilità di posti vacanti nel grado di scuola o nella classe di abilitazione o di concorso al solo fine della copertura dei posti di sostegno vacanti nel corrispondente grado di scuola. In tale caso, la partecipazione ai concorsi è subordinata al possesso, da parte degli aspiranti, del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento per lo specifico grado di scuola o per la specifica classe di abilitazione o di concorso e del titolo di specializzazione per le attività di sostegno relativo al grado di scuola cui si riferisce la procedura concorsuale. Il superamento del concorso consente, per il periodo di validità della relativa graduatoria di merito, l'assunzione a tempo indeterminato esclusivamente su posto di sostegno nel corrispondente grado di scuola.

4. Restano salve le diverse determinazioni che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha adottato e che può adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo In considerazione delle specifiche esigenze riferite agli organici regionali».

23.0.4

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN, PALERMO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per la Provincia autonoma di Bolzano)

1. Alla Provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.

2. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la Provincia autonoma di Bolzano individua, sulla base di ricerche di settore, i percorsi didattici, il percorso formativo e la disciplina di valutazione delle alunne e degli alunni, più idonei e rispondenti alle esigenze socio culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro della unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. La Provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Le rispettive norme per l'attuazione sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La Provincia nomina i presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, le materie su cui vertono gli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado e le relative prove sono annualmente determinate dalla Provincia sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

4. In attuazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio di musica siti nella Provincia autonoma di Bolzano, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti in Provincia di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, potendosi discostare dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella Provincia stessa. Tale formazione può comprendere fino a 60 crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio summenzionati, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di Certificazioni di competenze linguistiche di almeno livello B1 del Quadro comune Europeo di riferimento.

Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole in lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine la formazione nella madre lingua, l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Lo stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Per lo specifico contesto linguistico e culturale della Provincia autonoma di Bolzano e l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili al, fine di poter partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro nella Provincia stessa, la Libera Università di Bolzano ha facoltà di ampliare, in tutti i Corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso la stessa i settori scientifici disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.

5. La provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano o ai posti di insegnamento delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 427 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.

6. La Provincia autonoma di Bolzano stabilisce i programmi di esame, le tabelle di valutazione dei titoli e le norme per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami ovvero dei corsi-concorsi selettivi di formazione per il reclutamento del personale docente.

7. Sono fatte salve le potestà attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La Provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento esclusivamente nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge».

Art. 24

24.1

MARGIOTTA

Al comma 1 aggiungere dopo le parole: «scolastico 2015/2016», le seguenti: «È altresì abrogato l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009».

24.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli articoli 46, 47, 48, 49 del regio decreto 5 febbraio 1928 sono abrogati».

24.3

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 3-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2013, n. 128 è abrogato.».

24.4

CENTINAIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 10, dell'articolo 200, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, è abrogato».

Art. 25

25.1

TOCCI

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel Fondo la Buona scuola di cui al comma 2 gli stanziamenti ivi previsti, che saranno destinati al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementati:

- a decorrere dal 2016 di 90 milioni corrispondenti alla spesa per le indennità di disoccupazione (ASPI) corrisposta nei due mesi estivi dell'anno scolastico 2014-2015 ai docenti supplenti incaricati fino al termine delle lezioni;

- a decorrere dal 2017 di 50 milioni l'anno;

- da 7,5 milioni per l'anno 2016, 15 milioni per l'anno 2017, 20,8 milioni per l'anno 2018, 13,3 milioni per l'anno 2019 e 5,8 milioni per l'anno 2020 derivanti dall'abrogazione dell'articolo 17».

25.2
TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nel Fondo la Buona scuola di cui al comma 2 gli stanziamenti ivi previsti, che saranno destinati al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementati:

- a decorrere dal 2016 di 90 milioni corrispondenti alla spesa per le indennità di disoccupazione (ASPI) corrisposta nei due mesi estivi dell'anno scolastico 2014-2015 ai docenti supplenti incaricati fino al termine delle lezioni;

- a decorrere dal 2017 di 50 milioni l'anno;

- da 7,5 milioni per l'anno 2016, 15 milioni per l'anno 2017, 20,8 milioni per l'anno 2018, 13,3 milioni per l'anno 2019 e 5,8 milioni per l'anno 2020 derivanti dall'abrogazione dell'articolo 17».

G/1934/1/7

TOCCI, MINEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame,

tenuto conto dell'urgenza del Piano di assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 10 del disegno di legge, finalizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, in vista dell'inizio dell'anno scolastico nel prossimo mese di settembre,

assume le seguenti linee di indirizzo:

procedere, sulla base di una proposta del relatore, ad una selezione delle norme del disegno di legge relative alle assunzioni e di quelle ad esse strettamente connesse riguardanti l'organico dell'autonomia;

procedere ad un prioritario e più rapido esame di esse da parte della Commissione,

permettere l'approvazione da parte dell'Assemblea del Piano straordinario di assunzioni e delle norme strettamente connesse in tempo utile per consentire l'immissione del nuovo personale docente a tempo indeterminato già a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016,

proseguire la discussione sul resto del provvedimento in sede referente nella Commissione medesima.

G/1934/2/7

TOCCI

RITIRATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame,

tenuto conto dell'urgenza del Piano di assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 10 del disegno di legge, finalizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, in vista dell'inizio dell'anno scolastico nel prossimo mese di settembre,

assume le seguenti linee di indirizzo:

procedere, sulla base di una proposta del relatore, ad una selezione delle norme del disegno di legge relative alle assunzioni e di quelle ad esse strettamente connesse riguardanti l'organico dell'autonomia;

procedere ad un prioritario e più rapido esame di esse da parte della Commissione,

permettere l'approvazione da parte dell'Assemblea del Piano straordinario di assunzioni e delle norme strettamente connesse in tempo utile per consentire l'immissione del nuovo personale docente a tempo indeterminato già a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016,

proseguire la discussione sul resto del provvedimento in sede referente nella Commissione medesima.

G/1934/3/7

TOCCI, MINEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame;

premesso che:

il disegno di legge prevede numerose deleghe legislative per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Prevede, inoltre, l'emanazione di regolamenti finalizzati a raccogliere per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti sui quali interviene il provvedimento in esame, apportando le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento alla disciplina conseguente all'adozione dei decreti legislativi;

tale impostazione rischia di determinare un eccesso di normazione di rango legislativo in un settore già gravato da una straordinaria obesità regolativa. Da una parte le ampie deleghe previste nell'articolo 22, lungi dal semplificare il quadro legislativo in materia di istruzione, determineranno la moltiplicazione delle norme di rango legislativo, da coordinare con le nuove disposizioni contenute nel disegno di legge, con legislazione europea e con la giurisprudenza costituzionale. D'altra parte i decreti legislativi prevedranno a cascata altri nuovi regolamenti di primo livello (dPR), e numerosi regolamenti ministeriali di attuazione ed esecuzione delle nuove norme legislative;

il risultato complessivo, sulla base delle esperienze già fatte in occasione di analoghi provvedimenti di riforma, sarà che una parte della disciplina entrerà in vigore subito, una parte più tardi, una parte non verrà mai emanata. Il loro impatto sul mondo della scuola sarà paralizzante con interventi scoordinati nel tempo, la sovrapposizione di vecchie nuove norme, la moltiplicazione di discipline transitorie, che creeranno incertezze applicative e l'aumento del contenzioso giurisdizionale comportando inevitabilmente la successiva produzione di nuovi interventi legislativi di interpretazione o correzione;

considerato che:

questo modo di legiferare rischia di pregiudicare l'intero disegno di riforma, impedendo un reale coordinamento degli interventi e la definizione di un solido indirizzo politico in materia di istruzione, in coincidenza con il piano straordinario di assunzioni previsto dal disegno di legge;

è oggi, invece, fondamentale affrontare in modo organico e con scelte di politica scolastica chiare e definite i grandi problemi che impediscono al nostro sistema scolastico di assolvere pienamente ai compiti repubblicani: la disuguaglianza nell'accesso e nell'esito dell'istruzione, soprattutto nel Mezzogiorno; il ritardo della didattica di fronte ai caratteri del mondo nuovo; la struttura dei cicli vecchia e ridondante; la regressione degli apprendimenti negli adulti;

tenuto conto dei rilievi e delle proposte emerse nel corso della discussione generale,

assume le seguenti linee di indirizzo:

procedere, sulla base di una proposta formulata dal relatore, alla modifica delle norme del disegno di legge, specie quelle contenenti numerose deleghe, suscettibili di incrementare l'inflazione normativa che caratterizza già oggi la materia;

prevedere gli strumenti certi e le procedure idonee alla definizione annuale della politica scolastica da parte del Governo e del Parlamento attraverso uno stretto collegamento tra le attività di indirizzo, pianificazione e di produzione di norme in materia di istruzione;

istituire un'apposita sessione delle Commissioni parlamentari competenti, anche congiunte, nei mesi di settembre ed ottobre, dedicata alla definizione della politica scolastica. Il confronto dovrebbe avvenire su un bilancio dell'anno scolastico concluso, partendo dai dati informativi e di bilancio esistenti e dalle proposte del Governo nel DEF, nel PNR ed infine nel disegno di legge di stabilità;

stabilire che l'indirizzo politico del Governo in materia di istruzione sia condensato in una Relazione del Ministro alle Camere, corredata dai risultati del sistema di valutazione della scuola (INVALSI) e di quello del Ministero (OIV), permettendo all'esecutivo di dare una rappresentazione realistica della situazione del mondo della scuola al momento della sessione e di sottoporre al Parlamento un disegno complessivo della propria politica scolastica, per l'anno scolastico in corso e per il successivo triennio;

prevedere che la discussione delle Commissioni competenti si concluda con l'approvazione di un documento che indichi gli obiettivi di politica scolastica per l'anno scolastico in corso e per il successivo triennio, supportati da indicazioni sulle modalità di copertura degli interventi, in modo che le indicazioni in esso contenute possano essere utilmente recepite nella legge di stabilità in discussione dalla metà di ottobre;

valorizzare gli strumenti di indirizzo delle Commissioni competenti che presentati all'inizio della sessione dovrebbero concludere il loro iter di esame alla fine di essa, vincolando politicamente il Ministro per l'anno successivo e collegandosi alle più complessive scelte di politica economica e di bilancio. In tal modo l'attività di indirizzo politico e di pianificazione delle attività del Ministero potranno basarsi sugli orientamenti espressi dalle Commissioni, o comunque potrà tenerle in debito conto. Ciò potrà consentire di ridurre il ricorso alla produzione di norme, traendo dalla pubblica discussione e approvazione parlamentare delle linee generali della politica in materia istruzione, quella legittimazione politica e quel consenso diffuso necessario alla piena attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministero;

raccordare le attribuzioni in materia di pianificazione scolastica del Ministero con quelle delle Regioni – che sono oggi titolari del potere di programmare la distribuzione degli Istituti sul territorio, e di importanti competenze sul diritto allo studio, sui servizi scolastici, sulla regolazione dei rapporti tra Enti locali ed Istituti scolastici – al fine di impedire il riaprirsi di un contenzioso costituzionale che negli scorsi anni ha paralizzato il mondo della scuola e che oggi potrebbe mettere in discussione lo stesso buon esito della riforma;

prevedere la sostituzione delle numerose deleghe legislative con norme di delegificazione che affidino le materie trattate a regolamenti e, di conseguenza, prevedere la trasformazione dei principi e dei criteri direttivi delle deleghe, in più puntuali e specifiche norme generali regolatrici della materia che permettano l'emanazione dei regolamenti attraverso i quali compiere una ampia delegificazione di interi blocchi settori del sistema scolastico. In tal modo si elimina il lungo passaggio dei decreti legislativi (che comunque sarebbe seguito da ulteriori regolamenti attuativi), si mette mano da subito ad una disciplina organica di questi senza attendere i futuri testi unici, si valorizza l'attività di indirizzo politico di Parlamento e Governo in materia di istruzione prodotta nella sessione parlamentare sulla politica scolastica, permettendo la consultazione delle forze sociali interessate a ciascun settore, ferma restando la responsabilità dell'Esecutivo nell'assunzione e formulazione delle decisioni finali;

disporre una analoga operazione di alleggerimento di altre norme del disegno di legge che recano una disciplina puntuale di specifiche procedure che potrebbero, ferma restando la disciplina di legge sui punti essenziali di innovazione, avere natura regolamentare;

prevedere gli strumenti idonei ad una drastica riduzione dell'uso del decreto ministeriale, comunque sottoposto al parere del Consiglio di Stato ed alla registrazione della Corte dei conti. Se non è reso necessario da esigenze di rapporto con altre amministrazioni o con Regioni ed enti locali, l'uso del decreto ministeriale deve essere sostituito da atti di indirizzo agli uffici dirigenziali, che affidino alla responsabilità di questi l'adozione di atti amministrativi anche a carattere generale. Una tale riduzione sarà agevolata dalla valorizzazione nella sessione sulla politica scolastica dell'intreccio tra risoluzioni parlamentari di indirizzo al Governo; atti di indirizzo e direttive del Ministro all'Amministrazione, e valutazione dei risultati delle politiche attuate nella successiva sessione parlamentare.

G/1934/4/7

TOCCI

RITIRATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame;

premessi che:

il disegno di legge prevede numerose deleghe legislative per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Prevede, inoltre, l'emanazione di regolamenti finalizzati a raccogliere per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti sui quali interviene il provvedimento in esame, apportando le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento alla disciplina conseguente all'adozione dei decreti legislativi;

tale impostazione rischia di determinare un eccesso di normazione di rango legislativo in un settore già gravato da una straordinaria obesità regolativa. Da una parte le ampie deleghe previste nell'articolo 22, lungi dal semplificare il quadro legislativo in materia di istruzione, determineranno

la moltiplicazione delle norme di rango legislativo, da coordinare con le nuove disposizioni contenute nel disegno di legge, con legislazione europea e con la giurisprudenza costituzionale. D'altra parte i decreti legislativi prevedranno a cascata altri nuovi regolamenti di primo livello (dPR), e numerosi regolamenti ministeriali di attuazione ed esecuzione delle nuove norme legislative;

il risultato complessivo, sulla base delle esperienze già fatte in occasione di analoghi provvedimenti di riforma, sarà che una parte della disciplina entrerà in vigore subito, una parte più tardi, una parte non verrà mai emanata. Il loro impatto sul mondo della scuola sarà paralizzante con interventi scoordinati nel tempo, la sovrapposizione di vecchie nuove norme, la moltiplicazione di discipline transitorie, che creeranno incertezze applicative e l'aumento del contenzioso giurisdizionale comportando inevitabilmente la successiva produzione di nuovi interventi legislativi di interpretazione o correzione;

considerato che:

questo modo di legiferare rischia di pregiudicare l'intero disegno di riforma, impedendo un reale coordinamento degli interventi e la definizione di un solido indirizzo politico in materia di istruzione, in coincidenza con il piano straordinario di assunzioni previsto dal disegno di legge;

è oggi, invece, fondamentale affrontare in modo organico e con scelte di politica scolastica chiare e definite i grandi problemi che impediscono al nostro sistema scolastico di assolvere è oggi, invece, fondamentale affrontare in modo organico e con scelte di politica scolastica chiare e definite i grandi problemi che impediscono al nostro sistema scolastico di assolvere pienamente ai compiti repubblicani: la disuguaglianza nell'accesso e nell'esito dell'istruzione, soprattutto nel Mezzogiorno; il ritardo della didattica di fronte ai caratteri del mondo nuovo; la struttura dei cicli vecchia e ridondante; la regressione degli apprendimenti negli adulti;

tenuto conto dei rilievi e delle proposte emerse nel corso della discussione generale, assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

procedere, sulla base di una proposta formulata dal relatore, alla modifica delle norme del disegno di legge, specie quelle contenenti numerose deleghe, suscettibili di incrementare l'inflazione normativa che caratterizza già oggi la materia;

prevedere gli strumenti certi e le procedure idonee alla definizione annuale della politica scolastica da parte del Governo e del Parlamento attraverso uno stretto collegamento tra le attività di indirizzo, pianificazione e di produzione di norme in materia di istruzione;

istituire un'apposita sessione delle Commissioni parlamentari competenti, anche congiunte, nei mesi di settembre ed ottobre, dedicata alla definizione della politica scolastica. Il confronto dovrebbe avvenire su un bilancio dell'anno scolastico concluso, partendo dai dati informativi e di bilancio esistenti e dalle proposte del Governo nel DEF, nel PNR ed infine nel disegno di legge di stabilità;

stabilire che l'indirizzo politico del Governo in materia di istruzione sia condensato in una Relazione del Ministro alle Camere, corredata dai risultati del sistema di valutazione della scuola (INVALSI) e di quello del Ministero (OIV), permettendo all'esecutivo di dare una rappresentazione realistica della situazione del mondo della scuola al momento della sessione e di sottoporre al Parlamento un disegno complessivo della propria politica scolastica, per l'anno scolastico in corso e per il successivo triennio;

prevedere che la discussione delle Commissioni competenti si concluda con l'approvazione di un documento che indichi gli obiettivi di politica scolastica per l'anno scolastico in corso e per il successivo triennio, supportati da indicazioni sulle modalità di copertura degli interventi, in modo che le indicazioni in esso contenute possano essere utilmente recepite nella legge di stabilità in discussione dalla metà di ottobre;

valorizzare gli strumenti di indirizzo delle Commissioni competenti che presentati all'inizio della sessione dovrebbero concludere il loro iter di esame alla fine di essa, vincolando politicamente il Ministro per l'anno successivo e collegandosi alle più complessive scelte di politica economica e di bilancio. In tal modo l'attività di indirizzo politico e di pianificazione delle attività del Ministero potranno basarsi sugli orientamenti espressi dalle Commissioni, o comunque potrà tenerle indebito conto. Ciò potrà consentire di ridurre il ricorso alla produzione di norme, traendo dalla pubblica discussione e approvazione parlamentare delle linee generali della politica in materia istruzione, Quella legittimazione politica e quel consenso diffuso necessario alla piena attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministero;

raccordare le attribuzioni in materia di pianificazione scolastica del Ministero con quelle delle Regioni – che sono oggi titolari del potere di programmare la distribuzione degli Istituti sul territorio, e di importanti competenze sul diritto allo studio, sui servizi scolastici, sulla regolazione

dei rapporti tra Enti locali ed Istituti scolastici – al fine di impedire il riaprirsi di un contenzioso costituzionale che negli scorsi anni ha paralizzato il mondo della scuola e che oggi potrebbe mettere in discussione lo stesso buon esito della riforma;

prevedere la sostituzione delle numerose deleghe legislative con norme di delegificazione che affidino le materie trattate a regolamenti e, di conseguenza, prevedere la trasformazione dei principi e dei criteri direttivi delle deleghe, in più puntuali e specifiche norme generali regolatrici della materia che permettano l'emanazione dei regolamenti attraverso i quali compiere una ampia delegificazione di interi blocchi settori del sistema scolastico. In tal modo si elimina il lungo passaggio dei decreti legislativi (che comunque sarebbe seguito da ulteriori regolamenti attuativi), si mette mano da subito ad una disciplina organica di questi senza attendere i futuri testi unici, si valorizza l'attività di indirizzo politico di Parlamento e Governo in materia di istruzione prodotta nella sessione parlamentare sulla politica scolastica, permettendo la consultazione delle forze sociali interessate a ciascun settore, ferma restando la responsabilità dell'Esecutivo nell'assunzione e formulazione delle decisioni finali;

disporre una analoga operazione di alleggerimento di altre norme del disegno di legge che recano una disciplina puntuale di specifiche procedure che potrebbero, ferma restando la disciplina di legge sui punti essenziali di innovazione, avere natura regolamentare;

prevedere gli strumenti idonei ad una drastica riduzione dell'uso del decreto ministeriale, comunque sottoposto al parere del Consiglio di Stato ed alla registrazione della Corte dei conti. Se non è reso necessario da esigenze di rapporto con altre amministrazioni o con Regioni ed enti locali, l'uso del decreto ministeriale deve essere sostituito da atti di indirizzo agli uffici dirigenziali, che affidino alla responsabilità di questi l'adozione di atti amministrativi anche a carattere generale. Una tale riduzione sarà agevolata dalla valorizzazione nella sessione sulla politica scolastica dell'intreccio tra risoluzioni parlamentari di indirizzo al Governo; atti di indirizzo e direttive del Ministro all'Amministrazione, e valutazione dei risultati delle politiche attuate nella successiva sessione parlamentare.

G/1934/5/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934 : «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premesso che:

L'articolo 1 del provvedimento dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di importanti finalità tra le quali, quelle di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ricorrendo però ad una formulazione generica che non va oltre ad un'esortazione di principio;

Ogni anno due ragazzi su dieci abbandonano prematuramente la scuola: un esodo preoccupante, legato non soltanto alle difficoltà sociali ed economiche aggravate da una crisi che morde dal 2008, ma anche alla crisi di senso dell'istruzione pubblica, di sistema educativo e formativo che non viene più percepito come garante di opportunità occupazionali;

Secondo la banca dati *Eurostat*, nel 2013 nel nostro Paese i giovani di età compresa fra i 18 e i 24 anni ancora fermi al diploma della scuola media sfiorano il 17 per cento del totale, dato che, tradotto in numeri grezzi, restituisce oltre 720 mila giovani con uno scarso livello di istruzione e che rappresentano una forza lavoro poco qualificata. Sempre secondo le stesse rilevazioni, il confronto con gli altri partner europei ci colloca in fondo alla classifica, prima soltanto di Turchia, Spagna, Malta, Islanda, Portogallo e Romania. Anche il raffronto con le nazioni leader del vecchio continente, Germania in testa, ci umilia: il nostro dato dei dispersi, pari al 17 per cento, è lontanissimo dal 12,4 del Regno Unito, il 9,9 per cento della Germania e il 9,7 della Francia. Senza adeguate risorse appare veramente complicato per il nostro Paese raggiungere il traguardo «Europa 2020», che chiede ai Paesi membri di contenere sotto il 10 per cento il fenomeno dell'abbandono della scuola;

Nonostante il suddetto desolante quadro in, soli cinque anni i fondi per combattere il fenomeno dispersivo sono stati ridotti a meno di metà rispetto a quelli previsti nel 2009/2010. Lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in una nota pubblicata lo scorso 7 ottobre 2014, non fa mistero della situazione, dichiarando che: «Le risorse a disposizione per l'anno scolastico 2014/2015 per le scuole collocate nelle aree a rischio educativo, con forte processo migratorio e contro la dispersione scolastica sono determinate in 18.458.933 euro. Tale somma», recita laconica la circolare, «che rappresenta un'ulteriore diminuzione rispetto agli anni precedenti,

impegna maggiormente gli uffici scolastici regionali nelle azioni di selezione e distribuzione delle risorse, al fine di ottimizzare l'utilizzo e la coerenza rispetto alle finalità istitutive di tale misura, nella direzione di favorire l'integrazione e il rientro in formazione di tutti gli studenti a rischio»;

Appena cinque anni prima, in fatti, la somma stanziata dal Miur per la stessa finalità, era pari a 53.195.060 euro. In poche parole già da quest'anno il comparto scuola per favorire l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, che nel frattempo sono aumentati di 150 mila unità, ed il rientro in formazione di oltre 700 mila ragazzi che hanno abbandonato gli studi, può contare solo su un terzo dei fondi previsti cinque anni prima. Tale taglio del 65 per cento del capitolo di spesa avrà pesanti ripercussioni su quegli alunni più deboli e per i quali, necessitando di un insegnamento personalizzato, occorrono risorse aggiuntive;

Il governo, nell'effettuare il cospicuo taglio di risorse destinate a combattere la dispersione scolastica, con una strategia poco lungimirante ha dimostrato di sotto stimare la gravità del problema. Di contro, la spesa per l'istruzione nel nostro Paese, per avvicinarsi al livello degli altri *partners* europei dovrebbe superare il 6,0 per cento del Pil, ossia valere circa 100 miliardi di euro all'anno;

impegna il governo:

Ad assicurare al comparto scolastico adeguate risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad interrompere un esodo incessante e preoccupante di ragazzi che non percepiscono più il sistema scolastico italiano come un'opportunità formativa completa e qualificata.

G/1934/6/7

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Il Senato,

sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante disposizioni per la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

premessi che:

primato poco edificante dunque, se si pensa che quasi il 18 per cento degli studenti su base nazionale abbandona la scuola mentre al Sud la percentuale sale al 25%;

il dato è preoccupante e in controtendenza se si considera che l'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di migliorare, entro l'anno 2020, il tasso di istruzione dei propri cittadini;

considerato che:

la disaffezione verso la Scuola ha una natura composita e legata, prevalentemente, alla crisi socio-economica che il Paese sta attraversando, ormai, da diversi anni;

il fenomeno de quo può e deve essere contrastato attraverso politiche in grado di comprenderlo, analizzarlo e scomporlo al fine di adottare le soluzioni più idonee finalizzate a ridurlo drasticamente, partendo soprattutto dalla prevenzione. In particolare attraverso l'istituzione nelle scuole, di ogni ordine e grado, della figura del tutor pedagogista all'interno dell'organico di diritto;

impegna il Governo:

a istituire un Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica che, nel rispetto dell'autonomia scolastica adotti le soluzioni più consone per prevenire e ridurre il tasso di abbandono scolastico, anche al fine di rientrare nei parametri obiettivo che l'Unione europea intende raggiungere entro l'anno 2020;

a prevedere l'istituzione del tutor psicopedagoga, nelle Scuole di ogni ordine e grado, da inserire nei ruoli dell'organico di diritto.

G/1934/7/7

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUKSIA, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premessi che:

alla lettera g), comma 3, dell'articolo 2, si individua fra gli obiettivi prioritari «il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione»;

considerato che:

nonostante venga ribadito da più parti il diritto di ogni essere umano a una sana e adeguata alimentazione, le informazioni sul tema continuano a essere scarse e ciò inevitabilmente facilita la diffusione, in specie tra bambini e adolescenti, di cattive abitudini alimentari, che si ripercuotono sul loro stato di salute, come confermato da autorevoli studi scientifici in materia;

impegna il Governo:

a prevedere e introdurre in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, corsi di educazione alimentare finalizzati a orientare, fin dalla tenera età, gli studenti a un'alimentazione sana e corretta, premessa di un loro effettivo benessere.

G/1934/8/7

FUCKSIA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, stabilisce gli obiettivi che l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche deve perseguire in maniera prioritaria. Tra questi, alla lettera g) si richiede lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica;

ciò premesso, impegna il Governo:

a valutare, ai fini di una reale prevenzione e promozione della salute, l'introduzione nelle scuole elementari e medie inferiori della figura del medico scolastico.

G/1934/9/7

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934 : «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha approvato il 16 dicembre 2014 il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile. Nel documento si segnala, tra l'altro, la diffusione di due fattori di rischio molto significativi per la salute dei minori: l'obesità e il sovrappeso;

dai dati 2014 risulta che i bambini in sovrappeso sono il 20,9 per cento e i bambini obesi sono il 9,8 per cento, compresi i bambini severamente obesi, che da soli sono il 2,2 per cento. Il suddetto documento conclusivo evidenzia che le regioni del Sud – sulla base di uno studio condotto dal Ministero della salute che ha riguardato i bambini di età tra 8-9 anni che frequentano la terza elementare – hanno una quota decisamente più alta di cittadini obesi o in sovrappeso, quindi a rischio, di ammalarsi di diabete. Alcune regioni evidenziano, in questa fascia d'età, un 40 per cento di soggetti in condizioni di sovrappeso; e una gran parte degli obesi si trovano proprio nelle regioni del Sud. «Nelle regioni del Sud, quindi, tende ad affermarsi un modello nutrizionale sempre più simile a quello esistente nei Paesi del Sud del mondo, in cui si abbandona la tradizione alimentare nazionale a favore di un consumo eccessivo del cosiddetto junk food, il cibo ipercalorico a scarso valore nutrizionale, che però vanta un costo basso»;

si evidenzia, inoltre, come la pubblicità di cibi «spazzatura» (junk food), rivolta ai bambini e non solo, contribuisce all'eccessivo consumo di snack nell'alimentazione quotidiana che ha snaturato la cultura del rispetto e della conservazione del cibo, che è stata falsata dalle multinazionali nella composizione dei valori nutrizionali, come, per esempio, nell'alterazione del contenuto dei grassi, degli zuccheri e del sale, al fine di rendere il cibo più «appetitoso»;

la popolazione mondiale ipernutrita è pari a quella sottonutrita e denutrita. Nell'Unione europea oltre 79 milioni di persone vivono ancora al di sotto della soglia di povertà, mentre 18 milioni di persone dipendono dagli aiuti alimentari. Al contempo, le percentuali degli sprechi alimentari sono così ripartite: il 42 per cento dalle famiglie, il 39 per cento dai produttori, il 5 per cento dai rivenditori e il restante 14 per cento dal settore della ristorazione;

nel nostro Paese, ogni famiglia butta tra i 200 grammi e i 2 chilogrammi di alimenti ogni settimana e ogni anno lo spreco domestico costa agli italiani 8,7 miliardi di euro, circa 7,06 euro settimanali a famiglia;

è, peraltro, indispensabile prestare maggiore attenzione ai crescenti disturbi del comportamento alimentare. Spesso i primi sintomi di questi disturbi insorgono proprio in età evolutiva. Nel corso degli ultimi anni si è registrato un aumento del tasso di incidenza e, contemporaneamente, un abbassamento dell'età di insorgenza di questi fenomeni. Il fatto che questi disturbi non riguardino più solo gli adolescenti, ma che si stiano diffondendo anche in età preadolescenziale, rende fondamentale il ruolo che può essere svolto dalle scuole;

una corretta educazione alimentare attraverso un'appropriata conoscenza dei principi alimentari e la promozione di un sano rapporto con il cibo aiuterebbero i ragazzi a sviluppare consapevolezza critica verso messaggi mediatici sbagliati che associano bellezza e magrezza e li accompagnerebbe verso un equilibrato sviluppo e benessere psico-fisico;

un'ulteriore criticità, emersa nel corso dell'indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile sopra citata, ha riguardato le mense scolastiche, che spesso risultano scarsamente accessibili ai minori che vivono in nuclei familiari con difficoltà economiche. Sotto questo aspetto è stata sottolineata l'opportunità di offrire un servizio gratuito alle famiglie e ai bambini in condizioni di povertà certificata;

è dunque indispensabile fin dai primi anni di scuola promuovere dei modelli di consumo alimentare sani, sostenibili e responsabili, sensibilizzando i ragazzi alla necessità etica, prima ancora che economica, di una lotta allo spreco alimentare laddove gli squilibri relativi al diritto all'accesso al cibo sono ormai sempre più inaccettabili, sia a livello nazionale che planetario;

la scuola può e deve avere un ruolo importantissimo per contribuire alla formazione di consumatori consapevoli. Consapevoli dello stretto legame tra qualità del cibo, un'alimentazione sana e la propria salute, nonché quanto le scelte alimentari siano strettamente connesse alla tutela dell'ambiente e del territorio. Consapevoli che scegliere prodotti locali, privilegiando la filiera corta, riduce i costi di trasporto e, quindi, le emissioni di anidride carbonica e sostiene l'economia locale; così come scegliere produzioni biologiche significa optare per prodotti più sani con evidenti benefici ambientali connessi, tra l'altro, al mancato utilizzo di prodotti chimici in agricoltura e altro;

impegna il Governo:

a promuovere presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ferma restando l'autonomia delle stesse nella definizione dei piani dell'offerta formativa, programmi finalizzati all'educazione alimentare, secondo le indicazioni svolte in premessa.

G/1934/10/7

CENTINAIO

Il Senato,

esaminato il provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»;

considerati gli obiettivi formativi individuali come prioritari ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento;

preso atto che tra di essi non è richiamata la diffusione capillare di una cultura antinfortunistica; considerata l'importanza che il tema della prevenzione riveste sull'incidenza degli infortuni;

ritenuta, pertanto, fondamentale un'opera di sensibilizzazione alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro a cominciare dall'età scolare, con l'introduzione in tutte le scuole di ogni ordine e grado, di moduli didattici relativi ai temi della salute, delle malattie professionali e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

impegna il Governo:

a rendere obbligatori in tutte le scuole di ogni ordine e grado corsi di prevenzione e diffusione di materiale didattico relativi ai temi della salute, delle malattie professionali e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

G/1934/11/7

CENTINAIO

Il Senato,

esaminato il provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»; considerate le disposizioni relative alla formazione dei docenti;

preso atto che ogni anno si registrano diversi episodi di morte di bambini per soffocamento da corpo estraneo ingerito accidentalmente;

tali decessi, purtroppo, il più delle volte sono causati dalla mancanza di competenza da parte di chi assiste nei primi momenti dell'accaduto, rivelandosi impreparato alle basilari manovre salvavita,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere per i docenti delle scuole dell'infanzia e primaria i corsi di apprendimento delle manovre di disostruzione pediatrica.

G/1934/12/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, MOLINARI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, BIGNAMI, BENCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,
premessi che:

il 7 aprile 2011 l'Italia ha sottoscritto la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, del Consiglio d'Europa; la suddetta Convenzione è stata successivamente ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77, suscitando aspettative sull'apertura di una proficua riflessione sul tema;

il dibattito politico e parlamentare si è però concentrato sulla valutazione relativa alla possibilità di configurare il reato di femminicidio, senza considerare la complessità dei fenomeni che conducono alla visione stereotipata dei ruoli di genere che caratterizza la società contemporanea;

all'articolo 24 della Convenzione di Istanbul si legge: «Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi»;

ad oggi, non sono state prese iniziative significative in materia da parte del Governo, con la conseguente permanenza di un vuoto normativo su un tema di grande rilievo per la società, al centro di continui e tragici fatti di cronaca;

il rispetto della parità di genere e delle differenze è, in primo luogo, un tema culturale e come tale va affrontato in tutte le sedi adeguate;

il presente testo di Riforma dell'istruzione avrebbe potuto e dovuto essere il contesto maggiormente adatto per un tale tipo di intervento, in particolar modo considerando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, concernenti il potenziamento dell'offerta formativa;

non bastano, tuttavia, le generiche enunciazioni presenti nel testo a sviluppare una piena coscienza in merito all'importanza del tema, essendo volte a: «promuovere» le pari opportunità, a: «prevenire» la violenza ed a: «informare e sensibilizzare» gli studenti nel contesto del piano triennale dell'offerta formativa;

sembra, dunque, che il Governo sia nuovamente mosso dalla volontà di fornire generiche rassicurazioni in merito, senza tuttavia impegnarsi in modo convincente in relazione ad un tema di tale importanza e delicatezza per lo sviluppo di una coscienza collettiva consapevole, rispettosa e accogliente;

impegna il Governo:

a garantire la corretta applicazione della Convenzione di Istanbul in tutte le sue previsioni, attraverso interventi normativi puntuali, consentendo in tal modo anche la completa integrazione delle questioni connesse al tema della parità di genere e della promozione di una cultura del rispetto delle differenze in tutte le iniziative concernenti la realtà scolastica, educativa e formativa.
G/1934/13/7

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premessi che:

alla lettera /), comma 3, dell'articolo 2, si individua tra gli obiettivi formativi prioritari quello della «prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica»;

nel nostro Paese è stabilito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che l'istruzione deve obbligatoriamente coprire un arco temporale di 10 anni (da 6 a 16 anni) e che deve essere finalizzata «a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età»;

considerato che:

la normativa ora citata risulta ormai del tutto inadeguata, dal momento che prevede un obbligo scolastico che consente di non portare interamente a compimento il ciclo secondario superiore di istruzione, favorendo la sostanziale impreparazione dei ragazzi e l'abbandono, appena compiuti i 16 anni, delle aule scolastiche a favore del mondo del lavoro;

ritenuto che:

la medesima normativa ha fortemente stimolato il fenomeno della dispersione scolastica su tutto il territorio nazionale, nonché l'insistito impoverimento culturale e formativo delle nuove generazioni, con particolare riguardo al Mezzogiorno, dove in alcune Regioni si toccano percentuali

vicine al 25 per cento, molto più alte della media Ue (12,7 per cento) e ancor più lontane rispetto all'obiettivo comunitario di, scendere al di sotto del 10 per cento entro il 2020;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di innalzare l'obbligo scolastico fino all'età di 18 anni.

G/1934/14/7

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

alla lettera l), comma 3, dell'articolo 2, si individua tra gli obiettivi formativi prioritari quello della «prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica»;

considerato che:

l'Italia è tra i Paesi peggiori d'Europa per abbandono delle aule, con una percentuale che su scala nazionale tocca il 17,6%, con punte del 25% nel Mezzogiorno. La fascia d'età in cui si registra il picco degli abbandoni è quella dei 15 anni, cioè dei ragazzi che frequentano il biennio delle superiori;

tra le maggiori cause dell'abbandono scolastico spicca sicuramente l'attuale crisi economico sociale, e prim'ancora morale, che, provocando un drastico calo dell'occupazione e una maggiore difficoltà delle famiglie ad arrivare alla fine del mese, ha prodotto l'abbandono delle aule scolastiche da parte di numerosi adolescenti, specie nel Sud Italia, e il loro contestuale ingresso nel mercato del lavoro nero;

ritenuto che:

l'abbandono del percorso di studi, anche di un singolo ragazzo, rappresenta per il nostro Paese e per la società in cui viviamo una sconfitta, oltre a tradursi in un impoverimento culturale delle nuove generazioni;

il fenomeno della dispersione scolastica può essere seriamente combattuto solo con un'analisi preventiva e un approfondito studio delle motivazioni che lo generano e degli aspetti e delle criticità sociali che vi sottostanno;

impegna il Governo:

a prevedere, con un apposito decreto ministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, l'istituzione di un Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica che avrà il compito di acquisire e monitorare, su base nazionale, i dati e le informazioni relative al fenomeno della dispersione scolastica, nonché le attività per la prevenzione e la repressione del fenomeno poste in essere dalle scuole cosiddette «a rischio», con l'obiettivo di individuare e mettere in campo le strategie più idonee per la riduzione al di sotto del 10% entro il 2020, come stabilito dall'Unione Europea, della percentuale dell'abbandono scolastico.

G/1934/15/7

FUCKSIA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti,

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, reca gli obiettivi che l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche deve perseguire in maniera prioritaria. Tra questi obiettivi, alla lettera g) si richiede uno sviluppo di comportamenti ispirati a una vita sana, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica;

l'articolo 4, comma 6, stabilisce che «le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

questo disegno di legge promuove una riorganizzazione del sistema scolastico anche attraverso la valorizzazione delle competenze e l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali esistenti;

il medico competente, di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è una figura professionale già presente all'interno dell'istituzione scolastica con le funzioni di cui all'articolo 25 dello stesso decreto, persegue pertanto attività di informazione, formazione, programmazione di interventi di prevenzione e promozione della salute, sorveglianza sanitaria e valutazioni epidemiologiche nei confronti dei lavoratori e di coloro a essi equiparati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di coinvolgere maggiormente e più specificatamente il medico competente nelle seguenti attività:

1) educazione, prevenzione, promozione della salute e sorveglianza sanitaria degli studenti;

2) assunzione nelle scuole elementari e medie inferiori del ruolo di «medico scolastico» per la sorveglianza sanitaria ed il monitoraggio della salute della popolazione scolastica, svolgendo anche una funzione di coordinamento ed indirizzo con il medico e/o pediatra di famiglia per l'eventuale prescrizione di ulteriori indagini strumentali e/o di laboratorio nonché di visite mediche specialistiche aggiuntive, qualora emergano casi meritevoli di un maggior approfondimento diagnostico;

3) attuazione nelle scuole medie inferiori e superiori di programmi informativi/formativi tarati al profilo cognitivo per età dell'allievo, mirati alla prevenzione e tutela della salute nei confronti dei possibili rischi lavorativi che gli allievi incontreranno come futuri lavoratori una volta inseriti nel mondo del lavoro, avviando così già durante il periodo scolastico un primo modulo formativo in armonia a quanto previsto dagli art. 36 e 37 del succitato Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, da attestare e inserire nel «libretto formativo del cittadino (studente-lavoratore)», in modo che lo studente possa arrivare al diploma di scuola media e inferiore anche con questo titolo già abilitante per i successivi e più mirati ai diversi profili di rischio nelle varie e più complesse realtà lavorative, rendendo il successivo iter più semplice e immediato con risparmio e agevolazione anche per le aziende;

a considerare altresì la possibilità di pubblicizzare gli elenchi dei soggetti abilitati a svolgere l'attività sia di «medico competente» sia di «medico scolastico», che possono quindi essere incaricati per svolgere le funzioni sopra indicate dai dirigenti scolastici stessi, presso i siti internet istituzionali dell'ordine dei medici regionale.

G/1934/16/7

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante disposizioni per la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

premesso che:

I Parchi Nazionali presenti in Italia sono attualmente 24 e coprono circa il 5 per cento, tra terra e mare, del territorio nazionale: si tratta, pertanto, di una risorsa preziosa con molteplici utilità e potenzialità;

una risorsa di questo genere può e deve essere impiegata non solo per fini naturalistici – di tutela e protezione degli spazi naturali del Paese – ma, altresì, per scopi culturali e didattici anche attraverso la promozione di appositi programmi che potrebbero vedere proficuamente coinvolti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

considerato che:

l'impiego dei Parchi per scopi didattici rappresenta un'occasione di apprendimento e di crescita per ragazzi e bambini, i quali, mediante la conoscenza delle diverse realtà ambientali, vegetali e animali, possono arricchire il loro bagaglio culturale giovando, in tal modo, alla loro formazione sia di studenti sia, in prospettiva, di buoni cittadini;

i percorsi didattici come quelli de quibus possono rappresentare un momento importante dal punto di vista didattico, tanto nella scuola primaria quanto nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Accanto alle conoscenze meramente teoriche si potrebbe affiancare quel bagaglio di conoscenze pratiche utili e importanti per comprendere la complessità dell'ambiente e la necessità della sua preservazione nel tempo;

impegna il Governo:

a promuovere, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, appositi progetti di diffusione della cultura dell'affezione verso l'ambiente e la bio diversità, attraverso il coinvolgimento degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado mediante apposite attività didattiche patrocinate dai corpi dello Stato istituzionalmente preposti alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente.

G/1934/17/7

MALAN

Il Senato,

nel corso dell'esame del comma 12, dell'articolo 2 dell'Atto Senato 1934;

impegna il Governo:

ad avvalersi, per le attività di cui al detto comma, esclusivamente di personale docente o con comprovata qualificazione scientifica o professionale;

a non avvalersi dell'ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali su temi diversi da quelli previsti dalla legge istitutiva, indicati dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

G/1934/18/7

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante disposizioni per la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

premesso che:

l'articolo 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo e, altresì, come interesse della collettività tutta;

l'alimentazione costituisce un presupposto basilare per garantire uno stile di vita sano e, *a fortiori*, la prevenzione di malattie come l'obesità;

la cattiva alimentazione e il consumo di alimenti non salutari costituiscono fattori di rischio che – come il fumo, l'alcool e la mancanza o la scarsa attività fisica incidono fortemente sulla salute, in particolare di bambini e ragazzi, il cui organismo è ancora in fase di formazione;

tra i Paesi europei che denunciano problemi di obesità infantile si annovera anche l'Italia, a causa di pratiche alimentari non corrette, in particolare tra i bambini e i ragazzi, anche a causa della scarsa attività fisica. L'obesità sta progressivamente assumendo l'aspetto di un problema socio-sanitario di un notevole rilievo;

considerato che:

la scuola rappresenta il luogo più idoneo al fine di mettere in essere quegli interventi il cui scopo primario è quello di promuovere l'educazione alla salute di bambini e ragazzi, di concerto con le famiglie e le istituzioni sanitarie interessate;

considerato inoltre che:

sarebbe auspicabile adottare misure idonee al fine di scongiurare problemi di salute nelle generazioni future. Tali misure potrebbero essere attivate anche attraverso un maggiore controllo all'interno delle mense scolastiche della sicurezza alimentare attraverso la scelta di prodotti ortofrutticoli biologici locali;

impegna il Governo:

a garantire un controllo più pregnante della sicurezza alimentare all'interno dell'e mense scolastiche, anche attraverso l'incentivo alla costituzione di un'apposita commissione formata da membri in seno al Consiglio d'istituto.

G/1934/19/7

ELENA FERRARA

Il Senato,

premesso che:

l'insegnamento delle discipline filosofiche risulta di fondamentale importanza per la crescita intellettuale ed etica di ogni cittadino;

la materia, tuttavia, ha subito nel corso degli ultimi venti anni un crescente processo di svalorizzazione, che ne ha comportato la marginalizzazione all'interno dei percorsi formativi scolastici;

in particolar modo, l'insegnamento ha subito un taglio di ore consistente durante il processo di riforma del sistema scolastico conosciuto come Riforma Gelmini, che ha colpito gran parte della materia umanistiche, artistiche e letterarie, in nome di una rincorsa ai tagli di risorse in un settore che, al contrario dovrebbe risultare prioritario;

il taglio dell'orario, oltre a compromettere lo sviluppo del senso critico ed etico degli studenti, ha, ovviamente, comportato anche la riduzione degli sbocchi per decine di migliaia di laureati nelle discipline artistiche, che si trovano oggi in sovrannumero rispetto alla effettiva disponibilità di posti;

nel 2014 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha avviato un progetto sperimentale per un liceo della durata di quattro anni, che comprimeva ulteriormente l'insegnamento dei saperi umanistici e, in particolar modo, della filosofia,

impegna il Governo:

a garantire un'adeguata valorizzazione dell'insegnamento di Filosofia, attraverso il ripristino dell'orario precedente la succitata Riforma, la possibilità di insegnare la materia sin fin dal 1 anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione nonché negli istituti professionali.

G/1934/20/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

l'insegnamento delle discipline filosofiche risulta di fondamentale importanza per la crescita intellettuale ed etica di ogni cittadino;

la materia, tuttavia, ha subito nel corso degli ultimi venti anni un crescente processo di svalorizzazione, che ne ha comportato la marginalizzazione all'interno dei percorsi formativi scolastici;

in particolar modo, l'insegnamento ha subito un taglio di ore consistente durante il processo di riforma del sistema scolastico conosciuto come Riforma Gelmini, che ha colpito gran parte della materia umanistiche, artistiche e letterarie, in nome di una rincorsa ai tagli di risorse in un settore che, al contrario dovrebbe risultare prioritario;

il taglio dell'orario, oltre a compromettere lo sviluppo del senso critico ed etico degli studenti, ha, ovviamente, comportato anche la riduzione degli sbocchi per decine di migliaia di laureati nelle discipline artistiche, che si trovano oggi in sovrannumero rispetto alla effettiva disponibilità di posti;

nel 2014 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha avviato un progetto ,sperimentale per un liceo della durata di quattro anni, che comprimeva ulteriormente l'insegnamento dei saperi umanistici e, in particolar modo, della filosofia;

impegna il Governo:

a garantire un'adeguata valorizzazione dell'insegnamento di Filosofia, attraverso il ripristino dell'orario precedente la succitata Riforma del Ministro Mariastella Gelmini, la possibilità di insegnare la materia sin fin dal I anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione nonché negli istituti professionali.

G/1934/21/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

l'insegnamento della Storia dell'Arte risulta fondamentale per lo sviluppo di una piena consapevolezza culturale, storica e sociale;

ciò risulta particolarmente evidente per un contesto come quello del nostro Paese, ove la conoscenza del nostro patrimonio artistico costituisce un elemento fondante dell'identità collettiva;

la materia, tuttavia, ha subito nel corso degli anni un costante processo di marginalizzazione, configuratosi come particolarmente incisivo soprattutto il processo di riforma del sistema scolastico conosciuto come Riforma Gelmini;

già assente da alcuni percorsi liceali, come il biennio ginnasiale dei Licei classici, l'insegnamento ha infatti subito un taglio di ore consistente, che ha comportato la sua eliminazione negli istituti professionali nonché una decisiva riduzione negli istituti tecnici, nonostante la sua evidente rilevanza in molti percorsi formativi;

in seguito alla compressione degli orari dedicati alla materia, si è sviluppata una decisa protesta nel panorama culturale e scolastico, che ha portato nel 2013 alla raccolta di circa quindicimila firme e che è stata sottoscritta da numerosi intellettuali o esponenti di rilievo del mondo artistico, quali Salvatore Settis, Adriano La Regina, Cesare De Seta, nonché l'allora Ministro dei Beni Culturali Massimo Bray;

ad oggi, la Storia dell'Arte rimane incomprensibilmente una materia altamente sacrificata, nonostante la sua indubbia rilevanza culturale e professionale;

il taglio dell'orario ha, ovviamente, comportato anche la riduzione delle possibilità lavorative per decine di migliaia di laureati nelle discipline artistiche, che si trovano oggi in sovrannumero rispetto alla effettiva disponibilità di posti;

impegna il Governo:

a garantire un'adeguata valorizzazione dell'insegnamento di Storia dell'Arte, attraverso il ripristino dell'orario precedente la succitata riforma del ministro Mariastella Gelmini.

G/1934/22/7

ELENA FERRARA

Il Senato,

premesso che:

Il disegno di legge recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo» affronta diversi aspetti concernenti la materia in oggetto, che devono essere colti in tutte le loro implicazioni, con particolare riferimento alla prevenzione e alla tutela dei minori coinvolti «sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti»;

Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia è sottile: si assiste, per quanto riguarda il bullismo in Rete, a una sorta di tensione tra incompetenza e premeditazione e, in questa zona di confine, si sviluppano quei fenomeni che sempre più frequentemente affliggono i giovani e che spesso emergono nel contesto scolastico.

Il cyberbullismo è, dunque, la manifestazione in Rete del fenomeno del bullismo: la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati sui siti web tramite Internet.

Rispetto al bullismo, che vede come attori soggetti con atteggiamenti aggressivi e prevaricatori, il cyberbullismo può coinvolgere chiunque poiché i meccanismi di disinibizione online sono più frequenti e diffusi. Il cyberbullo, grazie agli strumenti mediatici e informatici, ha libertà di fare online ciò che non potrebbe fare nella vita reale, avendo percezione della propria invisibilità, celandosi dietro la tecnologia e attribuendo le proprie azioni al «profilo utente» che ha creato, in una sorta di sdoppiamento della personalità. Anche le vittime possono a loro volta diventare cyberbulli grazie all'anonimato.

È fondamentale far comprendere ai giovani la nozione basilare secondo cui la propria ed altrui sicurezza in Rete non dipende solo dalla tecnologia adottata (software antivirus, antimalware, apparati vari etc.) ma dalla capacità di discernimento delle singole persone nel proprio relazionarsi attraverso la Rete.

Azioni mirate alla sicurezza nella Rete sono, dunque, necessarie per affrontare tali problematiche: non vanno, infatti, colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime; occorre, viceversa, fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come «ambiente di vita» che può dar forma ad esperienze cognitive, affettive e socio-relazionali.

considerato che:

La buona scuola all'articolo 2 lettera h) recita: « le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno dei posti in organico dei docenti, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare () per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei «social network» e dei media, nonché alla produzione e ai legami col mondo del lavoro.

Le «Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo», emanate dal MIUR in data 13 aprile 2015, hanno l'obiettivo di dare continuità alle azioni avviate nei precedenti anni dalle istituzioni scolastiche e non solo, arricchendole di nuove riflessioni. Le esperienze acquisite e le conoscenze prodotte vanno, infatti, contestualizzate alla luce dei cambiamenti che hanno profondamente modificato la società sul piano etico, sociale e culturale e ciò comporta una valutazione ponderata delle procedure adottate per riadattarle in ragione di nuove variabili, assicurandone in tal modo l'efficacia. In questa prospettiva, è fondamentale puntare proprio sull'innovazione, non per creare ex novo e ripartire da zero tralasciando la grande esperienza e il *know-how* acquisito negli anni dalle scuole, bensì per rinnovare ovvero far evolvere i sistemi di intervento sperimentati in questi anni.

Il Disegno di legge 1261 approvato in Senato prevede:

– nell'Articolo 3 comma 1 – «l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del tavolo tecnico per la prevenzione e il

contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte: rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione» dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni non governative già coinvolte nel programma nazionale del *Safer internet center*».

– nell'Articolo 4, comma 1 – «Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo nelle scuole...», già emanate dal MIUR in data 13 aprile 2015.

ritenuto che:

il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria – è finalizzato a definire corrette modalità operative ed offrire nuove opportunità sanzionatorie che, considerati i comportamenti, siano in linea con i principi costituzionali e dell'ordinamento in generale, assicurando nel procedimeno il rispetto delle previste garanzie nonché dei principi di trasparenza di cui alla L 241/90,

impegna il Governo a:

a valutare, nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure idonee per reperire maggiori risorse rispetto allo stanziamento previsto, affinché si possa dare attuazione alle attività previste dalle «Linee di orientamento» per favorire un percorso di prevenzione imprescindibile per far fronte al fenomeno del Cyberbullismo.

G/1934/23/7

SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S.1934 recante disposizioni per la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

il cyberbullo è colui che, utilizzando gli strumenti della Rete ai suoi scopi, prevarica coloro che si mostrano più fragili; i disabili, in particolare, subiscono le angherie peggiori in quanto apparentemente più deboli e incapaci di difendersi. La polizia postale di recente ha denunciato che dall'anno 2010 a oggi il fenomeno è cresciuto in modo costante, nonostante l'aumento delle segnalazioni e una diversa e più affinata sensibilità verso il problema;

tuttavia, i dati a disposizione sono estremamente parziali, tali da confinare la problematica in una zona d'ombra in gran parte sommersa. Le fattispecie delittuose che si riscontrano con più frequenza spaziano dalle minacce alle molestie, fino agli atti persecutori e al furto della identità digitale;

considerato che:

è allarmante il dato che descrive l'incidenza del cyberbullismo nei confronti dei ragazzi disabili: nel 31 per cento dei casi, infatti, la disabilità costituisce il solo motivo per avviare un'attività persecutoria. Gli autori di condotte vessatorie, con l'evolversi dei mezzi di comunicazione come l'e-mail, gli sms, i *social network* e la Rete in generale, hanno potenziato e accresciuto il fenomeno in modo tale da renderlo difficilmente arginabile;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché il fenomeno del cyberbullismo venga contrastato in modo più efficace attraverso l'impiego di maggiori risorse materiali, tecnologiche ed umane.

G/1934/24/7

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

l'articolo 3, comma 2, lettera d), reca disposizioni anche in relazione al «rispetto delle differenze» e al «dialogo tra culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà»;

considerato che:

una rete di collaborazione tra le scuole e il mondo del volontariato, rappresenta una reale e concreta opportunità di confronto con riferimento ai valori di solidarietà e integrazione e per

l'adozione di stili di comportamento che siano in grado di innescare una istanza partecipativa nella società contribuendo alla formazione di una coscienza solidale e responsabile nei giovani;

nel corso degli anni si sono sviluppati diversi progetti che vengono proposti alle realtà scolastiche: tuttavia, sebbene negli intenti ciò rappresenti un primo embrionale punto di partenza nella funzione educativa delle scuole, sarebbe opportuno che ciò fosse condiviso e assorbito nei progetti di crescita educativa e culturale su tutto il territorio nazionale e non lasciato, invece, alla libera determinazione degli istituti scolastici coinvolti nei progetti stessi.

impegna il Governo:

ad adottare nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di prevedere nelle linee guida che preludono ai programmi delle scuole secondarie, progetti e percorsi di volontariato durante lo svolgimento dell'anno scolastico, quale momento essenziale per la crescita socio-culturale dello studente.

G/1934/25/7

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 2, lettera l), è volto alla prevenzione e al contrasto della «dispersione scolastica»; .

entro il 2020, l'Italia dovrà raggiungere l'obiettivo del 10% riguardo al fenomeno della dispersione scolastica; si tratta di uno fra i problemi più complessi e preoccupanti non solo del nostro Paese ma anche in ambito europeo e mondiale. La «dispersione», infatti, non si identifica semplicemente con l'abbandono, ma può essere definita come un insieme di fattori che modificano il regolare svolgimento del percorso di studi di un ragazzo fino a determinarne un'uscita anticipata dal sistema scolastico;

l'indicatore che viene utilizzato per dar conto del fenomeno della dispersione in ambito europeo è quello degli early schoolleavers, definito come la quota di giovani fra i 18 e i 24 anni che hanno conseguito un titolo di studio al massimo di scuola secondaria di primo grado e che non partecipano ad alcuna attività di educazione e/o formazione;

nel nostro Paese vi è ancora una sensibile disparità di: attualmente al Sud la «dispersione» è diminuita dal 2013 a oggi passando dal 28,7% al 21,5%, tuttavia la media nazionale è del 19,2%, ancora molto distante dall'obiettivo europeo da raggiungere; il tasso di scolarizzazione superiore è aumentato dal 67,4% al 74,6% e il tasso di partecipazione agli istituti superiori è passato dal 91,8% al 94,2%, in controtendenza con le Regioni del Nord che registrano un tasso inferiore;

considerato che:

poco più di due miliardi (2 miliardi e 160 milioni, per l'esattezza) arriveranno dal Fondo sociale europeo (FSE) e 860 milioni dal Fondo europeo sviluppo regionale (FESR) e saranno così ripartiti: 2,1 miliardi per le Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), 200 milioni per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e 700 milioni per tutte le altre più sviluppate del Centro-Nord. In totale saranno interessati circa novemila istituti, tre milioni di studenti e duecentocinquantamila tra docenti e personale scolastico;

impegna il Governo:

a usufruire di tali fondi predisponendo programmi idonei a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso progetti di intervento mirati e che tengano conto delle diverse situazioni di disagio socio-ambientale;

ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, affinché a ogni scuola venga assicurata una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati – e prevedendo l'istituzione della figura dell'educatore-pedagogista – che concorra alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme con i docenti delle singole classi;

ad assicurare a ogni singola istituzione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la possibilità di progettare e realizzare gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali;

a garantire che, nelle aree a forte disagio socio-ambientali e nelle scuole «a rischio», il numero di alunni e alunne per classe non sia superiore a 20.

G/1934/26/7

CENTINAIO

Il Senato,

esaminato il provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»;

considerato l'obiettivo di cui alla lettera *r*) del comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento, nel testo modificato dalla Commissione di merito, con riguardo all'alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza non italiana da organizzare anche con l'apporto delle comunità di origine e delle famiglie;

valutato il predetto obiettivo in combinato con le finalità di cui alla lettera *d*) del medesimo comma 3, relativamente al potenziamento della conoscenza in materia di cittadinanza attiva anche attraverso il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture;

ricordato che spesso sono proprio gli alunni stranieri stessi e le relative famiglie a non volersi integrare né accettare la nostra cultura, basti pensare agli innumerevoli casi di cronaca che hanno registrato proteste in merito alla presenza del crocifisso in aula, o all'allestimento del presepe durante le festività natalizie o ancora! alla somministrazione della carne nelle mense scolastiche;

preso atto che, frequentemente, nello scontro interculturale soccombono proprio le nostre identità e la nostra cultura,

impegna il Governo:

a garantire la tutela delle identità culturali e dei diritti linguistici prevedendo, laddove il semplice corso o laboratorio di alfabetizzazione non risulti sufficiente, l'istituzione di classi ad hoc per l'inserimento scolastico degli alunni stranieri.

G/1934/27/7

CENTINAIO

Il Senato,

esaminato il provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»;

valutato, in particolare, l'obiettivo di cui alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento, con riguardo alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated learning);

atteso che in un mondo sempre più globalizzato è importante e fondamentale conoscere più lingue; ricordato che l'apprendimento delle lingue durante la prima infanzia è un processo naturale e privo di sforzo e che questa capacità decresce via via fino ai 12 anni,

impegna il Governo:

a garantire l'insegnamento/apprendimento di una seconda lingua (L2) mediante l'utilizzo della metodologia CLIL già nelle scuole dell'infanzia.

G/1934/28/7

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

l'articolo 3 è intitolato al «Percorso formativo degli studenti», con riferimento, al comma 6, ad alcune difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera;

nell'ultimo ventennio, il nostro Paese è divenuto meta di fenomeni migratori che ne hanno radicalmente ridefinito il panorama culturale. Il numero di studenti stranieri, inclusi gli studenti lavoratori, presenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado ha subito, pertanto, un fortissimo aumento, mentre vi è una significativa, non trascurabile richiesta di corsi di italiano all'estero, in modo particolare in quei Paesi caratterizzati da forte emigrazione italiana;

secondo quanto sostenuto nel IX Rapporto Italiani nel Mondo 2014 della Fondazione Migrantes – a fronte dei lavoratori stranieri immigrati in Italia che nel 2010 assommavano a circa 43.000, l'esercito degli italiani che si trasferiscono all'estero, anche a causa dell'insistita crisi economica, ingrossa costantemente le proprie fila, tanto da contare, rispettivamente per il 2012 e il 2013, ben 78.941 e 94.126 unità;

ciò nonostante, la figura professionale dell'insegnante di italiano per stranieri L2/LS non è ancora di fatto riconosciuta ufficialmente dallo Stato come concreta possibilità d'impiego prevista su tutto il territorio nazionale, e pertanto non solo in relazione a quelle aree normativamente all'avanguardia, come l'Alto Adige, che a causa del bilinguismo, possono essere prese a esempio virtuoso;

considerato inoltre che:

nel medesimo tempo si è sviluppata un'ampia serie di certificazioni, master e lauree in didattica dell'italiano come seconda lingua o lingua straniera che, non potendo usufruire di una

ufficialità riconosciuta, precludono agli insegnanti qualificati la possibilità di accedere al tipo di professione che svolgono o cui aspirano, venendo spesso affidati quei ruoli a personale con competenze e professionalità non coerenti;

impegna il Governo:

a istituire una apposita classe di concorso per l'insegnamento della lingua: Italiano Lingua seconda/Lingua straniera (L2/LS), al fine di colmare il vuoto normativo che grava sempre più sull'insegnamento e la promozione della cultura e della lingua italiana intesa come seconda lingua o quale lingua straniera.

G/1934/29/7

CENTINAIO

Il Senato,

esaminato il provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»;

valutata, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 6 del provvedimento, relativa agli Istituti tecnici superiori;

preso atto che, ai sensi della lettera *d*) del comma 3 del citato articolo 6 si prevede che le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori abbiano una dotazione di patrimonio uniforme per tutto il territorio nazionale non inferiore a 100 mila euro;

considerata tale cifra sovrastimata e limitativa per i territori con poche risorse disponibili, a rischio di inficiare lo spirito stesso della norma, volta a potenziare l'offerta di ITS,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di considerare, tramite ulteriori iniziative normative, la possibilità di ridurre la soglia minima di dotazione del patrimonio atto a garantire la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi.

G/1934/30/7

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

l'articolo 6 è specificamente dedicato agli «Istituti tecnici superiori»;

a oggi (dopo cinque anni dall'avvio dell'attuazione della Riforma degli Istituti tecnici tecnologici) non sono state ancora analizzate evidenti incongruenze nella definizione di conoscenze e abilità disciplinari specifiche all'interno delle linee guida per BIOTECNOLOGIE SANITARIE relativamente ai programmi di «Chimica Organica e Biochimica» e di «Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Sanitario», nonché le incongruenze e i refusi presenti nelle linee guida per Biotecnologie Ambientali relativamente ai programmi di Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo ambientale, Chimica organica e Biochimica e di Chimica analitica delle biotecnologie ambientali i del quinto anno;

nell'imminenza del prossimo esame di Stato, non è chiaro ancora in cosa consista il programma di esame relativamente alle materie di Biologia, Microbiologia e Tecniche di controllo ambientale;

non è chiaro altresì se l'oggetto della seconda prova prevista per l'esame di Biotecnologie ambientali i verta sullo studio delle diverse matrici ambientali e debba essere affrontato sotto l'aspetto chimicofisico o solo sotto il profilo biologico e microbiologico; inoltre non si comprende se i virus e i conteggi microbici siano da considerarsi di competenza della Biologia o della Biochimica in cui attualmente tali argomenti sono ricompresi;

rilevato pertanto che:

manca chiarezza riguardo i programmi scolastici, e ciò genera confusione creando disparità di trattamento sul territorio nazionale;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di consentire la più vasta gamma di tutele idonea a rimuovere le disparità e le difficoltà interpretative dei programmi scolastici sopra menzionati, per semplificare, armonizzare e snellire le procedure delle prove conclusive dei percorsi attivati negli Istituti tecnici superiori.

G/1934/31/7

CENTINAIO

Il Senato,

premessi che:

L'inserimento dei disabili o portatori d'handicap ha determinato nelle precedenti riforme della scuola considerazioni necessarie al fine di integrare i soggetti nella vita associativa, già delineando sistemi e strategie che hanno trasformato il metodo della scuola uguale per tutti a integrativa e differente per ciascuno, al fine di perseguire l'obiettivo dell'istruzione come diritto dell'individuo.

Grazie a una flessibilità d'organizzazione interna e a un collegamento con i servizi socio-psicopedagogici e sanitari specialistici, l'inserimento scolastico del bambino e del giovane disabile potrebbe essere caratterizzato da una scolarizzazione contestualizzata in scuole «normali», adottando programmi ed attenzioni speciali, con la presente mozione si chiede di poter valutare e costruire le migliori soluzioni formative per dare l'opportunità di contestualizzazione e scolarizzazione di disabili affetti da malattie psichiche all'interno della scuola pubblica.

È necessario perciò invertire, durante il processo di scolarizzazione sin dalla prima infanzia, il concetto ancora in uso dalla fine degli anni '60, che prevede un approccio prevalentemente medico, con una situazione di diffusa emarginazione e istituzionalizzazione che separa, a seconda della patologia e della gravità da essa rappresentata il Bambino o l'adolescente Affetto da malattie Psichiche dal contesto familiare e socio-ambientale.

È evidente come le scuole speciali finalizzate all'educazione solo di persone con handicap di natura psichica (a puro titolo esemplificativo si cita l'autismo), al fine di correggere il o di adottare le dovute azioni e terapie educative volte ad avvicinare all'alfabetizzazione ed alla istruzione, tendono a trascurare un aspetto importante della personalità globale del bambino ed in particolare il suo bisogno di dialogare con i coetanei e con il suo ambiente sociale «normale», a cui è necessario che si approcci quale naturale ambiente di vita.

A tal proposito l'articolo 28 della legge 118/71 determina già una linea marcata di azione che permetterebbe se applicata in chiave moderna, una forte strategia finalizzata alla scolarizzazione «speciale» in un contesto «Normale» per i soggetti affetti da malattie intellettive. La legge appunto apre le porte ai disabili della scuola per «tutti» e dice che «L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della Scuola Pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi.»

Questa legge ha sancito formalmente:

– il diritto all'integrazione scolastica nelle classi normali da parte dei portatori di handicap, in conformità agli articoli 34, 37 e 38 della Costituzione italiana.

Di fatto però la legge viene poi modificata con la legge 517/77 dove viene attualizzato il principio dell'integrazione scolastica dei bambini disabili anche con gravi malattie intellettive attraverso l'eliminazione delle classi «differenziali» e di «aggiornamento», che erano state istituite da una legge del 1962.

La legge 517/77 istituisce formalmente le classi aperte, indicate come modalità organizzativa flessibile per l'integrazione degli alunni handicappati «al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni» (art. 2 legge n. 517/77).

Essa però non differenzia la malattia o la patologia intellettiva dagli altri tipi di patologia, formalmente unificando un concetto di Handicap che ha invece diverse peculiarità e sfumature.

Per la scuola elementare, sempre l'articolo 2, prevede che nell'ambito delle attività didattiche si attuino forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con l'intervento di insegnanti specializzati (o detti insegnanti di sostegno) di cui al DPR 970/75.

Per la scuola media, l'articolo 7 dispone che «sono previste forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione di docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in possesso di particolari titoli di specializzazione, entro i limiti di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di venti alunni.»

Sia nella scuola elementare che nella scuola media inferiore, nelle classi che accolgono portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno, in base alle relative competenze dello Stato e della ASSL. L'articolo 12 della L. 270 del 20-05-1982, ha determinato che il rapporto medio tra

insegnanti di sostegno e alunni portatori di handicap deve essere di 1 a 4 con la possibilità di deroghe a tale rapporto in presenza di handicap particolarmente gravi.

Per quanto concerne l'inserimento dei giovani disabili nelle scuole superiori, la sentenza della Corte Costituzionale 215 del 1987 corregge l'art. 28 della L. 118/71 dove viene dichiarato che «sarà facilitata» la frequenza alle scuole medie superiori per garantire che tale frequenza «è assicurata». Infine con la Circolare del ministro della Pubblica Istruzione n. 262 del 1988 vengono individuati i criteri per consentire «l'effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di scuola».

I primi 4 commi dell'articolo 12 della legge 104/92 «Diritto all'educazione e all'istruzione stabiliscono che:

- nel comma 1, viene garantito l'inserimento negli asili nido;
- nel comma 2, viene ribadito il diritto all'inserimento nelle sezioni di scuola: materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;
- il comma fissa chiaramente l'obiettivo che si propone raggiungere l'integrazione scolastica: «..... lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione...».
- il comma 4 fissa il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i disabili prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali difficoltà derivanti dalla disabilità.

Considerato tutto ciò:

è evidente come il concetto di Handicap un formato, se pur le normative in vigore lascino ampio spazio per rendere adeguato l'ambiente e organizzare delle classi e del personale necessario al fine di rispettare le esigenze dei bambini portatori di handicap e permettere gli interventi di recupero e socializzazione, non sia applicabile con facilità in un contesto laddove presente un soggetto affetto da patologie mentali e psichiche che esige particolari dinamiche di ascolto e successivo insegnamento.

Pertanto al fine di agevolare una socializzazione ed un inserimento del soggetto affetto da patologie mentali e psichiche, all'interno di un contesto «Normale» senza creare evidenti ed ulteriori disturbi all'autostima del soggetto stesso è chiaro che la normativa va modificata nell'ottica e con l'obiettivo di:

- 1) Massimizzazione della scolarizzazione nel rispetto delle capacità individuali del soggetto
- 2) Favorire l'integrazione, la socializzazione e la contestualizzazione in un ambiente «normale»

A tal proposito è evidente come l'autonomia scolastica di recente istituzione nel sistema italiano, esaltando la flessibilità didattico-organizzativa, la responsabilità e l'integrazione dei sistemi, non risulta essere idonea e capace di offrire a «tutti gli alunni» senza appunto distinzione, le migliori opportunità per la piena soddisfazione dei bisogni formativi men che meno essere adatta nella scolarizzazione di alunni affetti da patologie intellettive e psichiche; la, tipologia e la gravità della patologia prima dell'inserimento in ambito scolastico.

Atteso che:

è necessario un iter di determinazione della diagnosi funzionale che appunto uniformi una definizione dei livelli di funzionalità del soggetto che permetta di giungere ad una conoscenza più approfondita della patologia. Questo sarà funzionale perché utile alla progettazione di attività didattiche opportune per il soggetto stesso.

Il profilo dinamico funzionale sarà atto a descrivere in modo analitico i diversi livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap mentale in relazione allo sviluppo potenziale e alle difficoltà che dimostra; esso sarà lo strumento di raccordo tra la conoscenza dell'alunno dal punto di vista sanitario-riabilitativo, scolastico e familiare per la definizione degli obiettivi, delle attività, delle tecniche e dei materiali utilizzabili per la realizzazione del progetto educativo.

È indispensabile per la progettazione degli interventi, e deve essere elaborato da operatori medici, con specializzazione neuropsichiatrica, seguendo poi un processo interattivo con docenti curricolari e di sostegno e operatori psicopedagogici e con la collaborazione della famiglia. Quindi la diagnosi ed il profilo dinamico funzionale sono la conseguenza dell'interazione operativo soci al didattica alla certificazione clinica,

impegna il Governo:

a tenere in considerazione quanto è necessario ricombinare accanto agli elementi di efficienza e sensibilità per i casi affetti da patologie mentali e psichiche, anche gli obiettivi educativi e culturali.

a considerare la possibilità di gestire l'handicap mentale all'interno dell'Istituzione scolastica attraverso una diversa e più rigida organizzazione, con la distribuzione responsabile delle risorse, per superare alcuni problemi che hanno impedito, fino ad ora in molti istituti scolastici, l'integrazione piena dei soggetti portatori di handicap e nello specifico di patologie mentali e psichiche

a favorire l'alfabetizzazione, la scolarizzazione e la socializzazione finalizzate alla contestualizzazione nella «vita normale» eludendo in assoluto i normali principi anagrafici ma uniformando la «permanenza» degli alunni con disabilità mentali oltre la loro età cronologica, riportandola alla loro capacità di apprendimento.

a sviluppare l'interazione con le strutture ospedaliere e neuropsichiatriche, oltre che con le famiglie, per definire la tipologia e la gravità della patologia prima dell'inserimento in ambito scolastico.

laddove siano presenti più alunni all'interno di un singolo istituto, affetti da malattie e patologie di tipo mentale e psichico, che venga presa in considerazione la Ricostituzione di classi speciali e di un progetto educativo di lavoro elaborato da operatori sociosanitari, insegnanti, psicopedagogisti in contatto ed ascolto con la famiglia per rendere operativi i dati del Profilo dinamico funzionale, passando tra l'acquisizione dei dati di partenza sul deficit mentale e sulle potenzialità dei soggetti. Mantenendo questi ultimi isolati all'interno di un ambiente/classe protetto sarà così possibile consentire la corretta scolarizzazione, lasciando però liberi i soggetti stessi, sotto il controllo degli operatori preposti, di socializzare ed integrarsi con la società «normale» durante le attività ricreative e di vita dell'istituto. L'istituzione quindi di classi protette gestite Ri-Ottimizzando le risorse esistenti (l'Insegnante di Sostegno specializzato ogni 4 alunni o in deroga in caso di malattie gravi L'articolo 12 della L. 270 del 20-05-1982) che garantisca una scolarizzazione funzionale di carattere «quasi» individuale e rapportata alle reali capacità di apprendimento, non esponendo l'alunno ad ambienti contestualmente «normali» che potrebbero essere «regressivi» per le dinamiche mentali associate all'andicap psichico.

ad istituire una apposita commissione con la partecipazione anche della società civile, delle associazioni del terzo settore impegnate nella gestione e cura di soggetti affetti da malattie psichiche e mentali, oltre che delle associazioni medico sanitarie specializzate in malattie psichiche, al fine di elaborare correttivi alla precedente e determinare una nuova ed urgente legislazione per favorire la scolarizzazione dei soggetti e la contestualizzazione adeguata e protetta in un ambiente «normale per accompagnarli, agevolandoli nel proprio percorso di vita.

G/1934/32/7

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega. per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

il docente di sostegno costituisce l'elemento centrale di un progetto didattico ed educativo all'interno di una classe ove vi sia la presenza di alunni disabili e con Bisogni educativi speciali (BES) e affetti da problematiche autistiche;

affinché il percorso d'integrazione scolastica sia efficace è necessario che nelle classi in cui vi è la presenza di un alunno disabile non si debba superare il numero massimo di 20 alunni per classe. L'organico deve essere formato in modo tale da garantire l'assegnazione del docente di sostegno per l'intero orario previsto dal progetto didattico e in ogni caso per tutto il tempo in cui l'alunno disabile è presente nell'istituto scolastico;

pertanto è avvertita un'esigenza quella di coniugare la continuità didattica con la necessaria specializzazione dei docenti di sostegno, e dunque, quale obiettivo non procrastinabile, una riforma che incida in modo chiaro e deciso sulle competenze del docente di sostegno;

considerato che:

benché nel rapporto tra il docente di sostegno e l'alunno disabile sia fondamentale la continuità nel corso dell'anno e più ancora nell'intero ciclo scolastico, si registrano al contrario dati che nella realtà testimoniano una tendenza contraria, dal momento che gli alunni disabili cambiano spesso insegnante durante l'anno scolastico;

considerato inoltre che:

sussiste, attualmente, il problema del sottodimensionamento dell'organico di diritto degli insegnanti di sostegno: i parametri di riferimento sono, in fatti, rappresentati dalla legge n. 128 del 2013 orientata, com'è noto, a esigenze che non corrispondono più ai bisogni attuali;

peraltro, già con la sentenza del 22 febbraio 2010, n. 80, la Corte costituzionale, annullava i commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in virtù del fatto che l'organico degli insegnanti di sostegno dovesse essere bilanciato con lo scopo di garantire il rapporto uno a due tra docenti specializzati e alunni disabili;

impegna il Governo:

a incrementare l'organico degli insegnanti di sostegno, creando al contempo un equilibrio armonioso nel rapporto tra alunni disabili e docenti di sostegno, fissandolo nel rapporto di uno a uno;

a garantire, partendo dalla riforma del ruolo e delle competenze dell'insegnante di sostegno, la reale attitudine formazione e alta specializzazione del docente, al fine di dare concreta attuazione all'inclusione scolastica.

G/1934/33/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premessi che:

L'articolo 1 del provvedimento dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di importanti finalità tra le quali quelle di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ricorrendo però ad una formulazione generica che non va oltre ad un'esortazione di principio;

Al fine di fronteggiare i due fenomeni, pur entro la piena autonomia scolastica, sarebbe stato più opportuno inserire il riferimento a strumenti e protocolli, suggerendo, ad esempio, alle scuole di adottare buone pratiche, che siano parte integrante del piano per l'offerta formativa, che favoriscano l'accoglienza e l'integrazione attraverso l'attivazione di percorsi formativi mirati e di protocolli di accoglienza degli alunni stranieri;

Ed invero, secondo quanto riportato dal Focus «La dispersione scolastica» elaborato nel giugno del 2013 dal Servizio statistica del MIUR, nonostante la presenza di alunni stranieri nella scuola italiana sia in crescita, sfiorando il 9,5 per cento nella scuola secondaria di I grado ed il 6,6 per cento nella scuola secondaria di II grado, la percentuale di alunni stranieri iscritti a «rischio di abbandono», è pari allo 0,49 per cento, contro lo 0,17 per cento relativo agli alunni con cittadinanza italiana. Analoga situazione si registra nella scuola secondaria di II grado, in cui gli alunni stranieri «a rischio di abbandono» sono pari al 2,42 per cento degli iscritti contro l'1,16 per cento degli alunni italiani. Riguardo, poi, agli stranieri nati all'estero, questi risultano essere, ovviamente, in situazione di maggiore difficoltà rispetto agli stranieri di 2° generazione, (quelli cioè nati in Italia che, avendo maggiore padronanza della lingua ed essendo indubbiamente più integrati nella nostra società, incontrano minori difficoltà nel percorso di studi): nella scuola secondaria di I grado oltre l'84,5 per cento del numero complessivo di alunni stranieri a «rischio di abbandono» è rappresentato, in fatti, da alunni stranieri nati all'estero mentre nella scuola secondaria di II grado tale percentuale tocca il 92 per cento;

Secondo la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e relativa agli «Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica», l'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit, e che, inoltre, in ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni tra le quali le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana. Pertanto, alla luce di tale direttiva, gli alunni stranieri vengono oggi considerati dalla normativa come possibili portatori di bisogni educativi speciali;

Nonostante le previsioni della suddetta direttiva, l'attuale sistema nazionale di valutazione, adottato con il principale obiettivo di ridurre i tassi di abbandono scolastico, è ancora estremamente rigido ed incapace di registrare i miglioramenti conseguiti negli studi da parte di coloro che hanno bisogni educativi speciali, in particolare, di quelli arrivati da poco nel nostro Paese;

impegna il Governo:

Ad implementare, anche ricorrendo a strumenti compensativi, l'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti, nonché a realizzare percorsi di orientamento e di supporto in favore delle loro famiglie, promuovendo negli istituti scolastici un adeguato clima di accoglienza e valorizzando la funzione dei mediatori linguistici e culturali quale supporto complementare alle attività di insegnamento e di integrazione.

G/1934/34/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premessi che:

il provvedimento all'articolo 8, comma 3, prevede che il riparto della dotazione organica dell'autonomia su base regionale venga effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, tenendosi, altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica;

il successivo comma 4 stabilisce che gli uffici scolastici regionali, ai fini di cui al suddetto comma, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, tenendo conto, tra l'altro della presenza di scuole nelle carceri;

Le statistiche del Ministero della Giustizia, aggiornate al 30 giugno 2014, riportano che su 66.028 detenuti totali (38.795 italiani e 23.233 stranieri), il 7 per cento è analfabeta o privo di titolo di studio, il 21,1 per cento ha conseguito la licenza elementare, il 59,4 per cento il diploma di scuola media, l'1,2 per cento il diploma di scuola professionale, il 9,3 per cento quello di scuola superiore e l'1,6 per cento è laureato e che l'età media degli studenti-detenuti supera i trent'anni;

Il detenuto che frequenta le lezioni con regolarità, raggiungendo la licenza media o il diploma, ma anche la sola licenza elementare, è una persona che capisce di aver bisogno di studiare per poter cambiare vita, e che, credendo nelle sue capacità di apprendimento, vuole preparare le basi per potersi ricostruire, una volta libero, un'esistenza migliore. In tal senso l'istruzione può rappresentare un valido strumento per recuperare una persona che ha buone probabilità di non tornare a delinquere e quindi per affievolire la sua potenziale recidiva;

L'offerta formativa delle scuole carcerarie fino all'anno 2011-12 era la seguente: 19.976 i corsi attivati, così suddivisi: 3.881 (19,4 per cento), corsi del primo ciclo di istruzione (Cpc); 4.929 (24,7 per cento), corsi a favore dei cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale (Cils); 8.117 (40,6 per cento) corsi brevi modulari di alfabetizzazione (Cbm); 3.049 (15,3 per cento), corsi del secondo ciclo di istruzione (Cp/CsII);

La metà delle 253 scuole carcerarie del nostro Paese è attiva nelle regioni del Sud: quella che vanta il maggior numero è la Sicilia (43), seguita dalla Campania (30) e dalla Puglia (15). Solo un terzo delle scuole è invece localizzato nelle regioni del Nord, ove sono programmati in maggioranza corsi brevi modulari, della durata di 50 ore (lingue, computer, falegnameria, arte, pittura, meccanica ...), di cui 19 in Lombardia, 18 in Emilia Romagna e 13 in Piemonte. Al Centro, le scuole carcerarie sono in tutto 47, di cui 19 nel Lazio e 18 in Toscana;

La scuola in carcere ha numerose indiscutibili peculiarità essendo frequentata da persone private non solo della libertà, ma anche della rete degli affetti e, assai spesso, del lavoro. Si tratta pertanto, di fatto, di classi che sono composte per il 100 per cento da persone con BES (i cc.dd. Bisogni Educativi Speciali) e le cui attività didattiche devono essere fortemente personalizzate; accoglie spesso persone analfabete e/o provenienti da contesti socioeconomici fortemente deprivati; spesso si deve fare carico di un percorso di educazione/formazione culturale di base, prima che di apprendimento; è strutturata su gruppi-classe soggetti a frequenti cambiamenti nel corso dell'anno scolastico; è garantita dal lavoro di docenti cui non viene chiesta nessuna formazione specifica e che non sono inseriti in una graduatoria dedicata e prevede un uso limitatissimo delle nuove tecnologie, non potendo si in ogni caso avvalersi delle potenzialità di Internet;

Considerate le caratteristiche della popolazione carceraria, sembra indispensabile vincolare il servizio scuola non al numero di iscritti definito in un certo mese dell'anno, bensì al numero di classi che il carcere ha la necessità di offrire stabilmente sulla base del numero delle persone detenute;

L'articolo 5 del provvedimento, che si limita ad istituire un ruolo speciale per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari, non sembra poter rispondere alle suddette esigenze;

impegna il Governo:

ad adeguare negli Istituti penitenziari le strutture e gli spazi destinati alle attività di istruzione e formazione e potenziare l'offerta formativa negli stessi relativa a tutti i gradi d'istruzione, anche avvalendosi, qualora fosse impossibile il percorso di gruppo, della collaborazione

di enti, associazioni e singoli volontari, al fine di garantire a tutte le persone detenute la possibilità di seguire un percorso formativo/scolastico individualizzato.

G/1934/35/7

CENTINAIO

Il Senato,

premessi che:

il presente disegno di legge, tra l'altro, definisce il ruolo del dirigente scolastico, attribuendo allo stesso la scelta dei docenti, sulla base dei POF stabiliti senza nessuna norma di legge che stabilisca vincoli e limiti di tale importantissima attività,

impegna il Governo:

entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, ad emanare un regolamento avente per oggetto i criteri in merito alla valutazione dei titoli del personale docente.

G/1934/36/7

ELENA FERRARA

Il Senato,

premessi che:

il piano di dimensionamento scolastico ha creato Istituti Comprensivi composti da più plessi scolastici e con un numero elevato di studenti, nei casi più complessi con un numero superiore a 1000 studenti, fino anche a 2000 studenti;

a seguito della verticalizzazione si è giunti ad una dirigenza scolastica unica in questi Istituti Comprensivi con la presenza di un Collaboratore Vicario con distacco e dei collaboratori del dirigente senza distacco orario,

impegna il Governo:

a favorire una piena consapevolezza delle possibilità offerte dall'organico per il potenziamento, anche con riguardo all'attribuzione di incarichi di collaborazione con il dirigente scolastico ai docenti.

G/1934/37/7

ELENA FERRARA

Il Senato,

premessi che:

il Consiglio di Stato in data 16 aprile 2015 ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2,014 nella parte in cui non ha consentito l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo-abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 2014 il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 con il quale si recepisce il parere 4929/2012 del Consiglio di Stato relativamente al valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale (e relative sperimentazioni) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002;

il valore abilitante del titolo magistrale potrebbe consentire, attraverso i contenziosi in atto, ad altri aspiranti col medesimo titolo l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento che coloro che hanno invece conseguito il titolo di laurea in scienze della formazione primaria e scienze dell'educazione vecchio ordinamento non hanno in alcuni casi potuto accedere a dette graduatorie e al momento risultano comunque esclusi da questa possibilità,

impegna il Governo:

a tenere conto della situazione venutasi, a creare alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato e del decreto del Presidente della Repubblica sopra citati, consentendo anche ai titolari delle lauree in scienze della formazione primaria e scienze dell'educazione la possibilità di valorizzare detto titolo per l'accesso al ruolo, tenendo conto del maggiore percorso di studi frequentato, ponendoli quindi in condizioni non penalizzanti rispetto ai diplomati magistrali.

G/1934/38/7

ELENA FERRARA

Il Senato,

premessi che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, articolo 13 comma 10, vincolava il MIUR, di concerto con il MEF, a disciplinare con apposito decreto «l'articolazione delle cattedre per ciascuno dei percorsi liceali (...) in relazione alle classi di concorso del personale docente»;

l'adozione di tale provvedimento costituiva misura di particolare rilevanza e urgenza nel caso del Liceo Musicale e Coreutico (LMC), dal momento che tutte le discipline musicali e coreutiche previste dai Piani di studio di entrambe le sezioni non potevano essere assegnate, in via transitoria, ad alcuna delle classi di concorso attualmente previste, a motivo del carattere di radicale novità di detto liceo;

nel quinquennio 2010/2015, nelle perduranti more dell'adozione del Decreto ministeriale di revisione delle classi di concorso, il reclutamento del personale docente delle discipline musicali e coreutiche, in attuazione di apposite misure transitorie disposte su base annuale, è stato garantito:

a) nei Licei Musicali e Coreutici – Sez. Musicale ricorrendo in:

a) in prima istanza – e in proporzioni numericamente prevalenti – all'utilizzazione a domanda di docenti a tempo indeterminato appartenenti alle classi di concorso A031 (Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A032 (Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado) e A077 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado), mediante lo strumento del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo annuale su assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente, educativo e ATA;

b) in seconda istanza all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato secondo criteri definiti o dalle convenzioni fra licei musicali e coreutici e istituzioni dell'AFAM o da specifiche note ministeriali, spesso mediante bandi di rilevante complessità, redatti autonomamente dalle singole scuole o concepiti, a beneficio di tutti gli istituti aderenti, dalla rete nazionale Qualità e sviluppo dei Licei Musicali e Coreutici;

b) nella sezione Coreutica, in assenza di qualunque classe di concorso d'ambito coreutico, ricorrendo sistematicamente all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato mediante bandi strutturati sulla base di un modello che gli istituti interessati hanno condiviso con l'Accademia Nazionale di Danza;

rilevato a tal proposito che:

l'aver fatto intensivo ricorso, nel quinquennio 2010-2015, nei LMC – Sezione Musicale, al reclutamento di personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di 10 grado (classi di concorso A032 Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado, e A0?? Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado), ossia di grado diverso:

a) se da un lato ha contribuito a far fronte all'ingente fabbisogno di personale docente, dall'altro, a motivo dei requisiti fissati per ottenere l'utilizzazione, non per tutte le discipline adeguatamente selettivi, e in assenza di compensative azioni generalizzate di aggiornamento, ha posto tali licei nella condizione di non poter sempre contare su competenze professionali adeguate ai traguardi formati, loro assegnati dalle disposizioni ordinamentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 8912010, specie per quanto riguarda le discipline prive di corrispondenze nei curricula prevalenti, Teoria, analisi e composizione e Tecnologie musicali, ovvero proprio quelle che il decreto ministeriale n. 1012015, Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami, di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha individuato quali «materie caratterizzanti» il LMC – Sezione Musicale, rendendo le oggetto della II prova scritta prevista dagli Esami di Stato;

b) ha sottratto alle SMIM quote significative di docenti qualificati ed esperti, generando rilevanti fenomeni di discontinuità proprio negli istituti che dovrebbero costituire, in un'ottica virtuosa di armonica verticalità curricolare, il naturale bacino di reclutamento dei Licei Musicali;

l'aver sottoposto i criteri transitori di reclutamento, di anno in anno, a continue rettifiche, tra l'altro non sempre migliorative, ha prodotto, in fatto e in diritto, una fenomenologia complessa e difficile da dirimere, generando, a carico di istituzioni scolastiche e uffici periferici dell'amministrazione scolastica, un volume di contenzioso con pochi precedenti;

il piano di assunzioni straordinarie previsto dall'articolo 8 del Disegno di legge n. 2994 non potrà tradursi nella copertura dell'ingente fabbisogno di personale docente cui assegnare in via definitiva le discipline musicali e coreutiche del Liceo Musicale e Coreutico, se non alla condizione che siano preventivamente istituite le corrispondenti nuove classi di concorso;

nelle more dell'adozione del previsto decreto ministeriale di revisione delle classi di concorso vanno attentamente ponderati, in materia di criteri transitori di reclutamento delle discipline musicali e coreutiche del Liceo Musicale, gli effetti che una drastica revisione di quelli sin qui adottati determinerebbe, sia in termini di discontinuità didattica per gran parte degli studenti di tale indirizzo, sia di esposizione delle istituzioni scolastiche, in assenza di alternative fondate e adottate con adeguato anticipo, al rischio concreto di non poter assicurare il regolare avvio dell'a.s. 2015/16;

è in ogni caso da considerare con favore l'ipotesi di intervenire su tali criteri transito di reclutamento, per tutto il tempo durante il quale risulteranno necessari, sia per ovviare a limiti e criticità evidenziate negli anni precedenti, sia per garantire più adeguato rilievo, fra i criteri di reclutamento, ai titoli culturali e artistico-professionali degli aspiranti;

considerato altresì che:

il Piano di studi del Liceo Musicale prevede per la disciplina «Esecuzione e interpretazione», nel primo e nel secondo anno 3 ore settimanali, da impartirsi attraverso lezioni individuali e così ripartite: 2 ore per il cosiddetto 1° strumento e 1° ora per il 2° strumento;

il Piano di studi del Liceo Musicale prevede per la disciplina «Laboratorio di musica d'insieme», 2 ore settimanali nel primo biennio e 3 ore settimanali nel secondo biennio e nel monoennio conclusivo, da impartirsi attraverso lezioni per gruppi, a composizione variabile; nel decreto ministeriale n. 211 del 2010 si afferma espressamente che la disciplina «Laboratorio di musica d'insieme» presuppone, per poter conseguire i propri scopi formativi, l'articolazione in ben quattro sotto sezioni (Canto ed esercitazioni corali, Musica d'insieme per strumenti a fiato, Musica d'insieme per strumenti ad arco, Musica da camera); la corretta attuazione di tale disposto implica che ogni sotto sezione della disciplina sia affidata a un insegnante dotato di specifiche competenze;

rilevato, a tal proposito, che:

in assenza di espresse e formali indicazioni da parte del MIUR, gli uffici periferici dell'Amministrazione scolastica, in sede di attribuzione delle risorse organiche alle istituzioni scolastiche interessate, hanno operato in maniera difforme nelle diverse realtà territoriali:

a) attribuendo alle scuole, per le annualità del primo biennio e per la disciplina «Esecuzione e interpretazione», in alcuni casi 3 ore settimanali, come previsto dal Piano degli studi, ma assai più spesso 2, derubricando la 3° ora spettante a ciascuno studente a «ora di ascolto» della lezione di un compagno di classe strumentale;

b) attribuendo alle scuole, per la disciplina «Laboratorio di musica d'insieme», un numero di ore settimanali variabile da un istituto all'altro, oscillante fra 2 e 8 per ciascuna classe del primo biennio e fra 3 e 12 per ciascuna classe del secondo biennio e del monoennio conclusivo, con disparità evidenti,

impegna il Governo:

a sollecitare l'ormai improcrastinabile adozione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del provvedimento di revisione delle classi di concorso, prevedendovi l'istituzione di quelle, del tutto nuove, corrispondenti alle discipline musicali e coreutiche del Liceo Musicale e Coreutica, misura che sarebbe indispensabile adottare prima di procedere all'attuazione del piano di assunzioni straordinarie previsto dall'articolo 8 del Disegno di legge n. 2994, pena la conseguenza paradossale di condannare tale piano a non produrre alcuno stabile effetto in ordine ai Licei Musicali e Coreutici;

a garantire che in detto provvedimento siano definite, per l'eventuale accesso alle nuove classi di concorso delle discipline musicali e coreutiche da parte del personale docente a tempo indeterminato attualmente titolare sulle classi di concorso esistenti, modalità che prevedano la verifica del possesso delle specifiche competenze indispensabili per assicurare ai licei musicali e coreutici livelli di qualità dell'offerta formativa da erogare ai sensi del decreto ministeriale n. 211 del 2010;

a valutare l'opportunità di tener conto, per l'a.s. 2015/16 e qualora non ricorressero le condizioni per dare definitiva sistemazione alla materia in tempo utile, dei criteri transitori di reclutamento adottati negli aa.ss. precedenti, fatte salve le debite rettifiche migliorative suggerite dall'esperienza pregressa;

a sollecitare il Ministro competente a provvedere, mediante i dispositivi amministrativi ritenuti più idonei, in tempo utile ai fini delle operazioni di configurazione degli organici per l'a.s. 2015/16, a fornire formali istruzioni agli uffici scolastici regionali in ordine all'applicazione di criteri legittimi e univoci su tutto il territorio nazionale nell'attribuzione ai Licei Musicali e Coreutici – Sezione Musicale, delle risorse d'organico relative alle discipline «Esecuzione e interpretazione» e «Laboratorio di musica d'insieme».

G/1934/39/7

ELENA FERRARA

Il Senato,

premesso che,

attualmente una percentuale vicina al 50 per cento del personale docente delle Istituzioni dell'AFAM è precario;

questi docenti ricopre posti liberi e vacanti da non meno di un triennio e, comunque, il loro numero non è sufficiente a ricoprire tutte le disponibilità che si sono create e che si creeranno nei prossimi anni a seguito dei pensionamenti;

i docenti precari dell'AF AM è stato, nella quasi totalità, selezionato nel corso dell'ultimo decennio grazie a continui concorsi per titoli artistici, culturali e professionali e svolgono da anni attività di docenza, ricerca e coordinamento didattico che per qualità e quantità non sono dissimili da quelle svolte dai loro colleghi assunti a tempo indeterminato;

inoltre non è ancora stata esaurito il processo di stabilizzazione ex decreto-Legge 7 aprile 2004, n. 97 e che dovrebbe coinvolgere un numero assai limitato, di docenti (ad esempio non più di 30 di pertinenza delle Accademie di Belle Arti) e nel contempo non si è ancora giunti alla trasformazione della Graduatoria Nazionale ex legge 128 del 2013 (di cui al decreto ministeriale 526 del 2014) in Graduatoria Nazionale ad Esaurimento – si tratta dell'unica graduatoria nazionale scaturita da procedure concorsuali – che sarebbe utile per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato;

impegna il Governo:

ad aprire in tempi brevissimi e comunque prima dell'avvio del processo di riordino del comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, un tavolo di confronto tra il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, i lavoratori e le organizzazioni sindacali che metta fine alla situazione di incertezza che coinvolge i docenti, gli studenti e l'intero comparto.

G/1934/40/7

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

il comma 10 dell'articolo 6 reca disposizioni relative alle gravi e insistenti difficoltà finanziarie in cui versa l'intero comparto dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM);

considerato che:

gli anni di continua incertezza a seguito della costituzione della Graduatoria Nazionale, di cui alla legge 8 novembre 2013, n. 128, che raccoglie appunto i precari dell'alta formazione artistica e musicale degli ultimi dieci anni attraverso un unico decreto (il Decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526), hanno alimentato la già insistenti precarizzazione dell'intero comparto della Musica, in attesa del suo riordino;

circa il 50% dei docenti, infatti, è rappresentato da lavoratori che ricoprono posti liberi e vacanti da non meno di tre anni. Tale corpo docente, selezionato per merito nell'arco dell'ultimo decennio mediante continui e periodici concorsi per titoli artistici, culturali e professionali, è composto da professionisti che svolgono attività di docenza, ricerca, produzione artistica e coordinamento didattico, al pari dei propri colleghi con contratti a tempo indeterminato, venendo tuttavia penalizzati da una serie di gravi disagi causati dalla contrattualizzazione a tempo determinato, in un contesto lavorativo in cui le tutele previste si applicano quasi esclusivamente al personale reclutato a tempo indeterminato;

considerato che:

il ricorso alla contrattazione a tempo determinato non rappresenta la soluzione più idonea a ricoprire tutte le disponibilità che si sono create e che si creeranno negli anni a venire a seguito dei pensionamenti;

impegna il Governo:

a terminare il processo di stabilizzazione dei docenti ancora presenti nelle Graduatorie ex Legge 4 giugno 2004, n. 143, e conseguentemente, trasformare la Graduatoria Nazionale ex Legge 8 novembre 2013 (di cui al D.M. 30 giugno 2014, n. 526) in Graduatoria nazionale a esaurimento, con contratti a tempo indeterminato.

G/1934/41/7

ELENA FERRARA

Il Senato,

premesso che:

i compiti del docente comandato ex articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998 sono pressoché identici a quelli del dirigente tecnico ed essenziali per il corretto funzionamento del sistema dell'autonomia scolastica quali educazione alla legalità; educazione alla salute, inclusione degli alunni disabili, B.E.S., educazione all'ambiente, contrasto del fenomeno della dispersione

scolastica e del bullismo, coordinamento delle attività della consulta degli studenti, progetti internazionali, eccetera;

diversi docenti svolgono queste funzioni da parecchi anni ed hanno ormai conseguito un curriculum più strutturato e completo di numerosi colleghi;

la figura del docente assegnato per il supporto all'autonomia scolastica discende direttamente dal riconoscimento dell'Autonomia alle istituzioni scolastiche (legge n. 59 del 1997 – decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999); infatti si è avuta chiara, sin dall'inizio, la complessità di un tale cambiamento nella gestione delle scuole – da un sistema centralistico a quello autonomistico – tanto che il legislatore ha previsto l'istituzione di un contingente di docenti particolarmente competenti e di dirigenti da assegnare presso il MIUR o gli USR/UST per sostenere il lavoro di dirigenti scolastici e docenti nelle scuole nel delicato passaggio di sistema e che tali docenti si pongono come corpo intermedio tra le esigenze amministrative proprie degli Uffici e la competenza pedagogico-didattica delle scuole;

considerato inoltre che:

la loro figura, nel tempo, è venuta affermandosi come indispensabile figura di sistema in quanto questi docenti fanno da tramite tra le scuole e gli uffici centrali e periferici e tra questi e tutte le altre amministrazioni e/o enti che, quotidianamente, interagiscono con le scuole: ad essi, infatti, sono affidati moltissimi e delicatissimi compiti di mediazione, diffusione, coinvolgimento, coordinamento, promozione ecc., relativamente alle politiche educative locali, nazionali e internazionali e il più delle volte questo avviene ricorrendo ai consolidati rapporti interpersonali e di fiducia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche in futuri provvedimenti legislativi, di un inquadramento funzionale di tali docenti nell'ambito dirigenziale, al fine di valorizzare figure professionali che da oltre 5 anni, con incarichi a 36 ore settimanali, hanno sostenuto con interesse, convinzione e passione l'Autonomia scolastica e sono stati di sostegno e di raccordo alle istituzioni scolastiche.

G/1934/42/7

ELENA FERRARA

Il Senato,

premessi che:

con il decreto ministeriale n. 192 del 2012 sono stati attivati 1128 posti per l'ammissione al percorso di formazione di 3 anni dei docenti per la classe A077 (strumento musicale): L'attribuzione dei posti, ripartiti sugli anni accademici 2012/13 e 2013/14, sono stati effettuati attraverso esami di ammissione e parte degli aspiranti docenti con l'anno accademico che si sta concludendo, concluderanno il terzo e ultimo anno del percorso mentre altri il secondo;

che questa situazione evidenzerebbe che il percorso di formazione previsto per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di I e II grado dura un anno, mentre per gli aspiranti docenti delle materie «artistiche, musicali e coreutiche», sempre della scuola secondaria di I e II grado, il percorso di formazione è lungo 3 anni;

che nonostante la diversa durata del ciclo di studi, entrambi i percorsi portano allo stesso risultato finale: l'abilitazione all'insegnamento e la possibilità di inserirsi nella II fascia delle graduatorie d'istituto, senza alcun tipo di riconoscimento per un percorso molto più lungo. Ed inoltre che il decreto ministeriale n. 249 del 2010, che ha previsto i nuovi percorsi di formazione, in attuazione dell'articolo 2, comma 416 della legge finanziaria del 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che in sede di ammissione al percorso di formazione dei docenti per la classe di concorso A077, i candidati debbano essere sottoposti ad una procedura concorsuale pubblica per titoli e per esami;

deriverebbe quindi che i percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado (all'articolo 3, comma 3 del decreto 249/2010) sono le uniche procedure concorsuali esistenti per il reclutamento del personale docente abilitato di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado. Che il decreto ministeriale n. 249 del 2010 (Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo, grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) modificato dal decreto del MIUR del 25 marzo 2013, n. 81 all'articolo 9 prevede che «I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono: a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato. e con prova di accesso al relativo corso; b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinato dall'articolo 10»;

ne risulterebbe quindi che allo stato i percorsi formativi per l'insegnamento di tutte le materie ad eccezione di quelle artistiche, musicali e coreutiche prevedono un corso di laurea magistrale, più un anno di tirocinio formativo attivo (TFA);

che i percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche, invece, prevedono il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico un corso associato univocamente ad una specifica classe di concorso;

che possono accedere al TFA della classe di concorso A077 (Insegnamento di strumento musicale, per le sezioni ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di I grado) unicamente i candidati in possesso del «Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di concorso di strumento (A077) (Tabella 9, allegata al decreto ministeriale n. 249 del 2010);

che, ad esempio, un candidato già in possesso di un «Diploma accademico di II livello» (normalmente nei Conservatori è attivato il corso ad indirizzo concertistico o interpretativo) se volesse accedere al TFA dovrebbe frequentare un secondo corso di laurea; e che quindi siano previsti due percorsi di formazione ben diversi;

in un caso, la laurea magistrale è un requisito di accesso generico e il percorso di abilitazione per una specifica classe di concorso inizia con il TFA. Il numero di posti disponibili per quella classe di concorso è utilizzato per definire quanti posti attivare per il relativo TFA;

nell'altro caso, il corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico è già parte integrante di un percorso mirato ad una specifica classe di abilitazione: per ottenere l'abilitazione nella classe di concorso A077 serve infatti un ciclo di studi di 3 anni. Al momento, quindi, sia il percorso che dura 3 anni, sia quello che dura 1 anno, portano all'inserimento nella stessa fascia; che la normativa regolante i percorsi ordinari per il conseguimento dell'abilitazione nella classe di concorso A077-strumento musicale, istituiti dai Conservatori di musica e comprensivi del corso biennale di secondo livello e dello svolgimento del relativo tirocinio formativo attivo ordinario (475 ore), contenuta nel decreto ministeriale n. 249 del 2010, all'articolo 1, disponga che l'accesso ai nuovi percorsi formativi ordinari per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo grado avvenga tramite delle procedure concorsuali a cadenza biennale;

che all'articolo 3, comma 3 del succitato decreto ministeriale si legga testualmente che «I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado (...) sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo»;

che la suddetta normativa inerente alla modalità di accesso a tali corsi è stata puntualmente applicata dai Conservatori di musica, i quali hanno indetto una vera e propria procedura concorsuale per esami e titoli, così come previsto dall'articolo 1, commi 3 e 9 del decreto MIUR 11 novembre 2011, n. 194;

che i possessori del titolo di abilitazione nella classe A077, conseguito presso i conservatori di musica all'esito dei percorsi abilitanti ordinari, hanno già, vinto una procedura concorsuale per esami e titoli – al momento dell'ammissione ai corsi e, godono quindi del diritto di accedere a una graduatoria istituita appositamente per possessori del titolo abilitante ordinario per la classe A077 e preordinata all'immissione in ruolo sui posti vacanti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

impegna il Governo:

nei provvedimenti di attuazione previsti dalla presente legge a prevedere il riconoscimento ai docenti abilitati per la classe di concorso A077, che hanno sostenuto il ciclo di studi di 3 anni, possano accedere ai previsti concorsi con il riconoscimento della peculiarità del percorso formativo effettuato comportante maggior impegno degli aspiranti docenti che stanno completando e concludendo il ciclo di studi attualmente previsto per la classe di concorso A077.

G/1934/43/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

tra le competenze del Dirigente scolastico di cui all'articolo 9 del provvedimento al nostro esame,

al comma 7, si prevede che il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, possa ridurre il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica;

ma a tale previsione non è associata nessuna risorsa aggiuntiva, il che ci permette di qualificare tale disposizione come una norma «platonica»;

il comma richiamato rappresenta comunque l'ammissione che il rapporto alunni/docenti è troppo elevato per consentire un proficuo lavoro degli insegnanti e che molti delle classi della nostra scuola pubblica sono in realtà delle «classi pollaio»;

fare scuola in classi che superano anche il numero trenta è impegnativo per chi insegna e per chi deve imparare, soprattutto in istituti, come tanti in diverse città, dove le classi sono multi etniche. È difficile seguire i ragazzi, verificarne la preparazione e non lasciare indietro i più deboli, e gli stranieri appena inseriti;

le classi fuori parametro sono più di 23 mila, il 6,4%. Così risulta dall'indagine sul sovraffollamento nelle istituti statali pubblicata dalla rivista Tuttoscuola;

l'insegnante ha difficoltà a condurre la classe e a personalizzare l'intervento educativo, mentre risulta oltremodo difficile rispondere alle esigenze dei singoli in quelle che giustamente vengono chiamate «classi pollaio»;

sulla sicurezza delle scuole si dovrebbero fissare criteri coerenti: adesso c'è una norma, del '92 (del ministero degli Interni, sulla prevenzione incendi) che fissa un numero massimo di 25 studenti per aula (più l'insegnante) mentre un'altra del 2009 (il DPR n. 81 del 2009) atTermache si può arrivare anche a trenta;

nessun preside si assume volentieri la responsabilità di avere classi troppo numerose, anche soltanto per, la sicurezza. Lo vediamo quando ci sono le prove di evacuazione: fare uscire da una classe più di venticinque persone è complicato;

nel DPR n. 81/2009 si prevedono non più di 29 bambini nelle sezioni della scuola dell'infanzia, 27 alle elementari, 28 alle medie e 30 alle superiori. Si scende soltanto se ci sono alunni disabili;

impegna il Governo:

a predisporre un intervento correttivo, anche legislativo, che consenta, stanziando le necessarie risorse, di ridurre gradualmente il numero massimo di alunni per classe.

G/1934/44/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premessi che:

la scuola pubblica dovrebbe realizzare i seguenti obiettivi:

a) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente ediscente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

b) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili;

c) garanzia della presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario;

d) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e un organico ottimale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario attraverso:

1) l'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della Storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di Diritto ed Economia;

risulta, dunque, necessaria, per procedere a un reale ed innovativo processo di riforma della scuola e delle modalità di reclutamento del personale scolastico e per eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, l'elaborazione di un Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario per le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, in deroga alle limitazioni di contingenti delle dotazioni organiche;

tale Piano pluriennale di assunzioni, oltre a incidere sui processi di formazione del precariato, dovrebbe essere volto al raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati, ed inoltre dovrebbe consentire la sostituzione del certo per cento del turn over del personale della scuola in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano, che presenta, da almeno un quindicennio, minime variazioni percentuali;

le assunzioni necessarie dovrebbero essere attuate garantendo una quota del 50 per cento per il personale che ne ha maturato il pieno diritto per appartenenza alle graduatorie ad esaurimento, agli idonei del concorso 2012, agli abilitati TFA e PAS, a chi è in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, agli appartenenti alla terza fascia d'istituto e che, ha prestato servizio nella scuola per più di 36 mesi, ai docenti precari della scuola dell'infanzia, ed una pari quota per i vincitori di nuovi concorsi .. da espletare con cadenza triennale; nonché, per il personale ATA, con la regolare e costante copertura di tutti i posti disponibili e vacanti,

impegna il Governo:

a trasmettere al Parlamento, entro il 30 settembre 2016, una valutazione dei risultati conseguiti dall'applicazione del provvedimento all'esame sia in relazione alla riduzione del precariato del personale scolastico che in relazione agli obiettivi scolastici sopra descritti;

a valutare, in seguito a tale bilancio, l'opportunità di avviare finalmente un vero piano pluriennale di assunzioni per le finalità e nei termini di cui in premessa.

G/1934/45/7

BOCCHINO, MOLINARI, DE PIN, SIMEONI, ORELLANA

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge n. 1934 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

premessi che:

l'articolo 51 della Costituzione, al comma primo, prevede che tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge,

l'ultimo comma dell'articolo 97 della Costituzione specifica, altresì, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;

il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recita: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.», al comma 2 stabilisce che il bando di concorso finalizzato all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni deve contenere, tra l'altro, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, nonché, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio;

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2013, n. 70, recante: «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.», all'articolo 4 sancisce le modalità di

reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, prevedendo, al comma 2 lettera a) quale titolo di studio necessario, unicamente la laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

il succitato Decreto all'articolo 7 comma 1, prevede che ai fini del Reclutamento dei dirigenti effettuato per mezzo del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Il comma specifica inoltre che per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;

premessi altresì che:

il reclutamento dei docenti avviene tramite l'utilizzo di tre diversi tipi di graduatoria, ossia, graduatoria ad esaurimento, graduatorie di merito, graduatorie d'Istituto.

Ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50 per cento) e dalle graduatorie ad esaurimento (50 per cento) i docenti per l'immissione in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato.

considerato che:

il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, al comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

la legge 03 luglio 1998, n. 210, recante: «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.», al comma 1 dell'articolo 4, prevede che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione;

il comma 7 del succitato articolo 4, specifica inoltre che la valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie affinché, relativamente alle procedure di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al reclutamento di docenti, il possesso del titolo del dottorato di ricerca conferisca un punteggio superiore rispetto agli altri titoli di studio;

a valutare l'opportunità di valorizzare maggiormente il titolo di dottorato di ricerca in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente previsto per il 2017;

a valutare l'opportunità di prevedere percorsi abilitanti all'insegnamento più snelli per coloro che posseggono il dottorato di ricerca.

G/1934/46/7

BUEMI

Il Senato,

premessi che:

si rileva che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale, ai sensi dell'articolo 10 comma 13 avviene, a seguito dell'entrata in vigore della presente disposizione legislativa, esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami;

è pur vero che, il successivo comma 17 prevede, per la procedura concorsuale che sarà indetta il 10 ottobre 2015, la valorizzazione di alcuni titoli in termini di maggiore punteggio ma tale previsione non sana le situazioni pregresse e le esclusioni che riguardano il personale docente già inserito nella fascia delle graduatorie di istituto;

si deve rilevare una problematica relativa alla diversità di trattamento tra docenti abilitati. Infatti, il Disegno di Legge in esame prevede che gli abilitati, inseriti in GAE, vengano tutti immessi in ruolo e invece gli abilitati, inseriti nelle graduatorie di istituto, benchè con tanti anni di servizio e che garantiscono l'offerta formativa ed il buon funzionamento delle scuole pubbliche, vengono esclusi dal piano delle assunzioni;

si ricorda che in Italia ci sono 2 graduatorie principali da cui si attinge per l'immissione in ruolo e per le supplenze. La prima è la GAE, all'interno di essa sono

presenti Docenti idonei ai concorsi precedenti al 2012 e docenti abilitati con corsi SSIS e corsi speciali (chiuse definitivamente per tutte le classi di concorso nell'A.A. 2008/2009);

la seconda graduatoria è quella d'Istituto suddivisa in tre fasce per ogni classe di concorso, la I è completamente vuota, la n ove ci sono gli abilitati (TFA-PAS) ante A.A 2014-2015 e la In fascia composta dai laureati, da abilitati e abilitandi in attesa delle finestre di aggiornamento semestrale delle graduatorie di n Fascia come previsto dall'articolo 14 del decreto ministeriale 353 del 2014;

negli anni successivi alla chiusura delle Gae lo Stato non ha più attivato alcun percorso abilitante per il personale docente della scuola fino all'A.A. 2012/2013 (I ciclo TFA Tirocinio Formativo Attivo) e successivamente A.A 2013-2014 (I ciclo PAS Percorsi Abilitanti Speciali). Un comma aggiunto al decreto ministeriale che ne prevedeva l'attivazione, il comma 27bis del DM 81/13, nega ai percorsi abilitanti TFA e PAS il potere concorsuale;

è allora importante rilevare il vuoto normativo dei tre anni dal 2009 al 2012 inclusi, perché in questi anni i docenti delle graduatorie d'istituto hanno continuato a lavorare con contratti a tempo determinato (da settembre a giugno o da settembre ad agosto) per la copertura dei posti in organico di diritto e di fatto;

a questo si deve aggiungere la previsione contenuta nell'articolo 14 comma 1 del presente disegno di legge per cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sarà più possibile stipulare contratti a tempo determinato con chi ha raggiunto 36 mesi di servizio anche non continuativi. Tale previsione altro non è che una interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 che ammonisce l'Italia per non aver messo in atto procedure utili alla copertura dei posti vacanti e disponibili e rimarca l'impossibilità di reiterazione per oltre trentasei mesi dei contratti a termine ma che di fatto, visto che il presente decreto non sana le pregresse situazioni, verrà inevitabilmente a ritorcersi sui docenti precari delle Graduatorie d'Istituto, condannati all'impossibilità di esercitare in futuro la propria professione in una scuola statale;

si ricorda che si tratta di professionisti altamente specializzati e con esperienza destinati però alla disoccupazione solo per un fattore temporale e non di merito e che sono stati tagliati fuori dal piano di assunzioni nonostante posseggano lo stesso titolo di studio, Laurea e Abilitazione, il tutto con conseguenze territoriali socio-economiche rilevanti su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal provvedimento in esame, al fine di prevedere, nelle more dell'indizione del prossimo concorso per titoli ed esami, uno strumento normativo idoneo ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche, che tenga conto dell'elevata professionalità conseguita dai docenti inseriti nella II Fascia delle graduatorie di istituto che, per percorso formativo, per conseguimento di titoli di abilitazione e per tempo di prestazione di servizio possono essere reclutati nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, in deroga al vincolo triennale di iscrizione nella provincia per quelle classi di concorso che risultano esaurite.

G/1934/47/7

CENTINAIO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame autorizza l'attuazione nel prossimo anno scolastico 2015/2016 di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente riguardante i vincitori non ancora assunti del concorso pubblico bandito nel 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE);

si ritiene la predetta disposizione parziale, perché tradisce le promesse di assunzione di 150 mila docenti precari ed elude l'azione risarcitoria derivante dalla sentenza della Corte europea del 26 novembre scorso;

il piano straordinario di assunzioni, infatti, opera una palese disparità di trattamento tra i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e quelli inseriti nelle graduatorie di Istituto e di Merito,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme citate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere nell'ambito del concorso di cui al comma 17 dell'articolo 10, la valorizzazione ed il riconoscimento del servizio prestato e delle professionalità acquisite dai docenti abilitati con il percorso TFA.

G/1934/48/7

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, SERRA, CATALFO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premessi che:

le lettere a) e b), comma 2, dell'articolo 10, stabiliscono le categorie di soggetti coinvolte nel «Piano straordinario di assunzioni» per l'anno scolastico 2015/2016;

considerato che:

nonostante il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) eserciti un'importante azione di supporto all'attività didattica ed educativa, contribuendo attivamente alla qualità ed efficienza del servizio offerto, nel disegno di legge non si fa alcun riferimento a un piano straordinario di assunzione per il personale anzidetto;

ritenuto che:

la mancata assunzione del personale ATA costituisce una palese violazione della sentenza del 26 novembre 2014 con la quale la Corte di giustizia europea ha stabilito il diritto dei precari della scuola con più di 36 mesi di servizio a essere assunti a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

a elaborare e attuare nell'immediato futuro un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che abbia maturato 36 mensilità di servizio, anche non continuative, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e che sia inserito nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero negli elenchi provinciali a esaurimento, ovvero nelle graduatorie provinciali a esaurimento per le supplenze annuali o fino al termine delle lezioni, ovvero nelle graduatorie di circolo o d'istituto.

G/1934/49/7

CARIDI, DI MAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»

Premesso che:

come ripetutamente segnalato con precedenti atti il personale di cui al D.M. 66/2001, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (personale con funzioni ATA), versa da tempo in condizioni di incertezza, dal momento che, pur svolgendo rilevanti funzioni nell'ambito dell'amministrazione pubblica, non è stato ancora inquadrato nei ruoli nell'ambito di un definito e certo percorso di stabilizzazione. Questo personale è divenuto ormai sostanzialmente insostituibile, avendo maturato nel settore della pubblica istruzione una rilevante esperienza, attraverso lo svolgimento continuativo di funzioni ATA connesse alle attività scolastiche, che hanno comportato l'assunzione di responsabilità di fatto equiparabili a quelle proprie dei lavoratori subordinati. La questione in oggetto, coinvolge 900 unità sull'intero territorio nazionale, rientranti in una fascia anagrafica tra i 50 e i 60 anni. Si omette l'excursus storico normativo perché ampiamente noto e si evidenzia che questi lavoratori più volte hanno segnalato, la palese ingiustizia che vivono. quotidianamente a causa di atti amministrativi che determinano gravi situazioni di disparità di trattamento, ai Parlamentari, al Governo, ai vari Ministeri competenti per materia (Istruzione – MEF – Lavoro – Funzione Pubblica) ed inoltre alla Presidenza del Consiglio ed alla Presidenza della Repubblica. I lavoratori hanno denunciato la loro perpetrata esclusione dal sistema di reclutamento del personale scolastico secondo le procedure previste dal T.U. 297/94, mentre di fatto con specifici provvedimenti (Vedi nota prot. n. AOODGPER del 17/12/2009, nota prot. n. AOODGPER 1603 del 24/2/2011, nota prot. n. AOODGPER 1734 del 27/2/2014, Allegato A D.M. 716-2014 Tabelle di valutazione titoli, D.M. 21/7/2007 nota al punto 19, nota AFAM prot. n. 1083 del 10/09/2014 per

procedura valutativa di cui al D.M. 526/2014) si riconosce il servizio svolto con contratto di collaborazione o a progetto per altri precari dello stesso comparto ed addirittura è previsto anche che il servizio prestato come modello vivente venga valutato anche se prestato con contratti atipici, non da lavoro dipendente. Mentre con apposito artificio, privo di fondamento giuridico, si determina l'esclusione dei CO.Co.Co. D.M. 66/2001. Alla luce di questi atti si conviene che il sistema di reclutamento dell'amministrazione scolastica già di per sé dispone l'accesso alle graduatorie permanenti, quindi ai ruoli, tenendo conto anche della tipologia contrattuale atipica riconoscendone esplicitamente il servizio prestato. Si conviene altresì che l'artificioso espediente, strutturato nelle disposizioni del MIUR, è volto a sbarrare la via d'accesso ai ruoli ai CO.Co.Co. Scuola D.M. 66/2001 generando una vergognosa disparità di trattamento nei confronti di chi svolge la propria prestazione lavorativa nella scuola statale con funzione e mansione ATA e con contingente di posti in organico accantonato come da D.P.R. 119 del 2009 art. 4 C. 5, disattendendo anche a quanto statuito al comma 401 dalla legge 228 del 29/12/2012,

Si impegna il Governo a intraprendere iniziative dirette ad eliminare le disparità di trattamento in atto e a definire da subito l'accesso al sistema di reclutamento secondo le norme del T.U. e alla progressiva immissione in ruolo secondo i programmi annuali previsti dall'amministrazione scolastica in funzione delle effettive necessità d'organico garantendo la continuità lavorativa in essere fino a quando il bacino di questi lavoratori non sarà esaurito; Di definire quindi una soluzione volta alla assunzione a tempo pieno dei lavoratori co.co.co. D.M. 66/2001 nei ruoli della scuola, ai sensi della normativa nazionale e di quella europea.

G/1934/50/7

CENTINAIO

Il Senato,

premessi che:

ad avviso dei firmatari del presente atto, il provvedimento in esame un cumulo di promesse tradite e non mantenute, prima fra tutte quella dell'assunzione di 150 mila docenti precari, ingannando di fatto 50 mila docenti;

il piano straordinario di assunzioni, di cui all'articolo 10 del provvedimento, fortemente incostituzionale e discriminatorio in quanto, non contemplando i docenti inseriti in GI e prevedendo solo due canali – tramite GM e GAE –, di fatto discrimina chi si è abilitato dopo la chiusura delle SSS;

piano porrà il Paese al rischio di una raffica di ricorsi per disparità di trattamento tra insegnanti con medesimi titoli;

si teme che tutto ciò possa portare al ripetersi di quanto già accaduto con la mancata indicizzazione delle pensioni di cui alla riforma Fornero, poi bocciata dalla Consulta con sentenza n. 70/2015,

impegna il Governo:

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare un piano di assunzioni a triplo canale, aperto a tutti gli iscritti in graduatorie ad esaurimento (GAE), di merito (GM) e di istituto (GI), al fine di garantire a tutti pari opportunità di assunzione, sulla base dell'effettiva qualità, preparazione e meritocrazia dei candidati, e prevenire il rischio di ricorsi a pioggia dal preoccupante risultato per la finanza pubblica.

G/1934/51/7

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

Premesso che;

le SSIS sono state definitivamente chiuse nel 2008, al termine del IX ciclo, e ciò non ha consentito a coloro che avevano sospeso il percorso formativo di condurlo a termine. Per questa ragione, con l'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, con il quale è stato introdotto il tirocinio formativo attivo (TFA), è stata data la possibilità agli aspiranti docenti in questione di conseguire ex post l'abilitazione attraverso il nuovo percorso abilitante e, una volta conseguita, di sciogliere la riserva di iscrizione nelle graduatorie, ottenendo così l'iscrizione a pieno titolo;

impegna il Governo:

a provvedere all'immissione in ruolo, anche in subordine alle GAE, di tutti i soggetti di cui all'art. 15, comma 17 del DM 249/2010 e art. 1, comma 19 del DM 11/11/2011, come già previsto

dalle linee guida «La Buona Scuola» del settembre 2014, così da rimediare all'ingiustizia e alla mancanza normativa di cui fino a oggi sono state vittime.

G/1934/52/7

BUEMI

Il Senato,

premessi che:

si rileva che, coloro i quali sono iscritti nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, saranno assunti con decorrenza dallo settembre 2016 e per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo;

si tratta in altre parole di coloro i quali sono stati identificati con il termine «idonei» che, peraltro, non è assolutamente contemplato dalla normativa vigente relativa al compatto scuola cioè il D. Lgs. 297/94, c.d. «Testo Unico della Scuola»;

tale normativa parla esclusivamente di candidati legittimamente inseriti nella graduatoria di merito concorsuale i quali hanno superato tutte le prove del concorso di 2012 e, risultavano esclusi dal piano assunzionale di cui sopra;

il Testo Unico disciplina in maniera molto chiara ed inequivocabile la procedura per l'assunzione in ruolo dei docenti nella Scuola. In particolare l'art. 399, comma 1, recita che «L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401». Altrettanto chiaro è l'art. 400, comma 19, del suddetto decreto, il quale recita che «Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili», senza alcuna distinzione tra coloro che si sono collocati in graduatoria come vincitori o idonei;

il combinato disposto di questi due articoli delinea una procedura inequivocabile e costantemente applicata da un ventenni o per le immissioni in ruolo. Lo Stato valuta annualmente il fabbisogno del sistema scolastico in termini di nuove assunzioni. Una volta stabilito il numero delle assunzioni a livello regionale, si destina il 50% di queste a ciascuno dei due canali di reclutamento, cioè concorso e graduatorie ad esaurimento. Allora conseguono la nomina in ruolo i docenti che si trovano in posizione utile all'interno di ciascuna graduatoria, senza alcuna distinzione tra vincitori ed idonei, peraltro categorie non contemplate nel Testo Unico;

discostandosi da questa procedura costantemente applicata, il presente disegno di legge prevedeva, in un primo momento, che le assunzioni avvenissero in deroga all'art. 399, comma 1, del Testo Unico e prevedendo di assumere, nel limite del 50 per cento dei posti destinati al concorso, solo i docenti cosiddetti «vincitori», ovvero coloro che si sono collocati in graduatoria di merito entro il numero dei posti banditi;

probabilmente la confusione è stata generata dal fatto che il bando di concorso del 2012 assegnava un numero prefissato di posti (11.542). Ciò ha creato l'erronea convinzione che solo i vincitori avessero il legittimo diritto all'assunzione e che lo scorrimento delle graduatorie fosse vietato dal bando. Leggendo il testo del bando, però, ci si può certamente rendere conto che, nel rispetto del Testo Unico, questo non vieta affatto lo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi. È del tutto logico e consequenziale che se il bando non vieta lo scorrimento e rimanda al Testo Unico per quanto non espressamente previsto – art. 19 comma 1 del bando – chiaramente dovrà applicarsi la normativa vigente che prevede legittimamente lo scorrimento delle graduatorie di merito. Inoltre quel numero di posti banditi si riferiva al biennio successivo al 2012, cioè agli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 già trascorsi, non certo al nuovo piano assunzionale di cui si riferisce all'anno scolastico 2015/16, a cui deve applicarsi la normativa quadro generale, il Testo Unico;

peraltro, lo stesso Ministero dell'Istruzione aveva definitivamente superato la differenza tra vincitori ed idonei emanando il Decreto Ministeriale n. 356 del 2014, con il quale decretava che «I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ... 2012 n.82, ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori ... ». In forza di tale decreto ministeriale, che autorizza per legge lo scorrimento delle graduatorie di merito oltre il numero dei posti banditi, il primo settembre

del 2014 oltre 5000 docenti c.d. «idonei» utilmente collocati in graduatoria di merito sono stati immessi in ruolo in tutte le regioni d'Italia;

la previsione allora contenuta nel nuovo art. 10 comma 18 del disegno di legge in esame è in linea con le disposizioni normative vigenti;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, già a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui sopra, per tutte le classi di concorso che dovessero risultare esaurite e, qualora risultassero nell'ambito dell'organico posti – vacanti e disponibili, far ricorso allo strumento della mobilità interregionale volontaria.

G/1934/53/7

CENTINAIO

Il Senato,

premessi che:

valutato, in particolare, il piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 del provvedimento medesimo, la predetta norma appare discriminatoria e sperequativa, perché discrimina chi si è abilitato dopo la chiusura delle SSIS, nonché i docenti iscritti nelle diverse graduatorie (GAE; GM; GI),

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere il piano straordinario di assunzioni di cui in premessa anche ai docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto.

G/1934/54/7

CENTINAIO

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame ha nei suoi intenti principali l'attuazione dell'autonomia scolastica; gli organici saranno strutturati unicamente tenendo in considerazione quest'esigenza;

il piano straordinario di assunzioni contempla le immissioni in ruolo degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, prescindendo dalle materie e dalle aree di insegnamento da ricoprire;

rispetto alla media OCSE, sono anche di più le ore di insegnamento per studente,

impegna il Governo:

a tener in debito conto anche delle discipline scolastiche da ricoprire ai fini assunzionali, includendo anche gli abilitati II fascia in GI laddove l'area di insegnamento risulti scoperta e ad armonizzare il monte ore annuali dei docenti agli altri paesi OCSE.

G/1934/55/7

ROMANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premessi che:

l'articolo 10 del presente disegno di legge propone un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, autorizzando il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad attuare, per l'a.s 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato;

i commi secondo, lettera *a*) e *b*) e terzo dell'articolo 10, individuano i destinatari di tale piano e dispongono che partecipano al piano straordinario, previa presentazione di apposita domande di assunzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, i vincitori del concorso pubblico del 2012 (bandito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella G.U, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n.75 del 25 settembre 2012), presenti nelle graduatorie di merito alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione e gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c*), della legge n. 296/2006;

il successivo comma quattro stabilisce modalità e criteri con i quali si provvederà alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale;

il disegno di legge presentato dal governo dunque, a differenza di ciò che era previsto nella bozza del disegno di legge, esclude dal piano straordinario i docenti iscritti in n° fascia (abilitati) delle graduatorie di istituto, anche per quelle classi di concorso che non presentino iscritti sia nelle graduatorie di merito che nelle graduatorie ad esaurimento.

Considerato che:

il testo del disegno di legge in esame, in data 20 maggio 2015, in sede di prima lettura, viene approvato, con modificazioni, alla Camera dei Deputati;

il testo trasmesso in data 22 maggio 2015 al Senato – AS 1934 – risulta sostanzialmente invariato per quanto riguarda la problematica in cui versano tali docenti i quali rimangono esclusi dal piano straordinario di assunzioni per alcune classi di concorso come per es. C-500-C510-A001 ed altre, su tutto il territorio nazionale, non esiste alcun docente iscritto nelle graduatorie di merito e ad esaurimento.

è notorio che vi siano cattedre disponibili, tutte occupate da docenti iscritti in n. fascia (abilitati) o addirittura in n. fascia (non abilitati) delle graduatorie di istituto – si tratta di docenti che insegnano da molti anni sempre nella stessa scuola e sempre nella stessa cattedra vacante, con contratti annuali con durata fino al 31 agosto.

per talune discipline come quelle suindicate ed altre non è inoltre possibile, così come previsto dall'attuale disegno di legge, «attingere» docenti da classi di concorso similari poiché alcune classi di concorso, come quelle suindicate sono relative a discipline professionalizzanti come per esempio: aerotecnica e costruzioni aeronautiche, tecniche dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina, tecniche dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala bar ecc.

l'eventuale immissione in ruolo dei docenti che si trovano in questa peculiare condizione di fatto non nuocerebbe a nessuno, dato che gli unici abilitati a tali classi di concorso, essendo tutte discipline professionalizzanti, sono docenti iscritti in graduatorie di Istituto di n. fascia.

per tali classi di concorso le cattedre sono disponibili, i docenti abilitati competenti ci sono e sono gli stessi che insegnano sulle stesse da molti anni. Non vi è nessun altro che possa avanzare pretese su tali cattedre in quanto appartenente a graduatoria di merito o ad esaurimento.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconsiderare nel piano straordinario di assunzioni anche i docenti che versano in tale peculiare situazione prevedendo la possibilità di immettere in ruolo anche docenti presenti in n. fascia delle graduatorie di istituto, qualora per le classi di concorso interessate non vi siano aspiranti nelle Graduatorie di merito e ad esaurimento e non sia possibile, nella fase di assegnazione degli incarichi utilizzare personale docente (di ruolo) in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché in possesso di titolo di studio valido all'insegnamento.

G/1934/56/7

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesse che:

alle lettere *a)* e *b)*, comma 2, dell'articolo 10, recante norme inerenti il «Piano straordinario di assunzioni», vengono stabilite le categorie di soggetti interessate dal medesimo piano;

il comma 9 dell'articolo 10 dispone che «è escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015»;

considerato che:

il medesimo comma 9 impedisce a coloro che sono risultati vincitori nel concorso 2012 in due o più graduatorie di merito, e che nel frattempo hanno accettato il ruolo in una di esse, di poter essere assunti in una classe di concorso maggiormente rispondente al proprio percorso formativo e di studi e alle proprie attitudini professionali;

ritenuto che:

la disposizione teste enunciata lede il diritto di una parte dei vincitori del concorso 2012 a essere inclusa nel piano assunzionale straordinario previsto dal disegno di legge, influenzando sugli standard qualitativi dell'insegnamento;

impegna il Governo:

ad adottare opportune disposizioni a carattere normativo volte a ristabilire il diritto per i vincitori del concorso 2012 di poter insegnare nella classe di concorso a loro più appropriata dal punto di vista formativo e professionale, tra quelle in cui sono risultati vincitori.

G/1934/57/7

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

il comma 2, dell'articolo 10, riguardante il Piano straordinario di assunzioni del corpo docente, stabilisce che «la prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge»;

il piano straordinario di assunzioni del Governo esclude, pertanto, i docenti abilitati di II fascia d'istituto, nonché quelli di III fascia non abilitati, ma in possesso di titolo di studio valido per poter accedere all'insegnamento, non prevedendo il loro inserimento nelle graduatorie a esaurimento (GAE), oggetto del piano di cui sopra;

considerato che:

dapprincipio, nel piano intitolato «La Buona Scuola», si era manifestata l'intenzione di assumere 150.000 precari, cifra che si è rivelata poi sovrastimata e illusoria;

da diversi anni, ormai, il problema principale concernente il mondo dell'istruzione è stato quello relativo al reclutamento del personale docente, avvenuto attraverso la costituzione di una pluralità di graduatorie, a loro volta suddivise internamente in più fasce contrapposte tra loro: da una parte i vincitori di concorsi, dall'altra coloro che hanno ottenuto l'abilitazione avendo frequentato Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), tirocini formativi attivi (TFA e TFA speciali) e percorsi abilitanti speciali (PAS);

gran parte di coloro che hanno seguito questi percorsi abilitanti, appartengono alle graduatorie d'istituto richiamate in premessa e pertanto non essendo inseriti nelle GAE, risultano esclusi dal Piano assunzionale previsto nel disegno di legge;

ritenuto che:

tale sistema ha generato conflitti tra lavoratori e personale precario della scuola, alimentando innumerevoli contenziosi amministrativi;

il disegno di legge in esame contribuisce a creare ulteriori tensioni all'interno del comparto scuola;

impegna il Governo:

a inserire nelle graduatorie a esaurimento, in funzione della formazione di un unico elenco a scorrimento, anche gli appartenenti alle graduatorie di II e III fascia d'istituto, in modo da riconoscere e valorizzare il loro titolo di studio, gli anni di servizio prestati, i titoli scientifici ed eventuali specializzazioni conseguite, nonché creare le condizioni affinché, indipendentemente dalla provenienza e dalla categoria di appartenenza, tutti gli aspiranti docenti siano immessi in ruolo in base a criteri di equità, trasparenza e meritocrazia.

G/1934/58/7

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

le lettere *a)* e *b)*, comma 2, dell'articolo 10, enumerano le categorie di soggetti coinvolte dal «Piano straordinario di assunzioni» per l'anno scolastico 2015/2016;

considerato che:

per il prossimo anno risultano esclusi dal piano previsto nell'articolo 10 ora citato «i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie

del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012», meglio conosciuti come «idonei»;

nel comma 18 del medesimo articolo è stabilito che tali soggetti «idonei» siano «assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dallo settembre 2016 e per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo»;

ritenuto che:

la disposizione contenuta nel comma 18 è una palese violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione e che non viene tutelato il diritto degli aventi titolo iscritti nelle graduatorie del concorso 2012 a essere inclusi nel piano assunzionale straordinario previsto dal disegno di legge per l'anno scolastico 2015/2016;

impegna il Governo:

a procedere all'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 10 settembre 2015 ed economica dallo settembre 2016, di tutti i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012.

G/1934/59/7

CENTINAIO

Il Senato,

premesso che:

il comma 12 dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'avvio di un piano straordinario di mobilità su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che consente di accedere alla mobilità anche in deroga ai vincoli di permanenza triennale previsti dalla legislazione vigente;

sia pure contemplando una precedenza agli assunti a tempo indeterminato dal 1 settembre 2014 rispetto a coloro che saranno assunti dal 1 settembre 2015, di fatto si costringe chi ha un contratto a tempo indeterminato stipulato prima dell'entrata in vigore della riforma Giannini ad essere iscritto negli albi regionali e, quindi, a rinunciare necessariamente alla titolarità presso la scuola ove poteva esser trasferito dall'anno scolastico 2015/2016 senza, pertanto, essere iscritto negli albi regionali;

il requisito di iscrizione negli albi regionali di fatto pone i docenti nella condizione di dover temere, allo scadere di ogni triennio, uno spostamento non richiesto, mentre – di contro – i contratti di assunzione a tempo indeterminato stipulati prima della riforma Giannini non prevedevano questo tipo di trattamento;

tutto ciò potrebbe dare adito ad una serie di contenziosi dall'esito incerto per le casse dello Stato,

impegna il Governo:

a esaminare gli effetti applicativi della norma citata in premessa al fine di valutare la possibilità di considerare definitive le assegnazioni provvisorie richieste a luglio 2015 da coloro che nell'anno in corso non hanno ottenuto il trasferimento desiderato, per non incorrere nel rischio di contenziosi di cui in premessa.

G/1934/60/7

CENTINAIO

Il Senato,

premesso che:

il presente disegno di legge, tra l'altro, definisce il ruolo del dirigente scolastico, attribuendo allo stesso la scelta dei docenti, sulla base dei POF stabiliti senza nessuna norma di legge che stabilisca vincoli e limiti di tale importantissima attività,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme in materia al fine di definire, attraverso future iniziative normative, norme certe affinché le scelte dei docenti siano ancorate a criteri certi quali graduatorie territoriali definite dal MIUR, sentiti gli Uffici scolastici regionali e provinciali, e non al libero arbitrio del dirigente scolastico.

G/1934/61/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,
premessi che:

il DDL in esame non comprende nel Piano straordinario di assunzioni tutto il personale che assicura ogni giorno il funzionamento della scuola, in particolare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e ancor di più il personale «terziarizzato» che vi lavora ormai da anni per il servizi di pulizia e, in minima parte, nelle segreterie amministrative, con contratto di Co.Co.Co. e nei laboratori.

la cosiddetta «terziarizzazione/esternalizzazione» dei servizi di parte delle scuole statali risale ormai all'anno 2000, successivamente all'approvazione della legge n. 124 del 1999, «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», con esiti dubbi ormai sotto gli occhi di tutti, nonché insostenibili sia per quanto riguarda le risorse impiegate e i costi per il bilancio dello Stato, sia sotto l'aspetto occupazionale vieppiù reso precario delle lavoratrici e lavoratori delle imprese di pulizia, ma soprattutto per la qualità dell'igiene e pulizia delle scuole interessate, situazioni di disagio e emergenza più volte segnalate dalla stampa;

le ultime convenzioni, a partire dall'anno 2014, stipulate sulla base delle «gare» CONSIP non hanno fatto altro che far deflagrare le criticità di una scelta e di una politica dei servizi giunta ormai al termine ed hanno impegnato il Parlamento e il Governo a interventi ripetuti, oltre il presente, quali:

a) la Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), che all'articolo 1, comma 748, ha disposto; la prosecuzione (prima proroga), dal 31 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014, dei contratti per i servizi ATA esternalizzati stipulati dalle scuole: (costo + 34,6 milioni di euro);

b) il cosiddetto «salvaRomater» che all'articolo 19 ha previsto un'ulteriore (seconda) proroga dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014, sempre degli stessi contratti (costo + 20 milioni di euro);

c) l'accordo sottoscritto in data 28 marzo 2013 tra Ministero del lavoro e organizzazioni sindacali impegna il Governo a garantire un ulteriore periodo, dal 1° aprile 2014 al 30 giugno 2014, di ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori LSU della scuola (costo + 60 milioni di euro);

d) sempre nello stesso accordo, e per il periodo dallo luglio 2014 al 30 marzo 2016, è previsto un ulteriore stanziamento per interventi nelle scuole da parte del personale esterno addetto alle pulizie (costo + 450 milioni di euro);

anche il Governo di recente ha riconosciuto onestamente le problematiche e criticità dell'attuale sistema di esternalizzazioni dei servizi nonché la necessità di ripristinare le risorse della legge n. 440 del 1997 (fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi), in parte utilizzate per rifinanziare i citati interventi di terziarizzazione

impegna il Governo:

a) valutare l'opportunità di un piano pluriennale di assunzioni anche per questi lavoratori.

G/1934/62/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934 : «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premessi che:

quella dei cc.dd. «Quota 96» sembra una *vexata quaestio* ancora lontana dalla definizione, visto che il provvedimento, che pure sembrava il mezzo ideale per affrontare e risolvere il problema, è sembrato volerli completamente ignorare, e le cui radici affondano negli aberranti effetti della Riforma Fornero che; pur contemplando una norma di salvaguardia a tutela dei diritti pensionistici maturati prima della sua entrata in vigore, non tiene però conto della specificità del comparto scuola che ha da sempre usufruito di una sola finestra di uscita in coincidenza con la fine dell'anno scolastico;

L'articolo 24, comma 3 del decreto-legge n. 201 del 2001, convertito nella legge n. 214 del 2011 (cosiddetto Salva Italia), nell'indicare quale limite tra i vecchi ed i nuovi criteri per l'accesso al trattamento pensionistico il 31 dicembre 2011, data di conclusione dell'anno solare, senza specificare che per il comparto scuola tale limite dovesse coincidere con il 31 agosto 2012, data di conclusione dell'anno scolastico, ha penalizzato tutti quei docenti, all'epoca 4.000, nati nel biennio 1951-1952, che, nonostante a fine anno avessero maturato i requisiti (61 anni di età e 35 di contributi oppure 60 anni e 36 di contributi) e presentato relativa domanda di accesso al pensionamento, sono rimasti bloccati in servizio;

da quel giorno, nonostante in questi ultimi tre anni siano intervenute a sostegno delle ragioni dei cc.dd. «Quota 96» varie iniziative parlamentari da una parte, peraltro approvate, e numerose sentenze che riconoscono il diritto dei ricorrenti dall'altra, il governo, avanzando sempre e solo l'assurdo pretesto della mancanza di risorse economiche adeguate per sanare la situazione, temporeggia oltremodo assoggettando la scuola alle esigenze del mercato, mostrando così una sorta di accanimento contro chi ha dedicato la propria esistenza professionale alle nuove generazioni a fronte di alcun riconoscimento;

sul fronte dei numeri, ove esiste da sempre una discrepanza tra i dati riferiti dal Miur e quelli riferiti dall'Inps, stando alle recenti valutazioni fornite dai sindacati dall'iniziale platea che comprendeva 4.000 lavoratori, occorre circa detrarre i 1.000 insegnanti che sono stati inseriti nella IV e nella VI salvaguardia per aver assistito familiari disabili nel 2011. La platea si sarebbe pertanto fisiologicamente ridotta a 3.000 soggetti (una decina di loro sono addirittura deceduti senza poter andare in meritato riposo), a cui rimane la sola prospettiva, forse, di vedersi ricollocato, stanco ed oramai demotivato, nell'organico funzionale della «riformata» scuola italiana;

Se questi numeri fossero confermati diminuirebbe drasticamente l'importo delle risorse economiche necessarie a sanare la posizione delle posizioni rimanenti, operazione che, tra l'altro, consentirebbe l'immediata stabilizzazione di altrettanti giovani precari, portatori nel mondo della scuola, di nuove energie e potenzialità;

impegna il governo:

A dare definitiva soluzione alle aspettative di tutti quei lavoratori della scuola che, in procinto di accedere al trattamento previdenziale sono stati beffati da una norma che ha negato loro il meritato diritto alla pensione, superando e risolvendo tutte le problematiche interpretative ed applicative sorte a causa della intervenuta riforma Fornero, estendendo l'applicazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico previgente alla stessa anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/12, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 449 del 1997, riconoscendo, in tal modo, il diritto al pensionamento a tutti coloro che desidereranno esercitarlo a partire già dallo settembre 2015, stanziando a tal fine le adeguate risorse finanziarie.

G/1934/63/7

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame reca «Piano straordinario di assunzioni», senza contestualmente prendere in esame un piano straordinario di pensionamenti di cui, alla luce dei contenziosi inevasi a far tempo dalla cosiddetta «riforma Fornero», per ragioni di chiarezza ed equità, si è fortemente avvertita l'esigenza;

considerato che:

l'articolo 24, comma 3 del decreto – legge n. 201 del 2001, convertito nella legge n. 214 del 2011 (cosiddetto «Salva Italia»), ha indicato il 31 dicembre 2011 come limite temporale tra i vecchi ed i nuovi criteri per l'accesso al trattamento pensionistico, senza specificare che per il comparto scuola tale limite avrebbe dovuto coincidere con il 31 agosto 2012, data di conclusione dell'anno scolastico. Tale errore ha penalizzato tutti quei docenti, all'epoca 4.000 che, nonostante a fine anno avessero maturato i requisiti pensionistici (61 anni di età e 35 di contributi oppure 60 anni e 36 di contributi) e presentato relativa domanda di accesso al pensionamento, sono rimasti in servizio;

negli ultimi tre anni numerose sentenze hanno riconosciuto il diritto dei «Quota 96», ad accedere al trattamento pensionistico ai sensi della legge 247/2007, ma il Governo ha sempre «giustificato» la mancata adozione di provvedimenti risolutivi con l'assenza di risorse economiche adeguate;

ritenuto che:

tale situazione rappresenta una grave e paradossale ingiustizia all'interno del comparto scolastico, perché costringe una parte di lavoratori che avrebbero maturato i requisiti pensionistici il 31 agosto 2012 a continuare a prestare servizio;

impegna il Governo:

a dare definitiva soluzione alle aspettative di tutti quei lavoratori della Scuola che, in procinto di accedere al trattamento previdenziale si sono visti privare del loro diritto alla pensione, superando e risolvendo tutte le problematiche interpretative e applicative sorte a causa della

riforma Fornero, estendendo l'applicazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico previgente anche al personale della Scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/12.

G/1934/64/7

ROMANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mediante decreto direttori aie del 13 luglio 2011 ha indetto una procedura concorsuale per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

che i posti complessivi messi a bando erano n. 2386 di cui n. 224 posti per la Regione Campania;

l'articolo 9 della legge speciale del concorso, ha stabilito che i candidati che avessero superato una prova preselettiva di carattere culturale e professionale, avrebbero dovuto sostenere due prove scritte ed una prova orale;

il medesimo articolo stabiliva inoltre che la selezione avrebbe compreso la valutazione dei titoli, oltre all'espletamento di un periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori entro i limiti dei posti messi a concorso;

Considerato che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 9, comma 10, prevede che al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;

tale disciplina non ricomprende i soggetti che, pur non avendo superato la prova preselettiva del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, successivamente con provvedimento amministrativo del 2012, sono stati ammessi alle prove scritte e orali e le hanno superate. Le prove orali si sono concluse a febbraio 2014.

nel luglio 2014 al termine dell'intera procedura concorsuale, tali, soggetti a seguito di provvedimento amministrativo emanato dal Direttore Generale dell'U.S.R in virtù di sospensiva del TAR, risultano attualmente esclusi dalla graduatoria di merito.

i docenti in questione dunque non sono ricompresi nel testo del disegno di legge in graduatoria, nemmeno con riserva;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento dei suddetti soggetti in coda alla graduatoria di merito per l'individuazione di coloro che avranno accesso al corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, al fine di eliminare un contenzioso ancora in essere.

G/1934/65/7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CATALFO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

il Capo VI del disegno di legge in esame è espressamente dedicato all'edilizia scolastica;

l'articolo 20 – concernente Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici sottolinea, in chiave di fabbisogno nazionale per l'edilizia scolastica, l'importanza della programmazione nazionale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, quale strumento essenziale ai fini dell'assegnazione delle risorse destinate all'edilizia scolastica, fra cui

quelle relative «alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni»;

il comma 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha da ultimo esteso la quota statale destinata all'8 per mille alla categoria dell'edilizia scolastica, ovvero alla «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica»;

considerato che:

dall'ultima ripartizione effettuata dell'8 per mille – per l'anno 2013 – emerge che lo Stato, avendo incassato per la quota relativa all'8 per mille circa 170 milioni di euro, ne ha destinati alle finalità previste solo 404 mila, decurtando, pertanto, quasi l'intero ammontare della somma per destinare finanziamenti ad altre finalità, comunque diverse da quelle per cui il cittadino aveva fornito il proprio assenso;

impegna il Governo:

a dare massima pubblicità circa le destinazioni previste dalla legge per la ripartizione della quota statale dell'8 per mille, al fine di garantire la più ampia scelta del contribuente come previsto dalla normativa vigente.

G/1934/66/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934 : « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premessi che:

l'articolo 12 del provvedimento al nostro esame istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2015/016, la Carta del docente dell'importo di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione dei docenti da utilizzare per l'acquisto di libri e testi di natura didattica scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi di studio, per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre e eventi culturali in genere. I 500 euro non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile;

si tratta di un costo di oltre 381 milioni di euro all'anno e, in buona sostanza, di poco più di 41 euro al mese;

niente è previsto per il personale ATA, mentre si prosegue nella politica delle mance graziosamente elargite dal Governo, (vedi bonus di 80 euro ed adesso la mancia una tantum ai pensionati di solo 500 euro);

e, da 6 anni che il contratto per tutto il personale della scuola non viene rinnovato, mentre il DĒF 2015 stabilisce di fatto il blocco della contrattazione per tutto il pubblico impiego fino almeno al 2019, prevedendo dunque il blocco dei contratti pubblici durerà dunque 9 anni (dal 2008 al 2019);

impegna il Governo:

a predisporre le risorse e le misure, nell'ambito della legge di stabilità per il 2016, finalizzate al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed in particolare per il personale della scuola.

G/1934/67/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premessi che:

l'articolo 12 del provvedimento al nostro esame istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la Carta del docente dell'importo di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione dei docenti da utilizzare per l'acquisto di libri e testi di natura didattica scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi di studio, per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre e

eventi culturali in genere. I 500 euro non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile;

si tratta di un costo di oltre 381 milioni di euro all'anno e, in buona sostanza, di poco più di 41 euro al mese;

niente è previsto per il personale ATA, mentre si prosegue nella politica delle mance graziosamente elargite dal Governo (vedi bonus di 80 euro ed adssso la mancia una tantum ai pensionati di solo 500 euro);

questa misura è anche a favore degli insegnanti di religione alla cui formazione dovrebbe provvedere l'ente che li nomina, ossia la chiesa cattolica. Si tratta di circa 27mila insegnanti;

la legge 186 del 18 luglio 2003 ha previsto l'entrata in ruolo, previo concorso abilitativo, di circa quindicimila insegnanti (su circa venticinquemila complessivi), a copertura di circa il 70% delle ore di insegnamento; la nomina del restante 30% è lasciato alla discrezione della curia diocesana e alla conferma del dirigente scolastico. L'autorità diocesana si riserva comunque di revocare l'idoneità dell'insegnante per alcuni gravi motivi, come incapacità didattica o pedagogica, e/o condotta morale non coerente con l'insegnamento;

il fatto che gli insegnanti siano formati e scelti a insindacabile giudizio dell'autorità religiosa (i docenti a tempo indeterminato devono superare anche un pubblico concorso), come prevede l'Intesa tra Stato Italiano e Conferenza Episcopale Italiana, ma retribuiti dallo Stato italiano è oggetto di molte critiche da parte di chi lo ritiene incompatibile con il principio della separazione tra Chiesa e Stato e di laicità dello Stato;

inoltre, la nomina da parte dell'autorità religiosa favorisce gli insegnanti di fede cattolica violando i principi di uguaglianza e antidiscriminazione sullavoro in funzione della fede dell'individuo;

in seguito alla cosiddetta Riforma Gelniini, che ha introdotto numerosi tagli sia del personale docente sia del personale tecnico della scuola pubblica italiana, secondo il dossier annuale pubblicato dal Ministero dell'Istruzione, dal titolo La scuola statale: Sintesi dei dati, anno scolastico 2009/2010, una delle poche voci che cresce è quella del numero degli insegnanti di Religione, un dato in netta controtendenza col taglio delle classi e dei docenti;

impegna il Governo:

a prendere le opportune misure per escludere dal beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente gli insegnanti di religione e destinare le somme risparmiate ad una misura a favore del personale ATA.

G/1934/68/7

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, SERRA, CATALFO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premessi che:

il comma 4 dell'articolo 12 stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale e che le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione adottato, ogni tre anni con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria»;

considerato che:

i bambini risultano progressivamente affetti da patologie a dir poco complesse, che il corpo docente si trova costretto tra mille difficoltà a dover affrontare, fra cui, in particolare, il disturbo di deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Secondo alcuni dati diffusi dall'ADHD World Federation i bambini affetti da tale patologia ammonterebbero addirittura al 5% della popolazione infantile mondiale. È ovvio che i comportamenti da iperattività non consentono al minore di vivere serenamente il proprio percorso formativo, rendendo difficoltoso il regolare svolgimento dell'attività scolastica anche per i docenti che, non adeguatamente formati e pertanto non sapendo come affrontare e gestire il comportamento del bambino, non riescono a contribuire alla soluzione del problema;

alcuni comportamenti dei bambini sono da ascrivere a difficoltà di tipo emotivo, spesso derivanti da crisi familiari mal gestite o dal suo allontanamento, previsto o già in atto, dal nucleo familiare, diventando pertanto estremamente difficile in diversi casi distinguere tra comportamenti

legati alla naturale vivacità difficile da controllare e comportamenti che sono invece realmente patologici come quelli ascrivibili ad una diagnosi di ADHD;

considerato inoltre che:

la mancanza di una riforma strutturale, sistematica – per non dire paradigmatica – della Scuola ha eroso dall'interno il patto formativo fra scuole e famiglie, generando una «doppia fragilità» che ha sempre più riflessi significativi sulle dinamiche e i disagi psicologici e psichici dei ragazzi, alimentando conseguentemente una casistica varia in cui si annoverano anoressie, bulimie, ansie da prestazione, crisi di panico, capogiri, svenimenti, malattie della pelle, stati depressivi, e via enumerando,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento degli insegnanti, dei corsi e delle sessioni formative finalizzate a fornire al corpo docente gli strumenti più idonei non solo al riconoscimento della patologia di ADHD, ma anche a individuare strategie educative e comportamentali che possano meglio contribuire alla soluzione o, in subordine, alla migliore gestione della problematica in ambito scolastico-didattico.

G/1934/69/7

BUEMI

Il Senato,

premessò che:

la scuola è risorsa fondamentale per il Paese e, per questo, va salvaguardata e sostenuta, valorizzandone le potenzialità e promuovendone l'arricchimento dell'offerta formativa;

l'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, stabilisce che «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato» e demanda al contempo, al comma 4, alla legge il compito di «fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità assicurando loro piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali»;

l'articolo 18 del presente disegno di legge introduce una detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente delle scuole paritarie e delle scuole private;

tale disposizione, oltre a contrastare, a nostro parere, con il richiamato dettato costituzionale, rappresenta una inopinata destinazione odi risorse pubbliche a favore di enti e istituti privati mentre allo stesso tempo le scuole statali versano in condizioni di estrema precari età in materia di edilizia scolastica, per la carenza di sussidi didattici, l'impossibilità di qualsivoglia implementazione o ammodernamento degli strumenti informatici a disposizione, del definitivo superamento del precariato nella scuola che il presente disegno di legge non soddisfa pienamente o, da ultimo, quando tarda da tempo il rinnovo dei contratti del personale scolastico;

ciò detto, la destinazione di risorse del contribuente verso la scuola privata non solo non risulta utile al miglioramento dell'offerta formativa, tanto meno serve ad ampliare per i giovani le possibilità di accesso;

riaffermato il principio che ogni cittadino è libero di destinare alla scuola privata risorse aggiuntive che facilitino il conseguimento degli scopi sociali che gli Enti e Istituti perseguono;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere effettive detrazioni fiscali solo a favore delle famiglie il cui reddito per nucleo familiare non supera i 60.000 euro annui.

G/1934/70/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premessò che:

l'Anagrafe dell'edilizia scolastica è stata istituita attraverso la Legge dell'11 gennaio 1996, n. 23, al fine di consentire la creazione di un database in grado di fornire dati chiari sulle condizioni degli edifici scolastici del nostro Paese;

L'Anagrafe costituisce, insieme all'Osservatorio per l'edilizia scolastica, una mappa del rischio necessaria alla programmazione degli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle scuole;

a causa di persistenti criticità ed inefficienze, tuttavia, questo fondamentale strumento non ha mai visto la luce e, a diciannove anni di distanza, non è possibile ancora rintracciare informazioni sui luoghi in cui milioni di bambini ed adolescenti trascorrono gran parte del loro tempo, e dove lavorano milioni di cittadini;

il TAR del Lazio (in seguito ad un ricorso dell'associazione Cittadinanzattiva, con la sentenza n. 03014/2014) e il Consiglio di Stato (Ordinanza del 1 agosto 2014) hanno disposto per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'obbligo di pubblicare in modo trasparente i dati relativi all'Anagrafe dell'edilizia scolastica, un settore in cui, tra l'altro, confluiscono finanziamenti statali;

a seguito di alcuni eventi drammatici avvenuti negli ultimi mesi in molti istituti (tra cui si ricorda il crollo verificatosi il 13 aprile scorso in una scuola di Ostuni), il Sottosegretario del MIUR Davide Faraone aveva dichiarato che l'Anagrafe sarebbe stata presentata e resa pubblica il 22 aprile 2015, sottolineando come «I cittadini devono sapere dove portano i loro bambini, gli insegnanti devono sapere in che scuole entrano» (articolo del Sole24ore online del 15 aprile 2015) o, ancora, come «Per decidere è necessario conoscere. Avere i dati è un passaggio fondamentale per pianificare le azioni e gli investimenti e per intervenire in modo più puntuale e mirato»;

la pubblicazione dell'Anagrafe è stata, tuttavia, nuovamente rinviata, addebitando la responsabilità alla mancanza dei dati concernenti sei Regioni (Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Molise);

l'eventuale inefficienza di tali enti non sembra giustificare, tuttavia, un ennesimo ritardo in tal senso, anche considerando che l'articolo 21 del presente DDL basa in gran parte la riprogrammazione dei finanziamenti in materia sui dati provenienti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

il commento del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini in merito allo stato degli edifici scolastici del nostro paese che, a suo avviso, versano in condizioni «così così» (articolo del Corriere della Sera online «Anagrafe scolastica flop, nuovo rinvio: mancano i dati di sei regioni» del 22 aprile 2015) non è certamente rassicurante sul grado di preparazione ed informazione del Governo in relazione ad un tema tanto fondamentale;

impegna il Governo:

a presentare e pubblicare in tempi brevi e certi i dati raccolti nell'ambito dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, anche se non! completi, in modo da renderli di agevole lettura e comprensione, essendo configurabile come necessaria e impellente la consapevolezza collettiva circa la qualità degli edifici scolastici in cui vivono, sviluppano la propria personalità e lavorano una parte consistente dei cittadini italiani.

G/1934/71/7

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

sono noti i disagi che la Scuola vive attualmente sotto il profilo della sicurezza: un numero considerevole di edifici scolastici italiani, vista anche la vetustà, è caratterizzato da un'estrema precarietà in ordine alla sicurezza e alla vivibilità, mentre i crolli e gli incidenti sono ormai frequenti a punto da rappresentare una vera e propria emergenza nazionale;

La sicurezza negli istituti scolastici costituisce un diritto irrinunciabile. Oltre la metà degli edifici scolastici italiani sono stati edificati prima del 1974, anno in cui venivano emanate le disposizioni antisismiche, e si contano circa 24.000 edifici fra le scuole site in zone a rischio Sismico;

i dati sullo stato dell'edilizia scolastica italiana sono preoccupanti: su 41.000 edifici monitorati, 24.000 possiedono impianti idraulici, termici, elettrici non funzionanti, 9.000 hanno intonaci fatiscenti e 3.600 circa necessitano di interventi sulle strutture portanti. Il quaranta per cento degli edifici scolastici è privo del certificato di agibilità, il sessanta per cento, invece, non ha quello di prevenzione contro gli incendi;

la situazione attuale richiede che non sia più considerata procrastinabile la soluzione definitiva del problema, deve essere garantito, dunque, che le lezioni e le attività scolastiche si svolgano in ambienti accoglienti e sicuri. È necessario che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e della ricerca (MIUR) definisca le modalità per la predisposizione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica;

non è secondario rilevare che l'edificio che accoglie la scuola deve essere in grado di offrire l'incentivo a sviluppare e ad accrescere l'interesse e la partecipazione dello studente: nell'ottica di una strategia di ottimizzazione delle risorse, anche temporali, si avverte sempre più la necessità di coinvolgere le principali associazioni e organizzazioni studentesche che, grazie al loro punto di osservazione, meglio di altri conoscono compiutamente e possono testimoniare sullo stato dei singoli edifici scolastici presenti sul territorio italiano;

impegna il Governo:

a migliorare e potenziare la funzionalità dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, attraverso un processo di coinvolgimento non solo degli Enti locali territoriali ma anche dei singoli istituti scolastici, di tutti i segmenti interessati e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

G/1934/72/7

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. »,

premessi che:

al fine di affrontare in maniera più efficace il problema drammatico legato all'amianto nel nostro Paese, nel marzo 2013 è stato approvato il Piano Nazionale Amianto;

il Piano pone l'accento sui circa 380 siti richiedenti in classe I (a maggior rilevanza sociale e ambientale come scuole e ospedali), per i quali servirebbero «alcune decine di milioni di euro» per la loro messa in sicurezza. Peccato però che il suddetto Piano sia ancora fermo in Conferenza Stato Regioni;

per quanto concerne la ricerca dell'esposizione ad amianto avvenuta per la presenza del materiale nel luogo di lavoro e non per uso diretto, il Rapporto di Legambiente del marzo 2015 «Liberi dall'amianto», evidenzia come sono oltre il 4% i casi di malattia occorsi per esposizione in luoghi di lavoro spesso aperti al pubblico come scuole, banche, alberghi e ristoranti o ospedali. Dati che dimostrano come la grande diffusione di amianto nel nostro Paese causa a volte un'esposizione inconsapevole alla fibra;

il quinto numero del «Diario della transizione» del Censis, del maggio 2014, ha evidenziato come, nell'ambito di edifici scolastici malandati anche perché vetusti (più del 15% è stato costruito prima del 1945, altrettanti datano tra il 45 e il 60, il 44% risale all'epoca 1961-1980, e solo un quarto è stato costruito dopo il 1980), siano oltre 2 mila le sedi scolastiche che espongono i loro 342 mila alunni, nonché i docenti, gli operatori scolastici e personale amministrativo, al rischio amianto;

impegna il Governo

a stanziare ulteriori risorse finanziarie per interventi di bonifica dell'amianto nelle scuole di ogni ordine e grado, prevedendone l'esclusione dal rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.

G/1934/73/7

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S.1934 recante disposizioni per la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premessi che:

le riforme che hanno investito il mondo della scuola negli ultimi anni hanno depauperato fortemente le risorse umane e materiali a disposizione, tanto che in numerosi istituti scolastici non è raro riscontrare che la richiesta del contributo volontario da parte famiglie sia diventata, ormai, consueta e venga formulata, frequentemente, attraverso modalità tali da celare delle larvate minacce. Per tali ragioni sono state diverse, di recente, le denunce presentate anche attraverso interrogazioni parlamentari;

si tratta, a ben vedere, di uno dei tanti campanelli d'allarme che svela il profondo disagio in cui versa oggi la scuola statale italiana, in un tempo non troppo lontano vera eccellenza del nostro Paese. A causa della carenza di fondi i dirigenti scolastici stipulano protocolli d'intesa con realtà associative locali al fine di ottenere la concessione dei locali scolastici per lo svolgimento di attività

educative, culturali, artistiche e sportive in cambio di fondi da impiegare successivamente nella manutenzione delle strutture scolastiche;

considerato che:

nonostante la vigenza dei regolamenti d'istituto che rappresentano un protocollo in materia di sicurezza ai fini della tutela dei docenti, del personale scolastico e degli alunni, le prassi *de quibus* costituiscono sempre più frequentemente l'occasione per l'utilizzo in modo non sempre appropriato delle strutture e dei beni delle scuole da parte di persone terze che si servono delle utenze, degli arredi e dei servizi delle scuole, riducendo, in tal modo, il decoro e la sicurezza degli istituti;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché l'utilizzo dei locali scolastici, delle utenze, e dei beni ivi presenti avvenga, anche attraverso la previsione di una normativa ad hoc, in modo conforme alle esigenze didattiche, della sicurezza e del decoro che più si confanno agli edifici scolastici.

G/1934/74/7

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934 : « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. »,

premesso che:

il Piano triennale dell'offerta formativa previsto dal provvedimento al nostro esame riguarda aspetti molto rilevanti per il territorio, si auspica dunque un reale e proficuo coinvolgimento degli enti locali di riferimento, Comune, Città metropolitana e provincia. Infatti, se tale strumento non è integrato con i Piani della programmazione della rete scolastica, potrebbe prevedere interventi strutturali (necessità di nuove aule, classi, laboratori) non in linea con la programmazione della rete scolastica già approvata;

è necessario prevedere il raccordo con le rappresentanze delle istituzioni locali al fine di consentire una più approfondita verifica dei fabbisogni di personale nei diversi territori in coerenza con lo sviluppo dei piani di programmazione della rete scolastica;

una riforma strutturale così complessa non può prescindere dal pieno coinvolgimento delle istituzioni locali, che svolgono funzioni fondamentali di programmazione e coordinamento della rete scolastica. Il coinvolgimento di Regioni ed Enti locali è pertanto necessario, anche al fine di rafforzare il legame con il contesto territoriale di riferimento e di evitare l'isolamento della scuola dal territorio e dal tessuto socio-economico in cui opera;

inoltre, i Comuni si trovano in forti difficoltà nella gestione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia a causa dei vincoli sul personale, che oggi, stanti le previsioni della legge di stabilità 2015, escludono la possibilità di assumere, bandire concorsi, determinando un rapporto numerico tra insegnanti di ruolo e supplenti che diventa sempre più sbilanciato a favore dei precari;

il disegno di legge in discussione prevede un percorso di superamento parzialissimo del precariato nel sistema scolastico statale, mentre non si riesce a superare la precari età per il personale scolastico degli, enti locali;

dopo le pesanti contrazioni di spesa corrente operate dalla Legge di stabilità 2015 su Province, Città metropolitane e Comuni, gli enti locali mostrano pesanti difficoltà nell'assicurare la piena copertura delle spese di gestione e manutenzione ordinaria degli istituti scolastici;

sarebbe inoltre opportuno escludere l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti a carico di Province e Città metropolitane che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014 per le spese collegate al sistema scolastico. In particolare, la modifica è necessaria al fine di non gravare ulteriormente su Province e Città metropolitane, già investite da pesanti carichi finanziari e interessate dal lungo e complesso processo di riordino istituzionale previsto dalla Legge 56/14. Tale richiesta è peraltro coerente con l'ordine del giorno n. 9/2679-bis B/113. approvato alla Camera dei Deputati in sede di approvazione della Legge di stabilità 2015, che impegna il Governo ad «eliminare le sanzioni a carico delle Province e delle Città metropolitane non adempienti al patto di stabilità 2014»;

impegna il Governo:

a prendere le opportune misure anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di:

coinvolgere gli enti locali nella predisposizione dei progetti formativi e dei piani per l'edilizia scolastica;

stabilizzare il personale scolastico degli enti locali;
fornire agli enti locali adeguate risorse per la manutenzione e la gestione degli edifici scolastici;

escludere l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti a carico di Province e Città metropolitane che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014 per le spese collegate al sistema scolastico.

G/1934/75/7

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

premesso che:

negli ultimi 10 anni il numero di alunni disabili è raddoppiato, passando da 110 mila a 222 mila unità;

all'articolo 22 è prevista un apposita delega (comma 2, lettera d)) per favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile 'allo studente lo stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, in modo che consenta di individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni, riconosciuti ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 che partecipano al GLH o agli incontri informali;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

7) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

ma il comma 6 dello stesso articolo 23 precisa che:

«6. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»;

lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 8112009, all'articolo 5, comma 2, prevede che le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola;

è necessario, comunque, assegnare a ciascuna scuola autonoma un organico funzionale in misura tale da prevedere non più di 25 alunni in ogni ordine e grado, con riduzione in presenza di disabili;

impegna il Governo:

a predisporre nella legge di stabilità 2016 adeguate risorse per dare piena attuazione alle misure per favorire l'inclusione scolastica di tutti gli alunni con disabilità e fornire ad essi il necessario numero di insegnanti di sostegno qualificati.

G/1934/76/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

L'articolo 34 della Costituzione sancisce che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica deve rendere effettivo questo diritto attraverso l'attribuzione per concorso di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze;

Il diritto allo studio rappresenta uno degli strumenti più importanti per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e per dare attuazione, quindi, a quell'eguaglianza sostanziale fra cittadini abbienti e meno abbienti che è alla base dell'art. 3, secondo comma della Costituzione;

Dal combinato delle due disposizioni costituzionali si evince che con diritto allo studio si allude alla moderna e fondamentale funzione dell'istruzione, che non è soltanto quella di trasmettere un bagaglio culturale già acquisito, bensì quella di garantire la promozione e lo sviluppo della personalità dello studente unito al diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi, da riconoscersi non indistintamente in capo a tutti gli studenti, ma solo a quanti fra essi presentino specifici requisiti quali capacità, merito e appartenenza a famiglie in condizioni economiche disagiate;

L'art. 22 del provvedimento che reca una delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione, al comma 2, lettera g), prevede che i decreti attuati vi devono garantire l'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali, ricorrendo però ad una formulazione generica che non va oltre ad un'esortazione di principio;

Il successivo comma 6, del medesimo articolo 22 del provvedimento, precisa che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che qualora i decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie; .

Gli stanziamenti presenti nel disegno di legge sono pertanto del tutto insufficienti per segnare quell'inversione di tendenza di cui ci sarebbe assolutamente bisogno per contrastare la dispersione scolastica, qualificare l'offerta formativa, anche attraverso la stabilizzazione del personale, potenziare il welfare studentesco a sostegno di giovani e famiglie sempre più in difficoltà anche a causa della perdurante crisi economica;

impegna il governo:

A riconoscere a tutti il diritto allo studio quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui:

1) assicurando al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025;

2) rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;

3) istituendo un Fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali, in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono;

4) riequilibrando l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità ed a quei territori nei quali i servizi educativi e formativi non garantiscono l'effettivo diritto all'istruzione ed alla formazione;

5) contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi;

6) erogando borse di studio, quali strumenti di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione, nonché ulteriori forme di sostegno del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base alla condizione reddituale del beneficiario.

G/1934/77/7

CHIAVAROLI, BIANCONI, MANCUSO, GIUSEPPE ESPOSITO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1934 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

premesso che:

l'articolo 22 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione;

nel corso dell'esame in sede referente, è stata profondamente modificata la delega concernente l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. In particolare – a fronte della previsione del ddl di includere il percorso abilitativo all'interno di quello universitario (con superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo) e di svolgere, all'interno del percorso abilitativo, un periodo di tirocinio professionale – è stato previsto l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione. Più specificamente, il percorso si articola: in un concorso nazionale riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso; nella stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale; nel conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario; nell'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente; alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente, sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato;

Il percorso descritto deve divenire gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale e, dunque, si prevede l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente; nell'ambito della suddetta delega sarebbe opportuno specificare che il conseguimento del diploma di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole paritarie sia da intendere quale corso annuale istituito dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Detta abilitazione potrebbe essere conseguita nel primo anno di contratto presso le scuole paritarie per le quali applicarsi un periodo di apprendistato simile a quello previsto per le scuole statali,

impegna il Governo:

nell'attuazione della delega per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, a chiarire le modalità di acquisizione dell'abilitazione per le scuole paritarie, in particolare prevedendo che il conseguimento del diploma di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole paritarie sia da intendere quale corso annuale istituito dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Detta abilitazione potrebbe essere conseguita nel primo anno di contratto presso le scuole paritarie per le quali applicarsi un periodo di apprendistato simile a quello previsto per le scuole statali.

G/1934/78/7

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

l'articolo 22, comma 2, lettera d), prevede una delega al Governo per la «promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità», con riferimento al ruolo e alla formazione degli insegnanti di sostegno;

considerato che:

da anni si avverte l'esigenza di una riforma del ruolo e delle competenze dell'insegnante di sostegno, al fine di garantire il diritto allo studio delle persone con disabilità;

nell'anno scolastico 2014/2015 gli studenti in Italia sono 7 milioni 900 mila con 728.325 insegnanti. Gli insegnanti di sostegno ammontano a circa 101.000, per una popolazione di studenti con disabilità di circa 207.000: l'organico degli insegnanti di sostegno è pertanto in un rapporto 1 a 2, mentre il rapporto tra docenti di sostegno e docenti curricolari è di 1 a 7;

ciò nonostante si assiste al fenomeno crescente delle cosiddette «classi di sostegno» (da 5 a 7 alunni con disabilità con 1-2 insegnanti di sostegno);

com'è stato correttamente rilevato, nell'espressione insegnante di sostegno «c'è un'involontaria minorità, come di qualcuno che stia di rincalzo, aspettando di esser chiamato all'occorrenza al fianco di ragazzi a loro volta certificati da una minorità»; tale idea di «minorità» è stata, tuttavia, involontariamente alimentata sia per l'opacità che si è, concentrata sulla specificità delle funzioni (finendo l'insegnante di sostegno per assumere ruoli di assistenza materiale, se non riabilitativa) sia per quegli insegnanti che – pur senza alcuna formazione specifica – hanno usufruito o usufruiscono del ruolo per maturare punteggio nella propria classe di concorso;

all'insegnante di sostegno – che si giova di una specializzazione in più, e che troppo spesso risulta marginalizzato come una sorta di «badante» chiamato a «contenere la persona con disabilità» viene invece richiesto di essere un «ponte» fra l'alunno con disabilità, il docente e il gruppo restante della classe. Per svolgere tale compito occorre una specifica formazione: il sostegno adeguato e consapevole lo si garantisce non con le inclinazioni personali o con una innata sensibilità, ma con specifiche competenze;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di:

1) riconoscere, all'interno del corpo docente, la funzione educativa dell'azione di sostegno per le sue specificità e non in chiave sostitutiva di specifiche figure assistenziali, che devono altrimenti essere garantite in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale;

2) aumentare l'organico degli insegnanti di sostegno, provvedendo a bilanciare il rapporto tra ragazzi diversamente abili e docenti di sostegno e riportarlo nel corretto rapporto di 1 a 1;

3) prevedere nel tessuto normativo una definizione di ruolo e funzioni dell'insegnante di sostegno; 4) monitorare e prevenire le distorsioni dell'offerta di insegnanti di sostegno senza alcuna formazione che usano quel ruolo per maturare punteggio in classi di concorso diverse da quella tipizzata dell'insegnante di sostegno.

G/1934/79/7

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premessi che:

all'articolo 25, comma 2, è prevista l'erogazione di uno stanziamento relativo al Fondo denominato «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica;

l'Italia – secondo quanto emerge dai rilevamenti ISTAT relativi al 2014 – è il Paese che spende meno per l'istruzione fra gli Stati europei membri dell'Ocse in rapporto al proprio PIL (4,6%): oltre tre punti percentuali in meno rispetto alla Danimarca, che guida la classifica; tali dati fanno riferimento a tutti i livelli del ciclo d'istruzione, considerando come fonti di finanziamento le spese dirette da parte dello Stato per gli istituti scolastici statali e i sussidi alle famiglie;

l'Italia, pertanto, è sensibilmente arretrata rispetto agli altri grandi Paesi dell'Unione europea: dal Regno Unito alla Francia, dal Belgio all'Olanda passando per Svezia e Finlandia, la spesa in istruzione si attesta sempre sopra i 6 punti percentuali, mentre anche Portogallo e Spagna sono attestati a quota 5,5%;

nella Legge di Stabilità 2015, attraverso l'istituzione del piano «La Buona Scuola» – se pur a fronte di tagli che hanno per via generale confermato la tendenza in atto di un insistito impoverimento del comparto Istruzione – sono state stanziati risorse per un ammontare di un miliardo di euro. Tuttavia, i dati sono solo parzialmente positivi: se è vero, infatti, che nell'ultimo anno i fondi sono stati incrementati, il saldo resta negativo nei confronti del resto d'Europa, dove l'aumento in media è stato di più dell'1 per cento. A investire in misura massiccia, in particolare, sono stati Turchia (+7%), Lettonia (+6,9%) e Nord Irlanda (+5,1 per cento);

rilevato infine che:

la Scuola rimane l'eterna malata della Società e non si riesce a fornire risposte adeguate ai problemi che la affliggono: dai professori meno pagati d'Europa con il rinnovo del contratto fermo da sette anni alle strutture spesso degradate o talvolta addirittura fatiscenti, dal precariato e da un sistema del reclutamento che ha tramutato i trampolini di lancio in aree di parcheggio, dalle eccellenze che sopravvivono a stento alla penuria di personale ATA e a un organico di diritto degli insegnanti di sostegno insufficiente, da veri e propri banchi giuridici come i «Quota 96» alle pseudo-riforme che hanno solo ridotto le ore di insegnamento e aumentato gli alunni per classe;

impegna il Governo:

a prevedere nella prossima Legge di Stabilità, o comunque con provvedimenti a carattere normativo, maggiori e cospicui investimenti nel comparto della Scuola, valutando altresì l'opportunità di sbloccare gli scatti stipendiali dei Docenti in linea con gli altri Paesi dell'Unione Europea.

G/1934/80/7

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, SIMEONI, MOLINARI

Il Senato,

premesso che:

l'INVALSI è l'Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto, in un lungo e costante processo di trasformazione, l'eredità del Centro Europeo dell'Educazione (CEDE) istituito nei primi anni settanta del secolo scorso. Sulla base delle vigenti Leggi, che sorto frutto di un'evoluzione normativa significativamente sempre più incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico, l'Istituto:

effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente; in particolare gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV);

studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;

effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole;

predispone annualmente i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nell'esame di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado;

predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell'elaborazione della terza prova a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore;

provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità;

fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche;

svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti;

formula proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, definisce le procedure da seguire per la loro valutazione, formula proposte per la formazione dei componenti dei team di valutazione e realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

considerato che:

diverse autorevoli fonti *on line* (orizzontescuola.it) riportano che il funzionamento annuo a regime dell'INVALSI richiede l'assegnazione, nell'ambito del riparto del «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» di un finanziamento pari a € 14.000.000, derivante dalla somma tra il fabbisogno relativo al finanziamento dei progetti di ricerca ed il costo complessivo della struttura intesa come somma tra costo del personale come da dotazione organica e costo della struttura.

Andando a vedere le voci nello specifico si desume:

Obiettivo 1 – Rilevazioni nazionali universali e 4.200.000 Obiettivo 2 – Rilevazioni nazionali campionarie e 950.000 Obiettivo 3 – Rilevazioni internazionali e 2.100.000

Obiettivo 3 – Collegamento tra le rilevazioni internazionali e nazionali e 410.000 Obiettivo 4 – Somministrazione automatica delle prove e 150.000

Obiettivo 5 – Rafforzamento del sistema di restituzione dei risultati delle rilevazioni e 50.000 Obiettivo 6 e 8 – Supporto all'autovalutazione esterna delle istituzioni scolastiche e 1.400.000 Obiettivo 7 – Identificazione delle aree critiche del sistema educativo e delle istituzioni scolastiche in condizioni di maggiori difficoltà e 50.000

Obiettivo 9 – Supporto alle sperimentazioni didattiche e organizzative e 50.000 Obiettivo 10 – Rafforzamento tecnologico dell'istituto e 250.000

Spese Correnti (Organi, Personale, Acquisto Beni e Servizi) e 4.290.000 Spese in Conto Capitale e 100.000

TOTALE GENERALE e 14.000.000

Mentre il costo specifico delle rilevazioni nazionali censitarie che riguardano la misurazione dei livelli di apprendimento di Italiano (comprensione della lettura e grammatica) e Matematica saranno i seguenti: Costo costruzione strumenti cognitivi: e 400.000 (costo medio per strumento: e 13.793) comprensivo di: Costo esperti, Autori, *Pre-testing* (stampa, consegna, somministrazione).

Costo annuo realizzazione rilevazioni censitarie (comprensivo IVA): Servizio nazionale di valutazione- Stampa, consegna, acquisizione elettronica dei dati (come PN 2012) e 360.000 per livello: COSTO TOTALE e 1.800.000

Osservatori di primo e secondo livello: e 420.000 per livello – COSTO TOTALE (comprensivo oneri amministrativi) e 1.700.000.

Prova nazionale: Stampa, consegna, acquisizione elettronica dei dati: COSTO TOTALE e 300.000, per un'totale di (escluso costo personale interno): e 4.200.000 che rientrano all'interno dei noti 14 milioni di euro come citati in premessa, mentre quelle campionarie hanno un costo di quasi un milione di euro.

considerato inoltre che:

spesso le valutazioni come le prove INVALSI sono soggette al *cheating*, fenomeno eticopedagogico rappresentato dall'imbroglione scolastico, ovvero il copiare da parte degli studenti;

il *cheating* è quindi un comportamento scorretto che non rende attendibili i risultati delle valutazioni scolastiche: i ragazzi copiano per la maggior parte dei casi in autonomia, ma a volte accade che lo facciano anche con la complicità dei propri docenti che possono aiutare o il singolo alunno o l'intera classe. L'insegnante, inoltre, può inficiare i risultati dei test anche nel momento in cui corregge le valutazioni cercando di favorire o il singolo studente o l'intera classe.

valutato infine che:

Le conseguenze del *cheating* rendono difficile la valutazione del sistema educativo poiché inficiano l'analisi dei test non garantendo la possibilità di una valutazione reale e di conseguenza non permettendo di trovare metodi volti a migliorare il sistema scolastico italiano.

Il fenomeno suddetto è chiaramente riconducibile alle sole classi interessate dalle prove Invalsi ma non individuate come classi campione e questo provoca un notevole spreco di risorse pubbliche sia in termini di costi diretti per la stampa e distribuzione dei fascicoli sia di costi indiretti come la remunerazione dei docenti incaricati ad effettuare la correzione delle prove;

impegna il Governo:

a ridefinire la somministrazione delle Prove Invalsi, limitandola alle sole classi campione, in presenza, quindi, di un somministratore esterno che si occuperà anche della loro correzione, al fine di garantire una maggiore oggettività delle prove, l'annullamento dell'effetto *cheating*, e consentendo un notevole risparmio di spesa che potrebbe essere reinvestita per aumentare il numero delle classi campione rendendone più attendibili i risultati.

G/1934/81/7

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, SIMEONI, MOLINARI, ORELLANA

Il Senato,

premessi che:

in data 5 maggio 2015 veniva indetto uno sciopero nazionale di tutto il personale educativo, docente ed ATA nonché del personale dell'Area V, dirigenza scolastica, del Comparto scuola in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado in Italia e all'estero indetto dalle maggiori associazioni sindacali di categoria;

dal sito del Dipartimento della funzione pubblica si evince che hanno aderito allo sciopero ben 618.066 dipendenti e che quindi ha aderito il 64,66 per cento del personale;

la conseguenza è stata che nella giornata del 5 maggio il totale delle trattenute effettuate sullo stipendio è stato di 42.331.340 euro;

considerato che:

la percentuale PIL di investimento in istruzione è in Italia uno dei più bassi in Europa e che negli

ultimi decenni abbiamo assistito a continui depauperamenti delle risorse finalizzate al Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con sollecitudine per finalizzare le trattenute stipendiali derivanti dall'adesione allo sciopero del 5 maggio all'incremento del MOF in maniera che possano beneficiarne direttamente gli alunni ed alunne delle nostre istituzioni scolastiche dando così un segno tangibile di attenzione al settore istruzione.

G/1934/82/7

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, SIMEONI, MOLINARI, ORELLANA

Il Senato,

premesso che:

l'istruzione tecnica e professionale e, in generale, il raccordo tra scuola e lavoro, che ne è il perno, assumono sempre più un ruolo essenziale per l'inserimento lavorativo dei giovani e il rilancio del Paese nel contesto competitivo internazionale;

gli istituti tecnici e professionali sono stati una delle chiavi per circoscrivere e comprendere il *boom* economico italiano del secondo dopoguerra, rappresentando un *asset* strategico per il nostro Paese ma svolgendo al tempo stesso anche un ruolo di ascensore sociale;

negli ultimi 20 anni si è diffusa invece un'idea che tende a svalutare l'istruzione tecnica e professionale: una concezione che contrappone «cultura» e «lavoro» in nome di una supposta, quanto discutibile, subalternità delle professioni tecniche;

la difficile contingenza economica, in cui il nostro Paese si trova, impone di rivalutare il ruolo e la funzione dell'istruzione per ritornare a intendere la scuola come privilegiato luogo formativo, valorizzando tutte le potenzialità dei contesti di lavoro;

è necessaria, pertanto, una riscoperta e valorizzazione del lavoro nelle sue valenze culturali e pedagogiche;

da un punto di vista quantitativo è comunque significativo rilevare, a fronte di una diminuzione consistente delle iscrizioni che è seguita alla considerazione minore della scuola professionale e tecnica, che la somma degli studenti che rientrano nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale (si contano, rispettivamente, nei tecnici il 32,1 per cento, nei professionali il 21,2 per cento, per un totale degli allievi del 53,3 per cento) è comunque maggiore degli iscritti nei licei (che sono il 46,8 per cento della popolazione studentesca);

tanto più è importante il ruolo formativo, proprio in quanto, nell'insistita «terziarizzazione» del mondo del lavoro e a fronte dei prolungati effetti della crisi economica e della progressiva scomparsa dei mestieri tradizionali, tali percorsi di istruzione e formazione tecnica e professionale continuano a offrire ottime opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e in gran parte, con un tipo di occupazione che risulta coerente con la qualifica raggiunta;

considerato che:

la «riforma Gelmini», abbandonata l'idea della costituzione dei «licei tecnologici», promosse il riordino degli istituti tecnici e professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei criteri con i quali si è proceduto all'individuazione delle discipline di insegnamento interessate dalla riduzione di orario, nonché alle disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011;

attraverso una gestione del Dicastero dell'istruzione da parte del Ministro pro tempore Gelmini, a giudizio dei proponenti tanto spregiudicata quanto inopportuna, furono realizzati, come tutti sanno, fortissimi tagli sia per ciò che concerne le risorse, sia per i posti di lavoro, con conseguenti gravi ricadute in termini di riduzione di organico e per la continuità formativa;

in particolare il comparto tecnico-professionale è stato gravemente penalizzato, in assenza di disegni «strutturali» e con l'unico fine di stringere i cordoni della borsa e contenere la spesa, con una riduzione del monte ore globale pari allo per cento (che significa ridotto a 32 ore settimanali), in base al quale l'offerta formativa è risultata impoverita, si è inciso negativamente sulle materie

caratterizzanti ed è stata determinata una violazione dei livelli essenziali delle prestazioni, risultando di fatto compromessa quella funzione di «ascensore sociale» che è (e dovrebbe essere) compito prioritario per la scuola;

considerato inoltre che:

i tagli agli organici, con riferimento al comparto tecnico-professionale, sono stati dichiarati da ultimo «illegittimi» dal TAR del Lazio (sentenza n. 3527/2013), ma prima ancora dal Consiglio di Stato (sentenza del 29 luglio 2011, n. 4535). Il ministro Gelmini, infatti, non aveva ottemperato agli obblighi procedurali che prevedevano, secondo vigente normativa, il parere (obbligatorio sebbene non vincolante) della Conferenza Stato-Regioni, in tal modo ponendo in atto un procedimento lesivo delle prerogative delle Regioni e degli enti locali;

dopo che per ben 2 anni (fra il 2009 e il 2011) il parere non è stato acquisito; e in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimi gli organici per l'anno scolastico 2011/2012, il ministro Gelmini, per evitare la pronuncia di una nuova sentenza a proprio sfavore, chiese, se pur al di fuori ormai dei tempi utili, il necessario parere alla Conferenza unificata Stato-Regioni che, tuttavia, preferì non denunciare l'illecito chiedendo al Ministro stesso un tavolo di confronto;

valutato infine che:

il TAR del Lazio, con la sentenza citata n. 3527/2013, passata in giudicato, ha annullato: il regolamento sugli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, nella parte, in cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) («l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»), determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti professionali; il regolamento sugli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88; nella parte in cui, all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) («l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica»), determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti tecnici, nonché i decreti interministeriali attuativi che hanno fatto seguito;

il ministro Gelmini non dette seguito alle buone intenzioni. Dopo il parere negativo della Conferenza unificata, e nonostante le sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, senza una ragione plausibile e pur potendo impugnare gli organici della scuola per l'anno scolastico 2011/2012, le Regioni, che costituiscono parte lesa nella vicenda, evidentemente in nome di una qualche non meglio precisata «opportunità» politica, si sono defilate non costituendosi ad *adiuvandum*,

il TAR del Lazio, con la recente sentenza di ottemperanza n. 6438/2015 depositata il 5 maggio 2015, assegna al MIUR il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza al fine di provvedere alla completa esecuzione della sentenza summenzionata. Il Tar, inoltre, precisa che nell'ipotesi di in esecuzione della sentenza, il Prefetto di Roma è nominato commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza;

impegna il Governo:

1) a ripristinare, in conformità con quanto affermato dalle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, che hanno sottolineato l'illegittimità dei decreti interministeriali sui tagli alle scuole tecniche e professionali, le ore e gli organici ingiustamente sacrificati;

2) a ottemperare all'ordine impartito dal Tar nella sentenza n. 6438/2015;

3) a valorizzare un segmento fondamentale dell'istruzione qual è quello relativo ai percorsi di istruzione tecnica e professionale;

4) a rilanciare tali percorsi di istruzione, nel più ampio quadro di rilancio del «sistema Paese» e di una professionalità artigianale tutta italiana apprezzata e riconosciuta nel mondo.

G/1934/83/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 'AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premesso che:

il presente DDL configura un sempre più evidente disimpegno dello Stato nei confronti della Scuola dell'infanzia;

la progressiva diminuzione delle risorse e della presenza dello Stato in questo settore del percorso educativo e formativo ha comportato il moltiplicarsi di istituti paritari, sia di natura pubblica, gestiti ossia da enti locali come i Comuni, che privata;

in particolare, le scuole comunali svolgono indubbiamente un servizio importante per la collettività, configurandosi come suppletive al ruolo dello Stato, sempre meno presente;

nel mese di marzo 2015, l'Assessore all'Istruzione nonché vicesindaco di Firenze Cristina Giachi ha dichiarato di voler procedere, a partire dal prossimo anno scolastico, all'esternalizzazione del servizio scolastico delle scuole di infanzia per 64 scuole fiorentine, a causa dell'impossibilità di assumere docenti che compensino il *turn-over*;

in particolare, l'intenzione sembra quella di configurare una sorta di sistema misto pubblico privato, con un ruolo sempre più defilato del primo a favore del secondo, attraverso appalti per la fascia oraria pomeridiana alle cooperative;

la Costituzione della Repubblica Italiana e, però, molto chiara, è configura il ruolo determinante dello Stato nel settore educativo e scolastico;

è impensabile, dunque, che, la Scuola dell'Infanzia pubblica subisca un ulteriore sminuimento del suo ruolo e della sua centralità nel percorso educativo, che contribuisce tra l'altro a rendere possibile il pieno sviluppo della personalità e delle potenzialità dei componenti di un nucleo familiare, in particolar modo delle donne;

impegna il Governo:

a riconoscere e valorizzare, attraverso specifici interventi normativi o di carattere finanziario, il ruolo delle Scuole di infanzia pubbliche, statali o degli enti locali, anche attraverso un adeguato piano assunzionale che escluda la necessità di ricorrere ad appalti di dubbia natura nei confronti dei privati, per garantire un diritto fondamentale come quello all'educazione e all'istruzione.

G/1934/84/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premessi che:

Il principio fondamentale che ispira tutta la disciplina costituzionale della scuola, è quello della libertà d'insegnamento. L'articolo 33 della Costituzione considera essenziale per la democrazia il pluralismo ideologico che va garantito innanzitutto nella scuola, intesa come istituzione autenticamente laica, consentendo così ai docenti la possibilità di scegliere come e cosa insegnare, pur nel rispetto di parametri generali fissati per legge;

La libertà d'insegnamento è in qualche modo espressione del più generale principio costituzionale della libertà di pensiero, sancito dall'articolo 21 e si collega, pertanto alla libertà di professare qualunque tesi o teoria venga ritenuta degna di accettazione, alla libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia più opportuno adottare. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni e trova una formulazione pressoché identica nell'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Con la libertà d'insegnamento si assegna al docente nell'esercizio della sua funzione un certo grado di responsabilità per la scelta di percorsi organizzativi e didattici più idonei a raggiungere il fine dell'apprendimento e questo comporta un'idea di scuola inclusiva, che promuove cultura e che garantisce il successo scolastico nel riconoscimento delle varie intelligenze;

Di contro, l'impianto complessivo del provvedimento in esame, con il suo attacco irreversibile alla funzione sociale del docente, al suo compito di educazione al pensiero critico, libero, consapevole, sembra far perdere alla scuola la sua storica funzione di «autonomia della Repubblica». Anche la libertà di insegnamento viene lesa e messa in questione con un'operazione divisiva fra i docenti scelti dal dirigente a svolgere determinate funzioni, valutati dallo stesso con poteri di attribuire i riconoscimenti economici, chiamati su progetto con incarichi triennali. Attribuire al dirigente tali poteri nei confronti del personale docente della scuola provocherà lo snaturamento delle sue stesse funzioni dirigenziali e dell'attuale profilo così come delineato dal vigente quadro normativo e contrattuale;

Inoltre l'esercizio dei suddetti tali poteri da parte del dirigente scolastico non avverrà nel rispetto di regole contrattuali definite a livello nazionale o a livello di istituzione scolastica, e lo

stesso dirigente sarà valutato sui criteri che avrà utilizzato e sulle azioni che avrà messo in campo per migliorare i risultati ottenuti dalla scuola;

L'unico laconico richiamo alla libertà d'insegnamento è contenuto all'articolo 1, comma 3, del provvedimento, con una formulazione generica che non va oltre ad un'esortazione di principio;

Attentare alla libertà d'insegnamento significa colpire quel pluralismo, su di essa fondato, che consente alle istituzioni scolastiche di assolvere alla loro funzione istituzionale di formare i giovani alla libertà, all'esercizio dei diritti ed all'assolvimento dei doveri;

impegna il Governo:

In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 22 del provvedimento, a garantire l'effettività in capo alla funzione docente della più ampia libertà d'insegnamento, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di assolvere pienamente alla loro funzione istituzionale di trasmettere i saperi e formare le coscienze dei futuri cittadini.

G/1934/85/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premessi che:

nel provvedimento al nostro esame niente viene disposto per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola secondaria di I° grado;

oltre la metà delle famiglie vorrebbero che i propri figli rimanessero a scuola per otto ore giornaliere e che a fine giornata avessero anche svolto almeno una parte della mole di compiti che i bambini della scuola primaria si ritrovano a dovere svolgere ogni pomeriggio;

ma tale opzione non è presente in tutte le scuole, e laddove funzionano già alcune classi a tempo pieno, esse non risultano sufficienti rispetto alle richieste. Inoltre, anche nelle scuole secondarie del primo ciclo esiste una forte richiesta inevasa da parte delle famiglie per il tempo prolungato;

nonostante i tagli di classi operati dalle leggi finanziarie di questi ultimi anni, il tempo pieno nella scuola primaria continua a crescere in modo costante;

nel 2006 le classi a tempo pieno erano il 23,9 per cento del totale, l'anno successivo erano passate al 24,4 per cento e nel 2008 avevano già raggiunto il 25 per cento. Un aumento generalizzato per tutte le regioni italiane ma che lascia inalterato il notevole dislivello di presenza del servizio sul territorio nazionale:

- nel Nord Ovest le classi a tempo pieno hanno raggiunto il 42,6 per cento, con la Lombardia al 43,4 per cento;

- nel Centro (grazie soprattutto a Roma) le classi a tempo pieno hanno raggiunto il 35,3 per cento con il Lazio al 40,8 per cento.

- Il Nord Est è soltanto al 25,9 per cento, ma l'Emilia Romagna tocca il 40,9 per cento;

- nelle aree meridionali ci sono invece livelli del servizio notevolmente più bassi: le regioni del Sud si sono attestate complessivamente all'8,6 per cento e le Isole al 7,1 per cento. Ma la Campania non va oltre il 5,4 per cento di classi funzionanti a tempo pieno: soltanto 900 su un totale di 16.500; la Sicilia è ferma al 3,8 per cento, che corrisponde ad una presenza di 529 classi organizzate a tempo pieno su un totale di 13.769 classi funzionanti;

il tempo pieno della scuola elementare ha una storia lunga, da quando, cioè, negli anni '60 si ebbe una rapida evoluzione del vecchio doposcuola, spesso gestito dai patronati scolastici in funzione meramente assistenziale, che passò sperimentalmente ad attività integrative pomeridiane;

la legge 820 del 1971 consolidò quella sperimentazione passandola ad ordinamento e prevedendo che «Le attività integrative della scuola elementare, nonché gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo»;

la legge dispose che vi fosse collaborazione e incontri tra docenti delle classi e quelli delle integrative, e che vi fosse un posto di insegnante di ruolo per attività integrative per ogni posto normale dove si svolgeva questa attività aggiuntiva. Era il raddoppio dell'organico che accompagnò l'esperienza negli anni '80 preparando di fatto il tempo pieno;

nel '90 l'esperienza che aveva unificato attività del mattino e attività pomeridiane e reso uguali le funzioni dei docenti venne formalmente ratificata nel tempo pieno con modello unitario e non differenziazione dei ruoli dei docenti (legge 148/90); .

l'espansione della domanda, soprattutto al nord e nelle grandi città, laddove i Comuni facevano la loro parte adattando locali e attivando servizi (mensa e trasporti), fu costante. La riforma Moratti ha disarticolato l'orario unitario, ma ha continuato a sostenere l'espansione del tempo pieno. Il ministro Fioroni, con il decreto legge 147/2007 ha ripristinato il modello unitario precedente;

il tempo pieno, pur passando attraverso restrizioni di organico e modifiche normative varie, ha continuato a espandersi, senza interruzione, toccando ora il 25 per cento di classi organizzate con questo modello orario e sfiorando ormai i 700 mila alunni interessati;

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative anche legislative al fine di promuovere l'incremento delle classi a tempo pieno ed a tempo prolungato prevedendo, inoltre, nella legge di stabilità 2016 adeguate risorse a tale fine.

G/1934/86/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premessi che:

la spesa per l'istruzione in Italia, come è noto e nonostante le risorse previste dalla Legge di stabilità 2015, resta al di sotto della media europea, per allinearsi alla quale occorrerebbero impegni e investimenti maggiori. Nel Documento di Economia e Finanza 2015, approvato il 10 aprile scorso dal Consiglio dei ministri, la partecipazione della scuola alla crescita del PIL è stimata da qui al 2020 dello 0,3 per cento, e su una proiezione di medio-lungo periodo la previsione di spesa in istruzione cala drasticamente, fino ad una riduzione di circa 10 miliardi, malgrado che da un quindicennio la curva demografica si sia stabilizzata;

nel 2014, considerando tutte le scuole di ordine e grado il nostro paese spende complessivamente solo il 4,6 per cento del prodotto interno lordo. L'Italia è il Paese che spende di meno nell'istruzione fra gli Stati europei membri dell'Ocse in rapporto al proprio PIL;

i dati fanno riferimento a tutti i livelli del ciclo d'istruzione, considerando come fonti 'di finanziamento le spese dirette da parte dello Stato per gli istituti scolastici statali e i sussidi alle famiglie. L'Italia perde il confronto con gli altri grandi Paesi dell'Unione Europea: dal Regno Unito alla Francia, dal Belgio all'Olanda passando per Svezia e Finlandia, la spesa in istruzione si attesta sempre sopra i sei punti percentuali. Anche Portogallo e Spagna, che certo non navigano nell'oro, sono a quota 5,5 per cento; la Germania spende il 5,1 per cento del PIL;

fuori dall'Europa, gli Stati Uniti spendono nel sapere pubblico il 6,9 per cento del PIL, l'Australia il 5,8, il Giappone il 5,1;

discorso identico per i fondi destinati all'università e alla ricerca: l'Italia investe appena l'1 per cento, anche qui ultima rispetto a una media europea di circa l'1,5 per cento;

l'Italia nel 2014 ha aumentato il proprio bilancio per l'istruzione dello 0,6 per cento, dopo anni di tagli. E per il 2015 nella legge di stabilità è stato stanziato un miliardo di risorse (alcune delle quali, però, stornate da altri capitoli di spesa per la scuola). Anche qui, però, i dati sono solo parzialmente positivi. Se è vero che nell'ultimo anno i fondi sono stati incrementati, il saldo resta negativo nei confronti del resto d'Europa, dove l'aumento in media è stato di più dell'1 per cento;

il confronto con gli altri Paesi diventa ancora più vistoso se si individua il «Tasso di scolarità dei giovani di 15-19 anni, dato dal rapporto tra gli iscritti a qualsiasi livello di istruzione in quel range anagrafico e la popolazione della stessa fascia d'età: tra il 2011 e il 2012 il tasso d'istruzione in Italia è pericolosamente calato passando dall'81,3 per cento all'81. In Germania la frequenza scolastica nella stessa fascia di età è superiore al 90 per cento. In Belgio, Irlanda e Paesi Bassi si attesta al 94 per cento.

non ci si può meravigliare, quindi, a fronte di questi dati, se da noi il tasso di conseguimento della maturità superiore e del diploma di laurea è fermo, rispettivamente, al 79 per cento e al 32 per cento. Negli altri Paesi europei, questi dati – derivanti dal rapporto tra gli studenti che hanno conseguito per la prima volta un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria e la popolazione di età teorica corrispondente al conseguimento del titolo – sono di ben altro spessore: il Danimarca, che investe nell'Istruzione quasi il doppio dell'Italia, arriva al diploma

il 90 per cento e alla laurea 1150 per cento. Se si guarda solo al conseguimento del titolo di scuola secondaria superiore, la Finlandia riesce nel 96 per cento dei suoi giovani. Germania, Regno Unito e Paesi Bassi si attestano tra il 92 per cento e il 95 per cento;

L'istruzione e la formazione rappresentano ambiti di particolare importanza, sia per il pieno e consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza, sia per la valorizzazione del capitale umano. Ad esse si riferiscono molti indicatori adottati nella Strategia di Lisbona, e successivamente ribaditi in «Europa 2020», per la definizione di obiettivi strategici indispensabili alla realizzazione di una crescita economica sostenibile, per lo sviluppo del mercato del lavoro e per una maggiore coesione sociale;

per colmare l'enorme gap formativo col resto d'Europa servirebbero risorse certe e adeguate. Il governo tenta di supplire all'insufficienza degli investimenti pubblici con le «sponsorizzazioni», con la concessione di crediti d'imposta a cittadini e imprese per donazioni alle scuole, e con la destinazione del 5x mille nella dichiarazione dei redditi. In questo modo l'intervento dei privati dovrebbe sostituirsi alla scarsità degli investimenti dello Stato, con il rischio di creare e accrescere le forti disuguaglianze tra scuole di aree economico-sociali diverse, con buona pace dell'uguaglianza d'accesso di tutti i cittadini al diritto allo studio e del carattere nazionale e unitario del sistema d'istruzione;

L'autonomia scolastica e le scuole italiane per rispondere al meglio al diritto ad un'istruzione di qualità e alle esigenze formative e di valorizzazione delle risorse di un territorio, hanno bisogno di risorse umane e finanziarie adeguate e costanti.

impegna il Governo:

ad assicurare al sistema educativo d'istruzione statale finanziamenti adeguati, destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente nell'arco di alcuni anni, una percentuale del prodotto interno lordo pari alla media delle risorse destinate alle stesse finalità da parte dei Paesi dell'Unione europea espresse in termini di percentuali del PIL.

G/1934/87/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premesso che:

dal punto di vista normativo la scuola pubblica non include la scuola paritaria, sebbene ci siano alcune scuole paritarie che sono anche pubbliche (quelle degli enti locali);

è lo stesso articolo 1, comma 1, della legge 62 del 2000 a precisare che il sistema nazionale di istruzione è costituito «dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali», creando la tripartizione fondamentale del sistema: a) scuola statale; b) scuola privata paritaria; c) scuola paritaria pubblica degli enti locali. L'utilizzo della stessa espressione «privata» la contrappone a «pubblico»;

la scuola paritaria svolge un servizio pubblico (ex articolo 1, comma 3 legge n. 62/2000), ma ciò non trasforma in «enti» pubblici i soggetti che gestiscono il servizio, tranne che la loro stessa natura giuridica sia pubblica (es. Comuni). Non va confuso, pertanto, lo svolgimento di un servizio definito pubblico con la definizione di pubblico (come quando usiamo la definizione 'scuola pubblica') che sta ad indicare che il servizio proviene da un ente pubblico. Come è noto, l'organizzazione pubblica nel suo complesso consta di una pluralità di organizzazioni, in genere dotate di propria personalità giuridica, e come tali idonee ad essere titolari di poteri amministrativi;

per Amministrazioni pubbliche (in senso soggettivo) possono intendersi gli apparati che svolgono le attività che costituiscono l'Amministrazione pubblica in senso oggettivo, cioè le attività svolte nell'interesse dei cittadini, in attuazione dell'indirizzo degli apparati politici e nel rispetto di specifici principi costituzionali e di una articolata disciplina che ne costituisce lo svolgimento;

una elencazione abbastanza esaustiva delle pubbliche Amministrazioni nel nostro ordinamento è quella contenuta nell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», laddove, nel dichiarato fine di disciplinare «l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», si precisa che «per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

peraltro, la natura 'pubblica' di un ente comporta la sottoposizione al controllo della Corte dei conti, cosa che è vera e avviene sulla scuola statale o sulle attività svolte dagli enti locali, ma non sugli enti che gestiscono scuole private paritarie;

nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo 1477, inserito nel programma 22.9 – «Istituzioni scolastiche non statali», nell'ambito della missione 22 – «Istruzione scolastica», concerne i trasferimenti alle istituzioni scolastiche non statali, senza distinguere tra quelle appartenenti ad enti locali e quelle private, di cui alla legge n. 62/2000;

il trasferimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è avvenuto per le scuole paritarie, per la somma di sua competenza, nel corso del 2014, a giugno, per una quota di circa 273 milioni, a valere sul capitolo specifico, che è il 1477. Una somma ulteriore, di 220 milioni, a valere sul capitolo 1299 dello stesso Programma/Missione fa riferimento alla legge n. 203/2008 come modificata dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 169, della legge n. 190/2014), dedicata, invece, alle 'scuole paritarie e assegnata alle Regioni con vincolo di destinazione sulle scuole paritarie stesse,

il 25 novembre del 2014, il MEF, con decreto ha provveduto al riparto e al trasferimento delle risorse dello stesso capitolo 1299 alle Regioni per il sostegno alle scuole paritarie, sulla base del numero delle scuole paritarie, delle classi e degli alunni che le frequentano;

impegna il Governo:

per una maggiore trasparenza dei bilanci pubblici, a suddividere il capitolo 1477 citato in due distinti capitoli recanti rispettivamente i trasferimenti a favore delle istituzioni scolastiche paritarie non statali degli enti locali ed i trasferimenti a favore delle istituzioni scolastiche paritarie private, ed a chiedere alle Regioni, in sede di consuntivo, di operare la medesima distinzione per le erogazioni alle scuole paritarie delle somme derivanti dal capitolo 1299 citato.

G/1934/88/7

CENTINAIO

Il Senato,

premesso che:

preso atto delle finalità che il provvedimento in esame intende perseguire, enunciate all'articolo 1, comma 1, del provvedimento stesso;

ricordato che gli alunni tutti, dalla primaria alle secondarie di secondo grado, sono in un'età di crescita e sviluppo facilmente influenzabile;

ritenuto pertanto che il docente, assumendo un ruolo di figura di riferimento, deve insegnare nel modo più imparziale ed obiettivo possibile,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche normativa, per stabilire un divieto in capo ai docenti di fare propaganda politica durante le ore di insegnamento e in generale nelle scuole, pena la sanzione disciplinare della sospensione con mancata retribuzione per trenta giorni e, dopo due richiami, del licenziamento.

G/1934/89/7

CENTINAIO

Il Senato,

premesso che:

preso atto delle finalità che il provvedimento in esame intende perseguire, enunciate all'articolo 1, comma 1, del provvedimento stesso;

ricordato che gli alunni tutti, dalla primaria alle secondarie di secondo grado, sono in un'età di crescita e sviluppo facilmente influenzabile;

ritenuto pertanto che il docente, assumendo un ruolo di figura di riferimento, deve insegnare nel modo più imparziale ed obiettivo possibile,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche normativa, per stabilire un divieto in capo ai docenti di fare propaganda politica durante le ore di insegnamento e in generale nelle scuole.

G/1934/90/7

CENTINAIO

Il Senato,

esaminato il provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»;

ricordato il principio costituzionale di cui al terzo comma dell'articolo 34 della Costituzione, che tutela il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;

preso atto che l'Italia registra ancora una percentuale di dispersione scolastica significativamente peggiore rispetto alla media UE, specie con riguardo all'istruzione terziaria; nel nostro Paese, infatti, il tasso di laureati è il più basso dell'Unione europea e ben lontano dall'obiettivo fissato per il 2020 del 20-27 per cento;

ritenuto opportuno migliorare il raccordo studio-ingresso nel mondo del lavoro, consentendo all'offerta di lavoro di intervenire sulla domanda già al momento della scelta del percorso di studi;

in tal senso potrebbe ipotizzarsi una forma di sponsorizzazione universitaria tra studenti italiani meritevoli e volenterosi con un basso reddito familiare e soggetti economicamente operanti sul territorio, quali società, studi professionali, aziende agricole, istituti di credito, eccetera, in un'ottica di beneficio reciproco per lo studente, che potrà proseguire gli studi, ed il datore di lavoro sponsor, che potrà usufruire di prestazioni occasionali da parte dello studente su cui ha investito e si ritroverà un domani un lavoratore già confacente alle necessità di impresa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto esposto in premessa.

G/1934/91/7

CENTINAIO

Il Senato,

esaminato il provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»;

ricordato che, in sede di conversione del decreto-legge n.190 del 2014, con un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della camera dei Deputati era stato inserito nel testo del decreto medesimo l'articolo 1-*bis* recante la soluzione del personale scolastico esodato cosiddetto «quota 96»;

rammentato che ancor prima la questione era sempre giunta in Aula in occasione dell'esame della proposta di legge relativa alla VI salvaguardia, divenuta legge n. 147 del 2014; evidenziato che in entrambe le occasioni la norma non è andata a buon fine per la contrarietà del Governo, nonostante le sue rassicurazioni di addivenire al più presto ad una soluzione della vicenda;

ribadito che la vicenda riguarda il personale scolastico che ha raggiunto i requisiti allora in vigore per il pensionamento entro l'anno scolastico 2011/2012 e divenuto a tutti gli effetti «esodato» con l'entrata in vigore della riforma Fornero, causa l'errore dell'allora Governo di confondere l'anno solare con l'anno scolastico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di risolvere, in sede di legge di stabilità 2016, qualora risultasse confermata l'esistenza del cosiddetto «tesoretto» ovvero qualunque altra sopravvenienza di bilancio, la vicenda dei 4 mila lavoratori della scuola che hanno maturato i loro requisiti pensionistici tre anni orsono ma non hanno potuto ancora accedere alla pensione a causa di un errore compiuto dall'allora Governo Monti.

G/1934/92/7

CENTINAIO

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame ha nei suoi intenti principali l'attuazione dell'autonomia scolastica vista anche come miglioramento della qualità dell'insegnamento attraverso una maggiore adesione alle peculiarità territoriali,

impegna il Governo:

a promuovere iniziative che rafforzino costantemente l'efficienza e l'efficacia dell'offerta formativa per tutti i cittadini e salvaguardino le realtà e le identità locali.

G/1934/93/7

RICCHIUTI

Il Senato,

premessi che:

ai sensi della legge n. 133 del 2008 il MIUR dovrebbe emanare un decreto annuale volto a fissare il tetto dei prezzi massimi dei libri di testo;

poiché il MIUR attua senza la necessaria puntualità questa disposizione, il tetto non viene fissato e troppo e troppo frequentemente i presidi suppliscono con proprie circolari;

tali circolari tuttavia intaccano la libertà d'insegnamento perché incidono sulle scelte didattiche riferite ai libri di testo.

impegna il governo e per esso il MIUR,

a emanare con tempestiva puntualità il decreto previsto e citato in premessa onde evitare un'impropria supplenza dei dirigenti scolastici.

G/1934/94/7

DI GIORGI, MARCUCCI, MARTINI, FEDELI, MATTESINI, BENCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premessi che:

L'Accademia della Crusca, attiva dal 1583, oltre ad essere la più antica accademia linguistica del mondo, è l'istituzione culturale che rappresenta l'eccellenza dell'Italia in campo linguistico, avendo acquisito un enorme prestigio sia a livello nazionale che a livello internazionale. La sua attività ha come obiettivo l'acquisizione e la diffusione della conoscenza e dell'evoluzione della lingua italiana, specialmente nella scuola e all'estero. A tal fine, oltre ad una fiorente attività editoriale sia cartacea che su supporto informatico, e a studi e ricerche specialistiche attraverso personale altamente qualificato e come tale riconosciuto dalla Comunità scientifica internazionale, l'Accademia mette a disposizione del pubblico una Biblioteca specialistica ed il proprio archivio, intrattiene rapporti internazionali con istituzioni analoghe, organizza seminari e convegni sulla lingua italiana, svolgendo un ruolo attivo nel campo della politica linguistica europea;

considerato che:

rappresenta un'eccellenza riconosciuta nell'ambito degli studi, internazionali di linguistica e per questa ragione è presente nell'elenco degli istituti culturali beneficiari di contributi per legge ad opera del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

per tale motivo il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede all'articolo 30, comma 6, lettera b) che «al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia della Crusca»;

rilevato che:

nonostante la valutazione unanime di prestigio ed eccellenza scientifica negli ultimi anni, i finanziamenti all'Accademia da parte dello Stato nell'anno 2015 si sono ridotti da 700 mila euro a 600 mila euro a causa delle recenti politiche di revisione della spesa. Anche i finanziamenti provenienti da altre istituzioni, necessari per l'attività dell'Accademia, sono stati fortemente ridotti. In particolare per l'anno 2015 si è azzerato anche l'importante finanziamento della Regione Toscana che aveva sostenuto l'Accademia con 200 mila euro fino al 2013 e con 100 mila nel 2014;

considerato, altresì, che:

il Presidente dell'Accademia della Crusca, professor Claudio Marazzini, preoccupato di scongiurare il grave e reale rischio che l'Accademia senza le risorse necessarie non possa più essere in grado di svolgere il ruolo che l'ha caratterizzata quale punto di riferimento per docenti, studiosi e ricercatori esperti di linguistica e in particolare di lingua italiana, ha lanciato un appello a tutte le istituzioni;

risulta necessario salvaguardare i contratti di lavoro degli studiosi e dei ricercatori che, con la loro competenza e dedizione, rendono un servizio unico e altamente professionale nello studio, nella valorizzazione e nella divulgazione della lingua italiana nel mondo;

visto che:

l'insegnamento della lingua italiana nella scuola riveste un ruolo prioritario, data la sua complessità lessicale e grammaticale, e che è oggetto di studi e ricerche anche relativamente all'apprendimento permanente e alla sua diffusione anche all'estero. L'Accademia della Crusca, attraverso i suoi centri specializzati, è il luogo di eccellenza riconosciuto per l'attività di ricerca nel

campo della lingua e della filologia italiana, acquisendo e diffondendo, in particolare nel mondo scolastico, la conoscenza storica della nostra lingua italiana e critica della sua evoluzione attuale;

il disegno di legge n. 1934 prevede la valorizzazione dei docenti attraverso la predisposizione di percorsi formativi di aggiornamento per le competenze disciplinari e che tali corsi siano affidati a Università o Istituzioni di Alta Formazione alla cui tipologia può indubbiamente essere iscritta l'Accademia della Crusca;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie per inserire l'Accademia della ,Crusca nei percorsi di formazione dei docenti italiani come previsto dal disegno di legge 1934;

ad incrementare, anche a questo scopo, la dotazione prevista per l'Accademia, stanziando in suo favore almeno la cifra che lo Stato erogava ai sensi dell'articolo 30 comma 6, lettera *b*) del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino ai tagli dettati dalla riduzione di spesa del 2012, come contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia stessa, nonché per le attività di formazione dei docenti.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015
192^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene incidentalmente il senatore **RUTA** (PD) per illustrare gli emendamenti 2.49, 2.99, 2.151 e 2.253.

La senatrice **MUSSINI** (Misto-MovX) aggiunge la propria firma agli emendamenti testè illustrati dal senatore Ruta.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice **MUSSINI** (Misto-MovX) illustra la proposta 3.6, nonché gli altri emendamenti a sua prima firma.

La senatrice **BLUNDO** (M5S) illustra l'emendamento 3.11, unitamente agli emendamenti 3.17, 3.20, 3.24 e 3.41.

Il senatore **MARTINI** (PD) illustra quindi l'emendamento 3.51.

Successivamente, la senatrice **IDEM** (PD) illustra le proposte 3.67 e 3.68.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.2 dei relatori.

La senatrice **BIGNAMI** (Misto-MovX) procede all'illustrazione delle proposte 3.2/29, 3.2/36 e 3.2/42.

3. Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice **BLUNDO** (*M5S*) illustra la proposta 4.3 e gli altri emendamenti a sua prima firma.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) illustra gli emendamenti 4.7, 4.14, 4.35, 4.48 e 4.53.

La senatrice **IDEM** (*PD*) passa quindi ad illustrare le proposte 4.22 e 4.43.

Il presidente **MARCUCCI** (*PD*) ritira quindi l'emendamento 4.75 e annuncia il ritiro, da parte della senatrice Di Giorgi, della proposta 4.80.

Si danno quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

In assenza di richieste di intervento, si danno per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il senatore **MARTINI** (*PD*) illustra le proposte 6.24, 6.28 e 6.36.

La senatrice **BLUNDO** (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti 6.25, 6.42, 6.0.2 e 6.0.3.

Successivamente, il senatore **BOCCHINO** (*Misto-ILC*) illustra la proposta 6.27.

Sono dati quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 6.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 7.

La senatrice **SERRA** (*M5S*) illustra la proposta 7.2, unitamente agli altri emendamenti a sua prima firma.

La senatrice **BLUNDO** (*M5S*) illustra quindi l'emendamento 7.6, unitamente alle altre proposte a sua prima firma.

La senatrice **IDEM** (*PD*) passa quindi ad illustrare la proposta 7.34.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore **MARIN** (*FI-PdL XVII*) interviene incidentalmente per rappresentare che, presso la Commissione affari costituzionali, non è stato approvato il parere non ostativo, con osservazioni, proposto dal relatore, essendosi verificata la parità tra voti favorevoli e voti contrari. Chiede quindi se sia il caso di sospendere la seduta, per verificare gli effetti procedurali della mancata approvazione del parere.

Il senatore **Mario MAURO** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl, IdV, VGF)*) rileva come la proposta di parere presentata si soffermasse, in particolare, sulla coerenza del provvedimento rispetto alla definizione del principio di libertà di insegnamento sancita dalla Carta costituzionale.

La senatrice **PETRAGLIA** (*Misto-SEL*) ritiene che la mancata approvazione, da parte della Commissione affari costituzionali, del parere proposto dal relatore di maggioranza produca pesanti

effetti sul seguito del provvedimento, di cui sarebbe minata la presunzione di conformità al dettato costituzionale.

La senatrice [Elena FERRARA \(PD\)](#) osserva incidentalmente come i possibili rilievi critici derivanti dalla mancata approvazione del parere presentato dal relatore presso la 1^a Commissione possano essere superati attraverso un attento scrutinio dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori sostitutivi degli articoli 1, 2, 3 ed 8.

Il **PRESIDENTE** rileva come la mancata approvazione del parere da parte della 1^a Commissione non precluda il prosieguo dell'esame in sede referente.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,05.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1934](#)

Art. 1

1.3/1

[MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE](#)

Sopprimere l'intero emendamento.

1.3/2

[MALAN](#)

All'emendamento 1.3, al capoverso «Art. 1.», sopprimere i commi 1 e 2.

1.3/3

[MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE](#)

All'emendamento 1.3, sopprimere il comma 1.

1.3/4

[GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO](#)

All'emendamento 1.3, al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, finalizzate alla piena attuazione dell'autonomia scolastica. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge».

1.3/5

[MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, MONTEVECCHI, BLUNDO](#)

All'emendamento 1.3, al comma 1 dopo le parole: «Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e», inserire le seguenti: «al fine di garantire nelle Istituzioni scolastiche statali, attraverso un confronto aperto delle diverse posizioni culturali, una formazione democratica e libera delle studentesse e degli studenti, nel pieno rispetto dell'unitarietà del sistema scolastico nazionale quanto a risorse e qualità dell'offerta formativa,».

1.3/6

[MALAN](#)

All'emendamento 1.3, al capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere le parole: «delle studentesse e».

1.3/7

[MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE](#)

All'emendamento 1.3, al comma 1 sostituire la parola: «stili» con la seguente: «forme».

1.3/8

[PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN](#)

All'emendamento 1.3, al comma 1, dopo le parole: «e territoriali», aggiungere le seguenti: «valorizzando le diversità in tutte le loro espressioni».

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo le parole: «dispersione scolastica», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento agli alunni ed alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento, promuovere l'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti, nonché realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto in favore delle loro famiglie»;

dopo le parole: «scuola aperta» aggiungere le seguenti: «quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui»;

dopo le parole: «dei cittadini» aggiungere le seguenti: «riequilibrando l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi diretti in via prioritaria ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità ed alle zone territoriali all'interno delle quali l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrasti con l'esercizio sostanziale del diritto all'istruzione e alla formazione».

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione degli ulteriori interventi relativi al sostegno agli alunni ed alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento, all'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti, alla realizzazione di percorsi di accoglienza, orientamento e supporto in favore delle loro famiglie, al riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa a favore dei cittadini che presentino bassi livelli di scolarità e residenti in zone territoriali all'interno delle quali l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrasti con l'esercizio sostanziale del diritto all'istruzione e alla formazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200 milioni annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 13;

all'articolo 25, comma 3, dopo le parole: «derivanti dagli articoli», inserire le seguenti «1, comma 4-bis,» e sopprimere le parole: «13, comma 1».

1.3/9

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

All'emendamento 1.3, al capoverso «Art. 1.», al comma 1, dopo le parole: «realizzare una scuola aperta», aggiungere le seguenti: «come contesto capacitante».

1.3/10

ELENA FERRARA

All'emendamento 1.3, al comma 1, dopo le parole: «cittadinanza attiva», inserire le seguenti: «nel rispetto della libertà di insegnamento».

1.3/11

CENTINAIO

All'emendamento 1.3, al comma 1, dopo le parole: «diritto allo studio», aggiungere le seguenti: «e la qualità del medesimo».

1.3/12

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 1.3, al comma 1, sopprimere le parole: «le pari opportunità di successo formativo».

1.3/14

DI BIAGIO

All'emendamento 1.3, capoverso «Art. 1.», apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, dopo le parole: «e di istruzione permanente dei cittadini», inserire le seguenti: «, nel rafforzamento dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia».

2. Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolar modo con le famiglie degli studenti».

1.3/15

FUCKSIA, BLUNDO

All'emendamento 1.3, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, la presente legge dà attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

1.3/16

SIBILIA, GIRO

All'emendamento 1.3, al capoverso «Art. 1 », comma 1, sopprimere le parole da: «di CUD» fino a: «modificazioni».

1.3/17

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, MONTEVECCHI, BLUNDO

All'emendamento 1.3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i fini di cui al comma 1 nelle istituzioni scolastiche statali in attuazione dell'articolo 33 Costituzionale è garantita la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale e la laicità. Ciascuna Istituzione scolastica svolge la sua attività attraverso i seguenti organi secondo specifiche competenze: a) il collegio dei docenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 con il compito di realizzare l'autonomia didattica di cui il decreto del Presidente n. 275 del 1999 b) il consiglio di istituto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 297 del 1994 con il compito di realizzare l'autonomia organizzativa c) il dirigente scolastico, cui spetta di assolvere alla funzione di promozione coordinamento dell'istituzione scolastica e a tal fine svolge tutte le funzioni previste dall'articolo 396 della legge n. 297 del 1994. Per consentire una più ampia partecipazione di tutte le componenti scolastiche sono istituiti, secondo modalità definite con regolamento approvato dai singoli Consigli di Circolo o d'Istituto: il consiglio dei genitori, il consiglio del personale tecnicoamministrativo e, nelle scuole secondarie, il consiglio degli studenti. Tali consigli devono essere preventivamente consultati per l'elaborazione del POF e hanno facoltà di fare proposte agli organi di governo, che sono tenuti a decidere in merito nei tempi previsti dal regolamento di cui al precedente capoverso. Per Istituzioni scolastiche si intende, a seconda delle specifiche competenze, l'articolazione definita nel presente comma».

1.3/18

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE

All'emendamento 1.3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza i eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

1.3/19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 1.3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'autonomia del sistema scolastico statale e, nel suo ambito, delle istituzioni a tutti i livelli, si realizza con il rafforzamento della partecipazione decisionale degli organi collegiali».

1.3/20

SIBILIA, GIRO

All'emendamento 1.3, al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

1.3/21

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 1.3, sopprimere il comma 2.

1.3/22

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 1.3, al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica».

1.3/23

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 1.3, al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al perseguimento delle finalità delle istituzioni scolastiche contribuiscono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, e, sulla base delle norme statutarie, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi».

1.3/24

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 1.3, al comma 2, sostituire le parole da: «le istituzioni scolastiche» fino a: «decisionali e» con le seguenti: «le reti di scuola».

1.3/25

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 1.3, al comma 2, dopo le parole: «le istituzioni scolastiche» inserire le seguenti: «nell'ambito dell'autonomia del sistema scolastico statale».

1.3/26

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 1.3, al comma 2, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», aggiungere la seguente: «statali».

1.3/27

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE

All'emendamento 1.3, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e le istituzioni formative accreditate per i percorsi d'istruzione e formazione professionale».

1.3/28

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 1.3, comma 2, sopprimere le parole: «flessibilità, diversificazione,».

1.3/29

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, FUCSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 1.3, al comma 2, sostituire le parole: «alla flessibilità, diversificazione», con le seguenti: «alla qualità dell'offerta formativa e pari opportunità per tutti i cittadini».

1.3/30

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 1.3, al comma 2, dopo le parole: «servizio scolastico,» aggiungere le seguenti: «alla lotta alla dispersione scolastica,».

Consequentemente dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.

2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.

3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a 20.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Consequentemente agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

1) quanto a 100 milioni per l'anno 2015, con l'assegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 settembre 2015, di una quota parte di pari importo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il medesimo termine del 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da

assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti;

2) quanto a 200 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante soppressione dell'articolo 13».

1.3/31

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 1.3, al comma 2, dopo le parole: «nonché all'integrazione», aggiungere le seguenti: «al diritto allo studio».

Consequentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Diritto allo studio)

1. Lo Stato riconosce a tutti il diritto all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, garantendo a tale scopo l'accesso gratuito alle scuole statali di base e superiori, quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui.

2. Lo Stato assicura al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025.

3. Lo Stato riconosce, nel rispetto di quanto sancito dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, l'importanza fondamentale del settore statale all'interno del sistema dell'istruzione nazionale e stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione, all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3, lo Stato realizza interventi volti a:

a) rimuovere gli ostacoli che impediscano l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;

b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità e alle zone territoriali all'interno delle quali l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrasti con l'esercizio sostanziale del diritto all'istruzione e alla formazione;

c) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi.

5. A tal fine, viene istituito un Fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le disuguaglianze territoriali, in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le forme di erogazione delle borse di studio di cui al successivo comma 7 del presente articolo, nonché le ulteriori modalità di finanziamento del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base al principio della condizione reddituale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

7. Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 4 e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, lo Stato garantisce l'erogazione di borse di studio alle studentesse e agli studenti iscritti alla scuola pubblica e statale, quale strumento di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione. A tal fine, i beneficiari di tali interventi devono essere individuati sulla base del principio della condizione reddituale, attraverso i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai fini dell'attuazione delle finalità del presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Consequentemente:

all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;

all'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «agli oneri derivanti dagli articoli» inserire le seguenti: «1-bis».

1.3/32

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 1.3, al comma 2, dopo le parole: «nonché all'integrazione» aggiungere le seguenti: «, valorizzazione delle diversità».

Consequentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Valorizzazione delle diversità)

1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.
2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.
Consequentemente, è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
3. Su richiesta di ogni singola scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.
4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.
5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.
6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.
7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro *Handicap*, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.
8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.
9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole risorse per l'istituzione di un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Consequentemente:

all'articolo 9, comma 9, sopprimere il primo periodo e sopprimere l'articolo 13.

all'articolo 25, comma 3, dopo le parole: «agli oneri derivanti dagli articoli» inserire le seguenti:»1-bis« e sopprimere le parole: »13, comma 1,».

1.3/33

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 1.3, al comma 2, dopo le parole: «nonché all'integrazione» aggiungere le seguenti: «e all'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti».

Consequentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle alunne migranti)

1. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.
2. Ai fini di cui al comma precedente lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni ed alle alunne migranti almeno un'ora alla settimana di insegnamento della

lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, nonché per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un Fondo per l'alfabetizzazione dei migranti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il quale è autorizzato uno stanziamento di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

1.3/34

ELENA FERRARA

All'emendamento 1.3, al comma 2, sostituire le parole: «il coordinamento» con le seguenti: «al coordinamento».

1.3/35

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 1.3, al comma 2, dopo le parole: «contesto territoriale», aggiungere le seguenti: «al fine di rendere sempre più la scuola un luogo educativo e di cultura, capace di costruire ambiti formativi liberi ed efficaci, funzionali alla crescita e alla maturazione delle giovani generazioni».

1.3.36

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 1.3, al capoverso: «Art. 1», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche. Lo Statuto e il regolamento di funzionamento disciplinano le funzioni degli organi dell'istituzione scolastica e le relative attribuzioni».

1.3/37

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 1.3, sopprimere il comma 3.

1.3.38

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 1.3, al comma 3, sostituire le parole: «le istituzioni scolastiche» con le seguenti: «le reti di scuole».

1.3/39

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 1.3, al comma 3, sopprimere la parola: «triennale».

1.3/40

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 1.3, comma 3, dopo le parole: «dell'offerta», inserire le seguenti: «educativa e».

1.3/41

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 1.3, al comma 3, sostituire le parole: «abilità e competenze» con le seguenti: «delle nozioni e delle capacità».

1.3/42

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 1.3, al comma 3, sopprimere le parole: «delle studentesse e».

1.3/43

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 1.3, al comma 3, sostituire le parole: «delle studentesse e degli studenti» con le seguenti: «delle allieve e degli allievi».

1.3/44

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 1.3, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituita presso il MIUR la Rete educativa nazionale (REN) con articolazioni territoriali, presso ogni Regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono individuare d'intesa con le amministrazioni e gli Enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I nuclei hanno lo scopo di esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale».

1.3/45

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 1.3, sopprimere il comma 4.

1.3/46

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 1.3, al comma 4, dopo le parole: «metodo cooperativo» aggiungere le seguenti: «nel rispetto della libertà di insegnamento».

1.3/47

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 1.3, al comma 4, dopo la parola: «cooperativo» aggiungere le seguenti: «e partecipativo».

1.3/48

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 1.3, al comma 4, dopo le parole: «la collaborazione e la progettazione» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto della libertà di insegnamento, del pluralismo culturale e del principio della laicità dello Stato,».

1.3/49

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 1.3, al comma 4, sopprimere le parole da: «previste dal regolamento» fino alla fine.

1.3/50

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 1.3, sopprimere il comma 5.

1.3/51

FUCKSIA, BLUNDO

All'emendamento 1.3, comma 4, lettera a), dopo le parole: «interdisciplinari», inserire le seguenti: «, anche con introduzione di lavoratori inerenti ad attività alternativa all'offerta formativa scolastica al fine di stimolare la creatività degli alunni e incoraggiare attitudini e interessi diversi da quelli legati alla programmazione didattica».

1.3/52

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 1.3, al comma 4, lettera b), sostituire il periodo da: «tenuto conto» a: «famiglie» con il seguente: «considerate le predisposizioni degli studenti e le scelte delle famiglie».

1.3/53

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI

All'emendamento 1.3, al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.3/54

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 1.3, al comma 4, lettera c), sostituire la parola: «programmazione» con la seguente: «pianificazione».

1.3/55

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 1.3, al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «c-bis il pieno coinvolgimento di regioni, province, Città metropolitane e comuni».

1.3/56

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 1.3, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, con Decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica. L'Osservatorio individua, nel rispetto dell'autonomia scolastica, le più idonee strategie e gli ambiti di intervento per la prevenzione del fenomeno e la riduzione del tasso di abbandono, e – in accordo con l'obiettivo comunitario di rientrare sotto la soglia del 10 per cento entro il 2020 – acquisisce ed elabora i dati e le informazioni su base nazionale. Inoltre è data facoltà alle scuole secondarie di secondo grado di istituire la figura di un *tutor* scolastico e/o operatore psicopedagogico per gli alunni, scelto tra i docenti in servizio che abbiano almeno tre anni d'anzianità di ruolo e che siano in possesso dei requisiti, stabiliti dal Collegio docenti, coerenti con le funzioni da svolgere in modo tale che, di concerto con il Consiglio di classe, possa proporre gli interventi didattici più opportuni per contrastare il rischio dell'abbandono scolastico tra i ragazzi».

1.3/57

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 1.3, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «a legislazione vigente».

1.3/58

IDEM

All'emendamento 1.3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, con cadenza almeno annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta una relazione al Parlamento sugli effetti e sulle ricadute sistemiche della presente legge».

1.3/59

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 1.3, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(piano straordinario di assunzioni)

1. Per gli anni scolastici 2015 –2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.

2. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/170/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:

a) con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscono tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo.

La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite.

Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale;

b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera a) e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo consegnano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera a) del presente comma;

c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera a) del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera b) del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.

Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella graduatoria regionale e nella graduatoria provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario.

All'esito del censimento il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.

3. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 2:

a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera a), comma 2, del presente articolo;

c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera b), comma 2, del presente articolo.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede, secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedono l'abilitazione;

c) i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera b) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

5. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.

6. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore agli 80 giorni nell'anno scolastico.

Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e in fine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 3, del presente articolo lo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale».

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli da 2 a 24;

all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresì escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

3-octies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento"».

Art. 2

2.2 testo 2/1

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

Sopprimere l'intero emendamento.

2.2 testo 2/2

CORSINI, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI, MANASSERO, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di realizzare l'autonomia e la riorganizzazione dell'intero sistema educativo di istruzione e di formazione, nel quadro dei valori della Costituzione, il potenziamento dell'offerta formativa di cui al presente Capo si fonda sui seguenti criteri che richiedono di essere applicati in modo necessariamente unitario in tutto il territorio nazionale, assicurando la, sostanziale parità di trattamento tra tutti coloro che finiscono del servizio dell'istruzione quale interesse primario di rilievo costituzionale:

a) sviluppare in modo equilibrato obiettivi, contenuti e metodi educativi e didattici dei diversi ordini, gradi e indirizzi del sistema educativo, valorizzando l'identità culturale del Paese e nel rispetto della libertà di insegnamento e di apprendimento di cui all'articolo 33 della Costituzione;

b) promuovere il mandato che dalla Costituzione ricevono i docenti, i dirigenti, gli studenti, i genitori e i diversi soggetti che con essi collaborano in ordine ai rispettivi ruoli, ad operare in una scuola aperta a tutti come previsto all'articolo 34 della Costituzione, quale essenziale luogo di socializzazione, di arricchimento spirituale ed elevazione culturale e professionale per tutti coloro che partecipano alla vita dell'istituzione scolastica;

c) riconoscere alla Costituzione stessa un adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado».

2.2 testo 2/3

MINEO, TOCCI, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di realizzare l'autonomia e la riorganizzazione dell'intero sistema educativo di istruzione e di formazione, nel quadro dei valori della Costituzione, il potenziamento dell'offerta formativa di cui al presente Capo si fonda sui seguenti principi che richiedono di essere applicati in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando la sostanziale parità di trattamento tra tutti coloro che fruiscono del servizio dell'istruzione quale interesse primario di rilievo costituzionale:

a) sviluppare in modo equilibrato obiettivi, contenuti e metodi educativi e didattici dei diversi ordini, gradi e indirizzi del sistema educativo, valorizzando l'identità culturale del Paese e nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33, primo comma, Costituzionale;

b) promuovere il mandato che dalla Costituzione ricevono i docenti, i dirigenti, gli studenti, i genitori e i diversi soggetti che con essi collaborano in ordine ai rispettivi ruoli, ad operare in una scuola aperta a tutti come previsto all'articolo 34, primo comma, Costituzionale, quale essenziale luogo di socializzazione, di arricchimento spirituale ed elevazione culturale per tutti coloro che partecipano alla vita dell'istituzione scolastica;

c) riconoscere alla Costituzione stessa un adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado».

2.2 testo 2/4

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 1.

2.2 testo 2/5

MALAN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ogni istituzione scolastico, o istituto comprensivo, e ogni indirizzo di quelli secondari di secondo grado è dotato dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al presente articolo».

2.2 testo 2/6

SIBILIA, GIRO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», al comma 1, sopprimere le parole da: «per ogni istituzione» fino a: «istituzione scolastica».

2.2 testo 2/7

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», apportare le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autonomia scolastica, reti di scuole e offerta formativa»;

b) sostituire il comma 1 con il seguente: «Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia, di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, nonché al fine di favorire la migliore *governance* territoriale e l'efficienza organizzativa, e di realizzazione le istituzioni scolastiche si costituiscono in rete, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Le reti di scuole condividono gli elementi di offerta formativa territoriale e/o di filiera e le attività progettuali, valorizzando la sinergia tra le scuole della rete, siano scuole del medesimo o di diverso grado»;

c) al comma 2 le parole: «istituzioni scolastiche» sono sostituite con le seguenti: «reti di scuole»;

d) al comma 3 le parole: «istituzioni scolastiche» sono sostituite con le seguenti: «reti di scuole»

e) Conseguentemente, le parole: «istituzioni scolastiche» ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti: «reti di scuole»;

f) al comma 9, capoverso «Art. 3», il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il piano triennale dell'offerta formativa di rete è elaborato dai dirigenti, scolastici, sentiti i colleghi dei docenti ed i consigli d'istituto, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio».

2.2 testo 2/8

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e per gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «di sostegno», aggiungere le seguenti: «se in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno».

2.2 testo 2/9

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 1, sopprimere la parola: «triennale» ovunque presente.

2.2 testo 2/10

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «nel rispetto della libertà d'insegnamento e delle relazioni sindacali».

2.2 testo 2/11

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al fine di realizzare le esigenze didattiche, organizzative e progettuali definite nel Piano triennale, è istituito l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica».

2.2 testo 2/12

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «concorrono alla realizzazione del» con le seguenti: «realizzano il».

Conseguentemente, al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sulla base delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal dirigente scolastico» con le seguenti: «di concerto con i genitori, gli studenti, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado, e in accordo con il dirigente scolastico».

2.2 testo 2/13

MALAN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «I docenti dell'organico dell'autonomia», inserire le seguenti: «, nel rispetto della libertà di insegnamento,».

2.2 testo 2/14

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa» aggiungere le seguenti: «coordinati dal Dirigente scolastico».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «di coordinamento».

2.2 testo 2/15

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di potenziamento», sostituire le parole: «di sostegno» con le seguenti: «di integrazione».

2.2 testo 2/16

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «e di coordinamento» aggiungere le seguenti: «Le istituzioni scolastiche si dotano di uno statuto che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti».

2.2 testo 2/17

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Collegio dei docenti delibera il piano triennale dell'offerta formativa».

2.2 testo 2/18

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le istituzioni scolastiche si dotano di uno statuto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti».

2.2 testo 2/19

FUCKSIA

All'emendamento 2.2 (testo 2), dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A partire dall'a.s. 2016/17 l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni».

2.2 testo 2/20

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 2.

2.2 testo 2/21

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), le parole: «istituzioni scolastiche» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «reti di scuole».

2.2 testo 2/22

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 2.2 (testo 2), Al capoverso «Art. 2», sostituire le parole: «istituzioni scolastiche», ovunque ricorrano, con le seguenti: «reti di scuole».

2.2 testo 2/23

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 2 le parole: «Le istituzioni scolastiche» sono sostituite con le seguenti: «Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche».

2.2 testo 2/24

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 2 sostituire le parole: «istituzioni scolastiche», con le seguenti: «11 Collegio dei docenti di concerto con il dirigente scolastico»,».

2.2 testo 2/25

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 2, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche», con le seguenti: «reti di scuole».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «reti di scuole».

2.2 testo 2/26

ORELLANA

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 2, dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche», inserire le seguenti: «, per mezzo dei propri organi collegiali,».

2.2 testo 2/27

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 2, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «, con il coinvolgimento delle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,».

2.2 testo 2/28

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 2, dopo le parole: «proprie scelte» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente,».

2.2 testo 2/29

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di posti destinati al personale ATA».

2.2 testo 2/30

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, premettere alle parole: «Le istituzioni scolastiche» le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'istruzione impartita per almeno dodici anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, pari a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies.

2-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 2-sexies, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 10 per cento.

2-quater. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software*, e alla partecipazione dei concessionari, dei

produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-sexies. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-ter ha efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.2 testo 2/31

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 3.

2.2 testo 2/32

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, e, sulla base delle norme statutarie, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Nell'attuazione di esso, dovranno, essere valorizzati la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori, il patto educativo tra famiglie e docenti e tra istituzione scolastica e territorio».

2.2 testo 2/33

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3 le parole: «Le istituzioni scolastiche» sono sostituite con le seguenti: «Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche».

2.2 testo 2/34

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, FUCXSIA, PUGLIA, BERTOROTTA

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, alinea, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «Il Collegio dei docenti, di concerto con il dirigente scolastico,».

2.2 testo 2/35

ORELLANA

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3 dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche», inserire le seguenti: «,per mezzo dei propri organi collegiali,».

2.2 testo 2/36

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, sopprimere le parole: «e di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8».

2.2 testo 2/37

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, FUCXSIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, alinea, dopo la parola: «realizzare,» inserire le seguenti: «previa approvazione degli organi collegiali o del consiglio d'istituto,».

2.2 testo 2/38

BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, alinea, dopo le parole: «e degli spazi di flessibilità», inserire le seguenti: «e delle priorità risultanti dal confronto con le istituzioni e rappresentanze locali,».

2.2 testo 2/39

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, alinea, dopo le parole: «delle attività progettuali», aggiungere le seguenti: «del potenziamento del tempo pieno e dell'introduzione della compresenza nella scuola primaria».

2.2 testo 2/40

SIBILIA, GIRO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2.», al comma 3, sopprimere le parole da: «per il raggiungimento» fino a: «seguenti».

Conseguentemente, sopprimere le lettere da a) a q).

2.2 testo 2/41

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo le parole: «obiettivi formativi individuati», aggiungere le seguenti: «dalla scuola autonomamente».

2.2 testo 2/43

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, lettera a), dopo le parole: «valorizzazione e potenziamento» inserire le seguenti: «della conoscenza della lingua e della civiltà latina e».

2.2 testo 2/44

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «delle competenze linguistiche» con le seguenti: «delle varie competenze linguistiche scelte dagli studenti o dalle famiglie».

2.2 testo 2/45

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, lettera a), dopo la parola: «italiano» aggiungere le seguenti: «e al latino».

2.2 testo 2/46

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e ad altre lingue straniere, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrated learning*», con le seguenti: «, arabo, cinese e altre lingue dell'Unione Europea;».

2.2 testo 2/47

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, lettera a), abrogare le seguenti parole: «, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrated learning*».

2.2 testo 2/48

MALAN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2.», al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «*Content language integrated learning*», con le seguenti: «della immersione linguistica».

2.2 testo 2/49

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera a), dopo le parole: «*Content language integrated learning*» inserire le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 sono istituiti, laddove necessario, corsi di».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettera a), a partire dall'anno scolastico 2015-2016, è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 12 milioni annui, a decorrere dal 2015».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35» con le seguenti: «a euro 23».

2.2 testo 2/50

CENTINAIO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera a), dopo le parole: «corsi e laboratori» aggiungere le seguenti: «ovvero apposite classi di inserimento temporaneo».

2.2 testo 2/51

FUCKSIA, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché valorizzazione dell'apprendimento della lingua latina, da inserire nell'offerta formativa delle scuole medie inferiori».

2.2 testo 2/52

CENTINAIO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis.) realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, attraverso l'istituzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, di classi per l'inserimento scolastico degli studenti stranieri il cui livello di alfabetizzazione della lingua italiana non consente la normale frequenza, presso ciascuna scuola, ovvero in rete tra istituti. La determinazione del numero delle classi per l'inserimento scolastico deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli studenti stranieri aventi diritto all'accesso alla scuola dell'obbligo che necessitano di un sostegno linguistico, della loro distribuzione sul territorio provinciale e delle prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato. La finalità delle classi per l'inserimento scolastico è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione, anche con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni, al fine di dotare l'alunno degli strumenti linguistici necessari al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione».

Consequentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dalla lettera a-bis.) del comma 3, attuano piani di studio personalizzati che prevedono:

a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua denominata "italiano lingua 2";

b) il costante monitoraggio delle classi per l'inserimento scolastico da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale;

c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;

d) a promozione di percorsi di valorizzazione della cultura italiana;

e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;

f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;

g) l'educazione alla cittadinanza».

Consequentemente all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera r) pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, a 25 milioni di euro per il 2016 e a 20 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie-disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.2 testo 2/53

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, FUCKSIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). valorizzazione e sviluppo delle competenze storiche, agendo sulle indicazioni nazionali che preludono ai programmi e dunque all'offerta formativa relativa sia alla scuola primaria sia alla scuola secondaria di primo grado, mediante il ripristino dell'insegnamento del ciclo completo di storia dall'antichità fino alla storia contemporanea nonché l'introduzione dell'insegnamento del 'latino fin dalla scuola primaria».

2.2 testo 2/54

CENTINAIO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) individuazione come materie in contrasto con le attività extracurricolari autorizzabili nell'ambito dell'autonomia degli istituti, l'insegnamento dell'arabo e l'apprendimento e studio del Corano».

2.2 testo 2/55

PETRAGLIA

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche e lo sviluppo del pensiero critico;».

2.2 testo 2/56

LO GIUDICE, GOTOR, PEGORER, MANASSERO, CORSINI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) potenziamento delle competenze umanistiche e storico-filosofiche;».

2.2 testo 2/57

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) studio della Costituzione italiana e della normativa comunitaria, potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, sviluppo del pensiero critico e delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria».

2.2 testo 2/58

MALAN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) sviluppo delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria, dei modi e dei sistemi di produzione dei beni e della ricchezza, dei meccanismi del mercato e del funzionamento delle imprese anche in una prospettiva di autoimprenditorialità;».

2.2 testo 2/59

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «e dell'educazione all'autoimprenditorialità».

2.2 testo 2/60

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera c), abrogare le seguenti parole: «e dell'educazione all'imprenditorialità».

2.2 testo 2/61

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera c), dopo le parole: «educazione all'autoimprenditorialità», aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche (classe di concorso A019) nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado e nel triennio degli istituti tecnici e professionali;».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies.

2-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 2-sexies, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 4 per cento.

2-quater. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo

sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della 80GEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-*sexies*. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-*ter* ha efficacia decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.2 testo 2/62

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di "Diritto ed Economia" (classe di concorso A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora».

Consequentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis*. Ai fini dell'attuazione della lettera *c-bis*), comma 3 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 3,6 milioni nell'anno 2015, di euro 14,4 milioni – nell'anno 2016, di euro 25,2 milioni nell'anno 2017, di euro 36 milioni nell'anno 2018 e di euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti si provvede, quanto a euro 14,4 milioni nell'anno 2016, a euro 25,2 milioni nell'anno 2017, a euro 36 milioni nell'anno 2018 e ad euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 8,4 milioni».

Art. 22

22. testo 2/63

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE

All'emendamento 2.2 (Testo2), al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) sviluppo e potenziamento delle conoscenze e delle competenze in materia di diritto ed economia, anche attraverso i principi e le azioni di cittadinanza attiva e con l'inserimento dell'ora di educazione civica in tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado».

2.2 testo 2/64

ELENA FERRARA

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «potenziamento delle competenze nella musica, sotto il profilo teorico e pratico,» con le seguenti: «potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali».

2.2 testo 2/65

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, alla lettera d), dopo le parole: «sotto il profilo pratico e teorico» inserire le seguenti: «, prevedendo l'insegnamento sin dalla scuola primaria di almeno uno strumento musicale,».

2.2 testo 2/66

ELENA FERRARA

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «nella storia dell'arte» con le seguenti: «nella storia delle arti».

2.2 testo 2/67

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera d) dopo le parole: «storia dell'arte» inserire le seguenti: « nella tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione internazionale».

2.2 testo 2/68

FUCKSIA

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, lettera d), dopo le parole: «storia dell'arte», inserire le seguenti: «, attraverso l'introduzione nella scuola elementare dell'insegnamento delle relative materie,».

2.2 testo 2/69

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, lettera d), dopo le parole: «storia dell'arte», aggiungere le seguenti: «, nella lingua e nella cultura latina,».

2.2 testo 2/70

PEZZOPANE

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, alla lettera d) dopo le parole: «nel cinema» inserire le seguenti: «, nella storia e nella pratica della danza,» e inserire, in fine, le seguenti parole: «ti anche sotto forma di accordi e protocolli d'intesa, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti percorsi artistici professionalizzanti».

2.2 testo 2/71

DI GIORGI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera d), dopo le parole: «nel cinema,» inserire le seguenti: «nel teatro, nella danza, nei circhi e spettacoli viaggianti, nei festival,».

2.2 testo 2/72

MALAN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», al comma 3, lettera d), sostituire la parola: «media», con la parola: «mezzi».

2.2 testo 2/73

RUVOLO, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera d), dopo le parole: «in tali settori;» aggiungere, alla fine, le seguenti: «a tal fine i docenti di ruolo e non, che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso A028 (Educazione artistica), A025 (Disegno e storia dell'arte), ambito disciplinare QD1A sono da considerarsi abilitati, a tutti gli effetti di legge, per la classe di concorso AD61 (Storia dell'arte)».

2.2 testo 2/74

CHIAVAROLI, GIUSEPPE ESPOSITO

All'emendamento 2.2 (testo 2), capoverso «Art. 2», comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) potenziamento della didattica con il supporto della musicoterapia, da implementare attraverso il riconoscimento della figura professionale del musicoterapeuta, al fine di individuare metodologie didattiche alternative per il trattamento di patologie di carattere psichico che interessano tutte le fasce di età e utilizzare la musica come mezzo a fini diagnostici e curativi;».

2.2 testo 2/75

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) ripristino dell'insegnamento di storia dell'arte nella scuola secondaria di secondo grado;».

2.2 testo 2/76

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato B2 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo al riordino degli istituti tecnici, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo "Turismo", da un'ora di insegnamento della materia "arte e territorio"».

Consequentemente:

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attuazione della lettera d-bis, comma 3, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1,1 milioni nell'anno 2015, di euro 4,5 milioni nell'anno 2016, di euro 6,8 milioni a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a euro 4,5 milioni nell'anno 2016, a euro 6,8 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «10,9 milioni».

2.2 testo 2/77

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato C1 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, relativo al riordino degli istituti professionali, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo «Produzioni industriali ed artigianali», da un'ora di insegnamento di "storia dell'arte"».

Consequentemente:

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attuazione della lettera d-bis, comma 3, è autorizzata una spesa nel limite massimo di euro 1,8 milioni nell'anno 2015, di euro 7,2 milioni nell'anno 2016, di euro 10,8 milioni a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a euro 7,2 milioni nell'anno 2016, a euro 10,8 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «10,2 milioni».

2.2 testo 2/78

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di storia dell'arte (classe di concorso A061) laddove la materia sia già presente;».

Consequentemente,

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attuazione della lettera d-bis), comma 3, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 3,6 milioni nell'anno 2015, di euro 14,4 milioni nell'anno 2016, di euro 25,2 milioni nell'anno 2017, di euro 36 milioni nell'anno 2018 e di euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a euro 14,4 milioni nell'anno 2016, a euro 25,2 milioni nell'anno 2017, a euro 36 milioni nell'anno 2018 e a euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «8,4 milioni».

2.2 testo 2/79

MALAN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) valorizzazione e potenziamento delle capacità critiche individuali, anche attraverso la discussione dei messaggi trasmessi dal personale docente;».

2.2 testo 2/80

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza, attraverso la valorizzazione del dialogo tra culture, il rispetto delle differenze e la cura dei beni comuni, nonché reintroduzione e potenziamento dello studio delle materie giuridico-economiche».

2.2 testo 2/81

MALAN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», al comma 3, lettera e), premettere le seguenti parole: «nel contesto della valorizzazione e del potenziamento delle capacità critiche individuali, anche attraverso la decodificazione dei meccanismi di propaganda occulta e la discussione dei messaggi trasmessi dal personale docente e dai testi proposti,».

2.2 testo 2/82

MALAN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «e democratica anche 'attraverso l'educazione interculturale», con le seguenti: «attraverso la valorizzazione dei principi democratici e costituzionali dell'educazione interculturale».

2.2 testo 2/83

CENTINAIO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera e), dopo le parole: «tra le culture» aggiungere le seguenti: «nonché il rispetto delle identità ed autonomie locali».

2.2 testo 2/84

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera e), dopo le parole: «tra le culture» aggiungere le seguenti: «l'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di solidarietà e parità di genere».

2.2 testo 2/85

BATTISTA, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, MAURIZIO ROMANI, ZIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, mediante l'istituzione di ore dedicate all'insegnamento dell'educazione civica nelle classi della scuola secondaria di secondo grado;».

2.2 testo 2/86

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera e), dopo le parole: «dei diritti e dei doveri» aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione allo studio della Costituzione italiana e della normativa comunitaria».

2.2 testo 2/87

CENTINAIO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) promozione, soprattutto nelle scuole, la tutela delle tradizioni e dei riti che contraddistinguono le festività cattoliche, a partire dal Natale, riconoscendo alle radici cristiane un valore fondante della nostra cultura».

2.2 testo 2/88

FUCKSIA, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, lettera f), dopo le parole: «sostenibilità ambientale» aggiungere le seguenti: «e di una cultura di tutela e protezione degli animali,».

2.2 testo 2/89

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «, della tutela e della promozione del relativo patrimonio, nonché potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, e sviluppo dello spirito critico;».

2.2 testo 2/90

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine le parole: «alla salvaguardia della natura e alla tutela degli animali».

2.2. testo 2/91

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera f), aggiungere, infine, le parole: «nonché di comportamenti socio-culturali volti ad eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e pratiche basati sull'idea dell'inferiorità della donna e a promuovere la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali».

2.2. testo 2/92

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «potenziamento dell'educazione fisica e», con le seguenti: «potenziamento dell'educazione fisica, prevedendo in particolare un aumento del monte ore dedicato all'attività sportiva per cui è autorizzata la spesa nel limite massimo di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, nonché la».

Conseguentemente, al comma 6, inserire, infine, il seguente periodo: «Al fine di sviluppare negli studenti l'attitudine alla collaborazione e alla cooperazione all'interno di un gruppo, in coerenza con quanto disposto dalla lettera g) del comma 3, gli istituti di ogni ordine e grado sono tenuti, anche prevedendo rapporti di collaborazione con i laureati in scienze motorie, a incentivare la creazione di squadre di istituto riferibili alle varie discipline sportive».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 17 e 18, e al comma 3 dell'articolo 25, sopprimere le parole: «nonché gli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 93,6 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

2.2. testo 2/93

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «potenziamento dell'educazione fisica e», con le seguenti: «potenziamento dell'educazione fisica, prevedendo in particolare un aumento del monte ore dedicato all'attività sportiva per cui è autorizzata la spesa nel limite massimo di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, nonché la».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 17 e 18, e al comma 3 dell'articolo 25, sopprimere le parole: «nonché gli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 93,6 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

2.2. testo 2/94

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera g), dopo le parole: «con particolare riferimento all'alimentazione», inserire le seguenti: «, anche attraverso l'istituzione presso le scuole di ogni ordine e grado di corsi di educazione alimentare,».

2.2. testo 2/95

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera g), sostituire le parole da: «con particolare riferimento all'alimentazione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, anche attraverso percorsi mirati all'educazione a un'alimentazione equilibrata, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali;».

2.2. testo 2/96

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE

All'emendamento 2.2 (Testo2), al comma 3, lettera g), dopo la parola: «alimentazione», aggiungere le seguenti: «anche attraverso l'introduzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di specifici corsi di educazione alimentare».

2.2. testo 2/97

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica».

2.2. testo 2/98

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) promozione di uno stile di vita sostenibile e che valorizzi lo sport, sviluppare percorsi disciplinari mirati alla educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, e che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali».

2.2. testo 2/99

BLUNDO, PUGLIA, SERRA, MONTEVECCHI, FUCKSIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis. sviluppo delle competenze in materia di difesa e tutela dell'ambiente mediante l'utilizzo dei Parchi e delle aree protette per scopi segnatamente didattico-culturali con percorsi didattici finalizzati all'apprendimento *de visu* delle tipicità naturali presenti nelle Aree protette e dei relativi meccanismi che le governano, oltre che alla conoscenza e all'approfondimento del valore storico-artistico dei siti e dei beni culturali dislocati al loro interno».

2.2. testo 2/100

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art.2», sostituire il comma 3, lettera h), con il seguente:

«h). sviluppo della cultura digitale degli studenti e degli insegnanti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei media digitali per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione di competenze lavorative, cognitive e sociali».

2.2 testo 2/101

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

All'emendamento 2.2 (testo 2), capoverso «Art. 2.», comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) sviluppo dell'alfabetizzazione informatica degli studenti al fine di diffondere le conoscenze alle famiglie per ridurre il *digital divide*».

2.2 testo 2/102

FUCKSIA, BLUNDO

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) promozione di una cultura della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, mediante specifiche attività di formazione avvalorate dall'esempio di testimonianze e incontri con le vittime di infortuni sul lavoro, al fine di sviluppare più efficacemente una cultura della prevenzione;».

2.2 testo 2/103

FUCKSIA, BLUNDO

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, lettera i), dopo la parola: «laboratorio» inserire le seguenti: «anche inerenti ad attività alternative all'offerta formativa scolastica, volte a stimolare creatività degli alunni e a sviluppare attitudini e interessi diversi da quelli legati alla programmazione didattica» .

2.2 testo 2/104

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera j), dopo le parole: «dispersione scolastica, aggiungere le seguenti: attraverso interventi rivolti alle alunne ed agli alunni in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento».

2.2 testo 2/105

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera j), dopo le parole: «dispersione scolastica», aggiungere le seguenti: «anche prevedendo l'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età».

2.2 testo 2/106

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera j), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno d'età e l'anticipo di un anno dell'inizio della scuola dell'obbligo attraverso la generalizzazione dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia».

Conseguentemente dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. Ai fini dell'attuazione dell'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno d'età e dell'anticipo di un anno dell'inizio della scuola dell'obbligo attraverso la generalizzazione dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, di cui alla lettera l) comma 3, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 200 milioni annui a decorrere da 2016».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole: «2, commi 22 e 23 » con le seguenti: «2, commi 22, 23 e 24-bis» e sopprimere le parole: « 13, comma 1.».

2.2 testo 2/107

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera j), aggiungere, infine, il seguente periodo: «finalizzato alla raccolta annuale da parte del MIUR dei dati relativi alla dispersione scolastica e alle cause della stessa, suddivisi per provincia, regione e tipologia di scuola.».

2.2 testo 2/108

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera k), dopo le parole: «dell'inclusione scolastica», aggiungere le seguenti: «anche con protocolli e strumenti per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni, con particolare riferimento ai BES, valorizzando metodologie di apprendimento cooperativo e linguistico comunicativo integrato».

2.2 testo 2/109

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera k), sostituire le parole: «attraverso percorsi individualizzati e personalizzati» con le seguenti: «o diversamente abili anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati progettati anche in base all'eventuale diagnosi funzionale».

2.2 testo 2/110

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera k), sostituire le parole: «associazioni di settore» con le seguenti: «associazioni no profit».

2.2 testo 2/111

DALLA ZUANNA, DE BIASI, DI BIAGIO, DIRINDIN, ROMANO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo il punto l) inserire il seguente:

«l-bis) prevenzione e contrasto di ogni forma di dipendenza, con particolare riferimento ad alcol, tabacco, droghe, gioco d'azzardo internet, alimentazione e shopping compulsivi, coinvolgendo l'intera comunità scolastica degli alunni, dei docenti e dei genitori e attraverso l'interazione con le amministrazioni locali e socio-sanitarie, possibilmente in raccordo con i docenti distaccati nelle comunità terapeutiche».

2.2 testo 2/112

SACCONI

All'emendamento 2.2 (testo 2), capoverso «Art. 2», comma 3, lettera m), apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: «dei principi di pari opportunità», aggiungere le seguenti: «fra i sessi.»;*
- b) dopo le parole: «prevenzione della violenza», sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «contro le donne»;*
- c) dopo le parole: «tutte le discriminazioni», aggiungere le seguenti: «fra i sessi.».*

2.2 testo 2/113

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera m), dopo le parole: «e grado l'educazione» aggiungere le seguenti: «all'affettività e».

Consequentemente, dopo le parole: «violenza di genere» aggiungere le seguenti: «, dei pregiudizi basati sull'orientamento sessuale».

2.2 testo 2/114

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera m), dopo le parole: «parità tra i sessi», aggiungere le seguenti: «all'affettività e alla sessualità consapevole al fine di contrastare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale,».

Consequentemente sopprimere le parole: «e di tutte le discriminazioni».

2.2 testo 2/115

MALAN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», al comma 3, lettera m), sostituire le parole: «di genere», con le seguenti: «legata al sesso».

2.2 testo 2/116

CENTINAIO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera m) sopprimere le parole da: «, al fine di informare» fino alla fine della lettera.

2.2 testo 2/117

SACCONI

All'emendamento 2.2 (testo 2), capoverso «Art. 2», Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «gli studenti, i docenti ed i genitori», aggiungere le seguenti: «di cui dovrà essere acquisito l'esplicito consenso».

2.2 testo 2/118

DI BIAGIO

All'emendamento 2.2 (testo 2), capoverso «Art. 2», comma 3, lettera m), dopo le parole: «n. 93 del 2013» aggiungere le seguenti: «e garantendo il diritto dei genitori alle scelte educative nei confronti dei propri figli per quanto riguarda le attività di sensibilizzazione proposte, attraverso gli strumenti del consenso informato e dell'autorizzazione».

2.2 testo 2/119

SACCONI

All'emendamento 2.2 (testo 2), capoverso «Art. 2», comma 3, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, la libertà di educazione dei genitori nei confronti dei figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche e la responsabilità educativa dei medesimi genitori sono riconosciute e garantite nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e la libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176».

2.2 testo 2/120

MALAN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», al comma 3, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo che tali attività debbano essere concordate con le famiglie, le quali devono essere preventivamente informate sul loro specifico contenuto e che, ove richiesto, l'approvazione avvenga con voto segreto;».

2.2 testo 2/121

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», al comma 3, lettera n), dopo le parole: «terzo settore», aggiungere le seguenti: «, associazioni culturali e sportive».

2.2 testo 2/122

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, lettera n), abrogare le parole: «e le imprese».

2.2 testo 2/123

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», al comma 3, lettera n), in fine dopo la parola: «imprese», aggiungere le seguenti: «anche attraverso attività e competenze riconosciute in funzione del curriculum dello studente».

2.2 testo 2/124

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

All'emendamento 2.2 (testo 2), capoverso «Art. 2», comma 3, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che favoriscono l'alternanza scuola-lavoro».

2.2 testo 2/125

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) riduzione del numero di alunni e di studenti per classe fino al raggiungimento, entro l'anno scolastico 2017-2018, di un numero massimo di 22 alunni per classe, o di 20 alunni per classe laddove vi siano portatori di disabilità».

2.2 testo 2/126

FUCKSIA, BLUNDO

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) incremento, ai fini dell'orientamento lavorativo, di progetti di alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, anche attraverso la previsione di specifici progetti formativi che prevedano ore di lavoro in studi professionali, aziende e imprese anche uninominali con cui vengono stipulate apposite convenzioni, previa definizione di un programma formativo ben specificato e finalizzato e relazionato in modo da monitorare la qualità dell'esperienza formativa svolta».

2.2 testo 2/127

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) valorizzazione dell'alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione anche attraverso l'istituzione di un portale informatico espressamente dedicato destinato a favorire l'incontro tra le scuole, gli studenti e le aziende interessate all'attivazione di tali percorsi;».

2.2 testo 2/128

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 2.2 (testo 2), capoverso «Art. 2», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «garantendo comunque un limite minimo di ore nella misura fissata dall'articolo 4, comma 1»;

b) alla lettera q) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «permanente connesso con le politiche attive del lavoro».

2.2 testo 2/129

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera o) aggiungere infine le seguenti parole: «garantendo comunque un limite minimo di ore nella misura fissata dall'articolo 4».

2.2 testo 2/130

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: «anche attraverso un incremento delle ore di laboratorio negli istituti tecnici e professionali».

2.2 testo 2/131

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, sopprimere la lettera p).

2.2 testo 2/132

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera p), sopprimere le parole: «alla premialità e».

2.2 testo 2/133

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, lettera p), dopo le parole: «valorizzazione del merito» inserire le seguenti: «e dei talenti».

2.2 testo 2/134

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) definizione di un sistema di orientamento permanente connesso con le politiche attive del lavoro».

2.2 testo 2/135

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) adozione di progetti che trasformino la spazialità della didattica a scuola, per superare la rigidità imposta dallo spazio-classe che limita le potenzialità cognitive degli alunni e le potenzialità degli insegnanti, in modo tale che lo spazio dell'edificio scolastico nella sua interezza possa diventare una risorsa per sviluppare la didattica e gli stili e i metodi di insegnamento apprendimento».

2.2 testo 2/136

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) ripristino dell'orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria da 27 a 30 ore, con estensione in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie fino a 40 ore settimanali, corrispondenti al tempo pieno».

2.2 testo 2/137

MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) adozione di metodi di insegnamento che favoriscano l'*outdoor education*, rafforzi le metodologie didattiche pedagogiche accreditate dal mondo scientifico come il metodo Montessori, l'educazione libertaria e la pedagogia steineriana».

2.2 testo 2/138

MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
«q-bis) promozione di processi di innovazione didattica e di ricerca educativa con il coinvolgimento di esperti del mondo universitario, maestri di strada ed esperienze all'avanguardia nel sistema scolastico nazionale».

2.2 testo 2/139

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare su proposte di studenti le genitori appartenenti alla scuola o a reti di scuole, sottoposte a consultazione diretta e votate, a scrutinio segreto, dalle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275».

2.2 testo 2/140

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) promozione dello sviluppo di reti di docenti finalizzate alla redazione e alla produzione di testi scolastici multimediali disponibili online gratuitamente per gli studenti e alla produzione di e-book in base all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104».

2.2 testo 2/141

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) sviluppo della didattica esperienziale e all'aperto e sviluppo di abilità pratiche da parte dello studente».

2.2 testo 2/142

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) le scuole secondarie, a partire da quelle di secondo grado, effettuano una programmazione su 5 giorni settimanali».

2.2 testo 2/143

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) valorizzazione e potenziamento delle discipline storico-filosofiche, per la loro particolare funzione di accrescimento del senso critico e della creatività, nonché di sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerenti la formazione e l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza».

2.2 testo 2/144

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) promozione della consapevolezza emotiva nella conoscenza e nella decifrazione delle proprie emozioni, consentendo l'ottimizzazione delle proprie risorse e producendo un potenziamento dell'apprendimento cognitivo attraverso l'istituzione dell'ora di educazione sentimentale nelle scuole».

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del comma 3, lettera s-bis), è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

Conseguentemente:

all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «a euro 12 milioni per l'anno 2015 e» e all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;

all'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «2, commi 22 e 23» inserire le seguenti: «3-bis,».

2.2 testo 2/145

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis), valorizzazione dei percorsi di studi personalizzati coerenti con i piani educativi individuali degli alunni con bisogni educativi speciali, comunicazione annuale da parte degli insegnanti di sostegno degli obiettivi raggiunti e giustificazione di eventuali insuccessi.».

2.2 testo 2/146

CASALETTO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) l'introduzione di corsi di formazione per la conoscenza delle "tecniche salva vita" quali le manovre di disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare.».

2.2 testo 2/147

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 7.

2.2 testo 2/148

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 7.

2.2 testo 2/149

MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine è previsto l'obbligo per i docenti e per il personale ATA della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, anche attraverso la promozione di specifiche iniziative rivolte agli studenti, di conseguire la formazione specifica inerente la manovra disostruttiva di Heimlich.».

2.2 testo 2/150

CASALETTO

All'emendamento 2.2 (testo 2), dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono introdotti per tutti i docenti corsi obbligatori di formazione per la conoscenza delle tecniche salvavita quali la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare. I corsi si baseranno sul PBLS (*Pediatric Basic Life Support*), procedura di soccorso dedicato ai pazienti in età pediatrica.».

2.2 testo 2/151

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 4.

2.2 testo 2/152

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 4.

2.2 testo 2/153

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 4, dopo le parole: «apertura pomeridiana delle scuole» inserire le seguenti: «avvalendosi delle risorse in organico del personale ATA assegnato nell'organico dell'autonomia.».

2.2 testo 2/154

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il numero di studenti per classe non può superare comunque le 23 unità, salvo motivata deroga; all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.2 testo 2/155

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il dirigente scolastico dovrà dichiarare la conformità di ogni singolo ambiente classe al numero degli allievi/studenti in esso ospitati, con apposita dichiarazione rilasciata sotto la sua responsabilità in quanto titolare dell'attività, così come previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" punto 5.0 dell'allegato,».

2.2 testo 2/156

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 2.2 (testo 2), dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato ed adottato dagli organi collegiali con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275».

2.2 testo 2/157

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE
All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 5.

2.2 testo 2/158

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO, BULGARELLI
All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 5.

2.2 testo 2/159

SIBILIA, GIRO
All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2.», al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «in relazione» fino a: «comma 3».

2.2 testo 2/160

SIBILIA, GIRO
All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2.», sopprimere il comma 6.

2.2 testo 2/161

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE
All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 6.

2.2 testo 2/162

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono»;*

b) *al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono altresì stabilite le sanzioni relative al mancato adempimento della disposizione di cui al primo periodo del presente comma».*

2.2 testo 2/163

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI
All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 6 inserirei infine, il seguente periodo: «Al fine di sviluppare negli studenti l'attitudine alla collaborazione e alla cooperazione all'interno di un gruppo, in coerenza con quanto disposto dalla lettera g) del comma 3, gli istituti di ogni ordine e grado sono tenuti, anche prevedendo rapporti di collaborazione con i laureati in scienze motorie, a incentivare la creazione di squadre di istituto riferibili alle varie discipline sportive.».

2.2 testo 2/164

CASALETTO
All'emendamento 2.2 (testo 2), dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di rendere sicuro il cibo distribuito all'interno delle mense scolastiche, il personale addetto alla mensa frequenterà corsi di formazione e informazione sulla modalità di taglio degli alimenti pericolosi così come indicato dalle linee guida internazionali. Questi corsi potranno

essere abbinati al corso sulle manovre di disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare».

2.2 testo 2/165

FUCKSIA, BLUNDO

All'emendamento 2.2 (testo 2), dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini di effettuare un efficace programma di prevenzione e promozione della salute è introdotta nelle scuole elementari e medie inferiori, la figura del medico scolastico. È incaricato di svolgere l'attività di medico scolastico, un medico specialista con i requisiti previsti all'articolo 38 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Gli elenchi dei medici scolastici, che possono essere nominati dai dirigenti scolastici per svolgere le funzioni di cui al presente comma sono pubblicizzati presso i siti internet istituzionali degli ordini dei medici regionali».

2.2 testo 2/166

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 8.

2.2 testo 2/167

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 2.2 (testo 2), sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, entro il mese di settembre il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, eroga alle scuole la quota parte di risorse spettanti a valere sul fondo di funzionamento dell'anno scolastico di riferimento. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.».

2.2 testo 2/168

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 8 dopo le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono aggiunte le seguenti: «previo pareri favorevoli del Consiglio Superiore Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali, adottati entro trenta giorni,».

2.2 testo 2/169

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 8, dopo le parole: «provvede, entro il mese di settembre,» inserire le seguenti: «anche sulla base del reddito medio disponibile, su base regionale, delle famiglie, quale accertato dall'ISTAT, dei dati sulla dispersione scolastica nonché del numero di alunni per classe».

2.2 testo 2/170

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 9.

2.2 testo 2/171

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», comma 9, capoverso «Art. 3» apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche», aggiungere le seguenti: «, per mezzo degli organi collegiali,»;*

2) *sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

«4. Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni

anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto».

2.2 testo 2/172

ORELLANA

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche», inserire le seguenti: «, per mezzo dei propri organi collegiali,».

2.2 testo 2/173

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9 capoverso «Art. 3», comma 1, le parole: «ottobre dell'anno scolastico precedente al» sono sostituite con le seguenti: «settembre del primo anno del».

2.2 testo 2/174

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, anche al fine di orientarla verso la sensibilizzazione e la crescita educativa, culturale ed emotiva degli alunni, la promozione dei principi di parità di genere e di solidarietà sociale, l'integrazione e l'inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica, l'alfabetizzazione degli alunni migranti».

2.2 testo 2/175

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'attuazione del piano è monitorata dal collegio docenti che ne relaziona all'Ufficio scolastico regionale anche ai fini della verifica».

2.2 testo 2/176

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano è sottoposto ogni anno a conferma e ad eventuale revisione da parte del consiglio di circolo o di istituto entro il mese di ottobre».

2.2 testo 2/177

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «rivisto annualmente» con le seguenti: «soggetto ogni anno a conferma e a eventuale revisione da parte del consiglio di circolo o d'istituto».

2.2 testo 2/178

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: «a norma dell'articolo 8» aggiungere le seguenti: «, con l'obiettivo di riduzione progressiva del numero di alunni per classe in modo da superare le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,».

2.2 testo 2/179

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», al comma 2, dopo le parole: «opzioni metodologiche,» aggiungere le seguenti: «anche di gruppi minoritari».

2.2 testo 2/180

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», al comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: «gli insegnamenti e le discipline tali da coprire».

2.2 testo 2/181

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 9, capoverso «Art. 30.», comma 2, lettera a), dopo le parole: «monte orario» inserire le seguenti: «di ciascuno».

2.2 testo 2/182

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3.», comma 2, lettera a), dopo le parole: «del numero di alunni e di studenti con disabilità» inserire la seguente: «accertata».

2.2 testo 2/183

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 9, capoverso «Art. 3.», comma 2, lettera a), dopo le parole: «del numero di alunni con disabilità» inserire la seguente: «accertata».

2.2 testo 2/184

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI
All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3.», al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «riservati ad insegnanti provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno e in mancanza di questi ad educatori professionali».

2.2 testo 2/185

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE
All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3.», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «tenendo in considerazione la necessità di attribuire le cattedre unicamente a docenti in possesso delle competenze didattico-disciplinari richieste per lo svolgimento dei singoli insegnamenti».

2.2 testo 2/186

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUKSIA, CATALFO, BULGARELLI
All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 9, capoverso «Art. 3.», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo in considerazione la necessità di attribuire le cattedre unicamente a docenti in possesso delle competenze didattico-disciplinari richieste per lo svolgimento dei singoli insegnamenti».

2.2 testo 2/187

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 9, capoverso «Art. 3.», comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) il fabbisogno dei servizi necessari per le innovazioni metodologiche-didattiche».

2.2 testo 2/188

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3.», comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) il fabbisogno relativo ai posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario;».

2.2 testo 2/189

LO GIUDICE, GOTOR, PEGORER, MANASSERO, CORSINI
All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3.», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il piano definisce i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento da parte del dirigente scolastico, come previsto all'articolo 9, comma 2».

2.2 testo 2/190

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3.», comma 3, sopprimere le parole da: «nel rispetto dei limiti» fino alle: «22 giugno 2009, n. 119» e aggiungere, in fine, le seguenti: «Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà alla ridefinizione dei

criteri e dei parametri di determinazione dell'organico del personale ATA indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. La ridefinizione dei criteri di determinazione dell'organico dovrà tenere conto della complessità degli Istituti articolati su più plessi, ai quali dovrà essere garantita una dotazione organica minima di almeno tre collaboratori scolastici per ciascun plesso. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere per lo svolgimento delle funzioni di assistente amministrativo dovranno essere trasformati in rapporti di lavoro subordinato. Progressivamente dovrà essere garantita, altresì, la trasformazione dei contratti di esternalizzazione dei servizi di ausiliario e pulizia in contratti di lavoro subordinato».

2.2 testo 2/191

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 3, sopprimere le parole da: «, nel rispetto» fino a: «n. 119».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla ridefinizione dei criteri e dei parametri di determinazione dell'organico del personale ATA indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. La ridefinizione dei criteri di determinazione dell'organico deve tener conto degli istituti articolati su più plessi, ai quali deve essere garantita una dotazione organica minima di almeno tre collaboratori scolastici per ciascun plesso. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere per lo svolgimento delle funzioni di assistente amministrativo sono trasformati in rapporti di lavoro subordinato».

2.2 testo 2/192

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 3, le parole: «nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119,» sono soppresse.

2.2 testo 2/193

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCXSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 3, dopo le parole: «di attrezzature materiali», inserire le seguenti: « e di servizi,».

2.2 testo 2/194

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 3, sopprimere le parole da: «nonché i piani» fino alla fine del capoverso.

2.2 testo 2/195

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCXSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «nonché i» con le seguenti: «anche sulla base dei».

2.2 testo 2/196

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «dell'istituzione scolastica».

2.2 testo 2/197

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art.3», comma 3, sopprimere la parola: «formative».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «a euro 12 milioni per l'anno 2015 e» e sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente all'articolo 25 comma 3, sopprimere le parole: «13, comma 1».

2.2 testo 2/198

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», i commi 4 e 5 sono sostituiti con i seguenti:

«4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio d'istituto e tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti. Il piano è adottato dal Consiglio d'istituto.

5. Ai fini dell'elaborazione del piano di cui al comma precedente, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio».

2.2 testo 2/199

BLUNDO, BERTOROTTA, PUGLIA

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il collegio dei docenti elabora e approva il piano triennale in relazione agli aspetti didattici e progettuali dell'offerta formativa sulla base delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei docenti. Il piano è adottato dal consiglio di circolo o d'istituto.»

2.2 testo 2/200

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3» sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. il piano è proposto e votato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. il piano è ratificato dal consiglio di circolo o d'istituto. In caso di mancata ratifica motivata, il piano torna all'esame del collegio dei docenti per una nuova proposta».

2.2 testo 2/201

SIBILIA, GIRO

All'emendamento 2.2 (testo 2), capoverso «Art. 2», al comma 9, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il piano è elaborato dal Dirigente scolastico ed è approvato dal consiglio di circolo o di istituto.».

2.2 testo 2/202

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, il comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 è così sostituito:

«4. Il piano triennale dell'offerta formativa di rete è elaborato dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei docenti ed i consigli di istituto, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali, e culturali del territorio».

2.2 testo 2/203

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 9, capoverso «Art. 3», comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Il piano triennale, modificato e approvato dal collegio docenti e può essere predisposto da un'apposita commissione eletta nell'ambito del collegio dei docenti. Nella elaborazione del piano sono, altresì coinvolti genitori e studenti, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i quali possono proporre e votare progetti educativi da inserire nel piano triennale».

2.2 testo 2/204

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3» comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «sulla base delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal dirigente scolastico».

2.2 testo 2/205

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 9, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «sulla base delle scelte» fino alla fine del comma con le seguenti: «ed è adottato dal consiglio d'istituto, in accordo con il dirigente scolastico, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali attori economici, sociali e culturali del territorio».

2.2 testo 2/206

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 9, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da «sulla base delle scelte» fino a «il piano è approvato», con le seguenti: «per le attività della scuola e sulla base delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. n piano è adottato».

2.2 testo 2/207

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «di gestione e di amministrazione definite dal dirigente scolastico. Il piano è approvato», con le seguenti: «generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato».

2.2 testo 2/208

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 9, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo sostituire la parola: «definite» con la seguente: «proposte».

2.2 testo 2/209

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 9, capoverso «Art. 3», comma 4, sopprimere le parole: «dal dirigente scolastico. Il piano è approvato».

2.2 testo 2/210

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 9, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da «dal dirigente scolastico» fino alla fine del comma con le seguenti: «e approvate dal consiglio di circolo o di istituto».

2.2 testo 2/211

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo sostituire le parole: «dal dirigente scolastico» con le seguenti: «dalla specifica funzione strumentale eletta dal collegio docenti».

2.2 testo 2/212

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal dirigente scolastico» inserire le seguenti: «, con la partecipazione dei genitori e, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado, degli studenti nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti istituzionali, culturali sociali ed economici del territorio».

2.2 testo 2/213

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 4, dopo le parole: «dal dirigente scolastico», aggiungere le seguenti: «di concerto con il medesimo collegio dei docenti».

2.2 testo 2/214

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 4, secondo periodo sostituire la parola: «approvato» con la seguente: «adottato».

2.2 testo 2/215

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3», comma 5, sostituire le parole: «il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le» con le seguenti: «il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai rappresentanti delle».

2.2 testo 2/216

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 9, capoverso «Art. 3» comma 5, dopo le parole: «il dirigente scolastico» aggiungere le seguenti: «sentiti gli enti locali di riferimento».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «con gli enti locali e».

2.2 testo 2/217

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 9, capoverso «Art. 3», comma 5, dopo le parole: «il dirigente scolastico promuove» inserire le seguenti: «, sulla base delle indicazioni del collegio docenti,».

2.2 testo 2/218

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 9, capoverso «Art. 3», comma 5, sostituire le parole: «dagli organismi e dalle associazioni dei» con la seguente: «dai»;

conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «degli studenti» con le seguenti: «dagli studenti».

2.2 testo 2/219

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 10.

2.2 testo 2/220

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 10, dopo le parole: «L'ufficio scolastico regionale» aggiungere le seguenti: «sentito il Consiglio regionale dell'istruzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233».

2.2 testo 2/221

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 11.

2.2 testo 2/222

LO GIUDICE, GOTOR, PEGORER, MANASSERO, CORSINI

All'emendamento 2.2 (testo 2), dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013».

2.2 testo 2/223

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 12.

2.2 testo 2/224

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 12, sopprimere le parole: «nelle ipotesi in cui» fino alla fine.

2.2 testo 2/225

GIRO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dalla lettera e) del comma 3 del presente articolo, l'insegnamento di diritto e di economia, da garantirsi in tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, ove non previsto dai piani di studio, anche attraverso il potenziamento dell'offerta formativa, è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, assegnati all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi».

2.2 testo 2/226

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 13.

2.2 testo 2/227

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 13, sostituire le parole: «le realtà associative del territorio e del terzo settore» con le seguenti: «le associazioni *no profit*».

2.2 testo 2/228

SACCONI

All'emendamento 2.2 (testo 2), capoverso «Art. 2», dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. La realizzazione di attività integrative, facoltative e progettuali, di natura curriculare o extracurriculare, inserite nel piano dell'offerta formativa o non comprese in esso, rivolte agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell'infanzia, che riguardano, direttamente o indirettamente, la relazione nella sua dimensione psichica, affettiva e spirituale, l'educazione all'affettività e alla sessualità e, in generale, temi eticamente sensibili, è soggetta alle seguenti condizioni:

a) entro quindici giorni dall'approvazione dell'attività da parte del consiglio d'istituto e comunque prima del suo svolgimento, i genitori devono essere adeguatamente informati sui contenuti, sui soggetti promotori e sui soggetti attuatori dell'attività;

b) i genitori devono dare il proprio consenso in forma scritta alla partecipazione dell'alunno all'attività, fermi restando la loro responsabilità educativa e il loro diritto di proporre attività alternative;

c) per gli alunni i cui genitori non hanno dato il consenso ai sensi della lettera b), la scuola deve prevedere apposite attività sostitutive assicurando che tale scelta non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione».

2.2 testo 2/229

SIBILIA, GIRO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 14.

2.2 testo 2/230

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 14.

2.2 testo 2/231

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 14, dopo le parole: «stranieri adulti» inserire le seguenti: «richiedenti asilo ovvero in possesso del permesso di soggiorno».

2.2 testo 2/232

SIBILIA, GIRO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2.», sopprimere il comma 15.

2.2 testo 2/233

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 15.

2.2 testo 2/234

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), il comma 15 è sostituito con il seguente:

«15. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato attraverso la promozione e realizzazione di attività di auto aggiornamento e formazione professionale su specifiche tematiche inerenti le diverse tipologie di disabilità e di altri bisogni educativi speciali, al fine di rafforzare le competenze in ambito pedagogico e metodologico-didattico, con particolare riguardo all'autismo, alle disabilità intellettive ed alle disabilità sensoriali. Ai fini dell'attuazione degli interventi relativi all'autismo è autorizzata la spesa nel limite massimo».

Consequentemente, all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35» con le seguenti: «11».

2.2 testo 2/235

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), sostituire il comma 15 con il seguente: «L'insegnamento agli studenti con disabilità, nonché il loro coinvolgimento nelle attività motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, sono assicurati anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione e la presenza, all'interno degli istituti scolastici, di figure professionali specifiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Consequentemente, alla lettera d), comma 2 dell'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «degli studenti con disabilità», inserire le seguenti: «, in particolare mediante il loro coinvolgimento nelle attività motorie,»;

b) sostituire il punto 1), con il seguente:

«1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, prevedendo in particolare la presenza, all'interno dell'istituto scolastico, di figure professionali specificamente correlate alla tipologia di disabilità dello studente, che garantiscano il coinvolgimento del medesimo nelle attività motorie, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;».

2.2 testo 2/236

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), sostituire il comma 15, con il seguente: «L'insegnamento agli studenti con disabilità, nonché il loro coinvolgimento nelle attività motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, sono assicurati anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione e la presenza, all'interno degli istituti scolastici, di figure professionali specifiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.2 testo 2/237

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), comma 15, dopo le parole: «anche attraverso» aggiungere le seguenti: «l'istituzione di una specifica classe di concorso sul sostegno e».

2.2 testo 2/238

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 15, dopo le parole: «differenti modalità di comunicazione» inserire le seguenti: «tra cui la lingua italiana dei segni (LIS),».

2.2 testo 2/239

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), il comma 16 è soppresso.

2.2 testo 2/340

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 16.

2.2 testo 2/241

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 16, sostituire le parole: «126 milioni» con le seguenti: «326 milioni»,

Consequentemente, sopprimere l'articolo 13 e all'articolo 25, comma 3, le parole: «13, comma 1.».

2.2 testo 2/242

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 2.2 (testo 2), sostituire i commi 17 e 18 con il seguente: «17. al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2015-2016, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128/2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto CI tempo indeterminato e determinato».

2.2 testo 2/243

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 17.

2.2 testo 2/244

GRANAIOLA

All'emendamento all'emendamento 2.2 (testo 2), dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Gli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, sono statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti esistenti. Il personale docente, amministrativo e ausiliario degli istituti di cui al precedente periodo, con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.2 testo 2/245

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 18.

2.2 testo 2/246

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 18, dopo le parole: «Nelle more» sono inserite le seguenti: «della elezione dei consigli regionali dell'istruzione all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 30/6/1999 n. 233 e».

2.2 testo 2/247

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», al comma 18 primo periodo, sostituire le parole: «ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale», con le seguenti: «definizione delle procedure per l'integrazione del Consiglio universitario nazionale con le rappresentanze dell'Alta formazione artistica e musicale».

2.2 testo 2/248

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 18 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ridefinite le competenze degli Organi Collegiali della scuola istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31/05/1974».

23.2 testo 2/249

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 19.

2.2 testo 2/250

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), sopprimere il comma 19.

2.2 testo 2/251

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), il comma 19 è soppresso.

2.2 testo 2/252

SIBILIA, GIRO

All'emendamento 2.2 (testo 2), al capoverso «Art. 2», al comma 19, primo periodo, sopprimere le parole da: «per il potenziamento» fino a: «nonché».

2.2 testo 2/253

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 19 dopo le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «previo parere favorevole del CSPI,».

2.2 testo 2/254

DI GIORGI

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 19, dopo le parole: «al diploma di specializzazione,», inserire le seguenti: «dei diplomi pregressi e».

2.2 testo 2/255

PEZZOPANE

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 19, dopo le parole: «diploma di specializzazione,» inserire le seguenti: «stabiliti i requisiti di base,».

2.2 testo 2/256

PANIZZA

All'emendamento 2.2 (testo 2), al comma 19, sostituire le parole: «dei titoli rilasciati» con le seguenti: «dei titoli che verranno rilasciati a far data dall'entrata in vigore della presente legge».

2.2 testo 2/257

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 2.2 (testo 2), dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Altaformazione artistica, musicale e coreutica)

1. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2015-2016 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128/2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, per la copertura dei posti che risultino vacanti e disponibili, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della

legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e dalla legge 12 settembre 2013 n. 128.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Consequentemente l'articolo 13 è soppresso.

2.2 testo 2/258

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCXSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 2.2 (testo 2), rubrica, sostituire le parole: «dell'autonomia» con le seguenti: «della Rete scolastica».

3.2/1

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 3.2, sopprimere l'intero emendamento.

3.2/2

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 3.2, comma 1, dopo le parole: «interessi degli studenti,» inserire le seguenti: «come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,».

3.2/3

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 3.2, comma 1, sostituire la parola: «prevedono» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nei piani di offerta formativa possono prevedere nel secondo biennio e nell'ultimo anno, nel rispetto della tipologia e delle finalità dei singoli corsi di studio, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, insegnamenti opzionali. Tali insegnamenti sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel suo curriculum».

3.2/4

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 3.2, al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «prevedono» aggiungere le seguenti: «sentiti gli enti locali di riferimento».

3.2/5

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 3.2, al comma 1, dopo le parole: «corsi di studio» aggiungere le seguenti: «utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità dell'istruzione scolastica».

Consequentemente al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

3.2/6

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 3.2, al comma 1, dopo le parole: «corsi di studio,» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della libertà di insegnamento».

3.2/7

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

All'emendamento 3.2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Carta dello studente)»;*

b) *al comma 1 sostituire le parole da: «curriculum dello studente» fino alla fine del comma con le seguenti: della carta dello studente»;*

c) *al comma 2 sostituire le parole: «il curriculum dello studente» con le seguenti: «La carta dello studente»;*

d) *sopprimere il comma 6.*

Conseguentemente all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: «curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e il».

3.2/8

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 3.2, al comma 1, sostituire le parole da: «costituito da insegnamenti» fino alla fine con le seguenti: «costituito da insegnamenti obbligatori, da insegnamenti opzionali e da insegnamenti facoltativi a scelta dello studente».

3.2/9

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 3.2, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e da insegnamenti opzionali, a scelta dello studente, oltre che da insegnamenti facoltativi».

Conseguentemente, sopprimere i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12.

3.2/10

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 3.2, al comma 1, sopprimere le parole: «e da insegnamenti opzionali a scelta dello studente».

3.2/11

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 3.2, al comma 1, dopo le parole: «insegnamenti opzionali» inserire le seguenti: «eventualmente previsti nel POF».

3.2/12

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 3.2, sopprimere il comma 2.

3.2/13

ELENA FERRARA

All'emendamento 3.2, al comma 2, sostituire le parole: «Il curriculum dello studente, raccoglie» con le seguenti: «Il curriculum dello studente raccoglie».

3.2/14

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

All'emendamento 3.2, capoverso «Art. 3.», comma 2, dopo la parola: «culturali» aggiungere le seguenti: «di tirocinio, di tutoraggio».

3.2/15

PEZZOPANE

All'emendamento 3.2, al comma 2, dopo le parole: «di pratiche musicali,» inserire la seguente: «coreutiche,» .

3.2/16

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 3.2, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2. Al fine di garantire il diritto alla riservatezza dei dati personali il curriculum e le valutazioni di ciascuno studente non possono essere divulgate né inserite nel Portale Unico di cui all'articolo 16, comma 1».

3.2/17

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 3.2, sopprimere il comma 3.

3.2/18

ELENA FERRARA

All'emendamento 3.2, al comma 3, sostituire le parole: «Tali insegnamenti, sono attivati» con le seguenti: «Tali insegnamenti sono attivati».

3.2/19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 3.2, sopprimere il comma 4.

3.2/20

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 3.2, sopprimere il comma 4.

3.2/21

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 3.2, sopprimere il comma 4.

3.2/22

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 3.2, al comma 4, le parole: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare» sono sostituite con le seguenti: «Le scuole secondarie di secondo grado possono prevedere nel POF».

3.2/23

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 3.2, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può» con le seguenti: «Le istituzioni scolastiche, di concerto con gli organi collegiali, possono»;

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le istituzioni scolastiche non possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti privati».

3.2/24

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 3.2, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può» con le seguenti: «Le istituzioni scolastiche, di concerto con gli organi collegiali, possono»;

Consequentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «nel rispetto dell'autonomia» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono utilizzare le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009, convertito con modificazioni nella, legge 24 novembre 2009, n. 167, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure».

3.2/25

SERRA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 3.2, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può» con le seguenti: «gli organi collegiali, di concerto con il dirigente scolastico, individuano».

3.2/26

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 3.2, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può» con le seguenti: «Le istituzioni scolastiche, di concerto con gli organi collegiali e sentito il pedagogo di riferimento dell'istituzione scolastica, possono».

3.2/27

SIBILIA, GIROTTO

All'emendamento 3.2, al capoverso «Art. 3.», al comma 4, sopprimere le parole: «, di concerto con gli organi collegiali, ».

3.2/28

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 3.2, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «all'orientamento», aggiungere le seguenti: «post scolastico».

3.2/29

BIGNAMI, MUSSINI, PETRAGLIA

All'emendamento 3.2, al comma 4, dopo le parole: «orientamento», inserire le seguenti: «scolastico e lavorativo».

3.2/30

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI

All'emendamento 3.2, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti» con le seguenti: «delle inclinazioni e dei talenti di tutti gli studenti, in modo particolare di quelli disabili, con bisogni educativi speciali (BES) e con difficoltà nell'apprendimento».

3.2/31

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 3.2, comma 4, primo periodo, dopo la parola: «studenti», inserire le seguenti: «dell'ultimo biennio».

3.2/32

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 3.2, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «del merito scolastico e dei talenti» con le seguenti: «delle inclinazioni e dei talenti di tutti gli studenti, in particolare di quelli che presentano bisogni educativi speciali e difficoltà di apprendimento».

3.2/33

CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO

All'emendamento 3.2, capoverso «Art. 3», comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Il dirigente scolastico può stipulare conversazioni di tirocinio con le aziende operanti del territorio limitrofo all'istituto scolastico per favorire le esperienze formative degli alunni, anche in alternanza scuola-lavoro».

3.2/34

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 3.2, al comma 4, le parole: «A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione lo febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.» sono soppresse.

3.2/35

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI

All'emendamento 3.2, comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3.2/36

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 3.2, al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni».

3.2/37

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 3.2, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «utilizzati anche finanziamenti esterni» con le seguenti: «utilizzati solo finanziamenti pubblici».

Consequentemente, all'articolo 9, comma 9, sopprimere il primo periodo.

3.2/38

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 3.2, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure e la completa autonomia di scelta nell'utilizzo delle risorse».

3.2/39

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 3.2, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la completa autonomia di scelta nell'utilizzo delle risorse».

3.2/40

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 3.2, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza tuttavia ricorrere ad alcuna sponsorizzazione negli Istituti scolastici».

3.2/41

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 3.2, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure».

3.2/42

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

All'emendamento 3.2, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. gli studenti delle scuole private e paritarie sono esclusi dal programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti e dal riparto delle risorse complessivamente disponibili per tale finalità».

3.2/43

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 3.2, sopprimere il comma 5.

3.2/44

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 3.2, sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: «curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e il».

3.2/45

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 3.2, sopprimere il comma 6.

3.2/46

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 3.2, Al comma 6, sostituire le parole: «entro 180 giorni» con: «entro 240 giorni».

3.2/47

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 3.2, sopprimere il comma 7.

3.2/48

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 3.2, al comma 7, le parole: «Le istituzioni scolastiche possono» sono sostituite dalle seguenti: «Il Collegio dei docenti può».

3.2/49

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 3.2, sopprimere il comma 8.

3.2/50

SIBILIA, GIRO

All'emendamento 3.2, al capoverso «Art. 3.», sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Le attività di orientamento scolastico e di placamento sono svolte dalle istituzioni scolastiche anche attraverso l'istituzione di appositi uffici».

3.2/51

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 3.2, al comma 8, sopprimere le parole: «di origine straniera».

3.2/52

CENTINAIO

All'emendamento 3.2, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attraverso la realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, attraverso l'istituzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, di classi per l'inserimento scolastico degli studenti stranieri il cui livello di alfabetizzazione della lingua italiana non consente la normale frequenza, presso ciascuna scuola ovvero in rete tra istituti. La determinazione del numero delle classi per l'inserimento scolastico deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli studenti stranieri aventi diritto all'accesso alla scuola dell'obbligo che necessitano di un sostegno linguistico, della loro distribuzione sul territorio provinciale e delle prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato. La finalità delle classi per l'inserimento scolastico è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione, anche con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni, al fine di dotare l'alunno degli strumenti linguistici necessari al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione.

Le istituzioni scolastiche, a tal fine attuano piani di studio personalizzati che prevedono:

a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua denominata "italiano lingua 2";

b) il costante monitoraggio delle classi per l'inserimento scolastico da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale;

c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;

d) la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura italiana;

e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;

f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;

g) l'educazione alla cittadinanza».

Consequentemente all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera r) pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, a 25 milioni di euro per il 2016 e a 20 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

3.2/53

CENTINAIO

All'emendamento 3.2, al comma 8, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ovvero apposite classi di inserimento temporaneo».

3.2/54

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE

All'emendamento 3.2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di tutelare la libertà di insegnamento e di apprendimento e di favorire l'innovazione didattica e l'uso delle nuove tecnologie, nelle scuole secondarie non sono previsti test scolastici obbligatori. I docenti possono scegliere di utilizzare materiali didattici alternativi e gli studenti possono usare altri libri di testo o materiali purché siano in linea con gli obiettivi curriculari».

3.2/55

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 3.2, sopprimere il comma 9.

3.2/56

ELENA FERRARA

All'emendamento 3.2, al comma 9, sostituire le parole: «del primo periodo» con le seguenti: «del comma 8».

3.2/57**MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE**

All'emendamento 3.2, al comma 9, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.2/58**MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE**

All'emendamento 3.2, al comma 9, sostituire la parola: «senza» con la seguente: «con eventuali».

3.2/59**IDEM**

All'emendamento 3.2, dopo il comma 9, in fine, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai fini della migliore informazione per le famiglie sul rendimento scolastico degli studenti, le istituzioni scolastiche di primo e di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia e garantendo la tutela dei dati personali, promuovono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un accesso semplice ed immediato, da potersi prevedere anche tramite l'utilizzo degli strumenti telematici, alle verifiche scritte degli studenti da parte di almeno uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale».

8.1/1**MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE**

All'emendamento 8.1, sopprimere l'intero emendamento.

8.1/2**MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE**

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 1.

8.1/3**GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, PELINO**

All'emendamento 8.1, al capoverso «Art. 8» apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «istituzioni scolastiche», sono sostituite con le seguenti: «reti di scuole»;
- b) al comma 10, il primo periodo è soppresso;
- c) al comma 12, le parole: «può essere», sono sostituite con la parola: «è», e le parole: «in base a specifici accordi», sono soppresse.

8.1/4**GIRO**

All'emendamento 8.1, al capoverso «Art. 8» al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 7 presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione».

8.1/5**PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN**

All'emendamento 8.1, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «che comprende, altresì l'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ed educativo.».

8.1/6**PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN**

All'emendamento 8.1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene, il numero di alunni per classe non può essere superiore a 22, diminuito a 20 in caso di presenza di alunno certificato in situazione di handicap. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite massimo di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente:

all'articolo 9, comma 9, sopprimere il primo periodo e sopprimere l'articolo 13;

all'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «7, comma 7» inserire le seguenti: «8 comma 1-bis» e sopprimere le parole: «13, comma 1,».

8.1/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 8.1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene, il numero di alunni per classe non può essere superiore a 22. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 13;

all'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «comma 7» inserire le seguenti: «8, comma 1-bis» e sopprimere le parole: «13, comma 1,».

8.1/8

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 2.

8.1/9

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 2.

8.1/10

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 8.1, al comma 2, sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «annuale».

8.1/11

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 8.1, al comma 2, sostituire la parola: «sentita,» con le seguenti: «sentiti il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi».

8.1/12

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 8.1, al comma 2, sostituire la parola: «sentita,» con le seguenti: «sentiti il Consiglio superiore della Pubblica istruzione di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e».

8.1/13

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 8.1, al comma 2, dopo le parole: «nel limite massimo di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge», inserire le seguenti: «per quanto riguarda il personale docente».

8.1/14

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 3.

8.1/15**MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE***All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 3.***8.1/16****TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE***All'emendamento 8.1, al comma 3, sostituire le parole: «è effettuato sulla base del numero delle classi» con le seguenti: «è finalizzato a diminuire e a equilibrare tra le diverse situazioni territoriali il rapporto tra numero degli alunni e numero dei docenti dell'organico dell'autonomia».***8.1/17****PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN***All'emendamento 8.1, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «numero delle classi» fino a: «alunni» con le seguenti: «numero degli alunni per i posti comuni e».***8.1/18****GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO***All'emendamento 8.1, al capoverso «Art. 8» apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 3, primo periodo, le parole da: «delle classi» fino a: «assegnata» sono sostituite con le seguenti: «degli alunni»;**b) il comma 14 è soppresso.***8.1/19****ELENA FERRARA***All'emendamento 8.1, al comma 3, sostituire le parole: «tenendo conto, della presenza» con le seguenti: «tenendo conto della presenza».***8.1/20****MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI***All'emendamento 8.1, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di aree interne,» con le seguenti: «di aree a basso reddito medio pro capite,».***8.1/21****FASIOLO***All'emendamento 8.1, al comma 3, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «o di aree caratterizzate dalla presenza di minoranze linguistiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482».***8.1/22****FASIOLO***All'emendamento 8.1, al comma 3, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale».**Conseguentemente sopprimere il comma 8.***8.1/23****SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI***All'emendamento 8.1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di valore nazionale» aggiungere le seguenti: «come l'integrazione».***8.1/24****PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN***All'emendamento 8.1, al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi».*

8.1/25

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 8.1, al comma 3, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.

8.1/26

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
All'emendamento 8.1, al comma 3 sopprimere le parole: «In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 17 e 18 e al comma 3 dell'articolo 25 sopprimere le parole: «nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

8.1/27

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

All'emendamento 8.1, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75. Laddove previsto da specifiche intese regionali, e in caso di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali, è riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 novembre 2011, n. 104. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2015-2016».

8.1/28

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 4.

8.1/29

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 8.1, al comma 4, dopo le parole: «dell'Ufficio scolastico regionale» aggiungere le seguenti: «sentito il Consiglio regionale dell'istruzione di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1999, n. 233,».

8.1/30

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 5.

8.1/31

D'ANNA

All'emendamento 8.1, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La mobilità del personale docente avviene secondo il CCNI. Il personale docente è assegnato con titolarità presso un'istituzione scolastica specifica e può rientrare, nella medesima istituzione scolastica, nell'organico dell'autonomia in caso di esubero».

8.1/32

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

All'emendamento 8.1, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «I ruoli del personale docente sono provinciali, articolati in ambiti territoriali e per reti di scuole, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto».

Conseguentemente,

– al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «promuovono», con la seguente: «dispongono»;

– al comma 12, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e tra le reti di scuole, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità del personale della scuola».

8.1/33

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 8.1, Al comma 5, sostituire le parole: «sono regionali,» con la seguente: «sono» e al medesimo comma sostituire le parole: «inferiore alla provincia o alla città metropolitana» con le seguenti: «non superiore ad un distretto scolastico».

8.1/34

DI BIAGIO

All'emendamento 8.1, capoverso «Art. 8», comma 5, dopo le parole: «tipologie di posto.» inserire le seguenti: «A ciascun docente è assegnato un punteggio sulla base di criteri definiti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valorizzando i titoli di merito e di servizio conseguiti, nonché il punteggio della graduatoria di provenienza.» e dopo le parole: «Città metropolitana,» inserire le seguenti: «le disposizioni relative all'iscrizione e alla permanenza negli stessi e i criteri di attribuzione del punteggio da assegnare ai docenti nell'albo territoriale,».

8.1/35

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 8.1, al capoverso «Art. 8» al comma 5, dopo le parole: «e tipologie di posto», aggiungere le seguenti: «, che riportano, per ciascun docente, il curriculum professionale senza vincoli di punteggio o graduatoria.».

8.1/36

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, al comma 5, dopo le parole: «tipologie di posto», aggiungere le seguenti: «, che riportano, per ciascun docente il curriculum professionale senza vincoli di punteggio o graduatoria.».

8.1/37

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, al comma 5, primo periodo, inserire in fine, le seguenti parole: «e in base al punteggio conseguito nella graduatoria di provenienza».

8.1/38

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, al comma 5, sostituire le parole: «Entro il 30 giugno 2016» con le seguenti: «Entro il 1 marzo 2016».

8.1/39

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 8.1, al comma 5, sostituire le parole: «e gli enti locali» aggiungere le seguenti: «, gli enti locali e il Consiglio regionale dell'istruzione di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1999, n. 233,».

8.1/40

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 8.1, al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri e negli ospedali, di aree a forte processo migratorio e di aree caratterizzate da alti tassi di dispersione scolastica nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere».

Consequentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti sono costituite a libera scelta da due o più istituzioni scolastiche ad invarianza delle singole dotazioni organiche e sono finalizzate:

a) alla valorizzazione delle risorse professionali, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale, volti in particolar modo a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

b) alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica».

8.1/41

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, al comma 5, lettera c), dopo le parole: «tenendo anche conto» inserire le seguenti: «del tasso di povertà assoluta provinciale e».

8.1/42

FASIOLO

All'emendamento 8.1, al comma 5, lettera c), dopo le parole: «delle piccole isole» inserire le seguenti: «o delle aree caratterizzate dalla presenza di minoranze linguistiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482».

8.1/43

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

All'emendamento 8.1, al capoverso «Art. 8», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. È istituita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una commissione per la individuazione di figure professionali del personale docente, nel quadro delle finalità del servizio nazionale di istruzione, in attuazione di quanto disposto nel comma 16 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. La commissione è composta da cinque membri, due docenti, due dirigenti scolastici e un dirigente tecnico, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri eleggono, tra di loro, il presidente. All'individuazione delle figure professionali si provvede tramite decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è abrogato».

Consequentemente abrogare il comma 6, dell'articolo 9.

8.1/44

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 6.

8.1/45

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, al comma 6, dopo le parole: «della lingua inglese» aggiungere le seguenti: «sin dalla scuola dell'infanzia e per l'insegnamento».

8.1/46

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 8.1, al comma 6, sostituire le parole: «della musica e dell'educazione motoria» con le seguenti: «e della musica» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati insegnanti laureati e abilitati nelle classi di concorso A029 e A030».

8.1/47**CHIAVAROLI, ANITORI, MANCUSO**

All'emendamento 8.1, capoverso «Art. 8», comma 6, dopo le parole: «della musica» inserire le seguenti: «, dell'informatica, inclusi i moduli dell'ECDL,».

8.1/48**SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI**

All'emendamento 8.1, al comma 6, dopo le parole: «dell'educazione motoria» inserire le seguenti: «nella scuola dell'infanzia e».

8.1/49**MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI**

All'emendamento 8.1, al comma 6, sostituire le parole: «competenze certificate» con le seguenti: «abilitazione all'insegnamento delle discipline di cui al presente comma».

8.1/50**GIRO**

All'emendamento 8.1, al capoverso: «Art.8», al comma 6, sostituire le parole da: «nonché docenti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «o docenti abilitati all'insegnamento di inglese, educazione motoria e educazione musicale nella scuola secondaria di primo o secondo grado nonché da docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di esperti certificati, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del piano nazionale di cui articolo 12 comma 4».

8.1/51**PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN**

All'emendamento 8.1, al comma 6, sostituire le parole da: «abilitati all'insegnamento per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'articolo 12 comma 4,», con le seguenti: «di madre lingua o abilitati all'insegnamento nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti, purché in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento nella scuola primaria».

8.1/52**PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN**

All'emendamento 8.1, al comma 6, sostituire dalle parole: «ai quali è assicurata» fino alla fine del comma con le seguenti: «purché in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento nella scuola primaria».

8.1/53**CASTALDI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI**

All'emendamento 8.1, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A partire dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, garantisce la presenza negli organici di diritto delle scuole primarie di docenti di educazione fisica».

8.1/54**CASTALDI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI**

All'emendamento 8.1, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, è istituita la classe di concorso per l'accesso al ruolo del personale docente per la scuola primaria per l'insegnamento della lingua inglese, dell'educazione musicale e dell'educazione fisica».

8.1/55**BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI**

All'emendamento 8.1, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come modificato dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è altresì assicurata l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese nella scuola dell'infanzia utilizzando, nell'ambito delle risorse

finanziarie o di organico disponibili, docenti in possesso di titoli e di requisiti adeguati, attraverso metodi idonei all'insegnamento, ai bambini dai tre ai sei anni di età, ovvero, in subordine, mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modificare le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, introducendo espresso riferimento all'acquisizione delle nozioni fondamentali della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, nonché la conoscenza delle nozioni fondamentali della lingua inglese e delle relative tecniche di insegnamento agli alunni della scuola dell'infanzia quale requisito necessario ai fini del curricolo dei docenti della scuola dell'infanzia».

8.1/56

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'insegnamento di esecuzione e interpretazione, musica d'insieme, teoria analisi e composizione, tecnologie musicali, storia della musica, storia della danza, tecniche della danza, laboratorio coreutico, laboratorio coreografico, teoria e pratica musicale per la danza, nei licei musicali e coreutici, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, avvalendosi di docenti abilitati nelle classi di concorso A031 A032 A077 come da allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e successive note, anche in ruolo in altri gradi di istruzione».

8.1/57

IDEM

All'emendamento 8.1, al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, è istituita la classe di concorso per l'accesso al ruolo del personale docente per la scuola primaria per l'insegnamento della lingua inglese, dell'educazione musicale e dell'educazione fisica. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8.1/58

IDEM

All'emendamento 8.1, al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Si istituisce il ruolo dei docenti di educazione fisica della scuola primaria, con cattedra articolata su un orario di insegnamento settimanale di 22 ore più 2 di programmazione. I docenti di scuola primaria su posto comune in possesso di diploma ISEF o laurea in scienze motorie transitano a domanda nel nuovo ruolo dei docenti di educazione fisica della scuola primaria con contemporanea compensazione di posto comune in organico aggiuntivo. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.1/59

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 7.

8.1/60

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 8.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, e incrementato per gli anni successivi fino a coprire il rapporto uno a due tra alunni e docenti secondo le nuove certificazioni e iscrizioni registrate, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Consequentemente, è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, della legge 8 novembre 2013, n. 128. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 13 e all'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «7, comma 7», inserire le seguenti: «8 comma 14» e sopprimere le parole: «13, comma 1,».

8.1/61

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 19 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2016.

3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

8.1/62

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'organico dei posti di sostegno è incrementato al fine di garantire il rispetto della media di un docente ogni due alunni disabili, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai

sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2016.

3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-sexies. Possono essere altresì escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

8.1/63

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'organico per i posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto, nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità, garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti "in deroga" in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010».

Consequentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2016.

3-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

8.1/64

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 8.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corti costituzionali n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

All'onere derivante dalla seguente disposizione pari a 80 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, al ministero degli affari esteri, al ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica, al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.1/65

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nel decreto di determinazione dell'organico, di cui al comma 2, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura che l'organico dei posti di sostegno sia costituito in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.1/66

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

All'emendamento 8.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'organico per i posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità, garantendo il diritto all'inclusione scolastica e fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga».

8.1/67

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'organico per gli insegnamenti curricolari di esecuzione e interpretazione e laboratorio di musica d'insieme nei licei musicali viene determinato annualmente sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica sentito l'Ufficio scolastico regionale».

8.1/68

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 8.1, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria».

8.1/69

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 8.

8.1/70

FASIOLO

All'emendamento n. 8.1, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella regione Friuli Venezia Giulia la dotazione organica del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, determinata a livello regionale per le scuole con lingua d'insegnamento sloveno o con insegnamento bilingue sloveno-italiano, verrà determinata e quantificata separata mente dalla dotazione organica delle scuole di lingua italiana».

8.1/71

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 9.

8.1/72

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 14 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, la parola: "521" è abrogata».

8.1/73

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, sopprimere i commi 10, 11 e 12.

8.1/74

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 10.

8.1/75

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 8.1, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Per ciascun ambito territoriale, così come definito nel comma 4, entro il 31 dicembre 2015 sono indette le elezioni per il Consiglio scolastico locale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1999 con i compiti di cui al predetto decreto, cui si aggiunge altresì, tramite la costituzione di una rete di scuole, la funzione di valorizzazione delle risorse professionali, di gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché di realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale».

8.1/76

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, al comma 10 sopprimere le parole da: «Gli uffici scolastici regionali» fino a: «del medesimo ambito territoriale».

8.1/77

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 8.1, comma 10, primo periodo, dopo le parole: «Gli uffici scolastici regionali», aggiungere le seguenti: «sentiti gli enti locali interessati, al fine di garantire il raccordo con il piano della programmazione della rete scolastica».

8.1/78

TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

All'emendamento 8.1, comma 10, al primo periodo, sostituire le parole: «del medesimo ambito territoriale» con le seguenti: «coincidenti con i confini degli ambiti territoriali».

Conseguentemente,

a) al comma 13 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il personale docente già assunto o da assumere in ruolo a tempo indeterminato sui posti comuni o di sostegno conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza o di nuova nomina»;

b) al comma 15, lettera c) sostituire le parole: «all'organico dell'autonomia» con le seguenti: «ai posti dell'organico dell'autonomia per il potenziamento dell'offerta formativa»;

c) alla fine della lettera c) aggiungere il seguente periodo: «Le modalità di individuazione dei docenti indicate alle lettera c) per l'anno scolastico 2015-2016 valgono anche a regime».

Conseguentemente,

1) all'articolo 9, sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «il dirigente scolastico anche tenendo conto delle candidature o delle preferenze presentate dai docenti:

a) propone, per la copertura dei posti di potenziamento dell'offerta formativa, gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati a tale scopo agli ambiti territoriali di riferimento;

b) assegna la nuova sede di titolarità ai docenti che hanno fatto domanda di trasferimento, ai fini o in seguito alla mobilità professionale o territoriale, per i posti della sua scuola vacanti nell'ambito territoriale;

c) assegna la sede di titolarità, sui posti comuni o di sostegno disponibili e vacanti, ai docenti, nominati sui posti di potenziamento dell'offerta formativa dell'ambito territoriale, che ne abbiano fatto richiesta, avendone titolo, al termine di un triennio di incarico».

2) all'articolo 10 sostituire:

a) il primo alinea del comma 2 con il seguente: «Sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8 comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:»

b) il comma 5 con il seguente:

«5. Le assunzioni nei posti comuni e di sostegno comportano l'attribuzione della titolarità nelle scuole prescelte nei corrispondenti ambiti territoriali. Le assunzioni nei posti di potenziamento dell'offerta formativa si riferiscono all'ambito territoriale prescelto. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c) esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre obbligatoriamente l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e fra le scuole in essi indicate. All'assunzione nella sede di titolarità o nell'ambito territoriale si provvede seguendo l'ordine delle province, come da preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto e per le scuole. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie.»

c) al comma 6 sostituire le parole: «soggetti di cui al comma 5» con le seguenti: «i posti di cui all'articolo 9, comma 2»;

d) sostituire i primi tre periodi del comma 12 con i seguenti: «12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti comuni, di sostegno e di potenziamento, vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato, nominati nelle scuole o in esse incaricati in via provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, in quanto assegnati, agli ambiti territoriali a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione delle nuove sedi di titolarità o degli incarichi triennali. I docenti nominati a tempo indeterminato, con titolarità nelle scuole, partecipano solo a domanda».

3) All'articolo 22, al comma 2, lettera b), punto 4, dopo la parola: «indeterminato» aggiungere le seguenti: «con la titolarità nella scuola prescelta».

8.1/79

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 8.1 comma 10, sostituire le parole: «nonché alla realizzazione» con le seguenti: «che non possono essere gestite in maniera ottimale dagli uffici centrali e periferici dello stato e degli enti locali, e alla gestione».

8.1/80

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN
All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 11.

8.1/81

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE
All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 11.

8.1/82

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
All'emendamento 8.1, comma 11 lettera a) dopo le parole: «nella rete,» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto delle titolarità di cattedra e».

8.1/83

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 12.

8.1/84

D'ANNA

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 12.

8.1/85

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 12.

8.1/86

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 12.

8.1/87

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA

All'emendamento 8.1, al capoverso «Art. 8», sopprimere il comma 12.

8.1/88

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 8.1, al capoverso «Art. 8», al comma 12, sopprimere le parole: «non strettamente connessi».

8.1/89

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, al comma 12 sopprimere le parole: «trattamento di fine rapporto del personale della scuola».

8.1/90

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, al comma 12, sostituire le parole: «può essere», con le parole: «è»; sopprimere le parole: «in base a specifici accordi».

8.1/91

FASIOLO

All'emendamento 8.1, al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con conseguente rideterminazione del fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario da destinare allo svolgimento delle predette attività. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8.1/92

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 8.1, al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'istituzione scolastica individuata quale scuola capofila della rete verrà dotata di adeguato personale amministrativo, coordinato da un DSGA».

8.1/93

SCILIPOTI ISGRÒ

All'emendamento 8.1, al capoverso «Art. 8», dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Prima dell'immissione in ruolo, il personale docente al quale è stato riconosciuta l'invalidità civile comunica, tempestivamente, la propria invalidità al Ministero per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge».

8.1/94

D'ANNA

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 13.

8.1/95

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 13.

8.1/96

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE
All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 13.

8.1/97

ELENA FERRARA
All'emendamento 8.1, al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: «della cattedra».

8.1/98

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO
All'emendamento 8.1, al comma 13, dopo le parole: «scuola di appartenenza» aggiungere le seguenti: «e quella presso cui ha presentato domanda di mobilità, essendoci la disponibilità del posto».

8.1/99

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI
All'emendamento 8.1, al capoverso «Art. 8», al comma 13, dopo le parole: «scuola di appartenenza», aggiungere le seguenti: «e non potrà essere dichiarato soprannumerario per effetto di ampliamento e diversificazione dell'offerta formativa».

8.1/100

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE
All'emendamento 8.1, al comma 13, sostituire le parole: «2016/2017» ovunque presenti con le seguenti: «2017/2018».

8.1/101

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI
All'emendamento 8.1, al capoverso «Art. 8», al comma 13, sostituire le parole: «è assegnato a domanda un ambito territoriale.», con le seguenti: «è assegnato a domanda ad altro istituto dello stesso ambito territoriale, in caso di posti vacanti, altrimenti resta a disposizione delle scuole dell'intero ambito territoriale; in alternativa può presentare domanda di trasferimento ad un istituto di diverso ambito».

8.1/102

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
All'emendamento 8.1, comma 13, sopprimere l'ultimo periodo.

8.1/103

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI
All'emendamento 8.1, al capoverso «Art. 8», al comma 13, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Dall'anno scolastico 2019-2020 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali sulla base di una graduatoria contenuta in uno specifico CCNI, con cadenza triennale, in ottemperanza al principio di legittimità».

8.1/104

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE
All'emendamento 8.1, al comma 13, sostituire le parole: «dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali» con le seguenti: «dall'anno scolastico 2017/2018 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti professionali».

8.1/105

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE
All'emendamento 8.1 sopprimere il comma 14.

8.1/106

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Gli ambiti territoriali sono organizzati in graduatorie divise per classi di concorso secondo l'anzianità di servizio e i titoli posseduti dai docenti; sono altresì definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi», con le seguenti: «secondo l'ordine delle relative graduatorie».

8.1/107

DI BIAGIO

All'emendamento 8.1, capoverso «Art. 8», comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto del rapporto organico, per ogni scuola autonoma o reti di scuole, di un insegnante ogni due alunni portatori di disabilità».

8.1/108

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 15.

8.1/109

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, sopprimere il comma 15.

8.1/110

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, comma 15, lettera b), sostituire le parole: «l'organico dell'autonomia», con le seguenti: «il tetto massimo di spesa destinabile all'organico dell'autonomia».

8.1/111

TOCCI, MINEO, RICCHIUTI, GOTOR, PEGORER, CORSINI, LO GIUDICE

All'emendamento 8.1, al comma 15, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il personale da assumere ai sensi della presente legge è assegnato, secondo le normative vigenti, alle singole scuole per i posti comuni e di sostegno e alle reti di scuole per il potenziamento dell'offerta formativa».

E all'articolo 9 sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

8.1/112

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 8.1, al comma 15 sopprimere la lettera c).

8.1/113

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 8.1, al comma 15 la lettera c) è soppressa.

8.1/114

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS

All'emendamento 8.1, al comma 15 sopprimere la lettera c).

8.1/115

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Per l'anno scolastico 2015/2016 le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno necessario all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8 a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatta con delibera del collegio dei docenti e adottata dal consiglio d'istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa».

Consequentemente:

sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono assegnati dall'Ufficio scolastico regionale»;

all'articolo 9, sopprimere i commi 2, e 3.

8.1/116

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCXSIA, CATALFO, BULGARELLI

All'emendamento 8.1, comma 15, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) Le istituzioni scolastiche, definito il piano dell'offerta formativa, nominano il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, utilizzando gli stessi criteri delle GAE negli albi territoriali».

8.1/117

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 8.1, al comma 15, lettera c), le parole: «individua i docenti da destinare

all'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9», sono sostituite dalle seguenti:

«assegna il personale docente ai posti dell'organico dei docenti con le modalità previste all'articolo 396, comma 2, lettera d) del testo unico in materia di istruzione, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;».

8.1/118

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 8.1, al comma 15, lettera c), sostituire le parole: «individua i docenti da destinare all'organico c dell'autonomia», con le seguenti: «propone l'incarico di docenza al personale».

8.1/119

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIN

All'emendamento 8.1, al comma 15, lettera c), sostituire la parola: «docenti» con la seguente: «posti,».

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto» con le seguenti: «di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio di istituto, entro il 30 giugno 2015».

8.1/120

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

All'emendamento 8.1, al comma 15 lettera c), le parole: «individua i docenti» sono sostituite con le seguenti: «individua i posti».

8.1/121

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

All'emendamento 8.1, al comma 15, lettera c), sopprimere le parole da: «redatta» fino alla fine.

8.1/122

ORRÙ

All'emendamento 8.1, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le disposizioni interpretative di cui al comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano anche al personale individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Al suddetto personale viene pertanto riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124. Al relativo onere, valutato in euro 15 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.1/123

SCAVONE, COMPAGNONE, MARIO MAURO, DI MAGGIO

All'emendamento 8.1, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 10-bis del decreto-legge n. 104 del 2013 convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, per l'anno scolastico 2015-2016 è indetta una procedura straordinaria di mobilità territoriale interprovinciale riservata al personale docente di ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, con priorità assoluta rispetto al personale destinatario delle assunzioni di cui al presente articolo».

8.1/124

MARIO MAURO, DI MAGGIO, SCAVONE, COMPAGNONE

All'emendamento 8.1, dopo il comma 15, sopprimere, alla fine, i due capoversi che iniziano con la parola: «Conseguentemente».

8.1/125

ELENA FERRARA

All'emendamento 8.1, sopprimere il periodo: «Conseguentemente sopprimere i commi 16 e 17 dell'articolo 2 e i commi 14, 15 e 16 dell'articolo 8».

8.1/126

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE

All'emendamento 8.1, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis. – (Nucleo di valutazione del funzionamento degli istituti e Conferenza di rendicontazione). – 1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, un nucleo di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque componenti assicurando in ogni caso la presenza di soggetti esterni individuati dal Consiglio d'istituto sulla base di criteri di competenza.

2. Il nucleo di valutazione predisponde un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 4 e del Piano di miglioramento.

3. I Dirigenti scolastici, sul Piano triennale dell'offerta formativa e sulle procedure e sugli esiti dell'attività dei nuclei di valutazione, promuovono annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio e invia una relazione in merito all'Ufficio Scolastico Regionale».

MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015
193ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

indi del Vice Presidente

BOCCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore **GIRO** (*FI-PdL XVII*) rappresenta l'intenzione del suo Gruppo di non partecipare ai lavori della Commissione di questa sera, ritenendo necessaria la tempestiva convocazione di un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori. Infatti, alla luce sia delle dichiarazioni rese ieri dal Presidente Renzi sia della mancata approvazione del parere proposto dal relatore nella Commissione affari costituzionali, risulta indilazionabile l'esigenza di chiarire le modalità e i tempi di prosieguo dell'esame del provvedimento.

La senatrice **BLUNDO** (*M5S*) si associa alla richiesta di convocare un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-ILC*) condivide la necessità di fare il punto sul prosieguo dell'esame del disegno di legge, soprattutto alla luce di quanto accaduto oggi presso la Commissione affari costituzionali.

Il senatore **LIUZZI** (*CRi*) concorda con la necessità di convocare in tempi ravvicinati un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

Il senatore **MARTINI** (*PD*), nel ricordare che la mancata approvazione del parere presentato dal relatore presso la Commissione affari costituzionali non ha comunque un effetto preclusivo sul seguito dell'esame di un disegno di legge in sede referente, dichiara la disponibilità del proprio Gruppo a tenere un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

Il relatore **CONTE** (*AP (NCD-UDC)*), pur ritenendo necessario proseguire con l'illustrazione degli emendamenti, manifesta la disponibilità a tenere domani mattina un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

Il **PRESIDENTE** anticipa quindi la disponibilità a sconvocare la seduta di domani delle ore 8,30, sostituendola con l'Ufficio di Presidenza, per programmare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore **Mario MAURO** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) illustra la proposta 8.0.1.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) illustra gli emendamenti a propria prima firma, a partire dalle proposte 8.10 e 8.26.

Si sofferma altresì sull'emendamento 8.51, relativo al consiglio scolastico locale.

Procede poi all'illustrazione degli altri emendamenti a sua prima firma relativi all'articolo 8, soffermandosi sulla necessità di superare la concezione dell'organico come monade isolata.

Il senatore **RUTA** (*PD*) illustra l'emendamento 8.32.

La senatrice **BIGNAMI** (*Misto-MovX*) procede all'illustrazione degli emendamenti 8.96 e 8.104, richiamando incidentalmente alcune sue precedenti proposte emendative riferite agli articoli 6 e 7.

Si passa poi ad illustrare i subemendamenti all'emendamento dei relatori 8.1.

La senatrice **BLUNDO** (*M5S*) illustra il subemendamento 8.1/8 e gli altri subemendamenti a sua prima firma.

Sono dati quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 8.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice **FUCKSIA** (*M5S*) illustra gli emendamenti 9.16, 9.50, 9.157 e 9.165.

La senatrice **BLUNDO** (*M5S*) illustra quindi l'emendamento 9.21.

Il senatore **RUTA** (*PD*) procede poi all'illustrazione delle proposte 9.30, 9.34, 9.83, 9.118, 9.133 e 9.141.

Il senatore **Mario MAURO** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl, IdV, VGF)*) illustra quindi l'emendamento 9.40.

Successivamente, la senatrice **BIGNAMI** (*Misto-MovX*) illustra le proposte 9.69, 9.129, 9.159 e 9.172.

Il senatore **MARTINI** (*PD*) procede poi all'illustrazione dell'emendamento 9.102.

In seguito, la senatrice **FASIOLO** (*PD*) illustra la proposta 9.117.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) illustra quindi gli emendamenti a sua prima firma, ritenendo necessario superare il meccanismo della chiamata diretta e trovando sconcertante il disposto normativo dei commi 10 e seguenti dell'articolo 9, che, nel prevedere una sorta di sanatoria dei concorsi per dirigenti scolastici, finisce per squalificare proprio quella figura professionale a cui il disegno di legge conferisce ampi poteri.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 21,25.